COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE
UFFICIO STORICO

GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1916

parte 2

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1916

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1916 — 1° luglio

1916 GIUGNO 14. - N. **395**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 738, che autorizza l'esercizio provvisorio, non oltre il 31 luglio 1916, dei bilanci delle amministrazioni dello Stato dell'esercizio finanziario 1916-917 . . . . . *Pag.* 1138

» 22. - » **396**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale vengono arrecate varianti alla composizione delle commissioni incaricate di esaminare le proposte per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra e dei relativi reclami . . . . . » 1139

» 30. - » **397**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento di proventi dei corpi . . . . . » 1140

» 30. - » **398**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti annessi alla contabilità dei corpi . . » 1141

» 30. - » **399**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione del carico dei materiali del gruppo C provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non se ne conosce l'ente consegnatario. . . . . » 1142

» 30. - » **400**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazioni al moschetto modello 91 per cavalleria . . . . . » 1145

» 30. - » **401**. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti . . . . . » 1146

» 30. - » **402**. — PENSIONI. — Documentazione delle domande per le pensioni di guerra . . . . . » 1147

1916 GIUGNO 30. - N. 403. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di artiglieria. — Parziale modificazione della circolare n. 555 del 1915, pei sottufficiali di cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale. . . . . *Pag.* 1158

CIRCOLARE N. **395.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Legge n 738, che autorizza l'esercizio provvisorio, non oltre il 31 luglio 1916, dei bilanci delle amministrazioni dello Stato dell'esercizio finanziario 1916-917.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, in quanto non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1916, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1916-917, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni già proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de,

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
MORRONE.
CORSI.
CIUFFELLI.
GRIPPO
CAVASOLA.
RICCIO.
BARZILAI.

N. **396.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale, col quale vengono arrecate varianti alla composizione delle commissioni incaricate di esaminare le proposte per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra, e dei relativi reclami.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero) — 22 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 4 luglio 1915, col quale si istituiva una commissione speciale, incaricata di esaminare le proposte di ricompense per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374, col quale, a parziale modificazione di quello succitato, si isti-

tuiva una nuova commissione speciale per l'esame delle ricompense riferentisi all'attuale campagna di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, col quale si nominavano i componenti dell'ultima commissione predetta;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono arrecate le seguenti varianti alla costituzione delle commissioni di cui nei suaccennati decreti:

Del Bono Gr. Uff. Alberto, vice ammiraglio — Esonerato dalla carica di membro delle dette commissioni;

Trifari Gr. Uff. Eugenio, vice ammiraglio — Nominato membro delle dette commissioni.

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1916.

MORRONE.
CORSI.

N. **397.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento di proventi dei corpi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 giugno 1916.

Le norme impartite con le circolari del *giornale militare* n. 284 del 1912 e n. 216 del 1914 sono modificate, per quanto riguarda i proventi, come appresso:

1. A decorrere dal 1° luglio 1916 anche i corpi che non hanno gestione autonoma di cassa effettueranno direttamente i versamenti dei proventi in tesoreria in base alle indicazioni fornite dal Ministero col modello 97 *RA*.

I corpi che si trovano fuori della sede di Regia tesoreria verseranno i propri proventi a mezzo di altro corpo che abbia stanza nella città sede di Regia tesoreria, ovvero a mezzo della direzione di commissariato da cui ricevono i fondi. All'uopo trasmetteranno al corpo o alla direzione di

commissariato l'importo complessivo delle somme da versare (mediante vaglia di servizio o in quell'altro modo che riterranno opportuno), ed inoltre le fatture di versamento modello 125 *T* già compilate con le norme di cui alla circolare 284 del *giornale militare* del 1912, pagine 789 e 799, numeri 2, 3 e 8.

2. Effettuati i versamenti, i corpi trasmetteranno al Ministero (Ragioneria), per le operazioni di reintegro al bilancio della guerra, soltanto i certificati modello 181 *T*, che, limitatamente ai proventi di natura reintegrabile, si saranno fatti rilasciare — come è prescritto — dalle competenti delegazioni del tesoro.

Le quietanze originali, invece, riguardino o non proventi reintegrabili, saranno trattenute dai corpi per essere poi allegate alle rispettive contabilità, in contanti o in materia.

3. I corpi seguiranno inoltre pel versamento dei proventi le stesse norme stabilite dal n. 6 (pagina 798 e successive) della predetta circolare 284 in quanto non siano modificate dalla presente e dalle disposizioni che darà il Ministero col modello 97 *RA*.

4. Anche le amministrazioni che già versano direttamente i proventi in tesoreria tratteranno le quietanze e trasmetteranno al Ministero i certificati modello 181 *T* insieme al conto dei proventi modello 84 *RA* ed ai relativi documenti giustificativi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **398.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Documenti annessi alle contabilità dei corpi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 giugno 1916.

La revisione delle contabilità dei corpi è non di rado ostacolata dal fatto che la documentazione degli ordini di pagamento complessi, comprendenti cioè più titoli di spesa (specialmente quelli relativi alle spese dei distaccamenti) non è ordinata come dovrebb'essere e spesso non è completa, mancando qualche titolo o non essendo fatto riferimento a quelli annessi ad altro ordine di pagamento.

Pertanto, il Ministero, richiamandosi a quanto è già stabilito dalla circolare n. 283 del *giornale militare* del 1912, n. 6,

§ 2, ultimo comma, prescrive che, quando un ordine di pagamento comprende più partite di spesa, ai titoli che vi sono annessi sia apposto un numero d'ordine progressivo, coll'avvertenza che se due o più titoli giustificano una sola partita di spesa, essi dovranno essere riuniti e vi dovrà essere apposto un solo numero.

Nell'interno dell'ordine di pagamento o in separato elenco saranno riepilogate le partite di spesa colla sola indicazione del numero progressivo dei titoli relativi, dell'importo d'ogni partita e dell'importo totale che dovrà naturalmente essere uguale all'importo dell'ordine di pagamento.

Se una partita di spesa è giustificata da titoli, non divisibili, uniti ad un altro ordine di pagamento, si unisce, in luogo del titolo, un foglio coll'indicazione di cui al n. 9 della circolare 216 del *giornale militare* del 1914.

Si raccomanda l'esatta osservanza di tali norme, avvertendo che saranno restituite le contabilità per le quali esse non fossero state seguite.

Inoltre, per facilitare le registrazioni delle anticipazioni, delle spese e delle ritenute, che devono precedere la revisione dei documenti giustificativi, si pregano gli uffici di amministrazione dei corpi di far preparare la spedizione delle contabilità in modo che i mod. 6 a cui sono allegati numerosi documenti possano essere tolti e ricollocati a posto senza disfare possibilmente i pacchi dei documenti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **399.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione del carico dei materiali del gruppo *C* provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non se ne conosce l'ente consegnatario.** — (Direzione generale artiglieria). — 30 giugno 1916.

Allo scopo di regolarizzare il carico degli armamenti che si inviano in zona di guerra il Ministero prescrive:

1 Tutti i corpi debbono, a mezzo dell'intendenza generale del R. esercito, procurare di conoscere sempre quelli ai quali gli armamenti predetti perverranno con i militari cui sono dati in consegna e che in dipendenza di tali notizie regolino direttamente il carico con i corpi destinatari.

2. Qualsiasi ente riceva armamenti debba assumerli subito in carico procurando di mettersi in relazione, a mezzo dell'intendenza generale predetta, con il corpo da cui provengono i militari che essi assumono in amministrazione.

3 Per quanto, nonostante tali previdenze, non fosse possibile darsi scarico, è istituito, dal 1° luglio 1916, presso la direzione di artiglieria di Roma, un ufficio stralcio per i materiali del gruppo *C* che i corpi, istituti ed uffici del R. esercito hanno comunque inviato in zona di guerra, e dei quali i medesimi non abbiano potuto darsi scarico perchè non fu loro possibile accertare l'ente consegnatario.

4. I corpi, istituti ed uffici suddetti segnaleranno alla predetta direzione, allegando alla richiesta di scarico relativa i documenti giustificativi dell'invio fatto ed una memoria da cui risulti il corpo, l'unità o l'individuo cui i materiali erano destinati, o che li portò seco, ed eventualmente un sunto delle pratiche compiute per rintracciare i materiali distribuiti.

5. La direzione di artiglieria di Roma si darà carico di tutti i detti materiali, istituendo per essi una contabilità distinta (contabilità dell'ufficio stralcio per i materiali del gruppo *C* inviati in zona di guerra con destinazione incerta) ed inizierà subito le pratiche per rintracciare i materiali di che sopra, sia valendosi delle notizie che le perverranno dalle direzioni di artiglieria permanenti che da quelle di artiglieria di armata come è sotto stabilito, sia rivolgendosi direttamente a quella autorità militare che riterrà in grado di poter dare indicazioni atte allo scopo.

6. A facilitare tale compito alla direzione di artiglieria di Roma, i vari corpi che hanno in consegna materiali risultanti in più del loro caricamento, faranno pervenire alla predetta direzione una dettagliata nota dei medesimi con tutte le indicazioni atte a stabilirne la provenienza.

7. Mano mano che sarà accertata l'esistenza dei materiali, la direzione di artiglieria di Roma si darà scarico verso gli enti consegnatari dei materiali rinvenuti, fino a pareggiare le partite dei materiali esistenti in più.

8. Per le differenze accertate riferirà al Ministero, che si riserva di adottare i provvedimenti del caso perchè la contabilità speciale possa chiudersi a pareggio.

9. A complemento delle prescrizioni predette il Ministero determina che le direzioni di artiglieria che ricevono armamenti ricuperati in zona di guerra, li assumano, senz'altro, in carico a parte 11ª come avuti dalla zona indicata senza compenso.

In pari tempo, contemporaneamente a ciascuna richiesta di carico, compileranno, per le armi (fucili, pistole, sciabole baionette), uno specchio indicante le loro matricole, aggiungendo nella colonna annotazioni, la quantità e qualità di bufetterie che accompagnavano esse armi.

Tali specchi saranno poi rimessi alla direzione di artiglieria di Roma (ufficio stralcio), con in calce le dichiarazioni che le armi e le bufetterie vennero assunte in carico con richiesta n. . . . in data . . . . . .

La direzione di artiglieria di Roma raccoglierà tali documenti conservandoli per il funzionamento dell'ufficio stralcio, che verrà presso di essa istituito a simiglianza di quanto si praticò presso la direzione di artiglieria stessa per la Libia, ed in relazione al quale il Ministero si riserva di impartire disposizioni.

Intanto le direzioni che già ebbero a ricevere armamenti dalla zona di guerra senza conoscerne nè la provenienza nè lo scopo, regoleranno subito il loro carico in conformità delle disposizioni sopra date, compilando il relativo specchio matricolare.

Qualora le direzioni di artiglieria di armata e i dipendenti magazzini avanzati avessero ordine di spedire i materiali recuperati come sopra, prima di ricoverarli nei propri magazzini, alle direzioni di artiglieria territoriali in relazione a quanto è stato prescritto sopra, pur curando le spedizioni dei materiali, si asterranno dal compiere qualsiasi pratica contabile, ma sui documenti che accompagnano i trasporti dichiareranno che i materiali sono spediti senza documento di scarico.

I materiali di qualsiasi altra specie ricuperati in zona di guerra e di cui non si conosca il corpo di provenienza, saranno, di massima, versati ai magazzini avanzati che li assumeranno in carico se ed in quanto possano essere loro utili per i rifornimenti cui sono preposti, diversamente le dette direzioni e magazzini ne cureranno l'ulteriore invio alle direzioni territoriali designate, che ne regoleranno il carico e la segnalazione all'ufficio stralcio con le modalità sopra stabilite per gli armamenti.

I materiali di qualsiasi specie provenienti da prede belliche saranno di massima inviati direttamente alle direzioni territoriali designate dall'intendenza generale, restando compito di esse direzioni di regolarne il carico.

Il Ministro — MORRONE.

N. **400.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazioni al moschetto mod. 91 per cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria). — 30 giugno 1916.

Per rendere più solidale alla canna la baionetta dei moschetti mod. 91 per cavalleria, nelle due posizioni, è adottato un nuovo tipo di braca di attacco, in sostituzione di quello attualmente in uso.

Inoltre è adottato, per gli stessi moschetti, un copricanna quasi eguale a quello del fucile mod. 91.

In conseguenza di tale adozione il Ministero determina che i moschetti di nuova fabbricazione vengano senz'altro allestiti col nuovo tipo di braca e muniti del copricanna suddetto, mentre quelli in distribuzione ai corpi, depositi e direzioni d'artiglieria saranno man mano modificati con le norme qui appresso indicate.

1. L'applicazione del copricanna dovrà essere effettuata presso gli enti medesimi che hanno in carico i moschetti. Essi riceveranno, pertanto, dalla fabbrica d'armi di Brescia e dietro loro richiesta, il numero di copricanna e relative parti occorrenti.

Non essendo, poi, conveniente smontare gli attuali zoccoli per modificarli, essi saranno lasciati quali sono, curando di adattarvi opportunamente i copricanna secondo l'istruzione che la fabbrica d'armi di Brescia ha già impartita ai capi armaiuoli dei corpi e alle direzioni.

2. Per la modificazione all'attacco della baionetta, la fabbrica d'armi di Brescia inizierà subito l'allestimento delle nuove brache e delle nuove baionette secondo il tipo ora adottato, che distribuirà ai corpi e direzioni, secondo le richieste che dai medesimi le perverranno. Questi ne effettueranno sollecitamente la sostituzione a quelle attuali, dando la precedenza ai moschetti finora esclusi dalla modifica transitoria, eseguita, per speciali circostanze, presso taluni reggimenti di cavalleria.

Le baionette con le relative brache del modello abolito, che così si renderanno disponibili, dovranno essere inviate, senza ritardo, alla suddetta fabbrica d'armi, la quale, dopo averle modificate secondo il nuovo tipo, le adatterà ai moschetti in riparazione.

A cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, sarà provveduto per la pubblicazione delle relative aggiunte e va-

rianti al modello per gli inventari ed all'atlante del materiale d'artiglieria.

Per norma si comunicano qui appresso i prezzi da corrispondersi ai capi armaiuoli compensati a tariffa per l'attuazione delle modificazioni suddette:

a) praticare l'incastro al bocchino per attaccarvi l'appendice amovibile L. 0.10;

b) adattare il copricanna all'arma ed applicare l'appendice L. 0.10.

Il Ministro — MORRONE.

N. **401.** — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 giugno 1916.

Per il 20 luglio prossimo venturo tutti i comandi, uffici, centri di mobilitazione, stabilimenti, ecc, territoriali, dovranno far pervenire al Ministero i *ruolini nominativi mod. 84* del catalogo di *tutti* gli ufficiali ed aspiranti che alla data del 30 giugno 1916 si trovavano in servizio o presso l'ente che invia il ruolino, o presso i reparti mobilitati formati dallo stesso ente.

In ruolini a parte dovranno essere compresi tutti gli ufficiali che alla data suddetta si trovavano ancora in congedo.

Per il 20 agosto prossimo venturo tutti i comandi, uffici, centri di mobilitazione, stabilimenti, ecc. che hanno spedito i ruolini suddetti dovranno trasmettere l'*elenco delle variazioni mod. 85* del catalogo comprendente le variazioni avvenute negli ufficiali ed aspiranti dal 1° al 31 luglio 1916. E così successivamente tutti i mesi, gli stessi comandi, uffici, centri di mobilitazione, stabilimenti, ecc. dovranno trasmettere le variazioni avvenute negli ufficiali ed aspiranti dal 1° alla fine del mese precedente all'invio dell'elenco mod. 85.

Pel 20 ottobre, 20 gennaio, ecc. e cioè trimestralmente, in luogo dell'elenco variazioni, sarà trasmesso nuovo ruolino mod. 84.

I dati occorrenti per la compilazione dei suddetti documenti saranno dalle autorità trasmettenti ricavati *dai documenti contabili senza nulla chiedere ai reparti mobilitati.*

Nei ruolini e negli elenchi delle variazioni gli ufficiali ed aspiranti saranno distinti per categoria e per ordine di anzianità di grado, qualunque sia la loro rispettiva carica. Per tutti sarà indicata la loro disponibilità a servizi mobilitati, o territoriali o sedentari e la carica o funzioni che disimpegnano.

In ciascuno dei ruolini o degli elenchi di variazioni dovranno essere compresi solamente ufficiali della stessa arma e corpo; quindi i comandi, uffici, centri di mobilitazione, stabilimenti, ecc. per i propri ufficiali di armi e di corpi differenti, compileranno *distinti* ruolini ed elenchi di variazioni.

Gli ufficiali richiamati dal congedo, o in congedo, dovranno essere suddivisi per categoria; ed anche per essi si compileranno tanti ruolini ed elenchi variazioni per quante sono le categorie, le armi o corpi cui appartengono.

I ruolini e gli elenchi variazioni dovranno essere trasmessi anche da tutti i comandi, uffici, reparti, ecc. stanziati nelle colonie.

I ruolini e gli elenchi variazioni dovranno pervenire al Ministero della guerra — Direzione generale personale ufficiali — divisione 1ª o 2ª, in *duplice copia* e dovranno essere compilati sotto la personale responsabilità del rispettivo comandante, o capo ufficio.

La presente circolare sostituisce per tutta la durata della guerra l'allegato *B* al regolamento pel servizio territoriale, edizione 1905 e le disposizioni date colle circolari ministeriali n. 1522 del 12 aprile 1915, e n. 2/31684 del 17 settembre 1915 relative, la prima all'arma di fanteria e la seconda alle armi di cavalleria, artiglieria e genio.

Il Ministro — MORRONE.

N. **402.** — PENSIONI. — **Documentazione delle domande per le pensioni di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 giugno 1916.

1. Le pensioni di guerra spettanti ai militari e ai loro congiunti sono regolate dalle norme fondamentali contenute nelle leggi 21 febbraio 1895, n 70 (testo unico), 23 giugno 1912, n. 667, e nei decreti luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1266, e 1° maggio 1916, n. 497.

2. I militari hanno diritto ad una misura diversa di pensione secondo l'entità delle ferite e delle infermità per cui sono divenuti inabili permanentemente al servizio. Quando invece le autorità competenti non possono pronunciarsi in proposito definitivamente, spetta al militare inviato in congedo un assegno temporaneo corrispondente ai due terzi della pensione di terza categoria.

3. In caso di morte del militare, il diritto alla pensione di guerra spetta alla vedova o agli orfani ed alle orfane nubili minorenni.

4. In mancanza della vedova e degli orfani, la stessa pensione è devoluta al padre che sia quinquagenario o cieco o inabile a qualsiasi lavoro proficuo ai sensi di legge, o alla madre vedova, o cumulativamente ai fratelli e sorelle nubili minorenni, *purchè* in tali casi sia dimostrato che il militare era *l'unico loro sostegno*.

5. La pensione compete altresì ai congiunti dei militari dichiarati irreperibili in seguito a fatti d'armi, poichè essi si presumono morti per causa di guerra. (Legge 2 luglio 1896, n. 256, e decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103).

6. Ai militari inabili al servizio per causa della guerra, alle vedove e agli orfani di militari deceduti o presunti morti in combattimento o morti in conseguenza di ferite riportate in battaglia può essere corrisposto dal Ministero del Tesoro un *acconto mensile* sulla pensione durante le more della liquidazione (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, 22 agosto 1915, n. 1324, e 10 febbraio 1916, n. 161).

7. La concessione dell'acconto però non si estende alle vedove e agli orfani di militari morti per malattia o per altra causa non dipendente da combattimento.

8. I genitori, i fratelli o le sorelle del militare defunto non hanno diritto in nessun caso all'acconto sulla pensione di guerra che possa loro eventualmente competere.

9. Riguardo ai militari che divengono inabili per causa di servizio viene provveduto d'ufficio agli atti occorrenti per la concessione delle pensioni o degli assegni temporanei.

10. Invece la pensione privilegiata spettante ai congiunti dei militari viene liquidata soltanto in seguito a regolare istanza in carta da bollo debitamente documentata, non potendo essere prese in considerazione le domande prodotte in carta libera.

Occorre pertanto che gli interessati abbiano cura di presentare l'istanza o i titoli giustificativi del loro diritto entro il termine di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il

godimento della pensione, per non incorrere nella perdita degli arretrati comminata dall'articolo 182 del citato testo unico 21 febbraio 1895.

I documenti occorrenti per la concessione di pensioni privilegiate sono indicati nei seguenti elenchi *A*, *B*, *C*, *D* e *E*.

11. L'acconto sulla pensione spettante alle vedove e agli orfani di militari deceduti o presunti morti in combattimento o morti in conseguenza di ferite riportate in battaglia, può essere chiesto con la domanda di pensione od anche separatamente mediante istanza in carta libera corredata dai seguenti atti che sono del pari esenti da tassa di bollo:

1° Partecipazione di morte del militare rilasciata dalle competenti autorità, in originale o in copia autentica, o dichiarazione d'irreperibilità;

2° Atto di notorietà rilasciato dal sindaco nelle forme indicate negli elenchi *A*) e *B*) dei documenti occorrenti per la concessione delle pensioni, dal quale atto risulti altresì la qualità di *moglie legittima o di figli legittimi* del defunto militare, secondochè l'acconto sia richiesto rispettivamente dalla vedova o dagli orfani.

Quest'ultima dichiarazione non è necessaria allorchè la domanda d'acconto sia accompagnata dagli atti di stato civile comprovanti la suddetta qualità (l'atto di matrimonio per la vedova ed inoltre gli atti di nascita per gli orfani). In ogni caso non occorre riprodurre per la liquidazione della pensione i documenti già presentati con la domanda di acconto.

12. Le domande per la concessione di acconti e per la liquidazione delle pensioni di guerra spettanti a congiunti di militari del R. Esercito devono essere inviate al seguente indirizzo, *Uffici riuniti pensioni guerra, presso il Ministero della Guerra, Roma* (oppure: *Ministero della guerra P. G.*).

13. È opportuno che la trasmissione delle domande presentate dai genitori o fratelli o sorelle, sia eseguita per mezzo delle Prefetture o Sottoprefetture, affinchè queste possano provvedere a completarne la documentazione, compiendo i prescritti accertamenti per dimostrare se il militare defunto fosse *l'unico sostegno* dei richiedenti, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 27 settembre 1915, n. 10900/3 (Direzione generale dell'amministrazione civile, divisione II, sezione I).

14. Le domande pel pagamento del *soprassoldo annesso alla medaglia d'oro o d'argento al valore militare* vanno dirette al *Ministero del Tesoro* — Divisione VIII — Roma.

La vedova e gli orfani dei militari decorati, qualora abbiano già conseguito la pensione, possono presentare al Ministero suddetto apposita istanza in carta libera insieme col brevetto di conferimento della medaglia o col bollettino ufficiale del Ministero della Guerra nel quale fu pubblicata tale concessione. Qualora la vedova e gli orfani non siano pensionati, o non credano di attendere la liquidazione della pensione, debbono presentare altresì i documenti indicati a tale proposito nei seguenti elenchi *A*) e *B*).

15. Le domande di sussidio da parte delle famiglie dei morti o dei feriti in guerra devono essere indirizzate alla « *Commissione per l'erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, via XX Settembre, n. 8, Roma* ».

Documenti occorrenti per liquidare le pensioni ai congiunti dei militari morti a causa della guerra.

A. — Per la vedova.

1. Istanza su carta da bollo di lire *una* alla Corte dei conti.
2. Atto di nascita della vedova.
3. Atto di nascita del marito.
4. Atto di matrimonio.
5. Atto di morte del marito o dichiarazione d'irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio.
6. Un certificato municipale di notorietà, rilasciato possibilmente dal sindaco del comune di ultima residenza del defunto, *sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso*, da cui risulti:

I. lo stato della famiglia lasciata dal defunto, *compresi i figli di precedente matrimonio*, ed inoltre se la vedova conviva o meno coi figli, la data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

II. se fu, o meno, pronunciata contro la istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo; e, quando fosse stata pronunciata, se la sentenza stessa fu resa definitiva, ed inoltre se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito;

III. quale *professione arte o mestiere* esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (*impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei comuni, delle provincie, opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione Generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Beneficî vacanti, del Fondo per il culto e delle altre amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti*);

IV. la dichiarazione *esplicita*, da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

7. Tutti *i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto*, che eventualmente siano in possesso della famiglia, *compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale od in copia autentica*.

8. Nel caso di esistenza di figli minorenni di precedente matrimonio dovranno pure essere prodotti:

a) l'atto relativo al matrimonio, da cui i figli stessi nacquero;

b) l'atto di morte della loro madre;

c) gli atti di nascita dei figli medesimi.

B. — Per gli orfani.

1. Istanza su carta da bollo di lire una alla Corte dei conti.
2. Atti di nascita degli orfani.
3. Atto di nascita del padre.
4. Atto di matrimonio dei genitori.

5. Atto di morte del padre o dichiarazione d'irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio.

6. Atto di morte della madre.

7. Un certificato municipale di notorietà, rilasciato possibilmente dal sindaco del comune di ultima residenza del defunto, *sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso*, da cui risulti:

I. lo stato di famiglia lasciata dal defunto, *compresi i figli di precedente matrimonio*, con indicazione della data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

II. *quale professione, arte o mestiere* esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in chè qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (*impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei comuni, delle provincie, opere pie ed aziende municipalizzate, personale iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione Generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti*);

III. la dichiarazione *esplicita*, da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

8. La prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia per la nomina del tutore degli orfani o decreto del pretore o deliberazione del tribunale).

9. Tutti *i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto*, che eventualmente siano in possesso della famiglia, *compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale od in copia autentica.*

C. — PER IL PADRE.

1. Istanza su carta da bollo di lire *una* alla Corte dei conti.
2. Atto di nascita del richiedente.
3. Atto di nascita del figlio militare defunto.
4. Atto di matrimonio dei genitori del militare.
5. Atto di morte del figlio militare o la dichiarazione di irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio.
6. Una dichiarazione della giunta municipale del comune di residenza, da cui risulti se e *per quali motivi* il defunto figlio militare fosse da considerarsi l'*unico sostegno* del richiedente, di quali mezzi di sussistenza questi disponesse alla data di morte del figlio e se fosse provvisto di una pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, con indicazione dell'ammontare di essa e del titolo di concessione.
7. Un certificato municipale di notorietà rilasciato possibilmente dal sindaco del comune di ultima residenza del defunto, *sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso*, da cui risulti:

I. la situazione della famiglia del richiedente *alla data della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col genitore,* col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di tutti i componenti la famiglia;

II. quale *professione, arte o mestiere* esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (*impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei comuni, delle provincie, opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo inscritto*

alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale inscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti);

III. che il militare non lasciò vedova o figli;

IV. la dichiarazione *esplicita*, da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

8. Atti di nascita dei figli maschi superstiti.

9. Tutti *i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto*, che eventualmente siano in possesso della famiglia, *compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica.*

10. Qualora il richiedente non sia quinquagenario, occorre dimostrare se egli sia cieco o assolutamente incapace a qualsiasi lavoro per una delle infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667. Tali infermità dovranno essere comprovate mediante *certificato medico, da rilasciarsi da un sanitario designato dal sindaco del comune dove risiede l'interessato, sul quale certificato il medico provinciale dovrà poi esprimere il suo parere, chiedendo, ove ne sia il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente.*

D. — Per la madre.

1. Istanza su carta da bollo di lire *una* alla Corte dei conti.

2. Atto di nascita del richiedente.

3. Atto di nascita del figlio militare defunto.

4. Atto di matrimonio dei genitori del militare.

5. Atto di morte del figlio militare o la dichiarazione d'irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio.

6. Una dichiarazione della Giunta municipale del comune di residenza da cui risulti se e *per quali motivi* il defunto figlio militare fosse da considerarsi l'*unico sostegno* della richiedente, di quali mezzi di sussistenza questa disponesse alla data di morte del figlio e se fosse provvista di una pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, con l'indicazione dell'ammontare di essa e del titolo di concessione.

7. Un certificato municipale di notorietà, rilasciato possibilmente dal sindaco del comune di ultima residenza del defunto, *sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso*, da cui risulti:

I. la situazione della famiglia della richiedente, *alla data della morte del militare, che comprenda anche i figli conviventi con la madre*, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di tutti i componenti la famiglia;

II. quale *professione, arte o mestiere* esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art 11 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (*impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, personali civili dello Stato, personali dei comuni, delle provincie, opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti*);

III. che il militare non lasciò vedova o figli;

IV. che la richiedente trovavasi in stato vedovile alla data della morte del figlio;

V. la dichiarazione *esplicita* da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

8. Atti di nascita dei figli maschi superstiti.
9. Atto di morte del marito.
10. Tutti *i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto*, che eventualmente siano in possesso della famiglia, *compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità, in originale o in copia autentica.*

E. — PER I FRATELLI E LE SORELLE NUBILI MINORENNI.

1. Istanza su carta da bollo di lire *una* alla Corte dei Conti.
2. Atti di nascita dei richiedenti.
3. Atto di nascita del militare defunto.
4. Atto di matrimonio dei genitori.
5. Atto di morte del fratello militare o la dichiarazione di irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio.
6. Una dichiarazione della Giunta municipale del comune di residenza da cui risulti se e *per quali motivi* il defunto fratello militare fosse da considerarsi l'*unico sostegno* dei richiedenti, di quali mezzi di sussistenza questi disponessero alla data di morte del fratello e se fossero provvisti di una pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, con l'indicazione dell'ammontare di essa e del titolo di concessione.
7. Un certificato municipale di notorietà, rilasciato possibilmente dal sindaco del comune di ultima residenza del defunto, *sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso*, da cui risulti:

I. la situazione della famiglia dei richiedenti *alla data della morte del militare, che comprenda anche i fratelli e le sorelle non conviventi con essi*, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di tutti i componenti la famiglia;

II. quale *professione, arte o mestiere* esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto luogote-

nenziale 1° maggio 1916, n. 497 (*impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei comuni, delle provincie, opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Beneficî vacanti, del Fondo per il culto e delle altre amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti*);

III che il militare non lasciò vedova o figli;

IV. la dichiarazione *esplicita* da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudizi le atto di notorietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno sulla deposizione di quattro testimoni.

8. Atti di nascita dei fratelli maggiorenni superstiti.

9. Atto di morte dei genitori.

10. Tutti *i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto*, che eventualmente siano in possesso della famiglia, *compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica.*

11. La prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia per la nomina del tutore degli orfani o decreto del pretore o deliberazione del tribunale).

AVVERTENZE.

a) La domanda di pensione deve contenere precise indicazioni circa il *domicilio del richiedente, il luogo ove intende riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo al quale apparteneva il defunto militare, il grado e ove sia possibile, il luogo e la data della morte di lui.*

b) *Tutti i documenti*, da allegare alla domanda di pensione, *sono esenti per legge da tassa di bollo.*

c) Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere prodotti per *copia autentica* o per *estratto* dagli origi-

nali registri di stato civile. Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe. Gli atti suddetti debbono essere *legalizzati gratuitamente* dal presidente del tribunale civile, se sono rilasciati dai municipi, ovvero dalle curie vescovili, se sono rilasciati dalle autorità parrocchiali. Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, debbono sempre essere legalizzati dal Ministero degli Affari esteri.

d) Se qualche divergenza si riscontrasse tra gli atti di stato civile, che potesse indurre in dubbio sulla identità delle persone, dovrà essere provocata dagl'interessati apposita sentenza di rettifica a norma di legge (art. 401, 402, 403 del codice civile; 845 codice di procedura civile e 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602).

e) Per richiedere la pensione eventualmente spettante ad un assente, coloro che ritengano d'aver diritto alla riversibilità della pensione stessa devono presentare copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunciata dal competente tribunale, con la quale fu dichiarata l'assenza (art. 22 e seguenti del codice civile).

Il Ministro — MORRONE

N. **403.** — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di artiglieria. — Parziale modificazione della circolare n. 555 del 1915, pei sottufficiali di cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 giugno 1916.

Le nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di artiglieria sono temporaneamente sospese, fatta eccezione pei sottufficiali.

Avranno però ancora corso le sole domande che, alla data della pubblicazione della presente circolare, si trovassero già presso i comandi dei competenti corpi o distretti.

L'eccezione di cui sopra nei riguardi dei provenienti dai sottufficiali è applicabile anche per le nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di cavalleria sospese con circolare n. 555 del 14 luglio 1915 di cui al *giornale militare* 17 luglio detto anno.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(653a) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1916 — 8 luglio

1916 APRILE 15. - N. 101. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 1164

18. - » 105. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 1165

21. - » 106. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1167

30. - » 107. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1168

1916 MAGGIO 6. - » 108. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 1170

11. - » 109. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1172

15. - » 110. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1173

1916 MAGGIO 17. — N. [illegible]. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 1174

21. - - [illegible]. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1175

23. - - [illegible]. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1176

28. - - [illegible]. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1177

30. - - [illegible]. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1178

31 - - [illegible]. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di «ausiliario» ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . . . . . » 1179

31. - - [illegible]. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1179

1916 GIUGNO 6. - - [illegible]. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 1180

8 - - [illegible]. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1181

1916 GIUGNO 12. - N. 430. — Servizio d'artiglieria. — Armi, munizioni e bufetterie. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento «ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 1184

» 23. - » 424. — Disposizioni varie — Servizio di commissariato. — Notificazione ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei grani » 1185

» 30. - » 423. — Concorsi. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II . . . . . » 1187

» 30. - » 423. — Disposizioni varie — Servizio di commissariato. — Notificazione relativa ai prezzi massimi per il formaggio . . . . . » 1189

1916 LUGLIO 3. - » 424. — Disposizioni varie. — Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi di vendita degli estratti concianti di castagno, sino al 31 dicembre 1916 . . . . . » 1190

» 6. - » 425. — Scuole militari. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1916-917. . . » 1191

» 7. - » 426. — Armi, munizioni e bufetterie. — Cessione di pistola di proprietà degli ufficiali . . . » 1197

» 7. - » 427. — Avanzamento. — Norme per l'applicazione degli articoli 4 e 10 del decreto luogotenenziale n. 666, del 18 maggio 1916 (circolare 346 *giornale militare*, c. a.) . . . . » 1198

» 7. - » 428. — Avanzamento. — Modalità per l'avanzamento eccezionale di talune categorie di ufficiali che prendono parte alle operazioni di guerra . . . . . » 1200

» 7. - » 429. — Avanzamento. — Esperimento teorico-pratico per il passaggio degli ufficiali della specialità treno di artiglieria e del genio nelle rispettive armi . . . . . » 1204

» 7. - » 430. — Avanzamento — Ufficiali in congedo. — Sottufficiali e militari di truppa. — Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista. — Militari in zona di guerra aspiranti alla stessa nomina » 1202

» 7. - » 431. — Disposizioni varie. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie 1205

» 7. - » 432. — Trasporti. — Modificazione di prezzi per i trasporti militari e di quelli degli impiegati civili . . . . . » 1206

» 7. - » 433. — Avanzamento. — Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i capitani dell'arma di fanteria in congedo per l'anno 1916 . . . . . » 1207

» 7. - 434 — Avanzamento. — Inscrizione sul quadro di avanzamento dei sottotenenti di complemento e di milizia territoriale che si trovano nelle condizioni dell'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1649 del 14 novembre 1915 . . » 1207

CIRCOLARE N. **404.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 15 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Aquila italiana — Fabbrica d'automobili, via Graglia, Torino.
2. Mario Zanotti e C. — Stabilimento meccanico, Corso Verona 43, Torino.
3. Amministrazione Almagià — Reparto adibito alla fabbricazione di proiettili, Ravenna.
4. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento di Castelguelfo Parmense.
5. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento di Reggio Emilia.
6. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento di Borgo Panigale.
7. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento di Modena.
8. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento in via Gazometro, Padova.

9. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento presso la stazione ferroviaria, Este.

10. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento presso la stazione ferroviaria, Vicenza.

11. Canapificio Veneto Antonini e Ceresa — Stabilimento in Crocetta Trevigiana (Treviso).

12. Società anonima distillerie italiane — Stabilimento di Padova.

13. Società anonima distillerie italiane — Stabilimento di Pontelagoscuro.

14. Società anonima distillerie italiane — Stabilimento di Polesella.

15. Mario Frigerio — Stabilimento di costruzioni meccaniche, via Antonio Ghislanzoni, Pescarenico (Lecco).

16. F. Colombo e C., via Luciano Manara 478, Monza.

17. Società idroelettrica del Brasimone, per la centrale elettrica di Castiglione de' Popoli, con le annesse opere di chiusa, serbatoio e di conduttura forzata, nonchè tutti gli impianti di linea, di trasformazione e cabine da esse dipendenti, situati nella provincia di Bologna — Sede: Bologna.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **405**. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 18 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Giuseppe e Biagio Capè — Stabilimento di lavorazioni in legname — Sesto Calende.

2. Silvestro Nasturzio — Stabilimento per la lavorazione di lamiere nere, stagnate e piombate. — Campi — Cornigliano Ligure.

3. « Benz » Società anonima italiana per automobili e motori. — Stabilimento meccanico — Via Casilina, 23, Roma.

4. Thedy fratelli di Thedy Armando — Fonderia - Via Acqui, 8, Alessandria.

5. Società italiana telefoni privati — Stabilimento in via Galvano Fiamma, 3, Milano.

6. Petrò e C. — Officina meccanica e fonderia — Palazzolo sull'Oglio

7. Osculati e Carini — Officina meccanica e fonderia — Viale Monza, 62, Greco Milanese.

8. Ing. Ferrari e C. — Stabilimento meccanico e carpenteria Via Valassina, 4, Milano.

9. Fratelli Bombaglio — Costruzioni meccaniche e fonderia — Legnano.

10. Istituto industriale milanese Giacomo Feltrinelli — Piazza Tito Lucrezio Caro, 8, Milano.

11. Società napoletana per imprese elettriche, per la centrale elettrica della Bufola, sottostazioni di Poggioreale e in città al Vico Soccorso, Pergolella e S. Lucia, impianti di linea, di trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situati nella provincia di Napoli — Sede, Vico Concezione, 7, Napoli.

12. Società anglo-romana per l'illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi — Officina del gas, via Ostiense, Roma.

13. Barigozzi Emilio — Fonderia — Via Felice Cavallotti alla Badia, Monza.

14. G. Tagliabue — Officina meccanica — Via Nino Bixio, 31, Milano.

15. G Tagliabue. — Fonderia — Fuori porta Garibaldi, Pavia.

16. Giuseppe Mamoli e C. — Officina meccanica e fonderia — Via Filippo Sassetti, 6, Milano.

17. Società anglo romana per l'illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi, per tutte le centrali idrauliche, elettriche e termoelettriche, sottostazioni, officine, impianti di linea, impianti di trasformazione e cabine da essi dipendenti e situati nelle provincie di Roma e Perugia — Sede: via Poli, 14, Roma.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N **406**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 23 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro:

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società di costruzioni ferroviarie e meccaniche — Stabilimento di Arezzo.

2. Alfredo Bonelli — Fabbrica di acido picrico presso Cesano Maderno.

3. Società chimica lombarda A. E. Bianchi e C. — Stabilimento di Rho.

4. Ing. Maggiora e dott. Carlo Rossi — Fabbrica di esplosivi in Vergiate.

5. Nazzaro e C. - Fabbrica automobili, corso Peschiera, 250, Torino.

6. Vaccari ing. Galletto e C. — Stabilimento di via Molineria San Giovanni, 1 *bis*, Piacenza.

7. Vaccari ing. Galletto e C. — Stabilimento in Ponte dell'Olio, presso Piacenza.

8. G. Lizzoli e C. — Officine meccaniche e fonderie, via Michelangelo Buonarroti, 8, Novara.

9. Unione stearinerie Lanza. — Stabilimento di Rivarolo Ligure.

10. Società italiana per l'industria del cromo e dei prodotti concianti — Stabilimento in località Arrestra, Cogoleto.

11. Ch. Dumontet. — Stabilimento meccanico, via Argine ai Granili, 2, Napoli.

12. Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane — Reparti torneria e finitura proiettili dello stabilimento sito in località « Alla Stanga », Padova.

13. F.lli Romei — Stabilimento meccanico, via Magenta, 6, Siena.

14. Società anonima officine Sesto S. Giovanni e Abramo Valsecchi — Stabilimento in corso 22 Marzo, 34, Milano.

15. Ditta Luigi Zanelli di Angelo Mazzoli — Stabilimento meccanico, corso Francia, 62, Torino.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **407.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 30 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Oms ing. Alberto Levi — Officine di costruzioni meccaniche, Corso Regina Margherita, 46 *bis*, Torino.
2. Vitale e C — Stabilimento meccanico, via Pier delle Vigne, 57, Napoli.
3. Vitale e C — Officina meccanica, Piazza Carlo III, edificio Albergo dei Poveri, Napoli.
4. Arturo Perego e C. — Officina meccanica per costruzione telefoni, via Salaino 10, Milano.
5 Officine meccaniche Carminati — Stabilimento al Viale Umberto I, Voghera.
6. Sebastiano Nicotra e C. — Fabbrica proiettili, Aci reale.
7. Attilio Albertini e C. — Officina meccanica, Riposto.
8. Filippo Reganati — Stabilimento meccanico, Riposto.
9. Cooperativa Co mense per la produzione di proiettili ed altri materiali da guerra — Officina meccanica posta in una sezione delle stabilimento Gillet et Fils, via S. Abbondio, Como.
10. Società Idroelettrica Italiana, per la centrale termoelettrica di Lallio, per gli impianti idroelettrici del Masino e del Mallero, compresa la sottostazione di Dalmine, gli impianti di linea, di trasformazione, e cabine dipendenti, situati nelle provincie di Sondrio e Bergamo. — Sede Via Vittor Hugo, 1, Milano.
11. Vittorio Martignoni — Fabbrica di miccia, Molassana (Genova).
12. Dott. Luigi Martignoni — Fabbrica di conduttori elettrici isolati, Molassana (Genova).
13. Società anonima carbonifera industriale italiana — Stabilimento di Spezia.
14. Società anonima Giovanni Gilardini — Officina meccanica, via Aosta, n. 8, Torino.

15. Giuseppe Pellegrino — Stabilimento meccanico, via Cumana, Fuorigrotta, Napoli.

16. R. Scuola industriale — Officina meccanica, Benevento.

17. Pietro Serralunga — Conceria e relativa manifattura, Biella

18. Società anonima industria cementi Portland — Stabilimento di Oneglia.

MORRONE.
CORSI
CARCANO.

N. **108**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 6 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti industriali » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Pietro Morino e C. — Fonderia, via Saluzzo 104, Torino.
2. Ing. Giuseppe Del Nunzio — Officine meccaniche e fonderia, via delle Mura Latine 7, Roma.
3. Autogarage Perugia della ditta Agostino Cianelli — Stabilimento meccanico presso la stazione ferroviaria, Perugia.

4. Società Italiana Edison di elettricità, per le centrali elettriche di Paderno e Robbiate, per le centrali termiche in Milano, via S. Radegonda 10 e via Ceresio 2, sottostazioni, officine, impianti di linea, di trasformazione, dighe di presa e cabine da essi dipendenti, situati nelle provincie di Milano e Como. — Sede: Milano.

5. Matteo D'Agostino e C. — Fabbrica di matton refrattari, Brignano (Salerno).

6. Brunetto Calamai e F. — Stabilimento industriale laniero, località S. Paolo, Popolo del Soccorso, Prato.

7. Officine arti grafiche Longo — Stabilimento in via Inferiore 5, Treviso.

8. Società F.lli Galtarossa — Stabilimento per la fabbricazione del carburo di calcio, Varzo (Novara).

9. Società anonima fabbriche riunite Way-Assauto — Stabilimento di Asti.

10. Romana Francesco — Conceria, via S. Giacobbe, 8, Torino.

11. Romana Francesca — Conceria in Favria Canavese.

12. G. Ferro e C. — Stabilimento metallurgico di Bussoleno.

13. Società anonima Stabilimento metallurgico ligure — Stabilimento di via Ugo Foscolo 12, Sestri Ponente.

14. Società anonima zuccherificio nazionale — Stabilimento di Ficarolo (Rovigo).

15. Società Adria in liquidazione — Zuccherificio di Cavanella Po.

16. Guglielmo Cutolo — Officina meccanica, via Emanuele Gianturco ai Granili, Napoli.

17. Giulio De Vecchis — Officina meccanica Val d'Aso, Montefiore Val dell'Aso (Ascoli Piceno).

18. Società telefonica italiana, per tutte le linee, cabine, stazioni, reti urbane ed interurbane, situate nelle provincie di Arezzo, Cuneo, Ferrara, Firenze, Lucca, Genova, Grosseto, Novara, Parma, Pavia, Pisa, Siena, Udine, Verona, Vicenza — Sede: Via Aurelio Saffi 21, Milano.

19. Società telefonica italiana — Officina di riparazione e costruzione di apparecchi telefonici, Pavia.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **409**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). - 11 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277 approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società Bolognese di Elettricità, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni, officine, impianti di linea, di trasformazione e cabine da essi dipendenti, situati nella provincia di Bologna. — Sede: via Indipendenza 69, Bologna.

2 Società anonima Imprese Elettriche Conti, per tutti gli impianti idroelettrici e termoelettrici, officine, sottostazioni, nonchè per gli impianti di linea, di trasformazione, derivazione e cabine da essi dipendenti e situati nelle provincie di Milano, Pavia, Novara e Bergamo. — Sede: Corso Magenta 82, Milano.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **410**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 15 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Darracq. — Stabilimento per la fabbricazione di proiettili. — Musocco (Milano).

2. Società anonima Unione Tarantina elettrogas C. Cacace e C. — per tutte le centrali elettriche, officine, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situati nella provincia di Taranto. Sede: Taranto.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **411**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 17 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Azienda elettrica municipale della città di Milano, per le sue centrali idroelettriche, e termoelettriche, nonchè per tutti gli impianti di linea, di trasformazione, stazioni, sottostazioni, cabine dalle stesse dipendenti e situati nelle provincie di *Sondrio, Bergamo* e *Milano Sede: Via della Signora, Milano.*

2 Azienda elettrica municipale della città di Torino, per le centrali idroelettriche e termoelettriche, nonchè per tutti gli impianti di linea, di trasformazione, stazioni, sottostazioni, cabine dalle stesse dipendenti e situati nella provincia di Torino. — Sede: Torino.

3. Azienda elettrica municipale della città di Roma, per la centrale termoelettrica di Roma via Ostiense, la centrale idroelettrica di Castelmadama, stazioni e sottostazioni di trasformazione, cabine e reti di distribuzione, situato in Roma e provincia. — Sede: Piazza Montedoro, Roma.

4 Società Volsinia di Elettricità, per tutte le centrali idroelettriche e termoelettriche, sottostazioni, impianti di linea, e di trasformazione, cabine dipendenti e situate in pre-

vincia di Roma, Perugia, Siena e Grosseto. — Sede: Via Poli, 14, Roma.

5. Zuccherificie e distilleria alcools Gulinelli. — Stabilimento di Pontelagoscuro.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **412.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 21 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Ditta A. Volpi e C., di proprietà della ditta Maccia e Marchini — Fabbrica di motori, via Adige 10 Milano.

2. Società per le forze idrauliche dell'alto Po, per tutte le centrali idrauliche, nonchè per gli impianti di linea, di trasformazione, officine, stazioni, sottostazioni e cabine dipendenti, situate nelle provincie di Cuneo, Torino, Alessandria, Novara e Pavia — Sede: Milano

3. Società elettrica Comense A. Volta per tutte le centrali elettriche, officine, sottostazioni, impianti di linea, di

trasformazione, officine e cabine da essi dipendenti, situati in Como e provincia. — Sede: Como.

4. Francesco Oneto — Fabbrica areoplani, via Garibaldi. 28, Pisa.

5. Società distribuzioni elettriche Zambellini per tutte le centrali elettriche, officine, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situate nelle provincie di Porto Maurizio e Genova. — Sede: via Genova, 54, Porto Maurizio.

6. Società anonima elettricità Alessandrina per tutte le centrali elettriche, officine, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situate nella provincia di Alessandria. — Sede: Alessandria.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **413.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 23 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12 capo III del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915 n. 993;

1. « La Regina » Donelli e C. — Fabbrica italiana di calzature, Viale Brenta 43, Milano.
2. Ugo Colombo e C. — Fonderia, via Orobia 32. Milano.
3. Eredi di Isaia Q. L. Norsa — Conceria, via Bezzecca, Brescia.
4. Soc. Proiettili Mario Muggia e C. — Stabilimento meccanico, Vercelli.
5. Pasquale Pecorelli — Officina meccanica, via Emanuele Gianturco, proprietà Pederzoli, Napoli.
6. Lamperti e Garbagnati — Officina meccanica, via Rosolino Pilo II, Milano.
7. Cotoni idrofili per esplodenti — Stabilimento di Marnate.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **414.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 28 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Compagnia napoletana illuminazione e scaldamento col gas. — Officina di produzione, via Stella Polare, 138, Napoli

2. Società anonima Compagnia napoletana illuminazione e scaldamento col gas. — Officina di produzione, via Strettola S. Anna alle Paludi, Napoli.

3. Società anonima Compagnia napoletana illuminazione e scaldamento col gas. — Officina di produzione, Castellammare di Stabia.

4. Società anonima Compagnia napoletana illuminazione e scaldamento col gas. — Officina lavori al Vico dei Sospiri, via Bisignano, Napoli.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **415.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 30 maggio 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento dell'industria privata sottospecificato, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, viene dichiarato « stabilimento ausiliario » e come tale sono ad esso applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:
Officine meccaniche Italiane già Reggiane - Reggio Emilia.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **416**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n 933;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1915, n. 1;

DECRETA:

Lo stabilimento della Società anonima « Alfa » dichiarato « ausiliario » con decreto n. 1 del 4 settembre 1915, essendo stato acquistato dalla Società Italiana per la fabbricazione dei proiettili di Torino, continua a rimanere « ausiliario » sotto la nuova denominazione « Società Proiettili », stabilimento di Tortona.

MORRONE
CORSI
CARCANO.

N. **417**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Ditta Giuseppe Moneta — Officina meccanica, Musocco (Milano).

2. Ditta Giulio Gianetti — Officina meccanica, Sasonno.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **418.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 6 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Viste il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento dell'industria privata sottospecificato, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, viene dichiarato « stabilimento ausiliario » e come tale sono ad esso applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

Società Ferriera di Udine e Pont Saint Martin. - Acciaieria, laminatoio e fonderia. — Udine.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N **419.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 8 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Fedele Giavotto — Officina meccanica, Tortona.
2. C. Triburzio — Stabilimento meccanico, via Nizza 31, Torino.
3 Fratelli Chiantore — Fonderia — Strada di circonvallazione, Ivrea.
4. Fratelli Solaro — Carrozzeria, via Petrarca 31, Torino.
5. L. P. Visconti — Officine proiettili, Cattinara.
6. Società Ceirano automobili — Officina meccanica, via Brione 33, Torino.
7. Società anonima Italiana per la fabbricazione dei proiettili — Stabilimento in via Mortara 7, Torino.
8. Società Italiana per il gas — Stabilimento al Corso Savona 24, Torino.
9. Novaro e C. — Stabilimento per la fabbricazione di mattoni refrattari, Mirafiori, Torino.
10. Orsi Pietro e figlio — Stabilimento meccanico, Tortona.
11. Ferriera di Chivasso — Officina meccanica — Casa Piatti, Chivasso.

12. Ferriera di Chivasso — Officina meccanica — Casa Lazzarini, Chivasso.

13. Domenico Luino — Officina meccanica, via Cibrario, Torino.

14. Soc. Meccanica Italo-Ginevrina — Stabilimento in via Fréjus, 26, Torino.

15. Fabbrica italiana di calzature — Stabilimento in via Mondovì, Torino.

16. Fabbrica italiana rigenerati ed affini — Stabilimento in Caselle Torinese.

17. Carlo Maina — Officina meccanica, via Brofferio, Asti.

18. F.lli Zari — Officina meccanica, Taliedo, Milano.

19. Alfredo Bonelli e C. — Fabbrica italiana materie coloranti, Brescia

20. Società Anonima L. Giannoni e C. — Fonderia ed officina meccanica, via Melzo, 7, Milano

21. Rocco Bonaiti — Fabbrica di filo e tele metalliche, officina di via Castegnera, 9, Castello s/Lecco.

22. Rocco Bonaiti — Fabbrica di filo e tele metalliche, officina di via Vittorio Emanuele, 9, Castello s/Lecco.

23. Rocco Bonaiti — Fabbrica di filo e tele metalliche, officina di via Fiumicello, 12, Castello s/Lecco.

24 Rocco Bonaiti — Fabbrica di filo e tele metalliche, officina di via Garibaldi, 29, Castello s/Lecco.

25. Soc. Brioschi per imprese elettriche — per tutte le centrali elettriche e termoelettriche, sottostazioni, officine, impianti di linea, di trasformazione e cabine da essi dipendenti, situati nelle provincie di Milano, Pavia, Piacenza, Cremona e Parma. Sede: Foro Bonaparte, 21, Milano.

26. Fabbrica lombarda di prodotti chimici — Stabilimento alla Bovisa, Milano.

27. Fabbrica d'armi Lario — Camerlata (Como).

28. Fabbrica cartonaggi l'« Infrangibile » — Stabilimento in Mombello Laveno.

29. Istituto ottico F. Koristka — Via Revere, 2, Milano.

30. G. B. Izar e C. — Stabilimento in via Farini, 29, Milano.

31. Società Nazionale dei radiatori — Stabilimento di Borgo S. Giovanni, Brescia.

32. Società Anonima per la forgiatura del ferro e costruzioni meccaniche — Stabilimento di Solbiate Arno.

33. R. e F. F.lli Faini — Stabilimento meccanico, via Giuseppe Parini, Lecco.

34. Società Anonima Opificio per la lavorazione del legno — Bernareggio.
35 Officine lavorazioni munizioni — Via Pestalozzi 4, Milano.
36. F.lli Bottali A. M. — Stabilimento meccanico, viale Lombardia 108, Milano.
37. Francesco Bolis fu G. B. — Trafileria, Laorca.
38. Francesco Bolis fu G. B. — Trafileria, Malavedo.
39. Francesco Bolis fu G. B. — Trafileria, Calolzio.
40. Francesco Bolis fu G. B. — Trafileria, Ponte dell'Olio.
41. Antonio Grandi — Officine meccaniche, Solbiate Arno.
42. Giuseppe Pozzi — Fabbrica bolloni, via Bramante 53, Milano.
43. Armando Zanotta — Officina per la fabbricazione granate, via Meda 25, Milano.
44. Società Anonima Italiana « Vacuum Oil Company » — Stabilimento in via Nizza, Vado Ligure.
45. Società Anonima Saponerie e Stearinerie Riunite — Stabilimento in via Campi 13, Cornigliano Ligure.
46. Società Italiana Industria Colla — Stabilimento di Rivarolo Ligure.
47. Fabbrica Colla, Concimi ed Affini Sala — Stabilimento di Saronno.
48. Enrico Macciò — Stabilimento meccanico, Località Sarissola, Busalla.
49. Fonderia già F.lli Balleydier esercita dalla Società Anonima Lombarda-Ligure, Cogoleto.
50. Società per la produzione di materiali isolanti per elettricità ed affini — Fabbrica in via Leonardo Montaldo 8, Genova.
51. F.lli Martini. — Calzaturificio, via Cesare Betteloni 19, Verona.
52. Carbonifera Industriale Italiana — Officina mattonelle, Mestre.
53. Società Anonima Officina di Battaglia — Battaglia.
54. Istituto Nazionale Medico Farmacologico — Roma.
55. Fabbrica Italiana Carburi e derivati — Foligno.
56. Società Ligniti di Montefollonico — Miniera di Montefollonico, sita in Torrita (Siena).
57. Società Italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini — Stabilimento Viale Emilio Zola, 40. Livorno.
58. Maurizio Ferrero — Stabilimento, via Pistoiese, Firenze.

50. Società anonima Jutificio Centurini — Stabilimento in Terni.
60. Francesco De Blasio, eredi — Stabilimento meccanico e fonderia, Bari.
61. Raffaele Fiorentino — Stabilimento in Piazza Tribunali, 46, Napoli.
62. Carlo Molinari fu Carlo — Molino, via Ovada, Voltri.
63. Romeo e C. — Stabilimento meccanico, Messina
64. Ferriera Erota — Via Malaspina, Palermo.
65. Stabilimento meccanico Biellese — Biella.
66. G. Prata e C. — Carrozzeria Torinese, via Moretta, 55, Torino.
67. V. e U. De Martino e C. Costantino — Stabilimento meccanico, Cupa delle Pozzelle, 2, al Reclusorio, Napoli.
68. Fratelli Bonamico successori di Carlo — Cuoificio, Borgo Venezia, Brà.
69. Ernesto Cimino — Officine meccaniche in Baia, Napoli.
70. Antonio Laudicina — Stabilimento meccanico navale, Palermo.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **420**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarzione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi, munizioni). — 12 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento

per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società alti forni, fonderia e acciaieria di Piombino — Proiettificio di Modena.

2. Trafileria Saracco — Officina meccanica — Via Circonvallazione 824, Torino.

3. Società anonima miniere di Bacu Abis — Miniere di combustibili fossili site nei comuni di Gonnesa ed Iglesias in provincia di Cagliari.

4. Galli Emanuele e C. — Officina meccanica — Via Frassinago 29, Bologna.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **421**. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Notificazione ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei grani.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5;

Sentita la commissione centrale per gli approvvigionamenti dei cereali;

NOTIFICA:

1. Il prezzo massimo del grano di produzione nazionale, nelle requisizioni disposte dall'autorità militare, è fissato nella misura che segue, sotto l'osservanza delle norme in appresso indicate:

Grani teneri e semiduri, lire trentasei (36).
Grani duri lire quarantuno (41);

per quintale netto e per merce posta nel magazzino del detentore insaccata a cura del detentore con sacchi e spago forniti dal compratore.

2. *Il prezzo massimo* si applica esclusivamente alle partite che, a giudizio della commissione provinciale per la requisizione dei cereali presentino, *congiuntamente*, i requisiti seguenti:

a) siano di tipo buono mercantile;

b) siano sane e completamente essiccate;

c) abbiano peso non inferiore a kg. 77 (settantasette) per ettolitro;

d) contengano materie estranee in quantità non superiore all'uno per cento in peso.

3. Per le partite non aventi i requisiti sopra elencati, il prezzo massimo viene diminuito proporzionalmente in base ai seguenti criteri:

a) Per le deficienze nel peso dell'ettolitro si praticano, sul prezzo massimo, le riduzioni seguenti:

L. 0,20 per quintale, per la partita di peso inferiore a kg. 77 fino a kg. 76 l'ettolitro.

L 0.50 per quintale per le partite di peso inferiore a kg. 76 e fino a kg. 75 l'ettolitro.

Per le deficienze di peso al disotto dei kg, 75 l'ettolitro, la riduzione viene determinata dalla commissione provinciale;

b) Per le partite aventi *materie estranee* eccedenti l'uno per cento: si pratica una diminuzione di prezzo, proporzionale alla eccedenza delle materie stesse, constatata dalla commissione provinciale.

Nel determinare tale diminuzione, si tiene però conto, a favore del detentore, del valore delle materie utilizzabili (veccia, avena, segala, orzo);

c) Nelle partite deficienti nel peso per ettolitro e in pari tempo aventi eccedenza di materie estranee, si pratica prima la riduzione di prezzo per la deficienza di peso, e poi dal prezzo residuale si deduce la percentuale relativa alla eccedenza di materie estranee;

d) Per le partite aventi deficienze o difetti di altro genere, la commissione provinciale determina riduzioni di prezzo proporzionali.

4. Per le consegne a partire dal 1° agosto 1916 si farà una aggiunta di L 0.15 per mese o frazione di mese.

5. Fino a nuovo avviso restano esclusi dalle requisizioni, e quindi anche dalla osservanza dei prezzi massimi nelle contrattazioni fra privati, *i frumenti già preparati per seme*, riconosciuti tali (a giudizio della commissione provinciale) alla perfetta loro vagliatura, uniformità di grossezza dei grani e

quasi assoluta mancanza di semi estranei e di altre impurezze. Vengono pure escluse, ai sopradetti fini, le partite evidentemente destinate alla produzione di *grani da seme* (e tali riconosciuti dalla medesima commissione) purchè il produttore di questi ne faccia formale denuncia, accompagnata da campione, alla rispettiva commissione provinciale di requisizione anche dimostrandone la destinazione

Il Ministro — MORRONE.

N **422.** — CONCORSI. — **Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 giugno 1916.

1. È aperto, per l'anno scolastico 1916-917, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito, percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione ed hanno in genere la stessa durata del corso pel quale sono concessi. Essi sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza

È peraltro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3 Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1916-917, sia coloro che già vi si trovano allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da L. 1,35 dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovane è minorenne; altrimenti dal giovane stesso: e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 1° ottobre p. v.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari specificando in modo preciso anche i mezzi di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari componenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane pel quale viene chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi nel prossimo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già eventualmente provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora da compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberato le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandi degli istituti militari.

9. I comandi degli istituti militari daranno comunicazione alle famiglie degli allievi che sono attualmente in godimento di assegni, delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **423**. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Notificazione relativa ai prezzi massimi per il formaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale n. 1352 in data 29 agosto 1915, col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo degli acquisti del fieno, dell'avena e della legna da ardere per le amministrazioni militari durante la guerra;

Visto il decreto luogotenenziale n. 539 in data 4 maggio 1916, col quale viene estesa l'obbligatorietà del prezzo agli acquisti e requisizioni delle altre derrate e generi occorrenti all'amministrazione militare;

NOTIFICA:

Da oggi fino a nuova disposizione, per le seguenti qualità di formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso delle amministrazioni militari, sono fissati i prezzi massimi sottonotati:

Formaggio grana reggiano parmigiano fabbricazione del 1914, L. 330 al quintale.

Formaggio grana uso reggiano fabbricazione del 1914, L. 300 al quintale.

Formaggio grana reggiano parmigiano fabbricazione del 1915, L. 310 al quintale.

Formaggio grana uso reggiano fabbricazione del 1915, L. 290 al quintale.

Formaggio pecorino romano o tipo romano, L. 300 al quintale.

Formaggio cacio cavallo, L. 290 al quintale.

I prezzi s'intendono per merce scelta di prima qualità, resa nei magazzini del venditore, e s'intendono sottoposti al contributo di guerra.

I contratti in corso a prezzi superiori avranno vigore fino alla loro scadenza.

Il Ministro — MORRONE.

N. **424**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi di vendita degli estratti concianti di castagno, sino al 31 dicembre 1916.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 luglio 1916.

IL MINISTRO

Visto il decreto 25 aprile 1915, n. 565;

Visto l'art 2 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;

Ritenuta la necessità di fissare i prezzi di vendita degli estratti concianti fino al 31 dicembre 1916;

DECRETA:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita degli estratti concianti di castagno sono fissati nella misura seguente:

Lire 1,40 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno puro naturale;

Lire 1,55 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno puro decolorato.

Art. 2.

I prezzi sopraindicati si intendono per merce resa franco stazione partenza, imballaggio perduto.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **425.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1916-917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 luglio 1916.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso, non appena possibile, un proporzionato numero di esemplari.

Fin d'ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso di cui riceveranno un competente numero, per distribuirle anche a richiesta direttamente agli interessati.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903), messo in relazione con quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, per poi inviarle, con la massima sollecitudine, al collegio se favorevoli, direttamente al Ministero se sfavorevoli.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi di distretto inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse vengono

presentate e riconosciute regolari, e, ad ogni modo, non oltre i 5 giorni del termine ultimo fissato per la loro presentazione. Alle domande sarà pure unita la dichiarazione relativa alla visita medica subìta dal giovane e coll'espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a queste Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore), unitamente alle informazioni di cui sopra è cenno.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, si seguirà nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 6 del manifesto.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei giovani, i quali poi, all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere, quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi

Il Ministro — MORRONE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1916-1917.

1. Per l'anno scolastico 1916-17 saranno fatte ammissioni di nuovi allievi al 1° anno di corso dei collegi militari di Napoli e di Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi del-

l'intero corso liceale classico e nel solo collegio militare di Napoli anche quelli del liceo moderno.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati per tutti gli effetti legali, a quelli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il numero di allievi da ammettersi in ciascun collegio è il seguente:

Roma	Napoli	
35	20	alla 2ª classe di istituto tecnico.
55	50	alla 1ª classe di liceo classico.
—	30	alla 1ª classe di liceo moderno.

La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 4 novembre p. v., ma è in facoltà dei comandanti di collegio di ammettere a datare dal 21 ottobre quegli aspiranti che abbiano conseguito il titolo scolastico nella 1ª sessione di esami e che risultino forniti di tutti gli altri requisiti voluti.

La presentazione degli aspiranti per la visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi in base alla data prescritta per le ammissioni.

3. Le ammissioni hanno luogo soltanto per titoli, in base ai documenti scolastici, più sotto indicati.

I concorrenti dovranno però, ove ne sia il caso, sottoporsi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato. Da questa prova sono esenti i giovani che abbiano conseguito il titolo nella 1ª sezione annuale di esami, a meno che il loro numero non oltrepassi il numero massimo di allievi da ammettersi nei singoli corsi.

I concorrenti che avessero già conseguito la promozione alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) ed aspirassero all'ammissione nei collegi dichiarando nell'istanza di voler ripetere la classe saranno in ogni caso esenti da prova di graduatoria.

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data di tali esami qualora dovessero aver luogo.

4. La graduatoria in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione ai collegi resterà definitivamente formata iscrivendo in appositi elenchi:

1° gli aspiranti provvisti del certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale o dalla 2ª alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica);

2° gli aspiranti con licenza ginnasiale o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico ottenuti nella prima sessione annuale di esami;

3° gli aspiranti con licenza ginnasiale o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico non ottenuti nella prima sessione annuale d'esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria è poi determinato:

a) dalla metà dei punti di italiano e di matematica risultanti dal titolo di studio, nel caso che non vi siano gli esami di graduatoria;

b) dagli eventuali esami di graduatoria.

A parità di media avranno la precedenza i più giovani di età. I concorrenti che per la classificazione ottenuta rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Gli aspiranti che abbiano semplicemente frequentato la 1ª classe liceale o la 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) saranno graduati come gli aspiranti di cui ai numeri 2 e 3, a seconda che abbiano o no conseguito la licenza ginnasiale o il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico nella prima sessione annuale di esami:

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dall'esame di graduatoria e qualunque sia il numero delle sessioni nelle quali abbiano ottenuto il titolo di studio, i figli dei militari del R. esercito e della R. marina morti in seguito a ferite riportate in guerra.

5. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuto 14 anni al 31 dicembre e non superato i 17 al 1° gennaio dell'anno in cui avviene l'ammissione in collegio, e cioè esser nati non prima del 1° gennaio 1899 e non dopo il 31 dicembre 1902.

Si avverte però che per il successivo passaggio alla scuola od all'accademia militare, anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno, nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

6. L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1° visita medica presso il comando del distretto;

2° visita medica presso la sede del collegio.

A richiesta degli interessati potrà concedersi una terza visita collegiale, presso l'ospedale militare della città dove ha sede il collegio, visita, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

7. Nei collegi militari vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

8. Gli allievi dei collegi militari che al termine del corso otterranno la licenza e soddisfaranno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi senza esame e con precedenza assoluta sugli altri concorrenti alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare alle stesse condizioni, però, degli altri aspiranti.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia o alla scuola militare ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderino possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

9. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

10. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso scadrà irrevocabilmente il 15 ottobre prossimo venturo.

Il certificato di studi dovrà esser presentato insieme con la domanda. In ogni caso dovrà essere esibito non più tardi del 4 novembre prossimo venturo, termine ultimo delle ammissioni in collegio.

11. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate non dall'aspirante ma, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende seguire ed essere presentate ai comandanti di distretto militare, nel termine suindicato, unitamente ai seguenti documenti:

a) Certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) Certificato del sindaco da cui consti che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termine del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Documenti scolastici e cioè:

1° se trattasi di aspiranti alla 1ª liceale, licenza ginnasiale ed eventualmente anche il certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale;

2° se trattasi di aspiranti alla 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) certificato di ammissione o promozione alla 2ª classe di istituto tecnico ed eventualmente titolo superiore.

Il titolo di studio deve contenere i punti ottenuti nelle singole materie

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

12. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

L. 350 per primo corredo;

L. 200 per retta trimestrale anticipata;

L. 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;

L. 0.10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandi di collegio.

13. Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera, 1903) e perciò rimarranno senza effetto le domande a tale scopo dirette al Ministero stesso.

Il Ministro — MORRONE.

N. **426**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cessione di pistole di proprietà degli ufficiali.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 luglio 1916.

Per tutta la durata della guerra è fatta facoltà agli ufficiali che si trovano o vengono a trovarsi nelle posizioni qui sotto indicate, di cedere a pagamento all'amministrazione militare le pistole di loro proprietà, e i relativi accessori ad essi precedentemente distribuite dall'amministrazione medesima:

a) Ufficiali collocati in congedo per qualsiasi motivo e non richiamati.

b) Ufficiali in congedo richiamati in servizio fuori della zona di guerra e senza comando di truppa.

c) Ufficiali riformati o defunti.

La restituzione dovrà essere effettuata alle direzioni di artiglieria, alle quali gli interessati, o le loro famiglie, verseranno i materiali in parola per il tramite dei distretti se trovansi nelle condizioni di cui alla lettera *a*) oppure per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono attualmente, o dipendevano prima di lasciare il servizio, gli ufficiali di cui alle lettere *b*) e *c*).

I distretti e le amministrazioni ora detti sono pertanto tenuti ad accertarsi della identità di chi effettua il versamento e ritireranno i materiali di che trattasi, rilasciandone semplice ricevuta.

Detti materiali saranno, poscia, sollecitamente inviati alla direzione di artiglieria della circoscrizione, la quale assumerà senz'altro in carico quelli riconosciuti in buone condizioni di servizio o abbisognevoli di riparazioni di lieve entità, effettuandone il pagamento a minute spese, per mezzo del corpo mittente, e al prezzo già stabilito per i materiali dello stesso tipo.

Quei materiali, invece, che le direzioni di artiglieria non riconoscessero nelle condizioni di servizio di cui sopra, non potranno essere rilevati dalla amministrazione militare e saranno, perciò, senz'altro restituiti agli interessati per il tramite degli enti stessi che li spedirono alle direzioni.

Il Ministro — MORRONE.

N. **427.** — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione degli articoli 4 e 10 del decreto luogotenenziale n. 666, del 18 maggio 1916 (circolare 346 *giornale militare* corrente anno).** — (Ssgretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 luglio 1916.

1. Le disposizioni dei comma primo e secondo dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 666 del 18 maggio 1916, si applicano esclusivamente ai tenenti e sottotenenti di milizia territoriale delle armi combattenti, che si trovano in servizio e che rispondono agli altri requisiti indicati; se provenienti dai sottufficiali, essi devono inoltre aver già prestato il servizio di prima nomina da ufficiale.

I limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali anzidetti, per essere presi in esame per l'avanzamento eccezionale, sono gli stessi che vengono stabiliti volta a volta per l'iscrizione degli ufficiali di pari grado in servizio attivo sul quadro d'avanzamento ad anzianità.

Per eliminare ogni eventuale dubbio, si dichiara che l'avanzamento eccezionale indicato nel terzo comma dello stesso art. 4 è uguale a quello menzionato nei comma primo e secondo e comporta la promozione dei tenenti e sottotenenti di milizia territoriale, di qualsiasi provenienza, insieme con gli ufficiali di pari grado ed anzianità in servizio attivo; e che anche per questo avanzamento non si deve considerare come servizio fatto presso l'esercito operante quello prestato nelle piazze in istato di resistenza.

Per rendere precise e spedite le pratiche relative all'avanzamento di cui si tratta, si prescrive quanto segue:

a) I tenenti e sottotenenti di milizia territoriale, a cui si riferiscono i comma primo e secondo dell'art. 4, dovranno essere presi in esame dalle competenti autorità, nei riguardi dell'avanzamento, *non appena*, essendo compresi nei limiti di anzianità stabiliti per l'iscrizione degli ufficiali di pari grado in servizio attivo nel quadro d'avanzamento ad anzianità, vengano a trovarsi in possesso di tutti gli altri requisiti.

I compilatori delle proposte d'avanzamento, compiute con la debita cura le opportune indagini, dovranno indicare esplicitamente e sotto la loro responsabilità, negli specchi di proposta d'avanzamento, per ciascuno degli ufficiali presi in esame, la data di anzianità nell'attuale grado, e, a seconda dei casi,

il periodo di servizio effettivo prestato come ufficiale di complemento o come sottufficiale.

b) I tenenti e sottotenenti di milizia territoriale, a cui si riferisce il terzo comma dell'art. 4, dovranno essere presi in esame *soltanto* quando, essendo compresi nei limiti di anzianità già indicati e contando 4 mesi di effettivo servizio come ufficiale presso comandi, corpi e servizi dell'esercito operante, siano dalle commissioni d'avanzamento ritenuti meritevoli in modo speciale del più celere avanzamento consentito dalla disposizione di cui si tratta.

Anche per questi ufficiali dovranno essere esplicitamente indicati, negli specchi di proposta, la data di anzianità nell'attuale grado e la data sotto la quale sono stati ultimati i quattro mesi di servizio alla fronte.

2. Per rendere precise e spedite le pratiche relative all'avanzamento eccezionale di cui è parola nell'art. 10 del ripetuto decreto luogotenenziale n. 666, si prescrive quanto segue:

a) I sottotenenti ingegneri a cui si riferisce l'articolo dovranno essere presi in esame dalle competenti autorità, nei riguardi dell'avanzamento, *non appena* abbiano ultimato il terzo mese di servizio come ufficiale.

b) Negli specchi di proposta di avanzamento dovrà essere esplicitamente indicato, per ciascun ufficiale, la data di anzianità nell'attuale grado, e la data sotto la quale sono stati ultimati i tre mesi di servizio da ufficiale.

c) Per i sottotenenti ingegneri che non furono nominati in base al R. decreto n. 9 del 10 gennaio 1915, le competenti commissioni di primo grado dovranno accertarsi e dichiarare che essi sono in possesso del diploma di laurea.

d) Quando si tratti di lauree conseguite all'estero, i relativi diplomi dovranno essere trasmessi al Ministero in originale, allegati alla proposta d'avanzamento cui si riferiscono.

Il Ministro — MORRONE.

ranno riconosciuti meritevoli, saranno inviati al corso menzionato, alla fine del quale la commissione d'esame emetterà il giudizio di cui è parola nel primo comma dell'art. 7 del decreto luogotenenziale n. 666 del 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **430**. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista — Militari in zona di guerra aspiranti alla stessa nomina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 luglio 1916.

L'articolo 3 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666, dispone che per la durata della guerra il limite superiore di età per la nomina a sottotenente di complemento farmacista è portato al 40° anno.

Affinchè i militari che si trovano nelle condizioni di ottenere, a senso dell'anzidetto art. 3, la nomina a sottotenente di complemento farmacista possano usufruire della facoltà loro concessa dal decreto luogotenenziale n. 666, 18 maggio 1916 succitato, il Ministero, in applicazione della suddetta disposizione dell'art. 6 del R. decreto n. 356 del 28 marzo 1915 (circolare 220 *giornale militare* 1915) e del n. 1 della circolare successiva n. 276, determina di istituire dal 1° agosto p. v. corsi d'istruzione per aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista presso tutte le direzioni di sanità militare.

Tali corsi, della durata di un mese, avranno per iscopo di impartire essenzialmente agli aspiranti l'istruzione tecnica e militare, secondo il programma annesso alla presente circolare, in base alla quale saranno giudicati circa l'idoneità al grado di sottotenente di complemento farmacista.

Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento farmacisti, che siano militari in congedo illimitato, dovranno presentare entro il 20 luglio domanda in carta da bollo da L. 0.50 al comando del distretto, corredata dei seguenti documenti:

a) titoli di studio (laurea in chimica e farmacia o diploma in farmacia);

b) copia dell'atto di nascita debitamente legalizzata, dalla quale risulti che l'aspirante non ha superata l'età di 40 anni al 1° settembre p. v.;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio di congedo illimitato.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono soggetti alla tassa di bollo.

Per la documentazione delle domande si terranno altresì presenti le norme contenute nel n. 4 della circolare 207 del *giornale militare* 1915.

Gli aspiranti che siano militari alle armi dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione soltanto il titolo di studio e la copia dell'atto di nascita dalla quale ultima risulta l'età come sopra.

I comandi dei distretti, esaminata la regolarità delle domande, le trasmetteranno alla direzione di sanità presso le quali sono istituiti i corsi predetti, tenendo presenti le disposizioni di massima già stabilite con la circolare 207 del *giornale militare* 1915, per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento

Le direzioni di sanità provvederanno affinchè tutti gli aspiranti si presentino in servizio entro il 31 luglio, giorno precedente a quello in cui inderogabilmente dovranno aver luogo le istruzioni, anche se per quel giorno non sia stato possibile prendere una definitiva decisione sulla domanda. La decisione di definitiva ammissione dovrà essere presa dai comandi di corpo d'armata competenti prima del 15 agosto; ai quali pertanto dovranno essere inviate, nel più breve tempo, tutte le domande coi relativi documenti.

Compiuto il corso gli allievi saranno ammessi agli esami per la nomina a sottotenente di complemento e le direzioni di sanità trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), pel tramite del rispettivo comando di corpo d'armata, i risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti unitamente ai pareri circa l'opportunità della loro nomina ad ufficiale di complemento farmacista, non oltre il 10 settembre p. v.

Per ogni altra questione che possa sorgere relativa all'ammissione ai detti corsi e alla nomina a sottotenente di complemento farmacista, si terranno presenti, per quanto siano applicabili, le disposizioni della circolare 207 del 1915 sopra ricordata.

PROGRAMMA DELLE MATERIE D'INSEGNAMENTO E DI ESAME.

Materie d'insegnamento.

a) Elementi d'istruzione militare, nozioni sull'ordinamento organico dell'esercito, regolamento di disciplina militare;

b) Regolamento del servizio sanitario militare in pace ed in guerra, per la parte che riguarda il servizio farmaceutico;

c) Funzionamento tecnico amministrativo delle farmacie militari in pace e in guerra; analisi dell'acqua e del vino servendosi della cassetta regolamentare;

d) Unità sanitarie di mobilitazione, relativo materiale e specialmente quello farmaceutico.

Programma d'esame.

a) Esame pratico. — Analisi dell'acqua e del vino, limitandosi ai saggi consentiti dal materiale della cassetta regolamentare. — Conoscenza pratica del materiale farmaceutico delle dotazioni sanitarie di mobilitazione.

b) Esame orale. — Costituzione dell'esercito italiano e regolamento di disciplina militare. — Regolamento di servizio sanitario militare in pace ed in guerra per la parte che riguarda il servizio farmaceutico. — Funzionamento tecnico amministrativo delle farmacie militari in pace ed in guerra. — Conoscenza del manuale e dei regolamenti in uso nel servizio militare e dei registri di contabilità di farmacia.

I militari di truppa e sottufficiali laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, che fanno parte di truppe mobilitate nella zona di operazione e che per tale circostanza si trovino nell'impossibilità di poter frequentare i predetti corsi, potranno aspirare al grado di sottotenente di complemento farmacista, prescindendo dal corso di cui sopra. Detti militari dovranno presentare a corredo della rispettiva do-

manda soltanto il diploma professionale di farmacista o copia di esso autenticata da notaio, il certificato del casellario giudiziario e l'atto di nascita dal quale risulti l'età non superiore agli anni 40, alla data del 1° settembre 1916. Per ciascun militare che aspiri alla nomina a sottotenente *di complemento farmacista* dovrà essera compilato un rapporto informativo dai superiori diretti, relativo al servizio prestato, alle qualità fisiche ed intellettuali e morali, alla coltura professionale ed alla istruzione militare. Tali rapporti, unitamente alle domande documentate presentate dagli interessati, dovranno essere trasmessi al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), per via gerarchica, non oltre il 10 settembre 1916.

Con l'occasione il Ministero conferma la disposizione contenuta nella circolare 659 del *giornale militare* 1915, che sospende le nomine a sottotenente farmacista di milizia territoriale.

Il Ministro — MORRONE

N. **431**. DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero), 7 luglio 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 384 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Barone Ferdinando Di Scaglia, L. 400 al primo valoroso, che conquisterà un vessillo nemico.

Ing. Giuseppe Orlando (per conto delle 4 società da lui presiedute, cioè: Società acciaierie di Terni, Vickers-Terni; Officine Galileo, Cantiere F.lli Orlando e C., ciascuna concorrente per L. 20,000) Lire 80,000 in premie a coloro che durante la presente guerra riusciranno ad abbattere velivoli o sottomarini nemici.

Il Ministro — MORRONE.

N. **432.** — TRASPORTI. — **Modificazione di prezzi per i trasporti militari e di quelli degli impiegati civili.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 7 luglio 1916.

1. Per effetto delle disposizioni contenute nell'art 3 del decreto luogotenenziale in data 20 febbraio 1916 n. 222, e in attesa che sia pubblicata la 3ª appendice al regolamento pei trasporti militari dovranno, con effetto dal 1° luglio 1916, essere modificati i prezzi delle corse speciali attraverso lo stretto di Messina, sostituendo, cioè, al prezzo di L. 75,90 quello di L. 76,40, al diritto fisso di L 46,40 quello di L. 46,70.

Inoltre, per le spedizioni di biciclette, soggette alla tassa di bollo, la base chilometrica di L 0,007185 dovrà essere modificata in L. 0,0072.

In dipendenza poi del decreto suddetto e di quello n. 1806 del 9 dicembre 1915, riguardante la tassa di bollo proporzionale, anche in tutti i prezzi relativi ai trasporti di merci, materiali, quadrupedi, velivoli ecc., dovrà essere compreso il detto aumento del 6 per mille; inoltre in quelli delle spedizioni — per conto particolare — dovranno compenetrarsi la tassa e la sopratassa di bollo proporzionale.

Per le modificazioni riguardanti le ferrovie secondarie sarà provveduto con altra circolare.

2 Per i viaggi degli impiegati civili delle amministrazioni militari, quando fruiscono della *tariffa differenziale C*, nonchè per quelli delle rispettive famiglie, saranno riscosse le seguenti sopratasse progressive, da computarsi per ogni persona e per ciascun viaggio (sempre dal 1° corr.):

L. 0,10	per ogni importo individuale da	L.	1	a L.	1,95
» 0,20	»	»	»	»	2	» 4,95
» 0,50	»	»	»	»	5	» 9,95
» 1,—	»	»	»	»	10	» 19,95
» 1,50	»	»	»	»	20 ed oltre.	

Nessuna sopratassa è dovuta pei viaggi di prezzo individuale inferiore a L. 1.

Nessuna sopratassa, inoltre, è applicabile ai viaggi da effettuarsi a tariffa ridotta (*militare o differenziale C*) in base al regolamento pei trasporti militari; **epperò ne sono esenti tutti i personali — e le rispettive famiglie — da esso considerati.**

Il Ministro — MORRONE.

N 433 — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i capitani dell'arma di fanteria in congedo per l'anno 1916.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 7 luglio 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i capitani dell'arma di fanteria in congedo, per essere inscritti sul quadro d'avanzamento suppletivo per il corrente anno 1916, sia portato a tutto il 31 dicembre 1912.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile

Il Ministro — MORRONE.

N 434. — AVANZAMENTO. — **Inscrizione sul quadro d'avanzamento dei sottotenenti di complemento e di milizia territoriale che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 luglio 1916.

Con riferimento all'art. 8 del decreto luogotenenziale numero 1646 del 14 novembre 1915 (circolare n. 874 del *giornale militare* del 1915), il Ministero determina che i documenti d'avanzamento pei sottotenenti di complemento e di milizia territoriale, che si trovano nelle condizioni indicate dal sopra citato articolo, siano inviati al Ministero quando gli ufficiali dei quali trattasi stanno per compiere il nono mese di servizio.

I documenti d'avanzamento relativi ai suddetti ufficiali, che avessero già compiuti i nove mesi di servizio, dovranno essere subito inviati al Ministero.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

1657 Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1916 — 15 luglio

1916 GIUGNO 11. - N. 435. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 776, col quale si provvede alla costituzione in Roma, alla dipendenza del Ministero della guerra, dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica . . . . . *Pag.* 1210

» 25. - » 436. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 803, per la istituzione di nuovi consigli di amministrazione e la nomina di nuovi consegnatari . . . . . » 1215

1916 LUGLIO 6. - » 437. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 808, col quale vengono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917 . . . . . » 1216

» 10. - » 438. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno bagaglio agli ufficiali. . . . . » 1218

» 12. - » 439. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli ufficiali giudiziari sotto le armi . . . . . » 1218

» 12. - » 440. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza degli assegni per gli aspiranti ufficiali . . . . . » 1219

» 14. - » 441. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento del contributo del centesimo di guerra . . » 1219

» 14. - » 442. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo e registro per gli acquisti e le vendite in economia e per le proroghe di contratti stipulati dall'amministrazione militare. . . » 1220

» 14. - » 443. — AVANZAMENTO. — Variante alla circolare n. 726 del *giornale militare* 1915 e istituzione di un corso allievi ufficiali di complemento nelle colonie o territori ove esiste lo stato di guerra . . . . . » 1221

1916 LUGLIO 14. — N. 444. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per il 1916 . . . . . Pag. 1222

» 14. — » 445. — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento. . » 1223

» 14. — » 446. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria . . . . . » 1224

» 14. — » 447. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente . . . . . » 1224

» 14. — » 448. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Riscossione di vaglia di servizio . . . . . » 1227

» 14. — » 449. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie . . . . . » 1228

CIRCOLARE N. **435**. ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO — **Decreto luogotenenziale n. 776, col quale si provvede alla costituzione in Roma, alla dipendenza del Ministero della guerra, dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 11 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Regio Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 723, che istituisce l'istituto militare di radiotelegrafia;

Considerata la urgente necessità di costituire in Roma un istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica

rispondente, in modo compiuto ed esauriente, ai vari bisogni dell'esercito;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto coi ministri della marina e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito in Roma, alla dipendenza del Ministero della guerra, l'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

All'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamentò del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, è aggiunto il seguente capoverso:

l) Un Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

Art. 2.

Scopi principali dello stesso istituto sono:

1° compiere gli studi di carattere tecnico che gli vengono affidati relativamente ai servizi radiotelegrafici e radiotelefonici dell'esercito nell'interesse della difesa nazionale;

2° formare la necessaria coltura generale e speciale agli ufficiali dell'esercito in materia elettrotecnica per l'applicazione che essa ha nei servizi militari;

3° compiere le ricerche teoriche e sperimentali inerenti alle diverse applicazioni militari, sia della radiotelegrafia come della elettrotecnica, in genere, nell'interesse della difesa nazionale.

Art. 3.

La spesa ordinaria inerente a tale istituzione (stipendi ed indennità del personale fisso o avventizio, acquisto di apparecchi e di libri, ecc.) sarà a carico del bilancio della guerra.

A cominciare dall'esercizio 1916-17 verrà all'uopo aumentato di lire 35,000 lo stanziamento del capitolo « Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del genio militare » dello stato di previsione della spesa del

Ministero della guerra e sarà diminuito di lire 25,000 lo stanziamento del capitolo « Spese per i servizi di mobilitazione, ecc. » dello stato di previsione medesimo.

A partire dallo stesso esercizio 1916-17 sarà soppresso il capitolo « Spese per l'istituto militare di radiotelegrafia in Roma (legge 13 luglio 1911, n. 723) » con lo stanziamento di lire 50,000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, e, per l'insegnamento della radiotelegrafia e della elettrotecnica nella Regia accademia navale sarà aumentato di lire 15,000 complessivamente lo stanziamento dei capitoli « Istituti di marina (R. scuola navale di guerra, ecc.) » e « Istituti di marina (stipendi ai professori civili) » dello stato di previsione medesimo.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1916-17 per provvedere allo acquisto di materiale per l'insegnamento della radiotelegrafia nella Regia accademia navale.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina ed in quello dell'entrata per l'esercizio 1916-17 le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 4.

L'organico dell'istituto è stabilito secondo la annessa tabella e le relative indennità non sono cumulabili con le altre eventualmente spettanti (di carica, residenza, aeronautiche, ecc.) ma sarà sempe corrisposta quella maggiore.

Art. 5.

Con decreto reale saranno stabilite tutte le norme per il funzionamento dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

Art. 6.

L'istituto militare di radiotelegrafia costituito con legge del 13 luglio 1911, n. 723, è soppresso.

Art. 7.

Le norme stabilite dal presente decreto entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

TABELLA DELL'ORGANICO DELL'ISTITUTO

PERSONALE DELL'ISTITUTO	Stipendio L.	Indennità annue L.
Un direttore dell'Istituto (capo d'ufficio dell'Ispettorato generale del Genio)	(a)	—
Un direttore tecnico del laboratorio sperimentale, professore titolare per l'insegnamento (b)	7000	—
Indennità per la direzione del laboratorio	—	700
Un ufficiale del R. esercito, aggiunto al professore titolare con l'incarico delle misure elettriche	(a)	2000
Due ufficiali del R. esercito, addetti all'insegnamento ed alle esperienze, per ciascuno	(a)	1500
Un sottufficiale consegnatario del materiale	(a)	1000
Un sottufficiale radiotelegrafista assistente	(a)	500
Un meccanico addetto all'officina (c)	2400	—
Un preparatore addetto alle esperienze e ricerche del laboratorio (c)	2400	—
Un caporale o soldato radiotelegrafista	(a)	360
Un militare di truppa meccanico-elettricista	(a)	360
Otto militari di truppa (caporali o soldati) addetti ai servizi vari ed alle esperienze dell'istituto	(a)	—

(a) Competenze del proprio grado.

(b) Questo posto sarà conferito, per effetto della graduatoria del relativo concorso approvata in data 11 dicembre 1912 dai Ministri della Guerra e della Marina, all'attuale direttore del laboratorio sperimentale, professore titolare per l'insegnamento, nominato con Regio decreto 15 dicembre 1912 registrato alla Corte dei Conti addì 9 gennaio 1913, a decorrere dal 16 dicembre 1912.

(c) Questo posto sarà conferito a concorso, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della Guerra.

Roma, 11 giugno 1916.

V.°: d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà

Il ministro della guerra
MORRONE

N. 436. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 803, per la istituzione di nuovi consigli di amministrazione e la nomina di nuovi consegnatari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 circa l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato col Regio decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Per tutto il periodo della guerra il ministro della guerra ha facoltà di provvedere, con suoi decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, alla creazione di consigli d'amministrazione e alla nomina di consegnatari per la gestione del danaro e delle materie di enti militari cui ritenga utile concedere autonomia amministrativa, siano tali enti di nuova formazione, o siane provenienti dalla scissione di unità o stabilimenti già esistenti in tempo di pace.

Ai consigli ed ai consegnatari di cui al comma precedente, saranno applicabili tutte le norme contenute per i consigli e i consegnatari di unità o stabilimenti analoghi nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413

La composizione dei nuovi consigli sarà stabilita dagli stessi decreti ministeriali coi quali verranno creati.

Art. 2.

I consigli d'amministrazione ed i consegnatari di cui all'articolo precedente rimarranno in carica, anche dopo la cessazione della guerra, per il tempo strettamente necessario alla liquidazione delle loro gestioni contabili-amministrative.

Art. 3.

Per la durata della guerra faranno parte dei consigli d'amministrazione — in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado — anche gli ufficiali richiamati dal congedo, dando la preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

P. BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. 437. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 808, col quale vengono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di istituire nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917

appositi capitoli corrispondenti a quelli già inscritti nel precedente esercizio ai quali imputare le spese per la mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per i sussidi alle famiglie bisognose dei volontari sotto le armi per il periodo della guerra, stanziando nel primo un fondo di L. 350 milioni, per provvedere alle spese in esso indicate;

Considerato che anche nell'esercizio finanziario 1916 917 è d'uopo istituire nello stato di previsione predetto apposito capitolo per attribuirvi le spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, nonchè le altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra per conto e nell'interesse dell'amministrazione coloniale, quale capitolo avrà funzione analoga a quello corrispondente del bilancio dell'esercizio 1915-916;

Ritenuta la necessità di aumentare di lire 50 milioni lo stanziamento del capitolo n. 83 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1916-917;

Vista la legge 14 giugno 1916, n. 738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico,

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le variazioni di cui appresso:

a) Sono istituiti i capitoli di seguito indicati:

Cap. n 99 *bis*. Spese per la guerra con lo stanziamento di lire trecentocinquanta milioni (L. 350,000,000).

Cap. n. 99 *ter*. Sussidi da corrispondersi alle famiglie bisognose dei volontari sotto le armi per il periodo della guerra — *per memoria*.

Cap. n. 99 *quater*. Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica e altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra per conto e nell'interesse dell'amministrazione coloniale — *per memoria*.

b) Lo stanziamento del capitolo n. 83: « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » è aumentato di lire cinquanta milioni (L. 50,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **438.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegno bagaglio agli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 luglio 1916.

Nei viaggi da e per località comprese nella zona di guerra — data la limitata quantità di bagaglio che è prescritto che gli ufficiali possano portare seco — dovrà d'ora innanzi essere corrisposto sempre l'assegno bagaglio di secondo grado.

Il Ministro — MORRONE.

N. **439.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento delle competenze spettanti agli ufficiali giudiziari sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 luglio 1916.

In seguito ad accordi presi col Ministero del tesoro si avverte che tutti i corpi, comandi ed uffici presso i quali prestano servizio ufficiali giudiziari richiamati sotto le armi devono corrispondere loro integralmente, qualunque ne sia il grado, gli assegni militari inerenti al grado che rivestono, salvo all'amministrazione civile dalla quale dipendono, a corrispondere loro direttamente, ed all'infuori di qualsiasi ingerenza dell'amministrazione militare, quanto possa spet-

tare, giusta le disposizioni vigenti, a titolo di competenze civili in aggiunta agli assegni militari.

Le amministrazioni militari parteciperanno a quelle civili interessate l'importo degli assegni militari che pagano agli ufficiali giudiziari richiamati, salvo che siano caporali o soldati.

Il Ministro — MORRONE.

N. **440**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decorrenza degli assegni per gli aspiranti ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 luglio 1916.

A soluzione di dubbi sollevati si avverte che, in analogia a quanto è stabilito dal decreto luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 341 (circolare 202), gli assegni da aspirante ufficiale decorrono:

a) per i militari che si trovano sotto le armi, dal giorno al quale il provvedimento ufficiale di nomina ad aspirante fa risalire la nomina stessa;

b) per quelli che escono dalle scuole militari, dal giorno della presentazione al corpo cui sono destinati per prendervi servizio come aspiranti ufficiali.

I detti assegni non debbono essere mai pagati prima che la nomina ad aspirante sia resa ufficialmente nota.

Il Ministro — MORRONE.

N. **441**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento del contributo del centesimo di guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 luglio 1916.

Le amministrazioni militari che per il ritardato invio della dispensa n. 38 del *giornale militare ufficiale* non avessero applicato sui pagamenti di data posteriore al 30 giugno 1916 il contributo di guerra nella misura raddoppiata, come è prescritto dalla circolare 382 compresa nella dispensa stessa, dovranno procedere immediatamente al ricupero da chi di ragione della somma trattenuta in meno applicandola al conto dei proventi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **442.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo e registro per gli acquisti e le vendite in economia e per le proroghe di contratti stipulati dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1916.

Si porta a conoscenza degli enti interessati quanto il Ministero delle finanze ha fatto presente circa l'applicabilità delle tasse di bollo e registro alle vendite e agli acquisti fatti ad economia dall'amministrazione militare, nonchè alle proroghe dei contratti stipulati dall'amministrazione medesima:

a) *Acquisti e vendite ad economia.* — Quando nel procedere, ad economia, agli acquisti direttamente dal commercio o alle vendite, colle modalità stabilite dall'art. 60 del regolamento di amministrazione, si richiede ai concorrenti la presentazione di offerte scritte, queste, poichè vincolano i concorrenti stessi a fornire o ad acquistare determinate quantità di merce nel genere ed a prezzi stabiliti, una volta accettate o, comunque, esaudite hanno tutti gli elementi di un contratto, stando esse ad assicurare l'adempimento dell'impegno assunto.

Tali offerte, pertanto, che, dopo l'accettazione, si tramutano in impegni contrattuali, debbono essere assoggettate a registrazione nei venti giorni dalla loro accettazione; e vanno redatte, in ogni caso, su carta da bollo da L. 1.35 ai sensi degli articoli 19, n. 3 e 20, n. 34 della legge del bollo e dell'art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C.*

In altri termini può dichiararsi, in forma riassuntiva, che, all'infuori dei casi di acquisto diretto o di vendita diretta, fatti dall'amministrazione militare come un qualsiasi privato, nei quali ogni rapporto rimane esaurito collo scambio della merce e del prezzo, senza che l'affare sia stato preceduto o susseguito da un atto scritto, qualunque esso sia, impegnativo od enunciativo; in tutti gli altri casi nei quali questo atto scritto, invece, intervenga e da esso risultino i termini dell'affare concluso, ivi ricorre l'applicazione delle normali tasse di bollo e di registro.

b) *Proroghe di contratti.* — Per le proroghe di contratti avveratesi per mancanza di disdetta delle parti, in dipendenza dell'analoga pattuizione racchiusa nell'originario atto scritto, è obbligatoria la denunzia all'ufficio del registro della verifi-

catasi rinnovazione o prolungamento del contratto, in osservanza degli articoli 13, 70 e 75 della legge di registro, col pagamento della tassa relativa al nuovo periodo di durata del contratto; imperocchè, simili contratti sono considerati puri e semplici per il termine previsto, ma condizionati alla mancanza di disdetta per quanto riguarda i periodi successivi.

La mancata denunzia porterebbe, quindi, alla esigibilità della relativa sopratassa.

Il Ministro — MORRONE.

N. **443.** — AVANZAMENTO. — **Variante alla circolare n. 726 del *giornale militare* 1915 e istituzione di un corso allievi ufficiali di complemento nelle colonie o territorî ove esiste lo stato di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 luglio 1916.

A modificazione di quanto fu stabilito nell'ultimo capoverso della circolare 726 del *giornale militare* 1915, per conseguire la nomina a sottotenente effettivo, i sottufficiali appartenenti a corpi e reparti della Libia e dell'Egeo, ove presentemente esiste lo state di guerra, devono aver seguito il corso allievi ufficiali di complemento e conseguita la nomina ad aspirante, analogamente a quanto è stato fatto presso i corpi e riparti alla fronte in Italia.

A tal uopo sarà prossimamente effettuato un corso allievi ufficiali di complemento per i militari, dislocati in ciascuno dei territori menzionati, i quali, possedendo i requisiti necessarî, aspirino, a seconda dei casi, alla nomina al grado di sottotenente effettivo o di complemento. Saranno impartite in merito le opportune disposizioni alle autorità interessate (governo della Tripolitania, comando del corpo di occupazione dell'Egeo) le quali dovranno provvedere alla esecuzione del corso stesso sul posto, con modalità analoghe a quelle impartite dal Comando Supremo e vigenti nella zona di guerra in Italia.

In relazione poi a quanto stabilisce l'articolo 7 del decreto luogotenenztale n. 666 del 18 maggio 1916 (circolare n. 346 del *giornale militare* 1916), si prescrive che l'esperimento teorico-pratico cui devono essere sottoposti i subalterni delle specialità treno di artiglieria e del genio, che risiedono nei territori indicati, per conseguire il passaggio di specialità nelle ri-

spettive armi, abbia luogo presso il corso allievi ufficiali su menzionato, con modalità analoghe a quelle adottate per la zona di guerra in Italia. Le domande dovranno pervenire al Ministero — Direzione generale personale ufficiali, entro il 31 luglio 1916, corredate del parere delle autorità gerarchiche; gli ufficiali che ne saranno riconosciuti meritevoli verranno inviati al ripetuto corso, alla fine del quale, la commissione di esame emetterà il giudizio di cui è parola nel primo comma dell'art. 7 del decreto luogotenenziale n. 666 del 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **444.** — AVANZANENTO. — **Formazione di un quadro di avanzamento suppletivo per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per il 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 luglio 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1916, sia portato a tutto il 15 febbraio 1916.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al più presto a questo Ministero (direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — MORRONE.

N **445.** — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 luglio 1916.

In relazione all'art. 57 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che le nomine ai vari gradi di ufficiale medico di complemento, per la durata della guerra, tanto dei medici civili non aventi obblighi militari, assunti in servizio, quanto dei laureati in

medicina o chirurgia che abbiano obblighi di servizio militare, siano regolate dalle norme qui di seguito indicate.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nelle circolari n. 39 e 283 del *giornale militare* 1916 e nelle « norme esecutive » del R. decreto n. 357 del 28 marzo 1915 (circolare 221 del *giornale militare* 1915).

a) Potranno conseguire la nomina a sottotenente, i medici laureati da non oltre cinque anni.

b) Potranno conseguire la nomina a tenente, i medici laureati da cinque anni o più.

c) Potranno conseguire la nomina a capitano, i medici laureati da non meno di quindici anni, i medici o chirurghi primari di un ospedale importante, i medici provinciali, e tutti coloro che, qualunque sia l'impiego professionale, hanno il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche; gli aiuti di clinica che non siano liberi docenti, gli aiuti di grandi ospedali, purchè, questi ultimi, nominati tali in seguito a concorso per esami: gli uni e gli altri però dopo almeno due anni di carica.

d) Potranno conseguire la nomina a maggiore, i professori straordinari di università, i professori incaricati ufficiali stabili, i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della sanità pubblica del Regno, i medici provinciali di prima classe; i medici o chirurghi, muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli; infine, i liberi docenti che, pur non essendo primari di grandi ospedali, siano aiuti di clinica oppure contino non meno di quindici anni di esercizio professionale.

e) Potranno conseguire la nomina a tenente colonnello, i professori ordinari delle facoltà medico-chirurgiche delle università, sia regie che libere; il vice direttore generale della sanità pubblica.

f) L'esame dei titoli presentati dagli aspiranti a grado di ufficiale medico di complemento sarà effettuato da una commissione composta dell'Ispettore capo della sanità militare, presidente, di un maggiore generale medico e un membro civile da scegliersi, per cura dell'ispettorato di sanità, tra le alte personalità delle facoltà medico-chirurgiche, e di un ufficiale superiore medico o capitano con le funzioni di segretario.

Il Ministro — MORRONE.

N. **446.** — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 luglio 1916.

A modificazione delle circolari n. 555 del 14 luglio 1915 e n. 353 del 9 giugno corrente anno, il Ministero determina che abbiano corso le domande per nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria, purchè presentate ai competenti corpi o distretti entro il 15 agosto 1916 e purchè gli aspiranti abbiano compiuto i 28 anni, non oltrepassati i 46 e siano possessori di laurea o di titoli equipollenti.

Nulla è innovato alla predetta circolare n. 353 del 9 giugno 1916, per quanto riguarda i provenienti dai sottufficiali.

Il Ministro — MORRONE.

N. **447.** — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 14 luglio 1916.

Sciogliendo la riserva contenuta nelle circolari numeri 351 e 352 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina:

Gli esami che dovranno sostenere gli aspiranti alla nomina a sottotenente effettivo nei ruoli di sussistenza e di amministrazione consisteranno in due prove scritte e una orale sulle materie comprese nei programmi qui appresso indicati e con le norme che saranno fissate con apposita circolare.

Prove scritte — Prima prova: Svolgimento di un tema di coltura generale (parte I dei relativi programmi). — Seconda prova: Svolgimento da parte degli aspiranti al ruolo di sussistenza, di un tema sul servizio esecutivo di sussistenza (parte II del relativo programma) e da parte degli aspiranti al ruolo di amministrazione di un tema sulla contabilità dello Stato e sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (parte II del relativo programma).

La prova orale dovrà svolgersi su tutte le materie comprese nei relativi programmi.

Programma per gli aspiranti alla nomina a sottotenente effettivo nel ruolo di sussistenza:

PARTE I. — Nozioni generali sullo Stato, sulle forme di governo, sui tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario). Della amministrazione dello Stato in genere e della sua organizzazione — I pubblici uffici: criteri che presiedono al loro ordinamento, gerarchia amministrativa, organi dell'amministrazione dello Stato — Attività giuridica e attività sociale dello Stato: leggi e regolamenti — Nozioni fondamentali di economia politica, con particolare riguardo alla circolazione (scambio, moneta, sistemi monetari, moneta cartacea, scambio internazionale, credito e banche) — Nozioni generali di scienza delle finanze con particolare riguardo alle spese pubbliche, al bilancio e suo ordinamento, alle entrate straordinarie dello Stato — Nozioni generali di diritto commerciale.

PARTE II. — 1. *Leggi militari e regolamento di disciplina militare* — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni — Ordinamento dell'esercito — Nozioni generali sul reclutamento del R. esercito, sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali — La disciplina militare — Il codice penale militare.

2. *Amministrazione in generale* — Nozione di amministrazione pubblica — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Entrate e spese.

3. *Amministrazione dell'esercito* — Carattere e funzionamento dell'amministrazione militare in pace e in guerra — Amministrazione centrale militare — Amministrazione dei corpi — Servizi ad economia e servizi ad impresa — Cognizioni generali sui capitolati di contratti per forniture viveri stipulati dall'amministrazione della guerra — Organizzazione dei servizi di commissariato dei relativi stabilimenti in pace e in guerra — Attribuzioni degli ufficiali commissari di sussistenza e d'amministrazione.

4. *Tecnologia* — Alimentazione in generale — Esigenze particolari nell'alimentazione del soldato e dei quadrupedi presso l'esercito sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra — Il frumento; diverse qualità e luoghi di produzione; conservazione e trasporto — Industria della macinazione e della panificazione — Panificazione militare in pace ed in guerra

— La galletta — Le paste da minestra — Il riso — La carne — Carni fresche, congelate od in conserva — I condimenti — L'avena e il fieno — Composizione della razione viveri e delle razioni foraggio — Generi di sostituzione.

Programma di esami per gli aspiranti alla nomina a sottotenente effettivo nel corpo di amministrazione.

PARTE I. — Nozioni generali sullo Stato, sulle forme di governo sui tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) — Della amministrazione dello Stato in genere e della sua organizzazione — I pubblici uffici: criteri che presiedono al loro ordinamento, gerarchia amministrativa, organi dell'amministrazione dello Stato — Attività giuridica e attività sociale dello Stato — Leggi e regolamenti — Nozioni fondamentali di economia politica con particolare riguardo alla circolazione (scambio, moneta, sistema monetario, moneta cartacea, scambio internazionale, credito e banche) — Nozioni generali di scienza delle finanze con particolare riguardo alle spese, al bilancio e suo ordinamento alle entrate straordinarie dello Stato — Nozioni generali di diritto commerciale.

PARTE II. — 1. *Leggi militari e regolamento di disciplina militare* — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni — Ordinamento dell'esercito — Nozioni generali sul reclutamento del R. esercito sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali — La disciplina militare — Il codice penale militare.

2. *Amministrazione e contabilità generale dello Stato* — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Anno finanziario — Bilancio di previsione e rendiconto generale consuntivo — Entrate e spese — Contratti — Servizi ad economia ed a impresa — Nozioni generali sui capitolati dei contratti stipulati dall'amministrazione della guerra — Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato — Resa dei conti — Cenni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

3. *Amministrazione e contabilità militare* — Organizzazione e funzionamento dell'amministrazione centrale militare — Consigli d'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari e loro agenti — Responsabilità amministrativa — Amministrazione e contabilità dei reggimenti, dei reparti e

delte direzioni di commissariato — Contabilità speciali fra le direzioni di commissariato e le sezioni di tesoreria — Stipendi ed assegni fissi — Indennità eventuali — Indennità per le truppe in campagna.

4. *Matricole e servizi vari:* matricole del R. esercito, servizi del vestiario e del casermaggio militare e relative notizie tecnologiche sul materiale — Servizio esecutivo degli stabilimenti di campagna ai quali gli ufficiali di amministrazione sono addetti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **448.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Riscossione di vaglia di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1916.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha rilevato che qualche ufficio postale ha pagato vaglia di servizio, emessi anche per somme cospicue a favore di speciali commissioni quali quelle per l'incetta di bovini, cereali, foraggi ecc., senza aver potuto accertare nè l'identità, nè la qualità dell'ufficiale cui pagava.

Pertanto i comandi di presidio, nelle cui circonscrizioni le commissioni anzidette operano, informeranno della loro costituzione gli uffici postali di cui questi debbono servirsi per la riscossione dei vaglia, indicando anche nominativamente i componenti di esse e successivamente comunicheranno loro le eventuali variazioni.

Gli ufficiali incaricati della riscossione si presenteranno agli uffici postali suddetti, muniti di un documento che valga ad accertare la loro identità (libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo — libretto di riconoscimento postale — libretto di viaggio ecc.).

Il Ministro — MORRONE.

N. **449**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 14 luglio 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 431 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Circolo « Diritto e giustizia » (formato di ex carabinieri residenti a New-York) 2 medaglie d'oro ai due carabinieri che avranno dato maggiore prova di coraggio durante l'attuale guerra.

Metallurgica Bresciana, già Tempini. — L. 20,000 (3ª oblazione) per la costituzione di premi da destinarsi agli aviatori, che se ne renderanno meritevoli per atti di valore compiuti in combattimenti aerei.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

---

(660) Roma, 1916. — Tip. E. Vognera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1916 — 22 luglio

1916 GIUGNO 11. — N. 450. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 777, col quale si modificano le indennità aeronautiche stabilite per i volontari aviatori e motoristi reclutati in base al R. decreto 28 marzo 1915, n. 355 . *Pag.* 1230

1916 LUGLIO 9. — » 451. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 844, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-1917, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916 . . . . . » 1231

» 9. — » 452. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 834, col quale, per la durata della guerra, è istituita la carica di comandante in secondo dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1232

» 9. — » 453. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 835, riguardante le competenze dei farmacisti militari . . . . . » 1234

» 9. — » 454. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 836, per la concessione di un soprassoldo straordinario, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1235

» 9. — » 455. — SCUOLE MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 859, col quale, per la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere l'ultimo anno di corso agli allievi arruolati dei collegi militari, dichiarati non idonei negli esami di licenza . . . . . » 1237

» 10. — » 456. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia del raccolto 1916 . . . . . » 1238

» 15. — » 457. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio . . . . . » 1239

» 20. — » 458. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina . . . . . » 1240

» 20. — » 459. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Correzioni ai documenti dei rendiconti dei distaccamenti. — Contabilità separata per le spese dei depositi e dei reparti in zona di guerra . . . . . » 1241

» 21. — » 460. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Requisizioni militari . . . . . » 1244

1916 LUGLIO 21. - N. 461. — AVANZAMENTO. — Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggiore generale di qualsiasi arma . . . . . Pag. 1245

» 21. - » 462. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata . . » 1246

» 21. - 463. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dello stivaletto da montagna quale tipo unico di calzatura per l'esercito . . . . . » 1247

» 21. - » 464. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . . . . » 1247

» 21. - » 465. — PENSIONI. — Documenti da prodursi per gli ufficiali che devono liquidare la pensione in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo. . . . . » 1255

CIRCOLARE N. **450.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 777, col quale si modificano le indennità aeronautiche stabilite per i volontari aviatori e motoristi reclutati in base al R. decreto 28 marzo 1915, n. 335.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 11 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai volontari aviatori e motoristi reclutati in base al R. decreto 28 marzo 1915, n. 355, in luogo delle indennità stabilite con i decreti ministeriali del 18 marzo 1915, n. 64, e del

31 ottobre 1915, n. 23, saranno corrisposte, a partire dal 1° giugno 1916, le ordinarie indennità giornaliere di volo attribuite dalle vigenti disposizioni e loro eventuali successive modificazioni al personale del corpo aeronautico militare, in corrispondenza del grado ricoperto e delle funzioni disimpegnate da ciascuno dei volontari di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CARCANO.

N. **451**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 814, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 14 giugno 1916, n. 738, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 è prorogato fino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1916.

Avranno effetto per l'esercizio 1916-917 i provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, col R. decreto 31 maggio 1916, n. 695.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
SONNINO.
COLOSIMO.
ORLANDO.
SACCHI.
MEDA.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.
RUFFINI.
BONOMI.
FERA.
ABLOTTA.
RAINERI.
DE NAVA.
BISSOLATI.
BIANCHI.
COMANDINI.
SCIALOIA.

N. **452.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 831, col quale, per la durata della guerra, è istituita la carica di comandante in secondo dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà straordinarie conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in via provvisoria, per la durata della guerra, la carica di comandante in 2° dell'arma dei carabinieri reali, da conferirsi ad un maggiore generale o tenente generale.

Art. 2.

Per il periodo di tempo suddetto, e durante l'assenza del comandante generale dell'arma, il comandante in 2° esercita tutte le attribuzioni di spettanza del comandante generale medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **453**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 835, riguardante le competenze dei farmacisti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1916, n. 216, col quale i farmacisti militari, in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, sono considerati militari;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I farmacisti militari, anche pel tempo in cui sono, a norma del Nostro decreto 3 febbraio 1916, n. 216, considerati militari, conservano gli stipendi e gli aumenti sessennali da impiegati civili, e continuano ad aver diritto alle indennità stabilite per gl'impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Ai farmacisti non spetta neppure, in nessun caso, l'indennità per servizio speciale stabilita per gli ufficiali del Corpo sanitario militare dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
CARCANO
MORRONE.

N. **454.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Decreto luogotenenziale n. 836, per la concessione di un soprassoldo straordinario, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 690, relativa a provvedimenti per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Considerato che nelle attuali contingenze i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali sono sottoposti a numerosi più gravosi servizi dei tempi ordinari, ciò

che causa loro maggiori spese pel vestiario e pel mantenimento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, esclusi quelli che percepiscono il soprassoldo di guerra e quelli in servizio nel territorio delle retrovie, è concesso, fino a che durerà lo stato di guerra, un soprassoldo giornaliero di centesimi quaranta (L. 0.40).

Il detto soprassoldo è dovuto per le sole giornate di presenza alla stazione, ed è cumulabile coi premi di rafferma, e con gli aumenti di assegno e coi soprassoldi stabiliti dagli art. 4, 5, 6 e 7 della legge 6 luglio 1911, n. 690. Non è invece cumulabile con le indennità eventuali, ma nelle giornate in cui possa spettare qualcuna di quest'ultime è corrisposta la competenza maggiore.

La spesa occorrente dovrà gravare sui fondi straordinari per la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° luglio 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **455.** — SCUOLE MILITARI. — **Decreto luogotenenziale n. 859, col quale, per la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere l'ultimo anno di corso agli allievi arruolati dei collegi militari, dichiarati non idonei negli esami di licenza.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con R. decreto 26 novembre 1899;

Visto il regolamento di servizio interno dei collegi militari;

Considerato che per le esigenze dello stato di guerra si è riconosciuta l'utilità di sospendere, per tutta la durata della guerra, la facoltà di ripetere l'ultimo anno di corso agli allievi arruolati dei collegi militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra è sospesa la facoltà di ripetere l'ultimo anno di corso agli allievi arruolati dei collegi militari dichiarati non idonei negli esami di licenza a norma delle disposizioni vigenti per gli esami nelle scuole medie governative.

Art. 2.

Gli allievi arruolati dell'ultimo corso dei collegi militari dichiarati non idonei negli esami di licenza potranno, a loro domanda, essere ammessi a seguire un corso per allievi ufficiali di complemento nell'arma di fanteria o di cavalleria. In caso diverso saranno assegnati come soldati ad un deposito delle predette armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **456.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatorii per il fieno e la paglia del raccolto 1916.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 luglio 1916.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352, e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1739;

NOTIFICA:

Sono fissati, sino a nuova notificazione, i prezzi massimi sottosegnati per il fieno e la paglia di frumento del raccolto 1916:

Fieno di 1° e 2° taglio di prato stabile:

pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato . . . . al quintale L. 13,50,
pressato con apparecchio azionato dall'uomo . . . . . » » 12,75,
non pressato . . . . . » » 11,50.

Fieno di prato artificiale (erba medica, trifoglio pratense, lupinella):

pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato . . . . al quintale L. 12,00,

pressato in balle con congegno azionato dall'uomo . . . . . al quintale L. 11,25,
non pressato . . . . . » » 10,00,

Paglia di frumento:

pressata in balle . . . . . al quintale L. 7,25,
non pressata . . . . . » » 5,25

I prezzi suddetti s'intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore

Essi prezzi hanno carattere di massimo non oltrepassabile; e resta al giudizio insindacabile delle commissioni miste provinciali d'incetta, ed alla responsabilità di queste verso l'amministrazione militare, l'applicazione concreta dei prezzi, tenuto conto della composizione botanica, del modo e tempo di fienagione, del modo di conservazione e di quant'altro può influire sul valore alimentare del fieno e sulla qualità della paglia

Il Ministro — MORRONE.

N. **457.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 luglio 1916

Non ostante le esplicite disposizioni date con le circolari 891 del 1915 e 162 del 1916, si verifica ancora che, a molti militari, non viene pagata l'indennità di trasferta durante la licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti, o che debbono presumersi dipendenti da cause di servizio.

Da ciò derivano inconvenienti e continui reclami ai quali è assolutamente necessario porre riparo.

Si richiamano quindi nuovamente tutte le amministrazioni alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nelle su citate circolari ed in particolar modo si rammenta:

a) che sui biglietti d'uscita dai luoghi di cura dovrà *sempre* essere dichiarato in modo esplicito se la lesione od

infermità sia *dipendente o si presuma dipendere da causa di servizio*, ovvero che *non dipende, nè si presume dipendere da causa di servizio*, tenendo presente quanto dispone la circolare 162 1916;

b) che le direzioni dei luoghi di cura, nell'inviare direttamente in licenza di convalescenza i militari che hanno diritto all'indennità, devono, caso per caso, informarne il deposito del corpo, cui il militare appartiene, indicandogli il preciso domicilio del militare stesso, od esigere che di tale partecipazione sia loro data ricevuta;

c) che l'indennità deve essere corrisposta anticipatamente, quindicina per quindicina o mese per mese, e che, per gli inviati in licenza direttamente dai luoghi di cura, la prima quindicina deve essere pagata dal luogo di cura.

Il Ministro — MORRONE.

N. **458.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 luglio 1916.

A chiarimento della circolare 349 del corrente anno, relativa alle spese di guerra delle amministrazioni della guerra e della marina si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti quanto segue:

1° Le disposizioni della circolare sopraindicata si applicheranno alle amministrazioni ed alle spese per le quali non venne ancora effettuato il rimborso.

2° Non dovranno essere rimborsate nemmeno le rette degli ufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari, quando dette spese vadano a carico dello Stato

3° Non dovranno essere soggetti a rimborso i lavori di qualsiasi specie che nelle officine di ciascuna amministrazione si eseguiscono per conto dell'altra, e neppure saranno rimborsate le cessioni di materiali effettuate dai rispettivi magazzini o depositi e ciò tanto nel caso che i materiali siano ceduti nello stato in cui si trovano, come se debbono subire una speciale lavorazione per soddisfare le richieste dell'amministrazione cessionaria o si debbano costruire appositamente.

4° Le consegne dei materiali che ad una delle due amministrazioni occorra di fare a stabilimenti privati per essere trasformati o impiegati nelle lavorazioni che interessano l'altra amministrazione si considereranno come cessioni dall'una all'altra amministrazione e non daranno luogo a rimborso. L'amministrazione per conto della quale viene eseguito il lavoro rilascierà a quella cedente la dichiarazione di ricevuta del materiale e provvederà alla sistemazione dei suoi rapporti cogli stabilimenti privati.

Il Ministro — MORRONE.

N. **459**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Correzioni ai documenti dei rendiconti dei distaccamenti — Contabilità separata per le spese dei depositi e dei reparti in zona di guerra.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 20 luglio 1916.

Risulta a questo Ministero che non di rado la trasmissione della contabilità da parte dei corpi è ritardata per la difficoltà di avere sollecitamente in restituzione dai distaccamenti, specialmente da quelli in zona di guerra, titoli di spesa loro inviati per essere rettificati.

Per eliminare, almeno in parte, questa causa di ritardo e di non infrequenti smarrimenti di titoli di spesa, si avvertono i depositi dei reggimenti e gli altri centri amministrativi che, quando nell'effettuare la revisione dei titoli di spesa trasmessi dai loro distaccamenti col rendiconto mensile riscontrano differenze dovute ad errori materiali evidenti, possono evitare la restituzione dei documenti effettuandone la rettificazione diretta ed informandone poi i reparti interessati.

Allo scopo osserveranno le seguenti norme:

a) *Correzioni conseguenti da pagamenti eseguiti in più.*

Il titolo è corretto, possibilmente in inchiostro rosso, ma sempre in modo che restino leggibili le somme e le indicazioni precedenti.

Sul titolo è posta la seguente dichiarazione firmata dal Relatore: « Si ammette in contabilità per la somma corretta di lire . . . ».

L'ammontare corretto è applicato nel giornale al conto « Anticipazioni e rendiconti » e la somma pagata in più al

conto « Fondo scorta e conti particolari ». Il reparto è invitato a provvedere al ricupero delle somme pagate in più, che, a suo tempo, cioè allorchè giungerà il rendiconto in cui sarà dimostrato il recupero, saranno applicate al suddetto conto « Fondo scorta e conti particolari » per eliminare le partite iscritte nel giornale al momento della correzione dei titoli.

b) *Correzioni conseguenti da pagamenti eseguiti in meno.*

Il titolo è corretto in tutte le sue parti, esclusa la quietanza che rimane intatta.

Sul titolo è posta la seguente annotazione firmata dal Relatore « Pagato per L. . . . . Alla maggiore somma dovuta al creditore sarà provveduto con pagamento suppletivo da comprendersi nei rendiconti successivi » (V. 5° capoverso e successivi del n. 17 della circolare n. 216 del 1914). Il reparto è invitato a provvedere nel senso succitato.

Qualora la natura delle correzioni ordinate facesse nascere il dubbio che il titolo di spesa potesse essere richiesto poi in comunicazione, i corpi ne faranno copia per poterla esibire in luogo dell'originale, che avrà il suo normale corso con la contabilità relativa.

***

I corpi che fanno uso, giusta l'autorizzazione datane dal Ministero, di due giornali di cassa modello 11 *R A*, di cui uno riservato alle spese dei reggimenti e dei reaparti in zona di guerra, debbono considerare i due accennati registri come due fascicoli di uno stesso giornale di cassa, quindi allorchè iniziano il nuovo giornale, non debbono eseguire nessun trasporto di rimanenza.

Le anticipazioni prelevate dai reparti in zona di guerra presso le casse militari sono registrate nel nuovo giornale modello 11 *R. A*, senza attendere che giungano i rendiconti mensili, non appena sia rilasciata ricevuta sul modello 9 o sul 3 *R. A.* Tutti gli altri movimenti compresi nei rendiconti degli stessi reparti sono inscritti nel nuovo giornale a mano a mano che i rendiconti sono verificati.

Le somme relative al « Fondo scorta e conti particolari » sono raccolte per la loro liquidazione nello stesso registro sussidiario già tenuto dal deposito, oppure in apposito registro sussidiario da fondersi poi in un solo con quello dell'altro giornale.

Alla fine di ogni mese è, contemporaneamente al primo giornale, chiuso il secondo, che comprenderà così tutte le anticipazioni prelevate dai reparti, per le quali sarà stata, nel mese, rilasciata ricevuta sul modello 9 o 3 *R. A.* e quelle sole spese dei reparti mobilitati per le quali saranno stati ricevuti e verificati i rendiconti. Il totale delle anticipazioni e delle spese a carico del conto « Anticipazioni e rendiconti » risultante da quest'ultimo giornale è riportato nell'ultima pagina del giornale di cassa del deposito.

In base alle risultanze alla chiusura, contemporanea, dei due giornali ed a quella dell'unico registro sussidiario del « Fondo scorta e conti particolari » è compilato dal deposito un solo modello 5 o 5 *bis* sommando i totali delle colonne dei due giornali.

Eseguita in tal modo la parificazione di tutta la gestione dell'ente, coi dati a conoscenza al momento della chiusura mensile, è compilata la contabilità da trasmettersi al Ministero.

Di detta contabilità la gestione che riguarda i capitoli del bilancio sarà, come s'è detto, formata di due parti distinte: la 1ª costituita dai consueti modelli 6 *R A.* relativi al deposito, l'altra dal modello 6 *R. A.*, sul solo capitolo 99 *bis* (unico per le spese dei reparti in zona di guerra) per le anticipazioni e le spese dei reparti di cui trattasi, registrate nel mese

I detti modelli 6 *R A.* saranno, come di consueto, riepilogati nel modello 7 *R. A.*, nel quale potrà quindi esser riportato due volte il capitolo 99 *bis*, una per le anticipazioni e le spese, sul detto capitolo, del deposito; l'altro per la gestione dei reparti in zona di guerra.

Tutti gli altri documenti costituenti la contabilità mensile da trasmettersi al Ministero saranno compilati come se i due giornali di cassa tenuti dal corpo ne costituissero uno solo suddiviso in due registri.

Per quanto si riferisce alle somme riscosse dai reparti in zona di guerra si ricorda che i detti reparti hanno l'obbligo (art. 52 del regolamento per il servizio di cassa in guerra) di versarle nelle casse militari, quindi, gli enti autonomi, allorchè procedono alla registrazione dei rendiconti dei reparti nel giornale di cassa, debbono applicare le suddette somme al « Fondo scorta e conti particolari », anzichè ai « Proventi », giacchè nei rendiconti successivi degli stessi reparti, dovranno trovare poi la corrispondente partita di versamento che andrà ad eliminare quella precedentemente posta al « Fondo scorta e conti particolari ».

L'applicazione od il passaggio delle dette somme sotrà essere fatta al conto « Proventi » soltanto quando per circostanze speciali il versamento non potesse essere effettuato dal reparto (perchè disciolto ecc). In questo caso i proventi saranno riepilogati con quelli del deposito ed il Ministero compilerà un solo modello 97 *R A*.

*
* *

Con l'occasione si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni dipendenti, tengano o no il doppio giornale di cassa, sull'obbligo che esse hanno di darsi subito debito dei prelevamenti fatti dai loro reparti mobilitati, addebitandone in pari tempo i reparti stessi sul giornale (colonne 8 e 16) o registro di cassa, non appena il Consiglio d'amministrazione od il consegnatario principale rilascino ricevuta, sui modelli **3** *R. A.* o 9, delle somme prelevate.

Il Ministro — MORRONE.

N **460**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Requisizioni militari**. — (Gabinetto del ministro). 21 luglio 1916

Con riferimento alla circolare 588 del *giornale militare* del 1915, si fa presente che in virtù del trattato di commercio e di navigazione italo-**giapponese**, il Giappone gode, in materia di requisizioni, il trattamento della nazione più favorita, che è in Italia la Svizzera.

Quindi le proprietà dei sudditi giapponesi che fossero a bordo delle navi tedesche requisite, o che si trovino in qualunque modo in Italia, dovranno al pari di quelle dei sudditi svizzeri, essere esenti da qualsiasi requisizione, e potranno, se occorre, essere adibite dall'amministrazione soltanto previ accordi coi proprietari.

Il Ministro — MORRONE.

N. **461.** AVANZAMENTO. — **Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale di qualsiasi arma.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 luglio 1916.

Allo scopo di estendere a tutte le armi e rendere permanenti, dopo averle opportunamente modificate, le disposizioni contenute nelle circolari 124 e 283 del *giornale militare* c. a., il Ministero prescrive quanto segue:

In base alle disposizioni dei paragrafi 83 e 91 del regolamento sull'avanzamento, secondo le quali i colonnelli delle armi combattenti possono essere promossi al grado di maggior generale anche in servizi di armi diverse dalla propria, purchè ne abbiano l'idoneità, il Ministero determina che i colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio siano esaminati per l'idoneità a ricoprire le cariche di maggior generale di qualsiasi arma, anche diversa dalla propria, per essere a loro turno promossi con l'osservanza delle seguenti norme.

I colonnelli delle quattro armi da esaminarsi dovranno avere l'anzianità minima di grado che volta a volta il Ministero comunicherà come limite per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento al grado di maggior generale in ciascuna delle suddette armi.

Le autorità compilatrici delle proposte d'avanzamento indicano quali dei colonnelli, che abbiano l'anzianità stabilita, posseggono l'attitudine e la capacità necessarie per ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale dell'arma di cui, volta a volta, si tratta. Esse esprimeranno tale giudizio in uno specchio di proposta e le autorità gerarchiche superiori pronunzieranno il loro parere in merito, come si fa per le solite proposte di avanzamento.

Gli specchi di proposta anzidetti dovranno giungere al Comando Supremo dell'esercito non oltre il trentesimo giorno a partire dalla data della dispensa del *giornale militare* che contiene la circolare con cui il Ministero comunica i limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento.

Le proposte favorevoli dovranno, per avere effetto, essere confermate da una commissione di grado superiore da nominarsi dal Ministero. A questa saranno perciò sottoposte le proposte favorevoli assieme ai giudizi delle autorità gerar-

cliche. Il giudizio della commissione di grado superiore sarà definitivo.

I colonnelli delle varie armi, riconosciuti idonei, saranno inscritti sul quadro di avanzamento per il grado di maggior generale dell'arma di cui si tratta, secondo l'ordine di anzianità relativa, il quale darà norma alle promozioni a senso del § 83 del regolamento d'avanzamento. Potrà accadere che lo stesso colonnello si trovi iscritto contemporaneamente sui quadri d'avanzamento al grado di maggior generale di varie armi diverse dalla propria: se si produce nello stesso momento vacanza in più armi, l'ufficiale ha diritto di optare per la promozione nell'arma preferita; se si produce nel contempo vacanza anche nella propria arma, deve in questa rimanere

Il Ministro — MORRONE.

N. **462.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 luglio 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, e con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 461 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente e giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata, per essere iscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1916, sia portato a tutto il 31 ottobre 1915.

Il Ministro — MORRONE.

N. **463**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione dello stivaletto da montagna quale tipo unico di calzatura per l'esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 luglio 1916.

È adottato per tutte le armi e corpi un tipo unico di calzatura: quello attuale per le truppe da montagna descritto nella circolare n. 28 del *giornale militare* anno 1912.

In attesa di apportare le occorrenti modificazioni all'attuale capitolato di condizioni speciali per la provvista delle calzature, si dispone fin d'ora che nell'attuale modello di stivaletto, i ganci vengano sostituiti con occhielli.

Per quanto si riferisce alla chiodatura dello stivaletto, con riserva di impartire a momento opportuno ulteriori disposizioni, rimane temporaneamente stabilito il tipo di chiodatura mista per le armi a piedi (ala di mosca o diamantine; bullette a testa circolare con gambo a freccia, e *bourriquet*), e per le armi a cavallo la chiodatura speciale di bullette a testa circolare levigata con gambo a freccia.

Tutti gli altri tipi di calzatura attualmente prescritti verranno usati sino a consumazione

Apposite disposizioni transitorie vengono separatamente diramate nei riguardi del servizio degli approvvigionamenti della calzatura durante lo speciale periodo attuale.

Il Ministro — MORRONE.

N. **464**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 luglio 1916.

1. Per la nomina a sottotenente di complemento avranno inizio il 16 settembre p. v.:

a) in Caserta un corso per 2000 aspiranti all'arma di fanteria;

b) in Torino presso l'Accademia militare un corso per 150 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 350 aspiranti all'arma del genio.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di truppa alle armi di qualsiasi classe e categoria:

b) le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897.

3. **Non sono ammissibili ai corsi anzidetti i sottufficiali di carriera nè i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.**

4. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria, senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di sottotenente di complemento

Le domande di passaggio per libera elezione dalla 3ª alla 1ª categoria saranno pure presentate ai comandi dei distretti militari, i quali dovranno dar corso ai conseguenti provvedimenti.

5. Tutti gli aspiranti militari alle armi ammessi al concorso saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi.

6. I concorrenti ai corsi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, la licenza di liceo o di istituto tecnico.

7. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori* a quello *minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni ai corsi dell'Accademia militare, sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. I concorrenti all'Accademia che in via subordinata accettino anche l'ammissione ai corsi di fanteria, debbono dichiarare ciò esplicitamente nella domanda di concorso, giacchè altrimenti qualora non ottenessero l'ammissione nell'Accademia resterebbero esclusi da entrambi i corsi.

A parità di titolo di studio avranno la precedenza nella ammissione gli aspiranti che si trovino alle armi almeno da sei mesi

Tra i militari provvisti di uguale titolo di studio avranno la precedenza nell'ammissione all'Accademia militare coloro i quali appartengano ad un reggimento di artiglieria o del genio per rispetto a quelli che appartengano ad un reggimento di fanteria o di cavalleria.

8. I corsi suddetti saranno iniziati il giorno 16 settembre prossimo e si prevede che la durata di essi possa estendersi fino a sei mesi.

9. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084, dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi, per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

10. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne saranno giudicati idonei e meritevoli.

11. Coloro che saranno ammessi ai suddetti corsi speciali godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

12. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi di deposito dai militari alle armi ed ai comandi di distretto dalle reclute della classe 1897 entro il 1° settembre p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto o del deposito, l'autorizzazione del Ministero della guerra, comunicando ad esso il titolo o il certificato esibito dal concorrente;

b) certificato di nascita legalizzato dal Presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ul-

timi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal Prefetto o Sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio di congedo illimitato provvisorio per le reclute della classe 1897.

Tutti i documenti, escluso quello di cui alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

I comandi dei depositi e dei distretti, appena ricevute le domande, debbono richiedere d'ufficio il certificato generale (mod. 42 del catalogo) giusta le norme del n 9 della circolare 228 del *giornale militare* 1914.

Gli stessi comandi dovranno unire agli incartamenti dei militari alle armi il foglio matricolare mod. 59.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

13. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'Istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali;

Licenza delle regie scuole industriali di terzo grado (*Fermo*, regio istituto industriale; *Foggia*, regio istituto industriale « S. Altamura »; *Messina*, regia scuola industriale; *Napoli*,

regio istituto industriale « A. Volta »; *Novara*, regia scuola professionale « Omar »; *Reggio Calabria*, regia scuola industriale; *Vicenza*, regio istituto industriale « A. Rossi ».

Licenza della 5ª classe, sezione industriale, dell'Istituto tecnico di Bergamo.

14. I comandi di deposito e di distretto invieranno le domande di ammissione, *lo stesso giorno in cui saranno loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento, che dovrà essere successivamente inviato*, direttamente ai comandi di corpo d'armata territoriale, e, contemporaneamente, richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta, ad assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, al più presto, *direttamente al comando del corpo d'armata*, cui viene trasmessa la domanda.

Si avverta però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il *titolo di studio*, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.

15. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale*, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

16. L'invio a Caserta e a Torino degli aspiranti che saranno ammessi ai corsi avrà luogo secondo le dispesizioni che il Ministero si riserva di emanare.

17. I comandi di distretto faranno stampare e provvederanno *senza indugio* affinchè sia data la massima pubblicità al manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Il Ministro — MORRONE.

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a speciali corsi accelerati in Caserta e presso l'Accademia militare (Torino) per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

1. D'ordine del Ministro della guerra si notifica che per la nomina a sottotenente di complemento avranno inizio il giorno 16 settembre p. v.:

a) un corso per 2000 aspiranti all'arma di fanteria in Caserta;

b) un corso per 150 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 350 aspiranti all'arma del genio presso l'Accademia militare (Torino).

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di truppa alle armi di qualsiasi classe e categoria;

b) le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897.

3. **Non sono ammissibili ai corsi anzidetti i sottufficiali di carriera nè i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.**

4. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di aspirante ufficiale e successivamente quello di sottotenente di complemento.

Le domande di passaggio per libera elezione dalla 3ª alla 1ª categoria saranno pure presentate ai comandi dei distretti militari, i quali dovranno dar corso ai conseguenti provvedimenti.

5. Tutti gli aspiranti militari alle armi ammessi al concorso saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi stessi.

6. I concorrenti ai corsi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, la licenza di liceo o di istituto tecnico.

7. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori a quello minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni ai corsi dell'Accademia militare sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. I concorrenti all'Accademia che in via subordinata accettino l'ammissione ai corsi di fanteria, debbono dichiarare ciò esplicitamente nella domanda di concorso, perchè altrimenti qualora non ottenessero l'ammissione nell'Accademia resterebbero esclusi da entrambi i corsi.

A parità di titolo di studio, avranno la precedenza nell'ammissione gli aspiranti che già si trovino alle armi da almeno sei mesi.

Tra i militari provvisti di uguale titolo di studio avranno la precedenza nell'ammissione all'Accademia militare coloro i quali appartengano ad un reggimento di artiglieria o del genio per rispetto a quelli che appartengano ad un reggimento di fanteria o di cavalleria.

8. I corsi suddetti saranno iniziati il giorno 16 settembre prossimo e si prevede che possano avere la durata di mesi sei.

9. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

10. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne saranno giudicati idonei e meritevoli.

11. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la Scuola e l'Accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

12. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi di deposito per i militari alle armi e ai comandi di distretto per le reclute della classe 1897 entro il giorno 1° settembre p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile*. Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate deiseguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, o del deposito l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio per le reclute della classe 1897.

Tutti i documenti, escluso quello di cui alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

13. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Seranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e del regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali:

Licenza delle regie scuole industriali di 3° grado (*Fermo* regio istituto industriale; *Foggia* regio istituto industriale « S. Altamura »; *Messina* regia scuola industriale; *Napoli* regio istituto industriale « A. Volta »; *Novara* regia scuola professionale « Omar »; *Reggio Calabria* regia scuola industriale; *Vicenza* regio istituto industriale « A. Rossi ».

Licenza della 5ª classe sezione industriale, dell'istituto tecnico di Bergamo;

14. Le domande potranno essere presentate e saranno accettate anche se mancanti di qualche documento. **Avvertasi però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.**

15. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale*, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

16. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.

17. I concorrenti che abbiano già in precedenza inoltrata domanda per ottenere la nomina a sottotenenti di milizia territoriale e che

accettino l'ammissione all'Accademia od al corso di Caserta come aspiranti ufficiali di complemento, dovranno, appena ammessi, rilasciare ai comandi dei predetti istituti una dichiarazione scritta con la quale rinunzino alla nomina a sottotenenti di milizia territoriale.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **465.** — PENSIONI. — **Documenti da prodursi per gli ufficiali che devono liquidare la pensione in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 luglio 1916.

Questo Ministero richiama le autorità dipendenti all'esatta osservanza della circolare 418 del *giornale militare* 1914 nel senso che il certificato prescritto da detta circolare deve essere redatto dal corpo presso il quale l'ufficiale ha passato gli ultimi tre anni di *effettivo servizio*, prima cioè dell'eventuale collocamento in aspettativa, congedo provvisorio, posizione ausiliaria, e prima quindi che, per il collocamento nelle anzidette posizioni, l'ufficiale sia passato — agli effetti amministrativi — alla dipendenza dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Se negli ultimi tre anni di *effettivo servizio* l'ufficiale abbia successivamente appartenuto a più di un corpo, la dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'ultimo cui l'ufficiale apparteneva all'atto della cessazione dal servizio attivo, previe le informazioni che detto corpo assumerà direttamente da quelli presso i quali l'ufficiale apparteneva nel periodo di tempo compreso negli ultimi tre anni di servizio effettivo.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(662) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1916 — 29 luglio

1916 LUGLIO 9. — N. 466. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-Legge luogotenenziale n. 843, riguardante semplificazioni in materia di ripartizione in articoli di impegni e di elenchi di persone in aspettativa ed in disponibilità . . . . Pag. 1258

» 9. — N. 467. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 862, relativo alla concessione di una speciale indennità giornaliera alle truppe in Albania . . . . . » 1260

» 9. — N. 468. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione degli ordini di pagamento e relativi fogli-stipendio al netto, per gli stipendi ed assegni fissi da corrispondersi agli ufficiali ed impiegati civili . . . . . » 1262

» 28. — N. 469. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rapporti amministrativi e contabili tra l'amministrazione militare e le Associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta . . . . . » 1263

» 28. — N. 470. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi dei corpi . . . . . » 1265

» 28. — N. 471. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente e di complemento, per l'anno 1916 . » 1270

» 28. — N. 472. — AVANZAMENTO. — Norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore . . . » 1270

» 28. — N. 473. — DISCIPLINA MILITARE. — Rapporti da allegare ai libretti personali degli ufficiali . . . . » 1271

» 28. — N. 474. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che approva la tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte ed il relativo tipo di polizza . . . . . » 1272

» 28. — N. 475. — DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito e degli impiegati civili dell'amministrazione militare . . . . » 1277

» 28. — N. 476. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie . . . . . » 1281

1916 LUGLIO 28. - » 477. — GIUSTIZIA MILITARE. — Domande di ufficiali per ottenere la destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari . . . . . » 1281

» 28. - » 478. — SCUOLE MILITARI. — Sospensione, per la durata della guerra, dei corsi per aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente . . . . . » 1281

» 28 - » 479. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio . » 1282

» 28. - » 480. — TRASPORTI. — Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti e merci in conto corrente » 1282

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1283

CIRCOLARE N. **466.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 842, riguardante semplificazioni in materia di ripartizione in articoli di impegni e di elenchi di persone in aspettativa ed in disponibilità.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la convenienza di adottare provvedimenti intesi a perfezionare gli ordinamenti stabiliti dalle norme in vigore nei riguardi della ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dei bilanci dei vari Ministeri, ricavandone, altresì, economie nelle relative spese di stampa;

Riconosciuta l'opportunità, a scopo di semplificazione, di modificare talune norme concernenti la dimostrazione dell'accertamento degli impegni;

Considerata la convenienza di sospendere, fino a nuova disposizione, in vista della deficienza numerica di personale negli uffici dello Stato, determinata dai numerosi richiami alle armi, la pubblicazione annuale dello stato degli impiegati in disponibilità ed in aspettativa;

Visto l'articolo 36 del testo unico di legge sull'ammini-

strazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto l'articolo 152 del regolamento per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto l'articolo 31 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 1 dell'art. 36 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, è sostituito il seguente:

« All'inizio dell'anno finanziario ciascun ministro ripartirà in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo, provvedendo alla pubblicazione della ripartizione stessa nel *Bollettino ufficiale* del proprio Ministero ».

Al comma ultimo dell'articolo predetto è sostituito il seguente:

« Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro saranno approvati con decreto ministeriale, munito del visto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti ».

Art. 2.

La disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo unico della legge 4 giugno 1893, n. 260, riferibile all'art. 2 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, è modificata come segue:

« L'impegno legale di ogni somma dovrà essere accertato dalla Corte dei conti ».

Art. 3.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1915-916, e fino a nuova disposizione, non sarà fatto luogo alla pubblicazione annuale dello stato nominativo degli impiegati in disponibi-

lità o in aspettativa, stabilita dall'art. 31 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
CARCANO.

N. **467.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 862, relativo alla concessione di una speciale indennità giornaliera alle truppe in Albania.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915 n. 677, concernente le indennità per le truppe in campagna;

Visto il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1856 che stabilì una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo speciale destinato oltre Adriatico;

Considerate le condizioni in cui si trovano le truppe del corpo medesimo e la necessità di corrispondere loro uno speciale indennizzo fino a che perdurino le attuali difficoltà economiche locali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle truppe del corpo speciale oltre Adriatico (Albania) è dovuta in aggiunta agli altri assegni di cui sono ora provviste, una indennità giornaliera nella seguente misura:

Tenente generale comandante del corpo	L.	9,00
Tenente generale	»	5,00
Maggior generale	»	4,00
Colonnello	»	2,50
Tenente colonnello, maggiore e primo capitano .	»	2,00
Capitano	»	1,50
Tenente e sottotenente	»	1,00
Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, maestro d'arme di qualunque grado e classe .	»	0 50
Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali	»	0,35
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali . .	»	0,20
Appuntato dei carabinieri e carabiniere	»	0,10
Caporale maggiore, caporale, soldato, allievo carabiniere, carabiniere aggiunto	»	0,05

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è dovuta nella stessa misura, secondo l'assimilazione dei gradi, al personale civile addetto al corpo speciale.

Art 3.

L'indennità decorre dal giorno dello sbarco in Albania e continua per tutta la permanenza in quei territori sotto l'osservanza delle stesse norme che regolano il soprassoldo di guerra, cessando dal giorno dell'imbarco per ritorno per qualsiasi motivo.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto a datare dal 1° aprile 1916.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N. **468**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compilazione degli ordini di pagamento e relativi fogli-stipendio al netto, per gli stipendi ed assegni fissi da corrispondersi agli ufficiali ed impiegati civili.** — (Direzione generale revisione conti). — 24 luglio 1916.

Capitoli ordinari. — A partire dal 1° luglio corrente, i corpi conteggeranno, nei singoli documenti contabili, al netto le spese per stipendi ed assegni fissi, da corrispondersi agli ufficiali ed impiegati civili, trascurando l'indicazione della somma lorda e di tutte le relative ritenute erariali; cioè: la ritenuta in conto entrata del tesoro, l'imposta di ricchezza mobile, il contributo di guerra e la ritenuta di cui all'articolo 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per conseguenza, negli stampati, coi quali si giustificano tali spese (ordini di pagamento e fogli-stipendio) s'intenderanno abolite le colonne relative a queste ritenute, le quali nemmeno saranno più indicate nelle apposite colonne del riepilogo delle spese mod. 6 R. A.

Invece, le altre ritenute, di cui eventualmente possono essere gravati gli assegni, quali cessioni del quinto di stipendi, debiti per anticipazione cavalli, ritenuta per l'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, addebiti per responsabilità amministrative, ecc. dovranno continuare a figurare in diminuzione dell'importo conteggiato al netto delle ritenute erariali, sopra specificate. Perciò, sui fogli stipendio mod. 100 R. A. nella colonna importo lordo, verrà invece inscritto quello al netto per aver modo di detrarre, se del caso, l'ammontare di queste ultime ritenute.

Per la completa ed esatta applicazione della riforma, che

con la presente circolare s'intende introdurre nella contabilità dei corpi e che mira a diminuire, semplificandolo, il lavoro di resa dei conti, si avverte che essa riguarda gli stipendi e tutti gli altri assegni fissi, che si corrispondono agli ufficiali ed impiegati civili, coi fogli-stipendio mod. 100 R. A. (indennità giornaliera di servizio, di carica, indennità cavalli, di equipaggiamento e di prima vestizione, indennità per servizio speciale, soprassoldi di medaglie e soprassoldi fissi, ecc.) nonchè gli onorari pagati ai medici ed ai veterinari civili.

Capitoli straordinari. — « Spese per la guerra e per le truppe metropolitane ».

Anche per le spese relative agli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati facenti parte dell'esercito d'operazione e delle truppe metropolitane, le quali spese fanno carico rispettivamente ai capitoli 99 *bis* e 99 *quater* del bilancio, si seguiranno le anzidette norme.

Senonchè, per dar modo al Ministero (Divisione ragioneria) di stabilire l'importo delle ritenute e quindi provvedere al versamento ai rispettivi capitoli dell'entrata, si prescrive che i corpi compilino per le dette spese e per ciascuno degli ora detti capitoli due riepiloghi mod. 6 R. A. uno, comprendente soltanto gli stipendi ed assegni fissi corrisposti agli ufficiali ed impiegati e l'altro, per tutte le rimanenti spese.

Occorre perciò provvedere, che sui fogli-stipendio degli ufficiali ed impiegati in zona di guerra od in Libia vengano compresi i soli assegni fissi, non le indennità di guerra (soprassoldo, razioni viveri in contanti, ecc.), le quali vanno conteggiate separatamente su appositi specchi mod. 33 R. A.

Il Ministro — MORRONE.

N. **469.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rapporti amministrativi e contabili tra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa italiana e dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.** — (Segretariato generale). — 28 luglio 1916.

1. In virtù del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727, spetta al delegato ministeriale di liquidare i rapporti di debito e di credito intercedenti fra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa italiana e dei cavalieri

italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, attinenti al periodo trascorso dall'inizio della guerra fino al 30 giugno 1916; e spetta altresì ad esso delegato d'impiantare e tenere un conto corrente per tali rapporti dal 1° luglio 1916 in poi, rimanendo a lui devolute anche tutte le attribuzioni che, in virtù delle norme in data 10 aprile 1915, erano demandate all'ospedale militare principale di Roma.

Tutte le amministrazioni rimetteranno pertanto al delegato ministeriale ogni documento riflettente sia la gestione sino alla data 30 giugno 1916, sia il periodo dal 1° luglio corrente in poi; e la corrispondenza avente attinenza con detti documenti si svolgerà tra esse amministrazioni ed il delegato.

2. Ad agevolare la liquidazione fino al 30 giugno u. s., gli enti militari che hanno ceduto generi e materiali a stabilimenti delle associazioni invieranno al più presto, e, ad ogni modo, entro il giorno 10 del prossimo agosto, uno specchio nel quale siano accuratamente descritti tutti indistintamente gli epiloghi per cui venne richiesta e non ancora pervenne la dichiarazione di concordanza, indicando per ciascuno la rispettiva data, lo stabilimento al quale la cessione venne fatta, la quantità complessiva e l'ammontare totale d'ogni genere e materiale ceduto.

In elenco a parte, saranno descritti, con le stesse indicazioni, gli epiloghi già pervenuti in restituzione con la dichiarazione di concordanza.

3. D'ora innanzi, per i debiti riscontri ed accertamenti, gli epiloghi dovranno essere compilati distintamente per i singoli stabilimenti delle associazioni e trasmessi al delegato del Ministero della guerra in doppio esemplare.

I buoni a corredo dovranno essere descritti con tutte le caratteristiche atte ad individuarli.

4. A termini dell'art. 10 del decreto luogotenenziale sovracitato, le anticipazioni in danaro fatte corrispondere in casi di urgenza dalle direzioni di commissariato mobilitate agli stabilimenti delle associazioni in servizio nella zona di guerra devono essere dedotte, a cura del delegato ministeriale, dal più prossimo acconto da concedersi direttamente dal Ministero della guerra. Si rende perciò indispensabile che venga ottemperato con la massima sollecitudine alla prescrizione contenuta nel citato articolo 10 circa l'invio del modulo di ricevuta al delegato ministeriale pel tramite delle presidenze delle associazioni, come è disposto nella circolare n. 388 del

giornale militare del 1915. Sarà opportuno che le direzioni di commissariato mobilitate trasmettano al delegato del Ministero della guerra l'avviso prescritto dall'intendenza generale con circolare n. 2206 del 23 novembre 1915.

Con uguale sollecitudine dovranno inviarsi i documenti, debitamente compilati, riflettenti l'ammontare dei generi prelevati dalle associazioni con obbligo di pagamento.

5. Si raccomanda di fare sempre comunicazioni distinte per ciascuna delle due associazioni.

Per opportuna norma, avvertesi che i documenti dovranno essere recapitati coi seguenti indirizzi, a seconda che riguardino i rapporti di debito e credito con l'una o con l'altra delle associazioni.

Al Delegato del Ministero della guerra
presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana
Via del Plebiscito — Palazzo Doria
ROMA

Al Delegato del Ministero della guerra
presso l'Associazione dei Cavalieri Italiani
del Sovrano militare Ordine di Malta
Via del Plebiscito — Palazzo Doria
ROMA

Il Ministro — MORRONE.

N. **470**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Versamento dei proventi dei corpi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 28 luglio 1916.

A maggior chiarimento della circolare 397 del corrente anno relativa al versamento diretto dei proventi in tesoreria si fa presente quanto appresso:

1. Nulla è innovato circa i versamenti da eseguirsi dai corpi aventi gestione autonoma di cassa (comando corpo di stato maggiore, comando stabilimenti militari di pena, ufficio di amministrazione di personali militari vari, depositi allevamento cavalli, farmacia centrale militare, istituto geografico militare) dalle direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio, dagli ospedali, dalle legioni dei carabinieri reali, dagli stabilimenti di commissariato, i quali tutti continueranno, come per lo passato, ad eseguire i versamenti in tesoreria, senza che per essi sia compilato il modello 97 *R. A.*, in base alle disposizioni d'indole generale della circolare n. 284 del 1912,

ed alle indicazioni della circolare relativa ai capitoli di entrata interessanti l'amministrazione militare, per questo esercizio, circolare 392.

Soltanto, gli enti e stabilimenti sopra indicati dovranno, al pari di tutte le altre amministrazioni che eseguiscono i versamenti in base al mod. 97 *R. A.* compilate dal Ministero, limitarsi a trasmettere con conto mod. 84 *R. A.* i certificati modello 181 *T* che, come è noto, si richiedono unicamente per le quietanze relative al versamento di somme reintegrabili ai capitoli di spesa del bilancio passivo militare, e dovranno conservare per annetterle alle contabilità in contanti o in materia le quietanze originali, si riferiscano esse a proventi reintegrabili o no.

2. Gli ospedali di riserva dovranno pel versamento dei proventi attenersi alle norme della circolare n. 331 del corrente anno.

3. Nulla è del pari innovato circa i versamenti delle somme ritenute per cessioni riscattate o per addebiti (circolare 143 del 1916), e, pertanto, le quietanze relative a siffatti versamenti dovranno, come per lo passato, essere sempre trasmesse al Ministero (divisione 1ª, ragioneria) e circa i versamenti che le scuole ed i collegi debbono eseguire direttamente in obbedienza alla circolare n. 32 del 1913 o a particolari disposizioni ministeriali.

Però le scuole ed i collegi dovranno pure continuare a trasmettere le quietanze originali (e non i certificati) relative al versamento in tesoreria dell'importo delle rette dovute dalle famiglie degli allievi sia che tale versamento sia stato eseguito dalla scuola o collegio, sia che vi abbiano provveduto direttamente le famiglie.

4. Tutti gli enti suindicati debbono tener bene presente, allorquando trattasi di versamento di proventi reintegrabili, che tanto sulle quietanze quanto sul certificato modello 181 T, dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento e ciò per facilitare le conseguenti operazioni di reintegro da parte del Ministero del tesoro.

La mancanza o la non esatta indicazione della causale costringono il Ministero a restituire i certificati e, conseguentemente le amministrazioni, a rintracciare con non lieve disagio le quietanze in base alle quali soltanto le delegazioni del tesoro possono eseguire le rettificazioni dei certificati incompleti od errati.

5. Tutte le altre amministrazioni che fino ad ora hanno versato i proventi pel tramite della direzione di commissariato e che ora debbono invece effettuare il versamento diretto,

dovranno procedere al versamento non appena ricevuti dal Ministero i conti modello 97 R. A per tutti i mesi cui i conti si riferiscono.

6. Per l'effettuazione dei versamenti tutti indistintamente i corpi, istituti e stabilimenti militari dovranno anzitutto procurarsi dalle intendenze di finanza le fatture di versamento modello 125 T da riempirsi a cura dei richiedenti coll'esatta indicazione dell'amministrazione versante, del capitolo del bilancio dell'entrata a favore del quale si effettua il versamento e della causale di esso, o, per meglio dire della natura dell'introito.

7. Le amministrazioni militari che eseguiscono il versamento in base al modello 97 R. A. dovranno desumere la causale dalle avvertenze apposte a tergo del modello stesso seguendo le indicazioni all'uopo date dal Ministero. La causale deve essere riprodotta colle stesse parole sulla fattura 125 T, sulla quietanza e sul certificato 181 T avvertendo per quanto riguarda quest'ultimo che ad evitare confusioni facili a verificarsi la causale va indicata nello spazio bianco immediatamente precedente alle parole « Il presente certificato si rimette ecc. ».

8. Quest'ultima avvertenza vale, beninteso, anche per le amministrazioni che versano i proventi senza il conto modello 97 *R A.*, e cioè per quelle menzionate al n. 4.

9. I corpi che non si trovano in sede di sezione di tesoreria dovranno anche essi procurarsi le fatture modello 125 *T* presso l'intendenza di finanza della provincia in cui risiedono ed inviarle debitamente completate al corpo o alla direzione di commissariato incaricata del versamento, che dovrà però essere sempre eseguito in nome e per conto del corpo committente al quale dovranno essere intestate le fatture, le quietanze e, se del caso, i certificati modello 181 *T*.

10. L'operazione relativa al versamento diretto in tesoreria dei proventi o all'invio delle somme al corpo o alla direzione di commissariato incaricata, deve essere inscritta alle colonne 7-15 del giornale di cassa modello 11 *R. A.*

Se però si tratti di versamento di proventi relativi ad un esercizio finanziario scaduto, dovendo la rimanenza del conto proventi essere stata trasportata al fondo scorta (circolare 216 del 1914, n. 23), il versamento diretto in tesoreria o l'invio al corpo incaricato deve inscriversi a colonne 7-11.

11. I corpi i quali ricevono l'incarico di eseguire il versamento per conto d'altri debbono introitare la somma ai conti particolari (colonne 6-10) e, conseguentemente imputare il versamento a colonne 7-11.

12. Appena eseguito il versamento i corpi debbono trasmettere al Ministero (Ragioneria, 1ª divisione, 1ª sezione) il modello 84 *R. A.* corredato dei certificati modello 181 *T* da richiedersi, giova ripeterlo, per i soli proventi reintegrabili e dei modelli 97 *R. A.* nei quali dovranno essere indicati gli estremi delle quietanze ottenute.

13. I corpi che eseguiscono versamenti per conto di altri trasmetteranno tanto le quietanze che i certificati ai committenti e questi, ritenute presso di sè le quietanze, invieranno al Ministero con apposito modello 64 *R. A.* i certificati in un coi modelli 97 *R. A.* come sopra completati.

14. In seguito al nuovo sistema di versamento dei proventi essi non interesseranno più la gestione delle contabilità speciali (ora conti correnti) delle direzioni di commissariato; queste tutt'al più potranno, al pari di qualsiasi altro corpo, essere incaricate del versamento per conto di altri, ciò che interesserà soltanto il loro fondo scorta.

Restano abolite pertanto le corrispondenti registrazioni sul giornale mod. 71 *R. A.* a colonne 7 e 8 ed anche lo speciale registro mod. 73 *R. A.* delle somme riscosse per proventi e dei versamenti effettuati in tesoreria.

Disposizioni transitorie.

15. I modelli 97 *R. A.* in possesso delle direzioni di commissariato alla data della presente circolare e per i quali esse non hanno già eseguito la ritenuta sulle anticipazioni saranno senz'altro restituiti ai corpi con riferimento alla presente.

Quei modelli 97 *R. A.* invece pei quali le predette direzioni di commissariato hanno già trattenuto l'importo ai corpi sulle anticipazioni saranno conservati dalle medesime.

Per essi, mantenute immutate le registrazioni fatte, si dovrà al più presto procedere al versamento ed al conseguente invio al Ministero dei modelli 73 *R. A.*

I corpi, ricevuti dalle direzioni di commissariato i modelli 97 R. A. restituiti, verseranno sollecitamente il loro importo in tesoreria insieme a quello dei modelli 97 R. A. che si trovassero presso di essi.

16. In attesa che sia ristampato un nuovo modello 97 R. A. coll'indicazione esatta della causale del versamento i corpi per i modelli 97 R. A. che saranno loro restituiti dalle direzioni di commissariato o che, comunque si trovino presso di essi alla data della presente si atterranno nel formulare la causale del versamento alle seguenti diciture:

CAPITOLO del bilancio entrata 1914-1915	1915-1916	1916-1917	
			Proventi non reintegrabili al bilancio passivo militare.
22	21	21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
—	21	22	Contributo del centesimo di guerra.
134	138	148	Vendita di residui e rifiuti dei servizi dei corpi. *N. B.* Se sul modello 97 R. A. è indicato trattarsi di somme ricavate da vendita cavalli dovrà invece usarsi la seguente formula: « Vendita di cavalli riformati ».
135	139	149	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
136	140	150	Vendita di oggetti fuori uso.
275	275	292	Versamento a sconto debito verso il conto rimonta.
			Proventi reintegrabili al bilancio militare (pei quali soltanto occorre il certificato mod. 181 T).
143	147	157	Per reintegrazione di fondi ai capitoli 22-23-24-25-26 e 27 (esercizi 1914-915 e 1915-916) 23-24-25-26-27 e 28 (esercizio 1916-917) e in genere ai capitoli degli assegni ufficiali, impiegati civili e truppa: « Ricupero di assegni indebitamente pagati sul capitolo... ».
143	147	157	Per reintegrazione al capitolo 49-51: « Ricupero d'indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati pagate in più ».
143	147	157	Per reintegrazione al capitolo 50-52: « Ricupero d'indennità per posizioni e servizi speciali, indebitamente pagate ».
143	147	157	Per reintegrazione al capitolo 57-59: « Ricupero di somme pagate a carico del capitolo ». Spese generali.
143	147	157	Per reintegrazione al capitolo 62-64: « Importo di pane o galletta ceduti ».
143	147	157	Per reintegrazione al capitolo 63-65: « Importo di viveri ceduti ».
143	147	157	Per reintegrazione al capitolo 64-66: « Importo razioni foraggio indebitamente prelevate ».
192	200	210	Per reintegrazione al capitolo 86-87-89: « Importo d'armi cedute a pagamento ».
192	200	210	Per reintegrazione al capitolo 100 *bis*-101 *bis*-99 *quater*: « Ricupero di somme pagate sul capitolo « Spese per le truppe metropolitane distaccate, ecc. ».
192	200	210	Per reintegrazione al capitolo 100 *ter*-101 *ter*-99 *bis*: « Ricupero di somme pagate a carico del capitolo « Spese di guerra ».

Poichè però i versamenti, cadendo nell'esercizio in corso, debbono essere imputati ai capitoli del bilancio attivo 1916-917 i corpi dovranno indicare sulle fatture e sui certificati, anzichè i capitoli risultanti dal modello 97 R. A., quelli corrispondenti del 1916-917 (circolare 290 del 1914,496 del 1915,391 del 1916).

Il Ministro — MORRONE.

N. **471.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente e di complemento, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 luglio 1916.

Con riferimento alla circolare 231 del *giornale militare* del corrente anno, ed in base al § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente e di complemento, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1916, dovrà essere portato a tutto il 31 ottobre 1915.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **472.** — AVANZAMENTO. — **Norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 luglio 1916.

A maggiore chiarimento della circolare n. 347 del *giornale militare* c. a. e a scioglimento di quesiti mossi da varie autorità territoriali, il Ministero porta a conoscenza delle dipendenti autorità militari quanto segue:

Per la promozione — al solo grado immediatamente superiore — degli ufficiali feriti, non è di ostacolo l'aspettativa che, *per effetto della ferita stessa* e non per altre cause, sia stata concessa all'ufficiale.

Con l'occasione il Ministero notifica che possono beneficia e di tale trattamento non solamente gli ufficiali feriti — colpiti cioè direttamente da proiettili — ma anche quelli la cui lesione organica derivi da violenza esterna sempre che questa sia esaurientemente accertata. Tutti i casi dubbi potranno, ad ogni modo, essere sottoposti alla decisione del Ministero.

Avvertesi poi che la promoziene, in dipendenza della ferita o della violenza esterna, può essere conseguita — sempre che gli ufficiali riuniscano tutti gli altri requisiti — dopo l'accertamento completo e definitivo della ferita e violenza. Tale accertamento può avvenire in occasione di visite mediche all'uscita dell'ufficiale dai luoghi di cura o anche prima, in occasione del giudizio in merito all'avanzamento e indipendentemente dal verbale del consiglio d'amministrazione che, come quasi sempre verificasi, non può essere sollecitamente redatto.

Il Ministro MORRONE.

N. **473.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Rapporti da allegare ai libretti personali degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 luglio 1916.

L'insufficienza di dati in molti rapporti personali rende spesso malagevole e in qualche caso anche impossibile di identificare gli ufficiali cui i documenti stessi si riferiscono o di accertare il motivo per cui i medesimi furono compilati, per dedurne se debbano o no essere uniti ai rispettivi libretti.

Per ovviare a siffatti inconvenienti il Ministero determina che d'ora innanzi i rapporti da allegare ai libretti personali degli ufficiali siano così intestati:

Rapporto personale compilato ai termini del . . . . . (citare la disposizione che ne autorizza la redazione), pel . . . . . (grado, cognome e nome dell'ufficiale, categoria a cui appartiene, corpo al quale è effettivo), relativo al servizio prestato presso il. . . . . (corpo o reparto).

Si rammenta altresì che i rapporti personali, giusta le prescrizioni del n. 25 del regolamento per le note caratteristiche, non debbono essere integrati da qualific- nè contenere giudizi riferentisi all'avanzamento.

Il Ministro — MORRONE.

N. **474.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale che approva la tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte ed il relativo tipo di polizza.** — (Segretariato generale). — 28 luglio 1916.

Questo Ministero, interessato da quello per l'industria, il commercio ed il lavoro, richiama l'attenzione delle autorità militari su una nuova forma di assicurazione che l'*Istituto nazionale delle assicurazioni* è stato autorizzato ad esercitare col decreto luogotenenziale, in data 9 luglio 1916, che qui sotto si riporta.

Si tratta di un'assicurazione temporanea, senza visita medica, per un capitale da un minimo di lire 500 ad un massimo di lire 5000, da pagarsi dall'istituto in caso di morte dell'assicurato, se questa si verifichi nel periodo dal giorno del perfezionamento del contratto sino al 31 dicembre 1917; è garantito anche il caso di morte in servizio militare ed in zona di guerra, escluso il territorio dove si svolgono le operazioni vere e proprie di combattimento; per coprire anche quest'ultimo speciale rischio l'assicurato dovrà pagare i soprapremi già in vigore per le assicurazioni ordinarie. Il premio per la detta assicurazione è di lire 25, 24, 23, 22, 21 e 20 per 1000 lire di capitale assicurato, secondochè l'assicurazione sia stipulata in luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre o dicembre 1916. I soprapremi, per coprire i rischi di guerra sono il 6 % del capitale assicurato per gli ufficiali ed il 4 % per la truppa, con la riduzione alla metà per la sanità militare; per gli appartenenti alla milizia territoriale la copertura del rischio di guerra è gratuita. La polizza è semplicissima e la stipulazione del contratto ha luogo senza alcuna complicazione.

La forma di assicurazione sopra illustrata offre tutte le garanzie, trattandosi di un istituto di Stato, corrisponde assai opportunamente alle attuali condizioni economiche del paese e potrà particolarmente tornare assai utile a coloro che prestano servizio militare ed a quanti possono essere chiamati a prestarlo, e, per la tenuità del costo, si adatta anche alle classi operaie.

Il Ministro — MORRONE.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale delle assicurazioni in data 9 giugno 1916 con le quali si approvano una nuova tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico, senza visita medica, ed il relativo tipo di polizza;

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 agosto 1915, n. 939;

Esaminata la nuova tariffa predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati la tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico, senza visita medica, ed il relativo tipo di polizza, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale delle assicurazioni nell'adunanza del 9 giugno 1916, uniti al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.

DE NAVA.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

TARIFFA

per assicurazione temporanea in caso di morte,
a premio unico, senza visita medica

Durata massima un anno e mezzo
dal 1° luglio 1916 al 31 dicembre 1917

Premio unico per assicurare L. 1000 di capitale

Effetto al	1° luglio	1916 — 25 ‰
»	al 1° agosto	1916 — 24 ‰
»	al 1° settembre	1916 — 23 ‰
»	al 1° ottobre	1916 — 22 ‰
»	al 1° novembre	1916 — 21 ‰
»	al 1° dicembre	1916 — 20 ‰

Visto, d'ordine di S. A. R.
il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro
DE NAVA.

Bollettario n. 25.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

Polizza

di assicurazione temporanea
in caso di morte

—

Agenzia generale di . . . . . .
Polizza n. 50, scadenza 31 dic. 1947.
Assicurato sig. . . . . .
Contraente sig. . . . . .
Beneficiario sig. . . . . .
Data di effetto . . . . . .
Capitale assicurato . . . L. . . .
Premio unico . . . . . » . . .
Premio pagato . . . . . » . . .
Per tassa d'assicurazione » . . .
Per costo polizza . . . » . . .

L. . . .

L'agente generale

. . . . . .

Bollettario n. 25.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

Polizza

di assicurazione temporanea
in caso di morte

—

Agenzia generale di . . . . . .

Dichiarazione
di buono stato di salute,

Il sottoscritto dichiara, agli effetti della proposta di assicurazione sulla vita che egli presenta all'istituto nazionale delle assicurazioni in data . . . . . *di non aver sofferto sifilide, glicosuria, malattie del cuore o dell'apparecchio circolatorio, di non essere affetto da malattie del fegato, nè da qualsiasi altra malattia*, e di trovarsi attualmente in buono stato di salute.

Prosciogliе dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato o visitato per le informazioni che l'istituto nazionale delle assicurazioni credesse di chiedere in ogni tempo.

Il contraente: . . . . . .

L'assicurato: . . . . . .

Bollettario n. 25.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

Polizza
di assicurazione temporanea in caso di morte

Agenzia generale di . . . . . Polizza n. 50.

Fra l'istituto nazionale delle assicurazioni ed il sig. . . . . domiciliato a . . . . . di professione . . . . . è convenuto e stabilito quanto appresso:

Alle condizioni generali e particolari che seguono, il sig. . . . . avendo dichiarato di essere nato a . . . . . il . . . . . e di non essere affetto da alcuna malattia od infermità come da dichiarazione da lui rilasciata in pari data, l'istituto nazionale delle assicurazioni si obbliga di pagare la somma di L. . . . . alla morte dell'assicurato sig. . . . . purchè essa avvenga non più tardi del 31 dicembre 1947.

Questa assicurazione è stipulata mediante il premio unico di L. . . . . più la tassa governativa di L. . . . . .

Beneficiari della presente polizza . . . . . .

L'istituto dichiara di aver ricevuto in contanti la somma di L. . . . . e cioè:

per premio . . . . . L. . . .
per tassa di assicurazione. » . . . .
per costo polizza . . . . » . . . .

Il presidente del Consiglio d'amministrazione

. . . . . .

Il direttore generale

. . . . . .

Il contraente *L'assicurato*

. . . . . .

Rilasciata la presente Polizza il. . . . . dopo di essermi accertato del buono stato di salute dell'assicurato.

L'agente generale: . . . . . .

CIRCOLARE 474

1275

Premio pagato fino a lire centoventicinque (L. 125)
Premio pagato fino a lire centoquindici (L. 115)
Premio pagato fino a lire centodieci (L. 108)
Premio pagato fino a lire novantacinque (L. 95)
Premio pagato fino a lire ottantacinque (L. 85)
Premio pagato fino a lire settantacinque (L. 76)
Premio pagato fino a lire sessantacinque (L. 65)
Premio pagato fino a lire cinquantacinque (L. 55)
Premio pagato fino a lire quarantacinque (L. 45)
Premio pagato fino a lire trentacinque (L. 35)
Premio pagato fino a lire venticinque (L. 25)
Premio pagato fino a lire quindici (L. 15)

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE TEMPOSANEA IN CASO DI MORTE.

Agenzia generale di . . . . . *Polizza n.* 5●.

Fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e il sig●. . . . . domiciliato a . . . . di professione . . . . . è convenuto e stabilito quanto appresso:

Alle condizioni generali e particolari che seguono il sig. . . . . avendo dichiarato di essere nato a . . . . . il . . . . . e di non essere affetto da alcuna malattia od infermità come da dichiarazione da lui rilasciata in pari data, *l'Istituto nazionale delle assicurazioni si obbliga di pagare la somma di L.* . . . . . alla morte dell'assicurato sig. . . . . purchè essa avvenga non più tardi del 31 dicembre 1947.

Questa assicurazione è stipulata mediante il premio unico di L. . . . . più la tassa governativa di L. . . . . .

Beneficiari della presente polizza . . . . . .

L'Istituto dichiara di aver ricevuto in contanti la somma di L. . . . . e cioè:

per premio . . . . . L. . . . . .
per tassa di assicurazione » . . . . . .
per costo polizza . . . » . . . . . .

Il presidente del Consiglio d'amministrazione — *Il direttore generale*

Il contraente: . . . . . *L'assicurato* . . . . . .

Dichiaro di aver rilasciata la presente polizza in data . . . . . .

L'agente generale . . . . . .

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Polizza di assicurazione temporanea in caso di morte

Condizioni generali.

Art. I. — L'Istituto rilascia la presente polizza sulla base delle asserzioni rese dall'assicurato, nella dichiarazione di buono stato di salute che egli ha firmato nel proporre l'assicurazione. Di conseguenza qualunque reticenza, qualunque falsa od inesatta dichiarazione che possano indurre in errore l'Istituto nell'apprezzamento del rischio, determina di pieno diritto ed in ogni momento l'annullamento della assicurazione, ed in questo caso il premio pagato resta acquisito all'Istituto.

Art. II. — L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avvenga in conseguenza di malattia o in conseguenza di infortuni, disgrazie accidentali anche dovute al fatto della guerra, ad eccezione della morte causata da malattie di natura tubercolare o da tumori maligni. L'Istituto paga altresì la somma assicurata quando la morte avvenga per ogni causa o circostanza anche inerente a servizio di guerra all'infuori della morte immediata o successiva per ferite riportate sul territorio delle operazioni di guerra e della morte per malattia specifiche di guerra contratta sul territorio medesimo [illegible] obbligo di guerra contratta [illegible]

dall'Istituto, su richiesta dell'assicurato, con apposito alligato, alle condizioni fissate dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Art. III. — L'Istituto non paga la somma assicurata se l'assicurato muore in seguito a suicidio anche involontario od in conseguenza di tentato suicidio. Se la polizza è stata emessa su testa di donna l'Istituto non paga la somma assicurata qualora la morte avvenga per parto o febbre puerperale.

Art. IV. — Il premio è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto. Può l'Istituto consentire il pagamento in due rate uguali, la prima delle quali deve essere versata alla sottoscrizione del contratto, la seconda durante il mese di dicembre 1916. — Qualora il premio venga frazionato e l'assicurato muoia prima del 31 dicembre 1916, l'Istituto detrarrà dalla somma assicurata la seconda rata di premio.

Art. V. — Qualora il premio venga frazionato e la seconda rata di premio non sia stata pagata entro il 31 dicembre 1916, il capitale assicurato sarà ridotto alla metà.

Art. VI. — Quando si sia verificata la morte nelle condizioni previste dalla presente polizza, per la copertura del rischio l'Istituto effettuerà il pagamento delle somme assicurate dietro presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario, compresi il certificato di morte ed una relazione medica redatta su modulo fornito dall'Istituto comprovante la natura della malattia, il decorso della medesima e la causa del decesso.

Art. VII. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma [illegible] gli atti

N. **475.** — DISPOSIZIONI VARIE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. Esercito e degli impiegati civili dell'amministrazione militare.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 luglio 1916.

Con riferimento alla circolare n. 47 del *giornale militare* corrente anno si porta a conoscenza delle autorità militari che i ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili, verranno riuniti in due distinti volumi, i quali non saranno posti in vendita al pubblico:

Vol. I. — Ruoli di anzianità degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati civili dell'amministrazione militare.

Vol. II. — Ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo.

Di questi volumi è ora pubblicato soltanto il primo: con successiva circolare sarà data comunicazione della pubblicazione del secondo volume.

Le inesattezze che vi venissero riscontrate saranno segnalate al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione matricole) con l'apposito mod. 51-*A*, seguendo le norme contenute nella disposizione 3ª, n. 7, del fascicolo 9-III della Raccolta.

Dei ruoli di anzianità non verranno pubblicati i consueti estratti per uso dei privati.

La distribuzione dei detti volumi verrà fatta in base al seguente specchio:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando corpo od ufficio	
	Vol. I	Vol. II
Comando Supremo	20	20
Comando territoriale del corpo di stato maggiore	5	5
Comando d'armata	2	2
Intendenza generale	10	10
Comando di corpo d'armata mobilitato	2	2
Comando di corpo d'armata territoriale	2	2
Comando di divisione di fanteria	2	2
Comando di divisione territoriale	2	2
Comando territoriale del genio	1	1

Intendenza d'armata	5	5
Comando generale di cavalleria	2	2
Comando di settore o comando corrispondente	1	1

Ispettorati.

Ispettorato generale di artiglieria	4	4
Ispettorato generale del genio	4	4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	2	2
Ispettorato di sanità militare	4	4
Ispettorato dei servizi di commissariato	2	2

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	4	2
Comando della legione allievi	2	1
Comando di legione territoriale o reggimento mobilitato	2	1
Comando di divisione	1	1

Arma di fanteria e cavalleria.

Comando di divisione di cavalleria	2	2
Comando di brigata di fanteria e di cavalleria	1	1
Comando di reggimento mobilitato	1	1
Comando di deposito o centro di mobilitazione	2	2
Comando di battaglione autonomo	1	1

Arma di artiglieria.

Comando di artiglieria da campagna	1	1
Comando di artiglieria da fortezza	1	1
Comando di reggimento d'artiglieria	1	1
Comando di gruppo mobilitato o comando corrispondente	1	1
Comando di deposito	2	2

Arma del genio.

Comando di truppe del genio	1	1
Comando di reggimento	1	1
Comando di battaglione autonomo o mobilitato	1	1
Comando di deposito	2	2

Direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio.

Direzione d'artiglieria	2	2
Direzione del genio	2	2
Sottodirezione del genio	1	1
Ufficio delle fortificazioni	2	2
Arsenali di costruzione e officine di costruzioni d'artiglieria	2	2
Fabbriche d'armi e laboratori pirotecnici	2	2
Polverifici	2	2
Laboratorio di precisione	2	2
Sezione staccata d'artiglieria	1	1
Sezione staccata del genio	1	1
Officina di costruzione del genio	2	2

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militari (territoriali e mobilitate)	2	2
Direzioni di ospedali militari principali	3	3
Direzioni di ospedali militari succursali	1	1
Farmacia centrale militare	2	2

Servizio di commissariato militare.

Direzioni di commissariato militare (territoriali e mobilitate)	2	2
Sezioni staccate di commissariato militare	1	1
Uffici locali di commissariato militare	1	1
Magazzini centrali militari	1	1
Opificio corredi militari	1	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	1	1
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	1	1
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	1	1
Comando in 2° dell'accademia militare	1	—
Comando della scuola militare	3	1

Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	1	1
Comando della scuola di applicazione di fanteria	1	1
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	1	1
Comando della scuola di applicazione di sanità militare	1	1
Comando della scuola centrale di artiglieria da campagna	1	1
Comando della scuola centrale di artiglieria da fortezza	1	1
Comando di collegio militare	2	2
Direzione della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	1	1
Istituto geografico militare	5	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale supremo di guerra e marina	3	3
Comando di distretto militare	3	3
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	2	2
Commissione militare di linea	1	1
Biblioteche militari	1	1
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando di reclusorio militare	1	1
Comando corpo invalidi e veterani	1	1

Truppe coloniali.

R. corpo di truppe coloniali dell' Eritrea	10	5
R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	4	2
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	1

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero complessivo di copie loro assegnate di ciascun volume, tenendo presente che, per il momento, riceveranno solo il primo volume.

Il Ministro — MORRONE.

N. **476.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 luglio 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n 449 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra, pervenuta a questo Ministero:

Richiamati della Libia in licenza straordinaria senza assegni lire 1635.75 a beneficio del comitato di assistenza ai soldati ciechi, storpi e mutilati.

Il Ministro — MORRONE.

N. **477.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Domande di ufficiali per ottenere la destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 luglio 1916.

È approvata la seguente aggiunta alla circolare n. 386 pubblicata nella dispensa n. 38 del *giornale militare* del corrente anno.

Dopo l'ultimo comma del n. 1 aggiungere:

che siano professori ordinari o straordinari delle facoltà di giurisprudenza delle Università del Regno.

Il Ministro — MORRONE.

N. **478.** — SCUOLE MILITARI. — **Sospensione, per la durata della guerra, dei corsi per aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 luglio 1916.

Per opportuna norma si avverte che, per tutta la durata della guerra, è sospesa l'attuazione di nuovi corsi presso l'accademia e la scuola militare (eccettuato il corso in via di svolgi-

mento) per aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.

Per conseguenza non verrà bandito il consueto concorso per l'ammissione di detti aspiranti alla scuola militare ed all'accademia militare.

Il Ministro — MORRONE.

N. **479.** — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 luglio 1916.

Ad eliminare ogni dubbio sull'applicazione dell'ultimo capoverso della circolare 906 del 1915, si avverte che la disposizione ivi contenuta non riguarda gli ufficiali riconosciuti inabili *temporaneamente* al servizio attivo ed idonei nel frattempo al servizio territoriale o sedentario.

Il Ministro — MORRONE.

N. **480.** — TRASPORTI. — **Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti e merci in conto corrente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 luglio 1916.

A complemento della circolare n. 375, inserta nel *giornale militare* del corrente anno, si fa noto che i fogli e certificati di viaggio, le note di spedizione mod. 446 *A* e le lettere di porto mod. 446 *B* non hanno numerazione progressiva e che le ferrovie, oltre i documenti stampati dalla tipografia del reclusorio militare di Gaeta o dalla tipografia della società per le cartiere centrali in Roma, debbono accettare anche quelli stampati dalla tipografia della Camera dei deputati (Carlo Colombo), dalla tipografia Voghera e dalla tipografia Elzeviriana, che saranno adoperati fino ad esaurimento dalle amministrazioni che ne hanno ancora in distribuzione.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 43ª, circolare n. 449, pag. 1228. — Riga 10: *invece di*: « 2 medaglie d'oro », *sostituire*: « 1 medaglia d'oro ed una d'argento ».

Dispensa 44ª, circolare n. 464, pag. 1250 a lettera *d*) e **pag. 1253** a lettera *f*), *sostituiscasi*: *d*) foglio matricolare per i militari alle armi e foglio di congedo illimitato provvisorio per le reclute della classe 1897.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(665) Roma, 1916. — Tip.E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1916 — 1° agosto

1916 GIUGNO 26. – N. 481. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale n. 1133, col quale è stabilita l'indennità giornaliera per gli ufficiali medici nominati in seguito al decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469 . . . . . Pag. 1285

1916 LUGLIO 3. » 482. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenenziale n. 890, relativo al trattamento del personale postelegrafico applicato agli uffici di posta estera . . . . . » 1287

» 16. » 483 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 893, riguardante la concessione di un'indennità giornaliera d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuori della loro residenza . . . » 1289

» 20. » 484. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno bagaglio ad ufficiali . . . . . » 1291

CIRCOLARE N. **481.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale n. 1133, col quale è stabilita l'indennità giornaliera per gli ufficiali medici nominati in seguito al decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469** (1). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 7 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, relativo a provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare;

DETERMINA:

Art. 1.

È stabilita un'indennità giornaliera di lire 5.00 per gli ufficiali medici nominati tali dai cittadini laureati in medicina

(1) Circolare 261.

e chirurgia, in forza degli articoli 1 e 3 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.

Art. 2.

L' indennità di cui all'articolo precedente non spetta a coloro che si trovino alle armi per effetto di altre disposizioni riguardanti la generalità dei cittadini, e quindi ne sono esclusi quegli ufficiali medici che provengano dai riformati chiamati a nuova visita ed arruolati in base ai decreti luogotenenziali 1° agosto 1915, n. 1166, e 16 gennaio 1916, n. 35.

Quando verranno alle armi i riformati stati chiamati a nuova visita per effetto del decreto luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 368, gli ufficiali medici nati negli anni in esso indicati i quali godano dell' indennità giornaliera in base al presente decreto la perderanno dal giorno i cui i riformati nati negli anni medesimi dovranno presentarsi alle armi.

Ugualmente e colle stesse norme perderanno il diritto all'indennità gli altri ufficiali medici chiamati in forza dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, qualora, per effetto di successive disposizioni, vengano chiamati alle armi in seguito a nuova visita, i riformati nati negli stessi loro anni.

Art. 3.

L'indennità è dovuta qualunque sia la sede in cui gli ufficiali sono destinati e prestare servizio ed è cumulabile con qualsiasi altro assegno. Per la decorrenza e la cessazione è regolata come lo stipendio; ma è sospesa durante le licenze di qualunque specie ed altre assenze dal servizio, eccettuate le assenze per malattia nelle quali continua per i primi quindici giorni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 giugno 1916.

Il Ministro — MORRONE.

Disposizione esecutiva.

L'indennità stabilita dal presente decreto è pure dovuta, dalla data del decreto medesimo, ai cittadini nati negli anni dal 1875 al 1870 inclusivi, gia arruolati nel R. esercito e stati inviati in congedo assoluto (esclusi quindi i riformati), i quali assunsero volontariamente servizio come ufficiali medici od assimilati prima che intervenisse il decreto luogotenenziale 21 aprile 1916 n. 469 (circolare 261), inquantochè, per effetto del decreto medesimo, essi non possono più considerarsi ora come volontari.

Il Ministro — MORRONE.

N. **482.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 890, relativo al trattamento del personale postelegrafico applicato agli uffici di posta estera.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto n. 840 del 14 settembre 1862;

Visto il R. decreto n. 689 del 23 maggio 1915;

Visto il decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438;

Ritenuta la necessità di regolare il trattamento del personale postale-telegrafico degli uffici di posta estera, i quali, pur disimpegnando un servizio di carattere militare, non fanno parte delle forze operanti del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le poste ed i telegrafi e per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale postale-telegrafico di ruolo applicato agli uffici di posta estera ha diritto, dal 1° dicembre 1915, ad un compenso pari alla metà della indennità di missione stabilita pel personale civile, a meno che, per il fatto di trovarsi fuori della sua abituale residenza, non percepisca già l'intera indennità di missione nella misura stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840. Al detto personale non è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 5 del detto R. decreto 14 settembre 1862. È però in facoltà del ministro delle poste e dei telegrafi di ridurre la diaria o mezza diaria suaccennata dopo il primo mese di servizio negli uffici suddetti.

Art. 2.

Un compenso pari a mezza indennità di missione sarà corrisposto, pel periodo 1° ottobre-30 novembre 1915, anche al personale postale-telegrafico che era applicato in quel tempo all'ufficio posta estera di Bologna, sia che avesse in Bologna la sua ordinaria residenza, sia che provenisse da altre sedi, epperciò godesse già la ordinaria indennità di missione.

Art. 3.

Le indennità per l'esercizio della censura fanno carico ai fondi per le spese di guerra inscritti negli stati di previsione del Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
MORRONE
CARCANO
FERA.

N. **483.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 893, riguardante la concessione di un'indennità giornaliera d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuori della loro residenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 luglio 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, N. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita un'indennità giornaliera di alloggio per gli ufficiali che per servizio devono rimanere fuori della propria residenza.

Tale indennità è della misura seguente: L. 1,20 per i subalterni, L. 1,50 per i capitani e primi capitani, L. 2 per gli ufficiali superiori e generali.

Art. 2.

L'indennità spetta solamente per i primi tre mesi dall'arrivo nella nuova residenza ed è cumulabile solo con l'indennità di marcia e di accantonamento.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto non sono applicabili agli ufficiali per i quali l'alloggio è regolato dal Comando Supremo del R. esercito.

Art. 4.

L'indennità decorre dal 1° agosto 1916, dalla quale data deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in materia, ed avrà effetto per tutta la durata della presente guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 16 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

Norme.

1. In seguito al decreto sopra riportato rimane abrogata, col 31 luglio 1916, la circolare 23 aprile 1915, n. 5848/5618 (Direzione generale artiglieria e genio), già prorogata per tutta la durata della guerra con telegramma-circolare 28 dicembre 1915, n. 19657/19553.

2. Le concessioni di alloggio e di indennità in qualunque caso e modo ed in qualsiasi misura finora effettuate dalle competenti autorità militari in dipendenza della circolare suindicata rimarranno sanate per il passato e ferme fino al 31 luglio 1916.

3. Gli ufficiali in distaccamenti eventuali, ai quali non fosse stato dato per il passato l'alloggio in base alla circolare medesima, nè alcuna indennità in sostituzione dell'alloggio, riceveranno una indennità per una volta tanto, calcolata nella misura stabilita dal sopra riportato decreto luogotenenziale, per il tempo per il quale sono rimasti in distaccamento eventuale fuori della loro residenza.

4. L'indennità non è dovuta all'ufficiale richiamato dal congedo che per servizio venga destinato nella località ove aveva la residenza *abituale* al momento della chiamata alle armi.

5. È demandato ai comandi di corpo d'armata territoriali il riconoscere, nei casi dubbi, l'esistenza delle condizioni volute per la sanatoria e per la concessione dell'indennità per una volta tanto, di cui ai precedenti numeri 2 e 3, ed il risolvere ogni questione che possa sorgere in proposito.

6. L'indennità va imputata al capitolo delle spese per la guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. **484.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegno bagaglio ad ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 luglio 1916.

A chiarimento di dubbi sollevati si avverte che le disposizioni della circolare 438 del *giornale militare* del corrente anno si riferiscono tanto ai viaggi fra località comprese entro la zona di guerra quanto a quelli da località della zona stessa a località fuori di essa e viceversa.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(668) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1916 — 5 agosto

1916 LUGLIO 16. - N. 885. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 882, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, esercizio 1916-1917, è aumentato di lire 400 milioni . . . . . *Pag.* 1294

» 24. - » 896. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1916 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . » 1295

» 28. - » 897. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispondenza ufficiale riflettente la contabilità in contanti dell'esercizio 1912-13 . . . . . » 1296

» 31. - » 898. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni dovuti alle famiglie dei militari prigionieri e dispersi in guerra . . . . . » 1296

1916 AGOSTO 2. - » 899. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per le esonerazioni del personale appartenente a stabilimenti ausiliari ed a quelli non ausiliari che producono armi e munizioni . . . . . » 1297

» 4. - » 900. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione del carico dei materiali dei gruppi *A* e *B*, effetti di casermaggio, derrate e materiali delle sussistenze provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non si conosce l'ente consegnatario . . . . . » 1301

» 4. - 901. — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti l'esonero dalla chiamata alle armi dei medici ordinata col decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469 . . . . . » 1303

1916 AGOSTO 4. N. 492. — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione del presidente del 40° comitato sanitario regionale *Pag.* 1304

4. » 493. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . » 1304

4. » 494. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Assegnazione di ufficiali delle categorie in congedo a servizi automobilistici . . . . . » 1305

4. » 495. — TRASPORTI. — Viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie della Società Veneta e della Società Italiana delle ferrovie e tramvie. . » 1306

CIRCOLARE N. **485**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 882, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, esercizio 1916-917, è aumentato di lire 400 milioni.** (Segretariato generale — Ragioneria). — 16 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di iscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 14 giugno 1916, n. 738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire quattrocentomilioni (400.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1916

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **486**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1916 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.** — (Direzione generale revisione conti). — 24 luglio 1916.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 14 giugno 1916, n. 738, con la quale il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1916, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1916 917;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1916;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio pel primo semestre dell'anno finanziario 1915 916;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1915, che proroga fino al 30 giugno 1916 il predetto decreto 30 giugno 1915;

DETERMINA.

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 di-

cembre 1915, mantenuto in vigore fino al 30 giugno 1916 col decreto 30 dicembre 1915, è prorogato ancora fino al 31 dicembre 1916.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 24 luglio 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **487.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Corrispondenza ufficiale riflettente le contabilità in contanti dell'esercizio 1912-13.** — (Direzione generale revisione conti). — 28 luglio 1916

Con riferimento alla circolare 879 del *giornale militare* dell'anno scorso, il Ministero avverte le amministrazioni militari, che la corrispondenza ufficiale, riguardante le contabilità in contanti dell'esercizio 1912 13 (richieste e rinvii di documenti, restituzioni di note di osservazioni, ecc.), deve essere indirizzata al « Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, ufficio stralcio delle contabilità militari ».

La corrispondenza, invece, riflettente gli esercizi 1913-14 e seguenti, continuerà ad essere inviata, come pel passato, ed a seconda del caso, o alla ragioneria, o alla direzione generale revisione dei conti di questo Ministero.

Il Ministro — MORRONE.

N. **488.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegni dovuti alle famiglie dei militari prigionieri e dispersi in guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 luglio 1916.

L'art. 6 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273 (circolare 675), prescrive che la presentazione dei documenti indicati nel precedente art. 5, a corredo delle domande per ottenere la quota di assegni spettante alle famiglie dei militari prigionieri e dispersi, non occorre quando l'amministrazione che deve eseguire i pagamenti sia già in possesso di documenti comprovanti esattamente che i percipienti si trovino nelle condizioni volute dall'articolo medesimo.

Ora, è noto che lo stato di servizio degli ufficiali porta nell'intestazione tutte le indicazioni dello stato civile, ed inoltre i corpi sono tenuti ad avere al corrente uno speciale registro delle famiglie degli ufficiali ammogliati (§ 152 regolamento per le matricole del R. esercito), dove ogni indicazione è inscritta in base agli estratti dello stato civile, i quali, se trattisi di ufficiali, contengono un cenno del permesso accordato al matrimonio. Infine anche gli atti di matrimonio degli ufficiali, che il citato decreto fa obbligo di presentare, fanno sempre riferimento al regio assenso concesso.

È pertanto evidente che quando risulti dai documenti suaccennati la esistenza del permesso di matrimonio o della dichiarazione di indulto, non è necessario chiedere la copia autentica di tali documenti

Il Ministro — MORRONE.

N. **489**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per le esonerazioni del personale appartenente a stabilimenti ausiliari ed a quelli non ausiliari che producono armi e munizioni.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 2 agosto 1916.

Per la necessità di intensificare ognor più la produzione di materiale bellico;

Per l'uniformità d'indirizzo necessaria a giudicare e decidere in materia di esonerazioni, in modo conforme ai bisogni delle diverse industrie, questo Ministero, già addivenne alla emanazione dei provvedimenti contenuti nello « schema 63 *bis* » del 26 giugno u. s., i cui punti fondamentali qui appresso si ripetono e completano:

Tutte le esonerazioni per il personale operaio, tecnico, direttivo ed amministrativo addetto agli stabilimenti « ausiliari », ed alle officine non ausiliarie (che a norma della circolare n. 6120 cadevano sotto la competenza delle commissioni di collaudo di artiglieria per quanto ha tratto col servizio di esonerazioni), si intendono prorogate *sino a nuovo ordine*.

Presso tutti i comitati regionali di mobilitazione industriale, viene costituita una « commissione regionale » composta dal presidente dello stesso comitato regionale, dal presidente della commissione di collaudo di artiglieria posta in quella zona di

giurisdizione, da un membro effettivo del comitato stesso, tutti con voto deliberativo, nonchè da un membro industriale e da un membro operaio, questi ultimi con voto semplicemente consultivo.

La predetta commissione dovrà d'ora innanzi giudicare e decidere sulle esonerazioni del personale appartenente a stabilimenti « ausiliari » ed alle officine non ausiliarie (ove si fabbricano proiettili o parti di proiettili), nonchè degli altri stabilimenti od officine che pur non essendo ausiliarie o non fabbricando proiettili, lavorino esclusivamente per il munizionamento.

È compito di tale commissione, attraverso l'opera degli ufficiali addetti ai comitati regionali ed alle commissioni di collaudo; di quelli preposti alla sorveglianza disciplinare degli stabilimenti ausiliari ed al « controllo siderurgico » e degli uffici di vigilanza dell'esercito e della marina in quelli stabilimenti ove essi uffici si trovino; di procedere al servizio di esame e di accertamento per le eventuali esonerazioni da concedere presso tutti gli stabilimenti sopra indicati, e di procedere altresì a quegli accertamenti o verifiche relative ad esoneri in corso di godimento, che in base ad accuse, denuncie o risultanze, apparissero ingiustamente concesse.

In casi controversi, sia per revoca che per concessione di esonerazioni, le commissioni regionali, ove lo ritengano necessario, potranno preventivamente sentire le deduzioni delle parti interessate, e ciò ad evitare ripetuti esami e doppie decisioni riflettenti una stessa questione.

Resta invariata la facoltà da parte della ditta di ricorrere nei modi e nelle formalità stabilite, alla commissione superiore, che viene istituita presso il comitato centrale di mobilitazione industriale composta di tre membri del comitato centrale stesso e da uno della commissione centrale per le esonerazioni temporanee.

Tali ricorsi saranno entro sette giorni dalla data della decisione stessa, rivolti alla commissione superiore, presso il comitato centrale di mobilitazione industriale e saranno trasmessi, secondo le norme sinora vigenti, per il tramite delle commissioni regionali, muniti di tutti i documenti e chiarimenti necessari per il definitivo giudizio.

A giudizio delle commissioni regionali, quei militari per cui è in sospeso l'esame di ricorso, potranno essere trattenuti presso lo stabilimento ove sono impiegati in attesa del deliberato della commissione superiore.

Le esonerazioni da concedersi al personale amministrativo, vengono d'ora innanzi devolute alle commissioni regionali le quali le concederanno secondo i criteri di massimo rigore, avuto riguardo alla necessità di insostituibilità dei militari richiesti.

Le proposte per il rinvio dalla zona di guerra saranno inviate dalle commissioni regionali a quella superiore presso il comitato centrale di mobilitazione industriale corredate da tutti gli elementi necessari per ulteriore e preciso giudizio in merito, riassunti in una motivata e circostanziata relazione.

Qualora avvenga che siano richieste esonerazioni da gravi, specialissimi e comprovati motivi, a favore di militari che non si trovino nelle condizioni volute dalla legge, e che perciò non potrebbero essere concesse, le commissioni regionali, dopo aver accertato rigorosamente gli eccezionali motivi addotti, dovranno riferirne alla commissione superiore, esponendo tutte le ragioni che a loro parere consiglierebbero l'accoglimento della domanda.

Alle commissioni regionali è devoluto altresì il compito, tutte le volte ed in tutti quei casi in cui il provvedimento risulti opportuno, di mettere « a disposizione » in analogia a quanto stabilisce la circolare 394 *giornale militare* 1916, i militari attualmente comandati nelle officine, e ciò in relazione anche alle speciali disposizioni che verranno emanate al riguardo.

Le commissioni regionali, in casi di assoluta necessità ed urgenza, e quando non sia possibile emettere la decisione definitiva, potranno concedere un' esonerazione provvisoria di giorni 15 o disporre che per lo stesso periodo di tempo il militare resti comandato presso l'officina ove è impiegato, curando in quel periodo, di emettere la relativa deliberazione.

Quando avvenga che per contemporanea decisione, un militare sia esonerato per più ditte, s' intende che esso dovrà raggiungere quello stabilimento ove chiaramente risulti una sua migliore utilizzazione e rendimento agli effetti del munizionamento ed armamento.

Le commissioni regionali, presso i comitati regionali di mobilitazione industriale, dovranno assicurarsi che fu provveduto, secondo quanto dispone la circolare 22115 U. E. T. del 1° luglio 1916, alla trasmissione ai rispettivi distretti, delle variazioni relative alle esonerazioni in corso di godimento e scadenti fino al 31 luglio u. s. con la prescritta dicitura: *Esonerato dal servizio militare fino a nuovo ordine.*

Provvederanno di poi e tempestivamente le nominate commissioni regionali. a comunicare ai distretti la proroga *fino a nuovo ordine* del personale appartenente agli stabilimenti di loro competenza, per le esonerazioni scadenti dal 31 luglio in poi.

Alle commissioni regionali saranno consegnati gli elenchi « A » e, quando in alcuni casi speciali lo si riterrà necessario, i documenti ed incarti più importanti), relativi sia agli esonerati che ai comandati, appartenenti agli stabilimenti che cadone sotto la loro giurisdizione; sarà inoltre consegnato loro uno specchio nominativo dei militari che sono stati dichiarati esonerabili e siano già esonerati di fatto, pur non trovandosi in regolare posizione, nei riguardi matricolari e documentativi.

Modelli, elenchi e specchi dovranno essere forniti dalle rispettive commissieni locali di esonerazione, nel tempo debitamente necessario.

La trasmissione di richieste di rinvio dai corpi, saranno fatte dalle commissioni regionali per espresso, segnalando alla commissione superiore, per i provvedimenti del caso, quei corpi che avessero lasciato trascorrere il termine di cinque giorni senza effettuare il rinvio dei militari richiesti. I militari esonerati e rinviati ai corpi, saranno muniti di foglietto mod. « E », che porterà l'indicazione della concessione di esonero « fino a nuovo ordine » e sarà firmato dal presidente del comitato Per quei militari che in seguito alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale 22015 U. E. T. del 30 giugno 1916. vengono a trovarsi in posizione analoga a quella dei militari temporaneamente esonerati, l'annotazione da iscriversi sul foglietto sarà la seguente: « lasciato a lavorare a disposizione dello stabilimento..... che produce per l'esercito (o l'armata) ed assegnato al..... (indicazione del reparto) in caso di chiamata alle armi ».

I comitati regionali di mobilitazione industriale, daranno dispesizioni tassative agli stabilimenti perchè tengano un ruolino in cui saranno segnati al corrente i militari che usufruiscono di esonerazione e perchè non più tardi del giorno successivo dell'arrivo del militare esonerato, sia data la rituale partecipazione ai comitati, che rilasceranno il foglietto mod. *E*. In caso di sostituzione o revoca, le ditte, sotto la propria responsabilità, dovranno immediatamente far pervenire al comitato l'elenco di variazione *B* ed il foglietto *E* ritirato.

I bracciali tricolori ed i distintivi di stabilimento ausi-

liario, saranno forniti agli operai dalle ditte cui appartengono, con severa e rigida prescrizione di esserne permanentemente forniti.

Fino a nuovo ordine i comitati trasmetteranno mensilmente sia al comitato centrale di mobilitazione industriale « commissione superiore » che al Ministero della marina, la situazione numerica dei militari che usufruiscono della esonerazione temporanea, corredandola di quelle eventuali notizie che credessero opportuno di segnalare.

In separato modello saranno trasmesse le situazioni numeriche mensili dei militari comandati.

È compito dei comitati regionali di portare a conoscenza degli stabilimenti e ditte da loro dipendenti, le disposizioni nella presente contenute, perchè vi si possano uniformare con la dovuta sollecitudine e regolarità.

È sottinteso che le disposizioni contenute nella presente non interrompano nè pregiudicano le procedure eventualmente in corso per irregolarità ed abusi che le avessero provocate.

Il Ministro - MORRONE.

N. **490.** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione del carico dei materiali dei gruppi *A* e *B*, effetti di casermaggio, derrate e materiali delle sussistenze provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non si conosce l'ente consegnatario.** — (Direzione generale revisione conti). — 4 agosto 1916.

Allo scopo di rendere possibile anche la sistemazione dei conti dei materiali dei gruppi *A* e *B*, casermaggio, derrate e materiali di sussistenza, e conformemente a quanto venne stabilito per i materiali del gruppo *C* (Circolare 399 del 30 giugno u. s.), è istituito un apposito ufficio stralcio alla dipendenza diretta di una speciale commissione, a simiglianza di quello che già funzionò per la Libia.

L'ufficio di cui trattasi si sostituirà agli enti sconosciuti od a quelli dai quali non fu possibile avere regolari documenti per giustificare i diversi movimenti di materiali, quindi esso si darà carico o discarico dei materiali, che, altrimenti, risulterebbero mancanti od esuberanti alle amministrazioni interessate.

Il detto ufficio, dopo avere esaminato se il confronto delle diverse partite, in più od in meno, comunicategli dalle singole amministrazioni o stabilimenti, consente la liquidazione di parti di esse, provvederà a sua cura a svolgere tutte le pratiche per giungere alla sistemazione definitiva delle rimanenti partite.

A ciò detto ufficio possa assolvere il suo compito con sollecitudine e con la voluta regolarità, il Ministero dispone:

Materiali spediti o ceduti. — Tutte le amministrazioni dei corpi ed i consegnatari degli stabilimenti di commissariato che spedirono o cedettero materiali pei quali non avessero ricevuto in restituzione il documento di carico quietanzato, dovranno trasmettere all'ufficio stralcio, nel più breve tempo possibile, la relativa richiesta di scarico. Insieme con tale richiesta si invieranno tutti i documenti (richieste di spedizione, polizze di carico, dichiarazione di ricevuta degli uffiziali che accompagnarono i materiali, ecc.) o copia dei documenti che valgano a giustificare l'avvenuta spedizione, nonchè tutte quelle altre indicazioni, chiarimenti ecc. necessari a facilitare il compito dell'ufficio stralcio.

Qualora poi si fosse già provveduto a scaricare i materiali, non ostante la mancanza delle dichiarazioni di ricevuta sulle relative richieste, le richieste medesime dovranno essere ora fatte quietanzare dall'ufficio stralcio.

Quando, in luogo della regolare dichiarazione di ricevuta sulle richieste di scarico, si fosse ottenuta una dichiarazione su altro documento non regolare, ed in base ad essa si fosse dato corso alla richiesta medesima, questa dovrà essere sostituita con altra da quietanzarsi dall'ufficio stralcio, al quale si rimetterà pure la dichiarazione di cui si è in possesso.

Materiali ricevuti. — Tutte le amministrazioni e gli stabilimenti di commissariato che avessero per contro ricevuti ed assunti in carico dei materiali che non erano accompagnati dal relative documento e pei quali quindi non rilasciarono dichiarazione alcuna di ricevuta, dovranno modificare i relativi documenti di carico, nel senso di far figurare come ricevuti dall'ufficio stralcio i materiali medesimi, anche quando questi fossero già stati comunque scaricati.

Copia di tali documenti saranno poi trasmessi allo stesso ufficio stralcio, perchè in base ad essi possa compilare la relativa richiesta di scarico da quietanzarsi dall'amministrazione che ha ricevuto i materiali.

Dei materiali poi che, per essere stati ricevuti senza do-

cumento non fossero, eventualmente, stati assunti in carico, si dovrà subito inviare nota all'ufficio stralcio, acciò possa, in base ad essa, compilare la richiesta di scarico da quietanzarsi dall'amministrazione depositaria del materiale, regolarizzando così le partite.

Quanto precede non deve riferirsi al materiale proveniente da prede belliche, dovendo esso essere assunto senz'altro in carico nei modi prescritti dall'istruzione amministrativa per le truppe in campagna.

Detto ufficio avrà corrispondenza diretta con tutte le amministrazioni le quali a loro volta potranno rivolgersi ad esso per eventuali schiarimenti ed istruzioni, indirizzando la corrispondenza all'« Ufficio stralcio pei materiali dei gruppi *A* e *B* presso il Ministero della guerra — Direzione generale revisione dei conti ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **491**. — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti l'esonero dalla chiamata alle armi dei medici ordinata col decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 agosto 1916.

Per uniformità di trattamento nell'applicazione dell'art 5 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, ed in risposta anche a numerosi quesiti fatti da talune autorità militari, il Ministero determina che i medici chiamati alle armi in virtù del citato decreto, già nominati ufficiali o in attesa di tale nomina, pei quali la commissione di cui all'articolo stesso abbia pronunciato parere favorevole per il loro esonero dalla chiamata alle armi, oppure pei quali le pratiche di esonero siano già avviate su richiesta della pubblica amministrazione interessata, siano inviati subito in congedo provvisorio dai rispettivi distretti militari per mezzo dei corpi presso cui tali medici prestano servizio.

Ciò fatto i distretti ne daranno avviso a questo Ministero che provvederà, se del caso, per la revoca della nomina ad ufficiale medico.

Il Ministro — MORRONE.

N. **492.** — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Sostituzione del presidente del 10° comitato sanitario regionale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 agosto 1916.

In seguito alla nomina dell'onorevole prof. Angelo **Roth** a sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, si è reso vacante il posto di presidente del 10° comitato sanitario regionale, avente giurisdizione sul territorio della divisione militare di Cagliari.

Pertanto, a norma dell'articolo 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1915 e previ accordi col Ministero dell'interno, designo alla carica di presidente del comitato suddetto il professore Roberto **Binaghi**, titolare della cattedra di clinica chirurgica della R. università di Cagliari.

Il Ministro — MORRONE.

N. **493.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 agosto 1916.

L'istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Carta corografica d'Italia, scala 1:200,000, edizione policroma con orografia a curve e sfumo:

Foglio	30	(Livorno)
»	31	(Firenze)
»	32	(Pesaro)
»	33	(Ancona)
»	35	(Massa Marittima)
»	36	(Siena)
»	37	(Perugia)
»	38	(Macerata).

Prezzo di ciascun foglio sciolto L. 2,00.

Il Ministro — MORRONE.

N. **494.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Assegnazione di ufficiali delle categorie in congedo a servizi automobilistici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 agosto 1916.

1. Il Ministero ha determinato di consentire nuovamente, in via temporanea, il trasferimento di ufficiali subalterni delle categorie in congedo nelle compagnie automobilistiche d'artiglieria.

2. Possono essere assegnati al servizio automobilistico gli ufficiali subalterni non mobilitati di milizia territoriale delle varie armi (esclusa la cavalleria) nati negli anni dal 1876 al 1881 incluso, nonchè gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale delle classi più giovani i quali siano dichiarati fisicamente inabili al servizio nei riparti mobilitati della propria arma, ma idonei al servizio nei riparti automobilistici, anche mobilitati.

3 L'ammissione di detti ufficiali nei servizi automobilistici è subordinata all'esito di un esperimento teorico-pratico che gli aspiranti all'ammissione stessa debbono sostenere in base al programma indicato nell'allegato 5 dell'istruzione sul servizio automobilistico.

4. Gli ufficiali, che, appartenendo alle suindicate categorie ed avendo i requisiti tecnici occorrenti desiderano essere ammessi a far servizio nei reparti automobilistici, debbono farne regolare domanda, pel tramite gerarchico, al rispettivo comando di corpo d'armata territoriale non più tardi del 15 agosto 1916 accennando nella domanda alle nozioni tecniche da essi possedute sul servizio automobilistico o unendo la patente civile di conduttori di automobili.

5 I comandi dei corpi d'armata territoriali, esaminate le domande ed accertato che gli ufficiali si trovano nelle volute condizioni, segnaleranno in appositi elenchi i nomi, l'arma, la categoria, il corpo d'appartenenza e l'età degli aspiranti a questo Ministero (Sottosegretariato armi e munizioni — Ufficio automobilistico) il quale provvederà a far sottoporre alle prescritte prove gli ufficiali in parola presso i centri automobilistici di Torino, Bologna, Roma a cura di una speciale commissione.

6. Gli elenchi ora detti dovranno pervenire al Ministero non oltre il 25 agosto corrente.

Il Ministro — MORRONE.

N. **495.** — TRASPORTI. — **Viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie della Società Veneta e della Società Italiana delle ferrovie e tramvie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 agosto 1916

Si fa noto che dal 1° corrente gli inscritti di leva ed i riformati, che dai comuni di residenza si recano al proprio capoluogo per presentarsi dinanzi ai consigli di leva, e ne ritornano, debbono viaggiare *gratuitamente* non solo sulle ferrovie dello Stato (circolare n. 207 *giornale militare* c. a.) ma anche sulle ferrovie della Società Veneta e della Società Italiana di ferrovie e tramvie, limitatamente però alla ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, a norma del § 120 del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie, purchè siano muniti del documento comprovante il motivo del viaggio.

Conseguentemente, anche per i viaggi dei detti inscritti di leva e riformati, sulle ferrovie delle nominate Società, non dovrà rilasciarsi la richiesta mod. *B* (verde) di cui al § 103 del citato regolamento.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(671) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1916 — 8 agosto

1916 AGOSTO 7. — N. **496**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti per l'agricoltura . . . . . *Pag.* 1309

CIRCOLARE N. **496**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Provvedimenti per l'agricoltura**. — (Direzione generale leva e truppa). — 7 agosto 1916.

Durante il tempo che corre fra l'agosto ed il dicembre si svolgono nelle campagne molteplici ed importanti lavori: taluni comuni a tutte le regioni, talaltri speciali, perchè inerenti a speciali colture.

Ma anche i lavori comuni si compiono in date diverse a seconda della posizione geografica ed a seconda dell'altitudine. Le colture speciali, poi, reclamano a varie scadenze la mano d'opera nelle varie regioni.

Per questi motivi, dall'agosto al dicembre, è tutto un succedersi di fatti che fa sentire ai militari di professione agricoltori imperioso il bisogno di essere, prima o poi, nei loro terreni per raccogliere, lavorare, dirigere, ordinare, prestabilire, onde dalla loro assenza derivi il minimo danno ai prodotti del suolo.

Compreso di ciò e del fatto che l'economia nazionale è strettamente connessa con la vita e l'andamento delle campagne, questo Ministero è venuto nella decisione di far luogo a provvedimenti che assicurino l'esistenza delle famiglie agricole, salvaguardino l'interesse generale del paese e non pregiudichino i servizi dell'esercito che è pur d'uopo, negli attuali momenti, di non turbare.

Licenze.

1. — *Periodi delle licenze.*

Il tempo che corre dal 25 agosto al 6 dicembre è stato diviso in *cinque* periodi di *venti giorni* ciascuno, che decorrono dalle date sottoindicate:

1° periodo — dal 25 agosto al 13 settembre.
2° » — dal 15 settembre al 4 ottobre.
3° » — dal 6 ottobre al 25 ottobre.
4° » — dal 27 ottobre al 15 novembre.
5° » — dal 17 novembre al 6 dicembre.

Le licenze dovranno aver inizio e termine nel giorno stabilito per ciascun periodo.

Non saranno ammessi invii in licenza in date intermedie.

Non saranno concesse proroghe per nessun motivo.

2. — *Militari cui può esser concessa la licenza.*

La licenza, della durata di 20 giorni, (compreso il viaggio) può essere concessa:

ai militari delle classi anziane di milizia territoriale (dal 1876 al 1881), ed ai militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, qualunque sia la classe e categoria cui appartengono;

che siano:

a) capi famiglia o membri di famiglie coloniche che abbiano contratto a mezzadria;

b) proprietari
c) enfiteuti
d) affittuari

} di piccoli fondi che coltivino personalmente col concorso della propria famiglia;

e che si trovino nella condizione:

di non avere nella propria famiglia alcun uomo valido dell'età fra i 16 ed i 60 anni (1);

e) ai direttori, fattori o sottofattori di grandi aziende

(1) Per famiglia colonica non deve intendersi l'agglomerazione di più famiglie aventi fra loro vincoli di parentela e lavoranti un medesimo fondo; ma la famiglia singola (padre, madre, e figli celibi) sia che provveda da sola ai lavori dell'azienda, sia che conviva con i consanguinei.

agricole che paghino un minimo di lire *mille* d'imposta fondiaria principale (esclusa, cioè, la sovraimposta provinciale e comunale) e che siano rimaste, per effetto delle chiamate alle armi, prive assolutamente di personale direttivo;

f) agli avventizi che abbiano prestato l'opera loro senza mercede, col patto della compartecipazione al prodotto.

La licenza, nella durata e con le modalità di cui sopra, in quanto siano applicabili, può beninteso esser concessa anche agli ufficiali di milizia territoriale (nati dal 1876 al 1881) ed a tutti gli altri ufficiali provenienti dal congedo (qualunque sia l'anno di nascita) disponibili presso i depositi siccome non idonei alle fatiche di guerra, che si trovino in uno dei casi suindicati.

Il fatto di aver fruito della licenza per la mietitura o per il raccolto della canapa non costituisce ostacolo alla concessione di una nuova licenza in base alle disposizioni della presente circolare.

Coloro che, invece, abbiano chiesto, ma non ancora goduto, la licenza per la canapa, avranno facoltà di recedere dalla fatta domanda e invocare la licenza in uno dei periodi suaccennati.

Coloro, infine, che abbiano ottenuto la licenza per la canapa dopo che la presente circolare sia stata resa di ragione pubblica, non potranno beneficiare di una nuova licenza.

3. — *Militari cui non può esser concessa la licenza finchè rimangono in posizioni speciali.*

Le licenze non possono essere accordate ai militari che si trovino:

nel territorio delle operazioni,
in Libia,
in Albania,
e in altre località oltre mare,

fin a tanto che rimangono ivi dislocati. Ben inteso che col cessare dal permanere in quei territori, essi possono, come gli altri, beneficiare delle licenze.

4. — *Misura nella quale le licenze possono essere accordate.*

Per i corpi, reparti e servizi *in zona di guerra*, le licenze possono essere concesse fino al 5 % della forza.

La forza da prendere a base è quella prevista dalle formazioni organiche, non quella effettiva presente al reparto.

Per i corpi, reparti e servizi *fuori dalla zona di guerra* la concessione delle licenze può essere fatta con maggiore larghezza.

La percentuale verrà stabilita dai comandi dei corpi d'armata territoriali in relazione alle necessità del servizio.

Il limite della percentuale può essere raggiunto in ogni singolo periodo di licenza.

5. — *Domande di licenza e loro presentazione.*

Le domande di licenza pei militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) del precedente n. 2 debbono esser fatte su apposito modulo conforme all'allegato *A* rilasciato dai comuni e debbono essere rimesse ai sindaci.

Debbono contenere il nome e cognome del militare, la classe di leva, il corpo, reparto o servizio cui è effettivo, la indicazione del fondo nel quale lavora e quella del periodo (1°, 2°, 3°, 4° o 5°) in cui la famiglia desidererebbe fosse inviato in licenza.

I moduli suddetti saranno distribuiti ai comuni a cura del Ministero di Agricoltura al quale quindi dovrà essere rivolta ogni richiesta che si dovesse fare al riguardo.

Pertanto le famiglie considereranno bene — in rapporto ai bisogni del fondo — le decorrenze dei vari periodi di licenza stabiliti al n. 1 della presente circolare, e designeranno quello che meglio risponda all'epoca di maggior lavoro ed in cui è più sentita la necessità dell'intervento del militare.

Siccome però può accadere che il numero dei militari per cui si chiede la licenza nel medesimo periodo, sia superiore a quello di coloro che in base alla percentuale possono essere avviati in licenza nello stesso momento, così le famiglie dovranno indicare *due* periodi di licenza, e del secondo si terrà conto solo nel caso che il primo non possa essere accordato.

Le domande di licenza pei militari di cui alla lettera *e*) debbono essere fatte dalla famiglia del proprietario del fondo, contenere le indicazioni accennate precedentemente, e debbono del pari essere rimesse al sindaco.

6. — *Trasmissione delle domande.*

I sindaci, ricevute le domande, le correderanno dei dati e delle dichiarazioni contenute nel relativo modulo e le comunicheranno al locale comando dei carabinieri reali che vi apporrà le annotazioni ad esso spettanti

Nel caso trattisi di ufficiali, le annotazioni dovranno essere apposte dal comando della compagnia dei carabinieri reali o da comandi superiori

Così completate, le domande saranno dai sindaci rimesse al **comando del corpo d'armata territoriale, nel cui territorio trovasi il fondo e di conseguenza la famiglia interessata,** e non già al Comando del corpo d'armata territoriale nel cui territorio trovasi il militare, come fu praticato in occasione della mietitura.

L'indicazione del corpo d'armata competente qualora la si ignori potrà essere data dal Comando locale dei carabinieri reali.

7. — *Decisione sulle domande.*

I comandi di corpo d'armata, ricevute le domande ed accertato il titolo all'invocata licenza, apporranno sulle medesime la dichiarazione di accoglimento, munita del bollo e della firma, e le spediranno al comando del corpo, reparto o servizio a cui il militare è effettivo, qualunque sia il territorio nel quale il corpo stesso è dislocato.

Le domande non accolte saranno dai comandi di corpo d'armata restituite ai sindaci, con accenno al motivo per cui furono respinte.

8. — *Provvedimenti da parte dei corpi.*

I comandi dei corpi, reparti o servizi impianteranno un registro nel quale prenderanno nota delle decisioni dei comandi di corpo d'armata e del periodo di licenza richiesto. Faranno poi luogo ai relativi invii in licenza tenendo presenti (a seconda dei casi) le percentuali di cui al n. 4, nonchè quanto è detto negli ultimi comma del n. 2. Se non sarà loro possibile di esaudire tutte le domande perchè eccedenti le percentuali stabilite, provvederanno ad iscrivere i militari per l'altro periodo richiesto in via subordinata.

Per coloro che fossero dislocati nei territori indicati al n. 3, le domande dovranno essere tenute sospese fino a tanto che permanga quello stato di fatto.

9. — *Raccomandazioni da farsi ai militari inviati in licenza. Loro sorveglianza.*

I comandanti di battaglione o di deposito, prima dell'invio dei militari in licenza, ed i comandi locali dei carabinieri reali

ed i sindaci, durante il corso della licenza, dovranno curare che i militari stessi comprendano l'alto scopo, non soltanto individuale, ma sociale, per cui la concessione è stata loro fatta, e si prestino quindi volentieri — una volta provveduto alle necessità del loro fondo — a dare la propria opera presso altri coltivatori del luogo e specialmente presso quelli che siano sotto le armi e che per ragioni di età o per le superiori esigenze dell'esercito, non si siano trovati in condizione di fruire della licenza.

Le autorità comunali e, in ispecial modo, i carabinieri reali, dovranno accertare che i militari stessi non restino inoperosi, nel qual caso è fatto obbligo ai carabinieri reali di ordinarne l'immediato ritorno ai corpi.

10. — *Spese di viaggio e relative indennità.*

Ai militari inviati in licenza sarà concesso il viaggio (con richiesta mod. *B* rosa) e sarà corrisposto durante il viaggio stesso l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Durante la permanenza in famiglia i militari perderanno l'assegno giornaliero e quelle indennità di cui fossero provvisti.

Personale per le macchine agricole.

11. — *Militari da destinare alla condotta di macchine agricole.*

Occorrendo nei limiti di tempo sopraindicati, personale per la conduzione di macchine agricole, i sindaci, su richiesta dei singoli proprietari, dopo aver accertata, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali, che effettivamente vi sono macchine prive dei conduttori e che sul posto non c'è modo di avere elementi capaci per farle funzionare, dovranno rivolgerne domanda al comando del corpo d'armata territoriale, precisando i giorni e la località in cui dovrebbe compiersi il lavoro, il numero e la specie dei professionisti occorrenti.

I detti comandi disporranno al riguardo, traendo il personale idoneo dai battaglioni di milizia territoriale posti alla loro dipendenza e dai militari (qualunque sia la loro classe) riconosciuti non idonei alle fatiche della guerra ed effettivi ai depositi

Qualora i comandi di corpo d'armata non fossero in grado di soddisfare a tutte le richieste, dovranno rivolgersi ad altri comandi di corpo d'armata, con i quali sono autorizzati fin d'ora a prendere opportuni accordi.

Il personale destinato alla conduzione delle macchine, reclutato nel modo anzidetto, dovrà essere lasciato a disposizione dei proprietari per tutto il tempo preventivato per ultimare i lavori nella determinata località.

Se però venisse a risultare che restasse inoperoso, dovranno i carabinieri reali ordinarne l'immediato ritorno ai corpi.

Eventuale deficienza di mano d'opera dove i lavori si compiono con salariati.

12. — *Militari da comandare per i lavori agricoli.*

In quelle regioni in cui i lavori agrari si compiono mediante salariati o mercè l'opera di lavoratori temporaneamente immigrati e nelle quali eventualmente facesse difetto la mano d'opera durante il periodo di tempo sopraccennato, i comandi di corpo d'armata territoriale sono autorizzati, a richiesta dei sindaci dei comuni compresi nella loro giurisdizione ed indipendentemente da quanto è detto sopra per il personale di macchine agricole, a fornire il personale occorrente, traendolo dai battaglioni di milizia territoriale e dai depositi dipendenti.

Prima di aderire a tali richieste i comandi di corpo d'armata le sottoporranno con sollecitudine all'esame delle commissioni provinciali d'agricoltura, istituite in ogni capoluogo di provincia, affinchè dette commissioni, composte per la bisogna — del prefetto, del rappresentante dell'autorità militare e del direttore della cattedra ambulante, giudichino sulla reale necessità e sulla convenienza di accogliere, in tutto o in parte, le domande dei sindaci e riferiscano subito le loro conclusioni ai comandi di corpo d'armata, per la definitiva decisione.

Stabilita la quota dei militari lavoratori da concedersi, i comandi di battaglione o di deposito che dovranno fornirli, faranno cadere la scelta sui contadini. Per quanto riguarda la forza dei depositi è ovvio che non dovrà essere utilizzata se non quella costituita dai non idonei alle fatiche di guerra, che abbiano tuttavia la possibilità di essere adibiti ai lavori di campagna.

In rapporto all'entità delle squadre che dovessero recarsi

nelle varie zone, i comandi di corpo d'armata ordineranno, a loro criterio, che vi siano assegnati uno o più graduati di truppa per *garantire, lungo il viaggio e poi, la disciplina dei militari lavoratori.*

I militari impiegati nel modo anzidetto saranno disarmati, tranne i graduati che saranno armati di sola sciabola baionetta.

Gli attrezzi da lavoro dovranno essere forniti da coloro che si avvalgono dell'opera dei militari lavoratori.

Gli enti o i privati cui saranno dati i militari dovranno provvedere loro il vitto, che sarà pagato dai militari stessi se, giusta il patto di lavoro, non sia stato compreso nella mercede. Provvederanno anche per il conveniente accantonamento.

Trattamento economico da farsi ai militari di cui ai precedenti n. 11 e 12.

13. — *Spese di viaggio e relative indennità.*

Ai militari destinati alla condotta delle macchine ed a quelli comandati pei lavori agricoli sarà concesso il viaggio gratuito (con richiesta mod. *B* rosa) e durante il viaggio l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

14. — *Mercede da corrispondersi.*

Ai militari di cui sopra dovrà essere corrisposta una mercede ragguagliata a quella della mano d'opera libera, mercede che dovrà essere a carico degli enti o dei privati che si avvalgono dell'opera dei militari. Sarà versata all'autorità militare da cui dipendono i militari, la quale ne tratterrà una parte (L. 0,60), per sopperire alle spese del maggior consumo del vestiario, ne pagherà un'altra parte (L. 1) alla mano ai soldati lavoratori, e la rimanente la depositerà in libretti postali intestati ai militari stessi.

Resta inteso che i comandi di corpo d'armata, d'accordo con le autorità prefettizie, dovranno curare con ogni mezzo l'esatto adempimento dei patti.

Ai graduati che saranno inviati per la sorveglianza dei militari, sarà pagata dall'amministrazione militare l'indennità giornaliera di pubblica sicurezza.

*
* *

La procedura per la concessione delle licenze ai militari agricoltori è stata con la presente circolare notevolmente semplificata.

Confida, quindi, il Ministero, che tutte le autorità interessate, sia per le semplificazioni ed i chiarimenti introdotti, sia per l'esperienza già acquistata, sapranno disimpegnare il loro compito con quella precisione e speditezza che le circostanze reclamano, specialmente per la concessione delle licenze del primo turno, onde quel periodo di tempo non resti inutilizzato.

Il Ministro — MORRONE.

COMUNE DI . . . . . .

DOMANDA DI LICENZA AGRICOLA

Si fa istanza perché al militare (1) . . . . . .

della classe . . . . *Distretto Militare di* . . . . . *appartenente al* (2) . . . . . .

. . . . . *la cui famiglia colonizza il fondo denominato* . . . . . .

Comune di . . . . . *e che per effetto del richiamo alle armi è rimasta senza alcun uomo valido di età fra i 16 ed i 60 anni, venga concessa la licenza che principia col giorno* (3) . . . . . *o quando, ciò non fosse possibile, quella che principia col giorno* (3) . . . . . .

(Data) . . . . . (*Firma del richiedente*) . . . . . .

(1) Grado, Cognome, nome e paternità;

(2) Corpo, reparto o servizio presso il quale il militare si trova. Se trattasi di militare dichiarato non idoneo alle fatiche della guerra, indicare questa circostanza, perché in tal caso la licenza può essere concessa qualunque sia la sua classe ed anche se non appartenga alla milizia territoriale.

(3) Ogni licenza ha la durata di 30 giorni compreso il viaggio di andata e ritorno. I periodi di licenza sono i seguenti:

I dal 15 settembre al 13 ottobre — IV dal 27 ottobre al 15 novembre

Dichiaro che la famiglia del militare . . . . . (4) *colonica del fondo* . . . . . *sito in questo Comune e che la famiglia stessa si compone, per la parte maschile, come appresso:*

N. d'ordine	COMPONENTI DELLA FAMIGLIA		Data di nascita			Dire se validi o no al lavoro	Se assenti indicare il motivo
	Grado di parentela	COGNOME E NOME	Anno	Mese	Gior.		
1	Padre (5) . . .						
2	Militare del quale si chiede la licenza						
3	Fratelli						
4	Figli del militare .						

(Data . . . . . (*Firma del Sindaco*) . . . . . , ...

(4) Se la dichiarazione del richiedente non risponde a verità, aggiungere non
(5) Comprenderlo solo nel caso che il militare di cui si chiede la licenza sia celibe.

CIRCOLARE 496

1918

Informazioni dell'Arma dei Carabinieri Reali.

Nella famiglia del militare esiste alcun uomo valido fra i 16 e i 60 anni? (6) . . . . .

La concessione della licenza al militare è veramente indispensabile per la coltura del fondo? (6) . .

(Data) . . . . . *(Firma)* . . . . . .

AVVERTENZA. — La presente domanda debitamente completata dovrà essere inviata dal Sindaco al Comando del Corpo d'Armata territoriale nel cui territorio è compreso il Comune.

Nota — (6) Rispondere **si** o **no**.

Visto si (7) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(Data) . . . . . (*Firma*) . . . . . .

Bollo

Nota — (7) **Approva o respinge**: nel primo caso inviare la presente direttamente al Comando del corpo, reparto o servizio cui appartiene il militare del quale si chiede la licenza, nel secondo rinviarla al Sindaco mittente con l'indicazione dei motivi del rifiuto.

N. B. — Se il corpo, reparto o servizio al quale appartiene il militare trovasi dislocato nel territorio delle operazioni, ovvero in Libia, in Albania, od in altro territorio oltre mare, l'Autorità da cui il militare dipende comunicherà al militare medesimo che la licenza resta sospesa.

Se in zona di guerra, le licenze saranno concesse in modo che i militari che ne fruiscono contemporaneamente, non superino il 5 % della forza organica del corpo.

Se fuori della zona di guerra, le licenze potranno essere concesse contemporaneamente in misura superiore, giusta la percentuale concordata col Comando del Corpo d'Armata territoriale

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(673) Roma, 1946. — Tip. E. Vogliera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1916 — 12 agosto

1916 LUGLIO 23. - N. 497. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede alla costituzione dei consigli d'amministrazione presso i distretti militari di 2ª classe. . . . . *Pag.* 1326

» 31. - » 498. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio . . . . . » 1327

1916 AGOSTO 3. - » 499. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . » 1326

» 11 - » 500. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiusura a pareggio, da parte dei corpi, delle contabilità dell'esercizio 1915-916 e rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato. » 1328

» 11. - » 501. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del pantalone di tela di cotone bigio modello 1912, pei militi dell'arma dei carabinieri reali . . . . » 1329

» 11 - » 502. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente giudicati idonei a ricoprire il grado di maggior generale di artiglieria . . . . . » 1329

CIRCOLARE N. **497.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che provvede alla costituzione dei consigli d'amministrazione presso i distretti militari di 2ª classe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 luglio 1916.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

DETERMINA:

Art. 1.

In ogni distretto militare sarà costituito, per la gestione del personale e dei materiali del distretto medesimo, un consiglio d'amministrazione composto:

del comandante del distretto, *presidente;*

dei due ufficiali più elevati in grado o più anziani, il primo dei quali con le funzioni di *relatore;*

del direttore dei conti, *segretario.*

Art. 2.

Gli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria concorrono, in relazione al grado, a far parte del consiglio d'amministrazione insieme con gli ufficiali in servizio attivo permanente.

Gli altri ufficiali richiamati dal congedo concorrono a far parte del consiglio solo quando manchino ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3.

Quando, per eventuali circostanze, il consiglio non possa essere costituito, l'amministrazione è concentrata nel comandante.

Art. 4.

Presso ogni distretto verranno designati dal comandante gli ufficiali che dovranno assumere le funzioni di direttore dei conti, di ufficiale pagatore e di ufficiale di magazzino.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1916.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 luglio 1916.

Il Ministro — MORRONE

N. B. — Il presente decreto convalida le analoghe disposizioni contenute nella circolare n. 376 del corrente anno.

N. **498.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vaglia postale di servizio.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 31 luglio 1916.

Con riferimento alle circolari numero 269 e 375 del *giornale militare* 1914, numero 553 e 746 del *giornale militare* 1915 si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che con decreto del 10 luglio 1916, è stata prorogata per un altro anno, e cioè dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917, la convenzione in data 4 giugno 1914 fra il Ministero della guerra ed il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio di vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il Ministro — MORRONE.

N. **499**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLA MARINA

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1915 per la costituzione della commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto succitato;

Ritenuto che il cav. Martini Giulio, già colonnello nel ruolo tecnico di artiglieria, essendo stato promosso, con decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, a maggior generale, non può più attendere ai lavori della commissione predetta, e che pertanto è necessario sostituirlo;

DECRETA:

A far parte della commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, in sostituzione del maggior generale Martini cav. Giulio, è nominato il tenente colonnello di artiglieria Binda cav. Bindo.

Roma, il 3 agosto 1916.

MORRONE.
CORSI.

N. **500**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Chiusura a pareggio, da parte dei corpi, delle contabilità dell'esercizio 1915-916 e rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 11 agosto 1916.

Le disposizioni contenute nella circolare 163 del *giornale militare* del corrente anno sono estese alle contabilità dell'esercizio 1915-916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **501.** - EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del pantalone di tela di cotone bigio modello 1912, pei militi dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 agosto 1916.

Sono adottati pei militi dell'arma dei carabinieri reali, sia a cavallo che a piedi, i pantaloni di tela di cotone color bigio modello 1912 (categorici 117 e 118).

I pantaloni lunghi di tela color bigio da carabiniere (categorico 1171), sono aboliti; saranno però usati fino a consumazione del fondo esistente.

Il Ministro — MORRONE.

N. **502.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente giudicati idonei a ricoprire il grado di maggior generale di artiglieria.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 11 agosto 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, e con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 461 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente e giudicati idonei a ricoprire il grado di maggior generale di artiglieria, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1916, sia portato a tutto il 1° marzo 1915.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0.10

(676) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª **1916** 19 agosto

1916 GIUGNO 11. - N. **502**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 751, che costituisce in ente morale la donazione fatta dalla signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli, in omaggio alle intenzioni del defunto consorte, cav. Enrico Vizzardelli, capitano di complemento nel 7° reggimento bersaglieri, ed anche a nome degli altri eredi dell'ufficiale medesimo, a favore dell'11° battaglione del suddetto reggimento, e ne approva lo statuto . . . *Pag.* 1334

1916 LUGLIO 6. - » **504**. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 834, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della R. marina nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888. — Norme esecutive . . . . . » 1338

» 9. - » **505**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Decreto luogotenenziale n. 925, relativo all'officina di costruzione di artiglieria di Roma ed allo spolettificio di Torre Annunziata . . . . » 1341

» 30. - » **506**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 954, per la concessione di una indennità agli ufficiali generali ed ammiragli giudici effettivi del tribunale supremo di guerra e marina . . . » 1343

1916 AGOSTO 2. - » **507**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 926, recante provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo . . . . . » 1344

» 6. - » **508**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 955, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati della complessiva somma di L. 400.000.000 » 1350

» 6. - » **509**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 956, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di L. 300.000.000 . . . . . » 1351

» 11 - » **510**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari, per l'esercizio finanziario 1916-917 . . . . . » 1352

» 11. - » **511**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di ufficio e riservate per l'esercizio finanziario 1916-917. . . . . » 1352

1916 AGOSTO 11. - N. 512 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza delle indennità superiori per gli impiegati civili in caso di promozione . . . *Pag.* 1353

» 18. - » 513. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme concernenti l'emissione di ordinativi di pagamento sopra mandati di anticipazione . » 1353

» 18. - » 514. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Fregi per copricapo degli ufficiali effettivi e comandati al corpo aeronautico militare . . . . . » 1360

» 18 - 515. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie — non aventi diritto a riduzione — di ufficiali richiamati dal congedo degenti o morti negli ospedali del Regno . . . . . » 1361

» 18. - » 516. — TRASPORTI. — Riduzioni concesse dalle ferrovie francesi e italiane ai parenti dei militari ammalati, feriti o morti. . . . . » 1363

CIRCOLARE N. **503.** DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 751, che costituisce in ente morale la donazione fatta dalla signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli, in omaggio alle intenzioni del defunto consorte, cav. Enrico Vizzardelli, capitano di complemento nel 7° reggimento bersaglieri, ed anche a nome degli altri eredi dell'ufficiale medesimo, a favore dell'11° battaglione del suddetto reggimento, e ne approva lo statuto.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 11 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la donazione di L. 5000 fatta a favore del 7° reggimento bersaglieri dalla signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli, in omaggio alle intenzioni del defunto consorte cav. Enrico Vizzardelli, capitano di complemento nel suddetto reggimento, ed anche a nome degli altri eredi dell'ufficiale medesimo, affinchè la rendita annuale sia assegnata come premio al bersagliere o graduato di truppa dell'11° battaglione che, durante l'anno, con speciali atti di valore o particolari benemerenze, abbia fatto onore al corpo dei bersaglieri, o, in mancanza di fatti di tal genere, al bersagliere o

graduato di truppa della classe più anziana alle armi che, tra gli altri del menzionato battaglione, si sia distinto per buona condotta e spirito militare, dando la preferenza, quando i meritevoli fossero in più, a quello sfornito di mezzi di fortuna;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°.

La donazione di lire 5000 fatta dalla signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli a favore del 7° reggimento bersaglieri, in omaggio alle intenzioni del defunto capitano cavalier Enrico Vizzardelli ed anche a nome degli altri eredi dell'ufficiale medesimo, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2°.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di dieci articoli, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 11 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

MORRONE.

Statuto organico della « Fondazione Vizzardelli ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Vizzardelli » la donazione, fatta a favore del 7° reggimento bersaglieri, dalla signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli, in omaggio alle in-

tenzioni del proprio consorte, capitano di complemento cav. Enrico Vizzardelli, caduto in combattimento il 2 novembre 1915, ed anche a nome degli altri eredi dell'ufficiale medesimo.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di lire 5000 (cinquemila), investito in una cartella del prestito nazionale al 4 1/2 %, intestata alla « Fondazione Vizzardelli » e depositata nella cassa del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione, presieduta dal comandante dell'11° battaglione e composta dei comandanti di compagnia del battaglione stesso e dell'aiutante maggiore in 2°, tutti con voto effettivo.

Art. 4.

Annualmente detta commissione, nel giorno anniversario della morte del capitano Vizzardelli, cioè il 2 novembre, erogherà la rendita disponibile in premio al bersagliere o graduato di truppa dell'11° battaglione che, durante l'anno, con speciali atti di valore o particolari benemerenze, abbia fatto onore al corpo dei bersaglieri, o, in mancanza di fatti di tal genere, al bersagliere o graduato di truppa della classe più anziana alle armi che, tra gli altri del menzionato battaglione, si sia distinto per buona condotta e spirito militare, dando la preferenza, quando i meritevoli fossero in più, a quello sfornito di mezzi di fortuna.

Art. 5.

La riunione della commissione avrà luogo il 1° novembre di ogni anno, e la sua decisione verrà sottoposta all'approvazione del comandante del reggimento.

Art. 6.

La premiazione si eseguirà solennemente, in presenza della maggior forza disponibile del battaglione, e il comandante di esso rievocherà, per l'occasione, la figura e la condotta del capitano Vizzardelli.

Art. 7.

Ogni anno, all'arrivo delle reclute, sarà loro segnalata l'esistenza del premio di cui si tratta, affinchè esso contribuisca a stimolarne lo zelo.

Art. 8.

Il comandante dell'11° battaglione, assolvendo un debito di gratitudine e di cameratismo, farà conoscere ogni anno alla donatrice, signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli, sua vita natural durante, e, inseguito, al componente più anziano della famiglia, il nome del bersagliere premiato.

Art. 9.

Annualmente, avvenuta la premiazione, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede la donatrice.

La prima assegnazione del premio avrà luogo il 2 novembre 1916.

Visto: d'ordine di S. A. R.

il luogotenente generale di S. M. il Re.

Il Ministro della guerra

MORRONE.

N. **504**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 834, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della R. marina nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888 — Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa)). — 6 luglio 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;
Vista la legge 1° febbraio 1900, n. 26;
Visto il decreto luogotenenziale 9 agosto 1914, n. 804;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva marittima e i militari del corpo R. equipaggi nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1882 (29 gennaio 1903) a tutto il 31 dicembre 1915, sono chiamati a nuova visita presso i consigli di leva marittima, e quelli che risulteranno idonei alle armi saranno arruolati.

Essi possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli previsti dalle vigenti leggi sulla leva marittima, nonchè per quelli che esistevano al tempo della loro leva, o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non faccia ostacolo, a senso delle disposizioni vigenti, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello.

Per i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

Art. 2.

I riformati nati negli anni 1882 e 1883 che saranno dichiarati idonei, saranno passati al R. esercito, tranne i sottufficiali già riformati in seguito a rassegna di rimando al corpo R. equipaggi, i quali, se riconosciuti idonei ed assegnati alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria, saranno invece ripristinati nei ruoli del corpo R. equipaggi in analogia al disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1914, n. 804.

Parimente saranno ripristinati nei ruoli del corpo R. equipaggi i riformati nati nel 1883 dichiarati idonei, se militari appartenenti a categorie, della stessa classe, non passate al R. esercito perchè attualmente richiamate alle armi nel corpo stesso.

Degli altri riformati, nati cioè negli anni 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888, se dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria, solamente quelli che erano stati riformati nella qualità di militari, saranno reintegrati nei ruoli del corpo R. equipaggi per seguire le sorti della classe di leva marittima del loro anno di nascita, mentre tutti gli altri, cioè quelli già riformati, sia dai consigli di leva che al corpo, nella qualità di inscritti di leva, saranno passati nei ruoli del R. esercito, per seguire le serti della classe di leva di terra del loro anno di nascita.

Art. 3.

I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presentano al consiglio di leva nel giorno prefisso, sono dichiarati renitenti e come tali incorrono nelle sanzioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 4.

Le vigenti disposizioni relative alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, sono applicabili anche alle famiglie dei militari già riformati che siano arruolati in qualsiasi categoria per effetto dell'articolo 1 del presente decreto, e che siano chiamati alle armi, sia nel corpo R. equipaggi, sia nel R. esercito.

A quelli di costoro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Art. 5.

Con decreto del Ministero della marina sarà stabilito per quali infermità e imperfezioni potrà eventualmente l'amministrazione far luogo alla esclusione dalla nuova visita di cui all'art. 1, e saranno determinate le norme per l'esecuzione della visita stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CORSI.
MORRONE.

Norme esecutive.

Per l'esecuzione del decreto 6 luglio 1916 n. 834, il Ministero della marina, con sua circolare diretta alle dipendenti autorità marittime, ha stabilito che le operazioni relative alla nuova visita dei riformati contemplati dal decreto-medesimo siano compiute presso i consigli di leva di mare tra il 21 agosto e il 30 settembre 1916.

Il trasferimento nel R. esercito degli inscritti di leva già riformati che nella nuova visita saranno arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria, nonchè quello dei militari già riformati al corpo ed arruolati nella nuova visita stessa in dette categorie sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alla rivisita, in guisa che esso debba essere compiuto non più tardi del 30 settembre 1916.

Per conseguenza i distretti militari, appena avranno ricevuto dalle capitanerie di porto gli estratti del registro degli atti di arruolamento (mod. 25 *bis*), dove per ciascun individuo arruolato sono riportate tutte le indicazioni necessarie per l'impianto della rispettiva matricola, procederanno, con le norme di cui al § 703 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, alla aggiunzione dei già riformati arruolati sui ruoli matricolari delle rispettive categorie e classi

di nascita. Nella matricola di tali già riformati dopo la formula relativa all'arruolamento effettuato dal consiglio di leva di mare, dovrà apporsi la seguente variazione: *Trasferito nel R. esercito, articolo 2 decreto luogotenenziale n. 834 del 6 luglio 1916, addì . . . .* ».

I già riformati di cui trattasi saranno lasciati in congedo provvisorio con l'obbligo di presentarsi per assumere servizio nell'esercito nel termine che sarà a suo tempo stabilito dal Ministero. Ai medesimi verrà fatto consegnare, per mezzo dei sindaci, il foglio provvisorio di congedo, mod. n. 13.

Con l'occasione avvertesi che per i riformati della leva di mare che avessero assunto l'arruolamento volontario nell'esercito per la durata della guerra, i comandi dei distretti militari dovranno subito trasmettere alle rispettive capitanerie di porto gli estratti di ruolo speciale prescritto dal n. 10 della circolare n. 368 del 1915, affinchè i consigli di leva di mare possano pronunciare il loro arruolamento senza visita. La variazione matricolare relativa al trasferimento di costoro nell'esercito dovrà essere completata con l'indicazione: *continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra.*

Il Ministro - MORRONE.

N. **505.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Decreto luogotenenziale n. 925, relativo all'officina di costruzione d'artiglieria di Roma ed allo spolettificio di Torre Annunziata.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1292 del 1° agosto 1915 che istituiva in Roma una sezione di artiglieria della fabbrica d'armi di Terni;

Visto il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria approvato con R. decreto n. 1419 del 9 agosto 1914;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sezione staccata di artiglieria della fabbrica d'armi di Terni istituita in Roma col citato Nostro decreto n. 1292 del 1° agosto 1915, è, a datare dal 1° luglio 1916, costituita quale stabilimento principale con il titolo di *Officina di costruzione di artiglieria di Roma.*

Art. 2.

Dalla data predetta del 1° luglio 1916 la già esistente sezione dell'arsenale di costruzione d'artiglieria in Napoli in Torre Annunziata è costituita quale stabilimento con il titolo di: *Spolettificio di Torre Annunziata.*

Art. 3.

L'amministrazione militare avrà facoltà di derogare alle norme dei regolamenti vigenti per quanto si riferisce all'anzianità dei ragionieri d'artiglieria che dovranno designarsi subito alle cariche di relatore e di consegnatario del materiale presso i nuovi stabilimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORONE.

N. **506** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ

Decreto luogotenenziale n. 954, per la concessione di una indennità agli ufficiali generali ed ammiragli giudici effettivi del tribunale supremo di guerra e marina. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali generali e ammiragli giudici effettivi del tribunale supremo di guerra e marina sarà corrisposta un'indennità annua di lire 1200, sempre quando non percepiscano indennità di carica per altro ufficio di cui siano contemporaneamente investiti.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1916 fino a sei mesi dopo il termine della presente guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **507.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 926, recante provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 2 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industra, commercio e lavoro e delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra il Ministero dell'agricoltura provvede a facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune o largo consumo.

A tale effetto il Ministero di agricoltura ha facoltà:

a) di acquistare merci di cui sia difetto nel paese;

b) di requisire, per i bisogni delle pubbliche amministrazioni e della popolazione civile, merci ed occorrendo stabilimenti di produzione, determinando prezzi e compensi di requisizione;

c) di curare la determinazione di prezzi massimi di vendita al pubblico, a norma del decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472, e di vigilare sulla loro applicazione;

d) di fornire per la vendita al pubblico, mediante le amministrazioni pubbliche locali, le merci importate e requisite a norma delle lettere *a*) e *b*);

e) di autorizzare la eventuale costituzione di enti autonomi per i consumi;

f) di regolare la vendita ed il consumo di merci di cui si manifesti difetto;

g) di compiere, in generale, le operazioni necessarie per il raggiungimento dei fini suindicati.

Art. 2.

Sono organi del Ministero di agricoltura, per le attribuzioni ad esso conferite dall'articolo precedente:

1° la commissione centrale degli approvvigionamenti;

2° il servizio temporaneo degli approvvigionamenti.

Art. 3.

La commissione centrale degli approvvigionamenti, di cui all'art. 2 è presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato, per l'agricoltura, ed è composta di rappresentanti del ministero delle colonie, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti marittimi e ferroviari, del direttore del servizio temporaneo degli approvvigionamenti, di cittadini esperti nel commercio e di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori.

Essa è nominata con decreto reale, promosso dal presidente del Consiglio e dal ministro di agricoltura, sentito il consiglio dei ministri, e può essere diviso in sezioni.

La commissione centrale ha le seguenti attribuzioni:

a) decide sulla importazione e sulla requisizione di prodotti e di derrate per la popolazione civile, non che sulla determinazione dei loro prezzi e delle loro condizioni di vendita;

b) determina le merci da sottoporre a prezzi massimi di vendita, a norma del decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472, e la misura dei prezzi stessi;

c) studia e propone le misure per facilitare gli approvvigionamenti ed infrenare l'aumento dei prezzi;

d) esercita le attribuzioni della commissione istituita dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5 che è sciolta.

Alla commissione centrale possono essere aggregati dal ministro di agricoltura, per la trattazione dei singoli affari, funzionari e cittadini esperti che abbiano speciali conoscenze.

Le deliberazioni della commissione sono presentate al ministro di agricoltura per gli opportuni provvedimenti.

Art. 4.

Presso il Ministero di agricoltura sarà organizzato « *Il* servizio temporaneo degli approvvigionamenti » al quale saranno anche trasferite le attribuzioni dell'attuale ufficio temporaneo per l'approvvigionamento del grano.

Il personale del detto servizio sarà costituito da funzionari dello Stato, in attività di servizio, o a riposo, da ufficiali e militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, da ufficiali di corpi non combattenti e da cittadini esperti, nominati per la durata della guerra, i quali assumono i doveri e le responsabilità dei pubblici funzionari. e sono considerati tali ad ogni effetto di legge. Le nomine delle persone estranee all'amministrazione, nei limiti del bisogno del servizio, saranno fatte con le norme della legge 11 giugno 1897, n 182. concernente l'assunzione in servizio di impiegati avventizi.

Art. 5.

Il Ministero d'agricoltura, agli effetti del presente decreto. può delegare particolari funzioni ai prefetti, i quali saranno assistiti da una commissione consultiva provinciale pei consumi.

Questa commissione consultiva sarà nominata dal prefetto, presieduta dal prefetto stesso o dal vice prefetto, e composta di altri quattro membri scelti fra competenti nelle discipline economiche e commerciali e tra rappresentanti dei consumatori.

Art. 6.

In seno alla commissione centrale sono costituiti:

a) un comitato amministrativo, composto dal direttore del « Servizio di approvvigionamenti » che lo presiede, dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della guerra nella commissione centrale e da altri due membri scelti dal ministro di agricoltura.

Spetta al comitato di disporre gli acquisti, le vendite, i trasporti e di provvedere in genere a tutta la gestione amministrativa del servizio.

Le deliberazioni del comitato possono essere sospese o annullate dal ministro di agricoltura, nel termine di tre giorni

dalla loro comunicazione. Esse sono eseguite a cura del direttore del « servizio di approvvigionamenti »;

b) un comitato dei ricorsi, costituito da tre commissarii. Ad esso sono commesse, oltre le attribuzioni di cui all'art. 11 del presente decreto, quelle del comitato previste dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1916 n. 472, che è soppresso, nonchè la decisione sui ricorsi previsti dall'art. 7 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5.

Art. 7.

Un comitato di revisione costituito da tre membri nominati dal ministro del tesoro di concerto col ministro di agricoltura, eserciterà il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del « servizio degli approvvigionamenti ».

Art 8.

Le spese di amministrazione, di qualsiasi genere, per i servizi di approvvigionamento, previsti dal presente decreto, fanno carico al bilancio del Ministero di agricoltuta, nel quale si iscriveranno i fondi occorrenti.

Agli acquisti si provvede, mediante i fondi di cui ai regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, con norme che saranno stabilite di accordo tra i ministri del tesoro e dell'agricoltura.

Art. 9.

Gli approvvigionamenti all'estero di grano, avena, farina, carne congelata, buoi vivi, zucchero, caffè ed in genere di derrate e prodotti che interessano tanto l'amministrazione militare quanto la popolazione civile, saranno fatti a norma del presente decreto. Le merci destinate al regio esercito saranno assunte in consegna dai commissariati militari nei porti di sbarco. Le spese per tali approvvigionamenti graveranno sul bilancio del Ministero della guerra.

La requisizione dei cereali nel regno, per la popolazione civile, è disposta dal Ministero di agricoltura, ed è eseguita dalle commissioni provinciali di requisizione dei cereali di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5. Per tale requisizione si applicheranno le norme vigenti, e le commissioni continueranno nei riguardi disciplinari a dipendere dal Ministero della guerra.

L'organizzazione di cui al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, per l'incetta di bovini nel regno, potrà operare anche per la popolazione civile, su richiesta del Ministero di agricoltura.

I ministri competenti stabiliranno le norme occorrenti per il coordinamento del « servizio temporaneo degli approvvigionamenti » previsto dal presente decreto, con i servizi di speciali approvvigionamenti, con la commissione del traffico marittimo e con il comitato delle esportazioni.

Art. 10.

Chiunque accaparri derrate o merci sottraendole al consumo al fine di provocare artificiosamente l'aumento dei prezzi è punito a norma dell'art. 293 del codice penale.

Art. 11.

Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i comuni, in concorso con le istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, gli enti morali in genere, le cooperative locali ed i cittadini possono costituire enti autonomi per i consumi.

La responsabilità dei fondatori è limitata alle quote di partecipazione al capitale.

La costituzione dell'ente verrà riconosciuta, ed il relativo statuto verrà approvato, con decreto del ministro di agricoltura, di concerto col ministro dell'interno.

L'ente autonomo ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della prefettura che esamina anche i rendiconti d'esercizio.

In caso di disordine amministrativo, il prefetto può sciogliere il consiglio d'amministrazione, nominando un commissario straordinario, ed eventualmente ordinare la liquidazione dell'ente.

Gli enti per i consumi istituiti a norma del presente articolo, cesseranno di funzionare sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 12.

Contro i provvedimenti e gli atti, dipendenti dalla esecuzione del presente decreto, non sono ammessi reclami, nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa. I ricorsi sono decisi definitivamente dal comitato di cui all'art. 6 lett. *b*).

Art. 13.

Il presente decreto non è applicabile all'acquisto di carboni all'estero che saranno regolati da apposite disposizioni.

Quando non si tratti di merci alimentari ed agricole, le attribuzioni affidate dal presente decreto al ministro per l'agricoltura sono esercitate dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, nulla innovandosi nella costituzione degli organi di cui agli art. 3, 4, 5, 6, e 11 e rimanendo invariata ogni altra disposizione

Art. 14.

Con decreto reale, promosso dai ministri proponenti, saranno emanate norme per l'applicazione del presente decreto

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del regno e cesserà di avere effetto 60 giorni dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
RAINERI.
DE NAVA.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.
ORLANDO.
MEDA.
COLOSIMO.

N. **508.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 955, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916 917, sono aumentati della complessiva somma di L. 400.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione nonchè per sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e per spese postali;

Viste le leggi 14 giugno e 9 luglio 1916, nn. 738 e 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916 917, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 99-*bis*. Spese per la guerra . . .	L.	349.990.000
» » 83. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	L.	50.000.000
» » 8. Spese postali.	L.	10.000
Totale . . .	L.	400.000.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N **509**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 956, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato della somma di L. 300.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù della autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Viste le leggi 14 giugno e 9 luglio 1916, nn. 738 e 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentata di lire trecentomilioni (L. 300 000.000) da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma dovuta al contabile del portafoglio dello Stato, per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandato da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **510.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari, per l'esercizio finanziario 1916-917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 agosto 1916.

Il Ministero determina che i limiti di spesa entro i quali i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari territoriali possono prelevare gli stampati gratuitamente dal recluserie militare per l'esercizio 1916-917 siano uguali a quelli stabiliti per l'esercizio precedente (circolari n. 480 e 514 del 1915).

Il Ministro — MORRONE.

N. **511.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese d'ufficio e riservate per l'esercizio finanziario 1916-1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 agosto 1916.

Il Ministero determina che l'assegno ordinario per spese di ufficio e riservate dei comandi, corpi, uffici e stabilimenti territoriali durante l'esercizio 1916-917 sia uguale a quello indicato nelle circolari 149, 150, 151, 152 e 514 del 1915.

Il Ministro — MORRONE.

N. **512.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decorrenza delle indennità superiori per gli impiegati civili in caso di promozione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 agosto 1916.

Il Ministero del tesoro ha fatto conoscere che — in applicazione dell'art. 1, lettera *c*, del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 (circolare n. 865 del *giornale militare*) — gli impiegati delle amministrazioni civili dipendenti, in caso di promozione, devono percepire le indennità eventuali del nuovo grado soltanto dal giorno in cui entrano nel godimento del nuovo stipendio, intendendosi in questo senso senso modificato nei loro riguardi il § 8 del regolamento per le indennità eventuali.

Il Ministro — MORRONE.

N **513.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme concernenti l'emissione di ordinativi di pagamento sopra mandati di anticipazione.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 18 agosto 1916

1. I consigli d'amministrazione del battaglione dirigibilisti, della direzione tecnica dell'aviazione militare, dello stabilimento di costruzioni aeronautiche, nonchè i consigli delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria e del genio che trovansi nella circoscrizione delle R. tesorerie provinciali di Alessandria, Belluno, Bologna, Brescia, Caserta, Firenze, Genova, Pavia, Piacenza, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Verona e Udine sono autorizzati a disporre, *a decorrere dal 1° settembre 1916*, durante il periodo della guerra pagamenti a favore di terzi sopra i mandati di anticipazione emessi a loro favore sul capitolo « spese per la guerra » (n. 99-*bis* e successivi).

2 I consigli si varranno all'uopo di appositi ordinativi (vedi unito mod. 1) costituiti di tre distinte parti *A*, *B* e *C*.

La parte *A* sarà conservata fra i documenti d'ufficio dei consigli, formandosi fascicoli separati per ordinativi riflettenti ciascun mandato aventi regolare numero progressivo.

La parte *B*, costituente il vero e proprio ordine di pagamento, dovrà essere trasmessa di ufficio, con apposito elenco

alla delegazione del tesoro della sezione di R. tesoreria provinciale presso cui trovasi il mandato di anticipazione.

La parte *C* infine dovrà essere consegnata o trasmessa a chi dovrà riscuotere la somma.

3. Gli ordinativi dovranno essere emessi al netto delle ritenute, le quali saranno però dimostrate sugli ordinativi stessi e sul registro riepilogativo mod. 2.

L'ammontare di dette ritenute dovrà essere versato in tesoreria alla fine del trimestre insieme a quelle effettuate sui pagamenti eseguiti direttamente dalla cassa della direzione o del corpo mediante ordinativi commutabili in quietanza di tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata cui le ritenute stesse debbono affluire.

4. Gli ordinativi saranno emessi soltanto per i pagamenti a breve scadenza e per somme di qualche entità, cercando di evitare, per quanto sia possibile che rimangano ordinativi inestinti alla fine del trimestre e segnatamente alla fine dell'esercizio.

I piccoli pagamenti continueranno ad essere eseguiti dalla cassa della direzione o del corpo ed all'uopo saranno emessi, a misura del bisogno, ordinativi a favore dello stesso consiglio, da riscuotersi dagli ufficiali o funzionari delegati.

5. Alla fine di ogni mese dovranno essere ritirati dalla tesoreria gli ordinativi estinti quietanzati dagli aventi diritto.

All'atto del ritiro degli ordinativi estinti dovrà essere rilasciata sui mandati d'anticipazione a carico dei quali essi ordinativi vennero tratti, apposita quietanza con le norme consuete e, cioè, a mezzo di ufficiali o funzionari all'uopo delegati e su presentazione dell'atto di delegazione mod. 291 del catalogo.

6. Per poter comprendere nei rendiconti trimestrali l'intero importo dei mandati di anticipazione su cui vennero disposti pagamenti, si avrà cura di riscuotere alla fine del trimestre il residuo importo dei mandati d'anticipazione risultante disponibile, mediante ordinativo a favore del consiglio. Naturalmente tutti gli ordinativi estinti, quietanzati dagli aventi diritto, saranno uniti alle contabilità insieme ai documenti giustificativi delle spese cui si riferiscono.

7. Gli ordinativi rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario s'intendono annullati e dovranno essere sostituiti con altri emessi sui mandati d'anticipazione a carico del corrispondente capitolo del nuovo esercizio.

8. Per tenere in evidenza le somme disposte ciascun consiglio

dovrà tenere un registro conforme al cennato mod. 2, nel quale, distintamente per ciascun mandato di anticipazione, si dovranno indicare le caratteristiche degli ordinativi progressivamente emessi.

9. Gli stampati, sia degli ordinativi, che del registro, dovranno essere richiesti al Ministero, direzione generale competente.

10. Per quanto riguarda « l'ufficio di approvvigionamenti e rifornimenti dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie » il consegnatario di esso ufficio ha le attribuzioni che giusta le presenti norme sono demandate ai consigli d'amministrazione.

Il Ministro — MORRONE.

Mod. 1 — PARTE A

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
del . . . . . (1)

Servizio dei fondi in anticipazione.

Ordinativo di pagamento N. . . .
sul mandato di pagamento N. . .
Capitolo . . . . . *Esercizio* . . . . .

La Sezione di Regia Tesoreria provinciale di . . . . . prelevera dal suddetto mandato la somma netta di Lire . . . . . .
. . . . . .
che pagherà contro corrispondente quietanza, al Sig. . . . . .
. . . . . .
er (2) . . . . . .
. . . . . .
L. ═══

. . . *li* . . . . *19* . .

Il Segretario *V.° Il Relatore*

Timbro

(1) Ente militare che dispone il pagamento.
(2) Motivazione del pagamento.

Mod. 1 — PARTE B

CONSIGLIO DAMMINISTRAZIONE
DEL . . . . . (1)

Servizio dei fondi in anticipazione.

Ordinativo di pagamento N. . . . . *sul mandato di anticipazione* N. . . . *Capitolo* . . . *Esercizio* . . . .

La Sezione di Regia Tesoreria provinciale di . . . . . preleverà dal suddetto mandato la somma netta d'
L. ═══
che pagherà contro corrispondente quietanza al Signor . .
. . . . . .
per (2) . . . . . .
. . . . . .

Somma lorda dovuta	Ritenute			Somma netta dovuta	Firma per quietanza
	Ricchezza mobile	Contributo di guerra	Totale		

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

Il Segretario Timbro **V.° Il Relatore**

Documenti giustificativi . . . . . .
. . . . . .

Mod. 1 — PARTE C

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
del . . . . . (1)

Servizio dei fondi in anticipazione.

Ordinativo di pagamento N. . . .
sul mandato di pagamento N. . . .
Capitolo . . . . . *Esercizio* . . . . .

Si partecipa d'aver emesso a favore della S. V. sulla Regia Tesoreria di . . . . . l'ordinativo di pagamento sopra indicato nella somma netta di Lire ═══
per (2) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . *addì* . . . . *19* . .

Il Segretario *V.° Il Relatore*

Timbro

Al Signor . . . . . .
. . . . . .

MOD. 2

.....(1)

REGISTRO

degli ordinativi di pagamento emessi sopra mandati d'anticipazione

(1) Ente militare che dispone i pagamenti.

Capitolo . . . . . ESERCIZ

Mandati d'anticipazione			Ordinativi em			
Numero	Data	Importo	Numero	Data	Cognome e Nome del Titolare	Causale del pagamento

19...-19... *Oggetto delle anticipazioni* .....

su ciascun mandato d'anticipazione

Ammontare lordo dello ordinativo	Ritenute			Importo netto	Data e numero dell'elenco di invio alla Delegazione del Tesoro	Ordinativi annullati perchè inestinti al 30 giugno	*Annotazioni*
	Ricchezza mobile	Contributo di guerra	Total				

N. **514** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Fregi per copricapo degli ufficiali effettivi e comandati al corpo aeronautico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 agosto 1916.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte e varianti all'is ruzione per la divisa degli ufficiali e di emanare istruzioni per la divisa della truppa, ed in sostituzione a quanto in materia è prescritto con le circolari 388 dell'anno 1910 in riguardo agli ufficiali del battaglione specialisti del genio, 339 del 1912 e 532 del 1915, questo Ministero determina:

1. Il fregio del berretto degli ufficiali *effettivi* al corpo aeronautico militare è, per disegno e dimensioni, identico a quello riprodotto nella fig. 2 alla pag. 1172 del *giornale militare ufficiale* 1910 (circolare n. 388), ricamato in oro sul berretto di panno nero, in lana nera sul berretto di combattimento e in seta grigioverde sul berretto di panno grigioverde (divisa facoltativa).

2. Nel centro del tondino del fregio è fissato:

a) per gli ufficiali dei reparti e stabilimenti dipendenti dal comando di aeronautica (dirigibilisti e aerostieri), dell'istituto centrale aeronautico e del reparto costruzioni edilizie di aeronautica (dirigibilisti e aerostieri), una sagoma di dirigibile ricavata in metallo argentato, simile, per disegno e dimensioni a quella riportata nella precitata fig. 2 della pagina 1172.

b) per gli ufficiali dei reparti e stabilimenti dipendenti dal comando di aeronautica (aviatori), della direzione tecnica dell'aviazione e del reparto costruzioni edilizie di aeronautica (aviatori), la sagoma di un motorino con elica, ricavato in metallo dorato, del disegno simile a quello riportato nella tavola annessa alla circolare 339 dell'anno 1912, raffigurante il fregio di fanteria con elica nel tondino, e di dimensioni tali che le estremità delle eliche non sporgano più di mezzo centimetro oltre l'orlo del tondino.

3. Gli ufficiali *comandati* o comunque addetti al corpo aeronautico militare continuano a far uso, sul berretto, del fregio dell'arma di provenienza, ma sostituiscono al numero del reggimento, la sagoma di dirigibile o di motorino con elica secondo che sono addetti a servizi della specialità dirigibilisti e aerostieri o della aviazione.

4. Nulla è variato circa il colore del tondino del berretto

per gli ufficiali dei servizi tecnici, della milizia territoriale e della riserva, che facciano servizio nel corpo aeronautico militare.

5. Gli ufficiali effettivi e comandati al corpo aeronautico militare, appartenenti a specialità di arma per le quali sia ancora in uso il chepì, cappello o colbacco, sostituiscono nel fregio prescritto per tali copricapi, la sagoma di dirigibile o del motorino con elica, secondo i casi, al numero del reggimento. Nessuna aggiunta o variante è ammessa per il fregio dell'elmo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **515.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie – non aventi diritto a riduzione — di ufficiali richiamati dal congedo degenti o morti negli ospedali del Regno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 agosto 1916.

I. Il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari (direzione generale delle ferrovie dello Stato), a temporanea eccezione a quanto stabilisce il § 18 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e delle disposizioni successivamente emanate, ha consentito l'applicazione della tariffa differenziale *C* anche alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo *non provvisti di pensione per servizi militari* (**le quali famiglie sono ora escluse da qualsiasi beneficio di tariffa**) quando queste si recano a visitare i loro congiunti degenti negli ospedali del Regno o ad assistere alle esequie di quelli morti.

La concessione è limitata **a due persone soltanto** della famiglia dell'ufficiale, fra quelle indicate nel § 19 del regolamento suddetto, escluse le persone di servizio.

Oltre alla richiesta mod. *D*, per ottenere il biglietto a riduzione, ed alla prescritta tessera di riconoscimento, i viaggiatori dovranno essere in possesso dell'invito (lettera, telegramma, ecc.) in originale pervenuto loro dall'autorità medico-militare (o dal direttore dell'ospedale civile se su questo non abbiano comunque ingerenza autorità sanitarie militari) richiedente la visita all'ufficiale. Conseguentemente le autorità medico militari e i direttori degli ospedali civili avranno cura di trasmettere l'invito nei casi che essi reputeranno necessari.

II. Hanno poi aderito all'applicazione della tariffa differenziale *C*, per i casi suddetti, le seguenti ferrovie secondarie:

1. Santhià-Biella.
2. Fossano-Mondovì-Villanova.
3. Tortona Castelnuovo Scrivia e tramvie Tortona-Monleale e Tortona-Sale.
4. Stresa Mottarone.
5. Brescia-Iseo-Edolo, Iseo Rovato e Bornato-Paderno.
6. Orbetello-Porto S. Stefano.
7. Sondrio-Tirano.
8. Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino (lago di Lugano).
9. Bergamo-San Giovanni Bianco.
10. Funicolare della Zecca (Genova).
11. Padova Piazzola.
12. Varese Luino e Ghirla-Ponte Tresa.
13. Ferrovie di Reggio Emilia.
14. Sassuolo-Modena Finale.
15. Castelbolognese-Riolo.
16. Reggio-Ciano.
17. Suzzara Ferrara.
18. Castelraimondo-Camerino.
19. Chieti stazione-Chieti città.
20. Roma-Fiuggi-Frosinone.
21. Ostellato Magnavacca e Fano-Fermignano.
22. Roma-Civitacastellana-Viterbo.
23. Mandela Subiaco.
24. Massa Marittima Follonica.
25. Cancello-Benevento.
26. Napoli-Piedimonte d'Alife.
27. Agnone-Pescolanciano.
28. Bari-Locorotondo.
29. Siracusa Vizzini.
30. Monteponi-Portovesme.
31. Linee della Società Veneta
32. Ferrovie della Brianza Centrale.
33. Ferrovia Novara- Seregno e Castellanza-Vamorea (esercitata dalla Nord Milano).
34. Ferrovie Nord-Milano.
35. Ferrovie economiche biellesi.
36. Ferrovia Sangritana.
37. Ferrovia Napoli-Cuma-Torregaveta.
38. Ferrovie Salentine.

39. Circumetnea (accorda il 50 % di ribasso, superiore alla diff. *C*)

40. Ferrovie secondarie della Sardegna.

Le Ferrovie Reali Sarde hanno aderito ad accordare facilitazioni, nel senso che applicheranno, per i viaggi in oggetto, la propria tariffa differenziale, per le famiglie dei militari. Inoltre la Società per la ferrovia privata marmifera di Carrara, sulla quale non si effettua servizio viaggiatori, ha dichiarato di mettere a disposizione delle famiglie degli ufficiali ammalati o feriti il vagoncino della direzione.

Per le linee ferroviarie, che non applicano il regolamento pei trasporti militari e per quelle che non hanno nè servizio cumulativo nè di corrispondenza con le ferrovie dello Stato, si dovranno rilasciare distinte richieste mod. *D* per il percorso sociale.

III. Qualsiasi autorità militare provvista di richieste mod. *D* e tessere di riconoscimento, è autorizzata, su presentazione del citato invito, a rilasciare una richiesta mod. *D*, valevole per l'andata, ed un'altra per il ritorno, che potrà comprendere le due persone ammesse a viaggiare, ed una o due tessere personali secondo il numero dei viaggiatori. Le richieste potranno essere più di una nel caso previsto dall'ultimo capoverso del punto II.

Le tessere saranno firmate da tali persone, possibilmente alla presenza di chi le rilascia.

Il Ministro — MORRONE.

N. **516.** — TRASPORTI. — **Riduzioni concesse dalle ferrovie francesi e italiane ai parenti dei militari ammalati, feriti o morti**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 agosto 1916.

I. — Per dar modo agli Italiani regnicoli, che hanno parenti in Francia in servizio militare, di visitarli nel caso in cui siano ammalati o feriti o di assisterne alle esequie, ove siano morti, le grandi compagnie ferroviarie francesi hanno deliberato di consentire una riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto a tariffa ordinaria pel percorso sulle strade ferrate francesi ai genitori, nonni, fratelli, sorelle, spose, figli, suoceri e cognati dei militari anzidetti.

Per poter ottenere, contro pagamento, alle stazioni francesi

di confine il biglietto a tariffa ridotta occorre che gli interessati producano i seguenti documenti:

a) il passaporto che li autorizzi a viaggiare in Francia;

b) un documento (lettera, telegramma, ecc.) che accerti che il militare che essi intendono di visitare sia ammalato, ferito o morto;

c) in calce al predetto documento un attestato in lingua francese del sindaco del luogo in cui essi risiedono indicante la relazione di parentela col militare in uno dei gradi richiesti.

II. Per reciprocanza ed in via eccezionale e temporanea, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha consentito l'applicazione della tariffa differenziale *C* pei viaggi delle famiglie dei militari delle nazioni alleate che si recano in Italia, ne partono o vi transitano per visitare i loro congiunti degenti nei nostri ospedali di riserva o per assistere alle esequie di quelli morti. La medesima facilitazione viene accordata pel viaggio delle famiglie dei militari italiani quando esse, per i motivi suaccennati, debbano recarsi nelle nazioni alleate.

In entrambi i casi la concessione è limitata a due soli membri della famiglia del militare aventi con esso uno dei gradi di parentela od affinità di cui al n. 1.

III. Gli Italiani regnicoli che si recano nelle nazioni alleate per visitare i loro parenti militari presenteranno alla stazione di partenza la richiesta mod. *D* rilasciata dal comando dei reali carabinieri del capoluogo del circondario in cui si trova il comune di residenza degli interessati e dovranno inoltre essere provvisti dei documenti di riconoscimento (tessera, lettera, ecc, indicati pei viaggi in Italia delle famiglio dei militari delle nazioni alleate.

IV. I viaggiatori che dalle nazioni alleate si recano in Italia presenteranno alle stazioni del transito (terrestre o marittimo) pel quale entrano nel Regno la richiesta mod. *D* rilasciata dal comando dei carabinieri del luogo di transito stesso e dovranno inoltre essere provvisti dei seguenti documenti:

a) il passaporto che autorizzi il richiedente a viaggiare in Italia;

b) un documento (lettera, telegramma ecc.) proveniente dal direttore dell'ospedale in cui il militare è ricoverato che accerti che il militare stesso sia ammalato, ferito o morto. In calce a tale documento il sindaco del luogo di residenza del viaggiatore, farà risultare la relazione di parentela che il viaggiatore stesso ha col militare.

V. I documenti di riconoscimento di cui trattasi, tanto nei casi di viaggi delle famiglie di militari delle nazioni alleate, quanto in quelli di viaggi di famiglie di militari italiani, devono rimanere in possesso dei viaggiatori a giustificazione *del viaggio di ritorno*, che verrà effettuato pure a tariffa differenziale *C* su presentazione di richiesta mod. *D*, che dalle autorità militari o dai reali carabinieri sarà stata rilasciata insieme a quella occorrente *pel viaggio di andata*.

VI. Le disposizioni preaccennate, oltre che alle ferrovie dello Stato, sono applicabili alle seguenti linee di ferrovie concesse all'industria privata:

1. Santhià-Biella
2. Fossano-Mondovì-Villanova.
3. Tortona-Castelnuovo Scrivia e tramvie Tortona-Monleale e Tortona-Sale.
4. Stresa-Mottarone.
5. Brescia Iseo-Edolo, Iseo-Rovato e Bornato-Palerno.
6. Orbetello-Porto S. Stefano.
7. Sondrio-Tirano.
8. Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino (lago di Lugano).
9. Bergamo San Giovanni Bianco.
10. Funicolare della Zecca (Genova).
11. Padova-Piazzola.
12. Varese-Luino e Ghirla-Ponte Tresa.
13. Ferrovie di Reggio Emilia.
14. Sassuolo-Modena-Finale.
15. Castelbolognese-Riolo.
16. Reggio-Ciano.
17. Suzzara-Ferrara.
18. Castelraimondo Camerino.
19. Chieti stazione-Chieti città.
20. Roma-Fiuggi-Frosinone.
21. Ostellato-Magnavacca e Fano Fermignano.
22. Roma Civitacastellana-Viterbo.
23. Mandela-Subiaco.
24. Massa M.-Follonica.
25. Cancello-Benevento.
26. Napoli Piedimonte d'Alife.
27. Agnone-Pescolanciano.
28. Bari-Locorotondo.
29. Siracusa-Vizzini.
30. Monteponi-Portovesme.

31. Linee della Società Veneta.
32. Ferrovia della Brianza Centrale.
33. Ferrovia Novara-Seregno e Castellanza-Vamorea (esercitata dalla Nord-Milano).
34 Ferrovie Nord-Milano.
35. Ferrovie economiche biellesi
36. Ferrovia Sangritana.
37. Ferrovia-Napoli-Cuma-Torregaveta.
38. Ferrovie Salentine.
39. Circumetnea (accorda il 50 % di ribasso, superiore alla differenziale *C*).
40. ferrovie secondarie della Sardegna.

Le Ferrovie Reali Sarde hanno aderito ad accordare facilitazioni, nel senso che applicheranno, per i viaggi in oggetto, la propria tariffa differenziale, per le famiglie dei militari. Inoltre la Società per la ferrovia privata marmifera di Carrara, sulla quale non si effettua servizio viaggiatori, ha dichiarato di mettere a disposizione delle famiglie degli ufficiali ammalati o feriti il vagoncino della direzione.

Per le linee ferroviarie che non applicano il regolamento pei trasporti militari e per quelle che non hanno nè servizio cumulativo nè di corrispondenza con le ferrovie dello Stato, si dovranno rilasciare distinte richieste mod. *D* per il percorso sociale.

VII. Qualsiasi autorità militare provvista di richieste mod. *D* e tessere di riconoscimento, è autorizzata, su presentazione del citato invito, a rilasciare le richieste mod. *D* di cui sopra, ciascuna delle quali potrà comprendere le due persone ammesse a viaggiare, ed una o due tessere personali secondo il numero dei viaggiatori Le richieste potranno essere più di una nel caso previsto dall'ultimo capoverso del punto VI.

Le tessere saranno firmate da tali persone, possibilmente alla presenza di chi le rilascia, ovvero del sindaco del proprio comune.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(678) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1916 — 26 agosto

1916 AGOSTO 6. - N. 511. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 985, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916 917, è istituito il capitolo 99-*quinquies* con lo stanziamento di L. 300.000, per le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, non ancora provvisti di pensione . . . . . *Pag.* 1370

» 6 - » 512 — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 968, concernente disposizioni a favore degli orfani di guerra. . . . . » 1371

» 10 - » 519. — DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 1012, riguardante disposizioni urgenti a favore di militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra. . . » 1376

» 10. - » 520. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1020, riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo e a sottufficiali di carriera e musicanti, destinati a prestare servizio fuori della propria residenza . . . . . » 1382

» 13 - » 521. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Concorso ad 8 posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe. . » 1385

» 20 - » 522. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente . . . . . » 1386

» 25 - » 523. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione dei carboni da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . » 1388

» 25 - » 524. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pei tenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente, per l'anno 1916 . . . . » 1389

1916 AGOSTO 25. - N. 525. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire il grado di maggiore generale del genio 1389

25. - 526. — AVANZAMENTO. — Norme circa la concessione dell'assimilazione ai vari gradi di ufficiale medico di complemento ai medici civili assunti in servizio e non vincolati a obblighi militari 1390

25 - 527. — DISPOSIZIONI VARIE. — Sussidi in favore di militari del R. esercito, rimpatriati dalla Turchia, per imprendere servizio militare . . 1390

25. - 528. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti per l'agricoltura 1391

CIRCOLARE N. **517.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 985, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è istituito il capitolo 99-*quinquies* con lo stanziamento di L. 300,000, per le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, non ancora provvisti di pensione.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1916-917 apposito capitolo onde imputarvi fondi per sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, non ancora provviste di pensione, quali fondi sono da erogarsi dalla commissione all'uopo istituita;

Viste le leggi 14 giugno 1916, n. 738 e 9 luglio 1916, n. 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è istituito il capitolo 99-*quinquies* « Fondi da erogarsi dalla commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, non ancora provviste di pensione » con lo stanziamento di lire trecentomila (L. 300,000)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **518.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 968, concernente disposizioni a favore degli orfani di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Sino a quando non sia approvata la legge speciale sull'assistenza degli orfani di guerra, si provvederà secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà, sono morti in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni legittimi, o legittimati, o naturali riconosciuti, fatta eccezione degli emancipati e delle donne maritate;

b) agli interdetti.

La disposizione precedente è estesa ai figli naturali non riconosciuti secondo le norme dell'art. 8.

Art. 3.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'ufficiale dello stato civile che avrà ricevuto l'atto di nascita dell'orfano di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

Art. 4.

La congregazione di carità richiederà al sindaco un elenco degli orfani di guerra. Il sindaco dovrà trasmetterlo con la indicazione per ciascun orfano se sia soggetto alla podestà della madre, o sia sotto tutela, se venne fatta domanda per la pensione e se questa fu liquidata e per quale somma.

Copia di tale elenco sarà trasmessa al comitato provinciale di assistenza pubblica, e al pretore del mandamento.

Art. 5.

Presso la prefettura di ogni provincia è istituito un comitato provinciale cui è affidata l'alta vigilanza sull'assistenza agli orfani di guerra

Il comitato è composto del prefetto, presidente, del giudice per le tutele, del medico provinciale e di tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di cui nella legge 18 luglio 1904, n. 390.

Il Comitato provinciale d'assistenza dà parere al Governo sulle domande di sovvenzioni degli enti indicati nel presente decreto.

Art. 6.

La congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le associazioni, i comitati, gl'istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto reale o prefettizio, possono essere, dal comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne temporaneamente la tutela.

Il comitato provinciale potrà nei piccoli comuni, ove lo creda opportuno, costituire una commissione di vigilanza dandole l'incarico anzidetto. Essa sarà composta del pretore o del conciliatore che la presiede, del presidente della congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro elementare e del parroco o di altro sacerdote, in sua vece, e di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Art. 7.

In ogni tribunale civile il presidente designa un giudice per compiere, durante l'anno giuridico, le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta, rispetto ad essi, la competenza attribuita al tribunale negli articoli 260, 301 del codice civile e 815 del codice di procedura civile.

Egli vigila in modo speciale sull'esecuzione delle disposizioni del codice civile e del presente decreto relativamente alle tutele degli stessi orfani.

Art. 8.

Il giudice delle tutele decreta l'inscrizione fra gli orfani di guerra dei figli naturali non riconosciuti di cui nell'art. 2.

Egli può decretare tale inscrizione eccettuati i casi nei quali l'art. 180 del codice civile vieta il riconoscimento:

quando la madre e il preteso padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità risulti da esplicita dichiarazione scritta del padre, o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità sarà fatta in via riservata senza che abbia alcun carattere o effetto giuridico e ai soli fini del presente decreto.

Art. 9.

Il consiglio di famiglia o di tutela dell'orfano di guerra può essere composto di due soli membri. Le donne possono farne parte ed esercitare le funzioni di tutela. Alle donne maritate non occorre l'autorizzazione del marito.

Art. 10.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.

Art. 11.

L'assistenza di cui nel presente decreto, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

Gli enti incaricati dell'assistenza devono curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.

A tale scopo e per gli altri fini del presente decreto potrà essere dato a ispettori nominati dalla congregazione di carità o dalla commissione di cui nell'art. 6 l'incarico d'investigare e riferire sulle condizioni degli orfani.

Art. 12.

L'ufficio d'ispettore e tutti gli altri dei quali nel presente decreto sono gratuiti.

Art. 13.

Gli istituti nazionali che siano riconosciuti dal governo aventi per scopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie d'orfani di guerra, quali i figli dei maestri

elementari, dei contadini, della gente di mare e simili, saranno regolati dalle norme contenute nei propri statuti, approvati con decreto reale. Negli statuti si dovranno stabilire anche le norme concernenti le relazioni coi comitati ed enti locali e quanto riflette la vigilanza e l'assistenza di cui nel presente decreto.

Art. 14.

Nello stato di previsione del Ministero degli interni si inscriverà un primo stanziamento di lire un milione per l'assegnazione di sussidi temporanei agli istituti per gli orfani di guerra.

Il nostro ministro per gli affari interni provvederà, con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sia al coordinamento dell'azione dei vari enti e Istituti, sia alla regolare erogazione dei sussidi specialmente per evitare indebite duplicazioni tenuto conto delle pensioni.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
ORLANDO.
SACCHI.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.
RAINERI.
MEDA.

N. **519.** – DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA' — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto luogotenenziale n. 1012, riguardante disposizioni urgenti a favore di militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra.** — (Segretariato generale). — 10 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura, e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Finchè non sia provveduto con apposita legge, i militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra, avranno l'assistenza sanitaria da parte dell'amministrazione militare fino a che non siano guariti dalla lesione primitiva, o, se storpi, non abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacità lavorativa.

Art. 2

Al termine della cura medica i militari predetti — appena le loro condizioni generali ne consentano il trasporto — saranno trasferiti dagli ospedali militari a speciali reparti di cura espressamente istituiti.

Art. 3.

Dagli speciali reparti di cui all'art. 2, i militari invalidi, i quali non abbiano mezzi sufficienti per provvedere del proprio alla loro rieducazione, saranno trasferiti, nel più breve

termine possibile — quando le loro condizioni fisiche non richiedano altro trattamento ospitaliero e la rieducazione professionale appaia promettente di utili effetti — negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale esistenti, o da istituire, aventi sede, preferibilmente nel territorio di giurisdizione dello stesso comando di corpo d'armata dal quale dipendono i reparti preaccennati, o in località le quali offrano mezzi idonei di cura.

Art. 4.

Durante la permanenza nei reparti suddetti e anche dopo la loro ammissione agli istituti ed alle scuole di rieducazione professionale, i militari invalidi seguiranno le necessarie cure fisiche ed ortopediche, sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie competenti negli appositi istituti, sanatorî e gabinetti di terapia fisica ed ortopedica e di ortopedia chirurgica già istituiti o da istituire.

Art. 5.

Gli invalidi che per la loro infermità non abbiano bisogno della rieducazione professionale, o che ne siano incapaci, seguiranno le speciali cure di cui all'art. 4, rimanendo per tutto il tempo all'uopo necessario ricoverati negli speciali reparti di cui all'art. 2, dai quali verranno senz'altro dimessi al termine della cura.

Art. 6.

Con successive norme si provvederà all'eventualità dei passaggi degli invalidi dai vari istituti e scuole di rieducazione professionale possibilmente a quelli della regione nella quale essi hanno il loro domicilio.

Art. 7.

I militari invalidi di cui all'art. 3 potranno rimanere negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale durante il periodo nel quale si svolgeranno le pratiche mediche e legali che li riguardano, fino alla data della decorrenza del congedo assoluto. Dopo tale data, se durante la loro permanenza nelle scuole e negli istituti preaccennati gli invalidi avranno dato

affidamento, a giudizio del direttore dell'istituto o della scuola, di trarre profitto della rieducazione professionale, avranno facoltà di rimanervi ulteriormente per completare la rieducazione stessa, e l'amministrazione militare sopporterà la relativa spesa — in quella misura che sarà stata prestabilita — per un periodo di mesi sei, al massimo, dal giorno del loro ingresso nelle scuole e negli istituti medesimi.

Quando la decorrenza del congedo assoluto sia posteriore allo scadere dei sei mesi dall'ammissione negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, l'amministrazione militare continuerà fino a tale decorrenza a tenere a proprio carico la spesa suaccennata.

Art. 8.

In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli istituti medesimi prima dalla decorrenza del congedo assoluto.

Art. 9.

I militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale riceveranno dall'amministrazione militare, fino alla data di decorrenza del congedo assoluto, e pur rimanendo a carico dell'amministrazione stessa la spesa di cui all'art. 7, uno speciale assegno giornaliero di:

L. 3,80 per i marescialli maggiori;
L. 2,80 per i marescialli capi;
L. 1,80 per i marescialli;
L. 0,80 per i sergenti maggiori o sergenti;
L. 0,20 per i caporali maggiori, caporali e soldati,

cessando per tutti i militari predetti ogni altro assegno.

Anche per gli ufficiali l'Amministrazione militare terrà a proprio carico la spesa di cui all'art. 7 per la degenza dei medesimi nelle scuole di rieducazione professionale, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ammissione nelle scuo-

le stesse o fino alla data di decorrenza della pensione, se questa sarà posteriore allo scadere dei sei mesi.

Gli assegni ordinari del grado saranno corrisposti fino alla decorrenza del congedo assoluto, se si tratti di ufficiali di complemento o di milizia territoriale, o fino alla decorrenza della pensione, se si tratti di ufficiali effettivi o di riserva.

Art. 10.

Le spese per gli apparecchi tutori, per gli apparecchi provvissori di protesi e per un apparecchio definitivo saranno a carico dell' amministrazione militare, la quale si varrà dell'industria nazionale, salvo impossibilità riconosciuta da una commissione appositamente istituita dal presidente del Consiglio

Art. 11.

Agli effetti del soccorso giornaliero, le famiglie dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra avranno lo stesso trattamento delle famiglie di militari richiamati, trattenuti o volontari, anche se tale non sia la condizione dei militari stessi, escluso in ogni caso qualsiasi limite di età nei riguardi della madre. Il soccorso giornaliero sarà corrisposto — sempre limitatamente ai congiunti che abbiano con i militari invalidi i vincoli di parentela indicati nell'art. 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620 — pel periodo che corre dalla verificatasi inabilità all'invio del militare in congedo assoluto.

Art. 12.

Gli ufficiali, che a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra, potranno, quando la infermità consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorità militare, rimanere in servizio.

Art. 13.

Le istituzioni per la rieducazione professionale, i comitati, le associazioni che si propongono l'assistenza degli invalidi della guerra, semprechè riconosciuti dal Governo, esercitano la loro azione sotto la alta vigilanza del Ministero dell'in-

terno d'accordo col Ministero della guerra e della marina, relativamente alle questioni militari, e con i Ministeri competenti per quanto riguarda gli istituti di educazione professionale dagli stessi rispettivamente dipendenti.

Alle dette istituzioni possono dal Ministero dell'interno essere concessi sussidi.

Art. 14.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno s'inscriverà un primo stanziamento di L. 500 000 per la concessione dei sussidi di cui all'articolo precedente.

Tutte le altre spese che sono richieste dall'attuazione del presente decreto saranno imputate sul capitolo 99 *bis* del bilancio del Ministero della guerra e sul capitolo 115 *ter* del bilancio del Ministero della marina.

Art. 15.

Le istituzioni di cui all'art. 13, oltre a provvedere alla rieducazione degli invalidi della guerra, giusta l'art 3, devono prestare loro assistenza e protezione e in modo speciale:

a) promuovere dall'autorità giudiziaria per gli invalidi che si trovino in condizione di dover essere interdetti od inabilitati i provvedimenti di cui al libro I, titolo X, capo II e III del codice civile. Le dette istituzioni potranno anche essere, dall'autorità giudiziaria, incaricate della tutela e curatela degli invalidi. Gli atti relativi sono esenti dalle tasse di bollo e registro;

b) curare perchè gli invalidi appena rieducati e sempre che ne abbiano la capacità fisica siano riammessi tanto nell'esercito e nella marina, quanto negli impieghi pubblici;

c) curare la loro riammissione e la loro assunzione presso le aziende private. Per questo caso gli invalidi sono equiparati ai richiamati e sono fatti salvi nei loro riguardi tutti i diritti di cui al decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490;

d) curare che nell'assunzione ai pubblici impieghi sia data agli invalidi la preferenza in applicazione dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 307, e dell'art. 1° del decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400;

e) curare la protezione e l'assistenza dei figli degli invalidi della guerra, salvi i diritti della patria potestà.

Con speciali disposizioni da emanarsi dai ministri competenti sarà stabilita la procedura per riconoscere la idoneità dell'invalido alla assunzione o riassunzione nell'impiego.

Art. 16.

È esteso, in quanto sia applicabile ai fili dei militari invalidi, il decreto luogotenenziale per gli orfani della guerra in data 6 agosto 1916, n. 968.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto si estendono alle persone non militari di condizione povera, divenute permanentemente invalide per fatto del nemico.

Art. 18.

Per decreto reale saranno emanate le disposizioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno dopo della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1916

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
ORLANDO.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.
RAINERI.
DE NAVA.

N. **520**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1020, riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo e a sottufficiali di carriera e musicanti, destinati a prestar servizio fuori della propria residenza** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC, RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1915 numeri 1 e 2, concernenti la concessione di indennità giornaliere a militari del R. esercito, convertiti in legge e prorogati fino al 31 dicembre 1915 con la legge 1° aprile 1915 n. 425, e successivamente prorogati per la durata della guerra col decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915 n. 1842;

Visto il R. decreto 15 aprile 1915 n. 471, concernente indennità ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo, prorogato per la durata della guerra col citato decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915 n. 1842;

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1393 riguardante fra l'altro indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo, prorogato per la durata della guerra col decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915 n. 1886;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1916 sono abrogati:

i Regi decreti 3 gennaio 1915 numeri 1 e 2, convertiti in legge con proroga di validità sino al 31 dicembre 1915, dalla legge 1° aprile 1915, n. 425, e successivamente prorogati per la durata della guerra con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842;

il R decreto 15 aprile 1915, n. 471, prorogato per la durata della guerra col decreto luogotenenziale sopra citato;

gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, prorogato per la durata della guerra con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1886.

Art 2.

Gli ufficiali richiamati dal congedo posteriormente al 1° agosto 1914, hanno diritto dal 1° settembre 1916, con le norme di cui agli articoli seguenti, ad una indennità giornaliera che può essere di 1ª o di 2ª categoria, della misura sotto indicata per ciascun grado:

	1ª Categoria	2ª Categoria
Ufficiale generale	L 7,00	4,00
Colonnello	» 5,00	3,00
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano	» 3,50	2,50
Capitano	» 3,00	2,00
Tenente, sottotenente e maestro direttore di band	» 2,50	1,50

Art. 3.

L'indennità è dovuta solo quando gli ufficiali richiamati dal congedo siano destinati a prestar servizio in sede diversa da quella in cui avevano la residenza abituale al momento del richiamo, risultante regolarmente presso le autorità dalle quali dipendevano al momento del richiamo stesso.

Art. 4.

L'indennità non spetta per il periodo di servizio di prima nomina. Cessato tale periodo, agli ufficiali che vengono trattenuti alle armi l'indennità è dovuta sempre quando essi prestino servizio in località diversa da quella nella quale avevano la residenza abituale al momento in cui vennero alle armi.

Art. 5.

L'indennità è sospesa durante le licenze od altre assenze dal servizio, eccettuate le assenze per malattia nelle quali continua per i primi quindici giorni.

Non è cumulabile con le indennità di trasferta, di marcia, di accantonamento, di pubblica sicurezza e di guerra, salvo il diritto a percepire la maggiore delle due competenze.

Art. 6.

La durata delle indennità è regolata nel modo seguente:

a) È dovuta per *un mese* quella di 1ª categoria, e poi *senza limitazione* quella di 2ª categoria, agli ufficiali celibi, o vedovi senza prole, e che non abbiano genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili seco loro conviventi ed a loro carico;

b) È dovuta per *tre mesi* quella di 1ª categoria, e po *senza limitazione* quella di 2ª categoria, agli ufficiali:

ammogliati senza prole;

celibi o vedovi senza prole, che abbiano seco loro convivente ed a carico, padre o madre o un fratello minorenne o una sorella nubile;

c) È dovuta *senza limitazione* quella di 1ª categoria agli ufficiali ammogliati con prole, o vedovi con prole, o che abbiano più di una persona della famiglia paterna nelle condizioni di cui alla lettera precedente.

La durata delle indennità è calcolata dal giorno in cui l'ufficiale vi acquista diritto, e la cessazione di quella di 1ª categoria nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) deve avvenire alla scadenza dei termini ivi stabiliti, anche se l'ufficiale abbia successive destinazioni o vi sia interruzione, per qualsivoglia motivo, nel godimento delle indennità stesse.

Art. 7.

I sottufficiali di carriera ed i musicanti, ammogliati o vedovi con prole, o che abbiano genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili seco loro conviventi ed a loro carico, destinati per ragioni di servizio fuori della residenza ordinaria, hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 2, esclusa ogni altra indennità eventuale ed escluso anche il soprassoldo di guerra, salvo il diritto a percepire la competenza maggiore.

L'indennità è sospesa durante le licenze od altre assenze dal servizio, eccettuate le assenze per malattia nelle quali continua per i primi quindici giorni.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
CARCANO
MORRONE.

N. **521.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — **Concorso ad 8 posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe.** - (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il codice penale per l'esercito;
Visto il regolamento organico per il servizio nei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210, modificato con R. decreto 15 agosto 1893, n. 521;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visto il regolamento generale per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, numero 756;
Vista la legge 25 giugno 1911, n. 611;
Visto il decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494;

DECRETA:

1. Nel mese di novembre p. v. avrà luogo in Roma, presso il tribunale supremo di guerra e marina, un concorso per esami a otto posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare
2 Possono prendere parte al concorso tutti i funzionari di ruolo delle segreterie dei tribunali militari laureati in giurisprudenza, attualmente in servizio.
3. Coloro che intendono di prendere parte al concorso, do-

vranno farne domanda al Ministero della guerra, trasmettendola, entro il 30 settembre p. v., all'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina, il quale, ricevute le domande, le invierà al Ministero col proprio parere.

4. Il ministro della guerra stabilirà con sue decreto quali fra i concorrenti sono ammessi agli esami e ne darà comunicazione, per mezzo dell'avvocato generale militare, agli interessati, con l'indicazione dei giorni in cui hanno luogo le singole prove.

5. Gli esami saranno scritti ed orali e verteranno sulle materie specificate dall'articolo 27 del regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

6. Per le modalità degli esami si osserveranno le disposizioni degli articoli 26, 28, 29, 32 e 33 del regolamento organico sopracitato e quelle degli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

7. I nomi dei vincitori del concorso, con la classificazione ottenuta, saranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale*.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti di sostituto avvocato militare che divengano in seguito vacanti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **522.** — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 agosto 1916.

Nei giorni 25 e 26 settembre venturo avranno luogo le prove scritte per l'accertamento della idoneità alla nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente, dei sottotenenti di complemento e dei marescialli che verranno ammessi ai concorsi indetti con le circolari 351 e 352 del *giornale militare* c. a. e i cui nomi saranno pubblicati nel *bollettino ufficiale* per i sottotenenti, e nel *giornale militare* per i marescialli.

I temi fissati dal Ministero verranno svolti nei giorni predetti, dalle ore 9 alle 16, presso i comandi di divisione nel cui territorio prestano attualmente servizio i candidati o a cui essi possano con maggiore facilità e sollecitudine presentarsi, se addetti a servizi mobilitati, e sotto la sorveglianza di apposita commissione nominata dal rispettivo comando di divisione.

Durante le prove non sarà permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza. Essi non dovranno portare appunti, manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissione di vigilanza. Potranno soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale.

Il concorrente che contravvenga a queste disposizioni dovrà essere escluso dall'esame.

La commissione di vigilanza dovrà curare l'osservanza delle disposizioni stesse.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente lo sottoscriverà con un motto a sua scelta, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, a pena di nullità.

In altro foglio il concorrente ripeterà il motto indicando accanto ad esso il proprio nome e cognome, quindi rinchiuderà il foglio in una busta di piccolo formato. Sulla busta sarà ripetuta l'indicazione del solo motto. La busta predetta e il lavoro svolto dal candidato verranno da questi rinchiusi in altra busta la quale verrà consegnata al commissario presente o al più anziano dei membri presenti della commissione di vigilanza.

Il commissario vi apporrà la propria firma con l'indicazione del giorno ed ora della consegna.

Al termine di ogni prova, tutte le buste verranno raccolte in piego, che verrà suggellato dal presidente e da lui firmato unitamente ad uno almeno degli altri membri della commissione di vigilanza.

I pieghi verranno consegnati, insieme al verbale delle operazioni compiute nella giornata, al comando della divisione che, terminate le due prove scritte, li trasmetterà in altro piego raccomandato al Ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione 2ª, sezione 3ª) affinchè siano rimessi al presidente della commissione esaminatrice.

I pieghi relativi allo stesso tema saranno aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa dovrà procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi dovrà essere fatto, a pena di nullità, dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

I membri della commissione disporranno di 10 punti (dal 10 al 20) e su ogni tema voteranno a cominciare dal membro meno anziano segnando il punto medio sul tema stesso e sulla busta contenente il cognome e nome.

Il punto medio di merito per ogni prova scritta risulterà dalla somma dei punti divisa per il numero dei votanti, e per le due prove insieme dalla somma dei punti medi divisa per due.

La prova orale riguarderà tutto il programma e avrà la durata minima di mezz'ora e massima di un'ora.

Quest'ultima prova avrà luogo, dopo le prove scritte, nel giorno che sarà stabilito, in Roma, dinanzi la commissione esaminatrice.

Ultimati i lavori, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero una relazione sull'andamento degli esami; ad essa unirà uno specchio firmato dai membri della commissione stessa, nel quale sarà indicata la votazione riportata da ciascun candidato in base alla quale dovrà stabilirsi la graduatoria.

Il Ministro — MORRONE.

N. **523.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Cessione dei carboni da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 agosto 1916.

È stato convenuto con la direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizi approvvigionamenti e ragioneria) che a cominciare dal nuovo esercizio finanziario 1916-17 i carboni siano ceduti all'amministrazione militare in seguito a rilascio, da parte delle ferrovie suddette, di una fattura in doppio esemplare, di cui una da conservarsi dai corpi, istituti, stabilimenti ecc., per le necessarie operazioni contabili da eseguirsi sui conti in materia e l'altra da restituirsi ai depositi

di rifornimento delle ferrovie stesse, munita del visto per l'accettazione dell'addebito, all'atto della cessione dei carboni, previo collaudo.

Mentre, pertanto, si richiama l'attenzione dei corpi, istituti, stabilimenti ecc., perchè dalle fatture stesse siano fatte risultare, colla maggiore chiarezza possibile, tutte le indicazioni indispensabili ad accettare l'ente e l'uso cui ha servito il carbone, onde poter stabilire il servizio ed il capitolo del bilancio a cui dev'essere posta la relativa spesa, questo Ministero provvederà direttamente al rimborso di che trattasi con le fatture che volta per volta saranno qui trasmesse dalle ferrovie anzidette.

Il Ministro — MORRONE.

N. **524.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pei tenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 agosto 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente, per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1916, sia portato a tutto il 31 marzo 1914.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del del 10 settembre p. v.

Il Ministro — MORRONE.

N. **525.** AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire il grado di maggior generale del genio.** (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 25 agosto 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, e con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 461 del *giornale mi-*

litare corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente e giudicati idonei a ricoprire il grado di maggior generale del genio, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1916, sia portato a tutto il 1° dicembre 1913

Il Ministro MORRONE.

N. **526.** — AVANZAMENTO. — **Norme circa la concessione dell'assimilazione ai vari gradi di ufficiale medico di complemento ai medici civili assunti in servizio e non vincolati a obblighi militari.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) - 25 agosto 1916.

In relazione alle nuove norme per la concessione di gradi di ufficiale medico di complemento, contenute nella circolare 445 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina di estendere i criteri nella circolare stessa contenuti anche alla concessione, ai medici civili non vincolati al servizio militare, della assimilazione ai vari gradi di ufficiale medico di complemento, prevista nel capitolo *B* e nell'allegato *C* della pubblicazione riservata « Norme generali per la costituzione degli ospedali di riserva in caso di mobilitazione » edizione luglio 1909.

In attesa che vengano pubblicate le varianti, in corso di compilazione, alla pubblicazione indicata, le direzioni di sanità territoriali e l'ispettorato di sanità provvederanno che le assimilazioni a grado corrispondano al grado effettivo di ufficiale medico di complemento che al medico civile, assunto in servizio, verrebbe concessa in base alla citata circolare 445 del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro MORRONE.

N. **527.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sussidi in favore di militari del R. esercito, rimpatriati dalla Turchia, per imprendere servizio militare.** (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 25 agosto 1916.

Si porta a conoscenza di tutti i comandi, corpi e reparti che la Società operaia italiana di Costantinopoli ha fatto pervenire a questo Ministero, per il tramite di quello degli affari

esteri, le seguenti somme, da erogarsi in sussidi ai sottoseguati suoi soci, rimpatriati dalla Turchia, per imprendere servizio militare; e dei quali non si conosce il recapito:

1. Zosimo Renato di Vittorio, nato in Adrianopoli, oriundo di Venezia, della classe 1886 . . . L. 255,50
2. Fasanotti Italo fu Stefano, nato in Costantinopoli, oriundo di Milano, della classe del 1894 » 115,50
3. Lanfranco Antonio di Mauro, nato in Costantinopoli, oriundo di Bisceglie, della classe del 1892 . . . . . » 135,50
4. Catania Filippo fu Vincenzo, nato a Librezzi (Messina), della classe del 1885 . . . . . » 51,60
5. Veneziani Emanuele Felice di Achille, nato in Costantinopoli, oriundo di Udine, della classe del 1886. . . . . » 51,60
6. Passega Armando di Attilio, nato in Costantinopoli, oriundo di Ferrara . . . . . » 75,00
7. Casagrande Roberto di Francesco . . . . . » 10,00

Le autorità che abbiano tuttora, o che abbiano avuto nei casi di prigionia, morte, dispersione, qualcuno dei militari predetti alla propria dipendenza, sono pregate di avvertirne, con la maggiore possibile sollecitudine, questo Ministero per i provvedimenti che ne conseguono.

Il Ministro — MORRONE.

N. **528.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti per l'agricoltura.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 agosto 1916

Ferma restando la concessione già fatta del primo periodo di licenza (dal 25 agosto al 13 settembre) ai militari delle classi anziane di milizia territoriale (dal 1876 al 1881) ed ai militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, in base alla circolare n. 496 del corrente anno, questo Ministero determina che — a parziale modificazione della circolare stessa — la concessione delle licenze del 2°, 3°, 4° e 5° periodo resti immutata per quanto riguarda i non idonei alle fatiche di guerra a

qualunque classe e categoria appartengano, ma sia limitata invece ai soli militari delle classi dal 1876 al 1880 per quanto riguarda i militari di milizia territoriale.

Con la circostanza poi il Ministero, a chiarire qualsiasi dubbio relativamente al trattamento economico spettante ai militari inviati in licenza ed a quelli comandati al servizio delle macchine agricole od al lavoro dei campi, avverte quanto appresso:

Il disposto di cui al n. 10 (2° comma) della citata circolare 496 è applicabile solo ai caporali e soldati.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali debbone, invece, essere conservati, durante la licenza, gli assegni ordinari: saranno tolte loro soltanto le indennità di cui fossero provvisti.

Ai militari di truppa comandati per la condotta delle macchine agricole e per il lavoro dei campi (n. 13 della circolare) non debbono essere corrisposti nè l'assegno giornaliero, nè le indennità di cui fossero provvisti.

Infine, ai graduati incaricati della sorveglianza (3° comma del n 14) sarà conservato durante i lavori l'assegno giornaliero, a meno che non ricevano una mercede, come sorveglianti, dagli enti o privati che si avvalgono della mano d'opera militare.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

---

(683) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1916 — 30 agosto

1916 AGOSTO 29. - N. **529**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — OPERAI MILITARI. — Norme per il reclutamento, l'assegnazione e il trattamento dei militari operai *Pag.* 1393

CIRCOLARE N. **529**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — OPERAI MILITARI. — **Norme per il reclutamento, l'assegnazione e il trattamento dei militari operai.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 29 agosto 1916.

1. I comandi di corpo d'armata territoriali impartiranno nuove e severe istruzioni alle autorità militari dipendenti perchè siano presi in nota tutti i militari che comprovino con la esibizione di libretti personali di lavoro, certificati ed altro di essere operai e di avere esercitato uno dei mestieri indicati dalle circolari 707 e 900 del *giornale militare* 1915 e seguenti comprendendo anche i militari di mestiere ottici, motoristi, trafilatori e minatori.

2. I comandi dei depositi e degli altri corpi e reparti non mobilitati invieranno al principio e alla metà di ciascun mese un elenco di questi operai ai comitati di mobilitazione industriale delle rispettive regioni (*a*) e saranno tenuti responsabili di ogni ritardo ed omissione nel compilare e completare gli elenchi stessi. Ai detti comandi è fatto stretto obbligo di trattenere a disposizione del Ministero gli operai segnalati negli elenchi.

3. I comandi di corpo d'armata territoriale valendosi bene inteso anche dell'opera dei comandi dei centri di mobilitazione indagheranno se presso i depositi, corpi e reparti dipendenti siano militari di mestiere operai non dati in nota.

4. I comitati regionali dovranno anzitutto esaminare ed accertare se non vi sia la possibilità di provvedere al bisogno segnalato dagli stabilimenti, in tutto od in parte, mediante operai borghesi rivolgendosi all'uopo agli uffici del lavoro e

ad altri enti interessati al collocamento della mano d'opera; e soltanto quando risulti impossibile di provvedere con tali mezzi, e sulla loro responsabilità, ricorreranno alla mano d'opera militare.

5. I comitati regionali appena in possesso degli elenchi loro inviati dai comandi di deposito, corpo o reparto, provvederanno a fare affluire gradatamente presso reparti o depositi all'uopo designati dai corpi di armata territoriali, i militari dati in nota, allo scopo di sottoporli all'esperimento di capolavoro a loro cura e sotto la loro responsabilità.

Compiuto l'esperimento segnaleranno numericamente e distinti per mestiere gli idonei alle direzioni degli stabilimenti militari, che, previa autorizzazione del Ministero potranno soddisfare i loro fabbisogni.

Con gli idonei che rimarranno disponibili dopo provveduto ai bisogni degli stabilimenti militari i comitati regionali disporranno per le assegnazioni agli stabilimenti ausiliari, a quelli addetti alla fabbricazione dei proiettili e agli altri opifici che ne giustificassero la necessità.

6. I militari che non superassero l'esperimento dovranno invece esser fatti subito rientrare ai corpi di provenienza, ai quali sarà avvertito che detti militari dovranno essere esclusi per l'avvenire da qualsiasi provvedimento di assegnazione o di esonerazione, iscrivendosi a tal uopo sul loro foglio matricolare la seguente variazione: « escluso definitivamente dalla assegnazione ad uno stabilimento o dalla concessione della esonerazione temporanea » (N. 6 della circolare n. 529 del *giornale militare* 1916).

7. I comitati segnaleranno ai comandi di corpo d'armata territoriali, nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento o la ditta, i militari che riusciti all'esperimento sono ammessi al lavoro presso ciascuno stabilimento o ditta, indicando il mestiere esercitato e le paghe che saranno ad essi corrisposte.

8. Analogamente a quanto già stabilisce il 14° capoverso della circolare n. 489 del *giornale militare* c. a. ai comitati regionali è devoluto altresì, tutte le volte ed in tutti i casi in cui il provvedimento risulti opportuno, il compito di mettere *a disposizione* degli stabilimenti e delle ditte i militari operai a ciascuna assegnati dandone comunicazione al comando del deposito, corpo o reparto cui i militari stessi sono effettivi.

Detti comandi iscriveranno sulla matricola dei militari indicati la seguente variazione: *lasciato a disposizione del . . .*

. . . . . (stabilimento ecc.) . . . . *ed assegnato ad un* . . . . . (indicare il reparto o corpo cui i militari vengono passati in forza giusta il seguente n. 10) *a senso dei numeri 8 e 10 della circolare n. 529 del giornale militare 1916* li . . . . . .

I militari lasciati a disposizione come operai perdono per questo ogni diritto ad alloggio, vitto, vestiario ed a qualsiasi altra competenza da parte dello Stato. Quindi dovranno essere avviati agli stabilimenti o ditte vestiti con abito borghese e non dovranno percepire nessun ulteriore assegno militare; a distinguerli dagli esonerati e dai militarizzati saranno muniti di un distintivo speciale.

9. I comitati rimetteranno al Ministero (sottosegretariato armi e munizioni, comitato centrale di mobilitazione industriale ufficio operai militari) gli elenchi delle disponibilità quindicinali e delle assegnazioni fatte e da farsi nonchè le distinte del personale operaio che risultasse esuberante o difettasse;

ed il Ministero provvederà alle deficienze inviando la mano d'opera da altre regioni e disponendo delle locali esuberanze per le regioni che risultassero mancare di mano d'opera.

I comitati stessi tenendo presenti le prescrizioni della circolare 203 *giornale militare* 1916 avanzeranno in tempo proposte al Ministero perchè siano trattenuti nei depositi i militari operai non assegnati entro i trenta giorni cui reputino necessario tenere disponibili per prossime assegnazioni.

10. I militari *lasciati a disposizione* negli stabilimenti saranno presi in forza agli effetti matricolari da un corpo o reparto analogamente a quanto vien fatto per gli esonerati.

11. Nessuno potrà allontanarsi o essere allontanato dagli stabilimenti ove fu assegnato se non dietro autorizzazione del Ministero; a meno che non si tratti di gravi motivi disciplinari, nel qual caso i comitati daranno immediata comunicazione al Ministero stesso del provvedimento adottato.

Di conseguenza gli operai militari a disposizione di stabilimenti o ditte non potranno essere comandati altrove nè essere esonerati.

I militari operai che per qualsiasi ragione fossero dimessi dallo stabilimento debbono immediatamente essere incorporati nei reparti che li hanno in forza.

12. I comandi di corpo d'armata, i comitati regionali, le commissioni di collaudo, le direzioni degli stabilimenti militari per ogni affare inerente al personale militare operaio corrisponderanno con l'ufficio personale operai militari isti-

tuito presso il comitato centrale di mobilitazione industriale, sottosegretariato armi e munizioni, al quale ufficio restano deferite le attribuzioni già affidate alla direzione generale di artiglieria, divisione amministrativa, in quanto non siano abrogate dalla presente circolare.

13. E' bene inteso che le disposizioni dei nn. 8, 10 e 11 sono applicabili agli operai militari cui è stato già fatto o sarà fatto il trattamento previsto dal 14° capoverso della circolare n. 489 del *giornale militare* del corrente anno.

14. Tutte le disposizioni riguardanti il trattamento economico dei militari comandati come operai contenute nella circolare 815 *giornale militare* 1915 e seguenti si intendono abolite nei riguardi dei militari *lasciati a disposizione*.

15. Le eventuali difficoltà di applicazione nonchè tutte le controversie inerenti alla materia saranno prese in speciale esame dalla Commissione superiore istituita presso il comitato centrale di mobilitazione industriale, sentito l'ufficio operai militari presso il comitato stesso.

Il Ministro — MORRONE.

SEDI DEI COMANDI DI CORPO D'ARMATA

E LORO CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

in relazione alle zone dei Comitati regionali di mobilitazione industriale.

CORPO d'Armata	SEDE	PROVINCIE	COMITATO REGIONALE	SEDE	*Annotazioni*
1	Torino	Torino Novara	Piemontese	Torino	
2	Alessandria	Alessandria Cuneo Pavia			
3	Milano	Milano Como Sondrio Brescia Bergamo	Lombardo	Milano	
4	Genova	Cremona Piacenza Parma Reggio Emilia	Veneto-Emiliano	Bologna	
		Genova Porto Maurizio	Ligure	Genova	
5	Verona	Mantova	Lombardo	Milano	
		Verona Vicenza Padova Belluno Treviso	Veneto-Emiliano	Bologna	
6	Bologna	Bologna Modena Ferrara Rovigo Venezia Udine Ravenna Forlì			

CORPO d'Armata	SEDE	PROVINCIE	COMITATO REGIONALE	SEDE	*Annotazioni*
7	Ancona . .	Ancona Pesaro-Urbino Macerata Chieti Teramo Ascoli Piceno Aquila Campobasso Foggia (1)	Per l'Italia Centrale e Sardegna	Roma	* Foggia dipende dal Comitato Regionale per l'Italia Meridionale
8	Firenze . .	Firenze Arezzo Livorno Pisa Lucca Massa Carrara Grosseto Siena			
9	Roma . . .	Roma Perugia Cagliari Sassari			
10	Napoli. .	Napeli Caserta Benevento Salerno Avellino	Per l'Italia Meridionale.	Napoli	
11	Bari	Bari Lecce Potenza Catanzaro Cosenza Reggio Calabria			
12	Palermo. .	Palermo Messina Catania Siracusa Caltanissetta Trapani Girgenti	Siculo . . .	Palermo	

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(698) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1916 — 4 settembre

1916 AGOSTO 2. — N. 530. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione presso il deposito della scuola di tiro per bombardieri *Pag.* 1402

» » 531. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1045, col quale è stabilito che, per la durata della guerra, gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore sono considerati, agli effetti degli assegni e delle indennità, come se avessero effettivamente conseguito il grado . . . . . » 1404

» 6 — » 532. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1024, che autorizza la costituzione di parte civile dinanzi i tribunali militari e dà facoltà all'imputato di scegliere il difensore anche fuori degli ufficiali presenti, fra gli avvocati e procuratori esercenti . . . » 1405

» 16 — » 533. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1019, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400,000,000 . . . . . » 1407

» 24 — » 534. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Regolamento per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, col quale gli iscritti nel personale dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta sono dichiarati, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare . . . . . » 1480

» 24. — » 535. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale che apporta varianti al servizio in guerra — Parte 1ª — « Servizio delle truppe » . . . . . » 1414

1916 SETTEMBRE 1°. — » 536. — AVANZAMENTO. — Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale in qualsiasi arma . . . . . » 1427

» 1°. — » 537. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente, per l'anno 1916. . . . » 1428

1916 SETTEMBRE 1° - 538. — EQUIPAGGIAMENTO. — Restituzione del libretto personale ai militari dim essi da luoghi di cura » 1428

1° - 539. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivo per militari di truppa arditi . . . . . » 1429

1° - 540 — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri e per gli istituti militari, pel 4° trimestre 1916 » 1429

1° 541. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali » 1430

1° - 542. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — Provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e militari di truppa. . . . . » 1430

CIRCOLARE N. **530.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione presso il deposito della scuola di tiro per bombardieri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

DETERMINA:

Art. 1.

Presso il deposito della scuola di tiro per bombardieri sarà costituito per la amministrazione del personale e la gestione dei materiali del deposito stesso, della scuola di tiro per bombardieri e dei reparti bombardieri, un consiglio d'amministrazione composto:

del comandante del deposito, *presidente* e *relatore*;
dei due ufficiali più elevati in grado o più anziani presenti al deposito;
del direttore dei conti, *segretario*.

Art. 2.

Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, dando la preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3.

Quando per eventuali circostanze il consiglio non possa essere costituito, l'amministrazione è concentrata nel comandante del deposito.

Art. 4.

Presso il deposito saranno nominati due consegnatari del materiale uno per i materiali dei gruppi *A* e *B*, un altro per quelli del gruppo *C*.

Art. 5.

Il comandante del deposito designerà i componenti del consiglio di amministrazione e gli ufficiali che devono assumere presso il deposito le funzioni di ufficiale pagatore, di ufficiale di matricola, di direttore dei conti e di ufficiale di magazzino consegnatario dei materiali.

Art. 6.

La scuola di tiro funzionerà come distaccamento del deposito, e per l'eseguimento degli atti amministrativi e per la tenuta dei conti avrà a sua disposizione un ufficiale che assume il titolo di *ufficiale di contabilità* colle attribuzioni stabilite dall'art 20 del regolamento d'amministrazione.

Art. 7.

Al comandante della scuola di tiro, se più elevato in grado o più anziano del comandante del deposito spetta l'alta vigilanza sul consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del citato regolamento.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1916.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 agosto 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **531.** — AVANZAMENTO — **Decreto luogotenenziale n. 1045, col quale è stabilito che, per la durata della guerra, gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore sono considerati, agli effetti degli assegni e delle indennità, come se avessero effettivamente conseguito il grado.** — (Segretariato generale. Divisione stato maggiore). — 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 595, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti della guerra d'Africa;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1103 del 27 giugno 1915, col quale le disposizioni della legge 2 luglio 1896, n. 256, predetta, sono applicabili anche alle famiglie dei presunti morti nella guerra attuale;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, n 630, col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, n 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra e a datare dalla pubblicazione del presente decreto, gli ufficiali rivestiti per decreto luogotenenziale o per decreto del Comando Supremo, confermato con decreto luogotenenziale, delle funzioni del grado superiore, saranno, a tutti gli effetti della concessione degli assegni e delle indennità, considerati come se avessero effettivamente conseguito il grado del quale sono temporaneamente rivestiti. Tale trattamento però è fatto esclusivamente agli ufficiali incaricati del comando effettivo dei corpi o riparti dell'esercito operante.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N. **532.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1024, che autorizza la costituzione di parte civile dinanzi i tribunali militari e dà facoltà all'imputato di scegliere il difensore anche fuori degli ufficiali presenti, fra gli avvocati e procuratori esercenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Regio Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti il codice penale per l'esercito ed il codice penale militare marittimo;

Visti i nostri decreti 31 ottobre 1915, n. 1550, e 14 novembre 1915, n. 1683;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei procedimenti per reati che sono devoluti alla giurisdizione militare per essere stati commessi in tempo di guerra, congiuntamente all'azione penale può essere esercitata l'azione civile, a termine degli articoli 7 e seguenti, 53 e seguenti del codice di procedura penale comune, secondo le norme ivi dettate per i giudizi innanzi al tribunale ordinario, in quanto siano applicabili, fermo il disposto del capoverso dell'art. 27 del codice penale per l'esercito e dell'art. 26 del codice penale militare marittimo.

Art. 2.

Nei procedimenti indicati nell'articolo precedente, innanzi ai tribunali militari di guerra, fatta eccezione per quelli che funzionano nella zona di operazione e nelle fortezze in istato di resistenza, l'imputato può, in deroga dell'articolo 544 del codice penale per l'esercito e dell'articolo 602 del codice penale militare marittimo, scegliere il suo difensore anche fuori degli ufficiali presenti, fra gli avvocati e procuratori ammessi all'esercizio della professione nei modi stabiliti dalla legge.

Lo stesso diritto compete alla parte civile e al civilmente responsabile.

Art 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* anche per quanto riguarda i procedimenti in corso.

L'articolo 2 si applica anche se sia già avvenuta la nomina del difensore a norma dell'articolo 544 del codice penale per l'esercito e dell'articolo 602 del codice penale militare marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.
SACCHI.

N. **533.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1019, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 16 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra, pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Viste le leggi 14 giugno e 9 luglio 1916, numeri 738 e 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo 99-*bis* « spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'eser-

cizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire quattrocento milioni (L. 400.000 000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 16 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **534.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — **Regolamento per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, col quale gl'inscritti nel personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta sono dichiarati, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 24 agosto 1916.

Art. 1.

Il temporaneo riconoscimento dei gradi di ufficiali rivestiti dal personale direttivo dell'associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, avverrà per decreto reale, su proposta del ministro della guerra, tenendo conto della tabella di equiparazione allegata al presente regolamento.

A tale scopo il presidente dell'associazione trasmetterà, di volta in volta, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi di tutti coloro — ufficiali e militari di truppa di milizia territoriale appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito e cittadini non aventi obblighi di servizio militare — che siano stati assunti in servizio con grado di ufficiale nel personale dell'Ordine, allegandovi i rispettivi fogli matricolari dell'associazione e indicando per ciascun individuo la precisa posizione militare o

quella di leva (grado, classe, categoria, ecc. ovvero riformato, ecc.) ed il giorno in cui prese servizio nelle unità mobilitate.

Art. 2.

Il Ministero, provveduto al riconoscimento del grado degli ufficiali, disporrà presso i distretti di leva degl'interessati perchè costoro siano inscritti in apposito ruolo modello 57-*A*, opportunamente adattato allo scopo. In tale ruolo, gl'interessati prenderanno una numerazione progressiva seguita dalla sigla S. M. O. M. e dal numero di matricola che il personale ha nell'associazione.

Nel ruolo suaccennato saranno inscritti anche coloro che siano ufficiali o militari di milizia territoriale di 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito. In tal caso però occorrerà apporre nei rispettivi ruoli e stati di servizio del R. esercito la variazione seguente:

« Chiamato in servizio nelle unità del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra (n. . . . del « ruolo del Sovrano militare Ordine di Malta) li . . . . . ».

I distretti avranno poi cura di comunicare alla presidenza dell'associazione il numero assegnato agli ufficiali in parola nel ruolo suddetto.

Alle successive variazioni matricolari il Ministero provvederà presso i distretti in base alle comunicazioni che la presidenza dell'associazione avrà cura di fargli.

Per quanto riguarda i direttori e i vice direttori di unità ospidaliera il Sovrano Ordine farà ricoprire tali cariche a turno dai suoi cavalieri, previe intelligenze e con l'approvazione del Ministero della guerra. Coloro che lasciano l'incarico saranno considerati come a disposizione dell'associazione.

Quando per qualsiasi motivo gl'interessati cesseranno di far parte delle unità del Sovrano militare Ordine di Malta il Ministero farà apporre a matricola apposita variazione per indicare che pure il riconoscimento del grado cessa di avere effetto.

Art. 3.

Al temporaneo riconoscimento della qualità militare e dei gradi di truppa rivestiti dal personale di assistenza assegnato alle unità del Sovrano militare Ordine di Malta, provvederanno i distretti militari di leva cui gli interessati apparten-

gono, tenendo conto della tabella di equiparazione, allegato 1 al presente regolamento. A tale scopo la presidenza dell'associazione comunicherà ai distretti militari di leva gli elenchi nominativi di tutti coloro (militari di truppa di milizia territoriale appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito e cittadini non aventi obblighi di servizio militare) che siano stati assunti in servizio nel personale suddetto, allegandovi i fogli matricolari dell'associazione e indicando per ciascun individuo la precisa posizione militare o di leva (grado, classe, categoria, ecc., ovvero riformato, ecc.) ed il giorno in cui prese servizio.

I comandi di distretto, di regola, riconosceranno i gradi conferiti dall'associazione.

Resta però in facoltà del Sovrano Ordine di allontanare qualsiasi membro del personale, col solo obbligo di darne discarico ai rispettivi distretti, affinchè questi possano disporne per l'ordinario servizio militare, o per il congedamento qualora non vi siano obblighi.

Art. 4.

Ciascun distretto inscriverà i militari del personale di assistenza assegnato alle unità del Sovrano militare Ordine di Malta nel ruolo di cui nel precedente art. 2 — promiscuamente col personale degli ufficiali. Comunicherà poi il numero assunto dagli inscritti nel detto ruolo speciale alla presidenza dell'associazione, che lo farà registrare sotto quello matricolare dell'associazione stessa.

Nel ruolo suaccennato saranno inscritti anche coloro che siano militari di milizia territoriale di 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito. In tal caso però i distretti dovranno annotare sui rispettivi ruoli la variazione indicata nel precedente art. 2.

Nel ruolo del Sovrano militare Ordine di Malta i distretti segneranno per ciascun militare del personale di assistenza, come prima variazione la seguente.

« . . . . . (grado rivestito nell'associazione, seguito, « tra parentesi, da quello corrispondente nel R. esercito . . « . . . . . nel personale del Sovrano militare Ordine « di Malta (indicare fra parentesi, l'unità mobilitata) li . . « . . . . .) ».

Alle successive variazioni matricolari i distretti provvederanno in base alle comunicazioni che la presidenza dell'asso-

ciazione avrà quindi cura di far loro. Quando per qualsiasi motivo gl'interessati cesseranno di far parte del personale mobilitato i distretti apporranno a matricola apposita variazione, ed in essa indicheranno anche se il riconoscimento del grado cessa di avere effetto.

Salvo casi speciali, non si impianteranno fogli matricolari del personale anzidetto.

Art. 5.

La presidenza dell'associazione comunicherà ai comandi dei distretti militari anche i nomi e le copie dei fogli matricolari di coloro (ufficiali e militari di truppa di milizia territoriale di 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito e cittadini senza obblighi di servizio militare) che siano assunti in servizio come cappellani presso le unità mobilitate del Sovrano militare Ordine di Malta.

Tutti costoro saranno dai distretti inscritti senz'altro nello speciale ruolo del Sovrano militare Ordine di Malta di cui ai precedenti articoli colla variazione seguente: « Cappellano nel personale del Sovrano militare Ordine di Malta (indicare l'unità di cui fa parte) . . . . . li . . . . . ».

Se poi essi sono militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito, i distretti annoteranno nei rispettivi ruoli la variazione di cui al precedente art. 2.

Se invece sono ufficiali del R. esercito apporranno identica variazione, d'accordo col Ministero della guerra, sui rispettivi ruoli matricolari e stati di servizio.

Art. 6.

Il grado riconosciuto potrà essere tolto oltrechè per le facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 e all'ultimo capoverso dell'art. 3, anche per cessazione dal servizio nel personale mobilitato, nonchè colle forme stabilite in tempo di guerra per i militari del R. esercito.

Qualora si verificasse la necessità di convocare un consiglio o una commissione di disciplina a riguardo di un ufficiale o di un sottufficiale del Sovrano militare Ordine di Malta, il quesito da porsi in votazione, sarà così formulato:

« Il . . . . . è ancora meritevole del grado? » Per la retrocessione dei sottufficiali il quesito sarà invece così posto: « Il . . . . . è egli nel caso di essere retrocesso dal grado? ».

Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare il Ministero trasmetterà gli atti del procedimento disciplinare in comunicazione al'a presidenza dell'associazione affinchè questa possa disporre senz'altro per la radiazione dai ruoli dell'associazione, dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado o prendere atto della retrocessione del sottufficiale inquisito.

Art. 7.

Le comunicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto si riferisce ad ufficiali e militari della R. marina, saranno fatte direttamente al Ministero della marina, il quale provvederà, caso per caso, presso le competenti autorità secondo le norme fissate dal presente regolamento.

Art. 8.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale n. 1950 del 23 dicembre 1915 debbono intendersi applicabili anche al personale del Sovrano militare Ordine di Malta in servizio presso le unità mobilitate del R esercito.

Art. 9.

Il personale del Sovrano militare ordine di Malta assegnato ad unità mobilitate, continuerà a portare sul bavero della giubba e della mantellina o pastrano le stellette speciali prescritte per l'Ordine.

Art. 10.

Il personale di cui trattasi, nei riguardi dell'avanzamento, continuerà a far parte dei ruoli generali dell'associazione, quindi le promozioni, previa autorizzazione del Ministero della guerra, avranno luogo secondo le norme stabilite dai regolamenti dell'Ordine.

Per il riconoscimento dei nuovi gradi che fossero conferiti dall'associazione ad inscritti mobilitati dovrà essere rinnovata la procedura stabilita dagli art. 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Il Presidente dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta

PROSPERO COLONNA.

Il Ministro della guerra

MORRONE.

Il Ministro della marina

C. CORSI.

TABELLA di equiparazione dei grad del personale del Sovrano militare Ordine di Malta, pel servizio sanitario in guerra, a quelli del regio esercito e della regia marina.

Gradi del Sovrano militare Ordine di Malta	Gradi del regio esercito	Gradi della regia marina
Ufficiali superiori.		
Direttore generale Sanitario capo	Colonnello	Capitano di vascello
Ispettore generale Ispettore medico	Ten. colon.	Capitano di fregata
Direttore di unità ospedaliera Vice ispettore medico	Maggiore	Capitano di corvetta
Ufficiali inferiori.		
Vice direttore di unità ospedaliera Medico capo Farmacista capo Cappellano	Capitano	Tenente di vascello
Medico assistente di 1ª classe Segretario di 1ª classe Farmacista di 1ª classe	Tenente	Sottotenente di vascello
Medico assistente di 2ª classe Segretario di 2ª classe Farmacista di 2ª classe	Sottotenente	Guardiamarina
Sottufficiali		
Capo sorvegliante di 1ª classe	Maresciallo	Capo di 2ª clas. del C.R.E.
Capo sorvegliante di 2ª classe	Serg. mag.	Secondo capo anziano del C. R. E.
Altri militari di truppa.		
Sorvegliante di 1ª classe	Capor. mag.	Sotto capo del C. R. E.
Sorvegliante di 2ª classe	Caporale	—
Infermiere Cuoco Inserviente	Soldato	Marinaio

La presente tabella non porta alcuna modificazione alle disposizioni concernenti le competenze stabilite dalle norme vigenti per il personale dell'Associazione.

N. **535**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale che apporta varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 marzo 1912, col quale vennero approvate le norme relative al « Servizio in guerra, parte I, Servizio delle truppe »;

Visti i regi decreti del 25 ottobre 1914, del 14 febbraio 1915, dell'11 aprile 1915, del 15 luglio 1915 e decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, che apportano varianti alle norme predette;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al « Servizio in guerra, parte I, Servizio delle truppe »:

Ai numeri 107, 113, 114, 116, 117 sono sostituiti i seguenti:

Generalità. — 107. — L'inferiore fa noti al superiore gli avvenimenti ai quali ha partecipato o dei quali è stato testimone e le notizie sulla propria situazione, sul nemico e sul terreno, per mezzo di *rapporti*.

I brevissimi rapporti che devono essere compilati durante lo svolgersi di una operazione ed immediatamente inviati al superiore, per tenerlo al corrente delle fasi dell'azione, prendono più propriamente il nome di *avvisi*.

Le notizie contenute negli avvisi, e nei rapporti in genere, devono essere gerarchicamente ed al più presto possibile inoltrate fino a quell'autorità cui spetti di provvedere o che debba conoscerle per potere apprezzare l'intera situazione delle truppe dipendenti.

Rapporti periodici. — 113. — Indipendentemente dagli avvisi di cui al n. 107, che devono essere trasmessi in qualsiasi mo-

mento, ogni comandante di unità o distaccamento deve riferire sulla situazione, due volte al giorno, al comandante superiore, nelle ore da questo stabilite; *ciò anche quando non siano avvenuti fatti nuovi, essendo ugualmente importante, per il superiore, sapere in quali punti la situazione non è cambiata.*

Rapporti dopo fatti d'arme. — 114. — Subito dopo ciascuna azione, oppure — quando si tratti di un'unica azione di lunga durata per il conseguimento di un determinato scopo — a periodi non superiori ad una settimana, il comandante che ha diretto l'azione stessa, deve compilare — valendosi degli avvisi e dei rapporti avuti dai comandi dipendenti — e trasmettere all'autorità immediatamente superiore un breve rapporto, da cui risultino in modo chiaro e molto sintetico lo scopo dell'azione, le forze impiegate, lo svolgimento dell'azione medesima, i risultati ottenuti, i prigionieri fatti al nemico, ed approssimativamente anche le perdite subite (dispersi compresi). A tali rapporti non deve essere unita alcuna copia degli ordini ricevuti e dati, essendo sufficiente un cenno riassuntivo di quelli più importanti; quando occorra dovrà invece essere allegato qualche schizzo, come è indicato al n. 110.

Simili rapporti devono essere trasmessi gerarchicamente ai comandi di corpo d'armata, i quali inoltreranno ai comandi d'armata, e questi al comando supremo, quei rapporti che, a loro giudizio, possono interessare tali autorità.

Di pei, i corpi ed i comandi devono compilare e trasmettere gerarchicamente al comando supremo colla massima sollecitudine, le proposte di ricompense. *Le ricompense hanno efficacia soltanto quando sono date con scrupolosa giustizia e con la maggiore possibile prontezza.*

Ciascun corpo riunisce le proprie proposte in apposito fascicolo per ciascun fatto d'arme, fascicolo contenente, oltre alle relazioni individuali di proposte, una copia della narrazione del fatto d'arme quale è stata compilata per il diario (v. n. 117) ed una tabella complessiva delle perdite subite (mod. 142 del catalogo, v. allegato 12 *bis*).

Situazioni periodiche. — 116. — I comandi di grandi unità debbono richiedere ai riparti e servizi dipendenti il minor numero possibile di situazioni periodiche. Di solito dovrà bastare che ogni domenica tutti i corpi o riparti trasmettano alle autorità da cui dipendono una situazione settimanale della forza, compilata secondo il modello indicato nell'allegato n. 12 e relative avvertenze.

A tale situazione devono annettere la tabella complessiva delle perdite avute nella settimana (mod. 142 del catalogo, v. allegato n 12 *bis*), desunta dalle varie tabelle nominative delle perdite, compilate nella settimana stessa (mod. 141 del catalogo).

I comandi di armata devono inoltre trasmettere al comando supremo:

a) un elenco indicante la composizione e la dislocazione delle truppe e dei servizi dipendenti, quali risultano al 1° e al 16 di ogni mese;

b) uno schizzo al 100.000 (o al 25 000 a seconda della quantità di particolari necessari) della dislocazione delle dipendenti truppe, con la frequenza richiesta dallo svolgersi delle operazioni e degli spostamenti avvenuti;

c) uno schizzo al 100.000 della dislocazione delle artiglierie da campagna, montagna, someggiate e delle bombarde, ed uno della dislocazione delle artiglierie d'assedio (piccolo, medio e grosso calibro) e delle pesanti campali, ogni qualvolta sieno stati effettuati notevoli spostamenti di batterie;

d) giornalmente, per telegrafo, le notizie relative a varianti di notevole entità nella dislocazione delle truppe, e per corriere quelle di entità minore.

Con queste ultime devono, possibilmente, essere annunciati i movimenti che saranno iniziati il giorno seguente, e l'epoca in cui dovranno essere ultimati.

Diario. — 117. — Tutti i comandi fino a quelli dei corpi (e le frazioni di corpo distaccate, per tutta la durata del distaccamento), le intendenze e le direzioni dei servizi debbono tenere al corrente un *diario storico militare* (allegato n. 14) dal giorno dell'ordine di mobilitazione a quello che verrà stabilito dal comando supremo alla fine della guerra. Il diario deve contenere la narrazione particolareggiata e fedele degli avvenimenti che si sono svolti, giorno per giorno, ed avere come allegati gli ordini ed i rapporti scritti e ricevuti, gli appunti presi su ordini importanti ricevuti verbalmente, le minute degli ordini impartiti e le ricevute di quelli recapitati mediante messi.

In ogni grande unità, il capo di stato maggiore, sotto la propria responsabilità, fa tener nota, da uno degli ufficiali, degli ordini o rapporti scritti o verbali, che il comandante manda o riceve, affinchè ne rimanga traccia, facendo anche segnare il nome dei messi e l'ora di spedizione e di ricevuta.

Lo stesso ufficiale tien nota delle ore nelle quali si svolgono le principali fasi del combattimento.

Le suddette note saranno annesse al diario del comando.

Tutti gli allegati, numerati e conservati in busta a parte, devono essere in originale o eccezionalmente in copie autentiche con firma chiara e leggibile.

Il diario deve essere scritto a penna e non dattilografato, firmato ogni giorno dal comandante (anche se trattisi di un comando di grandi unità), od intendente o direttore di servizio.

La maggiore esattezza è di rigore nella compilazione del diario, il quale è spesso il solo documento certo e particolareggiato riferentesi ad una determinata azione di guerra.

I comandi di divisione, entro la prima decade dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ecc., devono trasmettere direttamente al comando supremo il diario proprio coi relativi allegati, riferentesi al bimestre precedente, ed i diari dei riparti e servizi da essi dipendenti.

Le intendenze ed i comandi superiori e quelli di divisione si devono regolare analogamente per il diario proprio e per quello dei corpi e servizi direttamente dipendenti.

L'allegato n. 11 è abrogato.

L'allegato n. 12 è sostituito con gli allegati n. 12 e 12 *bis* annessi al presente decreto.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

Allegato n. 12 al servizio in guerra
Parte I^a^ — Collegamenti fra comandi e truppe

(1) .....

SITUAZIONE SETTIMANALE

DELLA FORZA

AVVERTENZE.

1°. La presente situazione è trasmessa ogni domenica per via gerarchica, da ciascun corpo, riparto o servizio, al comando della grande unità od intendenza da cui dipende alla data della compilazione.

2°. I comandi di divisioni per tutte le unità tatticamente dipendenti, le intendenze ed i comandi di corpo d'armata per le truppe e servizi direttamente dipendenti, compilano la presente situazione, riepilogando in essa quelle ricevute dalle unità dipendenti e tenendo distinte nella prima colonna del primo specchio le predette unità, secondo quanto è prescritto dalla nota 3 dello specchio stesso.

3°. Le situazioni di cui il n. 2, ossia dei comandi d'armata, di corpo d'armata, di divisione e delle intendenze, vengono trasmesse dai comandi di armata al comando supremo, in semplice copia, unitamente alle tabelle complessive delle perdite.

(1) Grande unità, intendenza, corpo, riparto e servizio.

(1)

SIDUAZIONE il mattino del

UNITÀ (3)	UFFICIALI				TRUPPA				NON MILITARI				CAVALLI DI UFFICIALI			CAVALLI DI TRUPPA					
	Presenti	Comandati altrove	Ricoverati in luoghi di cura	TOTALE	Presenti	Comandati altrove	Ricoverati in luoghi di cura	TOTALE	Presenti	Comandati altrove	Ricoverati in luoghi di cura (2)	TOTALE	Presenti	Ricoverati in luoghi di cura (2)	TOTALE	Presenti		Ricoverati in luoghi di cura (2)		TOTALE	
																da sella	da tiro	da sella	da tiro	da sella	da tiro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Totali																					

(1) Corpo o riparto. — (2) Malati e feriti. (3) I corpi o riparti elencano i vari elementi dai quali sono costituiti. I comandi di Grandi Unità elencano i vari corpi o riparti autonomi specificandone la loro costituzione. (Esempi: 59° regg. fant (con 12 comp., salm., 4 sez. mitr.). — 3ª comp. zappatori del genio con parco su carrette, salm.ª sez. da p. — 12° regg. art. da camp. (comando, II gruppo (4ª e 5ª btr.) — III gruppo, 4° regg. art. camp. 6ª, 7ª, 8ª btr.). — Comando 6ª col. muniz. e sez. 1ª, 128ª, 238ª, 234ª, 232ª. — Comando 26° gruppo assedio, btr. 138ª, e 164ª. — Comando 6ª sez. sanità e 6°, 106, 210° riparto; Comando VIII parco viveri e squadre 108ª. 108ª bis, 208ª sez. ecc. ecc.).

Variazioni avvenute durante la settimana.

	UFFICIALI — Variazioni		TRUPPA — Variazioni		NON MILITARI — Variazioni		CAVALLI DI UFFICIALI — Variazioni		CAVALLI DI TRUPPA — Variazioni			
									nel presenti		nel totale	
	nei presenti	nel totale	nei presenti	nel totale	nei presenti	nel totale	nei presenti	nel totale	da sella	da tiro	da sella	da tiro
ERA LA FORZA IL GIORNO												
AUMENTI: Usciti dai luoghi di cura												
AUMENTI: Nuovi avuti												
AUMENTI: Comandati da altri corpi												
AUMENTI:												
AUMENTI:												
Totale con gli aumenti												
DIMINUZIONI: Uccisi												
DIMINUZIONI: Morti (per malattia)												
DIMINUZIONI: Mancanti												
DIMINUZIONI: Entrati in luoghi di cura — malati												
DIMINUZIONI: Entrati in luoghi di cura — feriti												
DIMINUZIONI: Trasferiti ad altri corpi												
DIMINUZIONI: Comandati altrove												
DIMINUZIONI:												
DIMINUZIONI:												
Totale delle diminuzioni												
Resta la forza di (1)												

. . . . . li 191

Il Comandante del (2) . . . . . .

(1) Questi totali devono corrispondere a quelli della pagina precedente e devono apparire in corrispondenza di « Era la forza » nella situazione della settimana successiva

(2) Corpo o riparto.

Punizioni occorse nella settimana.

	ARRESTI	SALA DI DISCIPLINA	PRIGIONE	ANNOTAZIONI sulle mancanze più gravi commesse
Ufficiali				
Truppa — Sottufficiali				
Truppa — Caporali e soldati . . .				

Allegato n. 12 bis al servizio in guerra
Parte 1ª. — Collegamenti fra comandi e truppe

(1) .....

TABELLA COMPLESSIVA

DELLE

perdite sofferte dai reparti del suddetto nei combattimenti avvenuti

dal *al* 191 *a* (2) .....

AVVERTENZE

1°. La presente tabella è trasmessa ogni domenica, per via gerarchica, da ciascun corpo, riparto o servizio, al comando della grande unità od intendenza da cui dipende alla data della compilazione.

Essa riassume le tabelle nominative mod. 141 compilate nella settimana, *deve essere allegata alla situazione settimanale della forza*, di cui specifica i dati relativi alle perdite, contenuti nello specchio delle variazioni.

2° *I comandi di divisione* per tutte le unità tattiche dipendenti, *le intendenze ed i comandi di corpo d'armata e d'armata*, per le truppe e servizi direttamente dipendenti, compilano la presente tabella, riepilogando in essa le tabelle ricevute dalle dipendenti unità. Sulla prima colonna del quadro numerico *A* devono essere elencate le unità che hanno subito perdite; nell'elenco nominativo *B*, gli ufficiali perduti devono essere raggruppati per corpo o riparto autonomo.

3°. Le tabelle al cui n. 2 vengono trasmesse in semplice copia dai comandi d'armata al comando supremo, colle situazioni settimanali della forza.

4°. La presente tabella viene allegata alla situazione settimanale della forza, anche se negativa.

(1) Comando di grande unità, intendenza, corpo, riparti o servizio.
(2) Località.

A — Quadro numerico delle perdi

RIPARTI	UOMINI											CAVALLI E MULI						
	Ufficiali					Truppa					Totale degli uomini	Morti		Feriti		Dispersi		Totale
	Morti	Feriti	Prigionieri	Dispersi	Totale	Morti	Feriti	Prigionieri	Dispersi	Totale		di ufficiali	di truppa	di ufficiali	di truppa	di ufficiali	di truppa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

(1) Si indicheranno prima i carri nell'ordine seguente: *carri per munizioni, carri da stato maggiore, carri da*
patori, casse da vestiario, casse e cassette da cancelleria, cucine per ufficiali, marmitte, ecc.

in uomini, cavalli e materiali.

		CARRI E MATERIALI VARI D'EQUIPAGGIAMENTO (1)															
	Pezzi da [illegible]	Carri	Carri	Carri													ANNOTAZIONI
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

(1) *Fanaglione, carri pel treno borghese,* ecc.; ed in seguito gli altri materiali: *bardature, strumenti ed utensili da zap-*

B. — Elenco nominativo degli ufficiali **perduti** numericamente indicati alla col. 6 Quadro *A*.

GRADO e CARICA	COGNOME E NOME	INDICAZIONE del				GRADO e CARICA	COGNOME E NOME	INDICAZIONE del			
		Morti	Feriti	Prigionieri	Dispersi			Morti	Feriti	Prigionieri	Dispersi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*

N. **536.** — AVANZAMENTO. — **Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale in qualsiasi arma.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° settembre 1916.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare 461 del *giornale militare* c. a., il Ministero comunica quanto segue:

a) In relazione a quanto è indicato nel terzo comma della circolare citata, si determina che ogni qualvolta venga ampliato il quadro d'avanzamento al grado di maggior generale per una determinata arma, debbano essere presi in esame i soli colonnelli di tutte le armi che si trovano compresi entro i nuovi limiti di anzianità stabiliti dalla relativa circolare del *giornale militare*, senza più riprendere in esame i colonnelli compresi nei limiti di anzianità del precedente quadro di avanzamento della stessa arma, anche se giudicati non idonei.

b) Con riferimento al contenuto del comma quarto, quinto e sesto della stessa circolare, si prescrive che anche gli specchi di proposta relativi a colonnelli giudicati *non idonei*, dalle commissioni di primo grado, alla carica di maggior generale in una delle armi, siano compilati e trasmessi al comando supremo negli stessi termini di tempo stabiliti per le proposte relative ai colonnelli giudicati *idonei*. E ciò per evitare che possano sfuggire al controllo eventuali smarrimenti o disguidi di documenti, od anche le omissioni di giudizio per qualche ufficiale.

Delle proposte che giungono al comando supremo, le sole favorevoli dovranno essere sottoposte, per la necessaria conferma, al giudizio della commissione di grado superiore.

c) In merito alle comunicazioni da farsi agli interessati, nulla deve ritenersi cambiato rispetto a quanto stabilisce il § 170 del regolamento d'avanzamento: quindi l'iscrizione o la mancata iscrizione sul quadro d'avanzamento devono essere comunicate, nel modo stabilito dall'anzidetto paragrafo, anche se si tratta di arma diversa da quella alla quale i colonnelli appartengono.

Il Ministro — MORRONE.

N. **537**. – AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° settembre 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1916, sia portato all'anzianità del 9 novembre 1915, fino al tenente colonnello Merlini Saverio compreso

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **538**. – EQUIPAGGIAMENTO. — **Restituzione del libretto personale ai militari dimessi da luoghi di cura.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° settembre 1916.

Risulta al Ministero che parecchi militari di truppa escono da luoghi di cura, privi del libretto personale, perchè stato loro ritirato per registrare le annotazioni riguardanti le infermità sofferte, e a volte, anche sprovvisti del loro corredo.

Si richiama pertanto l'attenzione delle direzioni degli stabilimenti sanitari militari sulla necessità che il libretto personale e gli oggetti di corredo ritirati, vengano sempre restituiti ai militari, allorquando questi sono dimessi dal luogo di cura.

Il Ministro — MORRONE.

N. **539**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di distintivo per militari di truppa arditi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre 1916.

È adottato un apposito distintivo per « militari di truppa arditi », consistenti nelle cifre reali, in ricamo d'argento, sormontanti il nodo di Savoia.

Tale distintivo viene portato sulla manica destra della giubba di panno, a metà distanza fra gomito e spalla.

Le norme per la concessione di tale distintivo verranno emanate dal Comando Supremo dell'esercito.

Il distintivo è accompagnato da uno speciale certificato.

I corpi mobilitati dovranno comunicare pertanto ai rispettivi depositi i nomi dei militari ai quali venne concesso il distintivo, acciocchè siano fatte le relative annotazioni « Militare ardito » sui fogli matricolari dei predetti militari.

I distintivi saranno richiesti dalle intendenze all'opificio militare vestiario di Torino; i certificati al reclusorio militare di Gaeta.

Il Ministro - MORRONE.

N. **540**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — **Fornitura di viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri e per gli istituti militari, pel 4° trimestre 1916.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre 1916.

Il Ministero ha avuto modo di rilevare che alcuni corpi hanno stipulato contratti, per forniture di viveri, che vanno a scadere non già alla fine del trimestre, ma bensì nei primi giorni del trimestre successivo.

Per ragioni di uniformità e contabili si dispone che, nella rinnovazione dei contratti viveri pel 4° trimestre del corrente anno, i corpi provvedano affinchè, i contratti stessi abbiano tutti a scadere il 31 dicembre 1916, ammettendosi con ciò che la fornitura possa essere fatta per un periodo inferiore

al trimestre, onde raggiungere lo scopo di cui è oggetto la presente.

Per le forniture del prossimo trimestre restano in vigore le disposizioni date con la circolare n. 332 del *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — MORRONE.

N. **541**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° settembre 1916.

Il Ministero determina:

1° che per quest'anno vengano anticipate le cure invernali balneo-termali;

2° che sia limitato a 20 giorni il periodo di ciascuna muta;

3° che oltre allo stabilimento balneo-militare di Ischia funzioni anche quello di Casamicciola.

Il periodo delle mute viene in conseguenza così regolato:

1°	muta dal	16 ottobre al 4 novembre 1916;
2°	»	9 novembre al 28 novembre 1916;
3°	»	3 dicembre al 22 dicembre 1916;
4°	»	27 dicembre al 15 gennaio 1917;
5°	»	20 gennaio all'8 febbraio 1917;
6°	»	13 febbraio al 4 marzo 1917;
7°	»	8 marzo al 27 marzo 1917;
8°	»	1° aprile al 20 aprile 1917.

Le proposte dovranno essere inviate all'ispettorato di sanità militare man mano che se ne presenterà il bisogno e dovranno essere sempre limitate ai soli militari feriti nell'attuale guerra

Il Ministro — MORRONE.

N. **542**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — **Provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e di militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° settembre 1916.

Questo Ministero, nell'intento di venire in aiuto — compatibilmente con le imprescindibili necessità del servizio — delle famiglie che, a causa della guerra, si siano venute a tro-

vare in condizioni speciali e degne di particolare considerazione, determina quanto appresso:

I. — *Trasferimenti.*

1. I militari appartenenti alle classi anziani della milizia territoriale (dal 1876 al 1878) o riconosciuti permanentemente inabili alle fatiche della guerra, a qualunque classe siano ascritti, possono essere rispettivamente trasferiti ai battaglioni di milizia territoriale, depositi o reparti di truppa della propria arma, più vicini alla residenza della famiglia, qualora si trovino in uno dei seguenti casi:

a) abbiano almeno quattro figli, conviventi in famiglia ed a loro esclusivo carico, e non dispongano di mezzi sufficienti da poter, lontani, sopperire ai bisogni della famiglia;

b) siano primogeniti di orfani di padre e di madre, dei quali nessuno di età superiore ai 12 anni, effettivamente bisognevoli dell'assistenza materiale e morale del fratello;

c) siano primogeniti di madre vedova che abbia almeno quattro figli alle armi, semprechè detti primogeniti convivano abitualmente con lei e concorrano al suo mantenimento; qualora, invece, abbiano famiglia a loro, il trasferimento potrà essere concesso ad uno degli altri figli (sempre se delle suddette classi di milizia territoriale ovvero non idoneo permanentemente alle fatiche di guerra) che conviva con la madre e concorra al suo mantenimento;

d) abbiano contemporaneamente sotto le armi quattro o più fratelli e dalla loro assenza sia derivato grave danno economico alla famiglia paterna; il trasferimento sarà concesso di regola al primogenito, salvochè questo abbia famiglia propria, nel qual caso il trasferimento potrà essere concesso ad uno degli altri fratelli (sempre se delle suddette classi di milizia territoriale o non idoneo permanentemente alle fatiche della guerra) su designazione del padre o, in mancanza, della madre;

e) siano orfani di padre e di madre, non abbiano altra persona incaricata della tutela dei loro beni, abbiano il patrimonio indiviso e contemporaneamente sotto le armi quattro o più fratelli e dalla loro assenza sia derivato grave danno economico al patrimonio stesso. Il trasferimento sarà concesso al primogenito sotto le armi o al fratello da lui designato (sempre se delle suddette classi di milizia territoriale o non idoneo permanentemente alle fatiche della guerra).

Nei casi previsti dalle lettere *c*), *d*) ed *e*), nel computo dei figli e fratelli sotto le armi saranno compresi anche quelli morti in combattimento, in seguito a ferite o malattie o infortuni dovuti a ragioni di servizio.

Analogo trattamento in materia di trasferimenti può esser fatto anche agli ufficiali richiamati dal congedo, nati negli anni 1878 e precedenti, ovvero a quelli, sempre richiamati dal congedo, riconosciuti permanentemente inabili alle fatiche di guerra, che si trovino nelle stesse condizioni, per le quali è previsto il trasferimento dei militari di truppa.

2. Le domande di trasferimento dovranno essere fatte direttamente dai sindaci, ovvero inoltrate per il loro tramite dalle famiglie dei militari, ai comandi di corpo d'armata territoriale del luogo ove risiede la famiglia e dovranno essere corredate:

a) della situazione di famiglia, dalla quale risulti la composizione della famiglia del militare in relazione all'indole della domanda:

b) di un particolareggiato rapporto del sindaco (da comprendersi nella stessa domanda ove la richiesta sia fatta direttamente da lui) nel quale siano esposte le ragioni dell'invocato provvedimento e siano fornite tutte le maggiori possibili notizie sulle condizioni economiche della famiglia, sulla professione dei componenti, sulla loro moralità, ecc., con particolare riguardo al titolo pel quale si richiede il trasferimento.

3. Ricevute le domande, i comandi di corpo d'armata territoriali accerteranno anzitutto se il militare pel quale si invoca il beneficio, appartenga realmente alle suddette classi anziane di milizia territoriale, ovvero non sia ideneo permanentemente alle fatiche di guerra, e respingeranno senz'altro quelle che riflettessero militari in altre posizioni.

Per le rimanenti domande assumeranno, pel tramite dei carabinieri reali ed avvalendosi di tutti quei mezzi che riterranno adeguati allo scopo, ampie e scrupolose informazioni, atte a stabilire in modo indubbio, non soltanto che concorrano, a seconda dei vari motivi di trasferimento, le altre circostanze di cui al precedente numero 1, ma anche che la presenza o la vicinanza del militare, pel quale si invoca il provvedimento, possa realmente riuscire di pratica utilità. A questo riguardo dovranno specialmente assicurarsi che il militare non sia un cattivo soggetto, abitualmente dedito all'ozio e più di peso che di sollievo ai suoi; che, nei casi di cui alla lettera *c*)

del citato numero 1 la richiesta non sia soltanto basata sul sentimento affettivo, ma anche su serie circostanze riflettenti lo stato economico della madre, le sue condizioni di salute, ecc.

Ad accertamenti compiuti, i comandi di corpo d'armata territoriali decideranno in merito e respingeranno le domande non sufficientemente fondate. Prenderanno poi accordi con i comandi di corpo d'armata territoriali nella cui giurisdizione risiedono i militari da trasferirsi, perchè il movimento abbia, ove nulla si opponga, luogo.

4. I trasferimenti potranno essere sempre sospesi o negati, ogni qualvolta lo richieggano le esigenze del servizio. Essi dovranno essere regolati in modo da non portare perturbamento nel regolare andamento del servizio presso i vari reparti, nè soverchie sperequazioni di forza tra i reparti stessi.

Quando, peraltro, fossero per verificarsi, in conseguenza dei trasferimenti, sperequazioni di forza di una certa entità, i comandi dei corpi d'armata interessati ne riferiranno al Ministero, proponendo i provvedimenti del caso.

I trasferimenti già concessi dovranno essere sempre immediatamente ed inappellabilmente revocati, per cura degli stessi comandi di corpi d'armata che li determinarono, qualora ciò si renda necessario per ragioni di carattere disciplinare.

5. Per i militari appartenenti a comandi, corpi, reparti o servizi dipendenti dal Comando Supremo del R. esercito (esclusi in ogni caso coloro che si trovino nel territorio delle operazioni), il trasferimento è subordinato al nulla osta del Comando stesso.

Pertanto, i comandi di corpo d'armata territoriali, che abbiano istruite le domande, dovranno rimetterle al detto Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione) per il suo esame in relazione beninteso alle sole esigenze del servizio e per l'ulteriore corso della pratica presso il corpo di armata territoriale nella cui giurisdizione trovasi il militare, con quelle modalità che il Comando Supremo riterrà del caso.

II. — *Invio in licenza illimitata.*

6. I militari alle armi vedovi con almeno tre figli (di cui il maggiore non abbia compiuto il 12° anno) che si trovino in condizioni di famiglia di assoluta miserabilità e che non abbiano alcun parente, tenuto per legge agli alimenti, in grado di ricoverare in famiglia i figli stessi, potranno eventualmente ottenere, ove lo consentano le esigenze dell'eser-

cite, di essere inviati in licenza straordinaria illimitata (senza assegni), sempre però revocabile, in relazione alle esigenze suddette.

Tale eventuale concessione è estensibile anche a quei militari la cui moglie viva tuttora, ma sia da considerarsi come inesistente in famiglia per infermità permanente o perchè detenuta in espiazione di lunga condanna, e che abbiano almeno tre figli nelle suindicate condizioni di miserabilità e di abbandono

Le relative richieste dovranno essere fatte dai sindaci al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) pel tramite delle autorità prefettizie e corredata dalla situazione di famiglia del militare.

Prima di dar corso a tali domande, le autorità prefettizie accerteranno scrupolosamente con ogni mezzo ed anche pel tramite dei carabinieri reali:

a) se esista lo stato di assoluta miserabilità della famiglia;

b) se non vi sia asselutamente modo di provvedere altrimenti, in tutto o in parte, al ricovero e al mantenimento dei figli, sia affidandoli a parenti tenuti per legge agli alimenti, sia ricorrendo alla beneficenza pubblica (congregazioni di carità, istituti di beneficenza, comitati civili di soccorso, ecc.);

c) se il padre del militare dia affidamento per la sua precedente condotta, per la sua moralità, per il mestiere esercitato, ecc. di essere realmente in grado di assicurare il mantenimento ed il buon governo dei figli;

d) in qual modo e da chi sia stato provveduto ai figliuoli da quando il padre dovette assentarsi per il servizio militare.

L'esito di tali accertamenti dovrà dettagliatamente e chiaramente risultare nel parere motivato, da apporsi sull'istanza dall'autorità prefettizia, la quale dovrà unire alla richiesta anche tutti quei documenti sui quali il parere stesso è basato.

Ogni decisione in merito è rimessa alla facoltà discrezionale del Ministero che, data l'eccezionalità e la portata del provvedimento, dovrà di necessità attenersi a criteri assai rigorosi, e qualora decida di accordare la licenza illimitata, ne darà avviso all'autorità militare da cui dipende l'interessato perchè possa dare corso alla concessione, previo nulla osta del Comando Supremo, per coloro che appartengono a comandi, corpi, reparti o servizi dipendenti dal Comando stesso. In caso diverso, parteciperà al Sindaco, per mezzo dell'autorità prefet-

tizia, la decisione negativa, salvo a promuovere presso le competenti autorità militari, ove lo ritenesse del caso, quei minori provvedimenti (trasferimento o licenza limitata) che ritenesse possibili ed adeguati.

7. Ai militari inviati in licenza straordinaria illimitata sarà concesso il viaggio gratuito (con richiesta mod. *B* rosa) e durante il viaggio sarà loro corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Col ritorno in famiglia viene a cessare la ragione di corrispondere ai figli del militare il soccorso giornaliero a carico dello Stato; eppertanto i sindaci provvederanno perchè il pagamento del soccorso stesso sia cessato, non appena il militare inviato in licenza illimitata abbia ripreso le sue occupazioni e, al più tardi, dopo due settimane dal suo ritorno in famiglia.

III. — *Esonerazione dal servizio di prima linea.*

8. Le famiglie che abbiano tutti i loro figli sotto le armi, di cui *due* già morti in combattimento o in seguito a ferite, ovvero dichiarati dispersi da oltre tre mesi, potranno ottenere che l'unico superstite o uno degli altri superstiti, sia esonerato dai servizi di prima linea. La concessione è ammessa anche se il figlio superstite da allontanarsi dalla prima linea sia ufficiale o sottufficiale, purchè richiamato dal congedo. Ne sono, invece, esclusi, per ovvie ragioni, gli ufficiali o sottufficiali in servizio attivo permanente.

In caso di più superstiti spetterà alla famiglia d'indicare quale di essi dovrà fruire del beneficio, scegliendolo, beninteso tra quelli che non si trovino nei suddetti casi di esclusione.

La relativa richiesta, corredata della situazione di famiglia, dovrà essere rivolta dalla famiglia al Comando Supremo pel tramite del comando del distretto militare di residenza.

Il comando del distretto, dopo praticati i necessari accertamenti, la trasmetterà al Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione), unendovi un certificato da cui risulti la precisa posizione militare del figlio superstite, del quale si chiede il ritiro dalla prima linea, ed attestante l'avvenuto decesso dei due fratelli morti in servizio durante la guerra.

Il Comando Supremo darà corso all'invocato provvedimento, al più presto possibile, per quanto lo consentano le imprescindibili necessità dell'esercito operante.

9. Per i militari che si trovino nelle condizioni sopra riportate e che non siano ancora adibiti in servizi di prima linea,

le famiglie potranno chiedere che non vi siano destinati. Le relative domande dovranno essere rivolte, pel tramite e con le medalità sopra indicate, al Comando Supremo per coloro che appartengano a comandi, corpi, reparti o servizi da esso dipendenti, ovvero al comando del corpo d'armata territoriale nella cui circoscrizione il militare si trova, per gli altri. Per questi ultimi militari, la decisione sarà presa dallo stesso comando del corpo d'armata territoriale.

10. La presente circolare sarà, per cura del Ministero, comunicata anche a tutte le autorità prefettizie e comunali, per opportuna conoscenza e norma e perchè ne sia informato chiunque ne abbia interesse.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(694) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1916 — 9 settembre

1916 AGOSTO 21. — N. 542 — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, col quale è concessa la esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile . . *Pag.* 1438

1916 SETTEMBRE 8. — » 544. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per competenze ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, incaricati della sorveglianza di stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito . . . . . » 1441

» 8 - » 545. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897 e dei già riformati della R. marina nati negli anni dal 1882 al 1888 . . . . . » 1442

» 8 - » 546. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione in ente autonomo del panificio militare di Livorno . . . . . » 1475

» 9 - » 547. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali in servizio attivo permanente, per il 1916 . . . . . » 1475

——— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1475

CIRCOLARE N. **543**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, col quale è concessa la esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 21 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto legge 29 aprile 1915, n. 561, e il decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati;

Visto il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, col quale si regolano le esonerazioni temporanee per i servizi della marina mercantile;

Di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari della marina:

DECRETA:

Art 1.

Le norme per l'esecuzione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e di quello luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, approvato con decreto ministeriale del 30 giugno 1915, valgono anche per la esecuzione del decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401.

Art. 2.

Le domande per ottenere le esonerazioni temporanee contemplate dal citato decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, dovranno essere presentate, pel tramite della locale capitaneria di porto, alla commissione sotto la cui giurisdizione, indicata nell'allegato prospetto, trovasi la sede d'iscrizione della nave, od il porto nel quale la nave stessa è ancorata, per il personale imbarcato, la rispettiva società per i direttori, il corpo dei piloti pratici per questi ultimi.

La capitaneria di porto, nell'inoltrare le domande alla commissione, curerà di corredarle di tutte le notizie e chiarimenti che crederà necessari per un definitivo giudizio.

In caso di urgenza per imminente partenza della nave potrà domandare al presidente della commissione la concessione di una esonerazione provvisoria che non potrà superare i 15 giorni, in attesa che sia deliberato in merito alla domanda.

Art. 3.

Le commissioni saranno assistite, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale, dal capitano di porto locale, se nella rispettiva sede ci sia capitaneria di porto; in caso diverso, saranno assistite dal capitano di porto, capo del compartimento marittimo più prossimo.

Qualora il capitano di porto sia di grado superiore o più anziano del presidente della commissione, nonchè in qualsiasi altro caso di temporaneo impedimento, potrà farsi sostituire da un ufficiale della capitaneria.

Alle adunanze della commissione centrale, istituita dall'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, prenderà parte con le funzioni di segretario, per le pratiche relative alle esonerazioni, cui si riferisce il presente decreto, un funzionario civile dell'amministrazione della marina.

Art. 4.

È abrogato il decreto 10 dicembre 1915 dei ministri della guerra e della marina, contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 agosto 1916.

MORRONE.
CORSI.

GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI LOCALI

rispetto ai compartimenti marittimi

COMMISSIONI LOCALI	COMPARTIMENTI MARITTIMI
GENOVA	Porto Maurizio. Savona Genova.
SPEZIA	Spezia. Viareggio.
LIVORNO	Livorno, Portoferraio.
ROMA	Civitavecchia.
NAPOLI	Gaeta. Napoli Torre del Greco.
SALERNO	Castellammare di Stabia. Salerno.
CATANZARO	Pizzo. Reggio Calabria.
BARI	Taranto. Brindisi. Bari.
ANCONA	Ancona
RAVENNA	Ravenna. Rimini.
VENEZIA	Chioggia. Venezia.
CAGLIARI	Cagliari. Maddalena.
MESSINA	Messina. Catania. Siracusa.
PALERMO	Porto Empedocle. Trapani. Palermo.

N. **544.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per competenze ai ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, incaricati della sorveglianza di stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 8 settembre 1916.

Risulta che parecchi corpi compilano i rendiconti delle spese per servizi di pubblica sicurezza mod. 29 RA, anche per le competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa incaricati della sorveglianza di stabilimenti per la fabbricazione di armi e munizioni, e che in conseguenza è stato poi chiesto il rimborso del relativo ammontare al Ministero dell'Interno.

In proposito si avverte che con R. decreto n. 713 in data 20 maggio 1915 (circolare 391 del 1915), tuttora in vigore, gli stabilimenti e gli edifici in genere che interessano il R. esercito, specificati nell'art. 1° di tale decreto, furono posti sotto la vigilanza diretta dell'autorità militare, la quale prende tutti i provvedimenti necessari per la integrità e sicurezza degli stabilimenti ed edifici stessi.

Pertanto le relative spese di sorveglianza devono far carico, non al bilancio dell'Interno, sibbene a quello della Guerra, e devono essere comprese nel rendiconto complessivo del capitolo « Spese di guerra » che per l'esercizio in corso è il 99 *bis*.

Dovranno in conseguenza essere annullati tutti i rendiconti mod. 29 RA compilati erroneamente, rimborsandone l'importo alle direzioni di commissariato che l'hanno anticipato.

Queste ultime, per ottenere il rimborso dell'importo dei supplementi, che in conseguenza del suddetto errore fossero stati indebitamente già versati in tesoreria, dovranno farne richiesta al Ministero, indicando se rimangono ancora o no da versare somme per supplementi in conto dell'esercizio 1915-916.

Il Ministro — MORRONE

N. **545.** — RECLUTAMENTO — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897 e dei già riformati della R. marina nati negli anni dal 1882 al 1888.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 settembre 1916 —

1. Questo Ministero determina che col giorno 21 settembre p. v. si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno presentare anche quelle provenienti dagli inscritti della leva marittima e dai militari del corpo reale equipaggi nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888 stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1882 a tutto il 31 dicembre 1915, arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria dai consigli di leva di mare, in seguito a rivisita, e che sono stati trasferiti nel R. esercito.

La venuta sotto le armi di queste ultime reclute dovrà effettuarsi nel giorno indicato nel precetto personale che sarà ad esse inviato dal comando del distretto militare, giusta le disposizioni di cui al successivo n. 87.

Chiamata alle armi delle reclute della classe 1897.

Presentazione delle reclute.

2. **Per le reclute le quali si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto, si osserveranno, per quanto riguarda la loro assegnazione ad un corpo, le norme indicate nei §§ 135 e 136 dell'istruzione complementare.**

Si raccomanda ai comandi dei distretti di fare le segnalazioni occorrenti per le assegnazioni di dette reclute appena queste si presentano e sempre in via telegrafica, e ciò allo scopo di ridurre al minimo possibile la permanenza delle reclute stesse presso il distretto al quale si sono presentate.

3. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovino in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale le incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Le reclute che si trovino nella colonia Eritrea potranno optare per l'incorporamento nel R. corpo di truppe coloniali della Eritrea.

4. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata territoriale che, qualora, per ragioni sanitarie, ritenessero assolutamente necessario ritardare la chiamata alle armi per qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Reclute residenti all'estero.

5. Con richiamo alle disposizioni impartite coi numeri 48, 49 e 50 della circolare n. 212 del 1916, questo Ministero avverte:

a) gl'inscritti della classe 1897 arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria presso i consolati dei paesi di Europa e del bacino mediterraneo (escluso la Scandinavia, la Danimarca, la Russia, la Rumenia e la Bulgaria) dovranno presentarsi alle armi entro *due mesi* dalla data del loro arruolamento;

b) gl'inscritti della classe 1897 arruolati nella 1ª, 2ª e e 3ª categoria presso i consolati dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi non oltre il 1° dicembre 1916.

Infine rimane sospesa fino a nuovo ordine la chiamata alle armi delle reclute di cui nella presente circolare, nonchè dei militari di qualsiasi classe, categoria e specialità finora richiamate che risiedono nei seguenti paesi: Scandinavia, Danimarca, Russia, Rumenia, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Australia, Iohannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore e Beira.

Reclute da considerarsi comandate a prestar servizio presso l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

6. In via eccezionale, si determina che le *reclute di 1ª e 2ª categoria*, le quali siano funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, nonchè quelle di 3ª categoria aventi una qualifica che non dia titolo alla dispensa dalle chiamate, possano ottenere di essere *comandate* a prestar servizio presso l'amministrazione stessa, semprequando risultino *insostituibili*, indipendentemente dal ramo di servizio cui sono addette e siano

state assunte in servizio anteriormente al giorno *21 settembre 1915*.

S'intende che *le reclute di 3ª categoria rivestite di una qualifica che dia loro titolo alla dispensa dalle chiamate*, potranno invece ottenere la dispensa chiedendola nei modi e nei termini stabiliti dal relativo regolamento del 13 aprile 1911 e dalle istruzioni emanate per la sua applicazione.

Per ottenere di essere *comandato* a prestar servizio presso l'amministrazione ferroviaria occorre però che *il capo ufficio o capo servizio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che l'opera dell'impiegato soggetto alla chiamata è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio o del servizio*.

A tal uopo, gli interessati dovranno produrre al comando del distretto, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, un certificato compilato in modo analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915, tenendo presente che per il personale che presta servizio nei compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi divisione* dei singoli servizi, e per il personale dell'amministrazione centrale dai rispettivi *capi servizio*.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio dalle ferrovie dello Stato.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute delle quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a senso del n. 6 della circolare n. 545 del* giornale militare 1916 *li* ... »

7. Si determina inoltre che *le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria* le quali abbiano ottenuta la abilitazione alle funzioni di fochista nelle ferrovie dello Stato e si trovino in servizio sulle locomotive, siano *comandate* a prestar servizio presso l'amministrazione ferroviaria.

Uguale trattamento dovrà farsi anche alle *reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria* che si trovino tuttora a seguire uno dei corsi per allievi fochisti istituiti dalla direzione generale delle ferrovie di Stato semprequando la loro ammissione al corso sia avvenuta *anteriormente al 1° settembre 1916*.

La posizione delle reclute stesse dovrà, agli effetti di cui sopra, essere fatta risultare al comando del distretto, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, colle stesse modalità di cui al numero precedente.

Avvertesi che nel certificato da rilasciarsi agli allievi-fochisti dovrà essere indicato il giorno in cui hanno ottenuto l'ammissione al corso che stanno frequentando.

8. Alle reclute cui verrà applicato il trattamento indicato nei precedenti numeri 6 e 7 sarà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del regio esercito.

Nel caso che la posizione delle reclute stesse venisse ad essere modificata, si terrà presente il disposto del successivo n. 13.

Reclute appartenenti al personale degli stabilimenti che lavorano per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata.

9. Le reclute di 1ª e 2ª categoria chiamate alle armi con la presente circolare che facciano parte del personale degli stabilimenti ausiliari o privati che forniscono materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, potranno essere lasciate a disposizione degli stabilimenti dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni e condizioni che saranno stabilite per questa chiamata dal *Sottosegretariato per le armi e le munizioni.*

Le reclute che, in seguito alle determinazioni degli organi competenti saranno ammesse al su accennato trattamento, verranno assegnate ad un centro stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento o, in mancanza, ad un centro stanziato in località prossima.

Sulla matricola di tali reclute, alla variazione di « *Chiamato alle armi li* . . . . . » dovrà farsi seguire l'altra di « *Lasciato a disposizione del* . . . . . (stabilimento, ecc.) *ed assegnato al* . . . . . (indicare il centro o deposito) (*n. 9 della circolare n. 545 del giornale militare del 1916*) *li* . . . . . ».

10. Eguale trattamento dovrà farsi alle reclute addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari che, in base a preventiva autorizzazione del Ministero (*Sottosegretariato per le armi e munizioni — ufficio operai militari*) saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche

dette reclute saranno assegnate a centri stanziati nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od in quelle viciniori.

11. Le reclute di 3ª categoria che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed al decreto luogotenenziale n. 887 del 1915 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, possono esser ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915 e 489 del *giornale militare* del 1916).

Dispense dalla chiamata per ragioni di impiego alle reclute di 3ª categoria.

12. *Le reclute di 3ª categoria* che comproveranno di trovarsi in taluna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, saranno dispensate dal rispondere alla presente chiamata. Peraltro il Ministero, valendosi della facoltà concessa con l'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento stesso, determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del detto regolamento alle *reclute di 3ª categoria che siano addette alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del Tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente chiamate sotto le armi* tutte le *reclute di 3ª categoria* che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati, il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 12 della circolare n. 545 del giornale militare del 1916) li . . .* ».

13. Dato che la posizione delle reclute di cui ai precedenti numeri 8 e 12 venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alle variazioni indicate in detti numeri dovranno farsi seguire le altre intese a ben

stabilire le successive posizioni delle reclute stesse ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

14. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa dalla chiamata, allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se la recluta si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 573 dello scorso anno).

Reclute temporaneamente inabili al servizio od idonee soltanto a servizi di carattere sedentario.

15. In analogia a quanto è stato disposto col n. 12 della circolare 212 del c. a., il Ministero determina che le reclute della classe 1897 nate nell'anno 1895 le quali risultassero *temporaneamente* inabili al servizio militare in genere, dovranno, a cura dei distretti o dei corpi a cui fossero già state assegnate, essere inviate in licenza di convalescenza fino al 1° luglio 1917.

Le reclute di 1ª categoria nate negli anni 1896 e 1897 che fossero riconosciute *temporaneamente inabili* anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere sottoposte a rassegna con proposta di rinvio alla leva ventura quali rivedibili.

Invece le reclute di 2ª e 3ª categoria riconosciute temporaneamente inabili dovranno essere inviate in licenza di convalescenza qualunque sia il loro anno di nascita.

16. Le reclute le quali fossero *riconosciute idonee* soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere ugualmente assegnate ai corpi, avendo cura di ripartirle in equa misura fra i vari centri indicati nelle tabelle in base ai loro requisiti professionali per essere impiegate nei depositi, magazzini, laboratori, uffici, ecc. ecc., secondo la loro attitudine.

Resta inteso che coloro i quali fossero riconosciuti soltanto idonei pei detti servizi dopo la loro incorporazione non do-

vranno sottoporsi a rassegna, ma dovranno continuare a prestare servizio nel corpo al quale furono assegnati.

Il giudizio di idoneità ai soli servizi sedentari emesso dai consigli di leva e risultante dal foglio matricolare, non vincola beninteso le autorità militari, le quali potranno anche far luogo alla destinazione della recluta ai servizi attivi, quando in una nuova visita medica risulti accertata la sua idoneità a tali servizi.

Manifesto.

17. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 12 settembre 1916 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, alle capitanerie di porto ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

18. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione delle reclute alle armi i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità possibile e si compiano *al massimo* entro otto giorni. Perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di uomini.

Permessi.

19. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi;* epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di *permessi* per ritornare ai rispettivi comuni, in attesa della partenza pei centri, e di *autorizzazioni a pernottare fuori caserma* a quelle residenti nella città sede del distretto.

Pei viaggi delle reclute cui sono accordati i *permessi* di cui sopra, i distretti possono rilasciare le richieste mod. *B gialle* per fruire della tariffa ridotta; *ma il prezzo del biglietto dev'esser pagato dalle reclute.*

20. Si avverte che, dato lo stato di guerra, non potranno essere concesse, per nessun motivo, *proroghe* alla presentazione alle armi o *licenze.*

21. Le reclute che dovrebbero rispondere alla presente chiamata e che abbiano presentata, ma non ritirata, domanda di ammissione agli speciali corsi di istruzione accelerati per la nomina a *sottotenente di complemento* di cui alla circolare n. 464 del c. a., saranno dai distretti lasciate in congedo illimitato provvisorio sino all'inizio dei corsi.

Quelle delle dette reclute che non ottenessero l'ammissione a tali corsi, dovranno essere precettate ad imprendere subito il servizio militare.

Per evitare dichiarazioni di diserzione i distretti ai quali i detti aspiranti hanno presentato la domanda di ammissione, *quando non siano quelli di leva* degli aspiranti stessi, dovranno informarne *senza indugio* i distretti di leva.

22. Uguale provvedimento dovrà esser adottato riguardo alle reclute che comprovassero di avere presentata al comando della R. accademia navale di Livorno, regolare domanda per concorrere alla ammissione al corso di abilitazione per la nomina a guardia marina di complemento.

Dette reclute saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio sino all'inizio del corso, salvo ad essere precettate subito a presentarsi quando venga a constare che non ottennero l'ammissione.

Sospensione di benefici stabiliti pel solo tempo di pace.

23. Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti e dei corpi su quanto avvertesi col n. 4 del manifesto di chiamata, allegato n. 1.

Per quanto riguarda le assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria che fossero pronunciate per inscritti che si trovino già sotto le armi, si rammenta che alla relativa variazione matricolare dovrà far seguito quella di « *Trattenuto alle armi per mobilitazione* ».

Per i militari di 2ª categoria, beninteso, tale variazione dovrà trascriversi a datare dal giorno successivo a quello in cui abbiano compiuto, o compiranno, sei mesi di permanenza alle armi.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

24. Essendo il ritardo del servizio per ragioni di studi limitato al tempo di pace, nessuno dei militari compresi nella presente chiamata potrà aspirarvi.

Ammissione al volontariato di un anno.

25. Come è detto nel n. 11 del manifesto, le reclute comprese nella presente chiamata, anche se appartenenti alla 2ª, ovvero alla 3ª categoria, potranno essere ammesse al volontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento. I comandi di distretto e di corpo, appena ricevuta la domanda scritta o verbale di ammissione al volontariato di un anno da parte di una recluta già in servizio, dovranno invitarla a produrre sollecitamente i prescritti documenti, affinchè l'ammissione possa aver luogo nel termine del primo mese dall'incorporamento.

Le reclute di 2ª e 3ª categoria devono firmare, contemporaneamente all'atto dell'ammissione al volontariato di un anno, quello di passaggio in 1ª categoria.

26. Per ogni buon fine, dovrà essere richiamata l'attenzione di tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione al volontariato di un anno su quanto venne partecipato ai comandi di corpo d'armata territoriali con circolare a stampa del 22 marzo 1916, n. 15074, e cioè che, dal momento in cui abbiano ultimato la prima istruzione, la qualità di volontario di un anno non costituisce alcun motivo perchè coloro che la rivestano siano sottratti al trattamento comune a tutti gli altri militari del reparto, coi quali dovranno essere compresi nella truppa di complemento da inviare in zona di guerra.

27. Tenuta presente la disposizione dell'art. 104 succitato, secondo la quale gli aspiranti all'ammissione al volontariato d'un anno già incorporati debbono compiere l'anno di servizio nell'arma cui sono stati assegnati, i comandanti di distretto, prima di disporre perchè le reclute ora chiamate siano avviate ai corpi, faranno loro presente che, se intendono compiere l'anno di volontariato in un arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne domanda prima del loro incorporamento, e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di

volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l'ammissione al volontariato deve essere effettuata prima dell'invio dell'aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo.

Gli atti di ammissione al volontariato dovranno peraltro essere compiuti dai depositi dei corpi anzichè dai distretti di presentazione quando tali depositi si trovino, nello stesso presidio in cui ha sede il distretto.

28. I comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno, le cui quote restano fissate nella misura stabilita dal n. 8 della circolare 378 dell'anno 1914, eccezione fatta pel corpo aeronautico, nel quale i volontari di un anno potranno essere ammessi come segue: 30 pel deposito d'aeronautica (aviatori); 40 al deposito di aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri) da suddividersi in parti eguali tra le dette due specialità. Nè il battaglione scuole aviatori, nè il battaglione aviatori e il gruppo di aviazione per artiglieria, potranno ammettere volontari di un anno nelle loro file. La suaccennata informazione dovranno assumere i comandanti di deposito dei corpi quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno i corpi e distretti si dovranno, in massima, attenere alle norme contenute nella circolare 378 succitata.

La tassa di volontariato di un anno è quella stessa fissata col R. decreto 13 luglio 1914, n. 712, cioè di lire 2000 per l'arma di cavalleria e di lire 1500 per le altre armi.

Ammissione nell'arma dei carabinieri reali.

29. Le reclute che intendono di essere ammesse nei carabinieri reali, potranno farne domanda ai comandanti dei distretti sin dal giorno della pubblicazione del manifesto che fa seguito alla presente circolare, senza attendere il giorno della loro presentazione alle armi.

Questo Ministero confida che in tal modo vi sarà tempo sufficiente per poter svolgere tutte le pratiche inerenti a tali ammissioni, prima dell'ultimo giorno stabilito dall'ordine di

movimento per la partenza delle reclute dai distretti per i centri di assegnazione.

In conseguenza, quelli dei detti aspiranti, per i quali le relative pratiche non fossero espletate entro tal giorno, dovranno essere dai comandanti dei distretti assegnati ad un centro secondo la loro attitudine, ed avviati senz'altro a destinazione.

Quelli di essi però che saranno assegnati alla fanteria di linea dovranno essere avvertiti che, una volta giunti al centro di assegnazione, potranno inoltrare regolare domanda di passaggio nell'arma dei carabinieri reali, passaggio che potrà aver luogo *soltanto* durante il periodo della loro istruzione come reclute.

Assegnazione ai centri di mobilitazione.

30. Le assegnazioni ai vari centri del contingente chiamato alle armi con la presente circolare, saranno fatte in base alle *tabelle numeriche* d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata territoriale.

Non è consentita alcuna ammissione nel corpo della R. guardia di finanza.

31. Le reclute saranno assegnate ai *depositi dei corpi ed ai centri* indicati nelle tabelle stesse, salvo le eccezioni di cui ai precedenti numeri 9 e 10.

Sulla matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Tale nel deposito (o centro di mobilitazione) del . . . . . reggimento . . . . . (o battaglione, ecc.) . . . . . li . . . . . .* »

Appena avute le tabelle, i comandi dei distretti comunicheranno ai vari depositi o centri ai quali debbono fare assegnazioni la quota di reclute che dovranno ricevere.

32. Verificandosi esuberanza nel contingente rispetto a quello indicato nelle tabelle anzidette, i comandi dei distretti ripartiranno l'eccedenza, in modo proporzionale, esclusivamente fra i depositi di fanteria di linea indicati nelle tabelle stesse.

Analogamente si regoleranno nel caso di deficienza nel contingente.

33. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui gl'inscritti sono stati visitati dal consiglio di leva e quello in cui saranno chiamati alle armi, le assegnazioni delle reclute sarà fatta in massima in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo ad ogni buon fine che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse o quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

34. Per le assegnazioni delle reclute alle armi, corpi e specialità per le quali si debba tenere il massimo conto dei titoli professionali (come ad esempio per la assegnazione degli *operai* al genio, degli *aiutanti* ed *infermieri* alla sanità, dei *panettieri* alla sussistenza, ecc.. ecc.) il Ministero, in relazione a quanto dispone il § 61 dell'istruzione complementare, raccomanda ai comandanti dei distretti di non completare le quote coi primi giunti, ma di lasciare qualche posto disponibile per le reclute che si presentassero con giustificato ritardo o che fossero segnalate da altri distretti, perchè ivi costituitesi, le quali fossero in possesso di titoli superiori a quelli esibiti dalle reclute presentatesi prima di loro.

Granatieri.

35. Ai granatieri saranno assegnate le reclute aventi almeno la statura di m. 1.76, stabilita dal § 73 della istruzione complementare fino al limite della quota stabilita per ogni distretto nella relativa tabella.

Le reclute che risultassero esuberanti alle quote saranno assegnate ad altre armi e specialità ed, occorrendo, anche alla fanteria di linea quelle di statura relativamente meno alta.

Fanteria di linea.

36. Per l'assegnazione alla fanteria di linea i comandanti dei distretti militari si atterranno rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 74 dell'istruzione complementare, il quale, mentre avverte che la assegnazione alla fanteria di linea non deve esser fatta con il criterio di lasciare a tale specialità gli individui relativamente meno atti al servizio militare, stabilisce invece che *gli uomini da assegnarsi alla fanteria di linea devono avere piena attitudine alle marce, e poter resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale.*

Le reclute di professione musicanti saranno ripartite proporzionalmente fra i vari depositi.

Bersaglieri.

37. Fra gli aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza agli inscritti al *corpo nazionale delle milizie volontarie* (V. C. A) che comproveranno di aver appartenuto ad un reparto volontari ciclisti mobilitato, ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Detti uomini debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'anche la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo di metri 1.62.

In difetto di uomini che abbiano piena attitudine a servire in questa specialità, i comandanti dei distretti vi assegneranno tutti coloro che per le loro condizioni fisiche diano affidamento di prestare un servizio che più si avvicini a quello che i bersaglieri sono tenuti a disimpegnare.

Alpini.

38. A parziale modificazione dei §§ 79 ed 80 della istruzione complementare, si determina che nei mandamenti montani o da considerarsi tali, nella scelta delle reclute sia data la precedenza agli alpini ed all'artiglieria da montagna.

Avvertesi che per la presente chiamata il reclutamento degli alpini è stato esteso anche a taluni altri distretti aventi territori montuosi o di collina, oltre quelli che normalmente forniscono uomini a tale specialità.

Questi distretti aggiunti dovranno scegliere gli alpini a preferenza fra le reclute appartenenti a comuni di montagna e di collina e che posseggano i requisiti di cui al § 76 dell'istruzione complementare e con le modalità stabilite dal successivo § 77.

Qualora un distretto non potesse completare le quote fissate per uno dei battaglioni colle reclute dei mandamenti fissati pel suo reclutamento, potrà completarle con gli elementi che fossero esuberanti al reclutamento di uno degli altri battaglioni.

Cavalleria

39. Alla cavalleria saranno assegnate soltanto reclute appartenenti alla 1ª categoria, dando la precedenza a quelle che avendone i requisiti facciano domanda di esservi ammesse e

si obblighino con dichiarazione scritta a riassoldarsi per un terzo anno (colla indennità di L. 600) al termine della ferma biennale, avvertendo che le reclute stesse dovranno possedere i requisiti morali dei quali è cenno alla lettera *d*) n. 3, della circolare n. 25 del 1913.

Per tali reclute sulla loro matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Si è obbligato con dichiarazione sottoscritta ad assumere il riassoldamento al termine della ferma biennale li . . .* ».

Le quote stabilite per l'arma con le tabelle numeriche d'assegnazione non dovranno in alcun modo essere superate.

40. I comandanti dei distretti non mancheranno di fare speciali avvertenze alle reclute, facendo rilevare loro i vantaggi che si ottengono coll'ammissione volontaria alla cavalleria, non escluso quello della concessione ai riassoldati della indennità di L. 600 al termine della ferma biennale.

41 Le reclute di 2ª e 3ª categoria potranno altresì conseguire l'assegnazione alla cavalleria, s'intende non oltre le quote fissate con le tabelle, alla condizione che, qualora ne posseggano i requisiti voluti, facciano passaggio alla 1ª categoria per libera elezione *e compiano tutte le relative pratiche presso il comando del distretto prima del giorno fissato per la loro partenza pel centro cui debbono essere assegnate.*

42. Le reclute che non possiedano spiccata attitudine per la fanteria di linea, e che siano invece conformate in guisa da poter diventare buoni cavalieri, possono essere destinati ai cavalleggeri, anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo per l'idoneità al servizio militare in genere (metri 1.54).

In tal senso deve ritenersi modificato il § 81 dell'istruzione complementare.

43. Per le reclute che hanno spiccate attitudini professionali a servire nella cavalleria, i distretti militari sono autorizzati a transigere sul loro peso, purchè non vengano oltrepassati i limiti di chilogrammi 65 per i lancieri e chilogrammi 60 per i cavalleggeri.

44. Il Ministero richiama tutta l'attenzione dei comandanti dei distretti e delle autorità sanitarie militari sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nei §§ 67 e 68 dell'istruzione complementare, secondo le quali le reclute comunque affette da imperfezioni nella conformazione dei piedi debbono essere escluse dall'assegnazione all'arma di cavalleria.

Artiglieria.

45. Le reclute che non abbiano attitudine per la fanteria di linea, se sono carrettieri o addette al governo dei cavalli e muli, possono essere destinate alle *batterie dell' artiglieria da campagna*, anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite di m 1.60.

In tal senso deve intendersi modificato il § 83 dell'istruzione complementare.

46. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'*artiglieria pesante campale* dovranno essere larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura possibilmente da m. 1.65. a m. 1.75.

I comandanti di distretto procureranno che una metà circa delle reclute da destinarsi alle dette batterie venga scelta fra quelle che, per professione, siano stati addette al governo od alla condotta di cavalli e muli.

Le reclute assegnate all'*artiglieria pesante campale* saranno dai distretti in parte avviate ai depositi di tale specialità ed in parte ai depositi di alcuni reggimenti di *artiglieria da campagna* e precisamente a quelli del 4°, 5°, 6°, 9°, 11°, 17°, 23° e 28° secondo le indicazioni delle tabelle numeriche di assegnazione.

47. Le quote fissate per l'*artiglieria da montagna* debbono essere date al completo; eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite minimo di statura fissato per tale specialità, scendendo, ove occorra, fino a m. 1.68.

Però l'aliquota di reclute aventi statura inferiore a m. 1.72, che potrà essere assegnata all'artiglieria da montagna, non dovrà superare mai *un terzo* del contingente fissato con la tabella numerica di assegnazione.

48. In caso di deficienza di personale, l'assegnazione all'*artiglieria da montagna* delle reclute dei comuni di montagna, o da considerarsi tali, non potrà essere variata nemmeno se esse chiedessero di servire in altri corpi in qualità di operai-militari.

49. Le reclute da assegnarsi alle *batterie someggiate* dovranno, in massima, possedere i requisiti stabiliti per l'artiglieria da montagna; però per essi potrà usarsi la maggior tolleranza rispetto principalmente alla statura, la quale potrà scendere sino al minimo di m. 1.65 per una metà della quota.

50. La quota complessivamente indicata nelle tabelle di assegnazione per *l'artiglieria da montagna e someggiata* dovrà dai distretti, nel procedere alle assegnazioni individuali delle reclute, essere ripartita in parti uguali fra le due specialità.

51. Anche le quote fissate per l'*artiglieria da fortezza* debbono essere date al completo; epperciò, occorrendo, i comandanti di distretto potranno transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

52. Le reclute da assegnarsi al *gruppo specialisti d'artiglieria* dovranno possibilmente possedere i requisiti fisici stabiliti per l'artiglieria da fortezza.

53. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno al deposito del 10° reggimento d'artiglieria da fortezza in Piacenza le reclute che risultino di mestiere *pirotecnici*, *artificieri*, *polveristi* o *cartai di fuochi artificiali* in eccedenza alle quote fissate nelle tabelle di assegnazione.

Genio.

54. Nell'assegnazione *agli zappatori* dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente ed in modo leggibile sotto dettatura; e ad ogni modo i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di questi uomini sia almeno *la metà* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

55. Le reclute di mestiere muratore, minatore, scalpellino, fabbro, barcaiuolo, pescatore, marinaio e segatore, potranno essere assegnate *agli zappatori*, *ai dirigibilisti*, *agli aerostieri ed agli aviatori*, anche se di statura inferiore a m. 1.65.

Uguale tolleranza nella statura potrà applicarsi alle reclute di altro mestiere, qualora fosse indispensabile ricorrervi pel completamento delle quote fissate con le tabelle.

56. Al deposito del 3° reggimento genio (telegrafisti) i comandi dei distretti faranno le seguenti assegnazioni:

a) reclute di *professione* telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili le quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione ferroviaria;

b) reclute le quali posseggano già sufficienti cognizioni di telegrafia o radiotelegrafia, o perchè studenti, impiegati e simili, diano affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti o radiotelegrafisti frequentando apposito corso presso il deposito suddetto;

c) reclute aventi i requisiti stabiliti per gli *zappatori*, da adibirsi al *servizio di stenditori* od ai *servizi accessori*;

d) *elettricisti*, *meccanici* pratici nella lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc. e meccanici di precisione in genere, *motoristi* di motori a benzina;

e) reclute pel servizio del *treno*.

Le assegnazioni delle reclute di cui alla lettera *a*) saranno fatte indistintamente, *senza limite di quota*, da tutti i distretti, militari, quelle di cui alla lettera *b*) saranno parimente effettuate da tutti i distretti, ma *entro i limiti della quota* che sarà fissata con la rispettiva tabella di assegnazione.

Le assegnazioni di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) saranno eseguite soltanto da taluni distretti in conformità delle indicazioni che saranno apposte sulle tabelle di assegnazione.

57. I comandanti dei distretti appena avranno compiute le assegnazioni di cui al precedente numero, segnaleranno al comando del deposito del 3° reggimento genio (*a Firenze*) mediante telegramma, il numero complessivo delle reclute destinate pei vari servizi dei telegrafisti, e da esso riceveranno la indicazione del centro, pel quale le reclute stesse dovranno esser fatte partire.

Nessuna delle reclute da assegnare ai telegrafisti dovrà dai distretti essere fatta sottoporre all'esperimento per l'accertamento delle condizioni visive.

Saranno escluse beninteso dalla assegnazione stessa le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare.

58. I *motoristi* che i comandi dei distretti, giusta le tabelle di assegnazione, sono tenuti a fornire al deposito del 5° reggimento genio, dovranno essere scelti fra le reclute che daranno affidamento di possedere la necessaria abilità tecnica per essere impiegate al funzionamento dei gruppi perforatori.

In conseguenza, nel procedere alle relative assegnazioni, sarà data la preferenza alle reclute che, oltre ad esser *motoristi* siano anche *meccanici*, nonchè a tutte quelle che comproveranno di esser state addette a stabilimenti minerari od industriali come conduttori di motori a scoppio.

I comandi dei distretti procureranno di fornire le quote fissate per tali professionisti al completo, avvertendo che, trattandosi di uomini da assegnarsi come operai, è sufficiente posseggano la sola idoneità al servizio militare in genere.

59. Oltre le reclute di professioni diverse (*operai in ferro*, *elettricisti*, *motoristi*, *studenti*, *ecc.*, *ecc.*), che i distretti, in

conformità delle indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione, dovranno destinare ai due centri di mobilitazione del 6° reggimento genio, tutti indistintamente i distretti terranno a disposizione del comando del deposito del 6° reggimento genio in Torino le reclute che hanno i requisiti indicati ai §§ 96, 97 e 99 dell'istruzione complementare.

L'assegnazione di quest'ultime sarà regolata dal comando del deposito del 6° reggimento genio nel modo indicato al § 100 della citata istruzione.

Dirigibilisti, aerostieri ed aviatori.

60. I distretti che, giusta le indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute ai depositi di aeronautica (dirigibilisti-aerostieri ed aviatori) avranno cura di farne la scelta fra coloro che effettivamente esercitino una delle professioni o dei mestieri specificati nelle tabelle stesse.

Nessun'altra assegnazione, all'infuori di quelle stabilite con le tabelle suddette dovrà esser fatta al corpo aeronautico.

Sanità.

61. Alle compagnie di sanità saranno assegnate, pel servizio di *aiutante*, anche in eccedenza alle quote stabilite con le tabelle, le reclute le quali comproveranno, di aver compiuto, con successo almeno il 1° anno di medicina e chirurgia o di farmacia ovvero di chimica e farmacia o di chimica pura o che dimostrassero con validi certificati di essere di *professione radiologi* e di esercitare la specialità da non meno di due anni, oppure di essere addetti a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico addettovi.

S'intende che, qualora con tali elementi non si riuscisse a coprire le quote prestabilite, per gli *aiutanti*, i distretti dovranno completarle con reclute aventi i requisiti di cui al 4° comma del § 117 dell'istruzione complementare.

62. Pel servizio di *infermiere* saranno assegnati *in precedenza* gli infermieri e gli inservienti che abbiano prestato servizio in pubblici ospedali, gli addetti a stabilimenti di disinfezione e coloro che siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore. Le quote saranno completate preferibilmente con *contadini, braccianti e simili*, scelti fra quelli che sanno leggere e scrivere e manifestamente robusti.

In conformità delle indicazioni poste sulle tabelle di assegna-

zione, taluni distretti assegneranno alle compagnie stesse un certo numero di *conduttori di caldaie a vapore* (per l'attivazione delle macchine di disinfezione) *e di cuochi*

63. Le reclute da destinarsi come *portaferiti* debbono avere tutta l'attitudine fisica prescritta per le truppe mobili.

Esse debbono essere scelte *preferibilmente fra i contadini, braccianti e simili*, manifestamente robusti, e, se possibile, che sappiano leggere e scrivere.

In conseguenza, i militari riconosciuti, in seguito, non idonei a prestare servizio nelle unità delle truppe mobili, possono essere assegnati o trasferiti alle compagnie di sanità soltanto se posseggano alcuno dei requisiti di cui al primo e secondo comma del numero 61 ed al primo comma del numero 62.

Questi militari saranno adibiti ai servizi di *aiutante* e di *infermiere*.

Sussistenza.

64. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate nei limiti stabiliti dalle tabelle soltanto le reclute che siano di professione *panattiere* e che abbiano buoni requisiti fisici e morali.

65. Compiuta la assegnazione alle compagnie di sussistenza, i comandi dei distretti, anzichè segnalare al Ministero, come è prescritto dal § 129 dell'istruzione complementare, i panattieri rimasti disponibili e trattenerli al distretto, li avvieranno senz'altro ad un corpo secondo la loro attitudine fisica e preferibilmente alla fanteria di linea.

Automobilisti.

66. Per l'assegnazione individuale delle reclute le quali siano provviste di patente civile, rilasciata da una prefettura del Regno, di *conduttore d'automobili o di motocicli* oppure che risultino essere *motoristi, od aggiustatori meccanici d'automobili* i comandanti dei distretti osserveranno le norme seguenti:

a) completeranno *anzitutto* con le reclute esercenti una delle professioni anzidette, le quote fissate con le tabelle numeriche di assegnazione per le armi speciali o per taluni servizi;

b) assegneranno tutte le rimanenti reclute *senza limite di quota* alla compagnia automobilisti d'artiglieria indicata per

ogni distretto sulla tabella di assegnazione, purchè siano riconosciute sufficientemente idonee alle fatiche di guerra.

Alle compagnie stesse saranno inoltre assegnate le reclute le quali comprovino di appartenere alla sezione automobilistica del corpo nazionale delle milizie volontarie, producendo a tal uopo la tessera d'inscrizione al corpo.

Alle stesse compagnie automobilisti i comandanti dei distretti procureranno infine di assegnare qualche *tornitore in ferro* e qualche *stagnino*.

Operai.

67. In massima gli operai, *qualunque sia il mestiere da essi esercitato, non dovranno essere sottoposti all'esperimento* di cui al § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti procederanno alla scelta degli operai in base ai documenti che gli aspiranti dovranno produrre, limitando l'invio all'esperimento a quei pochi casi pei quali ciò fosse assolutamente indispensabile.

Verificandosi deficienze nelle assegnazioni di qualche specialità di operai, queste dovranno essere ripartite proporzionalmente fra i vari centri a cui secondo le tabelle i distretti debbono fornire gli operai stessi e ciò allo scopo di non danneggiare troppo il reclutamento di una specialità in confronto alle altre.

68. Per la presente chiamata, i comandanti dei distretti provvederanno *direttamente* all'assegnazione ai vari centri, in conformità delle indicazioni che risulteranno dalle tabelle, di tutti gli operai, *qualunque sia la specialità od il mestiere* da essi esercitato, compresi quindi anche quelli indicati al 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare e pei quali l'assegnazione sarebbe spettata al Ministero.

In conseguenza, per *nessun motivo* dovranno trattenersi reclute al distretto a disposizione del Ministero per una assegnazione speciale e *nessuna segnalazione* dovrà essergli fatta al riguardo.

69. Tutti coloro i quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalati in modo speciale al comando del centro cui furono assegnati, indicando per ognuno il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

Reclute che si presentano isolatamente alle armi.

70. Le reclute che per qualsiasi motivo si presenteranno alle armi dopo avvenuta la partenza pei corpi, dovranno *in massima* essere escluse dall'assegnazione alle armi speciali a meno che per qualcuna di queste armi non si dovesse, con tali reclute, completare le relative quote in dipendenza del disposto col precedente n. 34.

Disertori.

71. A senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1599 del 31 ottobre 1915, essendo sospesi durante lo stato di guerra i procedimenti penali di competenza dei tribunali militari a carico dei militari imputati di diserzione, ne consegue che le reclute cui si riferisce la presente chiamata le quali, non presentandosi a tempo debito o non giustificando il motivo del ritardo, vengano imputati di diserzione, dovranno essere senz'altro avviate al centro cui debbono essere assegnate effettive in base alle tabelle numeriche di cui al n. .... della presente circolare.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

72. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Invio delle reclute ai centri di assegnazione.

73. L'invio delle reclute ai vari centri sarà iniziato il giorno 28 settembre ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (delegazione trasporti).

74. Per l'accompagnamento delle reclute ai depositi e centri cui sono assegnate, i comandi di divisione militare territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

75. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai centri stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Foglio di riconoscimento.

76. Si prescrive che il foglio di riconoscimento che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione sia conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

77. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali già chiesti dagli ufficiali delegati per gli inscritti arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria siano in ordine prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi: se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendone, anche telegraficamente, il Ministero qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa intralciare le operazioni di assegnazione.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914.

Oggetti di corredo.

78. A tutte le reclute che debbono rispondere alla presente chiamata *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo, ad eccezione della gavetta e del cucchiaio che porteranno poi seco al loro invio ai centri di mobilitazione, e neppure la coperta da campo.*

Le reclute terranno perciò i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nel caso di evidente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

79. *A tutti sarà distribuito un bracciale di tela bianca*, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città, sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti provvederanno per tempo i *bracciali* con la relativa iscrizione.

Viveri presso i distretti.

80. **I viveri ed il pane dovranno essere distribuiti in natura, salvo casi assolutamente eccezionali.**

Viveri per il viaggio.

81. *Di massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di VI^a^ categoria col supplemento, di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* del 1915.

Amministrazione e contabilità.

82. Per l'amministrazione e la contabilità degli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, dovranno essere dai distretti osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento di amministrazione e le disposizioni di cui appresso:

a) La contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R. A.), il quale deve servire per tutta la permanenza degli uomini al distretto, anche se interessi due mesi differenti.

b) Gli uomini saranno giornalmente inscritti nel quadro 1, comune per comune, assegnando ad ogni comune uno spazio sufficiente per iscrivervi successivamente tutti gli uomini che vi appartengono.

c) Nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente, ma per comune. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente, ma distinte per centro di assegnazione.

d) Nel quadro 6 i rinunciatari al pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale*, modificandone opportunamente l'intestazione.

e) Gli uomini che dopo la presentazione ai distretti siene

inviati alle case loro in attesa di partire pei centri cui sono assegnati vanno dimostrati fra gli assenti e non hanno diritto ad alcun assegno pei giorni di permesso ottenuti, nè al rimborso delle spese di trasporto.

f) Nei giorni di viaggio per raggiungere il centro di assegnazione gli uomini saranno dimostrati fra gli assenti, in apposita colonna.

g) La compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga M. 36 (R. A.) per il soldo, dei modelli 38 e 39 (R. A.) per le razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti, e del M. 42 (R. A.) per le indennità di viaggio dovute agli uomini per raggiungere il distretto, sul quale ultimo modello non occorre sia apposta la quietanza dei singoli militari.

h) Le altre indennità di viaggio sono pagate direttamente dalla cassa del distretto contro quietanza del capo drappello.

i) Per il pagamento agli uomini delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini M. 221.

l) I militari comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle reclute, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità M. 63 (R. A.), compilando pure un apposito foglio paga M. 36 (R. A.).

Anche le somme pagate ai detti militari per soldo, assegni personali, indennità di viaggio ed altre competenze, saranno conteggiate dai distretti sul capitolo delle spese di leva senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

m) Il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto, compresi i chiamati. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente.

n) I ruolini di marcia M. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio M. 42 (R. A.) sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi.

o) L'elenco degli oggetti di corredo eventualmente distribuiti, da consegnarsi al capo drappello, sarà compilato servendosi del consueto M. 255.

Gli oggetti stessi ed i bracciali saranno diminuiti dal ca-

rico direttamente dai distretti senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

p) Per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate si terranno presenti le norme contenute nella circolare n. 261 del 1913.

83. Si avverte che gli uomini, durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il centro di assegnazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove siano corrisposte le *indennità di guerra*, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

Imposta militare.

84. I comandi di distretto, a senso dell'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo delle reclute inscritte sui rispettivi ruoli, che per effetto della presente circolare, saranno effettivamente incorporate nel R. esercito, o destinate ad un servizio militarizzato o ad un servizio di Stato per cui abbiano conseguito la dispensa

Si richiama in particolare modo l'attenzione dei comandi di distretto su questa disposizione, inquantochè giungono frequentemente al Ministero reclami per l'indebito assoggettamento alla imposta di militari che si trovano già sotto le armi.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

85. Alle famiglie bisognose delle reclute di 3ª categoria, subito potrà essere concesso subito il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750.

Rendiconto delle assegnazioni.

86. Ogni comando di distretto nel giorno 29 settembre invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il giorno 28 settembre 1916 assegnate reclute . .

. . . . . .

Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . .».

Pel giorno 15 ottobre p. v. tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 o 1915), avvertendo di suddividere l'ultima colonna (quota effettivamente assegnata) in tre colonne parziali per indicare rispettivamente in ognuna di esse quanti sieno, per ogni centro, i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che vi furono assegnati.

Chiamata alle armi delle reclute provenienti dagl'inscritti della leva di mare già riformati.

Presentazione alle armi ed assegnazione.

87. Di mano in mano che i comandi dei distretti militari avranno ricevuto dai consigli di leva marittimi gli *estratti degli atti di arruolamento* (mod. 25 *bis*) relativi agl'inscritti della leva di mare ed ai militari del corpo reale equipaggi, nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888 già riformati ed ora arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria dai consigli suddetti e trasferiti nel R. esercito, in seguito alle disposizioni di cui alla circolare 504 del corrente anno, i comandanti dei distretti provvederanno perchè sia subito inviato loro il *precetto personale* per la loro presentazione alle armi.

88. Avvertesi che gli uomini aventi una statura inferiore a metri 1,54 dovranno essere proposti a rassegna per la riforma giusta il disposto dell'art. 2 della legge 19 giugno 1913 n. 638 (circolare 270 del *giornale militare* 1913) e dal § 1 del regolamento sul servizio delle rassegne.

89. Per l'assegnazione ai corpi delle reclute e dei militari di cui trattasi, i comandanti dei distretti osserveranno, in massima, le disposizioni emanate con la presente circolare per le reclute della classe 1897, avvertendo peraltro che i militari stati riformati dopo aver prestato servizio nella R. marina dovranno, possibilmente, essere assegnati ad un'arma avente qualche affinità collo speciale servizio da essi già disimpegnato nel corpo reale equipaggi.

Ad essi sarà conferito il grado corrispondente a quello che avessero avuto nell'armata, tenendo presente la tabella di equiparazione di cui al § 709 dell'istruzione complementare (allegato n. 9).

90. Alle reclute ed ai militari medesimi sono inoltre applicabili le disposizioni speciali che vennero emanate coi numeri 8, 9, 10, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ed 80 della circolare 394 del corrente anno, pei già riformati della leva di terra stati arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — MORRONE

ALLEGATO N. 1.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897 e dei già riformati della r. marina nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888 riconosciuti idonei nella rivisita subita.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in *1ª, 2ª* e *3ª categoria nella leva sulla classe 1897* sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi i militari provenienti dagl'inscritti della leva di mare e dai militari del corpo reale equipaggi nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888 già riformati che in seguito a nuova visita presso i consigli di leva marittimi sono risultati idonei alle armi ed arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria e quindi trasferiti nel R. esercito.

La loro presentazione alle armi avrà luogo nel giorno che sarà indicato sul *precetto personale* che sarà loro inviato dal comando del distretto.

2. Si avverte, per opportuna norma che:

a) Gli inscritti della classe 1897 arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria presso i consolati dei paesi di Europa e del bacino mediterraneo (escluse la Scandinavia, la Danimarca, la Russia, la Rumenia e la Bulgaria) dovranno presentarsi alle armi entro due mesi dalla data del loro arruolamento; sotto pena di incorrere nel reato di diserzione;

b) gli inscritti della classe 1897 arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria presso i consolati dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi non oltre il 1° dicembre 1916.

Per quelli però residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo rimane sospesa fino nuovo ordine la presentazione stessa.

3. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute di 3ª categoria le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi. Quelle di esse che conseguissero l'assegnazione alla 3ª categoria dopo il loro incorporamento non potranno più far valere l'eventuale titolo alla dispensa dalla chiamata.

Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le suddette reclute di 3ª categoria che prestano l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati servizi pubblici di interesse nazionale o locale, ovvero che provvedano materiali e lavori per conto dello Stato, provincie e comuni, od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico oppure siano adibite a determinati servizi della marina mercantile. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

4. Si avverte che, per disposizione di legge, durante lo stato di guerra non è ammessa la concessione del congedo provvisorio, fatta in tempo di pace alle reclute aventi fratelli sotto le armi per compiere la ferma di leva, nè la surrogazione tra fratelli, come non sono ammessi ritardi dalla chiamata per ragioni di studi.

Il termine utile per far valere presso i consigli di leva, i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria (titoli esistenti all'atto

dell'arruolamento o sorti precedentemente) non scadrà che alla apertura della leva sulla classe 1898; ma il riconoscimento di tali diritti non darà luogo, finchè duri lo stato di guerra, al congedamento del militare.

5. Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

6. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

7. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Le reclute, provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

8. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

9. Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

10. Le reclute di 1ª categoria possono far domanda di ammissione nell'arma dei carabinieri reali sin dal giorno della pubblicazione del presente manifesto.

Alla ammissione nell'arma dei RR. carabinieri possono aspirare anche le reclute di 2ª e di 3ª categoria, purchè, beninteso, facciano passaggio per libera elezione alla 1ª categoria, assumendo la ferma di tre anni.

11. Le reclute che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, potranno aspirare all'ammissione al volontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè entro il primo mese del loro effettivo incorporamento, facendone domanda al distretto o al corpo.

Avvertesi a tale proposito che se le dette reclute facessero la domanda di ammissione al volontariato di un anno dopo di essere state incorporate, dovrebbero, a senso dell'art. 104 succitato, prestare l'anno di volontariato nella medesima arma nella quale si troveranno, non potendo assolutamente fare passaggio nella nuova qualità in un corpo di arma diversa da quella di assegnazione.

12. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di cor-

redo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20 — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

13. **Per nessuna causa saranno concesse proroghe alla presentazione; e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel presente manifesto di chiamata.**

14. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

15. **Con l'occasione si avverte che i militari in congedo illimitato delle classi 1882, 1883, 1884 e 1885 ascritti al 6° reggimento genio, sono stati tutti richiamati alle armi per mobilitazione, con cartolina precetto, il 5 agosto 1916; quindi coloro i quali, non avendo eventualmente ricevuto la detta cartolina-precetto, non si fossero in conseguenza ancora costituiti alle armi, hanno obbligo di presentarsi subito a questo comando dal quale saranno avviati al rispettivo centro di mobilitazione del suddetto reggimento.**

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione delle reclute al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì 12 settembre 1916.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE

Alle famiglie bisognose delle reclute di 3ª categoria della classe 1897 e delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati della R. marina, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie L	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate. . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi

ALLEGATO N. 2.

Distretto militare di .....

Foglio di riconoscimento

di . . . . . *figlio di* . . . . . .

e di . . . . . *nato il* . . . . . .

nel comune di . . . . . *circondario di* . . . . . .

Inscritto di leva nel comune di . . . . . .

mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .

classe . . . *categoria* . . . *numero d'estrazione* . . . . .

Professione o condizione . . . *sa* { *leggere* . . . . . / *scrivere* . . . . .

Assegnazione avuta . . . . . .

li . . . . . 19 16.

Il Comandante del Distretto

bollo d'ufficio

N. **546**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Costituzione in ente autonomo del panificio militare di Livorno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 settembre 1916.

Col 1° ottobre 1916 il panificio militare di Livorno è costituito in ente autonomo con gestione propria, cessando di essere alla dipendenza di quello di Lucca.

Il Ministro — MORRONE.

N. **547**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali in servizio attivo permanente, per il 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 settembre 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i maggiori generali in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1916, sia portato a tutto il 16 dicembre 1915.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (gabinetto del ministro) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, 1916, circolare N. 331, pag. 857. — Riga 10ª: *invece di:* « mod. 34 *R. A.* », *leggasi:* « mod. 42 *R. A.* ». — Riga 12ª: *invece di:* « mod. 41 *R. A.* », *leggasi:* « mod. 9 *R. A.* ».

Dispensa 53ª, 1916, circolare N. 542, pag. 1484. — Riga 25ª (1ª riga della lett. *c*): *sopprimere le parole* « padre del ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(689) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1916 — 16 settembre

1916 AGOSTO 27. – N. 548. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1110, relativo al termine per l'istanza di costituzione del collegio arbitrale in caso di requisizione. . . . . *Pag.* 1478

» 28. – » 549. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede alla gestione del deposito motobiciclistico militare istituito in Padova . . . . . » 1479

1916 SETTEMBRE 15. – » 550. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Oggetti di vestiario e materiali di equipaggiamento dichiarati fuori servizio e fuori uso . . . » 1480

» 15. – » 551. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1481

» 15. – » 552. — CONCORSI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente. . . . . » 1482

» 15. – » 553. — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro del 10° comitato sanitario regionale. » 1482

» 15. – » 554. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste, per provviste di materiali e norme da seguire per la collaudazione . . . . . » 1483

» 15. – » 555. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro dei cannoni da 87 A-B e B mod 80/98 . . . » 1483

ERRATA-CORRIGE 1483

CIRCOLARE N. **548**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1110, relativo al termine per l'istanza di costituzione del collegio arbitrale in caso di requisizione.** — (Direzione generale genio). — 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915 n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con gli altri ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La indennità per le requisizioni regolate dal decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, si intende accettata, qualora l'interessato, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione del provvedimento indicato nell'art. 1 (comma secondo) del citato decreto, non abbia fatto istanza per la costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 2 del decreto stesso.
Per le requisizioni avvenute prima della entrata in vigore del presente decreto il termine sarà di giorni sessanta dalla pubblicazione di esso (1).

(1) Eseguita nella *Gazzetta ufficiale* n. 213 in data 9 settembre c. a.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
DE NAVA.
CORSI.
ARLOTTA.
COLOSIMO.
BISSOLATI.
SACCHI.
RAINERI.
MORRONE.
COMANDINI.
SONNINO.
RUFFINI.
SCIALOJA.
MEDA.
BONOMI.
CARCANO.
FERA.
ORLANDO.
BIANCHI.

N. **549**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che provvede alla gestione del deposito motobiciclistico militare istituito in Padova.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

DETERMINA:

Art. 1.

La gestione del deposito motobiciclistico militare istituito in Padova è affidata ad un ufficiale consegnatario, il quale renderà i conti pel tramite dell'intendenza generale dell'esercito.

Art. 2.

L'intendenza generale dell'esercito eserciterà la direzione tecnica, la vigilanza ed il controllo amministrativo sulla gestione del deposito.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1916.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 agosto 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **550.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Oggetti di vestiario e materiali di equipaggiamento dichiarati fuori servizio e fuori uso.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 settembre 1916.

L'art 296 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi prescrive che gli oggetti di corredo di valore inferiore al decimo del prezzo di tariffa siano dichiarati fuori servizio, ed utilizzati, semprechè sia possibile, nei servizi di pulizia ed altri servizi nell'interno delle caserme, o per le riparazioni. Infine che gli oggetti non più utilizzabili siano dichiarati fuori uso e venduti.

A parziale modificazione di tali disposizioni, il Ministero prescrive che, d'ora innanzi, debbano bensì i corpi trarre profitto dei materiali dichiarati fuori servizio per utilizzarli, nella misura strettamente necessaria, per i bisogni sopraindicati (servizi interni e servizio riparazioni); ma che gli esube-

ranti a tali bisogni, come pure quelli dichiarati fuori uso, vengano conservati tutti a disposizione del Ministero, che si riserva far seguire quanto prima speciali norme per il loro esito.

Saranno venduti soltanto quei materiali di disfacimento dei quali risulti evidente in modo assoluto l'impossibilità di qualunque reimpiego od utilizzazione, anche sotto forma di materia prima.

Uguali norme saranno osservate, oltrechè per gli oggetti di corredo, anche per i materiali di equipaggiamento, servizio generale e cucina.

Il Ministro — MORRONE.

N. **551** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 settembre 1916.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

COMANDI ISTITUITI.

Legione Roma. — Compagnia di Orvieto.
Tenenza di Perugia.

COMANDI SOPPRESSI.

Legione Roma. — Compagnia di Perugia esterna.
Tenenza di Orvieto.

CAMBIO DI DENOMINAZIONE.

La compagnia di *Perugia interna* prende il nome di compagnia di *Perugia*.

Il Ministro — MORRONE.

N. **552.** — CONCORSI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 15 settembre 1916.

I seguenti marescialli di sussistenza, sono ammessi al concorso per la nomina a sottotenenti effettivi di sussistenza, bandito con circolare 351 del *giornale militare* c, a.:

Cattel Luigi (1).
Colucci Alfonso, 4ª compagnia sussistenza Piacenza.
D'Attila Carmelo, direzione commissariato Ancona.
De Biase Vittorino (1)
Lepore Armando, 10ª compagnia di sussistenza direzione commissariato di Napoli.
Letteri Francesco, direzione commissariato di Genova.
Melatti Massimiliano, id. id. di Genova.
Padula Giuseppe, id. id. di Bologna.
Parrozzani Arnaldo, id. id di Tripoli.
Rodio Arnaldo, id. id. di Tripoli.
Siniscalchi Marciano (1).
Traiola Aurelio (1).
Valerio Amedeo, direzione commissariato di Bologna.
Vitale Vincenzo, id. id. militare di Bengasi.
Vona Giovanni, id. id. id. di Bengasi.

(1) È stata fatta partecipazione speciale al corpo ove presta servizio.

Il Ministro — MORRONE.

N. **553.** — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Sostituzione di un membro del 10° comitato sanitario regionale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 settembre 1916.

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1915, col quale vennero istituiti i comitati sanitari regionali, il professor Donato **Ottolenghi**, insegnante d'igiene presso l'Università degli studi di Cagliari, viene designato a sostituire come membro del 10° comitato sanitario regionale il medico provinciale dott. Alessandro **Albertazzi**, che, in seguito a trasferimento ad altra sede, cessa di far parte del comitato predetto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **554**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste, per provviste di materiali e norme da seguire per la collaudazione.** — (Direzione generale artiglieria). — 15 settembre 1916.

È stata pubblicata la predetta prima serie di varianti. I comandi, corpi ed uffici, territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di lire 0,05.

Il Ministro — MORRONE.

N. **555**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro dei cannoni da 87 A-B e B mod. 80 98.** — (Direzione generale artiglieria). — 15 settembre 1916.

È stata pubblicata la predetta seconda serie di varianti. I comandi, corpi ed uffici, territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di lire 0,05.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 54ª, 1916, circolare N. 545, pag. 1462. — Riga 9ª del numero 71, *nello spazio in bianco porre la seguente citazione* « 80 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1503) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1916 — 19 settembre

1916 LUGLIO 9. – N. 556. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 875, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati e pensionati dello Stato, agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal consiglio scolastico provinciale e agli avventizi in servizio dello Stato che trovansi sotto le armi . . . . *Pag.* 1486

1916 AGOSTO 10. – » 557. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1109, relativo al trattamento economico degli impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi . » 1488

» 26. – » 558. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme riguardanti il trattamento economico degli impiegati e dei pensionati dello Stato sotto le armi nonchè degli altri personali sotto le armi cui compete uguale trattamento, in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia ed in conformità delle risoluzioni di massima adottate per l'applicazione delle disposizioni stesse . . . . . » 1489

CIRCOLARE n. **556.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 875, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati e pensionati dello Stato, agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal consiglio scolastico provinciale e agli avventizi in servizio dello Stato che trovansi sotto le armi.** — (Segretariato generale e direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo di poteri straordinari per la guerra;

Visti il R. decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620 e i decreti luogotenenziali 17 giugno 1915, nn. 982 e 983, 11 luglio 1915 n. 1064, e 12 settembre 1915, n. 1393, riguardanti il trattamento economico da farsi agli impiegati, agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal consiglio scolastico provinciale, e ai pensionati dello Stato che siano sotto le armi;

Riconosciuta la necessità di disciplinare alcuni casi speciali non contemplati nelle suddette disposizioni legislative;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e degli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati e i pensionati dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato, gli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal consiglio scolastico provinciale e gli avventizi in servizio dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato, che trovinsi in servizio militare volontario, e cioè che si trovino comunque sotto le armi senza che vi siano stati chiamati di autorità, sono da considerarsi come richiamati agli effetti del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (1).

(1) Vedi circolare 567 del 1915.

S' intendono esclusi dalla disposizione del comma precedente coloro che si arruolano volontariamente per soddisfare in anticipazione i loro obblighi di leva, per i quali è da applicarsi il trattamento stabilito per i chiamati alle armi per soddisfare gli obblighi di leva.

Art. 2.

Gli impiegati e i pensionati dello Stato, compressi quelli delle ferrovie di Stato e gli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, richiamati sotto le armi come soldati o caporali che durante il servizio militare abbiano ottenuto od ottengano la promozione a sottufficiale o la nomina ad ufficiale, hanno diritto a percepire, oltre le competenze militari del nuovo grado, gli assegni civili per i primi due mesi dalla data della promozione al grado stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MEDA.
BISSOLATI.
FERA.
ARLOTTA.
ORLANDO.
CORSI.
SACCHI.
COLOSIMO.
RUFFINI.
BIANCHI.
MORRONE.
CARCANO.
SONNINO.
COMANDINI.
BONOMI.
SCIALOIA.
RAINERI.
DE NAVA.

N. **557**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1109, relativo al trattamento economico degli impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. sotto le armi.** — (Segretariato generale e Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC, RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo di poteri straordinari per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri della guerra, della marina e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del Nostro decreto 9 luglio 1916, n. 871 (1), sono estese agli impiegati e salariati delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, al personale sanitario dipendente dalle stesse amministrazioni, e agli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione non sia affidata al consiglio scolastico provinciale, purchè le persone anzidette si trovino nella condizione prevista dall'articolo primo del Nostro decreto 31 agosto 1915, n. 1420 (2).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
ORLANDO
CORSI
MORRONE
RUFFINI

(1) Vedi circolare precedente.
(2) Vedi circolare 777 del 1915.

N. **558.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme riguardanti il trattamento economico degli impiegati e dei pensionati dello Stato sotto le armi nonchè degli altri personali sotto le armi cui compete uguale trattamento, in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia ed in conformità delle risoluzioni di massima adottate per la applicazione delle disposizioni stesse.** — (Segretariato generale e direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 agosto 1916.

Si riportano qui di seguito le *Norme* suddette, emanate dal Ministero del tesoro, di accordo con questo della guerra, con la circolare 25 agosto 1916, n. 71042 (Direzione generale del tesoro — Divisione III), diramata a tutte le amministrazioni centrali.

Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro)

Norme riguardanti il trattamento economico degli impiegati e dei pensionati dello Stato sotto le armi nonchè degli altri personali sotto le armi cui compete uguale trattamento, in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia ed in conformità delle risoluzioni di massima adottate per l'applicazione delle disposizioni stesse.

CAPITOLO I.

IMPIEGATI E PENSIONATI DELLO STATO (COMPRESI GLI IMPIEGATI E I PENSIONATI DELLE FERROVIE DELLO STATO) ED INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE AMMINISTRATE DAI CONSIGLI SCOLASTICI PROVINCIALI SOTTO LE ARMI COME RICHIAMATI.

Art. 1.

Il personale suddetto è da considerarsi *richiamato* sotto le armi agli effetti del trattamento economico stabilito dalle disposizioni vigenti se trattasi:

1° di militari che, prima della chiamata, erano già stati inviati in congedo illimitato dopo aver prestato una o più volte servizio militare;

2° di militari di 3ª categoria chiamati per la prima volta a prestare servizio militare;

3° di trattenuti, ossia di militari di 1ª e 2ª categoria la cui permanenza alle armi venga di autorità protratta oltre il giorno in cui hanno compiuto il servizio obbligatorio stabilito dalle leggi di leva di terra e di mare;

4° di militari che, già esonerati per riforma dal servizio militare, vengano in seguito a nuova visita medica ordinata dall'autorità militare, dichiarati abili al servizio stesso e chiamati sotto le armi, qualunque sia la categoria cui appartengono, sempre quando la nuova visita non abbia avuto luogo in applicazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

5° di militari che si trovino comunque sotto le armi senza che vi siano stati chiamati di autorità (compresi i medici assimilati a grado militare), fatta eccezione per coloro che hanno anticipata la ferma obbligatoria di leva ai quali spetta il trattamento di cui all'articolo 6 (1).

Art. 2.

Agli ufficiali e sottufficiali, impiegati o insegnanti da considerarsi richiamati alle armi a senso dello articolo precedente, spetta:

Per i primi due mesi (2), a partire dal giorno della presentazione alle armi, il pagamento dello stipendio da impiegato

---

(1) L'articolo 1° del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 875 (v. precedente circolare n. 556) su cui è basata questa disposizione, ha carattere dichiarativo e quindi è applicabile con effetto retroattivo, meno per quanto riguarda i pensionati per i quali l'articolo stesso ha carattere derogativo all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, ed è quindi applicabile con effetto dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 875, e cioè dal 10 agosto 1916.

(2) Poichè il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 983, consente il cumulo dello stipendio militare con quello civile o con la pensione con decorrenza dal 23 maggio 1915 (v. art. 7) e con effetto fino al 15 luglio stesso anno, è evidente che per il periodo di tempo che intercede fra le due accennate date è permesso il cumulo suddetto in ogni caso e per tutti gli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi. Agli impiegati o insegnanti che sono stati chiamati dopo il 23 maggio, in forza dell'art. 20, penultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati, saranno ugualmente corrisposti ambedue gli stipendi fino alla scadenza dei primi 2 mesi di servizio. Così ad esempio, ad un impiegato alle armi dal 27 maggio spetterà il cumulo degli stipendi soltanto fino a tutto il 27 luglio. Ad un pensionato spetterà il cumulo dello stipendio militare e della pensione soltanto sino al 15 luglio 1915.

per parte dell'amministrazione civile alla quale appartengono ed il pagamento dello stipendio da ufficiale o dell'assegno giornaliero da sottufficiale a cura del reparto presso il quale prestano servizio

Dopo il suddetto periodo di due mesi ai suddetti ufficiali e sottufficiali, quando lo stipendio civile è superiore allo stipendio o assegno militare, spetta il pagamento dello stipendio da impiegato da effettuarsi dall'amministrazione civile interessata, mentre quando lo stipendio civile è inferiore allo stipendio o assegno militare spetta il pagamento dello stipendio da impiegato, per parte dell'amministrazione civile, e il pagamento della differenza fra i due stipendi o fra lo stipendio civile e l'assegno militare a cura del reparto presso il quale prestano servizio (1).

Il cumulo degli assegni civili e militari per i primi due mesi di servizio, non si deve rinnovare nel caso in cui gli ufficiali e sottufficiali siano richiamati in servizio dopo aver fruito di un congedo temporaneo.

Gl'impiegati e i pensionati dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato e gli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, richiamati sotto le armi come soldati o caporali, che durante il servizio militare abbiano ottenuto od ottengano la promozione a sottufficiale o la nomina ad ufficiale, hanno diritto di percepire, oltre le competenze militari del nuovo grado, gli assegni civili per i primi due mesi dalla data della promozione al grado stesso (2).

Art. 3

Ai pensionati civili (compresi quelli delle ferrovie di Stato) richiamati col grado di ufficiali e sottufficiali spetta dal giorno della presentazione alle armi e per tutto il periodo di servizio militare il pagamento della pensione da parte della delegazione del tesoro competente ed il pagamento della differenza tra la pensione stessa e lo stipendio od assegno del grado

(1) In questo caso, agli insegnanti, anche nei mesi di vacanze scolastiche deve essere pagata soltanto la differenza tra lo stipendio o assegno militare ed un dodicesimo dello stipendio civile da insegnante.

(2) L'art. 2 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 875, su cui è basata questa disposizione, ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile anche a coloro che si siano trovati precedentemente nell'accennata condizione, sempre che, beninteso, non abbiano già avuto il trattamento ivi indicato.

militare a cura del reparto presso il quale prestano servizio, quando lo stipendio o assegno militare sia superiore a quello civile che godevano all'atto del collocamento a riposo.

Qualora invece quest'ultimo stipendio civile sia superiore a quello militare, il reparto presso il quale prestano servizio pagherà la differenza tra la pensione e il detto stipendio civile (1).

Ai pensionati militari spetta il pagamento della pensione da parte della delegazione del tesoro competente ed il pagamento della differenza fra lo stipendio od assegno giornaliero, per il grado militare che ricoprono e la pensione goduta a cura del reparto presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Ai richiamati alle armi come caporali o soldati spetta, per tutto il tempo che stanno alle armi, il pagamento dello stipendio da impiegato o della pensione per parte dell'amministrazione civile e il pagamento dell'assegno giornaliero a cura del riparto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Per effettuare il pagamento delle differenze sopraindicate, le amministrazioni militari debbono avere ottenuto una dichiarazione da parte dell'amministrazione civile interessata, in cui sia dimostrato l'ammontare lordo dello stipendio da impiegato o della pensione e le seguenti ritenute:

a) ritenuta proporzionale in conto tesoro;
b) ritenuta per imposta di ricchezza mobile;
c) ritenuta per l'articolo 10 della legge 30 giugno 1908;
d) ritenuta per contributo del centesimo di guerra.

Qualunque altra eventuale ritenuta non dovrà entrare nel calcolo delle differenze suddette.

Per gli stipendi degli impiegati gravati da ritenute diverse da quelle normali stabilite per gli impiegati dello Stato, come ad esempio degli insegnanti elementari, dei ferrovieri, ecc., si fa completo riferimento alla circolare n. 636 del *giornale militare* 1915, riportata in appendice alle presenti norme.

---

(1) Per conoscere lo stipendio goduto da un impiegato civile all'atto del collocamento a riposo, le amministrazioni militari devono rivolgersi al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro, divisione VIII).

La differenza fra lo stipendio civile e quello militare sarà dimostrata in apposito foglio-stipendio ed al titolo relativo al primo pagamento del genere dovrà essere allegata la dichiarazione rilasciata dall'amministrazione civile.

CAPITOLO II.

IMPIEGATI DELLO STATO (COMPRESI QUELLI DELLE FERROVIE DELLO STATO) ED INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE AMMINISTRATE DAI CONSIGLI SCOLASTICI PROVINCIALI SOTTO LE ARMI PER SODDISFARE LA FERMA OBBLIGATORIA DI LEVA.

Art. 6.

Il personale suddetto è da considerarsi sotto le armi per soddisfare la ferma obbligatoria di leva se trattasi di militari di 1ª e 2ª categoria chiamati per la prima volta alle armi, e ciò sino al compimento del periodo di servizio obbligatorio (1). Durante tale periodo il detto personale qualunque sia il grado militare che riveste, ha diritto:

a) per i primi due mesi a partire dal giorno della presentazione alle armi al cumulo dello stipendio civile con lo stipendio od assegno militare (2).

b) per il tempo successivo fino al compimento del suaccennato periodo di servizio obbligatorio al solo stipendio o assegno militare;

c) dopo il compimento del periodo di servizio obbligatorio al trattamento stabilito dal capo precedente per i richiamati, escluso s'intende, il cumulo degli stipendi pei due primi mesi, goduto giusta la precedente lettera *a*)

Coloro che dopo trascorso il periodo di servizio obbligatorio siano — durante la loro posizione di trattenuti — promossi sottufficiali o nominati ufficiali, hanno diritto di percepire il cumulo degli assegni civili e militari per i primi due mesi dalla promozione o nomina suddetta.

---

(1) Per la 2ª categoria 6 mesi; per la 1ª è fissata dal Ministero della guerra la data in cui i militari di ogni classe intendonsi richiamati alle armi.

(2) Coloro che alla data del 7 ottobre 1915 (quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, dal cui articolo 6 — ultimo comma — trae origine la disposizione alla quale ha riferimento la presente annotazione) avevano già riscosso più di due mesi di stipendio non sono tenuti ad alcuna restituzione.

Per coloro che durante il servizio militare come ufficiali perdono lo stipendio civile che fosse gravato da cessione del quinto, si farà luogo, da parte dei corpi, alla ritenuta del quinto dello stipendio da ufficiali, previ opportuni accordi tra i corpi stessi e l'amministrazione civile interessata.

CAPITOLO III.

AVVENTIZI DELLO STATO (COMPRESI QUELLI DELLE FERROVIE DI STATO) SOTTO LE ARMI PER OBBLIGHI DI LEVA, COME TRATTENUTI, COME RICHIAMATI E COME VOLONTARI.

Art. 7.

Gli avventizi sotto le armi per obblighi di leva hanno diritto di ricevere soltanto gli assegni militari e non possono cumulare tali assegni con quelli civili nemmeno per i primi due mesi. Quindi da parte delle amministrazioni civili cesserà il pagamento dell'assegno per tutto il tempo che stanno sotto le armi per obblighi di leva

Art. 8.

Gli avventizi che si trovino nelle condizioni dell'articolo 1 sono da considerarsi sotto le armi come richiamati e devono ricevere dall'amministrazione civile cui appartengono:

per i primi due mesi di servizio militare l'intera retribuzione civile loro assegnata;

per il periodo successivo, e fino al termine del servizio stesso, la retribuzione mensile di avventizio ridotta come segue:

a) ad un terzo, per gli avventizi celibi;

b) alla metà, per gli avventizi ammogliati senza prole e per i celibi con genitori se viventi con essi;

c) a due terzi, per gli avventizi ammogliati o vedovi con prole.

Art. 9.

Gli avventizi richiamati come ufficiali o sottufficiali, qualora lo stipendio od assegno militare sia superiore alla retribuzione o aliquota di retribuzione civile loro spettante in conformità dell'articolo precedente, riceveranno dall'ammini-

strazione militare la differenza tra il detto stipendio o assegno militare e la sopraindicata retribuzione o aliquota di retribuzioni civile. Per tali pagamenti i corpi si regoleranno in conformità dell'articolo 5.

Nemmeno gli avventizi richiamati come ufficiali o sottufficiali possono cumulare lo stipendio od assegno militare con la retribuzione civile per i primi due mesi.

Art. 10.

Gli avventizi richiamati come caporali o soldati cumulano per tutta la durata del servizio la retribuzione o l'aliquota di retribuzione civile sopraindicata con l'assegno militare.

Art. 11.

Ai professori incaricati presso le RR. Università od altri istituti scolastici dello Stato sotto le armi per obblighi di leva, come trattenuti, come richiamati o come volontari, sono applicabili tutte le disposizioni del presente capitolo.

CAPITOLO IV.

INSEGNANTI, PENSIONATI DELLE REGIE SCUOLE PROFESSIONALI CON BILANCI AUTONOMI, IMPIEGATI, SALARIATI E PENSIONATI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA, PERSONALE SANITARIO DIPENDENTE DALLE STESSE AMMINISTRAZIONI, INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE LA CUI AMMINISTRAZIONE NON SIA AFFIDATA AL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE, UFFICIALI GIUDIZIARI E COMMESSI DEGLI UFFICI DEL REGISTRO E DELLE IPOTECHE.

Art 12.

I detti personali in attività di servizio, a differenza di quanto è prescritto per gli altri, accennati negli articoli precedenti, devono ricevere sempre dall'amministrazione militare *integralmente* lo stipendio o assegno militare del grado, spettando alle amministrazioni civili cui appartengono di pagare le altre somme che eventualmente possano loro spettare in base al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (ad essi esteso per effetto di successive disposizioni) o in base alle altre disposizioni dalle quali i personali stessi sono regolati.

I corpi presso i quali prestano servizio come ufficiali o sottufficiali i suddetti personali dovranno partecipare alle amministrazioni civili interessate l'importo lordo dello stipendio o assegno militare che essi corrispondono ai personali medesimi, affinchè tali dati possano servire di base alle amministrazioni civili per il pagamento delle altre competenze eventualmente loro spettanti.

Art. 13.

Ai personali suddetti provvisti di pensione che si trovino sotto le armi, sono dovuti dall'amministrazione militare, integralmente le competenze militari, le quali sono cumulabili con la pensione cui sono provvisti.

CAPITOLO V.

ALUNNI E VOLONTARI DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. — MILITARI NOMINATI IMPIEGATI DELLO STATO DURANTE IL SERVIZIO MILITARE.

Art 14.

Gli alunni e i volontari delle amministrazioni governative, assunti previo esame di concorso, chiamati per la prima volta, richiamati alle armi o arruolati volontariamente sotto le armi, non hanno diritto a percepire, dal giorno in cui assunsero il servizio militare, le indennità o assegni giornalieri o mensili di cui erano provvisti per il loro servizio civile di alunnato o volontariato, e percepiranno soltanto dai corpi o reparti militari presso i quali prestano servizio le competenze militari inerenti al loro grado, senza che possano cumulare le competenze militari stesse con le indennità o assegni civili neppure per i primi due mesi.

I detti alunni o volontari, se durante il servizio militare vengano nominati a posto retribuito con stipendio, oppure coloro che vengano durante il servizio stesso nominati impiegati di ruolo con stipendio, senza preventivo alunnato o volontariato, avranno diritto al trattamento previsto per il chiamato o richiamato alle armi; ma avranno diritto al cumulo delle competenze civili e militari solo per l'eventuale periodo che ancora mancasse per il compimento dei primi due mesi dalla presentazione alle armi.

CAPITOLO VI.

PERSONALI CIVILI CHE PRESTANO SERVIZIO NELLE ASSOCIAZIONI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA; DELLA CROCE AZZURRA E DEI CORPI OD ORGANIZZAZIONI DI MILIZIE VOLONTARIE RICONOSCIUTE DAL GOVERNO.

Art. 15.

Ai personali civili indicati nei precedenti articoli che prestino servizio nelle associazioni e nei corpi volontari suddetti, sono applicabili le stesse norme per i personali medesimi in servizio nei corpi del R. esercito. Perciò le dette associazioni e i detti corpi dovranno osservare pel pagamento degli assegni, ai personali di cui trattasi, le stesse norme date al riguardo per i corpi dell'esercito.

CAPITOLO VII.

INDENNITÀ VARIE.

Art. 16.

La indennità di residenza spettante agli impiegati civili in Roma deve continuare ad essere corrisposta a chi la godeva, indipendentemente dalle competenze spettantegli in base alle presenti norme. Però coloro che si trovano sotto le armi per obbligo di leva la conservano solo per i primi due mesi.

Ogni altra indennità civile deve cessare per tutti i personali suddetti dalla data della loro presentazione alle armi.

CAPITOLO VIII.

PAGAMENTI ESEGUITI DAI CORPI E REPARTI MILITARI PER CONTO DEGLI UFFICI CIVILI. DELEGAZIONI A RISCUOTERE.

Art. 17.

Tutti i militari facenti parte dei personali indicati nei capitoli I e III delle presenti norme possono chiedere che il pagamento degli assegni civili loro spettanti sia ad essi effettuato dai reparti militari presso i quali prestano servizio.

In tal caso i reparti suddetti prima di eseguire qualsiasi pagamento dovranno richiedere alla delegazione del tesoro o agli altri uffici civili competenti l'importo dello stipendio o della pensione al netto di qualsiasi ritenuta, cioè, oltre che di quelle di cui all'articolo 5 (in conto tesoro. per imposta di ricchezza mobile, per l'articolo 10 della legge 30 giugno 1908, pel centesimo di guerra), di tutte le altre eventuali per cessione del quinto, per debiti verso lo Stato, ecc., giacchè al pagamento delle ritenute e delle quote cedute e di quanto altro cui fossero vincolati gli stipendi e le pensioni a favore di terzi, dovrà essere provveduto dagli uffici civili competenti presso i quali erano inscritte le partite e i conti correnti ad essi relativi, non appena loro sia stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento della parte libera dello stipendio o della pensione. I riparti militari stessi dovranno richiedere contemporaneamente alla delegazione del tesoro o agli altri uffici civili competenti esplicita dichiarazione di aver sospeso il pagamento dello stipendio civile o della pensione.

I pensionati dovranno presentare all'ufficiale pagatore il certificato di iscrizione (libretto di pensione) ed il detto ufficiale, in prova dell'eseguito pagamento, segnerà sul certificato, con nota da lui sottoscritta, la rata pagata.

Art. 18.

I pagamenti devono intendersi fatti, dai reparti militari, per conto della delegazione del tesoro o di altro ufficio civile interessato e per essi saranno compilati distinti titoli di cassa per ogni militare od almeno per ognuna delle amministrazioni civili cui appartengono i militari.

Art. 19.

I consigli d'amministrazione ed i contabili principali, nel ripertare nelle loro scritture le somme di cui trattasi, pagate da essi direttamente e dai loro dipendenti reparti, applicheranno le somme stesse al « Fondo scorta e conti particolari ».

Mensilmente i detti consigli e contabili principali chiederanno rimborso delle suddette somme alle delegazioni del tesoro o agli altri uffici civili competenti, trasmettendo loro in originale i titoli giustificativi, quietanzati dall'impiegato, dall'insegnante o dal pensionato (Vedi modelli riportati in appendice).

Art. 20.

In caso di passaggio dell' impiegato, dell' insegnante o del pensionato da un corpo, o reparto, ad un altro, il corpo o reparto *perdente* trasmette a quello *ricevente* copia della comunicazione relativa all' ammontare netto dello stipendio o della pensione, avuta a suo tempo dall' amministrazione da cui, precedentemente alla chiamata alle armi, l' impiegato, l' insegnante od il pensionato ricevevano lo stipendio o la pensione.

Art. 21.

Qualora l' impiegato presti servizio militare nello stesso luogo di residenza della delegazione del tesoro o di altro ufficio civile che gli pagava lo stipendio o la pensione, dovrà riscuotere lo stipendio civile o la pensione presso detti uffici.

Art. 22.

I militari facenti parte dei personali indicati nei capitoli I e III delle presenti norme, qualora intendano riscuotere lo stipendio od assegno civile, o la pensione che ad essi competa, a mezzo d'interposta persona, potranno, anzi che valersi delle facoltà all'uopo consentite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, rilasciare una delegazione speciale a favore di una tra le persone indicate dall'art. 142 del Codice civile, avendo però cura di accennare contemporaneamente altra di esse che possa sostituire la prima in caso di impedimento od assenza, per la riscossione unica ed indivisibile della intera somma dovuta per stipendio, assegno o pensione.

Per tale delegazione speciale, che dovrà contenere la revoca dell'eventuale precedente delegazione e procura, e che dovrà essere trasmesso all' ufficio ordinatore della spesa con la massima sollecitudine, sono applicabili le agevolazioni e le forme di autenticazione di cui nell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 1915, n. 718, che prescrive quanto appresso:

« Oltre a quanto è disposto negli articoli 791 e seguenti « del Codice civile e nel paragrafo 15, n. 217, del R. decreto

« 2 luglio 1903, n. 341, per i servizi di commissariato in « tempo di guerra, combinati colla legge 9 aprile 1855, ogni « ufficiale durante la guerra può, in caso di urgenza e a tutti « gli effetti legali, autenticare le firme di militari e di altre « persone addette al servizio dell'esercito e dell'armata na- « vale che si trovino sotto il suo comando, e può del pari « redigere procura nell'interesse delle suddette persone o ri- « ceverne dichiarazione.

« Qualsiasi atto redatto nel modo anzidetto è esente da « bollo, dalla tassa di legalizzazione delle firme e non è sog- « getto a registrazione entro termine fisso ».

La persona incaricata di esigere mediante la su accennata delegazione speciale potrà riscuotere senza la produzione del certificato di esistenza in vita del titolare, sino a quando alla competente Delegazione del Tesoro o ad altro ufficio che deve eseguire il pagamento, o alla competente amministrazione centrale non sia pervenuta notizia della cessazione del titolare dal servizio militare, per morte, prigionia, dispersione o per qualsiasi altra causa, salvo, in caso di indebito pagamento, il ricupero nei modi consueti.

CAPITOLO IX.

DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI DAI PERSONALI DI CUI ALLE PRESENTI NORME E PARTECIPAZIONI RELATIVE ALLA LORO CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Art 23.

Tanto i corpi dell'esercito, quanto le associazioni ed i corpi volontari di cui al capitolo VI delle presenti norme dovranno invitare gli ufficiali e sottufficiali dipendenti a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti se appartengano o no ad una categoria qualsiasi dei personali civili o pensionati indicati nelle norme stesse specificando pure da quale ufficio civile percepiscono lo stipendio civile o la pensione.

Tali dichiarazioni saranno allegate, per gli ufficiali, al primo titolo di cassa col quale si paga, o la differenza tra lo stipendio militare e quello civile inferiore (impiegati dello Stato ecc.) o l'intero stipendio da ufficiale (impiegati provinciali, comunali, ecc.). Per i pagamenti successivi basterà un riferimento al primo titolo di cassa cui è unita la dichiarazione. Nel caso che il corpo non debba pagare ai detti uffi-

ciali, a titolo di stipendio, alcuna somma, le dichiarazioni relative saranno allegate, con apposito elenco riepilogativo, alla contabilità mensile.

Analoghe dichiarazioni saranno richieste ai sottufficiali, caporali e soldati, che appartengono ai personali civili o pensionati, di cui alle presenti norme, e saranno unite al giornale di contabilità, avvertendo che anche in queste case nei giornali di contabilità successivi saranno indicate le qualità d'impiegati con riferimento al primo giornale.

Per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che avessero già rilasciata la dichiarazione suddetta sarà unito alla prima contabilità mensile un elenco in cui sarà indicato a quale contabilità le dichiarazioni vennere unite.

La qualità di impiegato civile o pensionato deve essere fatta risultare dai vari registri e ruolini del personale tenuti dai corpi, riparti e servizi del Regio esercito, delle associazioni e dei corpi volontari suaccennati.

Art. 24.

Nel caso di cessazione dal servizio militare per morte, prigionia o dispersione, o per qualsiasi altra causa, dei personali sopra indicati, ed anche nel caso di invio in licenza di convalescenza per malattie non provenienti da cause di servizio, le amministrazioni militari e le associazioni e corpi volontari suddetti, dovranno darne immediata partecipazione, con lettera munita di ricevuta di ritorno, alle Delegazioni del Tesoro, e agli uffici incaricati del pagamento, i quali dovranno darne immediatamente comunicazione alle amministrazioni civili interessate, per i provvedimenti di loro competenza.

CAPITOLO X.

Disposizioni varie.

Art. 25.

Nei casi in cui il trattamento economico è diverso a seconda della categoria a cui appartiene il militare, il passaggio dall'una all'altra categoria importa il trattamento economico della categoria cui il militare ha fatto passaggio.

Art. 26.

I professori universitari titolari di medicina e chirurgia nominati *consulenti* possono cumulare lo stipendio di maggior generale loro spettante giusta le « Norme generali per la costituzione degli ospedali di riserva in caso di mobilitazione » con lo stipendio civile da professori, salvo, però, l'applicazione ad essi dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, secondo il quale deve operarsi la riduzione di un terzo dell'uno dei due stipendi cumulabili, se uguali, del minore di essi, se disuguali. Perciò l'Amministrazione militare interessata dovrà mettersi in rapporto con quella civile per siffatta riduzione.

In ogni caso l'amministrazione militare dovrà unire al titolo relative al pagamento del primo stipendio militare, integrale o ridotto, una dichiarazione dell'amministrazione civile interessata, attestante l'importo dello stipendio civile goduto dal professore.

Art. 27.

Per i personali di cui alle presenti norme che vengano chiamati o richiamati sotto le armi mentre sono in aspettativa come impiegati civili, deve ritenersi, agli effetti delle norme stesse, cessata l'aspettativa dal giorno in cui si presentano alle armi.

Art. 28.

Per i personali di cui alle presenti norme che mentre si trovano sotto le armi siano inviati in licenza di convalescenza per malattie *non* provenienti da causa di servizio, si deve tener conto che: agli ufficiali in questa posizione i corpi devono pagare soltanto la eventuale differenza fra lo stipendio militare ridotto a tre quinti e lo stipendio civile, oppure — se trattasi di quei personali ai quali essi corrispondono l'*intero* stipendio da ufficiale (impiegati delle provincie, dei comuni, ecc.) devono pagare i tre quinti di tale stipendio; per i sottufficiali in detta posizione i corpi per i primi due mesi devono continuare a regolarsi, per il pagamento delle competenze, secondo le presenti norme come se fossero in servizio, mentre

per il periodo successivo non dovranno più corrispondere loro alcun assegno o differenza di assegno.

I corpi, nel partecipare alle amministrazioni civili interessate l'invio in licenza di convalescenza dei personali suddetti, per infermità non provenienti dal servizio, indicheranno loro in modo preciso pure le conseguenze che tale provvedimento porta nei riguardi delle competenze da essi corpi pagate ai personali stessi.

Art. 29.

Ai personali di cui è cenno nelle presenti norme appartenenti alle colonie italiane, è applicabile, quando siano in servizio militare sia in Italia che nelle colonie, quanto si prescrive con le norme stesse.

Art. 30.

Gli impiegati od operai dello Stato o delle altre amministrazioni il cui personale sotto le armi ha lo stesso trattamento economico, qualora siano ammessi nella loro qualità di militari negli stabilimenti industriali privati, hanno diritto di percepire dall'industriale soltanto il cottimo e le competenze accessorie, oltre, bene inteso, il trattamento ad essi spettante come impiegati sotto le armi od operai borghesi dello Stato sotto le armi come operai militari in base alle vigenti disposizioni. Lo stipendio e la paga, invece, che dovrebbe essere loro corrisposta dall'industriale per l'opera prestata nello stabilimento sarà versata dall'industriale stesso in tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro.

Roma, addì 25 agosto 1916.

Per il ministro
U. Da Como.

Circolare n. 636 del *giornale militare* 1915.

(Vedi articolo 5 delle *Norme*)

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064 dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni. — (Segretariato generale e direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 agosto 1915.

Con riferimento alla circolare 568 del *giornale militare* corrente anno, si avverte che, siccome lo stipendio di alcuni personali civili di amministrazioni speciali (ferrovieri, insegnanti elementari dipendenti dai consigli scolastici, ecc.) è gravato da ritenute diverse da quelle normali stabilite per tutti gli altri impiegati dello Stato, non può essere calcolato l'importo della differenza netta da corrispondersi a carico dell'amministrazione militare secondo le norme indicate nella lettera *b* del n. 1 della detta circolare.

In tali casi le amministrazioni civili cui appartengono i suddetti personali parteciperanno ai corpi interessati, a loro richiesta, soltanto l'ammontare lordo dello stipendio civile, ed i corpi, stabilita la differenza fra lo stipendio militare lordo e quello civile pure al lordo, applicheranno su di essa le seguenti ritenute (1):

1. Tassa proporzionale, da applicarsi con la percentuale corrispondente alle categorie in cui è compresa la differenza (1 % fino a L. 800; 2 % da 801 a 2000; 3 % da 2001 a 3000; 4 % da 3001 a 4000; 5 % da 4001 a 5000; 6 % per somma maggiore).

---

(1) *Esempio:*

Ammontare mensile lordo dello stipendio militare di un impiegato chiamato alle armi col grado di capitano	L. 333,33	(anno L. 4,000)
Ammontare mensile lordo dello stipendio da impiegato	L. 183,33	(anno L. 2,200)
Differenza al lordo	L. 150,00	
Deducesi tassa proporzionale del 3% sulla parte di stipendio da L. 2,200 a L. 3,000 — L. 800 annue pari a mensili L. 66,66 × 3/100 . .	L. 1,99	
Restano, a riportarsi	L. 148,01	

2. Imposta di ricchezza mobile (7,50 % per gli stipendi civili inferiori o pari alle lire 2000; 8,625 % per quelli superiori) da calcolarsi sulla somma già al netto della ritenuta proporzionale (e dal 15 dicembre 1915 il contributo di guerra in ragione di L. 0,375 %).

3. (Se del caso) maggior importo della ritenuta pel fondo di garanzia per cessione stipendio (articolo 10 legge 30 giugno 1908 — cent. 10 mensili per gli stipendi fino a L 1500 annue; cent. 20 per gli stipendi da 1501 a 3000; cent. 30 per quelli da 3001 a 5000; cent. 40 per quelli da 5001 a 7000; cent. 50 per gli stipendi superiori a L. 7000).

Analogo provvedimento potrà essere seguito pel calcolo della differenza di cui trattasi, anche per le ordinarie amministrazioni dello Stato, tutte le volte che sia noto, con sicurezza, il solo ammontare lordo dello stipendio civile.

Il Ministro — ZUPELLI.

Riporto	L.	148,01
Deducesi tassa proporzionale del 4 % sulla parte di stipendio da L. 3,000 a L. 4,000 — L. 1000 annue, pari a mensili L. 83,33 × 4/100	L.	3,33
Restano	L.	144,68
Deducesi per imposta ricchezza mobile in ragione di L. 8,625 % sulla somma netta di L. 144,68	L.	12,47
	L.	132,21
Deducesi contributo di guerra L. 0,375 % sopra L. 144,68 (dal 15 dicembre 1915)	L.	0,54
Restano	L.	131,67
Deducesi maggior importo ritenuta fondo garanzia per cessione (0,30 — 0,20)	L.	0,10
Resta la differenza da pagarsi in	L.	131,57

Modello cui fa riferimento l'art. 19 delle « Norme

(1) . . . . . .

. . . . . .

STIPENDIO DA IMPIEGATO

PAGATO per conto dell . . . . . .

. . . . . (2)

CASATO E NOME dell'impiegato	QUALIFICA da impiegato che dà diritto al presente stipendio	MESE al quale si riferisce lo stipendio	AMMONTARE netto dello stipendio dovuto	*Annotazioni*

Serve di ricevuta per la somma di lire. . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . *191* . .

(3) L. . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(4) . . . . . .

V. IL COMANDANTE D . . . . . .

(1) Corpo e reparto.
(2) Amministrazione che trasmise il conto o la situazione partitaria o che comunque indicò la somma mensile netta da pagarsi all'impiegato.
(3) Impiegato od insegnante.
(4) Nome, cognome e qualità dell'impiegato od insegnante.

Modello cui fa riferimento l'art. 19 delle « Norme »

(1) . . . . . .

(1) . . . . . .

PENSIONE

PAGATO per conto della Delegazione del Tesoro in . . . . . (2)

N. . . . del certificato d'iscrizione (libretto di pensione)

CASATO E NOME del pensionato	MESE al quale si riferisce la pensione	AMMONTARE netto della pensione dovuta	*Annotazioni*

Serve di ricevuta per la somma di lire . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . *191* . .

IL PENSIONATO

(Bollo d'ufficio)

(3) . . . . . .

V. IL COMANDANTE D . . . . . .

(1) Corpo e reparto.
(2) Ossia quella che partecipò l'ammontare netto della pensione da pagarsi.
(3) Nome e cognome.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

1504) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1916 — 23 settembre

1916 AGOSTO 31. – N. 559. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1103, col quale lo stanziamento dei capitoli nn. 83 e 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della complessiva somma di L. 500,000,000 . *Pag.* 1510

1916 SETTEMBRE 3. – » 560. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1148, relativo al trattamento penale dei renitenti e dei disertori estradati dalla Francia . . . . . » 1511

» 22. – » 561. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istituzione di un ufficio sanitario per la trattazione di tutte le questioni sanitarie di competenza ministeriale . . . . » 1512

» 22 – » 562. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i capitani dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente, per il 1916 . . . . . » 1513

» 22. – » 563. — DISPOSIZIONI VARIE — UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione di ufficiali di milizia territoriale come ufficiali di amministrazione . » 1513

» 22. – » 564. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della « sacca reggi-carico per basti » per salmerie dei battaglioni indigeni . . . . . » 1514

» 22. – » 565. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alla scuola di pilotaggio di idrovolanti . . . . . » 1514

» 22. – » 566. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . » 1516

AVVISO . . . . . » 1516

CIRCOLARE N. **559**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n 1103, col quale lo stanziamento dei capitoli nn. 83 e 99 *bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della complessiva somma di L. 500.000.000.** - (Segretariato generale — Ragioneria). — 31 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1916, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Capitolo n. 99 *bis*. « Spese per la guerra » lire quattrocento quaranta milioni (L. 440.000.000).

Capitolo n. 83. « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » lire sessanta milioni (L. 60.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **560**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1148, relativo al trattamento penale dei renitenti e dei disertori estradati dalla Francia.** — (Segretariato generale). — 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1599;

Vista la convenzione 9 marzo 1916 fra l'Italia e la Francia ed il decreto luogotenenziale 9 marzo 1916, n. 399 che la rende esecutiva;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra e della marina e di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutta la durata della guerra sono sospesi i procedimenti per renitenza o per diserzione iniziati a carico degli italiani estradati dalla Francia in seguito alla convenzione 9 marzo 1916, sia che si tratti di procedimenti di competenza dei tribunali militari territoriali, sia che si tratti di procedimenti di competenza dei tribunali di guerra dell'esercito e della marina; è del pari sospesa per lo stesso periodo l'esecuzione di qualsiasi sentenza di condanna pronunciata contro di loro dai tribunali predetti.

È però in facoltà del Comando Supremo del R. esercito, o del comandante in capo dell'armata navale o dei comandi in capo di dipartimento marittimo, secondo le rispettive competenze, di ordinare la prosecuzione dei procedimenti, o la esecuzione delle condanne, nei casi di maggiore gravità che richiedano una repressione immediata ed esemplare.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.
SACCHI.

N. **561.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istituzione di un ufficio sanitario per la trattazione di tutte le questioni sanitarie di competenza ministeriale.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 22 settembre 1916.

È istituito nel Ministero della guerra, a datare dal 20 settembre corrente, un ufficio sanitario.

Al detto ufficio è deferita la trattazione di tutte le pratiche, relative ai personali e ai servizi sanitari, di competenza ministeriale, e fatta eccezione di quelle concernenti il materiale sanitario, le quali continueranno per ora ad essere svolte dalla direzione generale servizi logistici ed amministrativi.

Si dà notizia di ciò a tutte le autorità militari, con preghiera di adottare, d'ora innanzi, per la corrispondenza col nuovo ufficio in parola (fatta eccezione per le pratiche relative al materiale sanitario), il seguente indirizzo:

« Ministero della guerra — Ufficio sanitario ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **562.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i capitani dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente, per il 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — **22** settembre 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i capitani dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente per essere inscritti nel quadro d'avanzamento suppletivo per il corrente anno 1916, sia portato a tutto il 31 dicembre 1911.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **563.** — DISPOSIZIONI VARIE — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Destinazione di ufficiali di milizia territoriale come ufficiali di amministrazione.** — (Direzione generale personali ufficiali). — **22** settembre 1916.

Gli ufficiali subalterni di milizia territoriale delle varie armi combattenti, nati negli anni 1881 e precedenti, forniti della licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o di altro titolo equipollente o superiore di studi commerciali, possono, a loro domanda, essere destinati a esercitare funzioni di ufficiale di amministrazione presso corpi e stabilimenti militari se il bisogno le esige.

Le domande, redatte su carta da bollo da lire 1.35, corredate dal certificato di studi, dovranno essere presentate ai rispettivi comandi di distretto o di corpo non più tardi del 15 ottobre corrente e pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª, sezione 3ª) per il prescritto tramite gerarchico.

Il Ministro — MORRONE.

N. **564.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della « sacca reggi carico per basti » per salmerie dei battaglioni indigeni.** — (Direzione generale artiglieria). — 22 settembre 1916.

Il Ministero ha determinato di adottare per le salmerie dei battaglioni indigeni delle truppe coloniali una « sacca reggi-carico per basti ».

Per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria saranno pubblicate le relative aggiunte e varianti al modello per gl'inventari ed all'atlante del materiale d'artiglieria.

Il Ministro — MORRONE.

N. **565.** ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione alla scuola di pilotaggio di idrovolanti.** — (Direzione generale aeronautica). — 22 settembre 1916.

A modificazione ed a complemento delle disposizioni contenute nel manifesto pubblicato il 29 giugno 1916 dal Ministero della marina (Ufficio del capo di stato maggiore), per il reclutamento di piloti aviatori per idrovolanti, si determina quanto segue:

È aperta l'ammissione alle scuole di pilotaggio di idrovolanti.

Potranno richiedere di esservi ammessi gli ufficiali subalterni di tutte le armi combattenti, in servizio effettivo e di milizia territoriale, nonchè i sergenti ed i caporali maggiori già alle armi.

Saranno preferiti coloro che potranno produrre titoli di laurea in meccanica o elettrotecnica, o documenti comprovanti conoscenza di apparecchi di aviazione, pratica di motori a scoppio o di guida d'automobile, ed i possessori del brevetto di pilota aviatore rilasciato od omologato dall'Aero Club d'Italia.

Il numero degli ammittendi è di 200 circa. Di questi, quindici potranno essere subalterni (preferibilmente sottotenenti) del servizio attivo permanente

Le domande, in carta da bollo da lire 1,35 saranno indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) e dovranno contenere la dichiarazione di conoscere tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e di accettarle

integralmente. Dovranno essere presentate non più tardi del giorno 20 ottobre ai rispettivi comandanti di reparto o capi di servizio, i quali le trasmetteranno d'urgenza per la via gerarchica, unitamente ad una dichiarazione medica attestante l'idoneità fisica dell'aspirante a disimpegnare il servizio di aviazione (ottima vista, ottimo udito, perfetto funzionamento del sistema nervoso e circolatorio, immunità da precedenti ereditari, peso del corpo non superiore agli 80 chilogrammi, età non superiore agli anni 30).

I comandanti di corpo o capi di servizio non daranno corso alle domande, che venissero presentate dopo la data sopra indicata.

Nell'ammissione alla scuola di pilotaggio per idrovolanti sarà data la precedenza, tra gli ufficiali di milizia territoriale, a quelli che già ne fecero domanda in base al sopraricordato manifesto del Ministero della marina: essi però dovranno riconfermarle in carta semplice, dichiarando *esplicitamente* di accettare le condizioni della presente circolare.

Gli aspiranti dichiarati ammissibili verranno inviati ai campi-scuola nella misura successivamente richiesta dai bisogni, per attendere alla loro speciale istruzione teorico-pratica. Ultimata la prima parte di tale istruzione, avrà luogo la eliminazione di quelli ritenuti non idonei; gli altri seguiteranno nella istruzione di pilotaggio in qualità di *aspiranti allievi piloti*, per ottenere, successivamente, la nomina ad *allievo di scuola piloti*, ed a *pilota aviatore militare*.

Durante lo svolgimento del corso non potrà essere concessa agli allievi alcuna licenza ordinaria.

L'ammissione alle scuole di pilotaggio non dà diritto al conferimento di alcun brevetto e neppure alla scelta degli apparecchi da pilotare.

In qualunque momento, sia durante l'istruzione preliminare che dopo aver conseguito una qualsiasi carica aeronautica, gli allievi di cui trattasi potranno, dietro proposta del comandante della scuola, e su conforme parere del comandante di aeronautica, essere esonerati dal pilotaggio.

La esonerazione sarà ordinata dal Ministero della guerra (Direzione generale dell'aeronautica) con speciale determinazione.

La determinazione avrà carattere definitivo, non conterrà motivazione e porterà, di conseguenza, oltre alla cessazione delle indennità aeronautiche, il ritorno dell'esonerato al corpo di provenienza.

Gli ammessi al corso verranno comandati, fino al conseguì-

mento della nomina a pilota aviatore militare, al battaglione scuole aviatori in Torino, che li ripartirà, come meglio crederà, fra le scuole d'idrovolanti ove attenderanno alla loro speciale istruzione.

Il trattamento finanziario per gli ammessi alla scuola d'idrovolanti è *quello stesso in vigore per gli allievi delle scuole di pilotaggio di aeroplani*

I militari non in servizio attivo permanente che avranno già ottenuto l'abilitazione ad *allievo di scuola piloti per idrovolanti* potranno, in caso di congelamento delle loro classi, essere trattenuti alle armi per tre mesi successivi al conseguimento della nomina a *pilota aviatore militare.*

Il Ministro — MORRONE.

N. **566.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneotermali.** — (Ufficio sanitario). — 22 settembre 1916.

Il Ministero determina che continuino a rimanere adibiti alle cure balneo-termali, nell'inverno venturo, oltre gli stabilimenti di Ischia e Casamicciola anche quelli di Montegrotto e Battaglia.

Detti stabilimenti funzioneranno, durante la prossima stagione invernale, con le stesse norme stabilite dalla precedente circolare n. 541.

Il Ministro — MORRONE

AVVISO

Calendario generale del Regno pel 1916.

Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario generale del Regno pel 1916.*

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pag. in 8°, dovranno essere fatte alla direzione della casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire dieci e aggiungendo centesimi settanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1507) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1916 — 30 settembre

1916 SETTEMBRE 9. – N. 5467. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1396, che regola le indennità in caso d'infortunio sul lavoro agli operai in servizio per conto dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1518

1916 SETTEMBRE 3 – » 5468. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione presso il corso accelerato per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, istituito a Caserta . . . . . » 1520

» 3. – » 5469. AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1191, col quale è istituito, per la durata della guerra, nella categoria dei sottufficiali, il nuovo grado di « aiutante di battaglia ». » 1521

» 3. – » 5470. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1156, col quale è istituito, per la durata della guerra, un tribunale militare territoriale con sede in Caserta . . . . . » 1523

» 3. – » 5471. — RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 1155, relativo alla nomina ad ufficiale di complemento dei militari di terza categoria . . . . . » 1525

» 4. – » 5472. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le persone che hanno diritto al computo della campagna di guerra in corso » 1526

» 12. – » 5473. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1192, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 300.000.000. . . . . » 1528

» 29. – » 5474. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo straordinario di guerra . . . . . » 1529

1916 SETTEMBRE 29 - N. 575. - AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO — Norme per il conferimento del nuovo grado « aiutante di battaglia » — Divisa e distintivi . . . *Pag.* 1530

» 29. - » 576. - DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie. . . . . » 1531

» 30. - » 577. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di fanteria . . . . » 1532

CIRCOLARE N. **567.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1396, che regola le indennità in caso di infortunio sul lavoro agli operai in servizio per conto dell'amministrazione militare.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 9 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di regolare la materia degli infortuni degli operai sul lavoro in rapporto alle condizioni create dalla guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato della guerra, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai che sono addetti, nella zona delle operazioni di guerra, ad opere e servizi per conto dell'amministrazione militare, ai quali da leggi e regolamenti speciali non siano assegnate indennità in caso d'infortunio, hanno diritto alle

indennità per infortunio secondo la legge 31 gennaio 1904, n. 51, a qualunque causa esso sia dovuto. Tali indennità debbono corrispondersi anche se il numero degli operai sia inferiore a quello richiesto dai n. 2 e 3 dell'art. 1, o se siano superati i limiti di salario indicati nell'art. 2, n. 2, della detta legge.

Art. 2.

L'amministrazione militare, per le opere e servizi, da eseguire nella zona delle operazioni di guerra, affidate a ditte appaltatrici o amministrazioni civili, ha facoltà di esonerarle, durante il periodo della guerra dall'obbligo dell'assicurazione, assumendo a suo carico le indennità di infortunio.

Art. 3.

Nel caso di infortunio che colpisca militari in servizio attivo, occupati come operai negli stabilimenti, nei cantieri, nei laboratori del R. esercito o della R marina, anche al di fuori della zona di guerra, è in facoltà degli interessati di optare fra il trattamento della legge infortuni e quello delle leggi sulle pensioni ed assegni militari.

Art. 4.

La cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, è autorizzata ad operare nei territori di occupazione italiana oltre confine.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e cesserà di avere effetto il giorno della conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPPELLI.
VIALE.
CAVASOLA.

N. **568**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale, che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione presso il corso accelerato per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, istituito a Caserta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 settembre 1916.

IL MINISTRO:

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la determinazione ministeriale 21 luglio 1916 (circolare n. 464 del *giornale militare ufficiale*) con la quale è istituito in Caserta un corso accelerato per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, che dovrà essere iniziato il giorno 16 settembre 1916;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad apposito consiglio di amministrazione la gestione economica ed amministrativa del corso stesso;

DETERMINA:

Art. 1.

La gestione economica ed amministrativa del corso accelerato per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, istituito a Caserta, è affidata ad apposito consiglio di amministrazione, composto: del comandante in 2° del corso, *presidente*; di un ufficiale superiore di amministrazione, *relatore*; di due ufficiali superiori da designarsi dal comandante del corso, *membri*; del capitano d'amministrazione direttore dei conti, *segretario*.

Art. 2.

Il comandante del corso ha rispetto al consiglio d'amministrazione le stesse attribuzioni dei comandanti di reggimento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **569.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1191, col quale è istituito, per la durata della guerra, nella categoria dei sottufficiali, il nuovo grado di "aiutante di battaglia „.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1389, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti della guerra d'Africa;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1103 del 27 giugno 1915, col quale le disposizioni della legge 2 luglio 1896, n. 256, predetta, sono applicabili anche alle famiglie dei presunti morti nella guerra attuale;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, n 690, col quale viene indetta la mobilitazione generale del R esercito;
Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra è istituito, nella categoria dei sottufficiali, il nuovo grado di « aiutante di battaglia », cui corrisponde il comando organico di plotone o di riparto equivalente, e che, nella progressione dei gradi della gerarchia militare, sarà intermedio tra il maresciallo maggiore e l'aspirante ufficiale di complemento.

Art. 2.

Il grado di « aiutante di battaglia » è conferito esclusivamente per merito di guerra ai militari di truppa delle armi combattenti, con determinazione del comandante di corpo di armata.

Con apposita disposizione sarà provveduto per stabilire la divisa e gli speciali distintivi degli « aiutanti di battaglia », e le norme per il conferimento del grado stesso.

Art. 3.

Al termine della guerra gli « aiutanti di battaglia », che provenissero dai sottufficiali di carriera, continueranno a prestare servizio col grado acquistato in guerra, e con lo stesso trattamento e le stesse attribuzioni dei marescialli maggiori, dei quali saranno però sempre considerati più anziani; gli altri seguiranno le sorti della loro classe.

Tutti conserveranno il grado e l'uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

Art. 4.

Gli « aiutanti di battaglia » potranno concorrere soltanto agli avanzamenti per merito di guerra stabiliti dagli articoli 55 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 5.

Nei riguardi degli assegni, delle indennità e delle pensioni privilegiate di guerra, agli « aiutanti di battaglia » sarà fatto lo stesso trattamento stabilito per i marescialli maggiori Inoltre, indipendentemente dalle competenze per assegni, indennità o pensioni, alla fine della guerra sarà ad essi corrisposto un premio in danaro ammontante a tante volte lire duecento quanti sono i mesi di servizio prestati in guerra nel grado, ma, in ogni caso, non superiore alle lire millequattrocento.

In caso di morte dell' « aiutante di battaglia », il premio a cui questo avesse diritto spetta agli eredi

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N. **570**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1156, col quale è istituito, per la durata della guerra, un tribunale militare territoriale con sede in Caserta.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 modificato dall'art. 1 della legge 21 marzo 1907, n. 84;

Visto l'art. 294 del codice penale per l'esercito, modificato dalla legge 25 giugno 1871, n. 298 (serie 2ª);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra, è istituito un tribunale militare territoriale con sede a Caserta ed avente giurisdizione sulle provincie di Caserta e di Benevento.

Art. 2.

Nei procedimenti penali relativi a reati commessi nel territorio di dette provincie, che siano in corso presso il tribunale militare di Napoli e per i quali alla data della pubblicazione del presente decreto non sia ancora cominciato il dibattimento, la competenza appartiene al tribunale militare di Caserta.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
MEDA.
SACCHI.

N. **571**. — RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto luogotenenziale n. 1155, relativo alla nomina ad ufficiale di complemento dei militari di terza categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con legge 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che siano stati o vengano nominati ufficiali di complemento, pur essendo ascritti alla terza categoria e senza aver fatto passaggio per libera elezione alla prima, o che ottengano od abbiano ottenuto l'assegnazione alla terza categoria dopo la nomina ad ufficiale di complemento, potranno, dopo la proclamazione della pace ed entro un anno dalla proclamazione stessa, chiedere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Se tale domanda non sarà presentata, l'assegnazione alla terza categoria si intenderà revocata.

Art. 2.

Dalla facoltà di cui al primo comma dell'art. 1 restano esclusi coloro che sono stati trasferti *a loro domanda* dal ruolo degli ufficiali di milizia territoriale a quello degli ufficiali di complemento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N **572.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — PENSIONI — MATRICOLA. — **Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le persone che hanno diritto al computo della campagna di guerra in corso.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 64 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70
Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 766;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Avranno diritto al computo della campagna di guerra in corso:

a) i militari del R. esercito o della R. marina, appartenenti o comandati presso comandi, corpi e servizi mobilitati quando siansi trovati e siano successivamente giunti per esigenze del rispettivo servizio, in territori dichiarati in istato di guerra per effetto dei Regi decreti 22 maggio 1915, n. 703, 25 maggio 1915, n 758 e del decreto luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1104, alla data o successivamente alla data in cui le dichiarazioni suddette ebbero effetto, ovvero in territori esteri occupati dal R. esercito o dalla R. marina durante tale occupazione;

b) i militari della R. marina o del R. esercito, imbarcati, anche di passaggio, con incarichi attinenti alla guerra, su regie navi, su navi da guerra estere o su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato, i quali si siano trovati nelle zone dello Stato dichiarato in istato di guerra o nei territori esteri di cui alla precedente lettera *a*) o abbiano, ovunque, preso parte ad effettive operazioni di guerra. Lo stesso trattamento sarà fatto agli equipaggi delle navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato che si siano trovati nelle stesse condizioni;

c) i personali civili del R. esercito, della R. marina e dei corpi o reparti ausiliari delle truppe mobilitate del R. esercito o della R. marina e personali dipendenti da altri Ministeri, che siansi trovati nelle condizioni indicate nei precedenti comma *a*) e *b*).

La campagna di guerra non sarà pertanto computata ai personali appartenenti o comandati presso comandi, corpi, reparti, servizi e stabilimenti territoriali se non nei seguenti casi:

d) partecipazione ad effettive operazioni di guerra in qualsiasi zona siano avvenute;

e) fisica inabilità o morte derivanti da ferite o lesioni comunque e dovunque cagionate da offese nemiche;

f) fisica inabilità o morte causate da circostanze di servizio in territori dichiarati in istato di guerra;

g) fisica inabilità o morte cagionate da malattie epidemico infettive contagiose od endemiche contratte in zone infette a causa dello state di guerra.

Art. 2.

Per gli effetti che agli interessati potranno derivare dall'applicazione a loro favore dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, saranno computati, in aggiunta del servizio con diritto a pensione, quali distinte campagne di guerra la frazione di anno solare 1915 e gli anni solari e frazioni di anni solari 1916 e successivi in cui le attuali ostilità potessero prolungarsi.

Tali effetti non saranno però cumulabili con gli altri derivanti da servizio prestato in Libia o nelle colonie nel periodo di tempo posteriore al 23 maggio 1915 e fino al termine della guerra in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BUSELLI
MORRONE
CORSI.
CARCANO.

N. B. — Le norme per l'applicazione del presente decreto verranno pubblicate in una prossima dispensa del giornale militare.

N. **573.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1192, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 300.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire trecento milioni (L. 300,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **574.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contributo straordinario di guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 29 settembre 1916.

Per effetto del decreto luogotenenziale n. 1102, in data 27 agosto 1916 (*gazzetta ufficiale* n. 212 delli 8 settembre corrente) « il contributo straordinario di guerra, di cui ai decreti 21 novembre 1915, n. 1643, e 31 maggio 1916, n 695, non sarà dovuto sui pagamenti che lo Stato, le provincie ed i comuni faranno ad ospedali o ad altri istituti di ricovero per il mantenimento di ammalati o di ricoverati ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **575.** — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — **Norme per il conferimento del nuovo grado « aiutante di battaglia » — Divisa e distintivi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 settembre 1916.

1. Per il conferimento del nuovo grado « aiutante di battaglia », istituito con il decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191 (circolare .... del *giornale militare* o. a), il Ministero determina che siano osservate le seguenti norme:

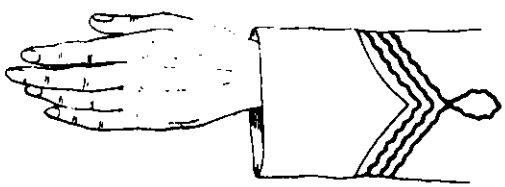
a) le proposte di concessione del grado devono essere al più presto compilate dai comandanti di corpo o reparto autonomo e trasmesse per via gerarchica al comando di corpo d'armata, con i mezzi più rapidi, per mantenere alla concessione stessa il carattere di ricompensa immediata da darsi sul campo;

b) il conferimento del nuovo grado è fatto, come le promozioni ai varî gradi di sottufficiale da sergente in su, dal comandante di corpo d'armata;

c) gli aiutanti di battaglia devono continuare a prestare servizio, per tutta la durata della guerra, nello stesso corpo o reparto autonomo nel quale conseguirono il grado.

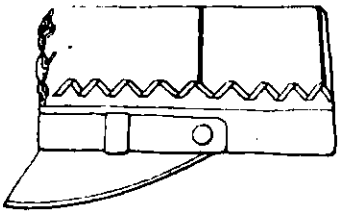
2. I distintivi di grado degli aiutanti di battaglia sono i seguenti:

A) Distintivo sulle manopole:



l'attuale del maresciallo maggiore, sormontato da un occhiello di circa 5 centimetri di diametro, fatto con la stessa treccinola ondulata di lana nera.

B) Distintivo sul berretto:



l'attuale di maresciallo, con l'aggiunta di 3 tratti di filetto di lana nera, posti simmetricamente ai lati e nella fronte posteriore del berretto, perpendicolarmente alla trecciuola ondulata di lana nera

Il Ministro — MORRONE.

N. **576.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 29 settembre 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 476 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Ufficiali del deposito del reggimento cavalleggeri di Udine (29°) - L. 537 35 (ammontare dell'introito di una serata di beneficenza da essi promossa) per essere erogate, a suo tempo, unitamente agli interessi prodotti, in quattro premi eguali, da conferirsi a sottufficiali di carriera e ad uomini di truppa del detto reggimento, i quali nell'attuale campagna di guerra italo-austriaca ed anche, se del caso, successivamente, conseguano la medaglia d'argento al valor militare, purchè siano viventi.

Conte Cesare Gozzani di S. Giorgio, veterano della campagna 1866 ed ora tenente di complemento nel reggimento lancieri di Aosta (6°) - L. 1000, da dividersi in parti uguali fra i due reggimenti della « brigata Casale », perchè siano costituiti, con ciascuna quota, premi a favore di militari di truppa dei reggimenti stessi che, a parere di apposita commis-

sione reggimentale, maggiormente si siano distinti nelle operazioni di guerra ultimamente compiute.

Dottor Giovanni Campelli di Giuseppe, da Piacenza, medico chirurgo, residente a Porto Alegre (a mezzo del R. consolato d'Italia in Rio Grande Do Sul e Malto Grasso - Brasile) - Uno chèque di lire 2000, per essere consegnato al militare (od alla rispettiva famiglia), scelto fra quelli appartenenti al corpo d'armata di Genova, che sarà giudicato maggiormente meritevole di speciale premio per azioni di valore.

Sacerdote Isoleri (a mezzo della R. prefettura di Genova) - L. 100, per essere destinate in premio a quel soldato del circondario di Genova, che abbia compiuto atti di valore.

Il Ministro — MORRONE.

N. **577.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di fanteria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 settembre 1916

1. Per la nomina a sottotenente di complemento è aperto presso la scuola militare di Modena un corso per 2000 aspiranti all'arma di fanteria.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere *se* e *in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili al corso in parola tutti i militari di truppa alle armi di qualsiasi classe e categoria.

I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria, senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di sottotenente di complemento.

Non sono ammissibili al corso anzidetto i sottufficiali di carriera nè i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.

3. Tutti gli aspiranti ammessi al concorso saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio del corso.

4. I concorrenti al corso dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico.

5. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori* a quello *minimo* sopra indicato.

A parità di titolo di studio avranno la precedenza nella ammissione gli aspiranti che si trovino alle armi almeno da sei mesi.

6. Il corso suddetto sarà iniziato il giorno 16 novembre prossimo e si prevede che la durata di esso possa estendersi fino a sei mesi.

7. Ultimato il corso, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084, dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine del corso, ma con opportune prove da farsi durante il corso stesso, per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

8. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne saranno giudicati idonei e meritevoli.

9. Coloro che saranno ammessi al suddetto corso speciale godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata del corso stesso.

10. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi di deposito entro il 1° novembre p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto

del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto o del deposito, l'autorizzazione del Ministero della guerra, comunicando ad esso il titolo o il certificato esibito dal concorrente;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

Tutti i documenti, sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

I comandi dei depositi e dei distretti, appena ricevute le domande, debbono richiedere d'ufficio il certificato generale (mod. 42 del catalogo) giusta le norme del n. 9 della circolare 228 del *giornale militare* 1914.

Gli stessi comandi dovranno unire agli incartamenti dei militari alle armi il foglio matricolare mod. 59.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

11. Per il concorso indetto con la presente circolare debbono ritenersi equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o di istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Passaggio al 3° corso delle scuole normali o titolo corrispondente dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

Licenza delle regie scuole professionali di 2° grado di Ascoli Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia « S. Altamura », Foligno, Forlì, Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

Licenza conseguita nell'istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

Certificato di promozione al secondo anno del corso medio delle seguenti regie scuole professionali di 3° grado (*Fermo*, regio istituto industriale; *Foggia*, regio istituto industriale « S. Altamura »; *Messina*, regia scuola industriale; *Napoli*,

« Volta »; *Novara*, « Omar »; *Reggio Calabria*, regia scuola industriale; *Vicenza*, regio istituto industriale « A. Rossi »;

Licenza della scuola professionale di Biella;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia scuola di tessitura in Napoli;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza della scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al R istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza della scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Certificato di promozione al terzo corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato d'ammissione al R istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

Patente di perito capomastro della scuola d'arti e mestieri « Castellini » di Como;

Licenza delle regie accademie e regi istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali;

Licenza dei regi conservatori di musica di Milano, Parma, Firenze (istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

Licenza dei licei musicali di Roma (Santa Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna e di Pesaro (Rossini).

12. I comandi di deposito invieranno le domande di ammissione, lo stesso giorno in cui saranno loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento, che dovrà essere

successivamente inviato, direttamente ai comandi di corpo di armata territoriale, e, contemporaneamente, richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta, ad assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, al più presto, direttamente al comando del corpo d'armata, cui viene trasmessa la domanda.

Si avverte però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il *titolo di studio*, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.

13. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al corso sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale*, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

14. L'invio a Modena degli aspiranti che saranno ammessi al corso avrà luogo secondo le dispesizioni che il Ministero si riserva di emanare.

15. I comandi di distretto faranno stampare e provvederanno *senza indugio* affinchè sia data la massima pubblicità al manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Il Ministro — MORRONE.

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ad uno speciale corso accelerato presso la Scuola militare (Modena) per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento dell'arma di fanteria.

1. D'ordine del Ministro della guerra si notifica che per la nomina a sottotenente di complemento avrà inizio il giorno 16 novembre p. v. un corso per 2000 aspiranti di fanteria presso la Scuola militare di Modena.

2. Sono ammissibili al corso in parola tutti i militari di truppa alle armi di qualsiasi classe e categoria.

I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria, senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di sottotenente di complemento.

Non sono ammissibili ai corsi anzidetti i sottufficiali di carriera nè i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.

3. Tutti gli aspiranti ammessi al concorso saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio del corso.

4. I concorrenti al corso dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico.

5. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori a quello minimo* sopra indicato.

A parità di titolo di studio, avranno la precedenza nell'ammissione gli aspiranti che già si trovino alle armi da almeno sei mesi.

6. Il corso suddetto sarà iniziato il giorno 16 novembre prossimo e si prevede che possa avere la durata di mesi sei.

7. Ultimato il corso, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante il corso stesso per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

8. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne saranno giudicati idonei e meritevoli.

9. Coloro che saranno ammessi al corso speciale presso la Scuola militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata del corso stesso.

10. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi di deposito entro il giorno 1° novembre p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, o del deposito, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

Tutti i documenti, sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

11. Per il concorso indetto con la presente circolare debbono ritenersi equipollenti al passaggio del 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Passaggio al 3° corso delle scuole normali o titolo corrispondente dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

Licenza delle regie scuole professionali di 2° grado di Ascoli Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia « S. Altamura », Foligno, Forlì, Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

Licenza conseguita nell'istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

Certificato di promozione al secondo anno del corso medio delle seguenti regie scuole professionali di 3° grado: Fermo R. istituto industriale; Foggia R. istituto industriale « S. Altamura »; Messina R. scuola industriale; Napoli « Volta »; Novara « Omar »; Reggio Calabria R. scuola industriale; Vicenza R. istituto industriale « A. Rossi »;

Licenza della scuola professionale di Biella;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla R. scuola di tessitura di Napoli;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza della scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

Licenza della scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticultura ed enologiadi Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato d'iscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri» in Firenze;

Licenza della scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle R. scuole medie commerciali;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Certificato di promozione al terzo corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato d'ammissione al R istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

Patente di perito-capomastro della scuola d'arti e mestieri « Castellini » di Como;

Licenze delle Regie accademie e Regi istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali;

Licenza dei Regi conservatori di musica di Milano, Parma, Firenze (Istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

Licenza dei licei musicali di Roma (Santa Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna e di Pesaro (Rossini).

12. Le domande potranno essere presentate e saranno accettate anche se mancanti di qualche documento. **Avvertasi però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.**

13. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale*, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

14. **Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presen-**

tate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.

15. I concorrenti che abbiano già in precedenza inoltrata domanda per ottenere la nomina a sottotenenti di milizia territoriale e che accettino l'ammissione alla scuola militare come aspiranti ufficiali di complemento, dovranno, appena ammessi, rilasciare al comando del predetto istituto una dichiarazione scritta con la quale rinunzino alla nomina a sottotenenti di milizia territoriale.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

1511) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1916 — 5 ottobre

1916 SETTEMBRE 7. – N. 578. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 1213, col quale i servizi aeronautici del del R. esercito e della R. marina vengono riuniti sotto l'azione e la dipendenza del Ministero della guerra . . . . . Pag. 1541

1916 OTTOBRE 1°. – » 579. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1239, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 . . . . . » 1544

» 5. – » 580. — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita dei riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881. . . . . » 1546

» 5. – » 581. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 . . . . . » 1551

» 5. – » 582. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – Assunzione di 50 impiegati avventizi per le eccezionali esigenze inerenti al servizio delle pensioni di guerra. . . . . » 1566

CIRCOLARE N. **578**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto luogotenenziale n. 1213, col quale i servizi aeronautici del R. esercito e della R. marina vengono riuniti sotto l'azione e la dipendenza del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 settembre 1916.

TOMASO' DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto luogotenenziale in data 13 giugno 1915, n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi aeronautici del R. esercito e della R. marina sono riuniti sotto l'azione e dipendenza esclusive del Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda:

a) studi ed esperienze relative alla navigazione aerea su terra e su acqua;

b) costruzione ed allestimento di tutti i velivoli ed aeronavi;

c) impianto, mantenimento e rifornimento di tutti gli aeroscali, stazioni di aerostati e di velivoli, eccettuata l'eventuale costruzione ed armamento di speciali navi e galleggianti da adibirsi esclusivamente a servizi aerei;

d) preparazione ed istruzione del personale occorrente per tutti i bisogni della navigazione aerea, solo restando alla R. marina l'obbligo di provvedere ufficiali osservatori per le aeronavi e per i velivoli assegnati ai servizi della marina.

Art. 2.

Dal Ministero della marina vengono stabilite le caratteristiche ed il quantitativo di aeronavi, aerostati, velivoli e stazioni aeronautiche occorrenti alla R. marina.

Il Ministero della guerra deve dare piena esecuzione a tali richieste entro i limiti di tempo indicati, salvo l'eventualità di insufficiente capacità produttiva degli stabilimenti o di insufficienza dei fondi assegnati; nei quali casi si addiviene alle conseguenti necessarie riduzioni sui programmi formulati dalle due amministrazioni militari, in base ad accordi tra i ministri della guerra e della marina, con eventuale intervento del Presidente del Consiglio

Art 3.

I mezzi aerei destinati all'esercito non possono essere impiegati per la marina, nè viceversa quelli della marina per l'esercito, salvo casi eccezionali e previo consenso del Ministero interessato.

Di regola il personale adibito ai servizi aeronautici della marina vi resta assegnato in modo permanente e non viene cambiato se non per gli inevitabili movimenti conseguenti a promozioni od a sopravvenuta inabilità a disimpegnare le speciali rispettive attribuzioni.

Le stazioni aeronautiche destinate al servizio esclusivo della R. marina dipendono disciplinarmente e per tutto ciò che riguarda esercitazioni ed impiego guerresco, dalle autorità navali nella cui giurisdizione sono dislocate.

Art. 4.

A tutte le spese occorrenti per il funzionamento del servizio aeronautico si provvede coi fondi del bilancio della guerra, tranne che per la parte riguardante la costruzione ed armamento di speciali navi o galleggianti adibiti esclusivamente a servizi aerei e per gli ufficiali osservatori dei dirigibili e velivoli impiegati a servizio della R. marina. A queste ultime spese provvede apposito capitolo del bilancio della marina.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 15 settembre 1916.

Art. 6.

Il ministro della guerra è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente decreto — in pieno accordo col ministro della marina per tutti i provvedimenti interessanti quest'ultima amministrazione — ed a modificare, in via provvisoria, le formazioni stabilite dal « Testo unico delle disposizioni riguardanti la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono » approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **579.** — RECLUTAMENTO — **Decreto luogotenenziale n. 1239, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che dà facoltà al ministro della guerra di sottoporre i riformati a nuova visita presso altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma;

Visti i decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166, 16 gennaio 1916, n. 35, e 30 marzo 1916, n. 368, con cui, ritenuta l'opportunità che, per l'attuale stato di guerra, la facoltà di cui al citato articolo 62 fosse estesa anche ad inscritti stati riformati da più di due anni e ai riformati durante il servizio militare, furono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni dal 1882 al 1895;

Riconosciuta l'utilità che alla nuova visita siano ora sottoposti anche inscritti e militari riformati appartenenti per età alle rimanenti classi tuttora vincolate al servizio militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati a tutto il 31 agosto 1915, sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva.

Quelli dei riformati di cui al presente articolo che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati nella 1ª categoria, per essere inscritti sui ruoli della milizia territoriale della classe del loro anno di nascita, della quale seguiranno la sorte.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

Art. 3.

Con decreto del ministro della guerra sarà stabilito per quali infermità e imperfezioni potrà eventualmente l'amministrazione far luogo all'esclusione dalla nuova visita di cui all'articolo 1, e saranno determinate le norme per l'esecuzione della visita stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
MORRONE.

N. **580**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita dei riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 3 del decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1916, n. 1239;

DECRETA:

Art. 1.

Sono chiamati alla nuova visita di cui all'art. 1 del citato decreto luogotenenziale gli inscritti di leva nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati a tutto il 31 agosto 1915.

È fatta eccezione per quelli stati riformati per le imperfezioni e infermità enumerate nella tabella che fa seguito all'articolo 6 del presente decreto, nella considerazione che le imperfezioni e le infermità stesse possono ritenersi insanabili. Peraltro, l'inscritto e il militare già riformato per una delle imperfezioni o infermità enumerate nella predetta tabella, che apparisca ristabilito, potrà essere sottoposto a nuova visita in applicazione del presente articolo.

Art. 2.

Le sedute dei consigli di leva per la visita e l'arruolamento dei riformati di cui al precedente articolo 1 si svolgeranno tra il 23 ottobre e il 20 dicembre 1916.

Art. 3.

Per i riformati che nella nuova visita risulteranno tuttora inabili al servizio militare, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma, salvo che fossero affetti da infermità presunte sanabili entro il 31 dicembre 1916, nel qual caso li rimanderanno alla seduta che avrà luogo in tale giorno.

I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella 1ª categoria

per essere inscritti sui ruoli della milizia territoriale della classe del loro anno di nascita, e lasciati in libertà muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato.

In conseguenza di tale inscrizione sui ruoli della milizia territoriale, i consigli di leva non faranno luogo alla assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria di quelli dei predetti riformati che si trovassero nelle condizioni specificate dal capo VII della legge sul reclutamento.

Art. 4.

I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti.

La lista di tali renitenti sarà pubblicata alla data del 15 gennaio 1917.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati al 30 aprile 1917, per dare loro tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono.

Art. 5.

I riformati arruolati alle nuove visite, essendo inscritti sui ruoli della milizia territoriale, potranno ottenere la dispensa dalla chiamata alle armi in applicazione del regolamento approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374 quale fu modificato da regi decreti successivi. Tale dispensa potrà essere concessa anche ai funzionari ed agenti di pubbliche amministrazioni i quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915, siano però dalla competente autorità ritenuti *indispensabili* e *insostituibili*. La concessione sarà fatta dai distretti militari, con le modalità che saranno a suo tempo stabilite con apposite istruzioni.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 8, 9 e 11 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto.

TABELLA delle infermità ed imperfezioni per le quali è consentito far luogo alla esclusione dalla nuova visita:

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI	Art. dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare.
1	Statura inferiore a m. 1,47	
2	Tumori	7
3	Elefantiasi e sclerodermia	9
4	Cicatrici	11
5	Atrofia muscolare	12
6	Aneurismi	16
7	Cretinismo, idiotismo, ottusità di mente e deficienza psichica	18
8	Alienazioni mentali	19
9	Epilessia	22 (1° comma)
10	Irregolare conformazione della testa	29
11	Mancanza di una porzione degli ossi del cranio e le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi	30
12	Esottalmo	39
13	Mancanza del globo di un occhio	43
14	Alterazioni organiche e malattie insanabili del globo dell'occhio (limitatamente ai giovani riformati in occasione del loro primo concorso alla leva, esclusi quindi i riformati dopo trascorso il periodo della rivedibilità)	44
15	Ipermetropia e astigmatismo	45 (2° comma)
16	Mancanza totale del padiglione di un orecchio	47
17	Lesioni del padiglione dell'orecchio producenti deformità	48
18	Mancanza totale del naso	51

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI.	Art. dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare.
19	Imperfezioni e alterazioni del naso .	52
20	Imperfezioni e malattie dei seni e delle ossa nasali	53
21	Restringimento dell'orificio orale o l'aderenza delle guancie colle gengive	55
22	Mancanza o carie estesa di un gran numero di denti	56
23	I vizi del palato osseo o molle . . .	57
24	I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore	58
25	Perdita di una rilevante porzione della lingua; sua divisione, sua ipertrofia o atrofia e le aderenze anormali. .	59
26	Mutolezza e balbuzie (limitatamente ai giovani riformati in occasione del loro primo concorso alla leva, esclusi quindi i riformati dopo trascorso il periodo della rivedibilità).	60
27	Alterazioni organiche e permanenti del collo	64
28	Gozzi voluminosi a segno da rendere mostruosa la persona	65
29	Gobba voluminosa	67
30	Gibbosità.	68 (1ª parte)
31	Tubercolosi, emottisi, idrotorace, asma ricorrente, ecc..	70
32	Completa trasposizione congenita del cuore.	71 (1° comma)
33	Deformazione degli ossi delle pelvi .	73
34	Prolasso abituale dell'intestino retto; incontinenza delle feci; restringimento dell'ano o dell'intestino retto	76 (1° comma)
35	Assenza di ambo i testicoli e arresto del loro sviluppo.	78

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI	Art. dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare.
36	Malattie organiche dello scroto e del testicolo	81
37	Perdita totale del pene.	82
38	Mancanza di considerevole porzione del pene; epispadia, ipospadia, fistole uretrali e vescicali, scirro e ingrossamento della prostata . .	83
39	Foro ombelicale pervio; extrofia della vescica.	85
40	Mancanza di una mano o di un piede	86
41	Perdita assoluta dell'uso di una mano, o di un piede; mancanza totale o perdita dell'uso di una o più dita o falangi.	87
42	Diti soprannumerari od altre deformità dei diti.	88
43	Atrofia notevole di un arto e sproporzione di lunghezza tra gli arti omonimi	91
44	Deformazioni consecutive ad antiche fratture delle ossa maggiori. . .	92

Roma, addì 5 ottobre 1916.

MORRONE.

N. **581.** — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 ottobre 1916.

Per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1916, n. 1239, e del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916 questo Ministero determina quanto appresso:

Provvedimenti preparatori.

1. Con la circolare riservata del 2 settembre u. s. n. 235 furono date disposizioni per la compilazione degli elenchi nominativi dei riformati da assoggettarsi a nuova visita a senso dei citati decreti e cioè:

a) gli inscritti di leva nati negli anni dal 1876 al 1881, inclusivi, stati riformati — anche in seguito ad osservazione all'ospedale militare — dai consigli di leva durante le leve sulle classi dei detti anni, nonchè in quelle successive a cui essi inscritti presero parte come rivedibili, rimandati, omessi e renitenti e sino a tutto il 31 agosto 1915. Sono esclusi, beninteso, quelli riformati per le malattie e imperfezioni enumerate nella tabella che fa seguito all'art. 6 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916;

b) i militari nati negli anni dal 1876 al 1881, inclusivi (*compresi quelli che fecero passaggio all'esercito dalla marina*), stati riformati al distretto o al corpo in seguito a rassegna sino a tutto il 31 agosto 1915, esclusi:

1° coloro pei quali si conservino gli atti della rassegna comprovanti essere stati riformati per le malattie e imperfezioni enumerate nella tabella di cui al citato decreto ministeriale;

2° coloro che, per infermità dipendenti da causa di servizio, furono collocati a riposo o furono inviati in congedo assoluto per aver rinunziato al passaggio nel corpo dei veterani.

2. **Sono esclusi dalla nuova visita tutti indistintamente gli inscritti e i militari nati anteriormente al 1876, qualunque sia il tempo in cui abbia avuto luogo la loro riforma.**

3. Qualora abbiasi ragione di ritenere che qualche inscritto o militare stato riformato per una delle malattie e imperfezioni enumerate nella tabella di cui al citato decreto ministe-

riale sia divenuto idoneo alle armi, il prefetto o sottoprefetto disporrà perchè egli sia aggiunto negli elenchi ai termini dell'ultima parte dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 1916, e precettato a presentarsi alla visita.

Dovrà aggiungere pure sugli elenchi stessi tutti i riformati nati negli anni dal 1876 al 1896 i quali, ritenendosi guariti della infermità che ne motivò la riforma, chiedessero spontaneamente di essere ammessi a nuova visita.

4. Appena ricevuta la presente circolare, i prefetti e sottoprefetti calcoleranno approssimativamente il numero complessivo dei riformati da precettarsi per la nuova visita, e in base a questo numero, dal quale dedurranno una cifra a calcolo (15 per cento) di individui che non si presenteranno perchè deceduti, residenti all'estero o per altre cause, determineranno, tenendo presenti le disposizioni di cui al successivo numero 6, il numero delle sedute occorrenti e lo comunicheranno *telegraficamente* ai rispettivi comandi di corpo d'armata territoriale: i quali, d'urgenza, stabiliranno in quali circondari le operazioni di rivisita debbano, come per le operazioni normali di leva, compiersi successivamente anzichè contemporaneamente, nonchè l'ordine di precedenza dei circondari così abbinati.

Termini per le operazioni di rivisita e costituzione e convocazione dei consigli di leva.

5. Giusta l'articolo 2 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916, le operazioni per la rivisita dei riformati nati nel 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, si svolgeranno tra il 23 ottobre e il 20 dicembre 1916 (alla quale data dovranno essere ultimate anche nei circondari più popolosi) **senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi**: avvertendosi che per le eccezionali condizioni del momento a questa disposizione **non potrà farsi nè chiedersi al Ministero deroga veruna. Delle infrazioni alla disposizione stessa saranno tenuti personalmente responsabili i rispettivi prefetti e sottoprefetti.**

I singoli consigli di leva saranno convocati ciascuno alla data che, entro i termini suddetti, sarà stabilita d'accordo fra i prefetti e i sottoprefetti e i comandi dei corpi d'armata territoriali, i quali avranno cura di assicurarsi dell'osservanza della disposizione precedente.

Le sedute che avranno luogo nell'accennato periodo saranno considerate, a tutti gli effetti, come sedute ordinarie.

Tutti i consigli di leva terranno alla data del 31 dicembre 1916 una seduta per definire la posizione di quei riformati che fosse rimasta sospesa.

6. Affinchè le operazioni di rivisita e l arruolamento possano ultimarsi nel termine indicato nel precedente n. 5, questo Ministero dispone:

a) Saranno assegnati due ufficiali medici, oltre ai consigli di leva indicati nel § 8 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, anche ai seguenti:

Ancona, Arezzo, Barletta, Bergamo, Brescia, Caserta, Catania, Como, Cosenza, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, Messina, Modica, Monza, Novara, Perugia, Pisa, Salerno e Taranto.

b) Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo ed alla cui costituzione si dovrà provvedere con le norme di cui alla circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914.

A questi sette consigli di leva supplementari saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici, fatta eccezione del consiglio di leva supplementare di Padova, a cui sarà destinato un solo ufficiale medico.

Nella tabella delle sedute si indicherà quali riformati dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè quelli appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

c) In ciascuna seduta i consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico visiteranno 100 giovani, ed i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici ne visiteranno 200.

Per raggiungere questo numero potranno precettarsi per una stessa seduta riformati appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti:

7. Presi gli accordi di cui al precedente n. 4, i prefetti e sottoprefetti, tenendo conto del numero dei riformati da richiamarsi a nuova visita, dedotti quelli che presumibilmente non si presenteranno, compileranno le tabelle delle sedute in guisa che a ciascuna di queste debbano presentarsi 100 giovani, ovvero 200 per i consigli di leva a cui saranno assegnati due ufficiali medici, dando la precedenza ai comuni nei quali sia più facile di provvedere sollecitamente alla necessaria precettazione.

8. Nella detta tabella i riformati da precettarsi per le singole sedute, quando beninteso il loro numero superi per il comune la cifra di 115, dovranno essere distinti secondo il numero d'ordine che assumeranno nell'elenco nominativo di cui al precedente n. 1: sicchè nella prima seduta dovranno presentarsi i riformati segnati nell'elenco dal n. 1 al n. 115, nella seconda seduta quelli dal n. 115 al 230 e così di seguito. In base a tali indicazioni si procederà alla precettazione dei riformati.

9. L'ordine di chiamata alla nuova visita conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data dell'8 ottobre 1916 ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia immediatamente pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata territoriale, il quale — tenendo presenti nei limiti del possibile le raccomandazioni ed avvertenze contenute nella circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914, relativa alla chiamata anticipata della leva sulla classe 1895 e per gli ufficiali medici le speciali norme della circolare riservatissima n. 235 del 25 agosto 1915 — destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni (1), con le norme

---

(1) *Scritturali militari.*

Già in parecchie occasioni fu avvertito che gli scritturali militari per gli uffici e consigli di leva debbono trarsi dagli elementi dichiarati inabili alle fatiche della guerra.

Ora, se le esigenze del servizio militare richiedono che i militari dichiarati inabili alle fatiche della guerra debbano essere assegnati ai servizi attivi man mano che acquistano la piena idoneità; quelle del servizio del reclutamento rendono necessario — in questi momenti in cui i commissari di leva, pel lavoro eccezionalmente intenso loro affidato, non hanno modo di dedicarsi alla istruzione degli scritturali — che gli scritturali stessi posseggano una buona conoscenza del servizio medesimo e non abbiano a mutarsi con soverchia frequenza.

Per contemperare a queste diverse esigenze sarà opportuno che, relativamente alle assegnazioni degli scritturali di cui sopra, si seguano i criteri seguenti:

a) i prefetti e sottoprefetti si asterranno dal designare alle autorità militari i nomi degli scritturali da destinarsi ai rispettivi uffici, spettando esclusivamente alle autorità militari di scegliere, in relazione alle esigenze del servizio militare e della disciplina, gli scritturali medesimi;

b) per l'incarico di scritturali dovranno, per l'avvenire, scegliersi militari dichiarati *permanentemente* inabili alle fatiche della guerra (in modo che essi non debbano più essere distolti dal servizio dei consigli di leva) i quali, oltre ad una buona calligrafia e ad una conveniente

di cui ai §§ 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e al n. 6 della presente circolare.

I comandi territoriali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli e Palermo provvederanno inoltre alla destinazione del personale militare necessario alla costituzione del consiglio di leva supplementare che sarà istituito presso ciascuna delle città capiluogo di provincia indicate nel precedente n. 6, lettera *b*).

10. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto, prescindendo dal turno fra tutti i sanitari esercenti nel capoluogo del circondario di cui al § 59 del regolamento sul reclutamento, affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva al medico e ai medici che, per servizi precedentemente prestati presso il consiglio di leva o presso le truppe, abbiano, in confronto agli altri, una pratica speciale delle visite di leva.

11. Se, per gravi motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto. Resta però inteso che tale facoltà sarà consentita in via assolutamente transitoria e in casi del tutto eccezionali.

---

istruzione, abbiano anche la intelligenza e la volonterosità necessarie per imparare prontamente ed assolvere convenientemente il delicato compito loro affidato. Sarà opportuno che la scelta, sempre che sia possibile, cada su militari che abbiano già disimpegnato tale servizio;

c) se a qualche ufficio e consiglio di leva fossero già stati assegnati scritturali dichiarati inabili alle fatiche della guerra solo temporaneamente, costoro dovranno essere assoggettati alle visite periodiche necessarie a determinare se abbiano acquistato la piena idoneità. In questo caso essi dovranno essere sostituiti coi criteri di cui alla lettera *b*) e lasciati a disposizione del consiglio di leva per tutto il periodo di tempo consentito dalla circolare n. 203 del *giornale militare* c. a. (n. 7, 2° comma), in guisa che possano essi stessi, senza che occorra l'intervento dei commissari di leva, istruire coloro che devono sostituirli;

d) gli ufficiali delegati dovranno vigilare a che gli scritturali nuovamente designati si mettano sollecitamente in grado di rendersi utili e non siano assegnati a servizi diversi da quello della leva: e quelora ritenessero che essi non siano adatti all'incarico potranno proporne al comando della divisione militare la sostituzione con elementi più idonei.

Disposizioni per la precettazione, la visita e l'arruolamento dei riformati.

12. Appena ultimata la compilazione degli elenchi nominativi di cui al precedente n. 1, i prefetti e sottoprefetti provvederanno perchè uno degli esemplari di tali elenchi sia inviato ai comuni con invito a precettare d'urgenza i riformati a presentarsi al consiglio di leva nel giorno per ciascuno stabilito dal relativo manifesto secondo il numero d'ordine in cui figura sull'elenco. L'altro esemplare dell'elenco servirà ai consigli di leva quale documento equivalente, a tutti gli effetti, alla lista di leva per i riformati da chiamarsi a nuova visita.

13. I riformati dovranno presentarsi muniti della dichiarazione di riforma che sarà ritirata al momento in cui verrà loro consegnata la scheda personale

L'accertamento della loro idoneità fisica dovrà essere eseguito con le norme contenute nell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare attualmente in vigore (edizione 1914), avvertendo che debbono esser arruolati anche gli uomini che sono idonei soltanto ai servizi sedentari meno gravosi; e per quanto riguarda la statura si applicheranno le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 638, che fissò a metri 1.54 il limite minimo di statura per l'idoneità al servizio militare.

Nei casi previsti dal § 330 del regolamento sul reclutamento, i consigli di leva potranno mandare i già riformati in osservazione presso l'ospedale militare: ma per i riformati in seguito a rassegna che risultino tuttora inabili al servizio per infermità che dovrebbero accertarsi mediante osservazione nell'ospedale militare, i consigli di leva potranno confermare direttamente la riforma senza che occorra l'osservazione stessa.

Si rammenta che l'abrogazione dell'art. 2 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare non importa la abolizione della misurazione del torace e della relativa inscrizione sulla scheda personale e sull'elenco nominativo.

14. Relativamente alla destinazione ai servizi sedentari dell'esercito dovrà tenersi presente che anche per essa non si può prescindere dal possesso di determinate qualità fisiche necessarie a chiunque è chiamato ad esercitare funzioni militari: e perciò i consigli di leva dovranno astenersi dal procedere all'arruolamento di individui che, essendo sprovvisti di ogni attitudine fisica ad un qualunque servizio militare,

debbono poi necessariamente essere eliminati al momento della loro chiamata alle armi.

Si avvertirà, segnatamente, che il giudizio di idoneità ai servizi sedentari va emesso specialmente quando le condizioni generali del soggetto, per debolezza di costituzione od oligoemia lievi, per leggera obesità, o per nevrosi cardiaca, pur non raggiungendo, a criterio dei periti, il grado richiesto per costituire motivo di inabilità assoluta o temporanea, rendono il soggetto inabile ad incondizionato servizio attivo, mentre dànno affidamento che egli possa disimpegnare un utile e continuato servizio sedentario. Parimenti a tali servizi possono essere assegnati quei casi riguardanti infermità od imperfezioni di singoli organi ed apparecchi, per le quali non si è potuto definire, per la loro natura, il grado preciso, essendosi dovuto adoperare espressioni vaghe ed indeterminate di *grave*, *notevole*, *esteso*, *voluminoso*, ecc, come le cicatrici, le varici, l'idrocele cistico, il varicocele, la mancanza o carie di denti; sempre quando tali casi non raggiungano gli estremi indicati dall'Elenco, e non siano incompatibili con un servizio incondizionato.

Invece, nelle forme morbose od imperfezioni che dànno diritto alla riforma o rivedibilità qualunque ne sia il grado (come le ernie viscerali, i vizi organici di cuore, le fistole, la punta d'ernia, il piccolo idrocele comunicante, gli incipienti vizi valvolari, la pericardite lieve), non si dovrà mai emettere giudizio di idoneità a servizi sedentari sol perchè le medesime si presentano in forma lieve od incipiente. Perciò questi individui debbono essere sempre dichiarati inabili secondo le prescrizioni dell'Elenco.

La dichiarazione di idoneità per soli servizi sedentari dovrà farsi risultare sulla scheda personale, tanto nel parere del perito sanitario, quanto nella decisione di arruolamento: tale dichiarazione dovrà poi essere riportata, in inchiostro rosso, dall'ufficiale delegato in 1° sui fogli matricolari, subito dopo la variazione di arruolamento.

15. Per i riformati che risulteranno tuttora inabili al servizio militare tanto in modo assoluto e permanente quanto in modo temporaneo, salvo, beninteso, che si tratti di malattie di carattere transitorio per cui sia sufficiente il rimando alla seduta di chiusura del 31 dicembre 1916, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma, e consegneranno loro, in sostituzione di quella stata ritirata, una nuova di-

chiarazione di riforma, modello 26 del regolamento sul reclutamento, con la data della nuova visita.

16. I riformati che risiedono in circondario diverso da quello ove siede il consiglio di leva a cui devono presentarsi, possono essere ammessi a subire la nuova visita per delegazione dinanzi al consiglio di leva del circondario in cui dimorano e con le stesse norme stabilite per gli inscritti di leva, salvo che la domanda potrà essere fatta in carta libera ed anche verbalmente. A quelli di essi che volessero invece recarsi al consiglio di leva del circondario ove nacquero non spetteranno nè il viaggio gratuito nè il rimborso del prezzo di viaggio.

Della facoltà di farsi visitare per delegazione non potranno profittare i riformati che fossero assenti dal rispettivo circondario solo occasionalmente.

Si è rilevato che si verificano sovente ritardi notevoli nella esecuzione delle visite per delegazione, nelle partecipazioni del risultato delle visite stesse ai consigli di leva deleganti e nel riportare le relative annotazioni sulle liste di leva: ciò che, oltre al resto, reca non lieve turbamento alle operazioni della formazione dei ruoli matricolari e della chiamata alle armi. Si fa pertanto viva raccomandazione agli uffici di leva di aver cura che le pratiche per le dette visite per delegazione siano condotte a compimento con la maggiore possibile sollecitudine.

E con particolare urgenza dovranno essere eseguite quelle relative ad impiegati dello Stato pei quali interessi di conoscere in tempo la decisione emessa a loro riguardo, per poterne invocare la dispensa dalla chiamata alle armi.

17. Per gli inscritti ammessi a visita per delegazione, come pure per quelli da inviarsi in osservazione all'ospedale militare, i presidenti dei consigli di leva avranno particolare cura di prendere i provvedimenti necessari perchè possa esserne accertata con sicurezza la identità personale.

18. I riformati che non potessero presentarsi al consiglio di leva perchè infermi, detenuti, ecc. dovranno essere rimandati, a seconda dei casi, ad una seduta successiva o a quella di chiusura stabilita pel 31 dicembre 1916. Se anche in quest'ultima seduta risultassero tuttora impediti a presentarsi saranno rimandati alla leva sulla classe 1898, avvertendo però che ove in tale leva fossero arruolati, il loro invio alle armi potrà effettuarsi soltanto nel caso che siano in quel tempo ancora alle armi gli uomini della loro classe di nascita.

19 Dovendo i riformati nati negli anni dal 1876 al 1881

che saranno arruolati essere ascritti a classi che appartengono alla milizia territoriale, sarà inutile di far luogo alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria di quelli di essi che si trovassero nelle condizioni specificate nel capo VII della legge sul reclutamento

Pertanto, giusta l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° ottembre 1916, n. 1239, tutti i riformati di cui sopra saranno assegnati alla 1ª categoria in conto della classe del loro anno di nascita e lasciati in libertà muniti del rispettivo foglio provvisorio di congedo illimitato.

È superfluo avvertire che i sindaci non dovranno rilasciare, nei riguardi dei detti riformati, verun documento di esenzione.

20 In relazione a quanto si avverte nel numero precedente, i comandi dei distretti militari, a differenza di quanto fu praticato per le precedenti rivisite di riformati, daranno corso alle domande per nomina ad ufficiale di milizia territoriale dei riformati nati negli anni predetti in qualunque tempo esse venissero presentate, limitatamente, beninteso, a quelle armi e a quei casi in cui le nomine fossero ammesse.

21. Relativamente ai ricorsi dei riformati contro la loro inclusione negli elenchi: ai riformati già in servizio quali volontari ovvero che abbiano conseguito o chiesto la nomina ad ufficiale di milizia territoriale: ed ai riformati che non potessero presentarsi al consiglio di leva per legittimo impedimento, gli uffici e i consigli di leva e, per la parte che rispettivamente li riguarda, i comandi dei distretti militari e gli ufficiali delegati applicheranno le norme contenute nei numeri 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 35 della circolare n. 212 del *giornale militare* del 1916 concernente le istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1882 al 1885.

Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva ed ai riformati.

22. In conformità alla circolare n. 207 del corrente anno, si fa presente che i riformati, per recarsi dai comuni di propria residenza al capoluogo del rispettivo circondario per la visita innanzi ai consigli di leva, e per farne ritorno, sono ora ammessi a viaggiare *gratuitamente* sulle ferrovie dello Stato, mediante la sola esibizione del precetto personale di presentazione.

Per tali viaggi non dovrà, quindi, rilasciarsi la richiesta mod. *B* (verde), di cui al § 103 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

Pei viaggi o pei percorsi che non possano effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, i riformati, avranno diritto ai mezzi indicati nella circolare 670 del 1911, indipendentemente dalla loro condizione economica, giusta l'art. 8 del decreto ministeriale 21 gennaio 1916, richiamato dal decreto ministeriale del 5 ottobre 1916.

Si avverte a questo riguardo che anche la *Società italiana delle ferrovie e tramvie* (limitatamente però alla ferrovia Brescia-Iseo-Edolo) e la *Società veneta* hanno accordato agli inscritti di leva e riformati che si recano dai comuni di residenza al proprio capoluogo di circondario per la visita, o ne ritornano, il trasporto in franchigia.

L'eventuale indennità di soggiorno, da concedersi secondo le norme della stessa circolare 670 del 1911, è subordinata alla condizione della indigenza.

Riformati residenti all'estero.

23. I riformati chiamati a nuova visita i quali si trovino all'estero, potranno, giusta l'art. 9 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, subire la visita stessa presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, con le norme consuete. Essi dovranno presentarsi al più presto alle autorità medesime, avvertendo che se alla data del 30 aprile 1917 non fosse pervenuta ai consigli di leva alcuna comunicazione circa l'esito della nuova visita, saranno dichiarati renitenti.

Nelle partecipazioni, mod. n. 3, delle decisioni prese in seguito ai risultati della nuova visita, le autorità consolari avranno cura di far chiaramente rilevare, nella prima pagina, che si tratta di riformati chiamati a nuova visita.

Quelli dei predetti riformati che saranno arruolati verranno lasciati in congedo illimitato fino a nuovo ordine.

Prima di procedere alla nuova visita, le autorità consolari si assicureranno che il riformato presentatosi si trovi nelle condizioni volute dal decreto ministeriale precitato per essere sottoposto alla visita stessa, e a tal uopo dovranno accertarsi dell'età del riformato. In casi dubbi faranno luogo senz'altro alla nuova visita.

Renitenti.

24. I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti. La lista di tali renitenti sarà pubblicata alla data del 15 gennaio 1917.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 30 aprile 1917, per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari del luogo in cui risiedano.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero, saranno dichiarati renitenti.

25. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della nuova visita, i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero con telegramma espresso un prospetto conforme all'allegato* B *che fa seguito alla presente circolare, con l' indicazione del numero dei riformati arruolati.* **Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.**

Imposta militare.

26. Con l'occasione, questo Ministero rammenta che, ove già non vi abbiano provveduto, i prefetti e sottoprefetti dovranno disporre, ai termini e con le norme di cui al n. 14 della circolare a stampa 4 dicembre 1915, n. 469, perchè siano compilate e trasmesse all'agenzia delle imposte le schedine per la imposta sulle esenzioni dal servizio militare relative agli inscritti della leva sulla classe 1897: e rammenta pure che, ove occorra, *la richiesta delle schedine stesse dovrà essere diretta* al Ministero delle finanze, *direzione generale delle imposte dirette e del catasto*

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO A.

CHIAMATA A NUOVA VISITA DI RIFORMATI
nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto il decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1916 n. 1239;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra con suo decreto del 5 ottobre 1916;

Notifica quanto segue:

1. Sono chiamati a nuova visita avanti al proprio consiglio di leva gli inscritti di leva e i militari nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 stati riformati dal consiglio di leva o in seguito a rassegna presso il distretto o il corpo a tutto il 31 agosto 1915.

Sono esclusi da tale nuova visita gli inscritti e militari stati riformati per alcune determinate infermità ed imperfezioni ritenute, in massima, insanabili. Tali infermità ed imperfezioni sono indicate nel citato decreto ministeriale del quale gli interessati potranno prendere conoscenza rivolgendosi ai distretti militari, agli uffici di leva delle prefetture e sottoprefetture e agli uffici comunali.

2. I predetti inscritti e militari riformati rileveranno dal precetto personale, che riceveranno dal sindaco, il giorno in cui dovranno presentarsi al consiglio di leva per subire la nuova visita. Quelli che non ricevessero tale precetto, si rivolgeranno in tempo utile al sindaco per conoscere la data della loro presentazione.

I riformati chiamati a nuova visita che senza legittimo motivo non si presenteranno nel giorno prefisso incorreranno nel reato di renitenza.

3. Ai riformati chiamati a nuova visita compete il viaggio gratuito, o, a seconda dei casi, il rimborso del prezzo di viaggio a tariffa militare per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove siede il consiglio di leva e per fare ritorno nel comune stesso, purchè, beninteso, debbano per tale scopo percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a 20 chilometri. Quelli di essi che siano indigenti possono chiedere anche l'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva.

4. I riformati che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove dimorano, facendone subito domanda in carta semplice ed anche verbalmente al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza. A quelli di essi che volessero invece recarsi al consiglio di leva del circondario ove nacquero non spetteranno nè il viaggio gratuito nè il rimborso del prezzo di viaggio Sono esclusi dalla facoltà di farsi visitare per delegazione i riformati che fossero assenti dal rispettivo circondario *solo occasionalmente.*

5. I riformati chiamati a nuova visita che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile, avvertendo che se alla data del 30 aprile 1917 non fosse pervenuta al consiglio di leva alcuna comunicazione circa l'esito della loro nuova visita, saranno dichiarati renitenti.

Essi dovranno, possibilmente, esibire la dichiarazione di riforma di cui siano in possesso.

6. I riformati dichiarati idonei dovranno essere ascritti alla classe del loro anno di nascita per essere assegnati alla milizia territoriale. Essi perciò dovranno tutti essere arruolati nella 1ª categoria senza che abbiano ad invocare l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria.

Nessun danno potrà da ciò derivare a coloro che avessero titolo all'assegnazione alla 3ª categoria, giacchè le famiglie bisognose di tutti i già riformati dichiarati idonei possono aspirare al soccorso giornaliero.

7. I riformati arruolati nella nuova visita tanto nel Regno quanto all'estero saranno lasciati in congedo illimitato sino a nuovo ordine.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 8 ottobre 1916.

IL PREFETTO (O SOTTOPREFETTO).

TABELLA *indicante i giorni destinati per la nuova visita dei riformati.*

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

Seduta di chiusura

31 dicembre 1916.

ALLEGATO **B.**

Circondario di . . . . . .

PROSPETTO *dei riformati stati arruolati in 1ª categoria nella nuova visita subita a senso del Decreto Ministeriale del 5 ottobre 1916.*

	1ª CATEGORIA	
	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari
Già riformati nati nel 1876		
» » » » 1877		
» » » » 1878		
» » » » 1879		
» » » » 1880		
» » » » 1881		
TOTALE per l'intero circondario .		

N. **582.** - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - **Assunzione di 50 impiegati avventizi, per le eccezionali esigenze inerenti al servizio delle pensioni di guerra.** - (Segretariato generale — Divisione Personale del Ministero). - 5 ottobre 1916.

Per provvedere ad eccezionali esigenze verificatesi in questo Ministero ed inerenti al servizio delle pensioni di guerra, è stato determinato, previe le opportune intese col Ministero del Tesoro, di far luogo all'assunzione in questa amministrazione centrale, mediante concorso, di 50 impiegati avventizi.

Tale assunzione, la quale si intenderà effettuata fino a non oltre il 1° giorno del 3° mese successivo a quello in cui sarà cessato lo stato di guerra, non darà titolo o preferenza per ulteriori riammissioni in servizio.

In applicazione dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 307 e dell'articolo 1° del decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n 400, il concorso è limitato ai già militari di truppa e sottufficiali di qualunque grado, invalidi o riformati in genere per ferite o infermità dipendenti dalla attuale campagna di guerra, i quali siano provvisti dei voluti requisiti, di cui è cenno qui appresso

Possono prender parte al concorso in parola tutti i militari anzidetti per i quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo di congedo assoluto per le ferite od infermità suaccennate, semprechè, nonostante le medesime, essi conservino l'attitudine fisica a disimpegnare mansioni d'ordine e siano, almeno, forniti della licenza ginnasiale o tecnica o complementare o di scuola commerciale inferiore.

Gli aspiranti dovranno produrre ai comandi di deposito dei reggimenti, ai quali rispettivamente appartenevano, non più tardi del 20 corrente, regolare domanda in carta da bollo da lire 1,35, corredata del titolo originale di studi o di un certificato rilasciato dall'ufficio di segreteria dell'istituto ove furono sostenuti gli esami di licenza, oltre quegli altri documenti, anche di precedenti impieghi coperti, che gli interessati fossero in grado di produrre.

Detti comandi, a loro volta, cureranno che alle domande documentate, giunte in tempo debito, siano unite le copie dei fogli matricolari mod. 59 dei rispettivi militari e quelle dei relativi fogli di rassegna, e provvederanno, poi, al sollecito invio delle istanze medesime direttamente a questo Ministero,

in guisa che esse vi pervengano non più tardi del 31 corrente.

Per quanto i termini prescritti siano piuttosto brevi, si invitano le autorità militari a dare la maggiore possibile diffusione alle norme su riportate fra i militari alle proprie dipendenze, che possano avervi interesse.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(1514) Roma, 1946 - Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1916 — 7 ottobre

1916 SETTEMBRE 3. - N. 583. AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Decreto luogotenenziale n. 1200, col quale vengono stabilite le norme per la promozione dei sottufficiali di carriera, feriti in guerra, limitatanente al grado immediatamente superiore . . . . . *Pag.* 1570

» 3. - » 584 STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Decreto luogotenenziale n. 1215, per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali del R. esercito e della R. marina disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare . . . . . » 1572

» 7. - » 585. — PENSIONI. - Decreto luogotenenziale n. 1185, che assegna una pensione alla vedova e a ciascun figlio di ogni italiano, contro il quale sia stata eseguita dalle autorità austro-ungariche la pena di morte mediante la forca » 1573

» 10. - » 586 AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale, col quale viene modificata la tabella *G* annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . » 1574

» 21. - » 587. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. - Decreto ministeriale relativo alla costituzione della sezione staccata di artiglieria di Bologna in direzione di artiglieria di Bologna . . . . » 1576

» 21. - » 588. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ricostituzione della sezione staccata di artiglieria di Ancona. . . . . » 1577

1916 OTTOBRE 1°. - » 589. — STIPENDI, ASSEGNI, INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1246, che stabilisce le indennità di carica e per spese d'alloggio dovute all'attuale tenente generale sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni . . . » 1577

» 1°. - » 590. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1247, che modifica la costituzione dei consigli d'amministrazione presso le legioni carabinieri reali . . . . » 1578

1°. - » 591. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1248, che estende ai sottufficiali arruolatisi volontariamente per la durata della guerra, l'indennità stabilita dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1393 . . . . . » 1580

1916 OTTOBRE 1°. N. 582. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1249, riguardante gli assegni del personale civile della giustizia militare . . . . . Pag. 1561

» 2. — » 593. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompensa al valor militare al 3° battaglione indigeni eritrei — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo . . . . . » 1562

» 2. — » 594. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompensa al valor militare al 1° battaglione indigeni del Benadir. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo . . . » 1564

» 6. — » 595. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Viveri di riserva in dotazione agli uomini di truppa » 1565

» 6. — » 596. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di pistole mod. 74 . . . . . » 1567

» 6. — » 597. — CONCORSI — SERVIZIO SANITARIO. Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina . . . . . » 1568

» 6. — » 598. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916 e delle loro famiglie . . » 1569

» 6. — » 599. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bardatura per cavalli da ufficiale di cavalleria . . . . . » 1568

CIRCOLARE N. **583.** — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1200, col quale vengono stabilite le norme per la promozione dei sottufficiali di carriera, feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329;

Visto il decreto luogotenenziale del 25 maggio 1916, n. 690;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei corpi militari della regia marina e le sue successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e le sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottufficiali di carriera del R. esercito e della R. marina, i quali, per ferite riportate in guerra, non posseggano l'incondizionata idoneità fisica richiesta per la promozione rispettivamente dal paragrafo 36 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito e dall'art. 38 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, potranno conseguire ugualmente, al compimento della prescritta anzianità di grado, la promozione stessa limitatamente però al solo grado immediatamente superiore, sempre quando siano in possesso delle altre qualità richieste dal citato paragrafo 36 o dal citato art. 38 a seconda che trattasi di sottufficiali del R. esercito o della R. marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO

N. 584 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.

Decreto luogotenenziale n. 1215, per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali del R. esercito e della R. marina disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1908 n. 316, sugli stipendi per gli ufficiali dei corpi della R. marina;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle famiglie degli ufficiali del R. esercito e della R. marina disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare, è corrisposto un assegno alimentare nella seguente misura:

a) un quarto dello stipendio di cui gli ufficiali sono provvisti, se ammogliati senza prole;

b) un terzo dello stipendio stesso, se ammogliati con prole o vedovi con prole.

Art. 2.

L'assegno alimentare cessa da quando l'ufficiale perde il grado o è collocato a riposo o comunque cessi dal servizio.

Nel caso di revoca della sospensione dello stipendio, l'ufficiale è tenuto alla restituzione di quanto è stato corrisposto per assegno alimentare tanto alla sua famiglia quanto a lui stesso.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far.o osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **585.** — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1185, che assegna una pensione alla vedova e a ciascun figlio di ogni italiano, contro il quale sia stata eseguita dalle autorità austro-ungariche la pena di morte mediante la forca.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 settembre 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri degli affari esteri e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Alla vedova di ogni italiano contro il quale, durante la guerra, sia stata dalle autorità austro-ungariche eseguita, per ragione politica, la pena di morte mediante la forca, è assegnata una pensione annua di lire milleottocento da corrispondersi fino al giorno della sua morte o finchè non contragga nuove nozze.

È assegnata altresì a ciascun figlio dell'ucciso una pensione annua di lire seicento da corrispondersi fino al compimento del 21° anno di età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1916

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
SONNINO.
CARCANO.

N. **586.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale, col quale viene modificata la tabella G annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 settembre 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale n. 925 del 9 luglio 1916, col quale sono costituite a datare dal 1° luglio 1916 l'officina di costruzione di artiglieria di Roma e lo spolettificio di Torre Annunziata;

Visto il regolamento per gli operai borghesi della guerra

approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, modificato con R. decreto 22 giugno 1911, n. 796;

Valendosi della facoltà fattagli dal disposto dal § 8 del regolamento suddetto;

DECRETA:

Art. 1.

Il quadro organico degli operai a matricola dell'officina di Costruzione di artiglieria di Roma, è stabilito come in appresso con effetto dal 1° luglio 1916, da comprendersi nella tabella *G* annessa al regolamento per gli operai borghesi della guerra:

CAPI OPERAI per officine	CATEGORIE OPERAI							NUMERO TOTALE degli operai	TOTALE complessivo
	I	II		III	IV	V	VI		
		Mestieri vari	Capi squadra di lavoranti						
24	165	180	4	255	58	—	88	700	724

Art. 2.

Colla stessa data 1° luglio 1916 il quadro organico stabilito dalla suddetta tabella *G* per la sezione di Torre Annunziata deve intendersi prescritto per lo spolettificio di Torre Annunziata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **587.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. **Decreto ministeriale relativo alla costituzione della sezione staccata di artiglieria di Bologna in direzione di artiglieria di Bologna.** — (Direzione generale artiglieria). - 21 settembre 1916.

Visto il decreto luogotenenziale n. 803 del 25 giugno 1916 per la istituzione di nuovi consigli di amministrazione e la nomina di nuovi consegnatari;

Considerata la necessità di assicurare un più rapido e razionale svolgimento del servizio tecnico contabile amministrativo della direzione di artiglieria di Venezia;

Tenuto presente lo sviluppo preso dalla sezione staccata di artiglieria di Bologna, per il quale la medesima ha assunto l'importanza di una vera e propria direzione;

Su proposta della direzione di artiglieria di Venezia e parere favorevole del comando d'artiglieria da fortezza di Venezia;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data del 1° ottobre 1916, la già esistente sezione staccata d'artiglieria di Bologna è costituita per la durata della guerra in direzione d'artiglieria di Bologna.

Art 2

Allo svolgimento del servizio presso la direzione suddetta si provvederà con le norme del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, salvo quanto si riferisce all'anzianità dei ragionieri di artiglieria che dovranno designarsi subito alle cariche di relatore e di consegnatario del materiale presso la nuova direzione, dovendo per essi l'amministrazione militare avvalersi del personale esistente.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 21 settembre 1916.

Il Ministro - MORRONE.

N. **588**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ricostituzione della sezione staccata di artiglieria di Ancona.** — (Direzione generale artiglieria). — 21 settembre 1916.

A datare dal 1° ottobre corrente anno, è ricostituita per la durata della guerra, la sezione staccata di artiglieria di Ancona, alla dipendenza della direzione di artiglieria di Bologna.

Il Ministro — MORRONE.

N. **589**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Decreto luogotenenziale n. 1246, che stabilisce le indennità di carica e per spese d'alloggio dovute all'attuale tenente generale sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° ottobre 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, col quale fu istituito presso il Ministero della guerra un posto di sottosegretario di Stato per le armi e munizioni;

Considerata l'importanza assunta dal predetto ufficio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al tenente generale che attualmente ricopre l'ufficio di sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, è dovuta, finchè resterà nell'ufficio stesso, l'indennità di carica di L. 4800 annue e l'indennità per spese d'alloggio di L. 600 mensili, in luogo delle indennità di cui è attualmente provvisto per i detti titoli.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **590.** – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – **Decreto luogotenenziale n. 1247, che modifica la costituzione dei consigli d'amministrazione presso le legioni carabinieri reali.** – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 1° ottobre 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n 1413;

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 904, col quale, tra altro, vengono aumentati 11 tenenti colonnelli alla tabella organica degli ufficiali dei carabinieri reali;

Riconosciuta la opportunità di esonerare i comandanti delle legioni dei carabinieri reali dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni legione territoriale di carabinieri reali ha un consiglio d'amministrazione composto:

del tenente colonnello a disposizione, *presidente;*

degli altri ufficiali superiori meno elevati in grado o meno anziani del presidente aventi sede al capoluogo della legione, *membri;*

dell'ufficiale superiore d'amministrazione, *relatore;*

dell'ufficiale inferiore d'amministrazione direttore dei conti, *segretario.*

Art. 2.

Presso la legione allievi carabinieri reali il consiglio d'amministrazione è composto:

dell'ufficiale superiore che segue immediatamente il comandante della legione, *presidente;*

degli altri ufficiali superiori meno elevati in grado o meno anziani del presidente, *membri;*

dell'ufficiale superiore d'amministrazione, *relatore;*

dell'ufficiale inferiore d'amministrazione direttore dei conti, *segretario.*

Art. 3

I comandanti delle legioni hanno sui rispettivi consigli di amministrazione le attribuzioni devolute ai comandanti di corpo dall'art. 23 del regolamento predetto.

Art. 4.

Gli art. 772 e 866 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R decreto 6 agosto 1911, n. 1413, sono soppressi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° ottobre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N. **591**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1248, che estende ai sottufficiali arruolatisi volontariamente per la durata della guerra, l'indennità stabilita dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n 1393, riguardante, tra l'altro, indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità giornaliera di L. 2 stabilita dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, pei sottufficiali richiamati dal congedo ammogliati o vedovi con prole o che abbiano genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili seco loro conviventi ed a loro carico, destinati fuori della propria residenza, è estesa, dal 1° settembre 1916 anche ai sottufficiali arruolatisi volontariamente per la durata della guerra e che si trovino nelle condizioni dianzi accennate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **592.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.
Decreto luogotenenziale n. 1249, riguardante gli assegni del personale civile della giustizia militare. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Visto il Nostro decreto 27 aprile 1916, n. 494, riguardante la militarizzazione del personale civile della giustizia militare durante la presente guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione della pace;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari del personale civile della giustizia militare, anche pel tempo in cui sono militarizzati a norma del Nostro decreto 27 aprile 1916, n. 494, continuano ad aver diritto, oltre che agli stipendi ed agli aumenti sessennali, anche alle indennità varie come impiegati civili dipendenti dalla amministrazione della guerra, e non a quelle stabilite per gli ufficiali del regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno in cui entrò in vigore il Nostro decreto 27 aprile 1916, n. 494.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **593**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione di ricompensa al valor militare al 3° battaglione indigeni eritrei. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo.** — (Segretariato generale). — 2 ottobre 1916

Sire,

Il 3° battaglione indigeni eritrei, sbarcato a Bengasi l'8 febbraio 1914 ed imbarcatosi, per il ritorno in colonia, il 12 ottobre dello stesso anno, prese parte, in quel periodo di tempo,

a molti e vivaci combattimenti, nei quali dette sempre prova del più fulgido valore, di fermezza ed energia nell'offensiva, di grande slancio e di mirabile resistenza, percorrendo, in formazione di combattimento, distanze grandissime.

Per così brillante ed eroica condotta, il 3° battaglione indigeni eritrei si è certamente reso meritevole di alta distinzione. Pertanto, confortato anche dal parere della competente Commissione, mi onoro sottoporre alla approvazione ed alla sanzione di Vostra Maestà il qui unito schema di decreto, col quale al battaglione suddetto viene concessa la medaglia d'argento al valor militare.

Il Ministro — MORRONE.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro e in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 753, recante modificazioni al suindicato R. viglietto;

Vista la legge 31 dicembre 1848, n. 863, con la quale viene fissato il soprassoldo annuo per le medaglie in oro ed in argento al valor militare;

Sentito il parere della commissione speciale, istituita con decreto luogotenenziale 4 luglio 1915, per l'esame delle ricompense al valor militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È concessa la medaglia d'argento al valor militare al 3° battaglione indigeni eritrei, con la seguente motivazione:

« Per chiare prove di valore date in numerosi e vittoriosi combattimenti, e per aver dimostrato intrepida energia nel percorrere grandi distanze in regioni deserte, tra il febbraio ed il settembre del 1914, in Libia ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato dal Gran Quartiere Generale, addì 2 ottobre 1916.

VITTORIO EMANUELE.

MORRONE.

N. **594.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione di ricompensa al valore militare al 1° battaglione indigeni del Benadir. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo.** — (Segretariato generale). — 2 ottobre 1916.

Sire,

Il 1° battaglione indigeni del Benadir fece parte delle colonne che operarono nel Sud-Bengasino dal 25 febbraio al 18 aprile 1914, e nei sei combattimenti vittoriosi di quella spedizione, e specialmente in quello di Es-Sceleidina del 28 febbraio, dette bella e costante prova di solidità, di slancio ardimentoso nell'attacco, di calma e serenità ammirabili nella difesa.

Per così brillante condotta, il 1° battaglione indigeni del Benadir si è certamente reso meritevole di distinzione Pertanto, confortato anche dal parere della competente Commissione, mi onoro di sottoporre all'approvazione ed alla sanzione di Vostra Maestà il qui unito schema di decreto, col quale al battaglione suddetto viene concesso l'encomio solenne.

Il Ministro — MORRONE.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 118 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907;

Sentito il parere della commissione speciale, istituita con decreto luogotenenziale 4 luglio 1915, per l'esame delle ricompense al valor militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

È concesso l'encomio solenne al 1° battaglione indigeni del Benadir, con la seguente motivazione:

« Per aver dato mirabile prova di saldezza e di valore nei « combattimenti a cui prese parte durante la spedizione al

« sud-bengasino, dal 25 febbraio al 18 aprile 1914, e specialmente in quello di Es-Sceleidina, del 28 febbraio ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato dal Gran Quartiere Generale, addì 2 ottobre 1916.

VITTORIO EMANUELE.

MORRONE.

N. **595.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Viveri di riserva in dotazione agli uomini di truppa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1916.

I viveri di riserva in consegna ai militari di truppa, cioè le scatolette di carne in conserva e la galletta, debbono essere considerati durante la guerra siccome distribuiti definitivamente, come praticasi per gli oggetti di corredo, e perciò tolti dal carico del registro mod. 1022,

Quando viene ordinato il consumo di tali viveri, i corpi, ai quali appartengono i militari che li hanno in consegna, in base ai buoni viveri da rilasciarsi dai reparti, riprendono in carico i viveri ritirati pel consumo e contemporaneamente se ne danno scarico siccome consumati pel vitto della truppa.

Ai militari da congedarsi definitivamente verranno ritirati i viveri di riserva ed assunti in carico nello stesso modo che si opera per gli oggetti di corredo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **596.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di pistole M. 74.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 ottobre 1916.

Il Ministero determina che le pistole M. 74, che non si abbia modo di riparare presso le direzioni di artiglieria territoriali e presso gli stabilimenti di campagna per deficienza delle necessarie parti di ricambio, sieno dai suindicati enti, senz'altro,

versate alla fabbrica d'armi di Brescia, la quale, in sostituzione delle pistole M. 74, che così riceve, distribuirà alle stesse amministrazioni, che ne hanno effettuato il versamento, altrettante pistole M. 89, o Smith-Wesson.

Inoltre la direzione della suddetta fabbrica d'armi provvederà a distribuire alle varie direzioni di artiglieria, che ne abbiano fatta richiesta, le parti utilizzabili ricavate dalla scomposizione delle pistole M. 74 versate, perchè ne usufruiscano per le riparazioni occorrenti alle stesse pistole M. 74, che continueranno a rimanere in servizio.

Il Ministro — MORRONE.

N. **597.** — CONCORSI - SERVIZIO SANITARIO. **Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina.** — (Ufficio sanitario). — 6 ottobre 1916.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero avverte che gli aspiranti al concorso indetto per la nomina a sottotenente di commissariato della R. marina, i quali prima di recarsi a R ma per subire gli esami desiderino di ottenere un giudizio sulla propria attitudine fisica al servizio militare marittimo, potranno chiedere di essere sottoposti a visita medica preliminare gratuita presso un ospedale del R. esercito.

I visitandi non potranno in nessun caso essere trattenuti in osservazione negli ospedali, nè pretendere il rilascio del certificato medico, essendo il giudizio definitivo riservato ai medici della R. marina nella visita che dovrà precedere l'esame.

Il Ministro — MORRONE.

N. **598.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916 e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale. — Divisione personale del Ministero). — 6 ottobre 1916.

Con riferimento a precedenti circolari con le quali si dava notizia delle offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-

1916 e delle loro famiglie, si comunica che la commissione aggiudicatrice dei premi istituiti con oblazioni di privati cittadini e di ditte industriali, per il personale del corpo aeronautico militare, ha deliberato quanto segue:

1. Offerta Metallurgica Bresciana già Tempini (circolare 737 del 1915):

L. 6666,66 al capitano (pilota) Zacchini sig. Guido;

L. 6666,66 al capitano (osservatore) Martinelli sig. Michele (eredi);

L. 6666,68 al sergente (pilota) Taliani Tersilio;

per un velivolo abbattuto il 7 aprile 1916, in zona di guerra.

2. Offerta Gerolamo Varese (circolare 167 del 1916):

L. 100 al capitano (pilota) Baracca sig. Francesco;

pel velivolo abbattuto il 7 aprile 1916, diretto a Udine.

3. Offerta Ditta Pneumatici Michelin (circolare 244 del 1916):

L. 2000 al capitano (pilota) Baracca sig. Francesco;

L. 2000 da dividersi fra i seguenti:

a) { capitano Martinelli sig Michele (osservatore), L. 250,
{ sergente Taliani Tersilio (pilota), L. 250;

b) capitano Tacchini sig. Guido (pilota), L. 500;

c) capitano Bolognesi sig. Domenico (pilota), L. 500;

d) soldato Olivari Luigi (pilota), L. 500;

pel velivolo abbattuto il 7 aprile 1916 in zona di guerra;

L. 2000 divise fra i seguenti:

a) sottotenente De Bernardi sig. Mario (pilota), L. 500;

b) sottotenente Buzio sig Alessandro (pilota), L. 500;

c) caporale Consonni Emilio (pilota), L. 500,

d) soldato Nardini Guido (pilota), L. 500;

pel velivolo abbattuto il 27 giugno 1916 in zona di guerra.

Di questa offerta rimangono ancora disponibili per nuove assegnazioni L. 14,000.

4. Offerta Ditta fabbrica italiana automobili Torino (F. I. A. T.) (circolari 752 e 244 del 1916):

L. 5000, capitano Baracca sig. Francesco, pel velivolo abbattuto il 7 aprile 1916 (diretto su Udine).

L. 5,000 da dividersi come segue:

a) { capitano Martinelli sig. Michele (osservatore), L. 625;
{ sergente Taliani Tersilio (pilota), L. 625;

b) capitano Tacchini sig Guido (pilota), L. 1250;

c) capitano Bolognesi sig. Domenico (pilota), L. 1250;

d) soldato Olivari Luigi (pilota), L. 1350;

pel velivolo abbattuto il 17 aprile 1916 in zona di guerra.

L. 5000 da dividersi come segue:

a) sottotenente De Bernardi sig. Mario (pilota), L. 1250;
b) sottotenente Buzio sig. Alessandro (pilota), L. 1250;
c) caporale Consonni Emilio (pilota), L. 1250;
d) soldato Nardini Guido (pilota), L. 1250;

pel velivolo abbattuto il 27 giugno 1916 in zona di guerra.

Di tale offerta rimangono ancora disponibili, per nuove assegnazioni, L 85,000.

Il Ministro — MORRONE.

N. **598.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di bardatura per cavalli da ufficiale di cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria) — 6 ottobre 1916

In seguito a proposta del comando generale dell'arma di cavalleria il Ministero ha determinato di adottare un nuovo tipo di *bardatura per cavalli da ufficiale di cavalleria*, costituita dalle seguenti parti:

1 bisaccia, 1 borsa d biada, 1 briglia cavezza, 1 feltro sottosella, 3 coregge da pastrano, 2 coregge da gavetta, 1 coreggia ferma-coperta, 2 coregge per borsa da biada, 1 coreggia reggi-sciabola, 1 sella completa.

Le particolarità della nuova bardatura risulteranno dai sunti descrittivi e dalle tavole di disegno dell'atlante del materiale di artiglieria, nonchè dalle varianti alla parte 1ª e 2ª del modello per gli inventari, che saranno pubblicate per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

Per effetto dell'adozione di cui tratta la presente circolare, la *bardatura completa di marcia per cavalli da ufficiale di complemento di cavalleria* (8ª-26), nonchè le diverse parti di essa descritte nel modello per gl'inventari — ad eccezione della briglia-cavezza (8ª 46), delle staffe (8ª-66) e degli staffili (8ª-67), che sono mantenuti nella nuova bardatura — saranno d'ora innanzi classificate fra il *materiale vario* e conservate in servizio fino a consumazione.

Conseguentemente tutte le amministrazioni interessate, dovendo procedere a nuovi allestimenti, o provviste, sia per mantenere a numero dotazioni già costituite, sia per eventuali bisogni cui debbano provvedere direttamente dovranno allestire od acquistare bardature del tipo ora adottato: si è perciò disposto che l'arsenale di costruzione di Torino, invii,

appena possibile, un campione della nuova bardatura a ciascuno dei trenta depositi di cavalleria ed a tutti gli stabilimenti e direzioni di artiglieria.

Infine, allo scopo di agevolare in certo qual modo gli ufficiali effettivi di nuova nomina, il Ministero ha pure disposto che presso la scuola di applicazione di cavalleria sieno depositati alcuni esemplari della nuova bardatura, da cedere a pagamento ed a prezzo di costo a quegli ufficiali che ne faranno richiesta al comando della suddetta scuola.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(1516) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1916 — 14 ottobre

1916 OTTOBRE 1°. - N. **600**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1253, col quale viene aumentato il numero dei membri della Reale Commissione per gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito mobilitato . . . . . *Pag.* 1593

» 6. - » **601**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazione del carico dei materiali del gruppo *C* provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non si conosce l'ente consegnatario » 1594

» 13. - » **602**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenchi delle morti avvenute presso gli stabilimenti sanitari . . » 1595

» 13. - » **603**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria . . . . . » 1598

» 13. - » **604** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti per l'agricoltura . . . . . » 1599

CIRCOLARE N. **600**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1253, col quale viene aumentato il numero dei membri della Reale Commissione per gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito mobilitato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 25 aprile 1915, n. 565, che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per predi-

sporre e disciplinare gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito mobilitato;

Vista la necesssità di stabilire una giusta proporzione, in seno alla commissione, tra la rappresentanza dell' industria delle calzature e quella della concia delle pelli e l'opportunità di aumentare la rappresentanza tecnica dell'amministrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra, della marina e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei delegati del Ministero della guerra e degli industriali per la lavorazione delle calzature, della R. commissione per gli approvvigionamenti di calzature, di cui all'art. 2 del R. decreto 25 aprile 1915, n. 565, è aumentato rispettivamente da quattro a cinque quello dei delegati del Ministero della guerra e da cinque a sei quello dei delegati degl'industriali per la lavorazione delle calzature.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
DE NAVA.
CORSI.

N. **601.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Sistemazione del carico dei materiali del gruppo *C* provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non si conosce l'ente consegnatario.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 ottobre 1916.

A chiarimento di dubbi sorti circa l'interpretazione di alcune indicazioni della circolare n. 399 del *giornale militare* corrente anno, si avverte quanto segue:

1° per materiali del gruppo *C* debbonsi intendere tutti quelli appartenenti al detto gruppo (comprese le bufetterie), indicati all'art. 426 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911;

2ª l'indicazione « militari » si riferisce tanto agli ufficiali che ai militari di truppa.

Il Ministro — MORRONE.

N. **602.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenchi delle morti avvenute presso gli stabilimenti sanitari.** — (Direzione generale leva e truppa). 13 ottobre 1916.

Urgendo di provvedere ad una esatta e completa rilevazione delle cause di morte dei militari deceduti durante l'attuale guerra, questo Ministero dispone che entro il 31 ottobre corr. tutti gli stabilimenti sanitari tanto territoriali, quanto mobilitati, dovranno far pervenire alle direzioni di sanità militare dei corpi d'armata territoriali e mobilitati, un estratto del registro mod. 476 contenente l'elenco nominativo dei defunti dal principio della campagna a tutto il mese di settembre u. s., conforme al modello unito alla presente circolare.

A partire dal mese di novembre, gli stabilimenti stessi invieranno alle direzioni suindicate, entro il giorno 10 di ogni mese, un identico estratto per le morti verificatesi nel mese precedente.

Le direzioni di sanità militare cureranno la raccolta e la trasmissione tanto degli estratti riassuntivi quanto di quelli periodici, indirizzandoli al Ministero (Direzione generale leva e truppa — *Divisione matricole, ufficio di stato civile in guerra*).

L'eventuale ritardo da parte di qualche stabilimento non dovrà far ritardare l'inoltro degli estratti già pervenuti alle direzioni di sanità. Queste, peraltro, nel trasmettere gli estratti raccolti, segnaleranno con apposito elenco a questo Ministero gli stabilimenti sanitari inadempienti o ritardatari.

Sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni della presente circolare tanto i comandi delle sezioni di sanità e le direzioni degli ospedali, ospedaletti da campo, infermerie avanzate, ed altri stabilimenti mobilitati, quanto le direzioni degli ospedali contumaciali, territoriali o di riserva, militari o riconosciuti

per tali. E vi sono tenute egualmente le direzioni degli ospedali e reparti mobilitati e territoriali delle associazioni di soccorso.

Poichè lo scopo, al quale gli estratti sopra descritti sono destinati, esige che la indicazione della causa di morte sia espressa con molto dettaglio e sia tecnicamente esatta, questo Ministero richiama l'attenziene di tutte le autorità sanitarie, affinchè il lavoro di scritturazione degli estratti sia sottoposto a controllo da parte degli organi tecnici.

Tutti gli stabilimenti sanitari dovranno intanto far pervenire al Ministero (direzione generale leva e truppa — *Divisione matricole*) una dichiarazione da cui risulti che sarà provveduto a quanto è disposto nella presente circolare.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. . . .

(1) . . . . . .

ELENCO DELLE MORTI

avvenute dal . . . . . al . . . . . .

(Estratto dal registro Mod. 476 tenuto dallo stabilimento sanitario).

N. d'iscrizione nel registro	CORPO al quale il defunto apparteneva (2)	GRADO	COGNOME E NOME	COMUNE di nascita	DATA di nascita	MALATTIA O FERITA che fu causa della morte	DATA dell'entrata nello ospedale	DATA della morte	*Annotazioni* (3)

(1) Indicazione dell'ospedale o reparto che ha in consegna il registro originale.

(2) In questa colonna si avrà cura di far risaltare i defunti appartenenti all'esercito nemico adoperando l'indicazione « esercito nemico » Gli stabilimenti sanitari mobilitati che abbiano ricoverato persone appartenenti alla popolazione civile registreranno i defunti relativi con le indicazioni: operaio, borghese, donna, bambino e simili.

(3) In questa colonna si riporteranno le indicazioni inscritte nella colonna 10 del registro.

N. **603.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 ottobre 1916.

Il Ministero ha determinato che col giorno 6 novembre 1916 abbia inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria un corso accelerato di mascalcia.

Possono far domanda di ammissione al detto corso, indirizzandola al comandante del rispettivo deposito, i militari alle armi per soddisfare gli obblighi di leva appartenenti ai reggimenti elencati nella disposizione 13 del fascicolo 12 della raccolta delle disposizioni in vigore per il R. esercito, purchè non incorporati in reparti (e servizi) mobilitati od in formazione presso i depositi.

Il comandante del deposito ricevute le domande proporrà direttamente al comando della scuola di applicazione di cavalleria, trasmettendogli le carte personali, l'ammissione di un solo militare (eccezionalmente due purchè trattisi di ottimi elementi) prescelto fra i concorrenti nel modo indicato dalla predetta disposizione 13 ed avendo presente che il proposto dovrà altresì dare affidamento di possedere i requisiti per l'avanzamento prescritti dal § 36 del regolamento in materia.

Il comando della scuola di applicazione di cavalleria vagliate le proposte farà conoscere in tempo al comandante di ciascun deposito le sue decisioni circa la definitiva ammissione al corso dei militari proposti.

I militari ammessi dovranno trovarsi alla scuola il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso.

Il Ministro — MORRONE.

N. **604**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti per l'agricoltura** —. (Direzione generale leva e truppa). — 13 ottobre 1916.

Allo scopo di assicurare il lavoro dei campi ed evitare che nell'attuale stagione rimangano fondi inseminati, questo Ministero determina quanto appresso:

LICENZE AGRICOLE.

Abolizione di alcune restrizioni contenute nella circolare 496.

1. Ai militari cui non fu concessa l'invocata licenza agricola pel 1°, 2° e 3° periodo, giusta la circolare 496 del corrente anno, perchè il numero delle richieste eccedeva la percentuale fissata per le concessioni, o perchè i militari stessi trovavansi nel territorio delle operazioni, i comandi dei corpi, reparti o servizi, dovranno subito accordar loro la detta licenza, senza tener conto del numero dei militari che nello stesso momento si allontaneranno dal corpo, reparto o servizio, salvo che trattisi di militari che si trovino in località oltre mare, per i quali soli continua a valere il divieto dell'invio in licenza agricola.

2. Nella concessione delle licenze agricole chieste pel 4° o 5° periodo, i comandi dei corpi, reparti o servizi, non dovranno tener più conto delle restrizioni di cui ai numeri 3 e 4 della circolare 496 sopracitata, salvo che trattisi di militari che si trovino in località oltre mare, per i quali soli continua a valere il divieto dell'invio in licenza agricola.

Limitazioni imposte da necessità militari.

3. Per quanto riguarda l'invio in licenza dei militari che fanno parte dell'esercito operante (ciò che è quanto dire: dei militari che trovansi nel territorio delle operazioni) è fatta facoltà al Comando Supremo di limitare la partenza dei militari stessi, qualora ciò possa pregiudicare la efficienza dei reparti.

Pertanto tutti i corpi che sono alla dipendenza del Comando Supremo e che per le numerose licenze da accordarsi vedes-

sero compromesso il regolare funzionamento dei servizi, dovranno riferirne al Comando Supremo medesimo.

Tutti gli altri corpi ne riferiranno invece ai comandi di corpo d'armata territoriali da cui dipendono ed ai quali è pure fatta facoltà di limitare la partenza dei militari solo quando però, in base a speciali accertamenti, venga loro a risultare in modo indubbio che la partenza stessa potrebbe gravemente pregiudicare il regolare andamento del servizio.

Maggior durata della licenza agricola.

4. La durata della licenza agricola pel 4° e 5° periodo è portata a giorni venti non compreso il viaggio, e ciò allo scopo di stabilire una uniformità di trattamento coi militari che beneficieranno della speciale licenza per la semina, di cui al seguente n. 5.

LICENZA SPECIALE PER LA SEMINA.

A chi può essere accordata.

5. Oltre le concessioni di cui alla citata circolare 496, sarà accordata una speciale licenza anche al militare, qualunque sia la classe cui è ascritto e lo stato di idoneità alle fatiche di guerra, che appartenga ad una famiglia colonica la quale **non abbia beneficiato nè possa beneficiare** delle **licenze agricole** di cui alla suddetta circolare 496; **non abbia presente alcun uomo valido dai 16 ai 60 anni e debba seminare, nell'attuale stagione, almeno un ettaro di terreno a frumento.**

6. Oltre le famiglie coloniche, potranno invocare la concessione della licenza per la semina le famiglie dei

proprietari, enfiteuti, affittuari } dei piccoli fondi che si trovino nelle condizioni di cui sopra e che coltivino personalmente il podere.

Così pure quelle degli avventizi senza mercede e dei salariati le quali partecipino al raccolto del frumento. Pei salariati, inoltre, dovrà verificarsi la condizione che la quota percepita in natura sui vari prodotti sia superiore, in valore, alla mercede che ricevono in contanti.

Militari cui non può essere concessa la speciale licenza per la semina.

7. Da tale concessione saranno esclusi i militari dislocati in paesi d'oltre mare.

Come va intesa la famiglia colonica.

8. Avvertesi che ai suddetti effetti, la famiglia colonica (diversamente da come la considerava la circolare 496) va intesa nel senso agricolo, e cioè: **il gruppo di persone costituenti una o più famiglie insieme conviventi, conducenti lo stesso podere e vincolate dallo stesso patto colonico.**

Quindi, anche nel caso che il podere sia lavorato da più famiglie singole, la licenza non potrà essere accordata *che ad un solo militare.*

Durata della speciale licenza per la semina.

9. La durata della licenza è di venti giorni, non compreso il viaggio.

Esclusione dalla licenza invernale.

10. I militari che beneficieranno della speciale licenza per la semina od abbiano beneficiato, o beneficino poi di quelle stabilite dalla circolare n. 496, non dovranno fruire della licenza invernale.

Domande di licenza per la semina — Loro presentazione e trasmissione.

11. Le domande di licenza per la semina debbono essere redatte su apposito modulo, conforme all'allegato A, modulo che potrà essere compilato dai singoli uffici comunali e fornito gratuitamente alle famiglie interessate.

12. I sindaci, ricevute le dette domande, le correderanno dell'attestazione formulata nel relativo modulo e le invieranno al locale comando dei carabinieri reali affinchè vi apponga la dichiarazione ad esse spettante.

13. Considerato che la famiglia agricola, intesa nel senso suindicato, può essere costituita da più famiglie singole, il

Ministero, nell'intento di rendere più sollecita la procedura, si è astenuto dal prescrivere che le domande per la speciale licenza per la semina contengano la situazione della famiglia colonica, come già si è praticato nella circolare 496, per le famiglie singole.

Ciò, per altro, non esonera i sindaci dall'accertare con ogni più scrupolosa cura il preciso stato della famiglia medesima, per evitare la possibilità di indebite concessioni di cui, ad ogni effetto di legge sarebbero pienamente responsabili.

Così pure, sempre al fine di sollecitare la trasmissione delle domande, queste, anzichè essere restituite ai sindaci, saranno dai carabinieri reali **inviate direttamente al comando del corpo d'armata territoriale nel cui territorio trovasi il fondo.**

Decisione sulle domande.

14. I comandi di corpo d'armata, ricevute le domande ed accertato, in base alle attestazioni, il titolo all'invocata licenza, apporranno sulle medesime la dichiarazione di accoglimento, munita del bollo e della firma, e le spediranno al comando del corpo, reparto o servizio a cui il militare è effettivo, purchè non trovisi in località oltre mare.

Le domande non accolte saranno dai comandi di corpo di armata restituite ai sindaci con accenno al motivo per cui furono respinte.

Limitazioni imposte da necessità militare.

15. Anche per la concessione della speciale licenza per la semina, valgono le limitazioni contenute nel precedente n. 3.

Personale per le macchine agricole.

16. Qualora in occasione dei lavori della semina occorra personale per la conduzione delle macchine agricole, dovranno applicarsi le disposizioni di cui al n. 11 della circolare 496 del corrente anno.

Militari da comandare per i lavori della semina dove faccia difetto la mano d'opera.

17. Così pure, ove avvenga che qualche famiglia colonica, per le restrizioni imposte dai numeri 7 e 15, rimanga priva della persona necesiaria per compiere i lavori della semina,

le autorità hanno facoltà di provvedervi giusta le disposizioni contenute al n. 12 della citata circolare 496. Analogamente si regoleranno per quelle regioni in cui i lavori agrari si compiono con salariati e nelle quali facesse difetto la mano d'opera.

Spese di viaggio e relative indennità.

18. Ai militari inviati in licenza sarà concesso il viaggio (con richiesta mod. *B* rosa) e sarà corrisposto durante il viaggio stesso l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Durante la permanenza in famiglia i militari perderanno l'assegno giornaliero e quelle indennità di cui fossero provvisti. Quest'ultima disposizione è applicabile soltanto ai caporali e soldati.

Ai sottufficiali che eventualmente si trovassero in condizione di beneficiare delle suddette licenze, dovranno essere conservati, durante la licenza, gli assegni ordinari: saranno soltanto tolte loro le indennità di cui fossero provvisti.

Ai militari di truppa comandati per la condotta delle macchine agricole o pel lavoro della semina di cui ai precedenti n. 16 e 17 non deve essere corrisposto nè l'assegno giornaliero, nè l'indennità di cui fossero provvisti.

Infine, ai graduati incaricati della sorveglianza, sarà conservato durante i lavori, l'assegno giornaliero, a meno che non ricevano una mercede come sorveglianti, dagli enti o privati che si avvalgono della mano d'opera militare.

Soccorsi giornalieri
alle famiglie dei militari inviati in licenza.

19. Alle famiglie dei militari inviati in licenza agricola o che fruiranno di quella speciale per la semina, dovrà continuare ad essere corrisposto, anche dhrante il periodo delle licenze stesse, il soccorso giornaliero cui fossero state ammesse.

Il Ministro — MORRONE.

COMUNE DI . . . . . ALLEGATO A

DOMANDA DI LICENZA PER LA SEMINA

La famiglia colonica (1). . . . . *che coltiva il fondo* . . . . . ; *che deve seminare a frumento, nell'attuale stagione,* almeno *un ettaro di terreno; che non ha beneficiato, né può benificiare delle licenze agricole stabilite con la circolare 496 del* giornale militare *del corrente anno; e che non ha presente sul fondo alcun uomo valido dai 16 ai 60 anni, chiede che al militare* . . . . . *della classe* . . . *appartenente al* . . . . . *sia concessa la licenza per la semina (della durata di venti giorni, oltre il viaggio) a datare dal* . . . . . .

Data . . . . . .

Firma del richiedente

. . . . . .

ATTESTAZIONE DEL SINDACO

Il sottoscritto, assunte le debite informazioni, dichiara che nel podere coltivato dalla famiglia (2) . . . . . *devesi, nell'attuale stagione, seminare a frumento* almeno *un ettaro di terreno.*

Dichiara inoltre che, consultati i registri dello stato civile e compiuti i dovuti accertamenti, nella famiglia colonica suddetta non è presente alcun uomo valido dai 16 ai 60 anni;

che la famiglia stessa non ha sotto le armi alcun membro che abbia fruito o possa fruire della licenza agricola prevista dalla circolare 496 del corrente anno.

Tanto afferma assumendone la responsabilità ad ogni effetto di legge.

Bollo

IL SINDACO

. . . . . .

(1) Per famiglia colonica s'intende il gruppo di persone costituenti una o più famiglie insieme conviventi, conducenti lo stesso podere e vincolate dallo stesso patto colonico.

(2) Indicare a quale categoria di agricoltori appartiene la famiglia tenendo presente quanto è detto al n. 6 della presente circolare e cioè: del colono . . . . . , del proprietario . . . . . , dell'enfiteuta . . . . . , dell'affittuario . . . . . , dell'avventizio . . . . . , del salariato . . . . . .

ATTESTAZIONE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI

Il sottoscritto, assunte le necessarie informazioni, conferma (o *non conferma*) *le attestazioni del Sindaco* (1).

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) In caso di mancata conferma indicarne le ragioni.

AVVERTENZA. — La presente domanda debitamente completata dovrà essere inviata direttamente dall'arma dei carabinieri reali, al comando del corpo d'armata territoriale nel cui territorio è compreso il comune.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE

DI . . . . . .

Visto si (2) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

(Bollo)

(2) *Approva* o *respinge*: nel primo caso inviare la presente direttamente al comando del corpo, reparto o servizio cui appartiene il militare del quale si chiede la licenza, nel secondo rinviarla al sindaco mittente con la indicazione dei motivi del rifiuto.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1520) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1916 — 17 ottobre

1916 OTTOBRE 16. - N. **605**. - MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 1609

CIRCOLARE N. **605**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 ottobre 1916.

1. Per la nomina a sottotenente di milizia territoriale sono aperti:

a) presso la scuola di applicazione di fanteria di Parma un corso per 1200 aspiranti all'arma di fanteria;

b) presso l'accademia militare di Torino un corso per 300 aspiranti all'arma di artiglieria.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili, sia per la scuola di Parma, sia per l'accademia militare, il Ministero si riserva di decidere *se ed in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di 3ª categoria nati negli anni 1876, 1877 e 1878 non ancora chiamati alle armi;

b) gli inscritti di leva nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati a tutto il 31 agosto 1915 e soggetti a nuova vi-

sita a mente del decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1916, n. 1239 (circolari 579, 580 e 581 del *giornale militare* corrente anno) i quali non avendo ancora subìta la visita avanti al consiglio di leva, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla scuola di Parma o all'accademia militare, chiedano di essere subito sottoposti alla visita stessa avanti all'autorità militare e siano riconosciuti idonei al servizio militare.

Rimane però inteso che coloro i quali siano dichiarati non idonei dovranno ugualmente presentarsi a suo tempo, alla visita medica presso il consiglio di leva stabilita dalla circolare 579 del *giornale militare* corrente anno.

c) gli inscritti di leva nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati e soggetti a nuova visita a senso del citato decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1916, i quali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla scuola di Parma o all'accademia militare, fossero stati già rivisitati dai rispettivi consigli di leva, riconosciuti idonei ed arruolati in 1ª categoria.

Per i riformati non ancora visitati dai consigli di leva e che fossero giudicati idonei dall'autorità militare ed ammessi al corso speciale (lettera *b*), la scuola di Parma e l'accademia militare formeranno subito il foglio matricolare mod. 59, inserendovi la seguente variazione: « .... arruolato ed ammesso alla scuola di Parma (o all'accademia militare) quale riformato della classe 18... soggetto a nuova visita a mente del decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1916..... addì 20 novembre 1916 ».

Copia di tale foglio matricolare con la variazione di cui sopra sarà subito trasmessa dal comando della scuola o dell'accademia militare al prefetto o sottoprefetto del circondario nel quale il già riformato concorse alla leva, affinchè sia presentata a suo tempo al consiglio di leva per le sue decisioni.

3. I concorrenti ai corsi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, la licenza di liceo o di istituto tecnico.

4. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la preferenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori* a quello *minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni al corso dell'accademia militare, sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. I concorrenti all'accademia che in via subordinata accettino anche l'ammissione al corso di fanteria, debbono dichiarare ciò esplicitamente nella domanda di concorso, giacchè altrimenti qualora non ottenessero l'ammissione nell'accademia resterebbero esclusi da entrambi i corsi.

5. I corsi suddetti saranno iniziati il giorno 20 novembre prossimo e si prevede che la durata di essi possa estendersi sino a sessanta giorni.

6. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di milizia territoriale.

L'idoneità per la nomina al grado di sottotenente di milizia territoriale non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi, per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

7. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la scuola di Parma e l'accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

8. Le domande di ammissione dovranno essere *presentate ai comandi di distretto entro il 10 novembre p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra, comunicando ad esso il titolo o il certificato esibito dal concorrente;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata

dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) foglio di congedo illimitato (mod. 13 verde) per i militari di 3ª categoria nati negli anni 1876, 1877 e 1878;

dichiarazione di riforma o foglio di congedo assoluto per riforma per i già riformati nati negli anni dal 1876 al 1881 che non siano stati ancora rivisitati dai consigli di leva;

foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria (mod. 13 bianco) per i già riformati nati negli anni dal 1876 al 1881 che siano stati già rivisitati dai consigli di leva ed arruolati in 1ª categoria.

Tutti i documenti, meno quelli indicati alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

I comandi dei distretti, appena ricevute le domande, debbono richiedere d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale (mod. 42 del catalogo) giusta le norme del n. 9 della circolare 228 del *giornale militare* 1914.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

9. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, dopo un anno di regolare frequenza, presso gli istituti seguenti:

Scuola agraria annessa all'università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inserizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia;

Licenza della scuola di commercio annessa al regio istituto internazionale di Torino e della scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali;

Licenza delle regie scuole industriali di terzo grado (Fermo, regio istituto industriale; Foggia, regio istituto industriale; « S. Altamura»; Messina, regia scuola industriale; Napoli, regio istituto industriale « A. Volta »; Novara, regia scuola professionale « Omar »; Reggio Calabria, regia scuola industriale; Vicenza, regio istituto industriale « A. Rossi »;

Licenza della 5ª classe, sezione industriale, dell'istituto tecnico di Bergamo.

10. I comandi di distretto invieranno le domande di ammissione, lo stesso giorno in cui saranno loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento, che dovrà essere successivamente inviato, direttamente ai comandi di corpo d'armata territoriale, e, contemporaneamente, richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta, ad assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, al più presto, direttamente al comando del corpo d'armata, cui viene trasmessa la domanda.

Si avverta però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.

Alle domande dei già riformati, non ancora rivisitati dai consigli di leva, i comandi di distretto allegheranno la dichiarazione medica di riconosciuta idoneità al servizio militare, avvertendo che la visita dovrà aver luogo a cura degli stessi comandi di distretto.

11. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute ai comandi di corpo d'armata territoriale, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

12. L'invio a Parma e a Torino degli aspiranti che saranno ammessi ai corsi avrà luogo secondo le disposizioni che il Ministero si riserva di emanare.

13. I comandi di distretto faranno stampare e provvederanno senza indugio affinchè sia data la massima pubblicità al manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Il Ministro — MORRONE.

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a speciali corsi accelerati in Parma e presso l'Accademia militare (Torino) per aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale delle armi di fanteria e artiglieria.

1. D'ordine del Ministro della guerra si notifica che per la nomina a sottotenente di milizia territoriale avranno inizio il giorno 20 novembre p. v.:

a) un corso per 1200 aspiranti all'arma di fanteria in Parma;

b) un corso per 300 aspiranti all'arma di artiglieria, presso l'Accademia militare (Torino).

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di 3ª categoria nati negli anni 1876, 1877 e 1878 non ancora chiamati alle armi;

b) gli inscritti di leva nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati a tutto il 31 agosto 1915 e soggetti a nuova visita a mente del decreto luogotenenziale del 1° ottobre, n. 1239 (circolari 579, 580 e 581 del *giornale militare* c. a.) i quali non avendo ancora subita la visita avanti al consiglio di leva, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla Scuola di Parma o all'Accademia militare, chiedano di essere subito sottoposti alla visita stessa avanti all'autorità militare e siano riconosciuti idonei al servizio militare.

Rimane però inteso, che coloro i quali siano dichiarati non idonei dovranno ugualmente presentarsi, a suo tempo, alla visita medica presso il consiglio di leva, stabilita dalla circolare 579 del *giornale militare* c. a.;

c) gli inscritti di leva nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati e soggetti a nuova visita a senso del citato decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1916, i quali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla Scuola di Parma o all'Accademia militare, fossero stati già rivisitati dai rispettivi consigli di leva, riconosciuti idonei ed arruolati in 1ª categoria.

3. I concorrenti ai corsi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, la licenza di liceo o di istituto tecnico.

4. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori a quello minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni al corso dell'Accademia militare sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. I concorrenti all'Accademia che in via subordinata accettino l'ammissione al corso di fanteria, debbono dichiarare ciò esplicitamente nella domanda di concorso, perchè altrimenti, qualora non ottenessero l'ammissione nell'Accademia, resterebbero esclusi da entrambi i corsi.

5. I corsi suddetti saranno iniziati il giorno 20 novembre prossimo e si prevede che la durata di essi possa estendersi sino a sessanta giorni.

6. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di milizia territoriale.

L'idoneità per la nomina al grado di sottotenente di milizia territoriale non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

7. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la Scuola e l'Accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

8. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi di distretto entro il giorno 10 novembre p. v., avvertendo che tale limtte di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d' armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) foglio di congedo illimitato (mod. 13 verde) per i militari di 3ª categoria nati negli anni 1876, 1877 e 1878;

dichiarazione di riforma o foglio di congedo assoluto per riforma per i già riformati nati negli anni dal 1876 al 1881 che non siano stati ancora rivisitati dai consigli di leva;

foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria (mod. 13 bianco) per i già riformati nati negli anni dal 1876 al 1881 che siano stati già rinviati dai consigli di leva ed arruolati in 1ª categoria.

Tutti i documenti, meno quelli indicati alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

9. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e del regio istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze.

Licenza delle regie scuole medie commerciali;

Licenza delle regie scuole industriali di terzo grado (*Fermo*, regio istituto industriale; *Foggia*, regio istituto industriale « S. Altamura »; *Messina*, regia scuola industriale; *Napoli*, regio istituto industriale « A. Volta »; *Novara*, regia scuola professionale « Omar »; *Reggio Calabria*, regia scuola industriale; *Vicenza*, regio istituto industriale « A. Rossi ».

Licenza della 5ª classe, sezione industriale, dell'istituto tecnico di Bergamo.

10. I comandi di distretto invieranno le domande di ammissione, *lo stesso giorno in cui saranno loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento, che dovrà essere successivamente inviato*, direttamente ai comandi di corpo d'armata territoriali, e contemporaneamente richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta, ad assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, al più presto, *direttamente al comando del corpo d'armata*, cui viene trasmessa la domanda.

Si avverta però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il *titolo di studio*, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.

11. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale*, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

12. L'invio a Parma e a Torino degli aspiranti che saranno ammessi alla scuola di Parma e all'accademia militare avrà luogo secondo le disposizioni che il Ministero si riserva di emanare.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

(1522) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1916 — 21 ottobre

1916 AGOSTO 31. – N. 608. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto ministeriale relativo al soprassoldo ai militari addetti ai comandi militari di stazione eventuali . . . . . *Pag.* 1620

1916 OTTOBRE 1°. – » 607. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1287, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per la complessiva somma di L. 500 milioni . . . . . » 1621

1°. – » 608. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1288, col quale, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è istituito il capitolo n. 99-VI con lo stanziamento di lire centomila . . . . . » 1623

5. – » 609. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 1313, col quale sono considerati in istato di guerra alcuni territori della provincia di Bergamo. . . . . » 1624

5. – » 610. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1314, che apporta modificazioni alle tabelle III, XIII e XXIV della legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e all'organico dei militari di truppa dei carabinieri reali . . . . . » 1625

19. – » 611. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di primo equipaggiamento a sottotenenti in servizio attivo permanente. . . . . » 1630

20. – » 612. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1055, per l'abrogazione delle norme concernenti le reintegrazioni di fondi. — Norme pel versamento dei proventi dei corpi . . . . . » 1630

20. – » 613. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Denunzie dei pagamenti al fisco . . . . . » 1638

20. – » 614. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni numeriche delle perdite di militari. . . . . » 1639

1916 OTTOBRE 20. - N. 615. - MATRICOLA. — Variazioni matricolari riguardanti il computo della campagna di guerra in corso . . . . . pag. 1641

» 20. - » 616. - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la manutenzione e la riparazione dei materiali presso le batterie d'assedio . » 1643

» 20. - » 617. — DISPOSIZIONI VARIE. — PENSIONI. — Istruzioni suppletive in materia di stato civile delle truppe in campagna e liquidazione di pensioni di guerra . . . . . » 1644

N. **606** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale relativo al soprassoldo ai militari addetti ai comandi militari di stazione eventuali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito;

Ritenuto che il servizio dei comandi militari di stazione eventuali istituiti in dipendenza della guerra è della stessa importanza e della stessa intensità di quello dei comandi permanenti;

DETERMINA:

Agli ufficiali addetti ai comandi militari di stazione eventuali è esteso per tutta la durata della guerra il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal N. 10 *bis* dello specchio III delle indennità eventuali, ed ai sottufficiali, caporali e soldati, addetti agli stessi comandi, il soprassoldo giornaliero stabilito dal N. 73 dello specchio medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1916.

Il Ministro MORRONE.

N. **607.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1287, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per la complessiva somma di lire 500 milioni** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul, conferimento al Governo, dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, per sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi, e per altre determinate dallo stato di guerra;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 917 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 99-*bis*	Spese per la guerra . . .	L.	422,410,000
id. » 83.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	»	60,000,000
Id. » 14.	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc . .	»	60,000
Id. » 25.	Corpi di fanteria: sottufficiali, caporali e soldati, ecc. . .	»	2,000,000

Cap. n. 32.	Corpi e servizi del genio: Sottufficiali, caporali e soldati, ecc. . . . . L.	250,000
Id. » 37.	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari, ecc. »	1,000,000
Id. » 38.	Corpo e servizio sanitario: Sottufficiali, caporali e soldati, ecc. . . . . »	350,000
Id. » 51.	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi, ecc. . . »	3 000,000
Id. » 52	Indennità per servizi e posizioni speciali, ecc. . . . . »	1,000,000
Id. » 55.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari . . . . »	5,000.000
Id. » 56.	Materiale sanitario . . . . »	400 000
Id. » 57.	Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. . . . . »	1,500.000
Id. » 61.	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali . . . . . »	30,000
Id. » 73.	Spese inerenti al trasporto dei materiali, ecc . . . . . »	2,000,000
Id. » 74.	Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. . . . . »	1,000,000
	Totale L.	500,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello State, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N **608.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1288, col quale nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917 è istituito il capitolo n. 99-VI con lo stanziamento di lire centomila.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 nel conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Ritenuta la necessità di iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917 un fondo di L. 100.000 occorrente per sussidiare le famiglie bisognose dei connazionali richiamati alle armi residenti in Francia;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per il tesoro, di concerto con i ministri per gli affari esteri e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917 è istituito il capitolo n. 99-VI.

« Sussidi alle famiglie bisognose dei connazionali richiamati alle armi residenti in Francia » con lo stanziamento di lire centomila (L. 100.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
SONNINO.
MORRONE.

N. **609**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 1313, col quale sono considerati in istato di guerra alcuni territori della provincia di Bergamo.** — (Segretariato generale. Divisione stato maggiore). — 5 ottobre 1916

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dalla data della pubblicazione nel presente decreto è dichiarato in stato di guerra il territorio dei seguenti comuni della provincia di Bergamo:
Azzone, Bondione, Collere, Lizzola, Oltrepovo, Schilpario, Vilminore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dal Comando Supremo, addì 5 ottobre 1916.

VITTORIO EMANUELE

BOSELLI.
MORRONE.

N. **610.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 1314, che apporta modificazioni alle tabelle III, XIII e XXIV della legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e all'organico dei militari di truppa dei carabinieri reali.** — Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegta;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e successive modificazioni;

Visti i decreti luogotenenziali 13 giugno 1915 e 8 giugno 1916 autorizzanti il temporaneo collocamento fuori quadro di ufficiali dei carabinieri reali in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di assicurare all'arma dei carabinieri reali un ordinamento meglio rispondente alle esigenze dei molteplici servizi di istituto;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 13 della vigente legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra è sostituito dal seguente:

Art. 13.

L'arma dei carabinieri reali, di cui la tabella N. III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:

a) *il comando generale dell'arma,*
b) *quattordici legioni territoriali,*
c) *una legione allievi carabinieri,*
d) *una scuola allievi ufficiali carabinieri,*
e) *una scuola allievi sottufficiali carabinieri.*

Art. 2.

Alla vigente legge di ordinamento del R. esercito o dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra è aggiunto il seguente articolo:

Art. 15bis.

La scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali ha lo scopo di abilitare alla nomina a sottotenente i marescialli e brigadieri.

La scuola allievi sottufficiali carabinieri reali ha lo scopo di abilitare alla promozione a vice brigadiere gli appuntati ed i carabinieri.

Ar. 3.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti:

Tabella III (*ufficiali dei carabinieri reali*):

3 colonnelli,
9 tenenti colonnelli,
11 maggiori,
20 capitani,
59 sottotenenti e tenenti;

Tabella XIII (*ufficiali di amministrazione*):

3 tenenti colonnelli o maggiori,
4 capitani,
7 tenenti;

Tabella XXXIV (*applicati delle amministrazioni militari dipendenti*):

6 applicati delle amministrazione militari dipendenti.

Art. 4

L'organico dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali è aumentato di:

43 marescialli d'alloggio maggiori (31 a piedi e 12 a cavallo),
27 marescialli d'alloggio capi (23 a piedi e 4 a cavallo),
27 marescialli d'alloggio (23 a piedi e 4 a cavallo),
271 brigadieri (265 a piedi e 6 a cavallo),
143 vicebrigadieri (124 a piedi di cui 3 trombettieri e 19 a cavallo),
66 appuntati (61 a piedi e 5 a cavallo),
2034 carabinieri (1893 a piedi e 141 a cavallo).

Art. 5.

Gli aumenti di cui agli articoli precedenti avranno vigore dal 1° ottobre 1916.

Art. 6.

La maggiore spesa di L. 3.356,807 derivante per l'esercizio finanziario in corso dai provvedimenti suindicati e specificata nell'allegato, sarà aumentata nel bilancio del Ministero della guerra e ripartita fra i vari capitoli con decreto del ministro del tesoro.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
ORLANDO.
CARCANO.

Allegato al decreto luogotenenziale portante provvedimenti pei carabinieri reali

SPESA DERIVANTE DAI PROVVEDIMENTI

per l'arma dei Carabinieri Reali

Maggiore spesa (per 9 mesi) derivante dall'aumento di ufficiali ed impiegati	L.	532,425
Maggiore spesa (per 9 mesi) derivante dall'aumento degli organici di truppa	»	2,661,382
Maggiori spese generali (per 9 mesi) per i comandi di legione e per il funzionamento della scuola allievi sottufficiali	»	163,000
Totale per 9 mesi dell'esercizio 1916-17	L.	3,356,307

N. **611**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità di primo equipaggiamento a sottotenenti in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 ottobre 1916.

A soluzione di quesiti pervenuti, si avverte che l'indennità di primo eguipaggiamento di L. 300, stabilita dalla legge 17 luglio 1898, n. 312 (disposizione 153 del fascicolo n. 2 della Raccolta — bezze di stampa) è dovuta esclusivamente ai *sottotenenti di prima nomina in servizio attivo permanente*, e non spetta quindi a coloro che ottengono la prima nomina in servizio attivo permanente col grado di tenente, qualunque sia l'arma e corpo cui appartengono.

Il Ministro — MORRONE.

N. **612**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1055, per l'abrogazione delle norme concernenti le reintegrazioni di fondi. — Norme pel versamento dei proventi dei corpi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 45 del testo unico di legge sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Viste le disposizioni concernenti entrate speciali dello Stato, con destinazione a fronteggiare spese speciali;

Viste le disposizioni riguardanti reintegrazioni di fondi alla parte passiva del bilancio dello Stato, contenute nel regolamento per la esecuzione del citato testo unico di legge per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, nonchè tutti gli altri speciali provvedimenti sulla materia, interessanti le varie amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 145 e 162 del regolamento predetto;
Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro, segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni concernenti l'assegnazione, nella parte passiva del bilancio dello Stato, delle speciali entrate indicate nella tabella annessa al presente decreto, che, d'ordine Nostro, sarà firmata dal ministro proponente.

Le assegnazioni relative alle spese per le quali sono destinate le entrate indicate nella tabella medesima, saranno annualmente determinate, in quanto siano necessarie, con la legge del bilancio Per l'esercizio finanziario 1916-917, alle necessarie assegnazioni sarà provveduto con decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni concernenti le reintegrazioni di fondi alla parte passiva del bilancio dello Stato, che si contengono nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonchè in tutti gli altri speciali provvedimenti riguardanti le varie amministrazioni.

Le somme versate in tesoreria dopo il 30 giugno 1916, ai sensi delle disposizioni medesime, continueranno ad affluire al bilancio dello Stato e costituiranno beneficio per il tesoro.

Ai capitoli attualmente istituiti nello stato di previsione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento predetto, sarà data la denominazione di « Entrate eventuali per ricupero di fondi ».

Art. 3.

L'articolo 162 del regolamento per la esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, è modificato come segue:

« Al rendiconto generale consuntivo deve inoltre unirsi, a corredo, un prospetto dimostrativo delle prelevazioni fatte dai due fondi di riserva indicati nel precedente art. 142 e dei capitoli ai quali vennero aggiunte le somme prelevate ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 2 del presente decreto avranno vigore dal l'esercizio finanziario 1916-917; l'art. 3 sarà applicato a cominciare dal rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1915-916.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CANEANO.

Entrate con destinazione nella spesa, per le quali vengono abrogate le disposizioni speciali che autorizzano la loro reinscrizione nella parte passiva del bilancio

MINISTERO DELLA GUERRA.

« Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, da inscriversi al capitolo « Rimonta e spese « dei depositi di allevamento » dello stato di previsione del « Ministero della guerra (legge 7 luglio 1901, n. 267).

« Ricave dall'alienazione di opere fertilizie. di immobili, « armi, materiali, ecc, posseduti dall'amministrazione della « guerra, non più necessari alla difesa nazionale, da destinarsi, a tutto l'esercizio 1916-917, in aumento di capitoli di « parte straordinaria, dello stato di previsione del Ministero « predetto (articoli 3 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496, « e art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361).

« Proventi delle ammende per contravvenzioni alle chia-
« mate di controllo e ad altri obblighi del servizio dei mili-
« tari in congedo, da destinarsi a vantaggio del fondo stan-
« ziato nel bilancio del Ministero della guerra, per sussidi
« alle famiglie dei richiamati alle armi (art. 6 della legge 7
« luglio 1910, n. 407) ».

Visto, d'ordine di S. A. R.
il luogotenente generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Come si desume dal testo del decreto su riportato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1916-917, vengono abrogate le disposizioni concernenti la reintegrazione dei fondi alla parte passiva del bilancio dello State.

Per effetto di tale provvedimento non potrà più farsi luogo ad operazioni di reintegro per somme che risulteranno versate in tesoreria dopo il 30 giugno 1916. Potranno solo effettuarsi gli aumenti di assegnazione, in dipendenza di versamenti in tesoreria, di somme anticipate da altre amministrazioni o da privati a termini dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511; i quali versamenti non interessano però, salvo casi eccezionali, i corpi di truppa.

I proventi che venivano già reintegrati debbono continuare ad affluire agli stessi appositi capitoli istituiti nel bilancio dell'entrata e costituiranno, a decorrere dalla data del 1° luglio 1916, un beneficio per il tesoro.

Resta pertanto modificata come appresso la denominazione dei capitoli 157 e 210 del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-917, compresi nella tabella pubblicata sul *giornale militare* colla circolare n. 391 del corrente anno.

Capitolo 157. — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª « Spese effettive ».

Capitolo 210. — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª « Spese effettive ».

Poichè le circolari numeri 397 e 470 del corrente anno, emanate prima della pubblicazione del suesteso decreto luogotenenziale, vengono ad essere notevolmente modificate, si sostituiscono ad esse le seguenti norme.

Norme per il versamento in tesoreria dei proventi dei corpi.

1. Coll'esercizio 1916-917 i corpi che ricevono i fondi per mezzo delle direzioni di commissariato effettueranno direttamente il versamento dei proventi in tesoreria in base alle indicazioni del modello 97 R. A.

2. I corpi che si trovano fuori della sede di regia tesoreria verseranno i propri proventi a mezzo di altro corpo, o della direzione di commissariato da cui ricevono i fondi, trasmettendone l'importo con vaglia di servizio o nel modo che riterranno più opportuno.

3. I corpi aventi gestione autonoma di cassa (comando corpo di Stato maggiore, comando stabilimenti militari di pena, ufficio d'amministrazione di personali militari vari, depositi allevamento cavalli, farmacia centrale militare, istituto geografico militare), le direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio, gli ospedali, le legioni dei carabinieri reali, gli stabilimenti di commissariato continueranno, come per lo passato, ad eseguire i versamenti in tesoreria, senza che per essi sia compilato il modello 97 R. A., in base alle indicazioni della circolare annuale relativa ai capitoli d'entrata interessanti l'amministrazione militare.

4. Gli ospedali di riserva dovranno, pel versamento dei proventi, attenersi alle norme della circolare numero 331 del corrente anno.

5. *Tutti indistintamente i corpi, istituti e stabilimenti militari dovranno allegare alle rispettive contabilità le quietanze, che pertanto non dovranno più essere trasmesse separatamente al Ministero, salvo le eccezioni di cui ai seguenti numeri 6 e 7.*

Le amministrazioni che eseguono i versamenti in base ai modelli 97 R. A. ricevuti dal Ministero, restituiranno a quest'ultimo (2ª divisione ragioneria) il tagliando dei detti modelli coll'indicazione delle quietanze dei versamenti eseguiti.

Le altre amministrazioni, che provvedono ai versamenti di loro iniziativa, trasmetteranno invece mensilmente un prospetto, secondo il modello che fa seguito alla presente, delle somme versate, e restando esonerate, sino a nuova disposizione, dalla compilazione del modello 84 R. A. e degli allegati relativi.

6. Nulla è innovato circa i versamenti delle somme ritenute per cessioni riscattate o per addebiti (circolare 143 del 1916); e, pertanto, le quietanze relative a siffatti versamenti

dovranno, come per lo passato, essere sempre trasmesse al Ministero (divisione 1ª ragioneria).

7. Le scuole ed i collegi dovranno continuare a trasmettere le quietanze relative al versamento in tesoreria dell'importo delle rette dovute dalle famiglie degli allievi, sia che tale versamento sia stato eseguito dalla scuola o collegio, sia che vi abbiano provveduto direttamente le famiglie.

8. Le amministrazioni che fino ad ora hanno versato i proventi pel tramite della direzione di commissariato e che ora debbono invece effettuare il versamento diretto, dovranno procedere al versamento, non appena ricevuti dal Ministero i conti modello 97 R. A., per tutti i mesi cui i conti si riferiscono.

9. Per l'effettuazione dei versamenti tutti indistintamente i corpi, istituti e stabilimenti militari dovranno anzitutto procurarsi dalle intendenze di finanza le fatture modello 125 T. da riempirsi a cura dei richiedenti coll'esatta indicazione dell'amministrazione versante, del capitolo del bilancio dell'entrata a favore del quale si effettua il versamento e della causale di esso, ossia della natura dell'introito.

10. In seguito all'accennata cessazione della facoltà di reintegrazione al bilancio passivo, le amministrazioni si asterranno d'ora innanzi dal richiedere i certificati modello 181 T. tranne che nei casi eccezionali di versamenti a termini dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910 n. 511.

11. I corpi che non si trovino in sede di sezione di tesoreria dovranno anche essi procurarsi le fatture modello 125 T presso l'intendenza di finanza della provincia in cui risiedono ed inviarle, debitamente completate, al corpo o alla direzione di commissariato che incaricheranno del versamento. Questo dovrà essere sempre eseguito in nome e per conto del corpo committente a cui dovranno essere intestate le fatture e le quietanze.

12. L'operazione relativa al versamento diretto in tesoreria dei proventi o all'invio delle somme al corpo o alla direzione di commissariato incaricata, deve essere registrata alle colonne 7. 15 del giornale di cassa modello 11 R. A.

13. Se però si tratti di versamento di proventi relativi ad un esercizio finanziario scaduto, dovendo la rimanenza del conto proventi essere già stata trasportata al fondo scorta (circolare 216 del 1914, numero 23), il versamento diretto in tesoreria o l'invio al corpo incaricato deve inscriversi a colonne 7, 11.

14. I corpi i quali ricevono l'incarico di eseguire il versamento per conto di altri, debbono introitare la somma ai conti particolari (colonne 6, 10) e, conseguentemente, imputare il versamento a colonne 7, 11.

15. I corpi che eseguiscono versamenti per conto di altri corpi trasmetteranno le quietanze ai committenti.

16. In seguito al nuovo sistema di versamento dei proventi, essi non interesseranno più la gestione delle contabilità speciali (ora conti correnti) delle direzioni di commissariato; queste tutt'al più potranno, al pari di qualsiasi altro corpo, essere incaricate del versamento per conto di altri, ciò che interesserà soltanto il loro fondo scorta e che sarà dimostrato nel giornale di cassa modello 11 R. A.

17. Restano abolite pertanto le corrispondenti registrazioni sul giornale modello 71 R. A. a colonne 7 e 8 ed anche lo speciale registro modello 73 R. A. delle somme riscosse per proventi e dei versamenti effettuati in tesoreria.

Disposizioni transitorie.

18. I modelli 97 R. A. in possesso delle direzioni di commissariato, per i quali esse non hanno già eseguito la ritenuta sulle anticipazioni alla data della succitata circolare n. 470 del corrente anno (29 luglio 1916), saranno senz'altro restituiti ai corpi con riferimento alla presente.

19. Quei modelli 97 R. A. invece pei quali le predette direzioni di commissariato hanno già trattenuto l'importo ai corpi sulle anticipazioni, saranno conservati dalle medesime.

20. Per essi, mantenute immutate le registrazioni fatte, si dovrà al più presto procedere al versamento ed al conseguente invio al Ministero dei modelli 73 R. A.

21. I corpi, ricevuti dalle direzioni di commissariato i modelli 97 R. A. restituiti, verseranno sollecitamente il loro importo in tesoreria insieme a quello dei modelli 97 R. A. che si trovassero presso di essi, attenendosi per la compilazione delle fatture e delle quietanze a quanto è detto al numero 8.

Il Ministro — MORRONE.

(1) . . . . . .

ESERCIZIO . . . . .

Prospetto dei proventi versati in tesoreria per il mese di . . . . . .

N. d'ordine	Causale del versamento	SOMMA versata	CAPITOLO dell'entrata cui fu applicato il versamento	TESORERIA	QUIETANZE	
					Numero	Data

IL . . . . . .

(1) Amministrazione che ha eseguito il versamento.

N. **613**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Denunzie dei pagamenti al fisco**. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 ottobre 1916.

Il Ministero ha constatato che qualche amministrazione militare non cura di dare denunzia agli agenti del fisco dei pagamenti eseguiti in dipendenza della guerra e della preparazione alla guerra, come è fatto tassativo obbligo dalla circolare numero 310 del corrente anno, o si limita a denunziare i pagamenti effettuati dal principio della guerra italo-austriaca.

Tali mancate o incomplete denunzie rendono difficile al fisco l'applicazione della legge sull'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, che intende colpire i profitti conseguiti dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1917, e recano un grave danno all'erario che è necessario e urgente rimuovere.

Il Ministero, pertanto, invita di nuovo formalmente tutte le amministrazioni militari che non vi hanno ancora provveduto, a dare subito denunzia all'intendenza di finanza dei pagamenti eseguiti dal 1° agosto 1914, o, per gli enti di nuova formazione, dalla data del loro funzionamento, limitando la denunzia ai pagamenti non dipendenti da contratti regolarmente registrati e superiori alle 3000 lire, se eseguiti una volta tanto, ed alle 500 lire se di carattere continuativo, e a seguitare per l'avvenire a denunziare regolarmente, mese per mese, siffatti pagamenti.

Coll'occasione avverte che, secondo quanto è stato testè deciso dall'amministrazione finanziaria, l'obbligo delle denunzie deve estendersi altresì a tutte le somme pagate, sempre a datare dal 1° agosto 1914, per requisizioni ed incette di qualsiasi genere, escluse soltanto quelle degli immobili e dei bovini.

Il Ministro — MORRONE

N. **614**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni numeriche delle perdite di militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 ottobre 1916.

Lo specchio numerico, di cui alla circolare 111 del corrente anno, che i depositi ed i centri di mobilitazione devono trasmettere mensilmente al Ministero (direzione generale leva e truppa) è modificato come risulta dall'annesso modello.

I nuovi elenchi (da richiedersi direttamente dagli enti interessati all'ufficio di amministrazione di personali militari vari) dovranno essere usati a partire dal mese in corso e trasmessi, come per il passato, entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati in essi contenuti.

Il Ministro — MORRONE.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO NUMERICO DELLE PERDITE ACCERTATE

nel mese di . . . . . .

PERDITE		Ufficiali	Truppa	*Annotazioni*
Morti per ferite		. . .	. . .	
Id per malattie		. . .	. . .	
Feriti		. . .	. . .	
Ammalati ricoverati nel suddetto mese in ospedali di riserva, provenienti direttamente dai corpi		. . .	. . .	
Ammalati ricoverati nel suddetto mese in ospedali di riserva, provenienti da altri stabilimenti sanitari		. . .	. . .	
Dispersi		. . .	. . .	
Totali		. . .	. . .	
Militari già feriti o malati (sia nel suddetto mese sia nei mesi antecedenti), che, nel suddetto mese, hanno ripreso servizio	già feriti	. . .	. . .	
	già malati	. . .	. . .	
Militari già feriti o malati (sia nel suddetto mese sia nei mesi antecedenti), che sono stati, nel suddetto mese, inviati a reparti mobilitati.	già feriti	. . .	. . .	
	già malati	. . .	. . .	

(3) . . . . . .

(1) Località e data di spedizione.
(2) Ente mittente (deposito, centro di mobilitazione).
(3) Grado, nome e cognome (scritto chiaramente) dell'ufficiale che firma l'elenco.

N. **615.** — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari riguardanti il computo della campagna di guerra in corso.** — (Direzione generale leva e truppa) — 20 ottobre 1916.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre u. s. circa il computo della campagna di guerra in corso, questo Ministero, ritenuta la necessità che l'inscrizione a matricola delle variazioni relative a tale computo, sia effettuata con criteri uniformi ed in base ad una esatta e rigorosa applicazione delle norme stabilite dal decreto stesso, determina quanto segue:

1. Hanno diritto all'inscrizione a matricola della campagna di guerra in corso, i militari del R. esercito, i personali civili addettivi e quelli appartenenti a corpi o reparti ausiliari, i quali si trovino in una delle condizioni indicate nell'articolo 1 del citato decreto luogotenenziale, e cioè:

A. Coloro che come appartenenti o comandati presso comandi, corpi e servizi mobilitati, siansi trovati o siano successivamente giunti, per esigenze del rispettivo servizio, in territori dichiarati in istato di guerra per effetto dei Regi decreti 22 maggio 1915 n. 703, 25 maggio 1915 n. 758 e del decreto luogotenenziale 15 luglio 1915 n. 1104, alla data o successivamente alla data in cui le dette dichiarazioni ebbero effetto, ovvero in territori esteri occupati dal R. esercito o dalla R. marina durante tale occupazione;

B. Coloro che, imbarcati, anche di passaggio, con incarichi attinenti alla guerra, su Regie navi, su navi da guerra estere o su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato, siansi trovati nelle zone dello Stato dichiarate in stato di guerra o nei territori esteri di cui alla precedente lettera *A*) od abbiano ovunque, preso parte ad effettive operazioni di guerra;

C. Coloro che, pur appartenendo od essendo comandati presso comandi, corpi, servizi e stabilimenti territoriali e non avendo quindi, come tali, titolo al computo della campagna, tuttavia:

a) abbiano partecipato ad effettive operazioni di guerra ovunque avvenute;

b) siano stati resi inabili o siano deceduti in seguito a ferite o lesioni comunque e dovunque cagionate da offese nemiche, od in seguito a circostanze di servizio in territori dichiarati in istato di guerra, oppure in seguito a malattie epi-

demico infettive contagiose od endemiche contratte in zone infette a causa dello stato di guerra.

2. Coloro i quali si siano trovati in una delle condizioni indicate nelle precedenti lettere *A*) *B*) e comma *a*) della lettera *C*) soltanto durante la frazione di anno solare 1915 o soltanto durante l'anno solare 1916, hanno diritto al computo d'una campagna, qualunque sia la durata del servizio prestato, in tali condizioni, nei periodi di tempo suddetti.

Tale campagna sarà inscritta a matricola con la formula:

CAMPAGNA DI GUERRA 1915 (o 1916).

Coloro, invece, i quali si siano trovati in una delle condizioni ora dette sia durante la frazione di anno solare 1915 come durante l'anno solare 1916, con o senza interruzione, hanno diritto al computo di due campagne, qualunque sia la durata del servizio prestato, in tali condizioni, in ciascuno dei periodi di tempo suddetti.

Tali campagne saranno inscritte a matricola con le formule:

CAMPAGNA DI GUERRA 1915.
CAMPAGNA DI GUERRA 1916.

Coloro, infine, i quali si siano trovati in una delle condizioni previste nel comma *b*) della lettera *C*) hanno diritto, in ogni case, al computo d'una sola campagna, la quale sarà indicata a matricola col millesimo dell'anno in cui si verificò od ebbe inizio l'evento che li rese inabili o li trasse a morte.

3. Con norme analoghe, saranno computati ed inscritti a matricola i successivi anni di campagna in cui le attuali ostilità potessero prolungarsi, tenendo presente che, in applicazione dell'art. 2 (2° comma) del sopracitato decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre u. s., agli effetti di tale computo, come di quello di cui ai numeri precedenti, non è cumulabile il servizio prestato in Libia o nelle colonie nel periodo di tempo posteriore al 23 maggio 1915 e fino al termine della guerra in corso. Pertanto, il servizio prestato in Libia o nelle colonie posteriormente alla data indicata, non darà, per sè, diritto al computo di campagna, qualora esso sia stato prestato nell'anno stesso in cui gli interessati abbiano acquistato o vengano ad acquistare il titolo per il computo della campagna di guerra in corso.

4. I comandi dei depositi e degli altri centri di mobilitazione, e tutte le altre amministrazioni militari, sulla base dei dati risultanti dai documenti matricolari e, occorrendo, da

tutti quegli altri documenti amministrativi di cui siano in possesso, accerteranno il diritto o meno al computo della campagna in corso per tutti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa ad essi effettivi, nonchè per gli impiegati civili da essi dipendenti.

Se dalle risultanze dei cennati documenti non emerga in modo chiaro il titolo al computo della campagna, gli stessi comandi e le stesse amministrazioni militari si rivolgeranno, per gli ulteriori accertamenti del caso, ai rispettivi comandi, corpi e servizi mobilitati.

Accertato così il titolo al computo della campagna, le dette autorità militari provvederanno perchè sui documenti matricolari degli aventi diritto, siano inscritte le conseguenti variazioni con le formule sopra stabilite.

Per gli ufficiali e gli impiegati civili, le variazioni di cui trattasi saranno comunicate al Ministero (Divisione matricole) con appositi elenchi modello 54, avendo cura, beninteso, di comunicare contemporaneamente, ove occorra e non sia stato già fatto, le variazioni prescritte dalla circolare n. 738 del *giornale militare* 1915.

Il Ministro — MORRONE.

N. 616. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operai militari per la manutenzione e la riparazione dei materiali presso le batterie d'assedio.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 20 ottobre 1916.

Il Ministero ha determinato che agli operai delle batterie di assedio dei varii calibri, in consegna a personale di artiglieria da fortezza, siano, a datare dal 1° corrente, estese le disposizioni della circolare n. 240 del 2 giugno 1914, in quanto sono applicabili al presente stato di guerra.

A) ORGANICO. — Un capo operaio (sottufficiale) per ciascuna batteria.

OPERAI (caporali maggiori o caporali). — Due per ciascuna batteria. Sono eccettuate le batterie di mortai da 210 S, che ne hanno tre, e quelle di mortai da 260, che ne hanno quattro.

ALLIEVI OPERAI (caporali o soldati). — In numero uguale a quello degli operai.

Tale organico può essere temporaneamente variato, qualora le diverse disponibilità di personale lo esigano.

B) Reclutamento. — Come per i reparti campali. *Il numero dell'organico sarà completato con operai richiamati* dal congedo, che abbiano già prestato servizio in tale qualità.

Avanzamento. — Colle norme della circolare sopra citata e colle limitazioni e varianti della circolare n. 61394 del 17 agosto 1916 (Divisione artiglieria — Sezione 2ª) diretta ai comandi di reggimento e di deposito d'artiglieria campale ed alle autorità superiori interessate.

Ad evitare erronee interpretazioni si crede opportuno di far notare che nessun militare potrà essere nominato operaio effettivo, poichè per ottenere tale qualifica è necessario aver prima conseguito il riassoldamento, che nelle attuali circostanze è sospeso.

Il Ministro — Morrone.

N. **617**. — DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI. — **Istruzioni suppletive in materia di stato civile delle truppe in campagna e liquidazione di pensioni di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 ottobre 1916.

In seguito ai rilievi compiuti sul funzionamento dei servizi di stato civile in guerra, questo Ministero richiama l'attenzione di tutte le autorità militari interessate sopra le seguenti istruzioni suppletive:

I. — Norme relative al servizio di stato civile.

Invio quindicinale degli estratti mod. 146-B e dei relativi verbali mod. 147.

1. È stato rilevato che non tutti i corpi o reparti mobilitati inviano quindicinalmente gli estratti degli atti di morte ed i verbali mod. 147 come è prescritto dal n. 25 della vigente Istruzione intorno agli atti di morte in guerra, mentre altri vi provvedono con grande ritardo. È stato anche rilevato che talvolta la spedizione degli uni e degli altri avviene separa-

tamente ed a distanza di tempo, il che dà luogo, da parte del Ministero, a richieste che provocano duplicazioni di lavoro.

Poichè il servizio di stato civile si fonda tutto sulla regolare trasmissione dei suddetti documenti, questo Ministero interessa vivamente le autorità competenti affinchè non avvenga il lamentato ritardo.

Autorizzazione ad inviare gli estratti mod. 146-B che hanno servito per la trascrizione nei registri dei corpi in luogo di copie delle trascrizioni stesse.

2. Sebbene il n. 25 dell'Istruzione citata avanti non distingua tra atti iscritti nei registri e quelli trascritti e risulti obbligatorio l'invio quindicinale della copia di ogni atto compreso nel registro, si dispone, come deroga giustificata da risparmio di lavoro, che per gli atti trascritti dai mod. 146-*B* i corpi inviino questi stessi modelli con l'indicazione del relativo numero d'ordine di inscrizione nel proprio registro.

Frequenti omissioni od errori delle generalità dei defunti.

3. È stato rilevato che frequentemente gli atti di morte sono respinti dai sindaci perchè errati e incompleti, o che manca spesso negli atti l'indicazione del Comune al quale deve essere trasmesso l'atto.

È necessario pertanto che i comandi impartiscano rigorose disposizioni affinchè negli atti di morte siano indicate tutte le generalità dei defunti a conoscenza del corpo e che gli ufficiali incaricati della tenuta dei registri abbiano cura di collazionare gli atti.

In ogni caso interessa, specialmente, che sia indicato il Comune di nascita dei defunti.

Morti per cause violente diverse dagli eventi di guerra.

4. Non sempre nella redazione degli atti di morte è tenuto conto della disposizione del n. 10 della Istruzione circa le cause violente non provenienti da fatto di guerra. In questi

casi non debbono risultare nell'atto di morte nè l'indicazione dell'evento, perchè l'art. 395 del Codice civile vieta che esso sia consacrato nei registri di Stato civile, nè il mezzo adoperato affinchè il decesso non possa erroneamente essere ascritto al numero di quelli provenienti da eventi di guerra.

È necessario peraltro che gli estratti degli atti di morte siano accompagnati da una dichiarazione separata del Comando, o da altro documento, che possa mettere in guardia l'ufficio di Stato civile contro l'eventuale domanda di pensione.

È soprattutto importante che siano segnalati a parte e con ogni cura i morti in seguito a sentenza dei tribunali.

Affinchè in questi casi non vengano omesse le registrazioni dei decessi, le autorità competenti parteciperanno l'esecuzione della sentenza ai corpi di appartenenza dei militari con invito a procedere alla formazione dell'atto di morte.

Rinvenimento di salme.
Data del rinvenimento della salma e della scomparsa del militare.

5. Avviene talvolta che l'atto di morte sia compilato soltanto quando è rinvenuta la salma indicando la data del rinvenimento e non quella del decesso. Occorre invece che quest'ultima data sia sempre determinata. In mancanza di notizie certe potrà farsi risultare nell'atto, tanto la data del rinvenimento della salma, quanto quella del combattimento in cui il militare risultò disperso.

Rinvenimento di salme
competenza a formare l'atto di morte.

6. È stato rilevato che in occasione del rinvenimento di una salma alcuni corpi, anzichè compilare l'atto di morte, trasmettono il verbale mod. 147 al corpo al quale il defunto apparteneva. Poichè un disguido di documenti renderebbe incontrollabile l'omissione dell'atto di decesso, è opportuno che il corpo o reparto il quale rinviene la salma iscriva l'atto nei propri registri, salvo a raccogliere notizie intorno al combattimento od alla data della scomparsa, ed a completare in conseguenza l'atto di decesso.

Surrogati dei verbali mod. 147.

7. Gli atti di morte dei militari caduti in combattimento debbono essere integrati dai verbali mod. 147. La mancanza di

detti documenti rende difficile l'accertamento delle cause di morte agli effetti della pensione. L'omissione può essere sanata da una dichiarazione, contenuta nello stesso atto di morte o separata, da cui risulti in modo esplicito che la morte avvenne in combattimento. Per combattimento, a questo fine, deve intendersi ogni fatto d'arme ed ogni azione nemica, anche se non seguita da reazione.

Documenti probatorii nei casi di morte per gas venefici e per valanghe.

8 La documentazione della causa di morte nei casi d'investimento da gas venefici deve esser costituita egualmente dal verbale modello 147 in analogia di quanto è disposto per gli altri casi di morte dovuti ad armi nemiche, sempre che, ben inteso, il decesso sia avvenuto sul campo. Qualora invece la morte sia avvenuta presso un luogo di cura, si seguirà, per l'accertamento della dipendenza della causa del decesso dall'evento di servizio, la stessa procedura stabilita per gli accertamenti nei casi di malattie comuni.

Per la documentazione nei casi di travolgimento da valanga saranno anche adoperati i verbali mod. 147 opportunamente modificati, purchè il militare al momento dell'investimento potesse essere considerato come in servizio.

Corpi, reparti o servizi che non debbono compilare gli atti di morte.

9. La competenza a redigere gli atti di morte è limitata ai corpi mobilitati ed alle unità sanitarie di campagna. Per conseguenza i corpi, servizi e reparti non mobilitati e gli ospedali territoriali o di riserva dovranno fare la denunzia al sindaco del comune in cui il decesso è avvenuto, senza redigere alcun atto di morte. Si avverte peraltro che la distinzione si fonda sul carattere dei corpi, servizi o reparti, non sulla sede provvisoria; sono tenuti quindi a redigere l'atto di morte anche quelli che, pur avendo sede nel territorio di un comune, debbono considerarsi come mobilitati.

Divieto di trascrivere nei registri gli atti di morte comunicati dai sindaci.

10. Per gli stessi motivi, nei registri tenuti dalle autorità militari non debbono essere trascritti nè le denunzie inviate dalle direzioni di ospedali territoriali, nè gli atti di morte compilati dai sindaci.

Divieto di ordinare trascrizioni nei registri di stato civile e di rilasciare copie o certificati.

11. Il compito di ordinare la trascrizione degli atti di morte nei registri di stato civile dei comuni è riserbato al Ministero. I comandi di corpo, di deposito o di reparto e le direzioni degli stabilimenti sanitari di campagna si asterranno pertanto dall'inviare copie di atti ai sindaci o di rilasciare, comunque, copie o certificati a richiesta di sindaci o di privati.

Atti di morte da annullarsi od atti omessi da compilare tardivamente.

12. Quando risulti che un atto di morte deve essere annullato o che ne è stata omessa l'iscrizione, il Ministero giudicherà intorno alle circostanze e darà volta per volta l'autorizzazione per i provvedimenti del caso. Parimenti il Ministero giudicherà di volta in volta quando il fatto della morte risulti bensì da elenchi o documenti, ma manchino i testimoni per la formazione dell'atto di decesso.

II. — Norme relative alla documentazione delle domande di pensione.

Necessità dei certificati sanitari e procedura per la compilazione.

13. Non conforme alle prescrizioni è la procedura seguita dalle direzioni di stabilimenti sanitari che subordinano la compilazione dei certificati delle cause di morte al parere dei consigli di amministrazione. Per la redazione di tali certificati si debbono raccogliere gli elementi risalendo verso la fonte delle notizie, e cioè domandandole ai corpi, quando non esistano già i verbali di cui alla circolare 169 del *giornale militare* 1916, piuttosto che assumere a fondamento i giudizi sintetici dei consigli di amministrazione.

D'altra parte è da osservare che i certificati sanitari possono costituire prova per la liquidazione delle pensioni soltanto nel caso delle morti per ferite riportate in combattimento o per malattie epidemiche.

Negli altri casi essi costituiscono un accertamento di fatto su cui debbono pronunziarsi, a richiesta del Ministero, le direzioni di sanità militare ed i consigli di amministrazione.

Affinchè l'accertamento risulti completo è necessario però che siano indicate, anche in questi casi, le circostanze di luogo in cui le infermità furono contratte, allo scopo di determinare se le medesime furono contratte in zona di guerra od in altra località.

Obbligatorietà dell'invio dei certificati sanitari.

14. È stato rilevato che non tutti gli stabilimenti sanitari fanno pervenire al Ministero i certificati sanitari prescritti dai numeri 12, 13, 14 della circolare n. 373 del *giornale militare* 1916.

Questo Ministero conferma invece che i certificati stessi debbono essere trasmessi in tutti i casi di morte avvenuti tanto presso gli stabilimenti sanitari di campagna quanto presso gli ospedali territoriali. I primi debbono essere inviati quindicinalmente insieme agli estratti degli atti di morte mod. 146-*B*, gli altri di volta in volta.

Si soggiunge anzi che detti certificati debbono essere trasmessi anche se la morte non dipenda da causa di servizio, modificando all'uopo il modello del certificato annesso alla circolare citata

Cause di morte per le quali è sufficiente, agli effetti della pensione, il certificato sanitario.

15. Per opportunità di applicazione l'enumerazione delle malattie epidemico-infettive, contagiose ed endemiche, contenute nel paragrafo 13 della circolare sopra indicata viene sostituita dalla seguente:

Dissenteria;

Malaria;

Colera o gastroenterite specifica o morbo asiatico;

Ileo tifo o tifo addominale o febbre tifoidea; meningo-tifo e pneumo-tifo; paratifi; febbre infettiva intestinale; febbre maltese;

Tifo esantematico o dermotifo; tifo ricorrente;

Meningite cerebro-spinale epidemica;

Peste bubbonica;

Setticemia e tutte le altre complicazioni delle ferite;

Qualunque altra malattia manifestatasi in forma epidemica nella località in cui il militare prestò servizio quali ad esempio il vaiuolo, il morbillo, la scarlattina, la difterite e simili.

Verbali dei consigli di amministrazione.
Casi in cui debbono omettersi.

16. In conformità dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 i consigli d'amministrazione debbono pronunziarsi sulle cause di morte soltanto nei casi incerti. Quando pertanto è stato redatto il verbale mod. 147 e risulta in modo esplicito dall'atto di morte che la morte avvenne in combattimento, non deve essere richiesto il giudizio dei consigli sopraindicati. Anche nei casi di morte avvenuta presso stabilimenti sanitari il parere dei consigli non è sempre necessario. A questo proposito deve tenersi presente la distinzione posta dagli articoli 13 e 14 del decreto luogotenenziale succitato e dal § 13 della circolare n. 373 più volte citata.

Verbali dei consigli di amministrazione
Motivazione insufficiente.

17. D'altro lato è stato rilevato che i verbali dei consigli di amministrazione peccano talvolta per difetto di motivazione delle conclusioni. Non può ritenersi infatti sufficiente la citazione dell'atto di decesso quando da questo non risulti in modo esplicito che la morte avvenne in combattimento; caso in cui diventa superfluo lo stesso verbale del consiglio di amministrazione

Occorre pertanto che i consigli si fondino sopra altre indagini. La formula « per fatto di guerra » aggiunta sugli atti di morte non ha valore decisivo perchè rappresenta un apprezzamento intorno ad un fatto, più che la enunciazione di questo fatto.

Non basta, inoltre, che i consigli affermino la dipendenza della causa di morte dall'evento di servizio, perchè occorre anche conoscere se la infermità fu contratta in territorio dichiarato zona di guerra, oppure in altra località.

Raccolta iniziale
delle notizie concernenti ferite e lesioni.

18. Si richiamano i comandi dei corpi o reparti mobilitati all'osservanza del n. 1 della circolare n. 169 del *giornale militare* anno 1916, con cui è fatto obbligo di far pervenire ai depositi un verbale riguardante ogni militare ferito e si richiamano i comandi dei depositi all'osservanza del § 1 della cir-

colare n. 373 dello stesso giornale, con cui è fatto obbligo di trasmettere copia di detto verbale agli stabilimenti sanitari in cui sono ricoverati i militari.

Pur non nascondendosi quanto possa riuscire arduo il compito dei corpi mobilitati, e incerto quello dei depositi, questo Ministero fa rilevare che ogni ritardo nella raccolta iniziale delle notizie si ripercuote dannosamente sulla procedura per la sistemazione degli invalidi e delle famiglie, rendendo penosa la condizione di numerosi superstiti.

III. — Norme relative al servizio matricolare.

Ritardi nella trasmissione dei fogli matricolari.

19. Si deve tuttora lamentare che i fogli matricolari non pervengano al Ministero con sollecitudine.

Poichè in seguito alla nuova Istruzione intorno agli atti di morte in guerra, i documenti relativi ai decessi dei militari giungono ai depositi entro breve tempo dalla data della morte, si raccomanda che i suddetti fogli siano inviati dai depositi al distretti e da questi al Ministero con la maggiore urgenza.

Modalità
per rendere più sollecita la trasmissione dei fogli matricolari.

20. Allo scopo di rendere più sollecita tale spedizione si ricorda che non debbono essere uniti ai fogli matricolari i verbali dei consigli di amministrazione, e si dispone inoltre che gli eventuali errori o lacune dell'atto di morte non debbono costituire ostacolo all'inoltro dei fogli, quando non cada dubbio intorno alla identità individuale.

Dichiarazioni di irreperibilità: intervallo necessario
per la comunicazione delle notizie concernenti i prigionieri.

21. Sebbene sia stato prescritto che le dichiarazioni di irreperibilità debbano esser compilate due mesi dopo la scomparsa dei militari e sia stata anche sollecitata tale compilazione, si fa presente che i comandi dei depositi dovranno tener conto del tempo necessario affinchè pervengano le notizie relative ai prigionieri. A questo proposito si può ritenere che l'attesa sia stata sufficiente quando siano pervenute ai comandi le partecipazioni per altri militari dello stesso corpo.

Irreperibili, dispersi, scomparsi.
Significato della terminologia e procedura per la registrazione degli scomparsi.

22 Per rendere uniformi i criteri di distinzione tra coloro che sono dichiarati irreperibili e gli altri che possono chiamarsi scomparsi, si rileva che la dichiarazione di irreperibilità può essere compilata soltanto nei riguardi dei dispersi in un determinato fatto d'arme. Negli altri casi si farà la comunicazione della scomparsa a forma della circolare riservata n. 197 e si intraprenderanno le necessarie indagini. Quando queste conducano ad accertare la irreperibilità nel senso più avanti indicato, sarà compilata la relativa dichiarazione, altrimenti l'iscrizione della scomparsa rimarrà in carico nello scadenzario per le ulteriori ricerche e dopo due mesi dalla iscrizione ne sarà data notizia al Ministero col modulo prescritto dalla citata circolare n. 197. Questo Ministero si riserva di dettare altre norme per la formazione della dichiarazione d'irreperibilità, per i casi in cui la scomparsa del militare si sia verificata non in combattimento, ma in occasione di un incarico ricevuto.

Militari ricoverati in luoghi di cura imprecisati.

23. Può darsi che alcuno sia da considerarsi scomparso perchè dopo essere stato ricoverato in luogo di cura imprecisato o indirizzato verso un posto di medicazione non abbia lasciato traccia di sè. In tali casi questo Ministero ha ammesso che possono essere redatte le dichiarazioni di irreperibilità, ma le ha subordinate alle seguenti condizioni: 1° che siano interrogati tutti gli stabilimenti sanitari esistenti nelle vicinanze del luogo dell'azione durante la quale il militare fu ferito; 2° che siano interrogati i commilitoni dello scomparso incaricati dell'accompagnamento dei feriti o che siano stati degenti negli stessi stabilimenti sanitari di sopra indicati; 3° che siano state tentate tutte le altre indagini suggerite dalle speciali circostanze.

Ad ogni modo in questi casi le dichiarazioni di irreperibilità debbono esser modificate sostituendo alle parole « prese parte al . . . . . » le parole « prese parte al fatto d'armi . . . . . in data . . . . . che dopo tale fatto egli venne ricoverato in un luogo di cura imprecisate, perdendosene, in seguito ogni traccia. Che per ciò il suddetto . . . . . è irreperibile e deve presumersi morto ».

Feriti abbandonati.

24. Non è improbabile che qualche volta i militari feriti avviati ai posti di medicazione od ai luoghi di cura, essendo stati nuovamente colpiti dal nemico, non abbiano potuto esser rimossi o siano stati seppelliti senza che alcuno abbia riferito intorno all'incidente. Per evitare che in casi simili si perda ogni traccia dei militari caduti, è necessario che i comandi competenti impartiscano rigorose disposizioni intorno all'obbligo di denunziare l'accaduto e di raccogliere le carte o tessere di riconoscimento per la compilazione dell'atto di morte. Occorre inoltre che i comandi dei posti di medicazione o delle sezioni di sanità, le direzioni degli ospedaletti o i comandi di reparto a cui vengono denunziati casi del genere in esame, non declinino l'intervento proprio allegando ragioni di incompetenza, ma raccolgano invece accuratamente le denunzie per indagare intorno all'attendibilità e provvedere in seguito alla formazione degli atti di morte.

Scomparsi in mare.

25. Anche per gli scomparsi in mare in seguito a naufragio debbono esser redatte le dichiarazioni di irreperibilità, tenendo a base il modulo prescritto dalla circolare n. 327 del *giornale militare* 1916, opportunamente adattato al caso. Esse saranno rilasciate dopo trascorsi due mesi dal naufragio, a meno che non consti, per notorietà, che il nemico abbia operato numerosi salvataggi, nel qual caso si dovrà attendere il tempo necessario perchè giungano le notizie circa i prigionieri.

Individuazione dei disertori.

26. Speciale interesse annette il Ministero alla individuazione dei disertori dalle armi, ed a facilitare il compito prescrive che i modelli speciali 62 *A* (Elenco delle variazioni matricolari per i militari disertori) debbono essere comunicati dai comandi dei depositi a quelli dei distretti non già mensilmente, ma di mano in mano che le diserzioni avvengono, come è specificato nel 2° comma del paragrafo 94 del regolamento per le matricole, restando altrimenti responsabili gli stessi comandi dei depositi dei provvedimenti che venissero presi a favore delle famiglie dei disertori nei riguardi del pagamento degli assegni, sussidi o pensioni.

IV. — Norme relative al servizio delle informazioni.

Ritardo nella comunicazione di notizie alle famiglie dei morti, feriti o dispersi.

27. Poichè è stato più volte rilevato che le famiglie ricevono da parte dei depositi le notizie concernenti i rispettivi componenti morti, feriti o dispersi, con notevole ritardo, si ricorda che i corpi mobilitati debbono attenersi al termine indicato nel n 3 della circolare n. 100 del *giornale militare*, anno 1916, per notificare le notizie ai comandi di deposito e che questi debbono darne immediata partecipazione alle famiglie.

Errori nella comunicazione delle notizie alle famiglie.

28. È stato anche lamentato che talvolta sia stata data notizia della morte di militari che sono in seguito risultati viventi. È da porre ogni cura affinchè eventualità di questo genere non debbano ripetersi ed a questo fine si previene che per ogni denunzia di simili casi il Ministero provvederà per l'accertamento delle responsabilità individuali.

Obbligo di comunicare integralmente al Ministero le notizie provenienti da ogni fonte.

29 Qualche comando di deposito ha rilevato che le copie degli elenchi, di cui alla circolare n. 100 già citata, trasmessi dai corpi sono meno complete dei riepiloghi numerici mensili, i quali tengono conto anche di notizie pervenute da altre fonti. In proposito si rileva che gli elenchi nominativi da trasmettersi al Ministero in conformità della circolare suddetta, debbono contenere non soltanto gli elementi tratti dagli elenchi comunicati dai corpi, ma anche quelli degli elenchi comunicati dai luoghi di cura ed ogni altra notizia del genere.

Ritardo od omissione di comunicazione da parte degli stabilimenti sanitarii.

30. Alcuni comandi di deposito hanno rilevato che il servizio di informazioni e di statistica è reso specialmente difficile dalle mancate denunzie dei ricoverati da parte degli stabilimenti

sanitari di campagna e territoriali. Si richiama pertanto l'attenzione delle autorità sanitarie di corpo d'armata affinchè siano fatte le opportune sollecitazioni e siano, se del caso, compiute ispezioni per accertare che presso gli stabilimenti suddetti anche il servizio di informazioni proceda speditamente e in modo regolare.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(1524) Roma, 1916. - Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1916 — 28 ottobre

1916 OTTOBRE 19. - N. 618. - AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1367, che apporta modificazioni all'art. 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601 . . . . . pag. 1660

» 25. - » 619. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi per il conteggio delle somme prelevate dalle casse militari . . . . . » 1661

» 26. » 620. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondi occorrenti ai reparti di complementi ed ai drappelli destinati a Salonicco . . . . . » 1664

» 27. - » 621. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - Versamento delle quote di cessione di stipendio riscattate dallo Stato . . . . . » 1664

» 27. - » 622. AVANZAMENTO. — Formazione d'un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per l'anno 1916 . . . . . » 1665

» 27. - » 623 CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Lozzo. . . . . » 1666

» 27. - » 624. MATRICOLA. — Inscrizione di campagne in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12, e delle relative fascette . . . . . » 1666

» 27 - 625 - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle manovre di forza e sui ripieghi attorno ai carri. (Pubblicazione n. 186) . . . . . » 1667

» 27. - » 626. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego delle funi e delle macchine di circostanza. (Pubblicazione n. 187) . . . . . » 1668

» 27. - » 627. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente. . . . . » 1669

CIRCOLARE N. **618.** AVANZAMENTO — **Decreto luogotenenziale n. 1367, che apporta modificazioni all'art. 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visti il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, e i decreti luogotenenziali 14 novembre 1915, n. 1646, e 27 aprile 1916, n. 517;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso dell'articolo 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, è modificato come segue:

« Uguale concessione è fatta agli ufficiali che, ammessi alla scuola di guerra prima della entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (prima, cioè, del 13 luglio 1913), diventeranno poi capitani di stato maggiore dopo compiuti con buon esito tutti i corsi della scuola di guerra e il corso di esperimento di cui al R. decreto 24 settembre 1898, n. 428 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
MORRONE.

N. **619**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme da seguirsi per il conteggio delle somme prelevate dalle casse militari.** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 25 ottobre 1916.

Si richiamano le direzioni di commissariato militare mobilitate, i depositi di reggimento ed enti autonomi (centri amministrativi) e tutti i reparti alla stretta osservanza delle seguenti norme:

1. Tutti i reparti debbono proseguire sino al termine della guerra a trasmettere i loro conti agli enti autonomi (centri amministrativi) ai quali ora li trasmettono. È vietata cioè, salvo casi eccezionalissimi, da segnalarsi al Ministero, la variazione di dipendenza, agli effetti della resa dei conti, dei reparti, qualunque sia la loro successiva dislocazione, o la nuova denominazione che vadano ad assumere.

È da tenere presente, che quanto sopra riguarda esclusivamente la resa dei conti, restando impregiudicata la dipendenza dei reparti per tutto quanto si riferisce agli altri servizi.

2. Tutti i reparti debbono nella corrispondenza e nei documenti, che interessino anche indirettamente l'amministrazione e la contabilità (compresa la richiesta di fondi da farsi alla direzione di commissariato), far seguire alla loro denominazione l'indicazione del centro amministrativo dal quale dipendono agli effetti della resa dei conti, e per quelli che abbiano cambiato denominazione, la denominazione precedente.

I reparti che rendono i conti relativi agli assegni al personale ad un centro amministrativo differente da quello al quale rendono i conti per le altre spese, dovranno far risultare ciò sulla corrispondenza e sui documenti succitati.

3. Tutti i reparti appena riscosse le anticipazioni dalle casse militari presso le direzioni di commissariato mobilitate, debbono inviare gli avvisi modello 9, che loro avrà rimesso la direzione di commissariato, al loro centro amministrativo, debitamente firmati a tergo per ricevuta.

I reparti che riscuotono le anticipazioni dalle direzioni territoriali di commissariato inviano al loro centro amministrativo la ricevuta modello 3 R A.

4. I centri amministrativi appena in possesso della terza parte dell'avviso modello 9, colla quale le direzioni di commissariato mobilitate partecipano l'avvenuta emissione degli ordini di pagamento a favore dei loro reparti dipendenti, se

non abbiano ricevuto da questi la corrispondente seconda parte, debbono subito sollecitarne la trasmissione richiamando il reparto all'osservanza delle disposizioni vigenti.

I centri amministrativi saranno tenuti responsabili degli inconvenienti derivanti dall'aver omesso di richiedere ai reparti la trasmissione degli avvisi modello 9.

5. I centri amministrativi, prima di trasmettere gli avvisi modello 9 al Ministero, sottoscritti dal consiglio d'amministrazione o dal contabile principale, debbono sempre darsi debito dei singoli prelevamenti fatti dai loro reparti, addebitandone in pari tempo i reparti stessi sul giornale o sul registro di cassa (colonne 8 e 16 pel giornale modello 11 R. A.).

Nelle contabilità mensili dei centri amministrativi dovranno quindi essere comprese tutte le anticipazioni per le quali il consiglio d'amministrazione od il contabile principale rilasciarono ricevuta, ancorchè i reparti non avessero ancora inviati i rendiconti relativi.

7. Tanto i centri amministrativi, quanto i reparti, nelle loro scritture, per ogni singola anticipazione, dovranno indicare:

a) la cassa militare dalla quale prelevarono la somma; *b)* la data e il numero dell'ordine di pagamento emesso dalla cassa militare. I centri amministrativi dovranno aggiungere la denominazione esatta del reparto che prelevò la somma.

S'intende che simili indicazioni debbono essere poste per tutte le altre singole anticipazioni non prelevate dalle direzioni di commissariato mobilitate (passaggi d'anticipazioni, prelevamenti dalle direzioni di commissariato territoriali, ecc.).

7. Nella quarta pagina del modello 6 R. A. tutte le anticipazioni debbono essere portate distintamente precedute dalle indicazioni di cui al precedente n. 6. Occorrendo, al modello succitato saranno uniti tanti fogli quanti ne occorrono per poter contenere partitamente le anticipazioni riscosse dal centro amministrativo e da tutti i suoi reparti.

Il Ministero restituirà senz'altro le contabilità nelle quali le anticipazioni non sieno riportate con le accennate norme.

8. Nel caso di accertato erroneo addebitamento di una anticipazione ad un centro amministrativo, anzichè ad un altro, ove siano trascorsi più di due mesi dall'emissione dell'ordine di pagamento, anzichè richiedere in restituzione i modelli 9 al centro amministrativo o al Ministero, sarà adottato il sistema del passaggio d'anticipazione a favore dell'ente autonomo da cui effettivamente dipende il reparto, a favore cioè

di quell'ente a cui sono pervenuti o dovranno pervenire i relativi rendiconti per parte del reparto interessato.

In tal caso il centro amministrativo che erroneamente si addebitò l'ammontare della anticipazione, si discarica della somma stessa a titolo di passaggio di anticipazione (colonne 9 e 17 del giornale modello 11, R. A.) ponendo a giustificazione di tale movimento d'uscita la ricevuta dell'ente interessato, che della somma stessa si darà debito nelle sue scritture (colonne 8-16 del detto giornale) a titolo di passaggio d'anticipazione ricevuta.

In merito alla inscrizione dei movimenti di cui sopra, nelle scritture saranno osservate le norme contenute nella circolare n. 904 del *giornale militare* del 1915, tenendo presenti le disposizioni di cui ai numeri 3 e 11 della precedente circolare n. 388 dello stesso anno.

9. Se dai rendiconti di cassa dei reparti risultassero prelevate anticipazioni per le quali il consiglio d'amministrazione od il consegnatario principale non avessero ancora rilasciato ricevuta ne sarà subito riferito al Ministero (Ragioneria).

***

Dato il rilevante numero dei reparti dipendenti, agli effetti della resa dei conti, da ciascun centro amministrativo, si rende ormai indispensabile la tenuta di un registro a complemento del giornale o registro di cassa, per la parte interessante le operazioni dei distaccamenti (colonne 8 e 9 del giornale modello 11 R. A.).

Per regolare in modo uniforme la tenuta del suddetto registro sussidiario, si prescrive quanto segue:

Alla data 1° luglio c. a. i centri amministrativi impianteranno l'accennato registro servendosi del modello 75 R. A., prescritto per le direzioni di commissariato e da richiedersi al reclusorio di Gaeta. Detto modello essendo provvisto oltre che degli intermedi usuali, di intermedi limitati alle colonne centrali, permette di assegnare a ciascun reparto una propria coppia di colonne, qualunque sia il numero dei reparti.

In ciascuna coppia di colonne, da intestarsi a ciascun reparto, saranno riportate nella prima tutte le anticipazioni, o passaggi definitivi d'anticipazione, per le quali il centro amministrativo rilasciò ricevuta per conto del reparto, e le altre riscossioni risultanti dai conti di cassa dei distaccamenti e, nella seconda, l'ammontare delle spese risultanti dai predetti rendiconti.

Il registro suddetto in ogni momento dovrà avere, nelle sue risultanze finali, la sua concordanza col giornale o registro di cassa; più precisamente la differenza fra le due ultime colonne del registro sussidiario, dovrà essere uguale alla differenza fra i totali delle due corrispondenti colonne del giornale o registro di cassa (colonne 8 e 9 del giornale modello 11, R. A.).

Il Ministro — MORRONE.

N. **620.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Fondi occorrenti ai reparti di complementi ed ai drappelli destinati a Salonicco.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 ottobre 1916.

In analogia a quanto è prescritto dalla circolare n. 220 del *giornale militare* corrente anno per i militari destinati in Albania, anche i riparti e i drappelli di militari destinati a Salonicco devono essere provvisti, prima della partenza, dagli stessi corpi ai quali appartengono, dei fondi occorrenti per il pagamento delle competenze e per le altre spese cui debbono provvedere fino a destinazione, non essendo possibile farli rifornire nei porti di imbarco

Il Ministro — MORRONE.

N. **621.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento delle quote di cessione di stipendio riscattate dallo Stato.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 27 ottobre 1916.

Il Ministero avverte i depositi dei reggimenti e tutti gli altri enti che amministrano personale che essi debbono per gli ufficiali ed impiegati civili mobilitati aventi in corso cessione del quinto dello stipendio riscattata dallo Stato, provvedere al versamento in tesoreria delle quote cedute impreteribilmente alla fine di ciascun mese (circolare 143 del 1916) senza attendere la contabilità dei reparti mobilitati.

Naturalmente i depositi stessi provvederanno, se già non l'abbiano fatto, perchè gli stipendi siano dai reparti mobili-

tati sempre corrisposti al netto della quota ceduta e così spesati sui documenti di cassa.

Il versamento in tesoreria della quota ceduta sarà temporaneamente imputato al fondo scorta e quindi registrato alle colonne 7 e 11 del giornale di cassa.

Ricevute le contabilità dei distaccamenti e verificato che il pagamento dello stipendio sia stato fatto al netto della quota ceduta, come sopra è detto, l'importo delle somme versate in tesoreria sarà dai depositi trasportato al conto del bilancio con operazione figurativa di cassa interessante le colonne 6, 7, 10, 17.

Nel caso di decesso del debitore le somme che risultassero indebitamente versate al fondo di garanzia dovranno essere segnalate al Ministero (ragioneria) per le opportune pratiche con l'amministrazione del tesoro, il quale provvederà per la refusione al conto fondo scorta dell'indebito versato.

Nel caso che un reparto abbia pagato una o più rate di stipendio senza trattenere la quota di stipendio ceduta e non sia possibile ottenere subito o per intiero il ricupero della somma indebitamente pagata ne sarà riferito al più presto al Ministero (ragioneria).

Si raccomanda di attenersi esattamente alle norme di cui sopra anche nella considerazione che il ritardo nel versamento delle quote cedute produce, nel caso di cessione riscattata, un aumento degli interessi dovuti al fondo di garanzia e quindi un maggiore aggravio che, non potendo essere fatto sostenere dall'ufficiale o impiegato il quale ha rilasciato la quota in tempo debito all'atto cioè della riscossione dello stipendio, dovrebbe essere addebitata ai responsabili.

Il Ministro — MORRONE.

N. **622**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 27 ottobre 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere com-

presi i tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1916, sia portato a tutto il 2 marzo 1916.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), al più presto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **623**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Lozzo.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 ottobre 1916.

A datare dal 1° novembre a. c. è soppressa la sezione staccata d'artiglieria di Lozzo e gli incombenti ad essa inerenti vengono passati alla sezione staccata d'artiglieria di Pieve di Cadore.

Il ministro — MORRONE.

N. **624**. — MATRICOLA. — **Inscrizione di campagne in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12, e delle relative fascette.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 ottobre 1916.

1. Con riferimento alla circolare n. 704 del *giornale militare*, 1915, questo Ministero determina che ai militari del R. esercito ed ai personali civili addettivi, i quali abbiano prestato servizio in Libia o nelle isole dell'Egeo per un tempo superiore ai 48 o ai 60 mesi, sia rispettivamente inscritta a matricola una quinta o una sesta campagna con la formula seguente:

« Ha diritto al computo di una (quinta o sesta) campagna in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12 ».

2. Parimenti ai militari del R. esercito ed ai personali civili addettivi, i quali siano stati destinati in Libia o nell'Egeo dopo la data del trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e vi abbiano prestato servizio oltre i 36 o 48 mesi, sarà rispettivamente inscritta a matricola una quarta o quinta campagna con la formula seguente:

« Ha diritto al computo di una (quarta o quinta) campagna di guerra per essersi trovato, per ragioni di servizio in territorio in istato di guerra in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12 ».

3. *Nel calcolare il tempo utile pel computo di dette campagne, dovranno tenersi presenti le norme di cui ai numeri 1 e 3 della precitata circolare n. 704 del* giornale militare *1915.*

4. Per le nuove fascette alle quali avranno diritto i militari in parola già in precedenza autorizzati a fregiarsi della medaglia commemorativa, sarà inscritta a matricola la formula:

« Autorizzato ad aggiungere al nastro della medaglia commemorativa (italo-turca o col motto Libia) la fascetta o le fascette . . . (indicare il millesimo corrispondente agli anni in cui la campagna fu da ciascun militare compiuta).

Il Ministro — MORRONE.

N. **625**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri.** — (Pubblicazione n. 186) — (Direzione generale genio) — 27 ottobre 1916.

È stata pubblicata l'istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno i carri, che sostituisce il volume 3° delle istruzioni pratiche del genio — Edizione 1894 — che perciò rimane abolito.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personale militari vari, nel numero di copie sottosegnate:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi d'armata	»	6
Comando generale del genio	»	25
Comando generale dell'arma di cavalleria. . .	»	5
Ispettorato generale del genio	»	7
Ispettorato del genio militare per la marina . .	»	6
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione mobilitati e territoriali	»	2
Comandi del genio — direzioni — sottodirezioni — ufficidelle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	2

Direzione dell'officina di costruzione del genio			copie n	2
1° reggimento genio	(zappatori)		»	100
2° id.	id.	(id)	»	100
3° id.	id.	(telegrafisti)	»	100
4° id.	id.	(pontieri)	»	50
5° id.	id.	(minatori)	»	50
6° id.	id.	(ferrovieri)	»	100
Comando d'aeronautica	(dirigibilisti e aerostieri)		»	100
Comando d'aeronautica	(aviazione)		»	2
Istituto centrale aeronautica			»	2
Battaglione squadriglie aviatori			»	2
Id.	scuole aviatori		»	15
Id.	dirigibilisti		»	10
Id.	aerostieri		»	10
Stabilimento costruzioni aeronautiche			»	10
Direzione tecnica di aviazione			»	2
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina			»	2
Comando d'aviazione per artiglieria			»	2

I comandi corpi ed uffici potranno richiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari quel maggior numero di copie di detta istruzione che loro occorreranno per i bisogni dei reparti mobilitati.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,55.

Il Ministro — MORRONE.

N. **626.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'impiego delle funi e sulle macchine di circostanza.** — (Pubblicazione n. 187). — (Direzione generale genio). — 27 ottobre 1916

È stata pubblicata l'istruzione sull'impiego delle funi e sulle macchine di circostanza, che sostituisce il volume 4 delle istruzioni pratiche del genio « Edizione 1897 » che perciò rimane abolito.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personale militari vari, nel numero di copie sottosegnato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi d'armata	»	6
Comando generale del genio	»	25

Comando generale dell'arma di cavalleria . . .	copie n.	5
Ispettorato generale del genio.	»	7
Ispettorato del genio militare per la marina . .	»	6
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione mobilitati e territoriali	»	2
Comando del genio — Direzioni — Sottodirezioni — Uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	2
Direzione dell'officina di costruzione del genio .	»	2
1° reggimento genio (zappatori)	»	100
2° » » (»)	»	100
3° » » (telegrafisti)	»	50
4° » » (pontieri)	»	50
5° » » (minatori)	»	100
6° » » (ferrovieri)	»	100
Comando d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri) .	»	2
» » (aviazione)	»	2
Istituto centrale aeronautica	»	2
Battaglione squadriglie aviatori	»	15
» scuole aviatori	»	10
» dirigibilisti	»	10
» aerostieri	»	10
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	2
Direzione tecnica d'aviazione	»	2
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina .	»	2
Comando d'aviazione per artiglieria.	»	2

I comandi, corpi ed uffici potranno richiedere all'ufficio d'amministrazione di personale militari vari quel maggior numero di copie di detta istruzione, che loro occorreranno per i bisogni dei reparti mobilitati.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.65.

Il Ministro — MORRONE.

N. **627.** STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 ottobre 1916.

Avviene sovente che i centri di mobilitazione, nel fare la comunicazione prescritta dal settimo capoverso della circolare 789 del *giornale militare*, anno 1915, si limitano ad informare

che l'ufficiale è rientrato dalla licenza di convalescenza, senza specificare se è idoneo o meno ai servizi mobilitati.

Tali indicazioni servono al Ministero per la immediata utilizzazione del personale, e quindi si richiamano i centri stessi all'esatta osservanza di quanto è prescritto in detta circolare ed errata-corrige pubblicata nella successiva dispensa 71ª.

Il Ministro - MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1530) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª — 1916 — 4 novembre

1916 SETTEMBRE 3 - N. 628. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1205, che ripristina nelle liste della leva di terra da quelle della leva di mare gli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati nel 1896. — Disposizioni esecutive . . . . . *Pag.* 1672

1916 OTTOBRE 8. - » 629. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1374, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 200.000.000 . . . . . » 1674

» 15 - » 630. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di un consiglio d'amministrazione presso l'ufficio sbarchi e rispedizioni di Genova . . . . . » 1675

» 26. - » 631. — EQUIPAGGIAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1418, col quale viene sciolta la reale commissione per gli approvvigionamenti di calzature all'esercito mobilitato e ne vengono devolute le attribuzioni al Ministero della guerra . . . . . » 1676

» 28. - » 632. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Perdita del soprassoldo di guerra degli ufficiali puniti di arresti in fortezza . . . . . » 1678

» 31. - » 633. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale recante disposizioni circa la concessione del distintivo di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641 . . » 1678

1916 NOVEMBRE 8. - » 634. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'interpretazione dell'istruzione approvata con decreto ministeriale 2 giugno 1916 (circolare n. 330 del *giornale militare* anno 1916), circa la concessione del distintivo di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641 . . . . . » 1679

» 8. - » 635. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documentazione delle domande relative al pagamento di assegni a favore delle famiglie di militari impiegati di pubbliche amministrazioni, prigionieri e dispersi . . . . . » 1682

1916 NOVEMBRE 3. - N. **626**. AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i capitani delle armi di cavalleria, artiglieria e genio delle categorie in congedo, per l'anno 1916. Pag. 1682

» 3. - » **627**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i sottotenenti in servizio attivo permanente, per l'anno 1916 . . . . . » 1683

» 3. - » **628**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi espressi di Stato . . . . . » 1683

» 3. - » **629**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie . . . . . » 1684

» 3. - » **630**. — PENSIONI. — Indicazione del domicilio degli aventi diritto a pensione di guerra . . . » 1685

CIRCOLARE N. **628**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1205, che ripristina nelle liste della leva di terra da quelle della leva di mare gli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati nel 1896. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra e dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati nell'anno 1896, i quali siano stati cancellati dalle liste della leva di terra per uno dei titoli contemplati nell'articolo 3 del testo unico delle leggi della leva di mare, approvato con R. decreto in data 16 dicembre 1888, n. 5960, sono ripristinati nelle liste della leva di terra.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche agli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati in anni posteriori al 1896, qualora le rispettive classi della leva di mare fossero chiamate durante il periodo della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CORSI.
MORRONE.
ARLOTTA.

Disposizioni esecutive.

1. Gli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato appartenenti alla leva sulla classe 1896, i quali debbono essere reinscritti nelle liste della leva di terra, da quelle della leva di mare, ai termini del decreto luogotenenziale n. 1205, del 3 settembre 1916, saranno dalle capitanerie di porto dati subito in nota, con appositi elenchi, alla prefettura o sottoprefettura del rispettivo circondario

2. I detti giovani verranno subito aggiunti sulle liste della leva in corso sulla classe 1897, con la seguente annotazione: « Reinscritto dalla leva di mare, giusta decreto luogotenenziale 3 settembre 1916 ». Uguale annotazione dovrà apporsi altresì sulla scheda personale modello n. 9.

Saranno in pari tempo precettati a presentarsi sollecitamente al Consiglio di leva per l'esame personale e arruolamento, e, se riconosciuti idonei e arruolati, avviati ai distretti.

I comandanti dei distretti dovranno applicare, nei riguardi di essi, lo stesso trattamento indicato nel n. 7 della circolare n. 545 del « giornale militare » del 1916 per le reclute della classe 1897 che avevano ottenuto l'abilitazione alle fun-

zioni di fuochista nelle ferrovie dello Stato e si trovavano in servizio sulle locomotive.

3. Per la precettazione e visita dei giovani in parola, per i termini entro i quali essi possono far valere i titoli per la assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, si terranno presenti le disposizioni della circolare 4 aprile 1916, n. 212, per l'esame personale e arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1897.

4. Le formule da trascriversi, per gli arruolati, sul foglio matricolare sono le seguenti:

Soldato di leva di 1ª (o *2ª* o *3ª*) *categoria, classe 1897, distretto di . . . . . , reinscritto dalla leva di mare a senso del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1205, li . . . . . .*

Chiamato alle armi e giunto li . . . . . .

Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a senso del n. 2 della circolare n. 628 del giornale militare *1916, li . . . . . .*

Il Ministro — MORRONE.

N. **629.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1374, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 200,000,000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 8 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n 99 *bis*: « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire duecentomilioni (L. 200,000,000) da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma dovuta al contabile del portafoglio dello Stato, per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandato da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO
MORRONE.

N. **630.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Istituzione di un consiglio di amministrazione presso l'ufficio sbarchi e rispedizioni di Genova.** — (Direzione generale artiglieria). — 15 ottobre 1916.

Visto il decreto luogotenenziale n. 803 delli 25 giugno 1916 per la istituzione di nuovi consigli di amministrazione e le nomine di nuovi consegnatari;

Considerata la necessità di assicurare il regolare andamento del servizio degli sbarchi e rispedizioni dei carboni, metalli, olii pesanti ed altri materiali provenienti d'oltre mare, e destinati agli stabilimenti militari ed ausiliari;

Tenuta presente l'opportunità di separare la gestione dell'ufficio sbarchi e rispedizioni di che sopra da quella pro-

priamente d'artiglieria affidata alla direzione d'artiglieria di Genova;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data del 20 ottobre 1916 l'ufficio sbarchi e rispedizioni ora gestito dalla direzione di artiglieria di Genova è costituito per la durata della guerra in ente amministrativamente autonomo con proprio consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Allo svolgimento del servizio presso il suddetto ufficio si provvederà con le norme del regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria, approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, in base alle disposizioni del quale verrà costituito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 1, avvalendosi del personale ufficiali ed impiegati disponibile.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 ottobre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **631.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1418, col quale viene sciolta la reale commissione per gli approvvigionamenti di calzature all'esercito mobilitato e ne vengono devolute le attribuzioni al Ministero della guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 19 aprile 1915 che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito mobilitato;

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165, recante provvedimenti intesi ad assicurare durante lo stato di guerra rifornimenti di calzature all'esercito e all'armata;

Visto il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915 n. 1569 circa la requisizione delle pelli;

Visto il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916 n. 1253 che aumenta il numero dei delegati a far parte di detta commissione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra, della marina, del tesoro, e dell'industria commercio e lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. commissione per gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito mobilitato è sciolta.

Art. 2.

Le attribuzioni, che a termini del R. decreto 25 aprile 1915 n. 565 e dei decreti luogotenenziali 1° agosto 1915 n. 1165 e 31 ottobre 1915 n. 1569 erano deferite alla predetta R. commissione, sono devolute al Ministero della guerra.

Art. 3.

Le spese riguardanti il funzionamento di tale servizio da parte del Ministero della guerra saranno poste a carico del bilancio del Ministero predetto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.
CARCANO.
DE NAVA.

N. **632**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Perdita del soprassoldo di guerra degli ufficiali puniti di arresti in fortezza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 ottobre 1916.

Per l'esatta applicazione dell'art. 1, lettera *a*) del decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713 (circolare 890) si avverte che quando gli ufficiali puniti di arresti in fortezza, scontino la punizione con arresti di rigore, devono perdere il soprassoldo di guerra per tutta la durata della punizione originariamente inflitta, e non per la durata della punizione effettivamente scontata.

Il Ministro — MORRONE.

N. **633**. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale recante disposizioni circa la concessione del distintivo di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 31 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 641;
Vista l istruzione per l'esecuzione dell'art. 4 del detto decreto, approvata con decreto ministeriale 2 giugno 1916;
Di concerto col ministro della marina;

DECRETA

Articolo unico.

Possono essere autorizzati a fregiarsi del distintivo, di cui all'art. 1 del R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, anche i militari, i militarizzati e gli assimilati, i quali, per il periodo di tempo stabilito dall'istruzione approvata con decreto ministeriale 2 giugno 1916 (circolare n. 330 *giornale militare* corrente anno), abbiano risieduto e prestato effettivo servizio presso i reparti costieri mobilitati e relativi comandi di settore.

Nel conferimento di tale autorizzazione saranno applicate, per ogni riguardo, le norme contenute nella istruzione medesima.

Roma, 31 ottobre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **634**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme per l'interpretazione dell'istruzione approvata con decreto ministeriale 2 giugno 1916 (circolare n. 330 del *giornale militare* anno 1916), circa la concessione del distintivo di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — *3* novembre 1916.

Sono stati mossi quesiti circa l'interpretazione da darsi agli articoli 2 e 3 dell'istruzione approvata con decreto ministeriale 2 giugno 1916 (circolare n. 330 del *giornale militare*), riguardante il distintivo istituito per coloro che da maggior tempo sopportano le fatiche dell'attuale guerra.

Ad eliminare dubbi in proposito questo Ministero fa presente quanto segue:

1. A coloro che riportarono ferite in guerra o a seguito di casi fortuiti o comuni accidenti avvenuti durante un combattimento o in operazioni rivolte, direttamente e immediatamente, a scopi di offesa e di difesa, si applica il combinato disposto degli articoli 2 e 3 dell'istruzione.

Essi, cioè, possono essere autorizzati a fregiarsi del distintivo quando abbiano trascorso, complessivamente, almeno quattro mesi nei territori previsti dall'art. 1 dell'istruzione;

computando come utile, nei quattro mesi, anche il tempo passato, fuori dei detti territori, in luoghi di cura, in convalescenza, in servizio sedentario o territoriale, in aspettativa o riforma ed altre simili posizioni, sempre in conseguenza delle ferite riportate. Bene inteso, però, che l'autorizzazione non può essere concessa se non dopo che sia trascorso un anno dal giorno in cui gli interessati intrapresero servizio nelle condizioni di cui all'art. 1 dell'istruzione.

Sarà applicato il combinato disposto degli articoli 2 e 3 anche a coloro che siano stati allontanati dalla zona di operazioni in seguito a disturbi prodotti da gas tossici usati come mezzo d'offesa o derivati da traumi psichici riportati nelle condizioni previste dall'art. 2.

2 A coloro, poi, che si siano allontanati dalle zone di operazioni per malattie non dipendenti da cause volontarie, o che furono colpiti da congelamento degli arti, deve applicarsi, per analogia, l'art. 3 dell'istruzione. Essi, cioè, potranno ottenere l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo quando abbiano *effettivamente* risieduto per almeno quattro mesi nei territori previsti dall'art. 1 dell'istruzione e sia trascorso un anno dal giorno in cui intrapresero servizio nei territori medesimi.

Mentre, adunque, per i feriti — in conseguenza dell'eccezionale disposizione contenuta nell'art. 2 — il tempo passato in luogo di cura, in convalescenza e in simili altre posizioni va computato nei quattro mesi richiesti, a riguardo degli ammalati, invece, i quattro mesi debbono esser trascorsi in servizio effettivo alla fronte, e il periodo di cura, di convalescenza, e simili, dipendenti dalla malattia, va solo computato nell'anno, che, in tutti i casi, deve decorrere per far luogo alle concessioni, affinchè coloro che si allontanano, sia pure per cause indipendenti dalla propria volontà, dalla fronte, non ottengano l'autorizzazione prima di coloro che impresero contemporaneamente servizio in zona di operazioni e vi rimasero senza interruzione.

3. Coloro i quali, mentre erano a prestar servizio nei territori di cui all'art. 1 dell'istruzione, furono temporaneamente rinviati in congedo e ripresero poi servizio come nuovamente richiamati alle armi, potranno essere autorizzati a fregiarsi del distintivo — in analogia a quanto dispone l'art 3 dell'istruzione — quando concorrano le seguenti condizioni: *a*) che abbiano trascorso almeno quattro mesi nelle condizioni di cui all'art. 1; *b*) che il loro servizio effettivo sotto le armi — dalla dichiarazione di guerra — non sia inferiore ad un

anno; *c*) che, in ogni caso, sia trascorso un anno da quando intrapresero servizio nei territori determinati.

4. Relativamente ai comandati, cui si riferisce, in generale, l'art. 3, si deve tener presente che l'espressione « menomata attitudine professionale » va intesa nel senso di incapacità o inettitudine non dipendente da malattia in genere o da deperimento fisico causato dalle fatiche di guerra.

Si ritiene opportuno di soggiungere che, all'infuori delle eccezioni contenute nei citati art. 2 e 3 dell'istruzione, e dei suddetti casi, cui quelle disposizioni vanno applicate, deve richiedersi in tutti gli altri il concorso delle condizioni prescritte nell'art. 1; e cioè, che l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, può essere concessa *soltanto* a quelli dei militari, militarizzati e assimilati i quali abbiano complessivamente risieduto per almeno un anno nei territori stabiliti, facendo parte, al contempo, di comandi, intendenze, truppe e servizi *mobilitati*.

Su quest'ultima condizione fa d'uopo specialmente di insistere. Molte, infatti, sono state le domande nelle quali, muovendo dal fatto che per taluni servizi fu somministrato il soprassoldo di guerra, o, più spesso, invocando che dati servizi, per più ragioni (disagi, fatiche, pericoli, ecc.), debbano ritenersi assimilabili a quelli cui propriamente si riferisce la qualifica di mobilitati, si è cercato di eludere la precisa disposizione dell'istruzione, per la quale è in modo tassativo richiesto che il servizio sia realmente mobilitato.

Il Ministero ha così voluto dirimere le dubbiezze sollevate per evitare domande prive di fondamento e decisioni erronee e far sì che rimanga integro il fine che con l'istituzione del distintivo si è voluto realizzare.

E al riguardo si invitano le autorità, cui con l'art. 6 dell'istruzione fu demandata la facoltà di concedere l'autorizzazione in parola, a riesaminare i casi che furono sottoposti al loro giudizio, sia in linea generale che con domande individuali, e a revocare, con la maggiore prontezza ed energia, quelle concessioni che non siano in armonia con le norme emanate; come anche, a reprimere i molti abusi che in questa materia si sono fino ad oggi verificati, specie da parte di chi, senza ottenere la prescritta autorizzazione e il relativo certificato, si è creduto in diritto di fregiarsi del distintivo.

Si richiama, pertanto, in modo particolare l'attenzione delle superiori autorità gerarchiche sull'ultima parte della presente circolare.

Il Ministro — MORRONE.

N. **635.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Documentazione delle domande relative al pagamento di assegni a favore delle famiglie di militari impiegati di pubbliche amministrazioni, prigionieri e dispersi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 3 — novembre 1916.

A chiarimento di quanto è detto nell'ultimo capoverso del § 5 delle istruzioni (circolare 800 del *giornale militare* del 1915) per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273 (circolare n. 675) ed in conformità di quanto prescrive l'art. 6 del decreto medesimo, si avverte che i consigli d'amministrazione dei corpi cui appartengono i militari prigionieri e dispersi che siano impiegati, insegnanti o pensionati, col trattamento stabilito dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (circolare n. 567), possono dar corso alle domande dirette ad ottenere il pagamento di assegni a favore delle famiglie di prigionieri e dispersi, senza richiedere i documenti prescritti dall'art. 5 del sopraricordato decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 e dal § 2 delle relative istruzioni, tutte le volte che l'amministrazione civile, dalla quale il militare dipende e che deve eseguire il pagamento, dichiari esplicitamente e per iscritto, sotto la propria responsabilità, che trovasi in possesso di documenti comprovanti esattamente che i percipienti si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915.

Tale dichiarazione sarà allegata dal consiglio d'amministrazione interessato alla deliberazione con la quale decide in merito alla domanda relativa alla concessione della quota di assegni (§ 3 delle citate istruzioni).

Il Ministro — MORRONE.

N. **636.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i capitani delle armi di cavalleria, artiglieria e genio delle categorie in congedo, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 novembre 1916

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere com-

presi i capitani delle armi di cavalleria, artiglieria e genio delle categorie in congedo, per essere inscritti nei quadi suppletivi di avanzamento per il corrente anno 1916, siano i seguenti:

a tutto il 31 dicembre 1911 per i capitani di cavalleria;

a tutto il 30 giugno 1912 per i capitani di artiglieria e genio.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **637.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i sottotenenti in servizio attivo permanente, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 3 novembre 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge di avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i sottotenenti in servizio attivo permanente per essere inscritti nei quadri suppletivi di avanzamento per il corrente anno 1916, sia portato a tutto il 31 marzo 1916.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto.

N.B. — Pei sottotenenti delle categorie in congedo si fa riferimento alla circolare 434 del *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — MORRONE.

N. **638.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Telegrammi espressi di Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 novembre 1916.

Poichè, nonostante le disposizioni impartite con le circolari n. 184 del 1910 e n. 632 del 1911, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha dovuto ancora una volta rilevare che spesso le autorità militari ricorrono all'uso dei telegrammi espressi di Stato ingiustificatamente, cioè violando le norme che presie-

dono a tale servizio; sì che il numero di questi telegrammi divenuto talmente eccessivo, da intralciare gravemente il regolare svolgersi del servizio stesso; si dispone che tutte le autorità e tutti gli ufficî dipendenti si attengano rigorosamente alle seguenti norme, che sono quelle che regolano il servizio dei telegrammi-espressi di Stato:

1. le autorità e gli ufficî governativi cui è concessa la franchigia telegrafica, e nei limiti della concessioneistessa, sono ammessi a comunicare per mezzo dei *telegrammi-espressi di Stato*;

2. *i telegrammi-espressi* da inviarsi per posta, devono, come quelli elettrici, avere carattere di urgenza e di importanza tale da giustificare il mezzo eccezionale d'invio;

3. devono essere usati in quei casi ed in quelle ore in cui la loro utilità è indiscutibile; quando cioè sia accertato che essi arrivino a destinazione di giorno ed in ora tale da potere essere recapitati immediatamente durante l'orario di servizio degli ufficî destinatarî.

Non è quindi giustificato l'invio dei telegrammi-espressi che giungono a destinazione di notte e nelle prime ore del mattino, poichè in tali circostanze essi rimangono giacenti alla posta, essendo chiusi gli ufficî cui sono destinati e non sono recapitati se non nelle ore istesse in cui i destinatarî ricevono le corrispondenze distribuite con i mezzi normali.

Una sola eccezione può consentirsi per gli ufficî governativi che rimangono aperti in permanenza e per quelle autorità civili e militari i cui telegrammi devono essere recapitati anche di notte.

In confronto di coloro che, non ostante il nuovo richiamo, contenuto nella presente, contravverranno alle disposizioni su ricordate, firmando cioè dei tel-espressi che non rivestano i voluti caratteri *d'urgenza*, saranno adottati provvedimenti disciplinari.

Il Ministro — MORRONE.

N. **630.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 3 novembre 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 576 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Gran Magistero dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (donazione del marchese Carlo Morra di Montirocchetta): lire 4500, sopravanzate dall'importo totale (L. 8000) della offerta iniziale. di cui alla circolare n. 14 dell'anno 1912, da erogarsi in cinque sussidi di lire novecento ciascuno, a favore di orfani di ufficiali e uomini di truppa appartenenti all'arma di artiglieria, caduti nella presente guerra italo-austriaca.

Le proposte dovranno essere fatte dal Ministero della guerra.

Camera di commercio e industria di Napoli: due medaglie d'oro, una delle quali per il reparto armato che entrerà primo in Trento e l'altra per quello che entrerà primo in Trieste

Signora Giuditta Canciani de Concina: lire 1500, da devolversi, in memoria del figliuolo sottotenente Canciani, morto sul campo dell'onore, a favore dei mutilati del suo battaglione (Monte Antelao, del 7° reggimento alpini) e dei soldati che più gli furono affezionati e che ancora ne curano piamente il ricordo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **640.** — PENSIONI. — **Indicazione del domicilio degli aventi diritto a pensione di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 novembre 1916.

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 161 del 10 febbraio 1916 (circolare n 137 del *giornale militare* c. a.), si rende noto che, nella dichiarazione relativa agli acconti sulle pensioni, prescritta dal succitato articolo, gl'interessati debbono indicare non solo il comune nel quale il pagamento dell'acconto deve essere effettuato, ma anche la via e il numero della loro abitazione.

Le competenti autorità militari cureranno che le anzidette dichiarazioni siano compilate nel modo sopraindicato.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1536) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — **1916** — 9 novembre

1916 NOVEMBRE 8. – N. **641**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati nell'anno 1878 . . . . . *Pag.* 1687

CIRCOLARE N. **641**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati nell'anno 1878.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 novembre 1916.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che in applicazione del R. decreto 22 maggio 1915 (circolare n. 370 dello scorso anno) col giorno *15 novembre corrente* siano chiamati alle armi per mobilitazione i *militari* di *3ª categoria* in congedo illimitato *nati nell'anno 1878*.

L'affluenza al distretto dei militari suddetti sarà regolata dai comandi dei distretti nel modo che riterranno più opportuno, facendoli presentare anche in due giorni consecutivi *qualora lo si reputi effettivamente necessario allo scopo di accelerare le operazioni di chiamata quanto più è possibile.*

2. Una copia del manifesto (allegato n. 1) dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto almeno fino a tutto il giorno 23 novembre corrente.

3. I comandi di distretto — analogamente a quanto è già avvenuto in occasione delle precedenti consimili chiamate di militari di 3ª categoria non istruiti — dovranno provvedere nei riguardi dei militari di cui trattasi a somiglianza di quanto suole avvenire per le reclute chiamate alle armi.

Pertanto, per la chiamata dei militari suddetti, tutte le autorità interessate dovranno attenersi, in massima, alle disposizioni del capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti) e della circolare n. 545 del *giornale militare* del 1916, in quanto non siano in opposizione con le particolari norme della presente circolare. I comandi di distretto, allo scopo di evitare erronee incorporazioni, dovranno accertare con cura speciale che i militari che loro si presentano siano effettivamente compresi nella chiamata, perchè di 3ª categoria, nati nell'anno 1878.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti dovranno compilare in un solo esemplare i fogli matricolari (mod. 59) dei militari, e dovranno inviarli subito al corpo e riparto cui il militare verrà assegnato, giusta i successivi numeri 7, 9, 10 e 11.

Parimenti, spetta ai comandi di distretto di richiedere subito, con le modalità consuete, i certificati penali relativi ai militari di cui trattasi ed inviarli poi ai comandi dei corpi ai quali i militari saranno assegnati.

4. Dovendo i militari chiamati con la presente circolare essere assegnati nel più breve periodo di tempo possibile ai corpi ed agli speciali reparti in appresso indicati, non dovranno ad essi concedersi *licenze* o *proroghe* alla presentazione e neppure i *permessi* previsti dal n. 19 della circolare n. 545 del c. a.

Peraltro, i militari che dovrebbero rispondere alla presente chiamata e che abbiano presentata, ma non ritirata, domanda di ammissione agli speciali corsi di istruzione accelerati per la nomina a *sottotenente di milizia territoriale* di cui alla circolare n. 605 del c. a., saranno dai distretti lasciati in congedo illimitato sino all'inizio dei corsi.

Quelli dei detti militari che non ottenessero l'ammissione a tali corsi, dovranno essere precettati ad imprendere subito il servizio militare.

5. Ai militari di cui trattasi *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della gavetta e del cucchiaio da portarsi poi* seco al *corpo o reparto cui verranno assegnati.*

Essi terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano avuta la definitiva assegnazione dovendo soltanto allora essere vestiti giusta le speciali istruzioni che il Ministero si riserva di impartire; solo nel caso di urgente necessità il co-

mandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione *distretto di . . . . .* (*città sede del distretto*), da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti provvederanno perchè, salvo casi assolutamente eccezionali, i viveri ed il pane siano sempre distribuiti in natura In tali casi, dovendosi corrispondere viveri in contanti, questi verranno pagati in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura: dovendo (sempre eccezionalmente) far corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti.*

6 I comandi di distretto faranno **subito** interpellare i militari, non appena si presentano, per conoscere quale professione eserciti ciascuno di essi.

Segnaleranno quindi, telegraficamente al Ministero (*Direzione generale leva e truppa Ufficio del direttore generale*), **entro il giorno 17 novembre** (entro il giorno *18 novembre* quei comandi di distretto che valendosi della facoltà concessa dal secondo alinea del n. 1 della presente circolare eseguano la chiamata in due giorni):

a) il *numero* di coloro che risultino di mestiere *sterratori, falegnami, muratori ed affini,* indicando altresì, *in modo distinto,* il numero di coloro che siano *contadini atti ad essere adibiti come sterratori;*

b) il *numero* di coloro che per il mestiere esercitato possono essere adibiti al governo dei quadrupedi (*carrettieri, mulattieri, cavallari, maniscalchi,* ecc.);

c) il *numero* di coloro che, parimenti pel mestiere esercitato, possono essere adibiti al governo dei bovini (*bovari, bifolchi,* ecc.).

S'intende che dovrà evitarsi che uno stesso militare venga segnalato contemporaneamente tra i contadini atti ad essere adibiti come sterratori, tra gli individui pratici del governo quadrupedi e tra quelli pratici del governo dei bovini.

La segnalazione dovrà farsi con *telegramma urgente,* così compilato:

« Tra militari 3ª categoria classe 1878 sonovi n. . . . . sterratori, n. . . . . falegnami ed affini, n. . . . . muratori ed affini, nonchè n. . . . . contadini atti sterratori stop Sonovi altresì n. . . . . militari pratici governo quadrupedi e n. . . . pratici governo bovini ».

7. **Assegnazione.** — Coi militari che risultino esercitare uno dei mestieri indicati nella lettera *a*) del precedente numero verranno costituite delle speciali *centurie* analogamente a quanto si fece coi militari esercenti i medesimi mestieri, tratti da quelli di 3ª categoria, nati negli anni 1881, 1880 e 1879, che furono chiamati rispettivamente con le circolari n. 82, n. 237 e n. 245 del c. a.

8. A tal uopo, presso il comando del distretto che ha sede nella città ove trovansi i comandi di divisione militare territoriale, dovranno essere subito riuniti tutti i militari segnalati per la costituzione delle *centurie* dai distretti della medesima divisione. Si fa eccezione per i militari dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno riuniti ad Ozieri, presso uno dei depositi fanteria di linea che sarà designato dal comando della divisione di Cagliari.

I comandi di divisione territoriale predisporranno affinchè i movimenti, per la riunione di cui sopra è cenno, abbiano luogo immediatamente.

Il Ministero, appena ricevute dai comandi di distretto le notizie indicate nel precedente n. 6, impartirà speciali disposizioni alle autorità interessate circa la costituzione e l'invio a destinazione delle *centurie*, indicando in pari tempo il *numero progressivo* che ciascuna di esse dovrà assumere.

I militari assegnati alle centurie non dovranno ricevere alcuna serie di armamento.

9. I militari che saranno segnalati come pratici del governo quadrupedi, giusta la lettera *b*) del precedente n. 6, verranno assegnati al *treno ausiliario militare*, nel numero che verrà indicato da questo Ministero ai comandi dei corpi d'armata territoriali. Questi ripartiranno i militari stessi tra i depositi di arma a cavallo dipendenti, tenendo conto delle esigenze del servizio dei depositi stessi e con lo scopo di rendere *disponibili* tutti i militari del treno ausiliario militare, attualmente in servizio presso i depositi.

I militari che in tal modo si renderanno disponibili dovranno dai depositi essere segnalati al Ministero come truppa di complemento di pronto impiego, a senso e con le modalità della circolare n. 436 93 del 17 maggio 1916 (*Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale*).

10. I militari, invece, segnalati a senso della lettera *c*) del precedente n. 6, saranno assegnati, nel numero che parimenti il Ministero indicherà ai comandi dei corpi d'armata territoriali, alla *compagnia di sussistenza* del corpo d'armata terri-

toriale cui appartiene il distretto. Le compagnie di sussistenza terranno i militari di cui trattasi a disposizione del Ministero, segnalandoli in modo distinto, con la denominazione di *bovari*, insieme con l'altra truppa di complemento di pronto impiego che hanno disponibile. E' beninteso poi che nel frattempo potranno impiegare detti militari come meglio crederanno, non trascurando di impartire loro una celere istruzione militare.

11 Infine tutti i militari che risulteranno esuberanti, dopo provveduto alle assegnazioni stabilite dai precedenti numeri 7, 9 e 10, verranno ripartiti tra i *battaglioni o compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto fa parte, per ricevervi l'istruzione militare, salvo le eccezioni stabilite dall'ultimo alinea del presente numero

L'aliquota da assegnarsi a ciascun riparto sarà stabilita dai comandi di corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno prontamente il numero di militari che avranno all'uopo disponibili.

Con riferimento all'eccezione accennata precedentemente si stabilisce:

a) che siano assegnati alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata dal quale dipende il distretto, i militari che comprovino con documenti autentici di trovarsi in una delle posizioni indicate dal n. 354 del tomo III di mobilitazione, ovvero che comprovino *con validi certificati* di essere di *professione radiologi* e di esercitare la specialità da non meno di due anni, oppure di essere addetti a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico addettovi, o a stabilimenti di disinfezione, nonchè coloro i quali siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore o che siano infermieri o inservienti di ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*);

b) che siano assegnati alla *compagnia automobilisti d'artiglieria* indicata per ciascun distretto dalla *tabella di reclutamento n. 29*, i militari che producano la patente civile di conduttori d'automobili o di motocicli, rilasciata dalle prefetture del Regno.

12. I militari che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva, saranno assegnati insieme coi militari del distretto cui si presentano

Coloro che si trovano in Libia, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'au-

torità superiore della colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

13. Per la disciplina, durante la permanenza al distretto dei militari, i comandi di divisione militare territoriale destineranno provvisoriamente il numero occorrente di ufficiali e graduati di truppa traendoli dai depositi dei reggimenti o dai battaglioni di M. T. che hanno sede nelle città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

Inoltre, per l'inquadramento delle *centurie* i comandi dei corpi d'armata territoriali ed il comando della divisione militare territoriale di Cagliari provvederanno ad assegnare subito il numero strettamente indispensabile di graduati e da uno a due subalterni di milizia territoriale a ciascuna centuria che si costituirà nel proprio territorio. Detto personale dovrà scegliersi tra quello disponibile presso i battaglioni di M. T. e i distretti e presso i depositi di qualunque arma e specialità che sia ritenuto esuberante all'inquadramento delle nuove unità, delle unità di marcia e della truppa di complemento, e preferendo anzitutto i meno atti alle fatiche di guerra. Così, ad esempio, potranno impiegarsi allo scopo i graduati del T. A. M. che risultano disponibili in numero eccedente ai bisogni presso i vari depositi d'arma a cavallo. In caso di deficienza di ufficiali i comandi territoriali anzidetti ne riferiranno a questo Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) per i necessari provvedimenti.

14. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i co-

mandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e comandato a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 14 della circolare n. 641 del 1916) li . . .* ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

15. I militari chiamati alle armi con la presente circolare, oltrechè fruire delle disposizioni contenute nel regolamento sulle dispense, potranno eccezionalmente ottenere la dispensa dalla chiamata stessa anche quando siano funzionari ed agenti di pubbliche amministrazioni, i quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli *specchi* allegati al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 stesso anno), siano però dalla competente autorità ritenuti *indispensabili* e *insostituibili*.

I funzionari ed agenti di cui sopra, per fruire della dispensa devono appartenere alle stesse amministrazioni pubbliche cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al citato decreto ministeriale, avvertendo che siffatta dispensa eccezionale può essere estesa anche a quelli appartenenti alle amministrazioni delle provincie. »

Ai funzionari ed agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato non sarà peraltro concessa una vera e propria dispensa, ma saranno invece considerati come *comandati* a prestare servizio presso l'amministrazione stessa.

16. I provvedimenti indicati nel precedente numero verranno adottati *volta per volta* dai distretti militari sulla esibizione di un certificato in cui, premessi la precisa qualifica di impiego che il militare riveste, il nome e cognome, filiazione, anno e comune di nascita, comune in cui concorse alla leva e distretto militare, l'autorità competente dovrà riportare la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto attesta sotto la sua personale responsabilità che l'opera del suddetto funzionario (od agente) è *indispensabile* pel regolare funzionamento dell'ufficio cui è addetto e che inoltre egli è assolutamente *insostituibile*. (Grado, firma e bollo di ufficio) ».

Tale certificato dovrà, in massima, essere rilasciato dalla stessa autorità che per le singole amministrazioni è indicata

negli *specchi* allegati al citato decreto ministeriale del 22 maggio 1915. Quando tale autorità non risulti dagli *specchi* stessi, il certificato sarà rilasciato dal sottosegretario di Stato per gli impiegati delle amministrazioni centrali (capi servizio per le ferrovie dello Stato) e dai rispettivi capi gerarchici (prefetti, intendenti di finanza, rettori di università, provveditori agli studi, capi divisione per i singoli servizi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc.) per gli altri impiegati. Per gli impiegati delle amministrazioni delle provincie il certificato verrà rilasciato dal presidente della deputazione provinciale e sarà vistato per conferma dal prefetto.

17. Per ottenere lo speciale trattamento di cui al n. 15 precedente, il certificato dovrà essere presentato al comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi del militare.

18. In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto rilasceranno in libertà i militari, inscrivendo nella loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Dispensato dalla chiamata perchè* . . . . . (qualifica rivestita ed amministrazione presso la quale il militare è impiegato) *a senso del n. 18 della circolare n. 641 del giornale militare 1916* ».

Per i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, invece, la variazione da inscriversi sarà la seguente:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a senso del n. 18 della circolare n 641 del giornale militare 1916* ».

Ai militari che sono funzionari od agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui sarà applicato il trattamento suddetto, verrà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del R. esercito.

19. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa, allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi dànno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda

rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno) a meno che non si invochi la dispensa eccezionale prevista dal precedente n. 15 e concorrano le condizioni stabilite per concederla.

20. A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'essere rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma, si avverte poi che la dispensa dalle chiamate alle armi previste dallo specchio *F* anzidetto per *i ministri di culto* riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti, anche i *coadiutori titolari di beneficî civilmente riconosciuti.*

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbon produrre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma del subeconomo dei beneficî vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che il militare è investito di un vero e proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore, di cui si chiede la dispensa, abbia già ottenuto il regio *placet*, o almeno ne abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

21. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

22. Imposta militare. — I comandi di distretto, a senso dell'articolo 3 dell'allegato *A* al regio decreto 12 ottobre 1915,

n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo dei militari inscritti sui rispettivi ruoli, che avranno risposto alla chiamata indetta dalla presente circolare.

Con l'occasione, si rammenta che le stesse comunicazioni dovranno essere fatte per qualunque altro militare che venisse chiamato in servizio, anche isolatamente, con disposizione speciale.

23. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 stesso anno.

24. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il giorno *30 novembre corr.*, i comandanti dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) un telegramma-espresso così concepito:

« Militari di 3ª categoria della classe 1878 presentatisi alle armi n. . . . . , di cui n. . . . . assegnati alle centurie, n. . . . . assegnati al T. A. M., n. . . . . incorporati nei reparti di M. T. di fanteria, n. . . . . assegnati alla sanità e n. . . . . assegnati alla sussistenza in qualità di bovari ».

Dovrà indicarsi a parte anche il numero dei militari riformati e di quelli cui fosse stata concessa licenza di convalescenza.

Il Ministro — MORRONE

ALLEGATO n. 1

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 3ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 3ª categoria, in congedo illimitato, nati nell'anno 1878, di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei militari avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno 15 novembre 1916* (1).

3. I militari suddetti, muniti del *foglio di congedo*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano, il quale, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi, li invierà tutti indistintamente a questo comando, al quale si presenteranno direttamente quelli di essi che si trovano nel capoluogo del distretto.

4. I militari hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso prece-

(1) I Comandi di distretto che reputassero non poter eseguire la chiamata in un giorno soltanto, modificheranno questo numero nel modo seguente:

« La presentazione dei militari avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno per essi stabilito nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto ».

dente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre per viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa, in favore di militari.

5. I militari residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

I militari provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

6. Ai militari provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovvisti di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. I militari provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di L. 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, sempre che giungano provvisti di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelli che fossero sprovvisti di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempre che questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

8. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati, a**

norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense delle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà essere fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Si avverte infine che - in analogia al disposto del 2° comma dell'art. 5 del regolamento sulle dispense, quale venne modificato dall'art. 1 del R. decreto, da convertirsi in legge, n. 668 del 18 maggio 1915, e con modalità simili a quelle stabilite dal n. 85 delle Istruzioni per l'applicazione del regolamento stesso - potrà concedersi, eccezionalmente, la dispensa dalla presente chiamata ai funzionari ed agenti delle pubbliche amministrazioni enumerate negli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915 e dalle amministrazioni provinciali, che dalla competente autorità responsabile siano dichiarati *indispensabili ed insostituibili* anche se non rivestano una delle qualifiche previste dagli specchi stessi.

9. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

10. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. **Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.**

(1) *Specchio indicante i giorni in cui dovranno presentarsi i militari di 3ª categoria della classe 1878 di ciascun circondario.*

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . addì 11 novembre 1916.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(4) Questo specchio sarà omesso dai distretti che effettuano la chiamata in un giorno soltanto.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari sindicati le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore al 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore al 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1543) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª — 1916 — 11 novembre

1916 NOVEMBRE 6. - N. 642. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, relativo all'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra . . . . . Pag. 1703

CIRCOLARE N. 642. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, relativo all'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 6 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640;
Di concerto col ministro della marina;

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'unita istruzione per l'esecuzione dell'art. 4 del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, col quale viene istituito uno speciale distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 novembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

ISTRUZIONE per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, col quale è stato istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra.

Art. 1.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore, istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, è concessa, su domanda degli interessati, dal Ministero della guerra e della marina, secondo che coloro che ne fanno richiesta si trovavano, quando riportarono l'imperfezione, alle dipendenze dell'una o dell'altra amministrazione.

Art. 2.

Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire ai Ministeri competenti per via gerarchica.

L'autorità a cui la domanda è presentata, prima di inoltrarla, vi unirà o farà unire una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare dell'interessato, al corrente di tutte le variazioni.

Disporrà, inoltre, che chi ha avanzato la domanda sia visitato dal medico del corpo, che redigerà una circostanziata relazione sull'entità e i caratteri della imperfezione, e dichiarerà in quale dei casi elencati nell'art. 6 l'imperfezione medesima si trovi considerata, e se, a suo giudizio, il richiedente possa avere diritto alla concessione del distintivo. Sulla base di tale relazione del medico, e tenendo conto della condotta serbata dal militare, le autorità gerarchiche esprimeranno anche il loro parere circa l'accoglimento, o meno, dell'istanza avanzata.

Art. 3.

Coloro i quali non abbiano altri obblighi di servizio militare presenteranno le istanze ai comandi di distretto militare o alle capitanerie di porto nella cui giurisdizione risiedono; e, in tali casi, spetterà ai detti comandi o capitanerie di iniziare le pratiche a termini del precedente articolo.

Se l'interessato sia andato soggetto a riforma e dai documenti che comprovano tale circostanza risulti, in modo sicuro, che egli abbia riportato una delle imperfezioni previste dall'art. 6

della presente istruzione, il medico del corpo potrà, attenendosi alle risultanze di quei documenti, redigere la prescritta dichiarazione sulla natura dell'infermità, senza obbligo di sottoporre a nuova visita il richiedente.

Art. 4.

A cura dei comandi di corpo d'armata territoriali e dei comandi in capo di dipartimento marittimo e dei comandi militari marittimi, le domande, con gli allegati, saranno trasmesse alla direzione di sanità militare che si trova nella rispettiva giurisdizione. Il direttore di sanità, esaminati gli atti, esprimerà, motivandolo, il suo parere, e restituirà gli atti alla autorità da cui li ha ricevuti, la quale provvederà alla loro trasmissione al Ministero, dopo aver manifestato in proposito il suo avviso.

Qualora il parere della direzione di sanità fosse discorde da quelli del medico del corpo e delle autorità gerarchiche, i predetti comandi territoriali rimetteranno le domande, secondo i casi, anzichè direttamente al Ministero, all'ispettorato di sanità militare o all'ispettorato di sanità militare marittimo, per il parere definitivo.

Art. 5.

I Ministeri competenti concederanno l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo, rilasciando i relativi diplomi.

Art. 6.

Possono costituire titolo per la concessione del distintivo le seguenti imperfezioni, riportate nell'attuale campagna di guerra:

a) la cecità di ambo gli occhi o di uno di essi, nonchè la notevole diminuzione visiva binoculare (semi-cecità);

b) le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia, e ogni altra lesione del capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;

c) le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle ferite della faccia e del collo, che abbiano prodotto notevole deformazione o limitino sensibilmente i movimenti del capo;

d) le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua e grave turbamento delle funzioni boccali e faringee.

e) le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente notevole turbamento della funzione respiratoria o della parola;

f) le notevoli deformazioni della colonna vertebrale: le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione;

g) la perdita totale o parziale di un arto o della sua funzione;

h) le lesioni della mano o del piede che ne alterino gravemente la funzione o le notevoli deformità dell'una o dell'altro;

i) le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti; il raccorciamento o le deformità di questi con disturbi notevoli della loro funzione;

l) gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del torace o dell'addome, con disturbo notevole delle funzioni dei visceri entrostanti;

m) i traumi psichici con esiti permanenti (sordità, mutolezza, epilessia, ed altre nevrosi);

n) tutte le altre lesioni che, isolatamente o complessivamente, abbiano residuato gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli contemplati negli articoli precedenti.

Art. 7.

La concessione dell'autorizzazione potrà essere sospesa:

1° per coloro contro i quali consti che sia stata inoltrata denunzia per qualsiasi reato comune o militare;

2° per coloro che siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

3° per coloro i quali siano in espiazione di una pena inflitta a termine del codice penale comune o militare.

L'autorizzazione sarà negata per condanne penali o procedimenti disciplinari, inflitti durante l'attuale campagna di guerra, i quali, a giudizio dell'autorità competente a concederla, rendano l'aspirante indegno di fregiarsi del distintivo.

Art. 8.

I reclami previsti dall'art. 6 del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, saranno rivolti al ministro della guerra o della marina, i quali provvederanno, riguardo ad essi, direttamente,

su relazione dell'ufficio competente, dopo aver sentito il parere del competente ispettorato di sanità.

Tali reclami dovranno essere trasmessi per via gerarchica e recheranno il parere delle varie autorità.

Art. 9.

Il distintivo sarà fatto tenere all'interessato unitamente al certificato da cui risulta l'avvenuta concessione.

L'uso di esso, con l'uniforme militare, non è obbligatorio. È data facoltà di fregiarsene anche con l'abito civile.

Quando si porta con l'uniforme militare, unitamente alle altre decorazioni o nastrini, sarà collocato, isolatamente, al disotto di tutti gli altri distintivi, in corrispondenza del primo delle linee superiori.

Art. 10.

Per coloro che ottengono la concessione del distintivo sarà eseguita, dalla competente autorità, la seguente variazione matricolare: « Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 640 ».

Il Ministro della guerra
MORRONE.

Il Ministro della marina
CORSI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1543) Roma, 1946. — Tip. E. Veghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 68ª — 1916 — 11 novembre

10 OTTOBRE 1. – N. 613. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1334, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello Ugo Franco, comandante della brigata Bari, a favore della 25ª batteria del 3 reggimento artiglieria da montagna, e se ne approva lo statuto . . . . . Pag. 1712

» 5. – » 641. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – Decreto luogotenenziale n. 1294, relativo al divieto di comunicare all'estero le invenzioni riguardanti materiale bellico ed interessanti la difesa militare dello Stato . . . . . » 1715

» 19. – » 645. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1396, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato di L. 300,000,000 . . . . . » 1717

» 19. – » 646. GIUSTIZIA MILITARE — RECLUTAMENTO — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie . . . . . » 1718

» 26. – » 647. – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro in sopra numero alla tabella XV, 10 maggiori dell'arma di artiglieria e 3 maggiori dell'arma del genio. . . . . » 1719

» 26. – » 648. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1419, riguardante l'istituzione in ogni capoluogo di provincia di una commissione di appello per l'esame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi. . . . . » 1720

» 28. – » 649. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna . . . . . » 1722

» 29. – » 650. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi. . . . . » 1722

1916 NOVEMBRE 3. – » 651. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ai militari in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio. . . . . » 1729

1916 NOVEMBRE 10. - N. **652**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati idonei a ricoprire il grado di maggior generale di artiglieria o del genio. . . . . *Pag.* 1730

» 10. - » **653**. — AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i tenenti colonnelli delle armi di artiglieria e del genio e ad anzianità per i maggiori, capitani e tenenti delle armi di fanteria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente, per l'anno 1916 . . . . . » 1730

» 10 - » **654**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori e i capitani del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per l'anno 1916 . . . . . » 17

» 10. » **655**. — AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico . . . . . » 1732

» 10. - » **656**. — GIUSTIZIA MILITARE — CONCORSI. — Disposizioni relative al concorso ad otto posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1916. (Circolare 521). . . . . » 1733

» 10. - » **657**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI DIVISA. — Nomina e distintivo da sciatore scelto . . . . . » 1734

» 11. - » **658**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Esenzione dall'imposta del contributo di guerra. . . » 1735

CIRCOLARE N. **643**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1334, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello Ugo Franco, comandante della brigata Bari, a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna, e se ne approva lo statuto.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la donazione di lire 2000, fatta a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna dal colonnello cav. Ugo Franco comandante della brigata Bari, affinchè con la rendita annuale siano istituiti due premi di lire cinquanta ciascuno, da distribuirsi, a giudizio del consiglio di

amministrazione del reggimento, a due militari di truppa di qualunque grado della suddetta batteria, che, durante l'anno, si siano maggiormente distinti per il complesso delle loro qualità militari e morali;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La donazione di L. 2000 fatta dal colonnello cav. Ugo Franco, comandante della brigata Bari, a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

MORRONE.

Statuto organico
della « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio Franco ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio Franco » la donazione fatta a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna dal colonnello Ugo

Franco, comandante della brigata Bari, allo scopo di onorare la memoria del figlio Furio, capitano comandante della suddetta batteria, caduto in combattimento il 21 maggio 1916, ed in attestato di perenne affettuoso ricordo alla batteria medesima.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di L. 2000 (duemila), investito in due cartelle del Prestito Nazionale al 5 %, intestate alla « Fondazione del capitano di artiglieria Furio Franco », e depositate nella cassa del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione del reggimento stesso.

Art. 4.

Con la rendita annuale dell'ente saranno costituiti due premi di L. 50 ciascuno, da assegnarsi ad altrettanti militari di truppa di qualunque grado della 25ª batteria, che, durante l'anno, si siano maggiormente distinti per il complesso delle loro qualità militari e morali.

Art. 5.

La designazione dei militari da premiare spetta al consiglio di amministrazione sotto la presidenza del colonnello comandante titolare del 3° reggimento artiglieria da montagna, su proposta del comandante della ripetuta batteria.

Art. 6.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della Guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede il donatore.

La prima assegnazione dei premi avrà luogo nel corrente anno 1916.

V°: d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di Sua Maestà il Re
Il Ministro della guerra
MORRONE.

N. **644.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 1294, relativo al divieto di comunicare all'estero le invenzioni riguardanti materiale bellico ed interessanti la difesa militare dello Stato.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 5 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC, RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la guerra; e di concerto col Ministro segretario di Stato per la marina e col Ministro segretario di Stato per l'industria commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, senza avere ottenuto una espressa autorizzazione dal Ministero della guerra o dal Ministero della marina, comunica, o tenta comunicare all'estero, direttamente o indiret-

tamente, per qualsiasi ragione, e sotto qualsiasi forma, invenzioni anche non brevettate, che riguardino materiale bellico, o interessino comunque la difesa militare dello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire 1000 e con l'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave a termine del codice penale o di altre leggi speciali.

Art. 2.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche per semplice imprudenza o negligenza, renda possibile la comunicazione all'estero di alcuna delle invenzioni indicate nell'articolo precedente; e chiunque, avendone la possibilità, non impedisca la comunicazione stessa.

Se il colpevole sia lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la pena non potrà essere inferiore all'ammenda di lire cinquecento e all'arresto per mesi tre.

Art. 3.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione richiesta dall'articolo 1, non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giudiziaria; e il rifiuto o il ritardo nell'autorizzazione non può dar luogo in nessun caso ad azione per risarcimento di danni.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. 645. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1396, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato di lire 300,000,000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di iscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 9 luglio 1916, n 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 1917, è aumentato di trecento milioni (lire 300,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far.o osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **646.** GIUSTIZIA MILITARE — RECLUTAMENTO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie.** — 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della marina e della guerra, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la presente guerra chiunque, a fine di sopprimere o menomare la propria idoneità al servizio militare, si mutila ovvero si procura un'imperfezione o un'infermità di qualunque grado o natura, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni se la inabilità sia temporanea, o con la reclusione ordinaria da dieci a quindici anni se la inabilità sia permanente.

La pena è della reclusione militare da uno a tre anni, se la infermità sia soltanto simulata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CORSI.
MORRONE.
SACCHI.

N. **647**. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO **Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro in soprannumero alla tabella XV, 10 maggiori dell'arma di artiglieria e 3 maggiori dell'arma del genio.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 690 del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 708 del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1842 del 31 dicembre 1915;

Ritenuta la necessità di assicurare alle specialità treno di artiglieria e del genio un ordinamento meglio rispondente alle esigenze del servizio;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R esercito:

10 maggiori dell'arma d'artiglieria,

3 maggiori dell'arma del genio.

Tali posti saranno riservati ad ufficiali della specialità treno.

Art. 2.

Con decreto reale, da emanarsi entro due mesi dal termine della guerra, sarà provveduto al riassorbimento degli ufficiali fuori quadro che al termine della guerra stessa risulteranno in soprannumero alla citata tabella XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N. **648.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1419, riguardante l'istituzione in ogni capoluogo di provincia di una commissione di appello per l'esame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RÉ D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, che regola la concessione di soccorsi giornalieri ai congiunti bisognosi dei militari trattenuti o richiamati alle armi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i ministri per la guerra, per la marina e per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita, in ogni capoluogo di provincia, una commissione di appello competente a decidere sui ricorsi che sieno presentati nell'interesse delle famiglie o dello Stato contro i deliberati delle commissioni comunali sulle domande di concessione del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi.

La commissione si compone:

del prefetto o del vice-prefetto, che la presiede;

del comandante locale del presidio, o di un suo delegato;

dell'intendente di finanza, o da chi ne fa le veci;

del presidente del consiglio provinciale o di un suo delegato;

di un delegato della commissione provinciale di beneficenza, scelto da essa fra i suoi membri elettivi.

Il presidente nomina un segretario, scegliendolo fra i funzionari della prefettura o dell'intendenza di finanza.

Art. 2.

Con altro decreto saranno stabilite le norme procedurali per i ricorsi indicati nell'articolo precedente.

È abrogata ogni altra disposizione concernente ricorsi contro i deliberati delle commissioni comunali di cui all'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **649.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 28 ottobre 1916

Essendovi motivo di dubitare che le norme vigenti circa il trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari non siano da tutte le amministrazioni esattamente applicate, si avverte che, agli effetti delle disposizioni contenute nei paragrafi 12 e 33 delle Norme approvate col R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 (circolare 374), nell'art. 5 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1274 (circolare 676), e nell'art 6 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 (circolare 762) nonchè di tutte le altre disposizioni consimili, devono essere considerati come stabilimenti sanitari *di campagna* soltanto gli ospedali e gli ospedaletti *da campo*, cioè soltanto gli ospedali *di carattere mobile, al seguito dell'esercito operante.*

Le amministrazioni che avessero diversamente applicate le suaccennate disposizioni dovranno sollecitamente provvedere al ricupero delle somme erroneamente pagate, per assegni o indennità non dovute ai ricoverati, nonchè al ricupero delle rette d'ospedale che erroneamente non siano state poste a carico dei ricoverati medesimi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **650.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 29 ottobre 1916.

Allo scopo di commisurare equamente gli oneri cui nelle attuali contingenze vanno soggetti i maniscalchi per le maggiori spese dovute alle presenti condizioni del mercato, questo Ministero determina che, ad eccezione dei depositi allevamenti cavalli, sia temporaneamente sospesa l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al servizio ferratura quadrupedi, e siano adottate le seguenti disposizioni di carattere transitorio:

COMPENSO PRIMA FERRATURA.

Per cavalli	L. 3,50
Per muli	» 3,00
Per asini	» 2,00
Per buoi (per ogni paio di mezzi ferri applicati)	» 0,75
Ferratura a ghiaccio di ogni quadrupede effettivamente ferrato con grippe dei riparti e servizi nella zona di operazione	» 1,25
Ferratura a ghiaccio di ogni quadrupede effettivamente ferrato con grippe dei riparti e servizi nella zona delle retrovie	» 1,50

N B La prima ferratura va corrisposta pei quadrupedi di nuova rimonta sferrati. Sarà corrisposta la metà quando i quadrupedi anzidetti manchino dei ferri ai piedi posteriori.

Compenso per manutenzione ferratura e per giornate di presenza.

	In campagna	Non in campagna
Cavalli		
Per tutti i corpi a cavallo in genere. . L.	0,10	0,095
Per artiglieria pesante campale . . . . »	0,11	0,095
Ricoverati nelle infermerie da campo. . »	0,055	—
Muli		
Per tutti i corpi in genere. . . . . L.	0,09	0,085
Per gli alpini, artiglieria da montagna . »	0,105	0,085
Ricoverati nelle infermerie da campo. . »	0,055	—
Asini.		
Per tutti i corpi e servizi . . . . . L.	0,05	0,045
Ricoverati nelle infermerie da campo. »	0,03	—
Buoi.		
Per ogni paio di mezzi ferri . . . . . L.	0,02	0,015
Ricoverati nelle infermerie da campo, per ogni paio di mezzi ferri. . . . . »	0,01	—

I sopra indicati compensi rappresentano la quota unitaria da corrispondersi fino ad un numero massimo di giornate di presenza (3000 per ciascuno maniscalco — calcolate in ragione di 100 quadrupedi pel periodo di un mese).

Qualora tale numero risultasse superiore, la quota da corrispondersi diventerà differenziale, sarà cioè diminuita di L. 0,01 per ogni aumento di 1500 giornate di presenza (corrispondenti a 50 quadrupedi pel periodo di un mese) fino a raggiungere la quota minima unitaria di L. 0,05 se si tratta di servizi in campagna, ovvero la quota minima unitaria di L. 0,045 se si tratta di servizi non in campagna o di quadrupedi all'infermeria.

APPLICAZIONE PRATICA DEL COMPUTO

CALCOLATO SU TRENTA GIORNATE MANUTENZIONE.

Tariffa N.		In campagna		Non in campagna	All'infermeria da campo
	Per cavalli	Corpi a cav. in genere	Art. pes. campale		
1	Fino a giornate 3000	0,10	0,11	0,095	0,055
2	Per altre » 1500	0,09	0,10	0,085	0,045
3	» » » 1500	0,08	0,09	0,075	0,045
4	» » » 1500	0,07	0,08	0,065	0,045
5	» » » 1500	0,06	0,07	0,055	0,015
6	» » » 1500	0,05	0,06	0,045	0,045
7	» » » 1500	0,05	0,05	0,045	0,015
	Per muli	Corpi in genere	Alpini Art. mont.		
1	Fino a giornate 3000	0,09	0,105	0,085	0,055
2	Per altre » 1500	0,08	0,095	0,075	0,045
3	» » » 1500	0,07	0,085	0,065	0,045
4	» » » 1500	0,06	0,075	0,055	0,045
5	» » » 1500	0,05	0,065	0,045	0,045
6	» » » 1500	0,05	0,055	0,045	0,045
7	» » » 1500	0,05	0,05	0,045	0,045
	Per asini				
	Qualsiasi numero	0,05		0,045	0,03

Per l'applicazione della sopra indicata tariffa si terrà presente quanto segue:

1. Nel caso che il numero delle giornate di presenza *cavalli* sia inferiore a 3000 corrispondente cioè tanto ad un numero di cavalli inferiore a 100 nel periodo di un mese, come ad un numero di cavalli superiore a 100 per un periodo di tempo inferiore ad un mese) si faranno due computi distinti, l'uno pei cavalli, l'altro pei muli, corrispondendo al maniscalco i compensi dovuti a seconda della tariffa stabilita per ognuna delle due specie di quadrupedi.

2. Se invece le giornate di presenza cavalli sono in numero superiore a 3000, il computo dei compensi sarà fatto cumulativamente per le due specie di quadrupedi (cavalli e muli) e sarà cioè calcolato dapprima sopra un gruppo di 3000 giornate presenza *cavalli* indi sopra successivi gruppi di 1500 giornate presenza quadrupedi nell'ordine seguente:

a) gruppo giornate cavalli;
b) gruppo giornate cavalli e muli cumulativamente;
c) gruppo giornate muli.

Per gli effetti del compenso da corrispondere saranno consecutivamente applicate le tariffe rispettive in rapporto al numero giornate presenza, con la sola eccezione che saranno calcolate alla stregua delle giornate di presenza cavalli quelle dei muli che entrano a completare, fino a 1500, l'ultimo gruppo giornate presenza cavalli di cui alla lettera *b*).

1° esempio pratico.

Giornate presenza 1500 cavalli — 3600 muli — 600 asini non in campagna).

Quote giornaliere di ferratura quadrupedi	Giornate di presenza cavalli	Giornate di presenza muli	Giornate di presenza asini	Importo (quota moltiplicata giornate presenza)
L. 0,095 (1)	1500	—	—	142,50
» 0,085 (2)	—	3000	—	255,00
» 0,075	—	600	—	45,00
» 0,045	—	—	600	27,00
	1500	3600	600	469,50

(1) N. 1 tariffa cavalli.
(2) N. 2 tariffa muli.

2° esempio pratico.

Giornate presenza 5686 cavalli — 2566 muli — 278 asini (non in campagna).

Quote giornaliere di ferratura quadrupedi	Giornate di presenza cavalli	Giornate di presenza muli	Giornate di presenza asini	Importo (quota moltiplicata giornate presenza)
L. 0,095	3000	—	—	285,00
» 0,085	1500	—	—	127,50
» 0,075 (1)	1186	314	—	112,59
» 0,055 (2)	—	1500	—	82,50
» 0,045	—	752	—	33,84
» 0,045	—	—	278	12,51
	5686	2566	278	653,85

(1) N. 3 tariffa cavalli.
(2) N. 4 tariffa muli.

COMPENSI AGLI ALLIEVI MANISCALCHI.

Ad ogni allievo maniscalco di tutti i corpi, reparti e servizi dell'esercito dovrà corrispondersi una quota fissa di L. 0,005 per ogni giornata di presenza quadrupedi da detrarsi dalle somme spettanti a ciascun maniscalco.

Questo compenso dovrà essere pagato direttamente agli allievi dalle amministrazioni militari per conto del maniscalco.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal 1° novembre 1916

Il Ministro MORRONE.

N. **651** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Pagamento degli assegni ai militari in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 novembre 1916.

Nonostante le esplicite disposizioni ed istruzioni date con le circolari 891 del 1915, 162 e 457 del corrente anno, seguitano a pervenire al Ministero continue e numerose domande e reclami per mancata corresponsione dell'indennità di trasferta a militari in licenza di convalescenza per ferite o infermità dipendenti o che debbono presumersi dipendenti da cause di servizio.

Poichè ciò produce gravi inconvenienti, sia negli interessi dei militari in licenza, i quali non ricevono a tempo le indennità loro spettanti e di cui hanno il più delle volte bisogno per poter vivere, sia nell'interesse del servizio per l'ingombro che producono i ricorsi presentati, il Ministero intende che gl'inconvenienti stessi abbiano a cessare, epperò richiama nuovamente tutte le amministrazioni militari, e specialmente i depositi reggimentali e gli ospedali ed i luoghi di cura di qualsiasi specie, alla stretta osservanza delle surricordate disposizioni.

Il Ministro — MORRONE.

N **652** AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati idonei a ricoprire il grado di maggiore generale di artiglieria o del genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 novembre 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, e con riferimento alla circolare 461 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente e giudicati idonei a ricoprire il grado di maggiore generale di artiglieria o del genio, per essere inscritti nel quadro suppletivo di avanzamento pel corrente anno 1916, sia portato a tutto il 30 giugno 1915 per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento a maggior generale di artiglieria ed a tutto il 1° febbraio 1915 per il quadro d'avanzamento a maggior generale del genio

Il Ministro — MORRONE.

N. **653.** — AVANZAMENTO. **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i tenenti colonnelli delle armi di artiglieria e del genio ed ad anzianità per i maggiori, capitani e tenenti delle armi di fanteria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 novembre 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente dei gradi e dell'arma indicati nel seguente specchio, per essere inscritti nei rispettivi quadri suppletivi d'avanzamento pel corrente anno 1916 siano portati alla data nello specchio stesso indicata:

ARMA	Ultima promozione od ultimo nome da comprendere nel quadro d'avanzamento			
	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti
Fanteria	—	9 ottobre 1915 fino a Risotti Gennaro incluso.	30 giugno 1914 fino a Petrosino Almerico incluso.	21 dicembre 1915
Artiglieria	15 febbraio 1915	1° settembre 1913 fino a Gaudenzi Sestilio incluso.	31 dicembre 1914 fino a Giglione Giacinto incluso.	30 dicembre 1915
Genio	16 dicembre 1915	5 ottobre 1915 fino a Grai Carlo incluso.	31 marzo 1913	13 dicembre 1915

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **654.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori e i capitani del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 novembre 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i maggiori ed i capitani del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1916, sia portato:

per i maggiori a tutto il 31 marzo 1915;
per i capitani a tutto il 31 marzo 1910.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **655**. AVANZAMENTO. **Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico.** (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 10 novembre 1916.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, adibiti a servizio automobilistico, per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore, devono prima compiere con esito favorevole un esperimento della durata di 15 giorni in un riparto di truppa mobilitato della propria arma. Da tale esperimento saranno dispensati gli ufficiali di complemento provenienti dagli aspiranti automobilisti, che frequentarono cioè il corso allievi ufficiali di complemento, specialità automobilisti di artiglieria, e che vennero, all'atto della nomina a sottotenente, assegnati al treno d'artiglieria.

Potranno, in via eccezionale, essere dispensati dallo stesso esperimento quegli ufficiali che abbiano spiccata capacità tecnico-automobilistica, per i quali è da presumere fondatamente che possano essere trattenuti con vantaggio nel servizio automobilistico. Sulla applicazione di questo trattamento eccezionale dovrà pronunziarsi, caso per caso, l'intendenza generale.

Perchè ai subalterni delle categorie in congedo, adibiti a servizio automobilistico, possa concedersi l'avanzamento accelerato previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915 (circolare 874 del *giornale militare* 1915) e dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale n 666 del 18 maggio 1916 (circolare 346 del *giornale militare* 1916), è necessario, inoltre, che essi abbiano appartenuto per 4 mesi ad un servizio automobilistico che abbia estesa la sua azione al territorio delle operazioni definito dai bandi d'armata.

Nessuno dei subalterni di complemento provenienti dagli aspiranti automobilisti, che frequentarono cioè il corso allievi ufficiali di complemento, specialità automobilisti d'artiglieria, presso l'esercito operante, potrà ottenere il passaggio ad effettivo, in applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1293 del 22 agosto 1915 (circolare 677 del *giornale militare* 1915), se non dopo aver frequentato con buon esito il corso allievi ufficiali di complemento dell'arma o specialità cui appartiene ed avere appartenuto per 4 mesi ad un servizio auto-

mobilistico che abbia estesa la sua azione al territorio delle operazioni, come testè si è detto.

Le disposizioni della presente circolare non si applicano agli ufficiali che abbiano maturato il diritto all'avanzamento prima di oggi, e che non furono presi in esame e proposti dalle autorità dalle quali dipendono.

Il Ministro — MORRONE.

N. **656.** — GIUSTIZIA MILITARE — CONCORSI. — **Disposizioni relative al concorso ad otto posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1916 (circolare 521).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 novembre 1916.

IL MINISTRO

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1916 col quale fu indetto un concorso per esami ad otto posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare;

DECRETA:

Art. 1.

I sottonominati ufficiali appartenenti al personale del ruolo di segreteria dei tribunali militari, avendo i requisiti prescritti, sono ammessi al concorso ad otto posti di sostituto avvocato militare nel ruolo del pubblico Ministero della giustizia militare, indetto col citato decreto ministeriale 13 agosto 1916.

Tenente Manassero dott. Aristide,
» Pericone cav. dott. Nunzio,
» Ciardi cav. dott. Giuseppe,
» Tei dott. Gaetano.
» Delrio dott. Raffaele,
» Zingales cav. dott. Leone,
» Mirabella dott. Arrigo,
» Meranghini dott. Umberto,
» Venuti dott. Gervasio,
» Mancuso dott. Beniamino,
» Cascella dott. Sebastiano,

Tenente Ugenti dott. Domenico,
» Galasso dott. Nicola,
» Scordato dott. Salvatore,
» Marchi dott. Roberto,
» Stradella dott. Cesare,
» Formica dott. Giovanni,
» Ragno dott. Francesco,
» Scalfati avv. Igino,
» Caldone dott. Nunzio,
» Raimondi dott. Nicolò,
» Manca dott. Luigi,
» Olivieri dott. Bernardo,
» Giuliani dott. Vito.

Art. 2.

La commissione esaminatrice nel concorso suindicato sarà composta come segue:

S. E. di Vico comm. Pietro, avvocato generale militare, tenente generale, *presidente*;

Savastano comm. Piergiovanni, giudice del tribunale supremo di guerra e marina;

Pujia comm. Francesco, giudice supplente del tribunale supremo di guerra e marina, } *Membri.*

Adempierà le funzioni di segretario il cav. dott Lancellotti Pietro, tenente colonnello, segretario nel personale della giustizia militare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **657**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — DIVISA. — **Nomina e distintivo da skiatore scelto**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 novembre 1916.

Il Ministero determina che, per la durata della guerra, siano apportate all'istruzione sull'uso degli ski (pubblicazione n. 39) ed alla circolare n. 636 del *giornale militare* del 1911, le modificazioni derivanti dalle seguenti disposizioni:

1. Allo scopo di avere un idea esatta del valore personale di ciascun allievo dei corsi skiatori (ufficiali, sottufficiali e truppa), al termine del corso sarà assegnato a ciascuno di essi un punto calcolato in ventesimi e corrispondente da 0 a 9 compreso, alla classifica di *cattivo* skiatore, da 10 a 12 compreso, a quella di *mediocre*, da 13 a 15 compreso, a quella di *buono*, ed infine, da 16 a 20 a quella di *ottimo* skiatore.

2. I militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) sia delle truppe da montagna, sia delle altre armi e corpi, i quali ottengono la classifica di ottimo, sono, al termine del corso, senza limitazione di numero, e con la sola condizione di avere *ottima condotta*, nominati *skiatori scelti*. I loro nomi vengono pubblicati all'ordine del giorno reggimentale. Essi portano sulla manica destra della giubba il distintivo speciale di cui al n. 35 dell'istruzione sull'uso degli ski. Nessun certificato deve essere loro consegnato.

3. Lo skiatore scelto che rimarrà tale anche negli anni successivi non cambierà distintivo.

4. Lo skiatore scelto che non tenga buona condotta dovrà essere privato di tale qualità.

Il ministro — MORRONE.

N. **658.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esenzione dall'imposta del contributo di guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 11 novembre 1916.

Oltre ai casi indicati nelle circolari 382 e 574 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero delle finanze ha ora riconosciuto che siano esenti dal contributo straordinario di guerra anche i pagamenti per requisizioni di merci e derrate, il cui prezzo massimo sia stato fissato da speciali disposizioni governative, emanate dal Ministero di agricoltura in dipendenza della facoltà ad esso delegata col decreto luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926 (circolare 507 del *giornale militare* anno 1916).

Le merci e derrate per le quali è applicabile l'esenzione, sono:

In tutto il Regno: il grano, lo zucchero, i latticini, il solfato di rame, i risoni ed i risi.

Nelle località ove detti prezzi massimi furono già stabiliti dai prefetti, per delegazione avutane dal Ministero di agricoltura: le uova, il latte, la crusca, la frutta, gli erbaggi.

Si avverte però ad ogni buon fine, che tale esenzione non ha effetto che per le requisizioni il cui pagamento sarà disposto dalla data della presente circolare in poi.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(1547) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 69ª — 1916 — 18 novembre

1916 AGOSTO 27. – N. 659. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto legge luogotenenziale n. 1128, col quale viene provveduto perchè la somma residuale di lire 610 milioni da restituire al tesoro per le spese della occupazione della Tripolitania e Cirenaica sia iscritta, per l'esercizio finanziario 1916-1917, per lire 526.384 502,08 nello stato di previsione del Ministero della guerra: per lire 82.990.019,77 in quello del Ministero della marina: e per lire 625.478,15 in quello del Ministero degli affari esteri . . *Pag.* 1741

1916 OTTOBRE 19. – » 660. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1375, col quale è prorogata a tutto il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1916-1917 il periodo durante il quale gli acconti mensili alla Croce Rossa, possono essere corrisposti con le norme stabilite dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727 . . . . . » 1743

» 19. – » 661. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1479, col quale l'amministrazione della guerra è autorizzata a presentare il rendiconto consuntivo patrimoniale per l'esercizio finanziario 1915-916 insieme al rendiconto per l'esercizio finanziario 1916-1917 . . . . . » 1744

» 22. – » 662. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1421, riguardante l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali militari . . . . » 1745

» 23. – » 663. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione del deposito centrale fotoelettrico istituito in Padova . . . . . » 1747

» 26. – » 664. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1498, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati avventizi delle amministrazioni governative e delle ferrovie dello Stato, trattenuti alle armi dopo compiuto il periodo di servizio obbligatorio di leva . . . . . » 1748

1916 NOVEMBRE 5. – » 665. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1481, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 . . . . . » 1749

1919 NOVEMBRE 5 N. 6466. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1524 col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali non investiti di comando tattico, sia conferito soltanto l'incarico del grado superiore nel caso di avanzamento per merito di guerra . . . . Pag. 1751

» 8. — » 6467 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il conteggio delle somme riscosse e pagate in valuta aurea od estera . . . . . » 1752

» 10. — » 6484. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi per il ricupero di somme percepite in più dagli impiegati e pensionati dello Stato sotto le armi. . . . . » 1758

» 11. — » 6469. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso delle anticipazioni date dai comandi militari di stazione . . . . . » 1764

» 13. — » 6396. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali ricoverati in ospedali civili . . . . . » 1764

» 17. — » 6471. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati. . . . . » 1765

» 17. » 6472. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1765

» 17. — » 6473. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia postale . . . » 1769

» 17. — » 6474 — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati negli anni 1876 e 1877 . . . . » 1769

» 17. — » 6475. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni alla pagina 9 del « Regolamento di disciplina militare » . . . . . » 1785

» 17. — » 6476. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quinta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra - parte 1ª - Servizio delle truppe » . . » 1785

» 17. — » 6477 — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. » 1785

» 17. — » 6478. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Note informative degli impiegati civili dipendenti . . . . . » 1786

» 12. — » 6479. — SERVIZIO SANITARIO. — UFFICIALI IN CONGEDO. Decreto luogotenenziale n. 1529, col quale sono chiamati a prestare servizio presso l'esercito mobilitato tutti i medici obbligati al servizio militare delle classi 1884 e più giovani e sono revocate le dispense ed esonerazioni concesse anteriormente ai predetti medici . . . . . » 1787

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1788

N **659** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1128, col quale viene provveduto perchè la somma residuale di lire 610 milioni da restituire al tesoro per le spese dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica sia inscritta, per l'esercizio finanziario 1916-917, per lire 526,384,502.08 nello stato di previsione del Ministero della guerra: per lire 82,990,019.77 in quello del Ministero della marina: e per lire 625,478.15 in quello del Ministero degli affari esteri.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 28 marzo 1912, n. 232, 29 dicembre 1912, n. 1357, e 16 aprile 1914, n. 275, concernenti spese per la spedizione militare nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Ritenuto che le indicate leggi riguardano, fra altro, spese per l'importo di lire 769,000,000 anticipate in conto corrente dal tesoro ai sensi dell'art. 16 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e per lire 147,227,559.53 prelevate dalla cassa;

Considerato che a tutto l'esercizio 1915-916, per effetto delle disposizioni contenute nelle ripetute leggi, vennero stanziate in bilancio per restituirle al tesoro lire 280,876,138.16, per modo che a cominciare dall'esercizio 1916-917 restano da inscrivere lire 635,351,421.37;

Visto il decreto luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1673, da convertirsi in legge, col quale viene autorizzata la ripartizione di quest'ultima somma nei bilanci degli esercizi dal 1916-917 al 1927-928, assegnando lire 25,351,427.37 al 1916-917, sicchè resterebbero tuttora da inscrivere in bilancio negli anni finanziari avvenire lire 610 milioni;

Ritenuta l'opportunità di porre a carico dell'esercizio 1916-1917 l'intera somma residuale ora indicata allo scopo di dare sistemazione, nei riguardi contabili, alle spese in parola, le quali non importano movimento di fondi perchè già consunte, concorrendo altresì ad eliminare dal conto del tesoro partite di credito, la cui regolarizzazione, agli effetti delle vigenti disposizioni si sarebbe protratta all'esercizio 1927-928.

Viste le leggi 14 giugno 1916, n. 738, e 9 luglio 1916, n. 814;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri per gli affari esteri, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La somma residuale di lire 610.000.000 da restituire al tesoro, per le spere della occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. sarà inscritta come segue negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina e degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1916- 917, ripartitamente per L. 462,772,440.47 complessive nella parte effettiva straordinaria, per altrettante anticipate in conto corrente, e per lire 147.227,559.53 complessive nel movimento di capitali per altrettante prelevate dalla cassa:

Ministero della guerra: L. 526.384.502,08 delle quali lire 416,772.440,47 nella parte effettiva straordinaria e lire 109,612,061.61 nel movimento di capitali;

Ministero della marina: lire 82 990.019,77, delle quali lire 46,000.000 nella parte effettiva straordinaria e lire 36,990,019.77 nel movimento di capitali.

Ministero degli affari esteri: lire 625,478.15 nel movimento di capitali.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte negli stati di previsione predetti le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
SONNINO.
MORRONE.
CORSI.

N. **660.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n 1375, col quale è prorogato a tutto il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1916 1917 il periodo durante il quale gli acconti mensili alla Croce Rossa, possono essere corrisposti con le norme stabilite dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727.** — Segretariato generale - - Ragioneria). 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 13 e 14 del Nostro decreto 12 giugno 1916, n. 727, concernente la sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta;

Ritenuta la necessità di mantenere temporaneamente in vigore nei riguardi della Croce Rossa le norme transitorie stabilite dal suddetto articolo 13 per la concessione degli acconti mensili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato a tutto il secondo trimestre dell'esercizio finanziario 1916-917 il periodo durante il quale gli acconti mensili alla Croce Rossa possono essere corrisposti con le norme transitorie stabilite dall'articolo 13 del precedente Nostro decreto 12 giugno 1916, n. 727.

La proroga di cui sopra non è applicabile nei riguardi degli acconti da somministrarsi all'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CARCANO.

N. **661.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1479, col quale l'amministrazione della guerra è autorizzata a presentare il rendiconto consuntivo patrimoniale per l'esercizio finanziario 1915-916 insieme al rendiconto per l'esercizio finanziario 1916-917.** (Segretariato generale — Ragioneria) — 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1915, n. 1645, col quale fu disposto che il conto consuntivo per l'esercizio 1914-915 del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra ed i conti dei magazzini e depositi sottoposti al riscontro effettivo fossero presentati col conto consuntivo patrimoniale dell'esercizio 1915-916;

Considerato che l'amministrazione militare, perdurando le eccezionali contingenze in cui è venuta a trovarsi per fatto

della guerra, non ha potuto ancora raccogliere tutti gli elementi necessari per la compilazione del rendiconto consuntivo patrimoniale relativo all'esercizio 1914-915 nè quelli riguardanti l'esercizio 1915 916:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il rendiconto consuntivo, del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra, prescritto dall'art. 71 del testo unico delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e così i conti dei magazzini e depositi sottoposti al riscontro effettivo, voluto dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, saranno resi, per l'esercizio 1915-916, col conto consuntivo patrimoniale relativo all'esercizio 1916-917, insieme alla dimostrazione dei movimenti avvenuti nel patrimonio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **662**. — GIUSTIZIA MILITARE. - **Decreto luogotenenziale N. 1421, riguardante l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunziat dai tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 22 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ.
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con i ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie pronunziate dai tribunali militari territoriali e dai tribunali militari marittimi contro persone residenti nel Regno o nelle colonie, provvedono, a richiesta degli avvocati militari, secondo le norme di cui all'art. 568 codice procedura penale, i procuratori del Re se la pena pecuniaria supera le lire duemila e negli altri casi i pretori.

Art. 2.

Dell'eventuale mancato pagamento e dell'insolvibilità dei condannati, i procuratori del Re ed i pretori, richiesti a norma dell'articolo precedente, renderanno informati gli avvocati militari, che provvederanno alla conversione della pena pecuniaria in restrittiva della libertà personale, delegandone parimenti la esecuzione alle medesime autorità giudiziarie.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
SACCHI.
MORRONE.
CORSI.

N. **663.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione del Consiglio d'amministrazione per la gestione del deposito centrale fotoelettrico istituito in Padova.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 ottobre 1916.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

DETERMINA:

Art. 1.

Per la gestione del deposito centrale fotoelettrico, istituito in Padova, è costituito apposito Consiglio d'amministrazione, così composto:

del direttore del deposito stesso, *presidente*;
di un ragioniere-geometra, *relatore*;
di un ufficiale inferiore, *segretario* (senza voto deliberativo).

Art. 2.

Il Consiglio funzionerà con le norme in vigore per il servizio dei lavori e del materiale del genio ed assumerà la gestione con decorrenza dal 1° ottobre 1916.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 ottobre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **664.** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1498, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati avventizi delle amministrazioni governative e delle ferrovie dello Stato, trattenuti alle armi dopo compiuto il periodo di servizio obbligatorio di leva.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo di poteri straordinari per la guerra;

Visti il R. decreto-legge 13 maggio 1915, n 620, ed il decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, riguardanti il trattamento economico da farsi agli impiegati e pensionati dello Stato e agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal consiglio scolastico provinciale, che siano sotto le armi;

Visti i decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1393, e 9 luglio 1916, n. 875, coi quali furono emanati nuovi provvedimenti sulla materia;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati avventizi delle amministrazioni governative e delle ferrovie dello Stato, trattenuti alle armi oltre il giorno in cui hanno compiuto il periodo di servizio obbligatorio stabilito dalle leggi di leva di terra e di mare, sono da considerarsi richiamati agli effetti del trattamento economico di cui al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (1).

---

(1) Riportato nella circolare 567, 1915.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 10 agosto 1916, in cui entrò in vigore il Nostro decreto 9 luglio 1916, n. 875 (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
CARCANO.

(1) Riportato nella circolare 556, 1916.

N. **665.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Decreto luogotenenziale n. 1481, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 novembre 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, per sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi e per spese di pubblicazioni militari ufficiali;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n.	99-*bis*	Spese per la guerra . . . L.	434,800,000
Id.	» 83.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. . . . . »	65,000,000
Id.	» 61.	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali . . . . . »	200,000
		Totale L.	500,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **666.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1524, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali non investiti di comando tattico, sia conferito soltanto l'incarico del grado superiore nel caso di avanzamento per merito di guerra.** — (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 5 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1045, del 6 agosto 1916;

Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 703, del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra, ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali delle armi combattenti, non investiti di comando tattico effettivo corrispondente al grado superiore, che siano proposti per l'avanzamento straordinario per merito di guerra stabilito dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601, anzichè la promozione al grado superiore prevista dal-

l'articolo 22 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sarà conferito soltanto l'incarico del grado superiore.

L'ufficiale al quale si applica tale disposizione prenderà, nel proprio ruolo, il poste immediatamente successivo a quelle del meno anziano degli ufficiali di pari grado, che si trovi già incaricato delle funzioni del grado superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 5 novembre 1916

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **667**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per il conteggio delle somme riscosse e pagate in valuta aurea od estera.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 8 novembre 1916.

Le amministrazioni dipendenti per le somme riscosse e pagate dai reparti d'oltre mare in valuta aurea od estera si atterranno alle seguenti norme:

1. I reparti mobilitati, dovranno far risultare in tutti i titoli di riscossione e di spesa e nei propri registri di cassa la ripartizione delle somme pagate o riscosse per valuta (italiana, greca, aurea, ecc.) conteggiando la valuta estera al valore nominale secondo le tabelle di parità monetaria (dramma L. 1, sterlina L. 25,22, ecc).

A tale scopo saranno adattati (come ai moduli riportati in fondo alla presente) l'attuale modello 66 *RA* o quello 64 *RA* a seconda che i reparti lo ritengano più opportuno, utilizzandone la pagina di destra per intestare una coppia di colonne per ciascuna delle valute La copia di tale modello da trasmettersi col rendiconto mensile ai centri amministrativi, dai quali i reparti dipendono agli effetti della resa dei conti, verrà compilata sugli stessi stampati modificati.

2. Subito dopo la chiusura di ogni rendiconto i reparti dovranno riportare sul modello 66 o 64 *RA* la distinta per va-

lute dei valori effettivamente esistenti in cassa alla chiusura del rendiconto stesso, i cui importi dovranno corrispondere esattamente in quantità e qualità alle risultanze del modello 66 o 64 *RA* suddetto.

3. L'operazione di cambio della valuta italiana in quella greca ed in oro o viceversa è devoluta esclusivamente alla direzione od ufficio di commissariato (cassa militare) alla quale i reparti dovranno rivolgere le richieste per ottenere le anticipazioni nelle valute loro occorrenti o gli eventuali cambi. Solo in caso d'impreseindibile necessità, i reparti potranno compiere operazioni di cambio con privati o banche, chiedendo sempre però in precedenza alla direzione od ufficio di commissariato il corso del cambio al quale dovrà essere effettuata l'operazione.

In questi casi dovranno essere eseguite nelle scritture dei reparti le seguenti registrazioni.

Per il cambio della valuta italiana in quella greca od in oro dovranno essere eseguiti nel modello 66 o 64 *RA* due movimenti: il primo permutativo dello stesso importo contemporaneamente in entrata ed uscita dei totali ed in entrata della valuta acquistata ed uscita di quella italiana, l'altro del solo importo della spesa per il cambio in uscita dei totali e della valuta italiana. Soltanto per questa seconda somma sarà compilate un ordine di pagamento il cui importo dovrà essere applicato dai centri amministrativi a carico del bilancio.

Per l'operazione inversa, cambio della valuta greca od aurea in valuta italiana, dovranno essere eseguite pure due registrazioni: la prima permutativa in entrata ed uscita, contemporaneamente nei totali, ed in entrata della valuta italiana ed in uscita di quella greca od aurea, la seconda del solo importo del beneficio di cambio in entrata dei totali e della valuta italiana. Soltanto per questa seconda somma verrà compilato un ordine di riscossione il cui importo dovrà essere applicato dai centri amministrativi al conto proventi (V. esempi tracciati sul mod. 66 *RA* adattato).

4. Il pagamento degli stipendi, assegni ed indennità agli ufficiali ed alla truppa appartenenti ai reparti di cui trattasi, sarà sempre effettuato in valuta italiana, considerando cioè detti militari come residenti in territorio nazionale.

5. I centri amministrativi da cui i reparti dipendono applicheranno nel giornale modello 11 *RA* le riscossioni ed i pagamenti risultanti dai rendiconti mod. 66 o 64 *RA* modificati come se fossero effettuati tutti in lire italiane, tenendo cioè conto soltanto della coppia di colonne dei totali.

6. Poichè nei rendiconti mod. 64 o 66 *RA* che i reparti invieranno ai propri centri amministrativi non vi sarà lo spazio riservato per la ripartizione delle somme da registrarsi nei singoli conti del mod. 11 *RA*, perchè già usufruito dal reparto per la suddivisione delle operazioni per valuta, la ripartizione di cui trattasi potrà essere eseguita a parte ovvero aggiungendo ad ogni pagina del rendiconto inviato dai reparti una pagina di destra, dello stampato mod. 66 *RA*, nella quale potrà essere effettuata la ripartizione stessa.

7. I centri amministrativi dovranno tenere sempre presente la suddivisione in valute di cui al mod. 66 o 64 *RA* modificato, affichè:

a) vengano riportate dai reparti le rimanenze secondo la ripartizione in valuta risultante dalla verifica di cassa e dal mod. 66 o 64 *RA* al giorno di chiusura del rendiconto precedente;

b) le risultanze del modello 66 o 64 *RA* abbiano perfetta corrispondenza colla effettiva esistenza di cassa per qualità e quantità delle varie valute (come alla situazione di cassa alla chiusura di ogni rendiconto).

c) i reparti, all'atto del loro ritorno in territorio nazionale od in seguito al loro eventuale scioglimento, versino ai propri centri amministrativi o alle Direzioni di commissariato militari territoriali o mobilitate la propria rimanenza di cassa secondo la quantità e qualità delle diverse valute risultanti dal rendiconto mod. 66 o 64 *RA* modificati.

Il Ministro — MORRONE.

N. 64 R. A.
REGOLAM. D'AMMINISTRAZ.
Art. 400)

N. del Catal.
(1911)

(1) .....

(2) ..... Trimestre 191 -91

GIORNALE DI CASSA

PEI DISTACCAMENTI

AVVERTENZE.

1. Il giornale di cassa, in forma di registro da servire per uno o più trimestri, è tenuto dall'ufficiale incaricato del servizio di contabilità presso i distaccamenti ordinari od eventuali, e serve a tener conto delle operazioni di cassa del distaccamento.
2. Dalle registrazioni delle operazioni di cassa dovrà sempre risultare in modo chiaro a persona o l'ente coi quali avvenne l'operazione e l'oggetto della medesima.
3. Nella prima colonna sarà segnato il numero d'ordine dei documenti giustificativi delle operazioni.
4. L'ultimo giorno del mese, dopo registrate le operazioni riflettenti il detto giorno, il giornale è chiuso e la rimanenza sarà riportata al mese successivo.
5. Per le verificazioni di cassa che occorressero durante il mese, saranno fatti i totali dell'entrata e dell'uscita, e nella colonna « Motivo delle operazioni sarà stabilita la rimanenza in apposito specchietto.
6. In tutte le verificazioni ed alla chiusura mensile, il giornale è firmato dall'ufficiale incaricato del servizio di contabilità e dal comandante del distaccamento.

Del giornale esistono fogli intermedi.

(1) Corpo. — (2) Distaccamento.

N. d' ordine dei titoli	DATA delle operazioni	Motivo delle operazioni	Entrata	Uscita

RIPARTIZIONE DELLE OPERAZIONI PER VALUTE

Italiana		Greca		Aurea	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita

N. d' ordine dei titoli	DATA delle operazioni	Motivo delle operazioni	Entrata	Uscita

N. 66 A. R.
REGOLAM. D'AMMINISTRAZ.
(Art 408)

N. del Catal.
(R. 1912)

(1) .....

(2) .....

Mese di *191*

ESTRATTO DEL GIORNALE DI CASSA

PEL SUINDICATO MESE

AVVERTENZE.

1. — Non più tardi del giorno 5 di ogni mese, i distaccamenti rendono i loro conti al Consiglio, inviandogli l'Estratto del giornale di cassa contenente la copia integrale del Giornale di cassa del mese scaduto.

2. — All'Estratto saranno uniti i documenti giustificativi, i giornali di contabilità e le matrici dei buoni delle somministrazioni prelevate od acquistate.

3. — Il Direttore dei conti, nella pagina riservata all'ufficio d'amministrazione, segnerà ogni spesa od introito al conto cui si riferisce; compilerà per ciascuno dei primi quattro conti un Ordine di riscossione e un Ordine di pagamento che registrerà sul Giornale di cassa.

4. — Nessuna registrazione sul Giornale di cassa dovrà effettuare degli importi segnati negli ultimi due conti, comprendendo essi o partite stralciate perchè non ammmissibili in contabilità.

5. — L'estratto sarà firmato dal Comandante del distaccamento.

6. — L'Estratto verrà conservato dal corpo, per giustificare la rimanenza di cassa, fino al giungere di quello del mese successivo, dopo di che sarà inviato al Ministero.

N. B. — *Dell'Estratto esistono fogli intermedi.*

(1) Corpo. — (2) Distaccamento.

N. d'ordine dei titoli	DATA delle operazioni	Motivo delle operazioni	Entrata	Uscita
. . .	. . . . .	Esistenza in cassa	14,000 —	— —
. . .	. . . . .	Per acquisto di Drakme 4000 . .	4,000 —	4,000 —
	(1)	Spesa occorsa per il cambio L. 1000	— —	1,000 —
. . .	. . . .	Per cessione di Drakme 800 contro pagamento in valuta italiana . .	800 —	800 —
	(2)	Beneficio di cambio L. 200 . . .	200 —	— —
. . .	. . . . .	Per acquisto di L. 2000 in oro . .	2,000 —	2,000 —
	(1)	Spesa occorsa per il cambio L. 500	— —	500 —
. .	. . . . .	Per cessione di L. 1000 in oro contro pagamento in valuta italiana	1,000 —	1,000 —
	(2)	Beneficio di cambio L. 250 . . .	250 —	— —

(1) Compilare soltanto un ordine di pagamento per la spesa occorsa (L. 1000, nella prima
(2) » » » » » riscossione per il beneficio di cambio (L. 200 » »

RIPARTIZIONE DELLE OPERAZIONI PER VALUTE

Italiana		Greca		Aurea		
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata
12,000 —	— —	500 —	— —	1,500 —	— —	
— —	4,000 —	4,000 —	— —	— —	— —	
— —	1,000 —	— —	— —	— —	— —	
800 —	— —	— —	800 —	— —	— —	
200 —	— —	— —	— —	— —	— —	
— —	2,000 —	— —	— —	2,000 —	— —	
— —	500 —	— —	— —	— —	— —	
1,000 —	— —	— —	— —	— —	1,000 —	
250 —	— —	— —	— —	— —	— —	

operazione, L. 500 nell'altra) da applicarsi a colonna 17 del Mod. 11 *R A*.
» L. 250 ») » » 14 » » » » (Proventi).

N. d'ordine dei titoli	DATA delle operazioni	Motivo delle operazioni	Entrata	Uscita

N. **668**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme da seguirsi per il recupero di somme percepite in più dagli impiegati e pensionati dello Stato sotto le armi.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 10 novembre 1916.

Quando risulti che ad impiegati o pensionati dello Stato sotto le armi sieno stati pagati assegni in più di quelli loro dovuti secondo le norme vigenti (V. circolare 558 del *giornale militare*, c. a., che riepiloga tutte le disposizioni in materia) le amministrazioni dipendenti si atterranno per il ricupero delle somme indebitamente pagate alle seguenti norme.

1. Appena accertato l'importo della somma da ricuperare, dovrà essere eseguito il versamento della detta somma in tesoreria con imputazione al capitolo 157 dell'entrata per l'esercizio in corso ed ai corrispondenti per gli esercizi venturi e con applicazione del versamento in uscita al « fondo scorta e conti particolari », nel quale conto verranno poi introitate le somme ritenute agli ufficiali o sottufficiali a sconto del loro debito.

2. Dell'eseguito versamento sarà data notizia al Ministero della guerra (Ragioneria) indicando gli estremi della quietanza.

3. Per i casi in cui il debito fosse stato precedentemente accertato ed iniziate le ritenute, sarà versato in tesoreria l'ammontare dell'attuale debito residuale e comunicati al Ministero (Ragioneria) gli estremi della quietanza.

4. Qualora il militare, prima dell'estinzione del suo debito, fosse trasferito ad altro corpo, l'amministrazione perdente dovrà farsi rimborsare il residuale credito da quella ricevente, pareggiando così il « fondo scorta ».

5. Se invece il militare fosse congedato prima di aver soddisfatto il suo debito, il corpo dovrà farsi rimborsare il residuale credito dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ed avvisare di quanto sopra l'amministrazione civile dalla quale il militare riceve lo stipendio o la pensione, affinchè prosegua essa le ritenute mensili sino a completa estinzione del debito, inviandone l'importo all'ufficio suddetto.

6. Ove non sia possibile ottenere subito il rimborso completo delle somme pagate in più e non sia opportuna, per riguardo alle condizioni economiche del militare, l'applicazione dell'art. 434 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato (che ammette, in questi casi, la trattenuta anche com-

pleta delle rate di stipendio sino alla concorrenza della somma indebitamente pagata) si procederà al ricupero mediante una ritenuta mensile che non potrà essere inferiore ad un quinto dell'ammontare totale dello stipendio civile o militare, di cui effettivamente gode il debitore, tranne che in circostanze assolutamente eccezionali da riconoscersi dal Ministero.

7. Nel caso in cui l'ammontare degli assegni da corrispondersi dal corpo al militare non fosse sufficiente per poter eseguire la ritenuta nella misura suddetta, l'ammontare complessivo del debito del militare sarà comunicato all'amministrazione civile interessata invitandola a provvedere mensilmente alle relative ritenute ed a rimetterne l'importo al corpo, che dovrà con esse reintegrare il fondo scorta della somma già versata in tesoreria.

Il Ministro — MORRONE.

N. **669**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Rimborso delle anticipazioni date dai comandi militari di stazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 novembre 1916.

Ad ovviare agli inconvenienti derivanti dal ritardo con cui vengono effettuati i rimborsi delle somme pagate dai comandi militari di stazione, il Ministero richiama i corpi alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel § 22 della *Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione*, giusta le quali i corpi stessi, appena ricevuti i modelli 42 R. A. quietanzati dai militari, devono provvedere all'invio del denaro ai detti comandi a mezzo vaglia di servizio.

Il Ministro — MORRONE.

N **670**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali ricoverati in ospedali civili.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 novembre 1916.

A soluzione di dubbi sollevati, si avverte che, durante la guerra, quando gli ufficiali ricoverati in ospedali civili sieno tenuti al pagamento della retta dovranno corrisponderla nella

misura stabilita dal decreto ministeriale 7 febbraio 1912 (circolare 224-1912).

La eventuale differenza fra la retta fissata dal predetto decreto e quella maggiore che fosse convenuta con gli ospedali civili sarà conteggiata a carico dello Stato dagli ospedali militari principali nella cui circoscrizione trovasi l'ospedale civile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **671**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1916.

E' concesso un assegno combustibile per il riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale, ai militari di truppa ammogliati, autorizzati a dormire fuori caserma negli alloggi demaniali (quali i guarda forti e batterie, i guarda mine, colombaie ecc.).

Sono esclusi da tale concessione i marescialli ed i militari comandati agli stabilimenti ausiliari.

Non è dovuto alcun assegno combustibile a quei militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione, preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **672**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 novembre 1916.

Si avvertono le autorità militari che, in esecuzione al decreto legge luogotenenziale n. 1314, del 5 ottobre p. p., il quale prevede aumenti di quadri organici dell'arma dei carabinieri reali, sono stati istituiti i settoindicati nuovi comandi:

1° comandi delle legioni di Catanzaro, Genova e Messina;

2° comandi delle divisioni di Ascoli Piceno, Bologna esterna, Firenze esterna, Genova esterna, Grosseto, Massa,

Messina esterna, Milano esterna 2ª, Pesaro, Pisa, Teramo e Treviso, la quale ultima già funzionava provvisoriamente.

Conseguentemente le attuali divisioni di Bologna, Firenze, Genova, Messina e Milano esterna, prenderanno rispettivamente il nome di Bologna interna, Firenze interna, Genova interna, Messina interna e Milano esterna 1ª.

Tutti i nuovi comandi funzioneranno senz'altro con decorrenza retroattiva dal 1° ottobre, però le nuove tre legioni, sino a tutto il 31 gennaio 1917, avranno alle proprie dipendenze soltanto le divisioni del proprio capoluogo, e cioè: la legione di Catanzaro comprenderà sino a tale epoca la sola divisione di Catanzaro, la legione di Genova le sole divisioni di Genova interna e Genova esterna, quella di Messina le sole divisioni di Messina interna e Messina esterna.

Sotto la data del 1° febbraio prossimo venturo lo scompartimento delle legioni territoriali dell'arma sarà invece quello in appresso indicato.

LEGIONE ANCONA.

Divisioni: Ancona;
Pesaro;
Macerata;
Ascoli Piceno;
Chieti;
Teramo;
Aquila.

LEGIONE BARI.

Divisioni: Bari interna;
Bari esterna;
Lecce;
Foggia:
Campobasso.

LEGIONE BOLOGNA

Divisioni: Bologna interna;
Bologna esterna;
Ferrara;
Modena;
Forlì;
Ravenna.

LEGIONE CAGLIARI.

Divisioni: Cagliari interna;
Cagliari esterna;
Sassari.

LEGIONE CATANZARO.

Divisioni: Catanzaro;
Reggio Calabria;
Cosenza;
Potenza.

LEGIONE FIRENZE.

Divisioni: Firenze interna;
Firenze esterna;
Arezzo;
Livorno;
Pisa;
Lucca;
Massa;
Siena;
Grosseto.

LEGIONE GENOVA.

Divisioni: Genova interna;
Genova esterna;
Piacenza;
Cremona;
Parma;
Reggio Emilia;
Porto Maurizio.

LEGIONE MESSINA.

Divisioni: Messina interna;
Messina esterna;
Catania;
Siracusa.

LEGIONE MILANO.

Divisioni: Milano interna;
Milano esterna 1ª;
Milano esterna 2ª;
Bergamo;
Brescia;
Como;
Pavia.

LEGIONE NAPOLI.

Divisioni: Napoli interna;
Napoli esterna;
Avellino;
Benevento;
Caserta;
Salerno.

LEGIONE PALERMO.

Divisioni: Palermo interna;
Palermo esterna;
Trapani;
Girgenti;
Caltanissetta.

LEGIONE ROMA.

Divisioni: Roma interna;
Roma esterna 1ª;
Roma esterna 2ª;
Perugia.

LEGIONE TORINO.

Divisioni: Torino interna;
Torino esterna;
Alessandria;
Cuneo;
Novara.

LEGIONE VERONA.

Divisioni: Verona;
Mantova;
Padova;
Vicenza;
Treviso;
Udine;
Venezia.

Il Ministro — MORRONE.

N. **673.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Franchigia postale.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 17 novembre 1916.

L'esenzione delle tasse postali senza reciprocità, è estesa al carteggio delle *Commissioni per le esonerazioni temporanee*, delle *Commissioni di collaudo d'artiglieria* delle *Direzioni e stabilimenti di artiglieria, del genio e dell'aeronautica*, e dei *Comitati di mobilitazione industriale* con gli stabilimenti ausiliari.

Per la corrispondenza diretta agli stabilimenti ausiliari dagli enti che godono la franchigia, all'indirizzo dovrà aggiungersi: « Stabilimento industriale ausiliario militare ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **674.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati negli anni 1876 e 1877.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 novembre 1916.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che in applicazione del R. decreto 22 maggio 1915 (circolare n. 370 dello scorso anno) col giorno *1° dicembre corrente* siano chiamati alle armi per mobilitazione i *militari* di *3ª categoria* in congedo illimitato *nati negli anni 1876 e 1877.*

L'affluenza al distretto dei militari suddetti sarà regolata dai comandi dei distretti nel modo che riterranno più opportuno, facendoli presentare anche in due giorni consecutivi, *ove si reputi ciò effettivamente necessario allo scopo di accelerare le operazioni di chiamata quanto più sia possibile.*

Qualora qualche comando di distretto *lo ritenga assolutamente indispensabile,* l'affluenza potrà anche essere ripartita in *tre giorni* consecutivi.

2. Una copia del manifesto (allegato n. 1) dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto dal giorno della sua pubblicazione e fino almeno a tutto il giorno 8 dicembre p. v.

3. I comandi di distretto - analogamente a quanto è già avvenuto in occasione delle precedenti consimili chiamate di militari di 3ª categoria non istruiti — dovranno provvedere nei riguardi dei militari di cui trattasi a somiglianza di quanto suole avvenire per le reclute chiamate alle armi.

Pertanto, per la chiamata dei militari suddetti, tutte le autorità interessate dovranno attenersi, in massima, alle disposizioni del capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti) e della circolare n. 545 del *giornale militare* del 1916, in quanto non siano in opposizione con le particolari norme della presente circolare.

I comandi di distretto, allo scopo di evitare erronee incorporazioni, dovranno accertare con cura speciale che i militari che loro si presentano siano effettivamente compresi nella chiamata, perchè di 3ª categoria, nati negli anni 1876 e 1877.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti dovranno compilare in un solo esemplare i fogli matricolari (mod. 59) dei militari, e dovranno inviarli subito al corpo e riparto cui il militare verrà assegnato, giusta i successivi numeri 7, 9, 10 e 11.

Parimenti, spetta ai comandi di distretto di richiedere subito, con le modalità consuete, i certificati penali relativi ai militari di cui trattasi ed inviarli poi ai comandi dei corpi ai quali i militari saranno assegnati.

4. Dovendo i militari chiamati con la presente circolare essere assegnati nel più breve periodo di tempo possibile ai corpi ed agli speciali reparti in appresso indicati, non dovranno ad essi concedersi *licenze* o *proroghe* alla presentazione e neppure i *permessi* previsti dal n. 19 della circolare n. 545 del c. a.

5. Ai militari di cui trattasi *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della gavetta e del cucchiaio da portarsi poi seco al corpo o reparto cui verranno assegnati.*

Essi terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano avuta la definitiva assegnazione, dovendo soltanto allora essere vestiti giusta le speciali istruzioni che il Ministero si riserva di impartire; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti provvederanno perchè, salvo casi assolutamente eccezionali, i viveri ed il pane siano sempre distribuiti in natura. In tali casi, se si dovranno corrispondere viveri in contanti, questi verranno pagati in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura; se si dovrà (sempre eccezionalmente) corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti.*

Si richiama l'attenzione dei comandi di distretto sulle speciali norme del successivo n. 11 che riguardano i militari nel numero stesso indicati.

6. I comandi di distretto faranno **subito** interpellare i militari, non appena si presentino, per conoscere quale professione eserciti ciascuno di essi.

Segnaleranno quindi, telegraficamente al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale*), **entro il giorno 3 dicembre** (entro il giorno *1 o 5 dicembre* quei comandi di distretto che valendosi della facoltà concessa dal secondo alinea del n. 1 della presente circolare eseguano la chiamata rispettivamente in due o tre giorni):

a) il *numero* di coloro che risultino di mestiere *sterratori, falegnami, muratori ed affini,* indicando altresì, *in modo distinto,* il numero di coloro che siano *contadini atti ad essere adibiti come sterratori;*

b) il *numero* di coloro che per il mestiere esercitato possono essere adibiti al governo dei quadrupedi (*carrettieri, mulattieri, cavallari, maniscalchi,* ecc.);

c) il *numero* di coloro che, parimenti pel mestiere esercitato, possono essere adibiti al governo dei bovini (*bovari, bifolchi,* ecc.).

d) il *numero* dei *militari di 3ª categoria nati nell' anno 1876* (non compresi perciò quelli nati nel 1877) che, sia per il mestiere esercitato (manovali, facchini, ecc.), sia per robustezza fisica, possono ritenersi adatti a lavori vari da manovali negli stabilimenti militari ed ausiliari la cui produzione interessi l'armamento ed il munizionamento.

S'intende che dovrà evitarsi che uno stesso militare venga segnalato contemporaneamente per più di uno scopo.

La segnalazione dovrà farsi con *telegramma urgente*, così compilato:

« Tra militari 3ª categoria classi 1876 e 1877 sono n. . . . . sterratori, n. . . . . falegnami ed affini, n. . . . . muratori ed affini, nonchè n. . . . . contadini atti sterratori stop Sonovi altresì n. . . . . militari pratici governo quadrupedi e n. . . . pratici governo bovini. Stop. Tra militari 3ª categoria classe 1876, occorrendo, sono n. . . . . atti servizio manovali ».

7. **Assegnazione**. — Coi militari che risultino esercitare uno dei mestieri indicati nella lettera *a*) del precedente numero potranno essere costituite, occorrendo, delle speciali *centurie* analogamente a quanto si fece coi militari esercenti i medesimi mestieri, tratti da quelli di 3ª categoria, nati negli anni 1881, 1880 e 1879, che furono chiamati rispettivamente con le circolari n. 82, n. 237 e n. 245 del c. a. Una parte di essi, peraltro, sarà tenuta a disposizione del Ministero che li impiegherà per fornire complementi alle centurie già costituite.

Ricevute le notizie di cui all' ultimo capoverso del n. 6 precedente, il Ministero indicherà telegraficamente a ciascun distretto il numero dei militari che dovrà riservare per gli scopi accennati nel precedente comma.

8. Presso il comando del distretto che ha sede nella città ove trovansi i comandi di divisione militare territoriale, dovranno essere riuniti tutti i militari che, secondo le indicazioni che darà il Ministero, dovranno eventualmente essere assegnati alle *centurie* dai distretti della medesima divisione. Si fa eccezione per i militari dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno riuniti ad Ozieri, presso uno dei depositi fanteria di linea che sarà designato dal comando della divisione di Cagliari.

I comandi di divisione territoriale predisporranno affinchè i movimenti, per la riunione di cui sopra è cenno, possano aver luogo immediatamente, appena, cioè il Ministero avrà comunicato ai comandi di distretto il numero di uomini che ciascuno deve fornire per gli scopi indicati nel n. 7 precedente.

Il Ministero, si riserva di impartire particolari disposizioni alle autorità interessate circa la eventuale costituzione di nuove *centurie*, e circa l'invio dei militari di cui trattasi alle centurie già costituite.

I militari assegnati alle centurie non dovranno ricevere alcuna serie di armamento.

9. I militari che saranno segnalati come pratici del governo quadrupedi, giusta la lettera *b*) del precedente n. 6, verranno assegnati al *treno ausiliario militare*, nel numero che verrà indicato da questo Ministero ai comandi dei corpi d'armata territoriali. Questi ripartiranno i militari stessi tra i depositi di arma a cavallo dipendenti, tenendo conto delle esigenze del servizio dei depositi stessi e con lo scopo di rendere *disponibili* tutti i militari del treno ausiliario militare, attualmente in servizio presso i depositi.

I militari che in tal modo si renderanno disponibili dovranno dai depositi essere segnalati al Ministero come truppa di complemento di pronto impiego, a senso e con le modalità della circolare n. 436-93 del 17 maggio 1916 (*Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale*).

10. I militari, invece, segnalati a senso della lettera *c*) del precedente n. 6, saranno assegnati, nel numero che parimenti il Ministero indicherà ai comandi dei corpi d'armata territoriali, alla *compagnia di sussistenza* del corpo d'armata territoriale cui appartiene il distretto. Le compagnie di sussistenza terranno i militari di cui trattasi a disposizione del Ministero, segnalandoli in modo distinto, con la denominazione di *bovari*, insieme con l'altra truppa di complemento di pronto impiego che hanno disponibile. E' beninteso poi che nel frattempo potranno impiegare detti militari come meglio crederanno, non trascurando di impartire loro una celere istruzione militare.

11. I militari *della classe 1876* segnalati per essere impiegati come *manovali* presso gli stabilimenti che fabbricano armi e munizioni (lettera *d* del n. 6) saranno tenuti a disposizione dei vari *comitati regionali per la mobilitazione industriale* che saranno indicati da questo Ministero con apposita circolare. Detta circolare stabilirà anche il numero di militari che ciascun distretto dovrà tenere a disposizione per lo scopo suaccennato.

Ai militari di cui trattasi non dovrà essere distribuito il corredo di vestiario e saranno inviati ai comitati regionali di mobilitazione industriale a mano a mano che da questi saranno richiesti.

Dal giorno della loro presentazione ai distretti fino a quello di arrivo agli stabilimenti cui verranno destinati, al soldo, al vitto ed all'alloggio dei richiamati di cui trattasi provvederà l'amministrazione militare.

Per ciò che si riferisce all'assegnazione ai vari stabilimenti dei militari suddetti ed al trattamento da farsi loro, dovranno essere applicate le disposizioni di cui ai numeri 8, 10 e seguenti della circolare n. 529 del giornale militare del corrente anno.

12 Infine tutti i militari che risulteranno esuberanti, dopo provveduto alle assegnazioni stabilite dai precedenti numeri 7, 9 e 10, verranno ripartiti, salvo le eccezioni di cui in appresso, tra i *battaglioni o le compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto fa parte, per riceverevi l'istruzione militare

L'aliquota da assegnarsi a ciascun riparto sarà stabilita dai comandi di corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno prontamente il numero di militari che avranno all'uopo disponibili. *I comandi di corpi d'armata territoriali predisporranno fin d'ora quanto occorre affinchè tali assegnazioni abbiano luogo nel più breve spazio di tempo possibile.*

Con riferimento all'eccezione accennata precedentemente si stabilisce:

a) che siano assegnati alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata dal quale dipende il distretto, i militari che comprovino con documenti autentici di trovarsi in una delle posizioni indicate dal n. 354 del tomo III di mobilitazione, ovvero che comprovino *con validi certificati* di essere di *professione radiologi* e di esercitare la specialità da non meno di due anni, oppure di essere addetti a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico addettovi, o a stabilimenti di disinfezione, nonchè coloro i quali siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore o che siano infermieri o inservienti di ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*);

b) che siano assegnati alla *compagnia automobilisti d'artiglieria* indicata per ciascun distretto dalla *tabella di reclutamento n. 29* (colonna relativa alle reclute), i militari che producano la patente civile di conduttori d'automobili o di motocicli, rilasciata dalle prefetture del Regno.

13. I militari che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva, saranno assegnati insieme coi militari del distretto cui si presentano.

Coloro che si trovano nelle colonie italiane potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelli che si trovano a disposizione dei Comandi mobilitati come assistenti di operai borghesi ecc. potranno essere trattenuti nel medesimo servizio in qualità di militari, giusta disposizioni adottate dal Comando Supremo. I comandi mobilitati informeranno, beninteso, di tale provvedimento i distretti cui i militari appartengono.

I distretti considereranno poi giustificato il ritardo alla presentazione di quei militari che, trovandosi a servizio dei comandi mobilitati come operai borghesi, indugeranno di qualche giorno a presentarsi e dimostreranno con documenti di essere stati in tale spazio di tempo trattenuti dai comandi suddetti.

14. Per la disciplina, durante la permanenza al distretto dei militari, i comandi di divisione militare territoriale destineranno provvisoriamente il numero occorrente di ufficiali e graduati di truppa traendoli dai depositi dei reggimenti o dai battaglioni di M. T. che hanno sede nelle città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

Inoltre, per l'inquadramento delle *centurie* che eventualmente dovessero costituirsi i comandi dei corpi d'armata territoriali ed il comando della divisione militare territoriale di Cagliari provvederanno ad assegnare **subito** il numero **strettamente indispensabile** di graduati e da uno a due subalterni di milizia territoriale a ciascuna centuria che si costituirà nel proprio territorio Detto personale dovrà scegliersi tra quello disponibile presso i battaglioni di M. T. e i distretti e presso i depositi di qualunque arma e specialità che sia **ritenuto esuberante all'inquadramento delle nuove unità, delle unità di marcia e della truppa di complemento, e preferendo anzitutto i meno atti alle fatiche di guerra.** In caso di deficienza di ufficiali i comandi territoriali anzidetti ne riferiranno a questo Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) per i necessari provvedimenti.

15. **Dispense dalla chiamata per ragione d' impiego.** - In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di, elettricisti, motoristi,*

e simili, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e comandato a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria* (*n. 15 della circolare n. . . . del giornale militare 1916*) *li . . . . .* ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

16. I militari chiamati alle armi con la presente circolare, oltrechè fruire delle disposizioni contenute nel regolamento sulle dispense, potranno eccezionalmente ottenere la dispensa dalla chiamata stessa anche quando siano funzionari ed agenti di pubbliche amministrazioni, i quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli *specchi* allegati al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 stesso anno), siano però dalla competente autorità ritenuti *indispensabili* e *insostituibili*.

I funzionari ed agenti di cui sopra, per fruire della dispensa devono appartenere alle stesse amministrazioni pubbliche cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al citato decreto ministeriale, avvertendo che siffatta dispensa eccezionale può essere estesa anche a quelli appartenenti alle amministrazioni delle provincie.

Ai funzionari ed agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato non sarà peraltro concessa una vera e propria dispensa, ma saranno invece considerati come *comandati* a prestare servizio presso l'amministrazione stessa.

17. I provvedimenti indicati nel precedente numero verranno adottati *volta per volta* dai distretti militari sulla esibizione di un certificato in cui, premessi la precisa qualifica di impiego che il militare riveste, il nome e cognome, filiazione, anno e comune di nascita, comune in cui concorse alla leva e distretto militare, l'autorità competente dovrà riportare la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto attesta sotto la sua personale responsabilità che l'opera del suddetto funzionario (od agente) è *indispensabile* pel regolare funzionamento dell'ufficio cui è addetto e che inoltre egli è assolutamente *insostituibile*. (Grado, firma e bollo di ufficio) ».

Tale certificato dovrà, in massima, essere rilasciato dalla stessa autorità che per le singole amministrazioni è indicata negli *specchi* allegati al citato decreto ministeriale del 22 maggio 1915. Quando tale autorità non risulti dagli *specchi* stessi, il certificato sarà rilasciato dal sottosegretario di Stato per gli impiegati delle amministrazioni centrali (dai capi servizio per le ferrovie dello Stato) e dai rispettivi capi gerarchici (prefetti, intendenti di finanza, rettori di università, provveditori agli studi, capi divisione per i singoli servizi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc.) per gli altri impiegati. Per gli impiegati delle amministrazioni delle provincie il certificato verrà rilasciato dal presidente della deputazione provinciale e sarà vistato per conferma dal prefetto Il prefetto visiterà per conferma, come è pres ritto, anche i certificati rilasciati dai sindaci per gli impiegati comunali.

18. Per ottenere lo speciale trattamento di cui al n. 16 precedente, il certificato dovrà essere presentato al comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi del militare.

19. In base alla produzione di tale documento, i comandi di distretto rilasceranno in libertà i militari, inscrivendo nella loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Dispensato dalla chiamata perchè* . . . . . (qualifica rivestita ed amministrazione presso la quale il militare è impiegato) *a senso del n. 19 della circolare n.* . . . . *del giornale militare 1916* ».

Per i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, invece, la variazione da inscriversi sarà la seguente:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a senso del n. 19 della circolare n.* . . . *del giornale militare 1916* ».

Ai militari che sono funzionari od agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui sarà applicato il trattamento suddetto, verrà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del R. esercito.

20. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa, allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi dànno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno), a meno che non si invochi la dispensa eccezionale prevista dal precedente n. 16 e concorrano le condizioni stabilite per concederla.

21. A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'essere rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma, si avverte poi che la dispensa dalle chiamate alle armi prevista dallo specchio *F* anzidetto per *i ministri di culto* riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti, anche i *coadiutori titolari di beneficî civilmente riconosciuti.*

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbon produrre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma del subeconomo dei beneficî vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che il militare è investito di un vero e proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore, di cui si chiede

la dispensa, abbia già ottenuto il regio *placet*, o almeno ne abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

22. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

23. **Imposta militare.** — I comandi di distretto, a senso dell'articolo 3 dell'allegato *A* al regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo dei militari inscritti sui rispettivi ruoli, che avranno risposto alla chiamata indetta dalla presente circolare.

Con l'occasione, si rammenta che le stesse comunicazioni dovranno essere fatte per qualunque altro militare che venisse chiamato in servizio, anche isolatamente, con disposizione speciale.

24. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 stesso anno.

25. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il giorno *15 dicembre p. v.* i comandanti dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) un telegramma-espresso così concepito:

« Militari di 3ª categoria della classe 1877 presentatisi alle armi n. . . . . , di cui n. . . . . assegnati alle centurie, n. . . . . assegnati al T. A. M., n. . . . . incorporati nei reparti di M. T. di fanteria, n. . . . . assegnati alla sanità e n. . . . . assegnati alla sussistenza in qualità di bovari. Militari di 3ª categoria della classe 1876 presentatisi alle armi n. . . . . , di cui n. . . . . assegnati alle centurie, n. . . . . assegnati al T. A. M., n. . . . . lasciati a disposizione dei comitati regionali di mobilitazione industriale, n. . . . . incorporati nei reparti di M. T. di fanteria, n. . . . . asse-

gnati alla sanità e n. . . . . assegnati alla sussistenza in qualità di bovari ».

Dovrà indicarsi a parte anche il numero dei militari riformati e di quelli cui fosse stata concessa licenza di convalescenza.

Il Ministro — MORRONE

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 3ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 3ª categoria, in congedo illimitato, nati negli anni 1876 e 1877 di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei militari avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno 1° dicembre 1916* (1).

3. I militari suddetti, muniti del *foglio di congedo*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano, il quale, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi, li invierà tutti indistintamente a questo comando, al quale si presenteranno direttamente quelli di essi che si trovano nel capoluogo del distretto.

4. I militari hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

---

(1) I Comandi di distretto che reputassero non poter eseguire la chiamata in un giorno soltanto, modificheranno questo numero nel modo seguente:

« La presentazione dei militari avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno per essi stabilito nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto ».

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre per viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa, in favore di militari.

5. I militari residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

I militari provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie ó sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

6. Ai militari provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovvisti di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. I militari provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di

trasferta di L. 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, sempre che giungano provvisti di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelli che fossero sprovvisti di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempre che questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

8. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, devono **assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense delle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà essere fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Si avverte infine che - in analogia al disposto del 2° comma dell'art 5 del regolamento sulle dispense, quale venne modificato dall'art. 1 del R. decreto, da convertirsi in legge, n. 668 del 18 maggio 1915, e con modalità simili a quelle stabilite dal n. 85 delle Istruzioni per l'applicazione del regolamento stesso - potrà concedersi, eccezionalmente, la dispensa dalla presente chiamata ai funzionari ed agenti di tutte le pubbliche amministrazioni, cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915, i quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli specchi stessi, siano però dalla competente autorità responsabile dichiarati *indispensabili ed insostituibili*. Tale dispensa eccezionale potrà essere estesa, alle condizioni suaccennate, anche agli impiegati delle amministrazioni delle provincie. Si rammenta, ad ogni buon fine, che tra le condizioni richieste per la concessione della dispensa, v'è anzitutto quella che il titolo relativo sia fatto valere presso il comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi.

9. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare,

saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

10 Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. **Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.**

(1) *Specchio indicante i giorni in cui dovranno presentarsi i militari di 3ª categoria delle classi 1876 e 1877 di ciascun circondario.*

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì 22 novembre 1916.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(1) Questo specchio sarà omesso dai distretti che effettuano la chiamata in un giorno soltanto.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati le quali ne facciano richiesta verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . .	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . .	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate. .	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi

N. **675.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni alla pagina 9 del « Regolamento di disciplina militare ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 novembre 1916.

Con riserva di procedere alla ristampa della pagina 9 del regolamento di disciplina militare, in occasione della pubblicazione di altro fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento stesso, si avverte fin d'ora che in corrispondenza della graffa a sinistra, che comprende l'elenco dei « sottufficiali di carriera », dovrà essere aggiunta, dopo la parola « carriera », la chiamata « (2) » ed in calce alla pagina la seguente nota:

« (2) I sottufficiali richiamati dal congedo non appartengono alla categoria dei sottufficiali di carriera ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **676.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quinta serie di aggiunte e varianti al " Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ".** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 novembre 1916.

In relazione al R. decreto del 24 agosto 1916 (circolare n. 535), è stato stampato un fascicolo contenente la 5ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe » (Pubblicazione n. 103).

I comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di fascicoli loro occorrenti per gli usi di pace e per le dotazioni di mobilitazione.

Prezzo del fascicolo L. 0,10.

Il Ministro — MORRONE.

N. **677.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneotermali.** — (Ufficio sanitario). — 17 novembre 1916.

Il Ministero ha determinato che per quest'anno oltre gli stabilimenti balneo-militari di Ischia, Casamicciola, Montegrotto e Battaglia debba funzionare anche quello di Acqui che sarà aperto dal 3 dicembre p. v.

Il periodo delle mute verrà in conseguenza così regolato;

1ª muta	dal	3 dicembre	al 22 dicembre 1916.
2ª	»	27 dicembre 1916	al 15 gennaio 1917.
3ª	»	20 gennaio 1917	all'8 febbraio 1917.
4ª	»	13 febbraio	4 marzo 1917.
5ª	»	8 marzo	27 »
6ª	»	1° aprile	20 aprile 1917.

Le proposte dovranno essere inviate all'ispettorato di sanità militare man mano che se ne presenterà il bisogno e dovranno sempre essere limitate ai soli militari feriti nell'attuale guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. **678.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **Note informative degli impiegati civili dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 novembre 1916

A senso dell'art. 4 della istruzione 26 settembre 1911 per la compilazione delle note informative per i personali civili dipendenti, nel corrente anno avrebbe dovuto essere compilato per ciascun impiegato lo specchio mod. *A*.

Tenuto peraltro conto delle attuali circostanze, le competenti autorità compileranno il foglio mod. *B* e lo specchio di avanzamento mod. *C* conforme al prescritto dal 3° capoverso dell'art. 9 di detta istruzione.

Qualora manchi taluna delle autorità indicate dai regolamenti speciali dei singoli personali, le quali debbono concorrere alla compilazione e alla trasmissione delle note informative, giusta il disposto dell'art. 8, provvederanno al riguardo le autorità che le sostituiscono.

Per gli impiegati addetti ai servizi mobilitati, sarà provveduto in analogia a quanto è prescritto per gli impiegati addetti a servizi territoriali e tanto il foglio mod. *B*, quanto lo specchio mod. *C*, saranno trasmessi dalle competenti autorità gerarchiche.

Si avverte infine che, in base all'art. 10 della Istruzione predetta, le note informative dovranno pervenire al Ministero possibilmente per il 15 dicembre p. v.

Il Ministro — MORRONE.

N. **679.** — SERVIZIO SANITARIO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto luogotenenziale n. 1529, col quale sono chiamati a prestare servizio presso l'esercito mobilitato tutti i medici obbligati al servizio militare, delle classi 1884 e più giovani e sono revocate le dispense ed esonerazioni concesse anteriormente ai predetti medici.** — (Ufficio sanitario). — 12 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, che approva il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali;

Visto il decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, relativo a provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i medici obbligati al servizio militare, delle classi 1884 e più giovani, sono, senza eccezione alcuna, chiamati a prestare servizio presso l'esercito mobilitato.

Sono quindi revocate tutte le dispense e le esonerazioni concesse ai medici delle suddette classi, in base al regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, e al decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.

Art. 2.

Le vacanze, che, per effetto di tale disposizione, verranno a formarsi nei servizi degli ospedali civili, delle condotte e della sanità pubblica, saranno immediatamente colmate con sanitari più anziani, scelti preferibilmente fra quelli appartenenti alle stesse amministrazioni; analogamente si procederà per le vacanze della Croce Rossa e nel Sovrano militare Ordine di Malta, ove sia richiesto e se ritenuto necessario.

Art. 3.

Gli organici delle unità sanitarie della Croce Rossa e del Ordine di Malta saranno parificati a quelli delle unità sanitarie analoghe dell'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
MORRONE.
ORLANDO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 68ª, anno 1916, circolare n. 658, pag. 1731.

Nella 2ª colonna dello specchio, in corrispondenza dell'arma di « Artiglieria » *invece di*: « 15 febbraio 1915 », *leggasi*: « 15 febbraio 1916 ».

Nella 3ª colonna dello specchio, in corrispondenza dell'arma di « Artiglieria » *invece di*: « 1 settembre 1913 », *leggasi*: « 1 settembre 1915 ».

Nella 5ª colonna dello specchio, in corrispondenza dell'arma del « Genio » *invece di*: « 13 dicembre 1915 », *leggasi*: « 30 dicembre 1915 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(1551) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

ORNALE MILITARE UFFICIALE

ENSA 70ª — 1916 — 25 novembre

GIUGNO 12. – N. 880. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 1796

» 23. – » 881. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca di dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento. . . . . » 1797

» 30. – » 882. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti acquistati da altre ditte . . . . . » 1797

LUGLIO 3 – N. 883. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . » 1798

» 9 – » 884. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 1799

» 12 – » 885. — SERVIZIO DI ARTGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 1800

» 22. – » 886. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1801

1916 LUGLIO 24. — » 687. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag.

» 31. — » 688. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . »

1916 AGOSTO 3. — » 689. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca di dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . »

» 3 — » 690 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento. . . . »

» 14. — » 691. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . »

» 16 — » 692. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . . . . . »

» 16. — » 693. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . »

» 22. — » 694. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . »

» 31. — » 695. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . »

» 31. — » 696. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti di ditte, in seguito a traslochi . . . . . »

» 31. — » 697. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento. . . . »

1916 SETTEMBRE 31. N. 698. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI MUNIZIONI E BUFFETTERIE. Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 1812

» 14. — » 699. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1813

» 19. — » 700. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . » 1813

» 19. — » 701. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . » 1814

» 19. — » 702. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . » 1815

» 19. — » 703. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . » 1815

» 21. — » 704. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1816

» 25. — » 705. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1817

1916 OTTOBRE 2. — » 706. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento in seguito a trasloco . . . . . » 1818

» 2 — » 707. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1819

1916 OTTOBRE 5. – N. **708**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . *Pag.* 1820

» 5. – » **709**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . . . . . » 1820

» 7. – » **710**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1821

» 16. – » **711**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1822

» 26. – » **712**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1522, riguardante la concessione di metà dell'indennità cavalli agli ufficiali che per disposizione del Comando Supremo vengono a trovarsi privi dei cavalli di loro proprietà, e la facoltà di potersi disfare del cavallo di servizio . . . . . » 1823

» 29. – » **713**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1499, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale d. ruolo dell'amministrazione civile dello Stato. . . . . » 1824

1916 NOVEMBRE 9. – » **714**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1525, contenente nuovi provvedimenti tributari . . . . . » 1826

» 18. – » **715**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Delegazione all'intendenza generale di riconoscere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagagli per gli ufficiali dei corpi di spedizione in Oriente . . . . » 1832

» 20. – » **716**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ufficiali e impiegati ricoverati negli ospedali militari per l'accertamento della loro idoneità al servizio . . . . . » 1833

» 22. – » **717**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti dichiarati fuori uso. . . . . » 1836

» 23. – » **718**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento spettante ai caporali e ai soldati in licenza . . . . . » 1834

» 24. – » **719**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione dal contributo straordinario di guerra . . » 1837

1916 NOVEMBRE 24 N. 330. — DISPOSIZIONI VARIE. — Esenzione dalla tassa di bollo dei certificati d'esistenza in vita . *Pag.* 1837

» 24. — » 331. — TRASPORTI. — Materiali spediti per ferrovia in conto corrente o sotto scorta . . . . . » 1838

» 24 — » 332. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura di viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1917 . . . . . » 1839

» 24. — » 333. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Dispensa dalla chiamata di ufficiali di milizia territoriale che siano funzionari od agenti della pubblica amministrazione nati negli anni 1876, 1877, e 1878.. . . . . » 1864

1916 OTTOBRE 1° — » 334. — AVANZAMENTO — Decreto luogotenenziale n 1289, che stabilisce il computo del vantaggio spettante alle promozioni a scelta di alcune categorie di ufficiali del R. esercito . . . . . » 1864

1916 NOVEMBRE 20. — » 335. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1888, concernente provvedimenti relativi all'avanzamento e allo stato degli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . » 1867

» 24. — » 336. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori di amministrazione in congedo, per l'anno 1916 . . . . . » 1870

——— ——— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1871

CIRCOLARE N **680.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 12 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società alti forni, fonderie e acciaierie di Piombino. — Proiettificio di Modena.
2. Trafilerie Saracco. — Officina meccanica, via Circonvallazione 824, Torino.
3. Società anonima miniere di Bacu Abis. — Miniere di combustibili fossili site nei comuni di Gonnesa ed Iglesias in provincia di Cagliari.
4. Galli Emanuele e C. — Officina meccanica, via Frassinago 29, Bologna.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **681** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 23 giugno 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n 83 del 23 aprile 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento G. Lizzoli e C. di Novara, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 83 del 26 aprile 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE
CORSI
CARCANO.

N. **682**. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti acquistati da altre ditte.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 30 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti i decreti ministeriali: n. 64 del 23 febbraio 1916, n. 51 dell'11 gennaio 1916, n. 33 del 20 novembre 1915;
Di concerto con i ministri della marina e della guerra;

DECRETA:

1. Lo stabilimento della Società anonima costruzioni meccaniche Picozzi di Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 64 del 23 febbraio 1916, essendo nel frattempo stato acquistato dalla ditta G. Carraro, continua a rimanere « ausiliario » sotto la nuova ragione sociale: Officine meccaniche G. Carraro - Milano.

2. Lo stabilimento per la produzione dell'acido nitrico dall'aria, sito in località Ponte Mamolo, Roma, appartenente alla Società imprese elettriche, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 51 dell'11 gennaio 1916, essendo stato acquistato dalle officine elettriche dott. Rossi, continua a rimanere « ausiliario » sotto la nuova ragione seciale: Officine elettrochimiche dott. Rossi — stabilimento di Ponte Mamolo, Roma.

3. Le officine meccaniche Giovanni Pogliano di Torino, dichiarato « Stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale n. 33 del 20 novembre 1916, essendo stato acquistato dall'ing. Giacinto Festa, continuano a rimanere « stabilimento ausiliario » sotto la nuova ragione sociale: Officine meccaniche successori Giovanni Pogliano - Torino.

MORRONE.
CORSI
CARCANO.

N **683**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 luglio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Ferrobeton — limitatamente agli operai addetti al cantiere pei lavori del canale navigabile da Brondello al Po, Cavanella d'Adige.

2. Aldo Garlanda — Stabilimento meccanico, Gattinara.

3. G. Allemanno, successori — Stabilimento meccanico, Corso Orbassano 23, Torino.

4. Società anonima Puricelli « Strade e cave » — Officine meccaniche, Sesto S. Giovanni.

5. Società anonima Puricelli « Strade e cave » — Stabilimento meccanico Cencorrezzo.

6. Società anonima per imprese elettriche e telefeniche ingegnere T. Bormida, per tutte le linee, cabine, stazioni, impianti, reti urbane ed interurbane, situati nelle provincie di Alessandria, Novara, Cremona, Brescia e Mantova. Sede: via Montebello 36, Milano.

7. Ferriere Giuseppe Cima — Trafilerie, Rancio S. Lecco.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **684**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA ARMI, MUNIZIONIE BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 9 luglio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

Società anonima Fabbrica di calce e cementi — Stabilimento della Giudecca — Venezia.

MORRONE
CORSI.
DA COMO.

N. **685**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 12 luglio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dal regolamento di mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Officine termo-meccaniche ing. Luigi Boldrocchi — Via Praga, Milano.

2. Società anonima per costruzioni aeronautiche ing. O. Pomilio e C. — Stabilimento sito in Torino.

3. Società anonima Petroli d'Italia — Raffineria di Fiorenzuola d'Arda, sita in comune di Fiorenzuola (provincia di Piacenza).

4. Società anonima Petroli d'Italia — Miniere di Montechino e Gratera, site nei comuni di Gropparello e Bettola (provincia di Piacenza).

5. Società anonima Petroli d'Italia — Miniera di Velleja, sita nei comuni di Lugnano d'Arda e Gropparello (provincia di Piacenza).

6. Società Prodotti chimici, Colla e Concimi — Stabilimento di Orbetello.

7. Società Leonardo da Vinci — Stabilimento sito in Baggio.

8. Società anonima Calzaturificio Bernina — Stabilimento sito in via Bernina, 38, Milano.

9. Ditta Angelo Vitale — Conceria — Alessandria.

10. Società per l'agglomerazione dei carboni — Stabilimento di Civitavecchia.

11. Società anonima Giovanni Gilardini — Reparti calzoleria militare, conceria e selleria, via Ponte Mosca, 18, Torino.

12. Società anonima materiali refrattari — Cava di quarzo sita in località Sasso Bianco, comune di Valduggia.

13. Società Ligure-lombarda per la raffinazione degli zuccheri — Stabilimento sito in via Garibaldi, 34 Sampierdarena.

14. G. Ghioldi e C. — Officine meccaniche, Legnano.

CORSI.
MORRONE.
DA COMO.

N. **686.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 22 luglio 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n 993:

1. Società anonima del Linoleum — Stabilimenti di Narni.
2. Mario Segre — Stabilimento meccanico, Regione Isola, Vercelli.
3. A. Campanini e C. — Officina meccanica, via Pellegrini 5, Milano.
4. Società Italiana per il carburo di calcio — Stabilimenti di Collestatte, Papigno, Narni e Nera Montoro: nonchè tutte le centrali elettriche, cabine di trasformazione, linee di distribuzione da essa dipendenti e situati nella provincia di Perugia — Sede: via Due Macelli 66, Roma.
5. Manifattura di Valle Brembana — Stabilimento di Zogno.
6. Successori di C Valsecchi, Malagoli e C. — Officina meccanica — Viale Umbria 32, Milano.
7. Società anonima Manifattura pellami e calzature — Stabilimento di Torino.
8. Società Anonima Officina meccanica di Lissone — Lissone.

MORRONE.
CORSI.
DA COMO.

N. **687.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 24 luglio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società italo-americana pel petrolio. — Stabilimento di Savona.
2. Società italo americana pel petrolio. — Stabilimento di Livorno.
3. Società italo-americana pel petrolio. — Stabilimento di Portici.
4. Società italo americana pel petrolio. — Stabilimento di Messina.
5. Società italo-americana pel petrolio. — Deposito interno di Torino
6. Società italo-americana pel petrolio. — Deposito interno di Musocco.
7. Società italo americana pel petrolio. — Deposito interno di Brescia.
8. Società italo-americana pel petrolio. — Deposito interno di Padova.
9. Società italo-americana pel petrolio. — Deposito interno di Verona.
10. Società italo-americana pel petrolio. — Deposito interno di Rifredi.

MORRONE.
CORSI.
DA COMO.

N. **688.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 luglio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. SIA. Società per hangars ed officine di costruzione, montaggio e riparazione di apparecchi di aeronautica — Mirafiori, Torino.

2. Società anonima metallurgica Antonio Rusconi — Stabilimento meccanico, Malegno.

3. Chierichetti e Torriani — Stabilimento di Corsico.

4. Società anonima oleifici nazionali — Stabilimento sito al Marzocco, Livorno.

5. Società ligure-lombarda di prodotti chimici — Stabilimento di Castellanza.

6. Società industrie telefoniche italiane — Stabilimento in via Burigozzo 3, Milano.

7. Società industrie telefoniche italiane — Stabilimento al Viale Ticinese 8, Milano.

8. Società industrie telefoniche italiane — Stabilimento in via S. Martino 8, Milano.

9. Società bergamasca di distribuzione di energia elettrica per tutte le centrali elettriche, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, cabine dipendenti e situati in provincia di Bergamo — Sede: Bergamo.

10. Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. — Fonderia di ghisa, via Provinciale 4, Multedo.

11. Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. — Proiettificio, via dei Costo 56, Sestri Ponente.

12 Società anonima ferriera del Riccò — Via Milano 65, Pontedecimo.

13. Società anonima dei lavori del porto di Genova — Cave della Chiappella, via Milano 61-*bis*, Genova.

14. Società anonima dei lavori del porto di Genova — Cantiere dei massi artificiali — Sbocco Galleria Romairone, Genova.

15. Società anonima dei lavori del porto di Genova — Calata Chiappella, Genova.

16 Luigi Fornaroli — Fabbrica calzature, Ascoli Piceno.

17. Fratelli Feltrinelli — Segheria di legname ed impianti per la tagliatura e trasporto di legnami, compresi nelle foreste demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo.

18. Società Prodotti chimici, colla e concimi — Stabilimento di Barletta.

19. Società Prodotti chimici, colla e concimi — Stabilimento di Rifredi.

20. Società Prodotti chimici, colla e concimi — Stabilimento di Portici.

21. Società anonima Elba — RR. Fonderie di Follonica (Grosseto).

22. Pietro Cocco — Officina meccanica, via Arenaccia 106, Napoli.

23. Ing. Pistono e Ferrero — Stabilimento meccanico, Mongrando.

24. G. Tedeschi e C. — Stabilimento per l'industria della gomma — Madonna di Campagna, Torino.

MORRONE.
CORSI.
DA COMO.

N. **689.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il r. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale, n. 96, dell'8 giugno 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Ferriera di Chivasso, officina presso Casa Lazzarini, Chivasso, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 96 dell'8 giugno 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE.
CORSI.
DA COMO.

N. **690.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 84 del 30 aprile 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Filippo Reganati di Riposto, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n 84 del 30 aprile 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE.
CORSI
DA COMO.

N. **691**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 14 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Successori di Giovanni Pogliano — Officine meccaniche — Asti.
2. Fratelli Ferrando — Officina meccanica — Via Barolo, 11 *bis* — Torino.
3. Fabbrica italiana strumenti per pesare — Stabilimenti di Pinerolo.
4. Laboratorio sperimentale per materiali da costruzione presso la R. Scuola di applicazione per gli ingegneri — Bologna:

5. Ricciardi Platania — Officina meccanica — Torre Annunziata.

6. Società italiana di prodotti e concimi chimici — Stabilimento di Campofranco.

MORRONE.
CORSI.
DA COMO.

N. **692.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 16 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 43 del 15 dicembre 1915;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Bertorelli, Cerutti e C., Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n 43 del 15 dicembre 1915, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Cerutti e C (Società in accomandita).

MORRONE.
CORSI.
DA COMO.

N. **693.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 16 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto il decreto ministeriale n. 96 dell'8 giugno 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Ferriera di Chivasso, Officina meccanica, Casa Piatti, Chivasso, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 96 dell'8 giugno, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE.
CORSI.
DA COMO.

N. **694**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 22 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Ferdinando Cavaciocchi. — Stabilimento per la fabbricazione di tessuti, Prato.

2. Ing. Oniga-Fara, limitatamente al cantiere di costruzione presso la Società italiana Ernesto Breda. — Sesto S. Giovanni.

3. Società metallurgica di Alpignano. — Stabilimento di Alpignano.
4. G. B. Giannotti. — Officina meccanica, via Cesare Balbo 8, Milano.
5. Azienda municipale del gas di Palermo.

MORRONE.
CORSI.
DA COMO.

N. **695**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 992;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 25 del 4 novembre 1915;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Lamswerde, Fachini e C., Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 25 del 4 novembre 1915, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Ing. V. Fachini e C.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **696**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti di ditte, in seguito a traslochi**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visti i decreti ministeriali n. 59 del 9 febbraio 1916 e 64 del 23 febbraio 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

1. Lo stabilimento Guido Frova di Lambrate, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 59 del 9 febbraio 1916, continua a rimanere tale in seguito all'avvenuto trasloco in via Gluck 1, Milano.
2 Lo stabilimento della ditta Rebosio e C., officina di via Ugo Bassi 3-5, Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 64 del 23 febbraio 1916, continua a rimanere tale in seguito all'avvenuto trasloco in via Ugo Bassi 9.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **697**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 67 del 2 marzo 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Camocini e C. di Melara, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 67 del 2 marzo 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO

N. **698.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 31 agosto 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. S. A. V. I. N. E M. Società anonima veneta industrie navali e meccaniche. — Cantiere navale, Venezia.
2. Giovanni Colongo. — Stabilimento meccanico, Cossato.
3. Società anonima lubrificanti Reinach. — Stabilimento in via Lario 90, Milano.
4. Società anonima funivie Savona, S. Giuseppe, per tutto il personale adibito al funzionamento degli impianti da essa dipendenti, ivi compresi i silos di carico e scarico di Savona e di Brogno, nonchè la linea di trasporto ed il parco vagoni di Brogno. — Sede, via S. Lucia 3, Savona.
5. Società ing. Filippo Bastianelli e C. — Stabilimento elettro-siderurgico, Monterotondo.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **699**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 14 settembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predette regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento dell'industria privata sottospecificato, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, viene dichiarato « ausiliario » e come tale sono ad esso applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n 993:

Società Partenopea per le industrie metallurgiche ed elettriche — Fabbrica proiettili, via Emanuele Gianturco, Napoli.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **700**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 settembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro:

DECRETA:

Lo stabilimento Canapificio Veneto Antonini e Ceresa di Crocetta Trevigiana, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 81 del 15 aprile 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **701**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 settembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 75 del 26 marzo 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Diamalteria italiana di Darfo, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 76 del 26 marzo 1916, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Ledoga S. A., Milano.

MORRONE
CORSI
CARCANO.

N. **702**. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 settembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 47 del 4 gennaio 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Officine e fonderie meccaniche già ingegnere Schoenenberger, Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 47 del 4 gennaio 1916, continua a rimanere tale, in seguito a trapasso di proprietà, sotto la nuova ragione sociale: Officine e fonderie meccaniche Pietro Sichera.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **703**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 settembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 933;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 108 del 14 agosto 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento Successori Giovanni Pogliano, Asti, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 108 del 14 agosto 1916, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Stabilimento industriale meccanico ing. Giacinto Festa e C., Asti.

MORRONE
CORSI
CARCANO.

N. **704.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 21 settembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Ing. Giulio Galanti. — Costruzioni telefoniche, via Ponte Seveso, 35, Milano.
2. Società elettro-siderurgica — Stabilimento di Lodi.
3. Ing. Umberto Della Beffa — Stabilimento meccanico, via Piossasco, 35, Torino.
4. Ing. Giuseppe Della Beffa - Officina meccanica, Corso Regina Margherita, 256, Torino.

5. Fabbrica sali di bario, concimi e prodotti chimici — Stabilimento di Calolzio.

6. Società piemontese per il carburo di calcio. — Stabilimenti per la produzione dell'ossigeno, Saint Marcel.

7. Società mineraria ed elettrica del Valdarno — per i suoi impianti di escavazioni ed estrazioni di lignite nelle miniere di Salabossi in comune di Castelnuovo Berardenga (Siena).

8 Società mineraria ed elettrica in Valdarno. — Miniere di Stura presso Barb rino di Mugello.

9 Società anonima miniere di Montecatini — per le miniere di pirite di Ravi e Gavorrano in comune di Gavorrano; per le miniere di Boccheggiano e Vallebuia in comune di Montieri (Grosseto); per le miniere di rame piritoso denominate Fenice Massetana, Capanne Vecchie, Carpignone ed Accesa in comune di Massa Marittima (Grosseto)

MORRONE.
CORSI
CARCANO

N. **705.** SERNIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 25 settembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento dell'industria privata sottospecificato, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, viene dichiarato « ausiliario » e come tale sono ad esso applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

Società anonima Piemontese di elettricità, per le sue centrali elettriche al Regio Parco ed alla Madonna del Pilone, impianti di linea, distribuzione e trasformazione, cabine dalla stessa dipendenti e situati in Torino, S. Marco Torinese e Settimo - Sede: via Bogino, 9, Torino.

MORONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **706**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento in seguito a trasloco.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 2 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 77 del 2 aprile 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta Monti e Martini, viale Vigentina 13-a, Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 77 del 2 aprile 1916, continua a rimanere tale in seguito all'avvenuto trasloco in viale Umbria, 69.

MORONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **707**. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 2 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Manifattura Ceramica Pozzi. — Fabbrica di materiale refrattario, Gattinara.
2. C. Bianchi. — Officine meccaniche e metallurgiche, Sesto S. Giovanni.
3. Luigi Pomini. — Fonderia ed officina meccanica, Castellanza.
4. Società Italiana Ernesto Breda — Cantiere di Pont S. Martin e dipendenze nei comuni di Carema, Lillianes, Perloz, Fontainemore, Issime e Gressoney Trinité, per l'esecuzione degli impianti idroelettrici nella valle del Lys.
5. Società anonima mineraria Valdaspra. — Miniere di ferro Valdaspra, Massa Marittima, (Grosseto).
6. Ezio Rosi e C. — Officine meccaniche, via Alessandro Volta 91, Firenze.
7. Società Saline Italiane. — Per le miniere di sale denominate Coffari e Muti site in contrada ex-feudo Salina, territorio di Cammarata (Girgenti).

8. Società Saline Italiane. Stabilimenti e mulini per la raffinazione del sale, compreso il personale addetto allo scarico, manipolazione ed imbarco del minerale Porto Empedocle.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **708** - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 5 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n 72 del 17 marzo 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della Società in accomandita Cirillo e C, di Torre Annunziata, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 72 del 17 marzo 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO

N **709**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 5 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto il decreto ministeriale n. 103 del 22 luglio 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta A. Campanini e C. — Via Pellegrini 5, Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 103 del 22 luglio 1916, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: officine meccaniche liguri-lombarde.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **710**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 7 ottobre 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento dell'industria privata sottospecificato, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, viene dichiarato « ausiliario » e come tale sono ad esso applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

Paolo Pigna e Mario Franzi — limitatamente ai due reparti proiettili e reparto fulmicotone — Alzano Maggiore (Bergamo).

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **711.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 16 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12 capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento in Pozzolo Formigaro.

2. Bellia e Nigra — Fabbrica nazionale candele per automobili — Stabilimento in via Saccarelli 7, Torino.

3. Officine e fucine Vittoria dell'ing. A. Pellicciotti — Stabilimento in via Lanzo 159, Torino.

4. S. A. B. Società anonima Bergomi — Officina meccanica e fonderia, via Pastrengo 14, Milano.

5. Società italiana per l'industria pellami, calzature ed affini — Calzaturificio di Varese, via Milano, Varese.

6. P. Pontecorvo e C. — Stabilimento denominato S. Lorenzo, Pisa.

7. Conceria varesina Ventura e Trolli — Stabilimenti in frazione Valle Olona, Varese.

8. Ferdinando Zezza — Officina meccanica produzione proietti, Rampe Pizzofalcone al Chiantamone, Napoli.

9. Officine meccaniche navali, via Vicinale alle Brecce, Napoli.

10. Fratelli Scannapieco — Stabilimento meccanico, piazza Castello Ursino 47, Catania.

11. Giorgio Anzon — Proiettificio limitatamente al reparto acciaio, via Luigi Galvani, Palermo.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **712.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1522, riguardante la concessione di metà dell'indennità cavalli agli ufficiali che per disposizione del Comando Supremo vengano a trovarsi privi dei cavalli di loro proprietà, e la facoltà di potersi disfare del cavallo di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali che, avendo diritto ad una o più razioni foraggio, vengano, per disposizioni del Comando Supremo del R. esercito, a trovarsi privi di cavalli di loro proprietà, conservano metà della indennità cavalli di cui sono provvisti.

Art. 2.

La facoltà concessa agli ufficiali di potersi disfare dei cavalli di servizio, siano questi di loro proprietà o di agevolezza, giusta le disposizioni di cui ai capi IV e V, titolo XIII, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, è estesa agli ufficiali dell'esercito d'operazione pel servizio dei quali non sia indispensabile l'uso del cavallo.

Le spese pel trasporto dei cavalli restituiti o ceduti sono a carico dell'amministrazione militare.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto decorrono dal 1° giugno 1916 ed hanno effetto per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
CARCANO.
MORRONE.

N. **713**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.

Decreto luogotenenziale n. 1499, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo dell' amministrazione civile dello Stato. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 29 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC, RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Visti i provvedimenti già adottati a favore del personale di varie amministrazioni dello Stato a sollievo del disagio derivante al personale stesso dall'attuale stato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1916, e per la durata della guerra, è assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato una indennità temporanea di lire quindici mensili, se provvisto di stipendio non superiore alle lire 1500, e di lire dodici mensili, se provvisto di stipendio non superiore alle lire 3000.

Sono esclusi dalla detta indennità il personale delle ferrovie dello Stato, quello dell'amministrazione postale e telegrafica, provvisto di stipendio fino a lire 2700 annue, nonchè gli altri personali dipendenti dalle varie amministrazioni per i quali sia stato altrimenti provveduto a miglioramenti economici per il disagio conseguente dallo stato di guerra.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione in bilancio delle assegnazioni occorrenti al pagamento delle indennità di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.

Norme esecutive.

Agli effetti dell'applicazione del sovrariportato decreto, si avverte che gli aumenti sessennali debbono considerarsi stipendio vero e proprio, come già ebbe a ritenere la Corte dei conti in adunanza del 29 giugno 1914.

Resta, pertanto, inteso che al personale le cui competenze, tra stipendio ed aumenti sessennali superino le lire 1500, compete l'indennità di lire 12 e che a quello fornito di stipendio ed aumenti sessennali per somma superiore a lire 3000 non compete indennità alcuna.

È d'uopo poi tener presente che nel periodo di tempo che intercorre dalla maturazione del diritto all'aumento sessennale all'effettiva percezione dell'aumento medesimo, di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 (1) sulle economie, l'indennità in parola deve essere corrisposta in base allo stipendio effettivamente percepito se ed in quanto lo stipendio stesso comporta il godimento dell'indennità e nella misura per esso stabilita. — (Nota 6 novembre 1916, n. 13957 del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato).

Il Ministro — MORRONE.

(1) Riportato nella circolare 865, 1915.

N. **714.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1525, contenente nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 9 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per le poste e i telegrafi, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e culti, per il tesoro, per la guerra e per la marina, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro dipendenti dallo stato di guerra, è dato valore di legge fino a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà stata pubblicata la pace, e in ogni caso per tutto l'esercizio finanziario 1917 918 alle disposizioni contenute negli allegati seguenti firmati, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, e riguardanti rispettivamente:

A) sovraimposta sui redditi realizzati per la guerra;
B) imposta sui militari non combattenti;
C) tasse di bollo;

Omissis

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1916

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
MEDA
FERA.
SACCHI.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.

ALLEGATO A

Sovrimposta sui redditi realizzati per la guerra.

Art. 1.

La sovrimposta straordinaria di guerra di cui all'articolo 1 dell'allegato *B* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, nonchè all'articolo 1 dell'allegato *D* al decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, sostituito coll'articolo unico del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n 1345, è estesa anche ai redditi che in base ai decreti suddetti saranno accertati a tutto il 30 giugno 1918.

Omissis.

ALLEGATO *B*.

Imposta sui militari non combattenti.

Art. 1.

Tutti coloro che, chiamati alle armi, si trovano o vengano a trovarsi adibiti ad aziende, officine, o stabilimenti di Stato, di altre pubbliche amministrazioni, o privati, ausiliari o no, sia perchè esonerati, sia perchè al momento della chiamata vi furono lasciati come comandati od a disposizione, sia perchè in seguito assegnativi nelle località stesse in cui precedentemente lavoravano, sono soggetti ad una imposta personale a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

La imposta sarà dovuta mensilmente dal 1° dicembre 1916 per tutto il tempo in cui l'individuo non farà parte dell'esercito combattente; e sarà commisurata in ragione di un centesimo ogni lira di retribuzione spettantegli se questa non superi le lire sessanta quindicinali per i salariati e le lire centoventi mensili per gli stipendiati; di due centesimi ogni lira per coloro che percepiscono retribuzione superiore alle lire sessanta ma non alle lire centoventi quindicinali se salariati o alle lire centoventi ma non alle duecentoquaranta mensili se impiegati; e di tre centesimi ogni lira per tutti gli altri.

Art. 3.

La imposta sarà percepita mediante trattenuta sulle retribuzioni che lo Stato, le altre pubbliche amministrazioni o gli imprenditori corrispondono al personale dipendente.

A tale effetto ogni direttore od imprenditore dovrà entro i primi dieci giorni di ciascun mese redigere uno stato delle paghe e delle competenze, e presentarlo all'ufficio del registro accompagnato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

Art. 4.

Il direttore o l'imprenditore il quale non abbia fatto ai propri dipendenti la trattenuta di cui al presente allegato, o l'abbia fatta in base a stati di paghe e di competenze non conformi a verità, o non l'abbia versata entro il termine prescritto, sarà personalmente responsabile della somma dovuta all'erario con una sopratassa del 5 % sulla somma non versata o versata in meno senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a suo carico.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente allegato non saranno in nessun caso applicabili a coloro che già fossero iscritti nei ruoli della imposta per esenzione dal servizio militare di cui all'allegato *A*, del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

Art. 6.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello della guerra, provvederà ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente allegato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il luogotenente generale di S. M. il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

MEDA.

ALLEGATO C.

Tasse di bollo.

Omissis

Art. 7.

Gli atti e scritti soggetti alla tassa di bollo di centesimi 70 pagheranno quella di L. 1;

Idem idem quelli di L. 1,35 idem idem quella di L. 2;
Idem idem quelli di L. 2,70 idem idem quella di L. 3;
Idem idem quelli di L. 4,0 idem idem quella di L. 5;

. . . . . .
. . . . . .

Art. 8.

Sono aumentate in corrispondenza le tasse fisse di bollo che si riscuotono in modo straordinario mediante marche da bollo, bollo a punzone e quelle che si riscuotono in modo virtuale.

Art. 9.

Fino a quando non verranno istituiti nuovi fogli di carta bollata da L. 1, 2, 3 e 5, sarà apposto dall'amministrazione sui fogli attualmente in uso apposito bollo indicante il prezzo di vendita di ciascun foglio.

La carta bollata a tassa fissa ed i moduli stampati su carta libera già bollati allo straordinario che, all'attuazione del presente allegato si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli istituti ed i privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con gli articoli 6 e 7 mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa purchè in complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro o direttamente dalle parti. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui serve il foglio.

Fino a quando non verranno istituite nuove marche da bollo a tassa fissa continuerà l'uso e la vendita di quelle attualmente esistenti salvo a completare l'importo delle maggiori tasse dovute con l'aggiunta di altre marche a tassa fissa.

Omissis

Bollo per gli esoneri militari.

Articolo 11

Gli stampati modello *A* ed *A-bis* e le lettere accompagnatorie prescritte per le domande di esonerazione di militari richiamati alle armi dovranno sempre essere munite di marche da bollo per L. 2 per ciascun stampato o lettera. Le marche da bollo saranno annullate col bollo dell'ufficio militare.

I foglietti modello *E* ed *E-bis* rilasciati ai militari esonerati, anche per rinnovo dell'esonero, dovranno sempre essere muniti di marche da bollo per L. 1 annullate nel modo sopraindicato.

Le tasse anzidette sono comprensive di decimi ed addizionali.

Per le contravvenzioni si applicano le ordinarie sanzioni della legge sul bollo.

Disposizioni generali.

Articolo 12.

Per agevolare il pagamento delle tasse di bollo, il governo del Re ha facoltà:

1. Di modificare o mutare le norme relative all'opposizione ed annullamento delle marche da bollo;

2. Di autorizzare l'applicazione di marche da bollo o del bollo straordinario (punzone) su categorie di atti pei quali sarebbe obbligatorio l'uso di carta filogranata, o viceversa.

3. D'istituire e modificare tipi, anche speciali, di carta filigranata, di marche da bollo e di bollo straordinario, in correlazione alla misura delle tasse anzidette;

4. Di sostituire al modo ordinario o straordinario, quello virtuale per la riscossione di tasse di bollo sopra determinate specie di atti o scritti. In singoli casi, eguale facoltà può essere esercitata dall'amministrazione finanziaria sopra richiesta degli interessati.

Omissis.

Articolo 14.

Le disposizioni di cui agli articoli . . . . 7, 8 e 9 del presente allegato entreranno in vigore al 1° gennaio 1917 . . . . . quelle degli articoli . . . . . 11, 12 . . . . . col quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto (1).

Norme esecutive.

ALLEGATO A.

Si avvertono tutte le amministrazioni militari che in conseguenza delle disposizioni contenute nell'allegato *A* che estende la sovraimposta sui redditi realizzati per la guerra a tutto l'esercizio 1917-918, esse dovranno dare le denunzie dei pagamenti al fisco per tutto il detto esercizio e cioè fino al 30 giugno 1918.

Le denunzie, anzichè mese per mese, possono essere eseguite al termine di quegli altri periodi di tempo stabiliti d'accordo cogli uffici del fisco.

Il Ministero si riserva di dare opportune disposizioni per l'applicazione degli allegati *B* e *C*.

Il Ministro — MORRONE.

N. **715.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Delegazione all'intendenza generale di riconoscere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagagli per gli ufficiali dei corpi di spedizione in Oriente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre 1916.

Visto il § 29 delle norme per la concessione delle indennità di guerra approvate col R. decreto 23 maggio 1915 n. 677 (circolare 374) ed a complemento della facoltà concessa all'intendenza generale del R. esercito con la circolare 487 del 1915, il Ministero delega alla intendenza medesima la facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto alle indennità stabilite per la perdita dei cavalli, delle barda-

(1) *N. B.* — Il decreto è comparso nella *Gazzetta Ufficiale* 16 novembre, perciò le disposizioni degli art. 11 e 12 decorrono dal 1° dicembre 1916.

ture e del bagaglio anche per gli ufficiali dei corpi di spedizione in Albania ed in Macedonia.

Per conseguenza, le relative domande e dichiarazioni devono essere trasmesse alla suddetta intendenza generale.

Il Ministro — MORRONE.

N. **716**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Ufficiali e impiegati ricoverati negli ospedali militari per l'accertamento della loro idoneità al servizio**. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 novembre 1916.

A soluzione di dubbi sollevati circa l'applicazione della circolare 372 del 1912 a riguardo di ufficiali ed impiegati fatti ricoverare in ospedali militari al fine di accertare la loro idoneità al servizio, si avverte che essi non sono tenuti al pagamento della retta, analogamente a quanto è stabilito dalla circolare stessa per il ricovero in occasione di visite medico-legali.

Se però dopo pronunciato dalle autorità sanitarie il loro parere, l'ufficiale rimane all'ospedale perchè abbisognevole di cure, allora esso è tenuto al pagamento della retta dal giorno successivo a quello nel quale il parere fu pronunciato, salvo che la continuazione del ricovero venga disposta dalle dette autorità a scopo di osservazione.

Le autorità stesse dovranno però curare, nei limiti del possibile, la sollecitudine negli accertamenti di cui sopra

Il Ministro — MORRONE.

N. **717**. — EQUIPAGGIAMENTO **Oggetti dichiarati fuori uso.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 novembre 1916.

Con riferimento al 2° comma della circolare n 550 del *giornale militare* c. a., con la quale è stato disposto che i materiali dichiarati fuori uso e fuori servizio siano conservati

tutti a disposizione del Ministero, si avverte ad ogni buon fine che resta abolita la parte della circolare 114 del *giornale militare* 1914, relativa alla inutilizzazione mediante taglio degli oggetti riconosciuti fuori uso.

Il Ministro MORRONE.

N **718**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento spettante ai caporali e ai soldati in licenza** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 novembre 1916.

Allo scopo di dirimere qualsiasi dubbio ed evitare possibili ritardi nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza, si avverte che la circolare n. 6 del *giornale militare* corrente anno è tuttora in vigore.

Per opportuna norma, si riporta tanto il decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916 n. 2 contenuto nella circolare suddetta, quanto le relative norme esecutive.

Il Ministro — MORRONE.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ACC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620;

Visto il decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) i congiunti dei quali godano il soccorso giornaliero di cui al R. decreto 13

maggio 1915, n. 620 spetta durante le licenze previste dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458, oltre alle indennità ivi stabilite, un soccorso giornaliero di L. 0,70 se il comune in cui si recano in licenza è capoluogo di provincia, di circondario o di distretto amministrativo e di L. 0,60 negli altri comuni.

Tale sussidio è dovuto per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio e sarà pagato sul capitolo 81 (1) del bilancio della guerra per l'esercizio 1915-16.

Art. 2.

Nel comma *a*) dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 sono eliminate le parole « di carriera ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 dicembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

Norme esecutive.

§ 1. Il soccorso giornaliero di cui all'art. 1 del decreto sopra riportato sarà pagato dagli stessi uffici comunali che provvedono al pagamento dei soccorsi alle famiglie dei richiamati.

Il pagamento sarà fatto tutto in una volta per tutta la durata della licenza quale risulta dal relativo biglietto di licenza, sotto deduzione di due giorni che si computano in media come necessari pel viaggio.

(1) Capitolo 83 del bilancio della guerra per l'esercizio 1916-17.

§ 2. Poichè il soccorso è dovuto soltanto ai caporali e soldati che fruiscono delle licenze previste dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 (circolare 762 del *giornale militare* 1915) è necessario che gli uffici comunali possano conoscere se questa condizione sussista, epperò i corpi rilasceranno ai caporali e soldati, in apposito foglio, distinto da quello di licenza, la seguente dichiarazione:

INDICAZIONE DEL CORPO E RIPARTO

Il . . . . . (caporale o soldato) . . . . . parte il . . . . . per recarsi a . . . . . in licenza di giorni . . . . . compreso il viaggio, concessagli a norma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458.

Data . . . . . .

FIRMA DEL COMANDANTE DEL RIPARTO

. . . . . .

Bollo d'ufficio.

§ 3. Per ottenere il pagamento del soccorso, i caporali e soldati dovranno presentare all'ufficio comunale il biglietto di licenza, la *dichiarazione* di cui al paragrafo precedente e la *carta di riconoscimento* mod. 21. E in base alla quale viene pagato il soccorso alle loro famiglie.

L'ufficio comunale, pagato il soccorso, ritirerà la *dichiarazione* per unirla alla contabilità come titolo giustificativo del pagamento e annoterà la somma pagata in margine alla prima pagina del biglietto di licenza.

§ 4 Le anticipazioni occorrenti per il pagamento del soccorso ai caporali e soldati saranno date dai distretti ai comuni insieme con le anticipazioni per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, e a carico dello stesso capitolo del bilancio. Perciò anche i soccorsi pagati ai caporali e soldati saranno compresi nelle stesse contabilità dei soccorsi pagati alle loro famiglie.

§ 5. I caporali e soldati che, per una ragione qualsiasi non abbiano riscosso presso gli uffici comunali il soccorso loro spettante potranno riscuoterlo, al ritorno dalla licenza, presso la casse dei corpi presentando una dichiarazione in carta libera del sindaco del comune in cui hanno passato la licenza

attestante che la loro famiglia gode il soccorso di cui al R. decreto 13 maggio 1915, n 620, e che essi non hanno ricevuto, durante la licenza, dall'ufficio comunale il pagamento del soccorso

Per meglio accertare questa circostanza, i corpi controlleranno pure che nel biglietto di licenza dei caporali e soldati che chiedono il pagamento del soccorso non risulti l'annotazione di pagamento di cui al § 3.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **719**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esenzioni dal contributo straordinario di guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 24 novembre 1916

Oltre ai casi indicati nelle precedenti circolari 382, 574 e 658, il Ministero delle finanze, d'accordo con quello di agricoltura, con determinazione del 16 corrente, ha riconosciuto l'opportunità e la convenienza di esonerare d'ora innanzi dal contributo straordinario di guerra, indistintamente, tutti i pagamenti che verranno effettuati dalle amministrazioni dello Stato in seguito ad acquisto di derrate, sia per gli approvvigionamenti dell'esercito e della marina, sia per quelle misure di pubblico interesse, suggerite dalle eccezionali condizioni del momento.

Le amministrazioni militari applicheranno tale esenzione a decorrere dalla data della suddetta determinazione del Ministero delle finanze.

Il Ministro — MORRONE.

N. **720**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Esenzione della tassa di bollo dei certificati d'esistenza in vita.** (Segretariato generale — Ragioneria) 24 novembre 1916.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che con decreto legge n. 1451 del 26 ottobre 1916 è stato stabilito che i certificati di esistenza in vita che si debbono produrre per il pagamento delle pensioni di qualunque somma a carico

dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, sono esenti da tassa di bollo, salvo quando occorra farne uso a termini dei primi tre numeri dell'articolo 2 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n 414.

L'esenzione decorre dal 1° novembre 1916.

Il Ministro MORRONE.

N. **721**. - TRASPORTI. **Materiali spediti per ferrovia *in conto corrente* o *sotto scorta*.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 24 novembre 1916.

Si rammenta alle autorità militari che, a norma dei §§ 120 e 121 del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie, per le spedizioni di materiali, derrate o merci sotto *scorta militare* sulle ferrovie dello Stato e su quelle esercitate dalla Società Veneta e dalla Società Nazionale di ferrovie e tramvie (pei percorsi Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo) deve essere presentata alle stazioni di partenza la sola *richiesta modello 3* mentre per le spedizioni da eseguirsi *senza scorta*, e quindi in *conto corrente*., deve essere prodotta la *richiesta modello 444*.

Si avverte che le spedizioni dovranno essere fatte *in conto corrente*, solo quando non sia possibile od opportuno eseguirle *sotto scorta* e che non dovranno mai essere mandati dei militari in accompagnamento di spedizioni eseguite con la *richiesta modello 444*.

Si dispone poi che anche per i trasporti eseguiti *sotto scorta* siano osservate le norme indicate dalla « Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare » per ciò che riguarda l'accertamento delle eventuali mancanze ed avarie e delle relative responsabilità, avuto presente che, salvo casi speciali, deve escludersi, per tali trasporti, la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria.

Il Ministro — MORRONE.

N. **722.** SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari durante l'anno 1917**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 24 novembre 1916.

1. Tutti i contratti di fornitura viveri scadono il 31 dicembre prossimo: occorre quindi assicurare sin d'ora il servizio per il prossimo 1917.

2. Poichè però le ripercussioni dell'eccezionale stato di cose del momento sulle condizioni dei mercati, ed il particolare carattere assunto dai servizi in determinate località consigliano, in massima, di non impegnare l'amministrazione per la durata di un anno, questo Ministero determina che, le aggiudicazioni siano fatte *per un semestre*, lasciando ai Comandi di presidio e alle altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata, di stabilire, per fondate ragioni di convenienza economica o per particolari eventuali esigenze di servizio, la durata di un anno.

3. Nei contratti, ad ogni modo, dovrà con apposita clausola pattuirsi che s'intenderanno rinnovati per un uguale periodo di tempo, ove non venga data regolare disdetta da una delle parti, trenta giorni prima della scadenza

4. Nelle aggiudicazioni, sarà preferito il sistema della licitazione privata, estendendo gli inviti a tutte le persone o ditte che per la loro posizione morale e finanziaria offrano ampie garanzie di una buona esecuzione del servizio; potranno però sempre i comandi di presidio e le altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata, e quando le speciali condizioni dei mercati nelle singole località facciano ritenere probabile di raggiungere in siffatta guisa una maggiore economia, prescegliere anche la trattativa privata.

5. Questo ministero avverte che, pei contratti di fornitura di generi per i quali sia stato imposto il calmiere, dovranno essere tenuti di base i prezzi segnati dal medesimo *per le vendite all'ingrosso*, i quali potranno soltanto essere aumentati di una superquota, da mantenersi nei limiti strettamente corrispondenti alle spese e agli oneri dipendenti dalla obbli-

gazione, o inerenti alla esecuzione del servizio, spese ed oneri che, nelle vendite fatte sul comune mercato, non si sopportano.

6 Ai contratti per le singole forniture dovranno essere allegati i capitolati rispettivi in seguito indicati

7. **Questo Ministero, però, determina che dai capitolati in cui sono previsti compensi per il servizio in tempo di mobilitazione parziale o generale, vengano stralciati i paragrafi relativi ai compensi stessi; che di tale stralcio venga fatta apposita menzione nei contratti, e che in questi sia tassativamente indicato che nessun compenso spetterà ai fornitori al titolo in parola. Dell'esatto adempimento delle prescrizioni del presente numero saranno personalmente e solidalmente tenuti responsabili gli ufficiali che stipuleranno i contratti e le autorità che li approveranno.**

8. Determina ancora che, nei contratti stessi, venga in modo esplicito precisato che qualunque variazione nella forza, per qualunque causa, non potrà dare diritto agli assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare.

Premessi tali criteri d'indole generale, che si intendono applicabili a tutte indistintamente le nuove forniture da aggiudicare e di cui appresso è parola, si riassumono qui le norme in base alle quali dovranno svolgersi i singoli servizi.

CAPO I

Composizione della razione

9 La razione viveri giornaliera individuale è costituita nel modo seguente:

10. *A*) nel mattino:

fichi secchi grammi 120, o castagne grammi 150, o mandorle, o noci, o nocciuole (col guscio), o formaggio gr. 40; oppure olive, o sardelle, o aringhe gr. 30; oppure mele fresche gr. 200.

11. *B*) **I° rancio.** — Carne gr. 200 (190 se congelata) tre volte alla settimana; zuppa di legumi, o minestrone, quattro volte alla settimana, secondo i due seguenti tipi:

12. 1° *Tipo di zuppa di legumi:*

a) legumi (fagiuoli, ceci, fave, lenticchie, ecc) gr. 80;

b) pasta gr. 50, o patate gr. 120, o verdure (cavoli) gr. 200;

condimento cent. 5.

13. 2° *Tipo di minestrone:*

a) pasta, o riso, gr. 50;

b) legumi gr 50, o patate, gr. 100;

c) verdure assortite (cavoli, indivia, sedani, carote, prezzemolo, ecc.) gr. 150;

condimento cent. 5

14. *C*) **2° rancio.** – Riso gr. 120, con aggiunta di gr 50 di legumi, gr. o 100 di patate o gr. 150 di verdure, tre volte la settimana;

pasta gr. 150, con gr. 50 di legumi o gr. 150 di verdure, due volte alla settimana;

pasta gr. 200, due volte alla settimana;

condimento cent. 8.

CAPO II.

SERVIZIO DELLA CARNE.

15. Per il servizio della carne saranno date quanto prima disposizioni a parte con apposita circolare

CAPO III.

FORNITURA DEL VINO,

DEGLI ERBAGGI E GENERI DI CONDIMENTO, DEL PANE

16 *Fornitura del vino.* – La fornitura del vino, di cui si faranno 30 distribuzioni annuali, sarà fatta, di massima, ad economia direttamente, dai corpi e reparti. Qualora peraltro il comandante di presidio lo ritenga opportuno, vi potrà provvedere mediante contratto per l'intero presidio, in base al

capitolato d'oneri per le forniture dei viveri (per presidio) edizione 1915.

17. Qualora si segua il sistema del servizio ad economia gli acquisti saranno fatti su responsabilità dei singoli comandanti.

18. Qualunque sia il sistema seguito, le autorità interessate dovranno rivolgersi preferibilmente ai produttori, alle cantine sociali ed alle cooperative.

19. Il vino dovrà avere i requisiti stabiliti dal capitolato d'oneri per la fornitura dei viveri (per presidio) edizione 1915, ed il grado alcoolico richiesto.

20. *Fornitura degli erbaggi e generi di condimento.* — Gli erbaggi ed i generi di condimento saranno acquistati direttamente dai singoli corpi e reparti, o anche, se più conveniente, dal comando del presidio per tutti i corpi dipendenti, seguendo le norme stabilite dagli articoli 235 e 236 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (edizione 1911).

21. *Fornitura del pane.* — Spetta ai comandi di corpo di armata di decidere quali presidi possano essere forniti dai panifici militari ed in quali altri debba provvedersi al servizio ricorrendo all'industria locale. In tale caso reggerà la fornitura il capitolato per la fornitura del pane, edizione 1915.

CAPO IV.

FORNITURA DEGLI ALTRI GENERI COMPONENTI LA RAZIONE VIVERI.

22. Per la fornitura della pasta, del riso, dei generi occorrenti per la colazione in sostituzione del caffè (vedi lettera *A*, capo I), come pure di quelli occorrenti per la zuppa di legumi o minestrone e pel secondo rancio (legumi e patate), si seguirà il sistema delle provviste a mezzo di magazzini centri di rifornimento e quello delle forniture locali.

I comandi di corpo d'armata determineranno i presidi per i quali sia preferibile ricorrere alle forniture locali. Per la pasta però tutti i presidi del corpo d'armata di Palermo si provvederanno del genere loro occorrente mediante forniture locali.

Stabiliti i presidî che dovranno essere forniti dai magazzini centri di rifornimento, oppure da fornitori locali, i comandi di corpo d'armata dovranno inviare al Ministero un elenco indicante gli uni e gli altri, e, per i primi, il centro dal quale sono provveduti.

23 *Magazzini centri di rifornimento.* a) *Pasta.* - Alla fornitura della pasta per tutti i corpi d'armata, eccettuato quello di Palermo, sarà provveduto dalle direzioni di commissariato rispettive e, per la Sardegna, dalla sezione di commissariato militare di Cagliari.

Le provviste saranno fatte in uno o più lotti, invitando a concorrervi le ditte produttrici di pasta che abbiano *una produzione giornaliera proporzionata alla entità della fornitura* ed offrano per la loro posizione e solidità commerciale e finanziaria ogni garanzia per la buona esecuzione del contratto

La pasta dovrà essere resa franca nel magazzino di distribuzione viveri del capoluogo sede di ogni singola direzione di commissariato militare e della sede della predetta sezione (Cagliari).

La consegna della pasta dovrà però essere fatta nello stabilimento produttore, o su vagone, alla stazione ferroviaria ad esso più prossima; e conseguentemente dovranno essere addebitate al fornitore *tutte* le spese che l'amministrazione anticipa pel trasporto e la consegna dallo stabilimento produttore al magazzino di distribuzione viveri suindicato. Per il trasporto in ferrovia, la spesa sarà calcolata in base alla tariffa eccezionale n. 1053, serie *A*.

Le forniture dovranno essere eseguite in base ai capitolati d'oneri per la fornitura dei viveri (per presidio), edizione 1915, ed ai campioni stabiliti dagli uffici di commissariato appaltanti.

24. I fornitori avranno l'obbligo di tenere nel proprio stabilimento, a disposizione dell'amministrazione militare, un locale sufficiente ed adatto per depositarvi la pasta presentata al collaudo e da accettare dalle apposite commissioni; locale che dovrà essere completamente separato dagli altri e chiuso con una porta munita di doppia serratura, le cui chiavi saranno tenute una dall'amministrazione militare ed una dal fornitore

25. I fornitori avranno l'obbligo di consegnare la pasta lunga in casse od in ceste e la pasta corta in sacchi, e tali recipienti dovranno essere in buone condizioni

26. Nei contratti si stabiliranno, giusta il § 147 del capitolato, le quantità complessive di pasta da provvedere, deter-

minate fra un minimo ed un massimo largamente aprossimativi, senza la designazione delle truppe alle quali il genere è destinato e delle posizioni speciali in cui esse possono trovarsi.

27. Nel caso in cui il magazzino centro di rifornimento si trovi in territorio diverso da quello del lotto d'impresa il collaudo e l'accertamento del peso delle singole partite di pasta saranno fatti eseguire a cura dell'ufficio di commissariato nella cui circoscrizione trovasi il magazzino stesso.

28. Gli imballaggi dovranno essere restituiti a spese della amministrazione militare fino al luogo fissato per la consegna della pasta.

29. Le amministrazioni, corpi e reparti riceventi, saranno tenuti responsabili dei deperimenti e delle avarie negli imballaggi imputabili a loro negligenza e colpa. Per ciò, all'atto del ricevimento dei medesimi, dovranno accertarsi che gl'imballaggi siano in buono stato d'uso: in caso contrario, faranno risultare con verbale, da redigersi subito in contraddittorio col vettore, le avarie riscontrate.

b) Riso. — 30. Per la fornitura del riso sarà provveduto dalla sezione di commissariato militare di Novara per tutti i corpi d'armata, tranne che per i presidi di Vercelli, Milano e Pavia che si provvederanno con forniture locali, sempre quando ciò torni vantaggioso rispetto al rifornimento fatto da Novara.

c) 31. Alla fornitura dei generi di cui alla lettera *A*, capo I e a quella dei legumi e delle patate, sarà provveduto, per tutti i corpi d'armata, dalle rispettive direzioni di commissariato e, per la Sardegna, dalla sezione di commissariato di Cagliari, con la costituzione, presso i magazzini viveri, di fondi proporzionati al fabbisogno, da provvedersi, sia mediante contratti, sia con acquisti diretti in economia.

d) Collaudo dei generi. — 32. Il collaudo dei generi sarà eseguito da una commissione nominata dal comando del presidio nel quale trovasi il magazzino centro di rifornimento e composta: di un ufficiale superiore di arma combattente, presidente; di un capitano commissario e di un ufficiale medico subalterno, membri.

e) Distribuzione dei generi. — 33. Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari principali di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Negli altri presidi serviti dai centri di rifornimento si istituiranno magazzini militari secondari di distribuzione viveri, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designato dal comandante del presidio e funzioneranno secondo è prescritto dalla circolare n. 302 del *giornale militare* del 1911.

34. Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento; per la pasta, il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese per i bisogni del mese seguente, regolandosi in modo da avere costantemente i fondi per il fabbisogno di quattro giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

Dette richieste saranno fatte dagli uffici di commissariato da cui dipendono i magazzini principali di distribuzione viveri, per i bisogni di detti magazzini; dalle amministrazioni che gestiscono i magazzini viveri secondari, per i bisogni di questi ultimi.

35. Nelle richieste per la pasta dovrà essere indicata la quantità di quella corta e di quella lunga ed il taglio dell'una e dell'altra specie.

I comandi di presidio segnaleranno agli uffici di commissariate ed alle amministrazioni che dovranno compilare le richieste il taglio che dovrà avere la pasta e la proporzione fra quella lunga e quella corta.

36. *Forniture locali* — I presidi che non debbono essere forniti dai centri di rifornimento si provvederanno della pasta, del riso e degli altri generi indicati in questo capo, mediante forniture locali, da appaltare in base al capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe, edizione 1915

37. *Analisi.* — Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria, e perciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale efficace mezzo di controllo ogniqualvolta lo reputino opportuno.

38. Per la pasta, nell'esaminare le partite presentate dai fornitori, le commissioni di collaudo dovranno anzitutto assicurarsi, mediante confronti, bollitura ed assaggi, che la pasta da accettare corrisponda al campione ed abbia tutti i caratteri fisico-organolettici stabiliti dal capitolato. Giusta il § 73 di questo, terranno presente che la bollitura dovrà essere fatta in acqua bollente, nella proporzione di uno a cinque, senza sale ed in

recipiente ben pulito. Le commissioni dovranno inoltre preparare la pasta con lo stesso condimento usato per il rancio ed accertarsi della sua bontà.

39. Allorquando la commissione abbia qualche dubbio su alcuno dei requisiti della pasta (sulla genuinità dei componenti, sul grado di acidità, sulla colorazione o sulla qualità dei semolini) potrà ricorrere all'analisi chimica, formulando dei quesiti precisi.

CAPO V.

Forniture per la Legione allievi carabinieri reali.

40. Il riso, i generi indicati alla lettera C del capo IV e la carne occorrenti agli allievi carabinieri reali saranno prelevati dal magazzino militare principale di distribuzione viveri di Roma.

41. Tutti gli altri generi componenti la razione fondamentale, saranno provvisti mediante contratti stipulati dal comando della legione, in base al capitolato d'oneri per la provvista (per presidio) dei viveri alle regie truppe (edizione 1915) tenuti naturalmente presenti i criteri generali enunciati dal n. 2 al n. 7 incluso.

42. Allo stesso modo si provvederà per il vitto degli allievi carabinieri dei depositi di Palermo e Cagliari.

43. Il versamento in tesoreria dell'importo dei generi prelevati dal magazzino militare principale di distribuzione viveri sarà fatto in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 32 del *giornale militare* del 1913.

CAPO VI.

Fornitura per gli stabilimenti sanitari

44. Alle forniture dei viveri occorrenti per gli stabilimenti sanitari sarà provveduto (tenuti sempre presenti i criteri generali sopra indicati) nel modo seguente:

45. Nelle località in cui trovasi un ospedale militare principale, la direzione di esso provvederà all'appalto di dette for-

niture non solo per l'ospedale principale ma anche per quelli di riserva stanziati nella località medesima, con espressa pattuizione che la fornitura sarà eventualmente estesa anche agli altri ospedali di riserva che potessero istituirsi nella stessa località durante il corso del contratto.

Però — in quanto alla esecuzione di detta fornitura — si seguiranno i criteri indicati nell'articolo 34 della circolare 331 *giornale militare* 1916, e cioè si stabilirà in contratto che essa deve effettuarsi distintamente presso i singoli ospedali e ciascuno di questi provvederà per proprio conto alla liquidazione ed al pagamento degli averi spettanti al fornitore.

46. Nelle altre località provvederà direttamente all'appalto ed a tutte le conseguenti operazioni l'ospedale di riserva del luogo.

47. Il capitolato che deve reggere le forniture in parola è quello per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie (edizione vigente).

48. Per il pane, dovranno essere stipulati contratti per le qualità consentite dalle vigenti disposizioni. Le direzioni degli ospedali — sentito il comando del corpo d'amministrazione dal quale dipendono — potranno, ove lo ritengano più utile agli interessi dell'amministrazione ed al buon andamento del servizio, prelevare tale genere dai panifici militari.

I contratti dovranno comprendere le forniture, oltre che per l'ospedale centrale, anche per tutti gli stabilimenti che siano già stati istituiti nella stessa località all'epoca della stipulazione del contratto, o che vengano istituiti durante il corso del medesimo. **Nei contratti dovrà essere compresa speciale clausola dalla quale risulti che il fornitore non avrà diritto a compensi di sorta nel caso in cui gli stabilimenti cessino in tutto o in parte di funzionare.**

49. Nei contratti dovrà stabilirsi che si intende soppresse l'eventuale obbligo del fornitore di consegnare carne congelata: dovrà però essere lasciata la facoltà all'amministrazione militare di distribuire ai malati non sottoposti a dieta speciale carne congelata prelevata dai magazzini militari di distribuzione.

50. Tutti i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità, e il riso per gli ammalati, dovranno essere prelevati dagli stessi magazzini militari principali di distribuzione viveri, o dai magazzini secondari, o dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alla facoltà riservata all'amministrazione militare dal § 32 del capitolato

d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe (edizione 1915). Conseguentemente anche gli uomini di dette compagnie dovranno consumare la carne congelata quando questa sarà distribuita alle altre truppe del presidio.

51. Al caffè e allo zucchero occorrenti per gli ammalati si provvederà dai rispettivi magazzini militari di distribuzione viveri, i quali dovranno tenere un fondo proporzionato ai bisogni dei vari stabilimenti.

52 Questi debbono segnalare a tempo al magazzino il quantitativo presunto per i bisogni di un trimestre.

53. Il versamento in tesoreria dell'importo dei generi per gli ammalati prelevati dai magazzini militari di distribuzione viveri sarà effettuato com'è prescritto dal n. 43.

CAPO VII.

Forniture per gli istituti militari.

54. Alle forniture dei viveri occorrenti agli istituti militari provvederanno i rispettivi comandi, tenuti presenti i criteri generali in principio della presente circolare enunciati, mediante contratti in base ai capitoli d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari (edizione 1912).

55. Ogni scuola dovrà però stabilire o in appositi fogli di condizioni, che faranno parte integrante dei contratti, oppure nei contratti stessi i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

56 Per il pane, varrà quanto si è detto per la fornitura agli stabilimenti sanitari al n. 48.

57. **In tutti i contratti dovrà essere stabilito che, durante il corso della fornitura, l'assuntore ha l'obbligo di somministrare i generi anche per i corsi speciali che eventualmente potranno svolgersi in ciascun istituto.**

58. Al riso, al caffè e allo zucchero occorrenti agli istituti militari sarà provveduto nella stessa guisa indicata ai numeri 50, 51 e 52, per gli ospedali.

Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi sarà eseguito come è detto al n. 43.

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

59. *Appalto delle forniture.* — L'appalto avrà luogo in uno dei modi indicati al n. 4 della presente circolare, tenute presenti le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (edizione 1911) e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

60. Quando si seguirà il sistema della licitazione, spetterà alle autorità interessate di decidere se debbasi procedere col sistema della scheda segreta.

In tal caso la compilazione della scheda in parola rimane delegata al capo dell'ufficio appaltante.

61. Per le trattative, si seguirà il sistema indicato dall'articolo 58 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, oppure, quando ciò non sia possibile, il sistema dell'art. 57 del regolamento stesso.

62. *Prezzi di base per le licitazioni.* — Allorquando siano da appaltare generi diversi in unico lotto, nell'invito alla licitazione dovranno, dal capo dell'ufficio di commissariato o dal presidente del consiglio d'amministrazione incaricati del deliberamento, essere fissati i prezzi dei singoli generi.

L'aggiudicazione sarà poi fatta a favore di colui che avrà offerto il ribasso maggiore per ogni cento lire di contabilità, o, nel caso in cui la licitazione sia fatta in base a scheda segreta, a favore di colui che avrà offerto un ribasso, per ogni cento lire di contabilità, maggiore od almeno uguale a quello stabilito nella scheda segreta.

Quando invece sia da appaltare un solo genere o più generi in altrettanti lotti distinti, non sarà fissato alcun prezzo nell'invito alla licitazione.

63. *Depositi e cauzioni.* — I depositi per concorrere alle gare e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del cinque per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'art. 51 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

64. *Contratti.* — Tutti i contratti dovranno essere redatti conformemente ai modelli degli allegati n. 4 e 5, tenendo presente che per le forniture il cui ammontare presuntivo non superi le 4 mila lire potranno essere stipulate semplici scritture private, secondo il modello dell'allegato n. 6.

I contratti che non debbono essere stipulati dagli uffici di commissariato e dai consigli d'amministrazione, saranno redatti in forma privata, e non per atto pubblico.

65 **Nei contratti si dovrà, per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori, fare semplice riferimento ai relativi capitolati d'oneri, a meno che non sia veramente necessario introdurre qualche aggiunta o variante alle condizioni fissate nei capitolati stessi.**

66. Tutti i contratti l'importo presuntivo dei quali, calcolato in base alla forza media, superi le lire 10 mila dovranno essere approvati dal Ministero. Pertanto, avvenuta la stipulazione, si dovranno trasmettere subito al Ministero:

a) la copia autentica del contratto in carta libera con a corredo le copie dei capitolati d'oneri e della quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito deposito della cauzione, nonchè le copie dell'invito a concorrere, delle offerte, della scheda segreta e del verbale di deliberamente quando il contratto sia stato stipulato in seguito a licitazione privata o a trattativa privata col sistema dell'art. 58 del regolamento d'amministrazione;

b) i documenti presentati dai fornitori per essere ammessi a trattare con l'amministrazione, giusta la circolare 22 ottobra 1915, n. 783; le procure e gli atti attestanti la legale rappresentanza in coloro che hanno contrattato in nome e per conto di altre persone, di ditte o di società commerciali;

c) i listini dei prezzi correnti delle derrate stabiliti dalle competenti autorità comunali o provinciali;

d) una breve relazione la quale dia conto delle operazioni condotte e, per i contratti stipulati col sistema della trattativa privata, dei motivi che determinarono la scelta di tale sistema

I contratti. l'importo presuntivo dei quali non superi le lire 10 mila, saranno approvati dalla competente autorità (comandante di presidio o di corpo) e l'approvazione sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto « Visto: « si approva ».

I contratti stipulati nell'interesse di reparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo,

inteso quando il loro ammontare non superi le lire 10 mila.

Non si dovrà procedere alla registrazione dei contratti prima che siano stati approvati dalle competenti autorità.

Campioni. — 67. I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici appaltanti con le modalità stabilite nei capitolati d'oneri.

Gli uffici di commissariato, incaricati di appaltare le forniture per i magazzini centri di rifornimento, invieranno al Ministero, in apposita alberella, un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi appaltati, avvertendo che i magazzini stessi non dovranno invia e i campioni dei generi ai presidi da essi riforniti.

Prezzo dei generi e delle razioni e andamento del servizio. — 68. Non appena le competenti autorità avranno firmati ed approvati i contratti, tutti i comandi di presidio invieranno alla rispettiva direzione di commissariato uno specchio, conforme al modello dell'allegato n 8.

Le direzioni di commissariato ora dette, dopo avere accertato la esatta compilazione degli specchi ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (divisione sussistenze).

69. Le scuole e gli ospedali militari, dovranno trasmettere al Ministero, dopo avvenute le aggiudicazioni, un prospetto dal quale risultino le seguenti notizie:

1° i prezzi pattuiti per i singoli generi:

2° la data dei contratti ed il nome e cognome dei rispettivi assuntori;

3° se il contratto fu stipulato a licitazione o a trattativa privata.

Uguale prospetto trasmetterà la legione allievi carabinieri reali.

70. *Capitolati.* — I capitolati d'oneri sopra menzionati saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti e scuole all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0,30 per ogni esemplare del capitolato per i viveri, di L. 0,15 per ogni esemplare del capitolato per il pane, di L. 0,20 per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie, di L. 0,15 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli

d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

Detti capitolati dovranno essere richiesti al predetto ufficio col prescritto mod. 310, tenendo distinti gli esemplari per uso di ufficio da quelli a pagamento per conto dei fornitori.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitolati d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli d'amministrazione richiederanno al Ministero (Div. Sussistenze) il necessario numero di copie di questa circolare.

Il Ministro — MORRONE.

MODELLO DI INVITO

a concorrere a licitazione privata

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a trovarsi in questo ufficio (indicare la località, cioè: via, porta, piano) per concorrere, qualora lo creda, o personalmente o col mezzo di un rappresentante munito di regolare procura speciale, ad una licitazione privata (2), che si aprirà nel giorno . . , ... alle ore . . . . . per l'appalto (indicare l'oggetto e la durata dell'appalto, il prezzo, se si tratta di generi diversi in unico lotto, l'ammotnare del deposito e della cauzione, ecc.), alle condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri, visibile presso questa amministrazione tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

Le offerte debbono essere redatte su carta bollata da L. 1,35; contenere il prezzo (oppure il ribasso) scritto in *tutte lettere;* indicare (quando si tratta di più lotti) il numero dei lotti per i quali l'offerente concorre; essere firmate e presentate in piego chiuso e non contenere nè riserve, nè condizioni.

L'infrazione ad una di queste clausole produrrà la *immediata nullità* dell'offerta, tranne nel caso della mancanza, irregolarità e insufficienza del bollo, che darà luogo soltanto alla denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla legge.

Per potere essere ammessi alla licitazione, i concorrenti dovranno eseguire il deposito provvisorio della somma sopra indicata presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale (Roma) (ovvero, quando la licitazione è tenuta in località non sede di tesoreria: presso la cassa di questa amministrazione) e presentare a parte la relativa ricevuta.

L'aggiudicazione non sarà definitiva, ma si procederà seduta stante, ad una seconda prova sulla base dell'offerta migliore (3).

. . . . *addì* . . . . *191* . .

D'ordine
IL (*Ufficiale delegato*)

---

(1) Corpo. direzione, ufficio

(2) Quando la licitazione privata avrà luogo in base a scheda segreta si aggiungerà « in base a scheda segreta ».

(3) Quando la licitazione privata avrà luogo in base a scheda segreta si aggiungerà: « e che sia riconosciuta superiore od almeno uguale al minimo stabilito in apposita scheda segreta ».

MODELLO DI INVITO

per la trattativa privata nella forma stabilita dall'art. 58 del regolamento d'amministrazione

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a fare pervenire od a presentare a questo (Comando, direzione, ufficio) non più tardi delle ore . . . . del giorno . . . . . la sua offerta per l'appalto a trattativa privata della fornitura (oggetto e durata della fornitura), alle condizioni stabilite dallo annesso capitolato d'oneri.

L'offerta dovrà: essere redatta su carta bollata da L. 1,35; contenere il prezzo scritto in *tutte lettere*; essere firmata e non contenere nè riserve, nè condizioni.

. . . *Addì* *191*

IL (*Comandante, direttore, capo*):

(1) Corpo, direzione, ufficio.

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI INVITO

per la trattativa privata nella forma stabilita dall'art. 57 del regolamento d'amministrazione

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a recarsi presso questo (Comando, ufficio, direzione) il giorno . . . . . alle ore . . . per addivenire al deliberamento, a trattativa privata, della fornitura (oggetto e durata della fornitura, ecc.), alle condizioni stabilite dall'annesso capitolato d'oneri.

. . . . *addì* . . . . *191* . .

IL (*Comandante, capo, direttore*)

(1) Corpo, direzione ufficio.

ALLEGATO N. 1

MODELLO DI CONTRATTO

in seguito a licitazione privata

(1) . . . . . .

L'anno milienovecento . . . addì . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da provvedere*) occorrent . . alle truppe di questo presidio durante il . . . . . si è proceduto ad una licitazione privata ad offerte segrete sulla base dei seguenti prezzi:

. . . . . a L. . . . . .

. . . . . a L. . . . . ecc.

Che sono stati invitati i signori . . . . . a presentarsi oggi in questo ufficio avanti al seggio composto dei signori. . . . . (*autorità che presiede, testimoni ed ufficiale rogante*) per esibire le loro offerte;

Che presentatisi i signori . . . . . essi esibirono le loro offerte, le quali, lette dal presidente, risultarono come segue:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente invitò gli stessi signori a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, e si ebbero le seguenti nuove offerte:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente, riconosciuto che il signor . . . . . ha fatto la migliore offerta, la quale porta il ribasso di lire . . . . ha aggiudicato la fornitura al medesimo.

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

Dovendosi pertanto procedere alla stipulazione del contratto avanti al presidente, al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, il detto signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure*: conosciuto dai suddetti testimoni) si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero periodo di tempo da . . . . . al . . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . . ai prezzi suindicati di lire . . . . . con offerto ribasso di lire . . . . . il quale riduce i prezzi a lire . . . . .

I detti generi dovranno essere consegnati franchi da ogni altra spesa nel magazzino del fornitore situato nell'interno del presidio (*oppure*: nel magazzino militare di distribuzione viveri) dove la truppa si recherà a prelevarli.

La fornitura s'intende vincolata e subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nel capitolato che, sottoscritto dalle parti e da testimoni si annette al presente contratto e che si conviene debba formarne parte integrante, per tutti gli effetti che dal contratto stesso derivano.

A garanzia del pieno ed esatto eseguimento di questo contratto il signor . . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare il deposito di lire . . . eseguito nella R. sezione di tesoreria provinciale di . . . . . come da quietanza N. . . . del . . . . . per essere versato alla cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva, a norma di legge.

Il pagamento delle provviste sarà fatto nel modo indicato dal capitolato d'oneri.

Per tutti gli effetti del presente contratto il signor . . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . (*luogo nel quale deve essere eseguito il contratto*) via . . . . . n. . . . (o presso il . . . . . pure abitante in . . . . . via . . . . . n. . . .) al quale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti che potessero occorrere.

Ed il predetto signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula per conto dell'amministrazione*), stipulante per le ragioni e gli interessi dell'amministrazione militare, accetta il presente in forza di atto giudiziale, con la clausola sospensiva però che il pre-

sente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stato approvato dal comandante del . . . . . (*corpo, presidio, corpo d'armata*) (*oppure*: dal Ministero) secondo quanto è prescritto dall'art. 22 della legge del 17 luglio 1900 n. 511 e dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Nei puri riguardi della tassa di registro e secondo è indicato nel §.... dal capitolato d'oneri, al presente contratto si attribuisce un valore presuntivo di lire . . . . . .

Le spese di stampa, di pubblicazione e di inserzione, le tasse di bollo e di registro ed i diritti di segreteria del presente atto, come pure tutte le spese relative agli incanti tenuti per l'appalto che il signor . . . . . assume col presente contratto sono a carico dello stesso signor . . . . .

Il presente contratto infine, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me . . . . . (*qualità dell'ufficiale rogante*) alla presenza delle parti contraenti e dei testimoni ed alla conferma ricevutane, viene dalle parti stesse e dai citati testimoni con me sottoscritto.

(*Nel caso si aggiungerà*; per espressa dichiarazione delle parti si omette la lettura del capitolato d'onori).

Il presente atto è scritto da me (*oppure*: da persona di mia fiducia) e consta di n. . . fogli e di n. . . pagine scritte.

(Firme)

Il deliberatario . . . . . .
Il . . . . . (*autorità che stipola per conto dell'amministrazione militare*).
I testimoni . . . . . .
L'ufficiale rogante.

ALLEGATO N. 5

MODELLO DI CONTRATTO

a trattativa privata per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . addi. . del mese di. . . . . nell'ufficio del. . . . . .

Sia noto:

Che dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da appaltare*) occorrent. . . alle truppe di questo presidio durante il. . . . . sono state fatte trattative col signor. . . . . e si è avuta l'offerta ritenuta accettabile di lire. . . . .

In conseguenza al rogito di me. . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, si è stipulato quanto segue tra il signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula il contratto*) ed il detto signor. . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . e domiciliato in . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure*: conosciuto dai suddetti testimoni).

Il signor . . . . . si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero periodo di tempo dal . . . . al. . . . . occorrenti alle truppe di presidio di. . . . al prezzo di lire. . . . .

Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n.° 4 dal capoverso: I detti generi, ecc. . . . . *sino alla fine.*

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

ALLEGATO N. 6

MODELLO DI CONTRATTO

in forma di scrittura privata

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

che dovendosi appaltare la fornitura . . . . . occorrent . . . . . durante il . . . . . sono state fatte trattative col signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . e si è avuta l'offerta ritenuta accettabile di lire . . . . . .

In conseguenza fra il predetto signor . . . . . e il signor . . . . . (nome, cognome e grado di chi stipula per conto dell'amministrazione) si è convenuto quanto appresso:

Il signor . . . . . si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero periodo di tempo dal . . . . . al . . . . . , (indicare i generi) occorrenti al . . . . . al prezzo di lire . . . . . .

I detti generi dovranno essere consegnati franchi da ogni altra spesa nel magazzino del fornitore situato nell'interno del presidio (oppure nel magazzino militare di distribuzione viveri) dove la truppa si recherà a prelevarli.

La fornitura s'intende vincolata e subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nel capitolato che, sottoscritto dalle parti, si annette al presente contratto e che si conviene debba formarne parte integrante, per tutti gli effetti che dal contratto stesso derivano.

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

A garanzia del pieno ed esatto eseguimento di questo contratto, il signor . . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare il deposito di lire . . . . . eseguito nella R. sezione di tesoreria provinciale di . . . . . come da quietanza N. . . . del . . . . . per essere versato alla Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva, a norma di legge.

Il pagamento delle provviste sarà fatto nel modo indicato dal capitolato d'oneri.

Per tutti gli effetti del presente contratto il signor . . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . (luogo nel quale deve essere eseguito il contratto) via . . . . . N. . . (o presso il . . . . . pure abitante in . . . . . via . . . . . N. . . .) al quale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti che potessero occorrere.

Ed il predetto signor . . . . . (nome, cognome e grado di chi stipula per conto dell'amministrazione), stipulante per le ragioni e gli interessi dell'amministrazione militare, accetta il presente in forza di atto giudiziale, con la clausola sospensiva, però, che il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stato approvato dal comandante del . . . . . (corpo o presidio), secondo quanto è prescritto dall'articolo 22 della legge 17 luglio 1910, N. 511 e dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Nei puri riguardi della tassa di registro e secondo quanto è indicato nel § . . del capitolato d'oneri, al presente contratto si attribuisce un valore presuntivo di lire . . . . . .

Tutte le spese di registrazione e di bollo inerenti al presente contratto sono a carico del fornitore sig. . . . . .

Firme:

IL FORNITORE . . . . . .

IL . . . . . (*Autorità che stipula per conto dell'amministrazione militare*).

ALLEGATO N. 7

MODELLO DI OBBLIGAZIONE
in forma privata

In adesione all'invito fattogli dal . . . . . .
. . . . . con lettere in data . . . . . N. . . . ., il sottoscritto si obbliga di assumere la fornitura (oggetto e durata della fornitura), al prezzo di lire (1) . . . . e sotto l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nell'annesso capitolato d'oneri speciali (2).

A garanzia dei suoi obblighi deposita la somma di lire (1). . . . . da convertirsi in cauzione definitiva presso la sezione di tesoreria provinciale di. . . . . eleggendo domicilio in . . . . . presso il Sig. . . . . via . . . . . N. . .

Si obbliga inoltre a pagare tutte le spese di registrazione e di bollo inerenti alla presente obbligazione.

. . . . *addì* . . . . *19* .

IL FORNITORE

. . . . . .

Visto, si accetta (3)

IL (*Comandante del distaccamento, il presidente del consiglio d'amministrazione, il direttore capo di servizio, ecc.*).

(1) Il prezzo e la somma debbono essere scritte in tutte lettere.
(2) Il capitolato d'oneri deve essere sottoscritto dalle parti.
(3) Il visto non si applica quando l'autorità che deve accettare il contratto è quella stessa che lo approva.

N. . . . di protocollo

ALLEGATO N. 8

Alla Direzione di Commissariato Militare

(1) . . . . . .

NOTIZIE *relative alla fornitura dei viveri pel vitto delle R. truppe.*

GENERI	PREZZO netto contrattuale dei generi al Chilogr. al Litro	Magazzini centro di rifornimento	DATA dei contratti per le forniture locali	COGNOME e NOME dei fornitori per le forniture locali	Forza media giornaliera dei conviventi al rancio
Carne					
Formaggio .					
Pasta					
Riso					
Vino					

(1) Ufficio di commissariato o comando di presidio.

N. **723**. MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Dispensa dalla chiamata di ufficiali di milizia territoriale che siano funzionari od agenti della pubblica amministrazione, nati negli anni 1876, 1877 e 1878.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 novembre 1916.

Gli ufficiali di milizia territoriale che siano funzionari od agenti di pubblica amministrazione nati negli anni 1876-1877-1878, i quali trovandosi in congedo si fossero presentati o si presentassero alle armi in dipendenza della chiamata alle armi dei militari in congedo illimitato di terza categoria nati nei predetti anni di cui alle circolari 641 e 674 del *giornale militare* corrente anno, non dovranno esser senz'altro dispensati dall'assumere servizio ove esibiscano ai comandi di distretto, come è prescritto per i militari stessi, la dichiarazione di indispensabilità e di insostituibilità rispettivamente accennata ai numeri 16 e 17 delle circolari succitate.

I comandi di distretto dovranno inviare d'urgenza le dichiarazioni esibite dagli ufficiali a questo Ministero, che si riserva di determinare caso per caso.

Il Ministro — MORRONE.

N. **724**. AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1289, che stabilisce il computo del vantaggio spettante alle promozioni a scelta di alcune categorie di ufficiali del R. esercito.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore), — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 8 giugno 1913, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visti i Regi decreti 15 novembre 1914, n. 1249 e 20 dicembre 1914, n 1394;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1915, n. 1431, concernente ulteriori provvedimenti per i quadri degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del regno;

Visto il R. decreto 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento del R. esercito vengono estese a tutte le truppe;

Visto il decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666;

Considerata l'opportunità di mantenere costante, per la durata della guerra, in ciascun'arma e per ciascun grado, il vantaggio concesso agli ufficiali che sono promossi a scelta ordinaria, sia per evitare che con l'allargamento dei ruoli diventi eccessivo, sia per evitare perturbamenti nelle carriere;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1431, modificato dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666, i ruoli d'anzianità sui quali saranno calcolate le aliquote in cui debbono essere entrati gli ufficiali per ottenere l'avanzamento a scelta, a partire dal 1° gennaio 1915 e per la durata della guerra, sono, per tutti indistintamente, quelli corrispondenti alla data del 31 dicembre 1915. Sugli stessi ruoli verranno computate le aliquote per gli ufficiali che ancora beneficiano del trattamento di cui all'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Gli ufficiali anzidetti acquisteranno diritto alla promozione quando, nei rispettivi ruoli, vengono promossi ad anzianità gli ufficiali che distano da loro di un numero di posti corrispondente all'aliquota stabilita nel modo su espresso.

Art. 2.

Per evitare che gli ufficiali aventi uguale diritto alla promozione a scelta vengano promossi con differente vantaggio, sarà regolato il loro avanzamento sull'arma che, alla data della pubblicazione del presente decreto, conta in proporzione il maggior numero di ufficiali che hanno il menzionato diritto.

E perciò, nessuno di tali ufficiali potrà in un'arma ottenere la promozione (anche se, per il procedimento indicato nell'articolo 1 del presente decreto, ne sia venuto il turno), se non sarà prima promosso quello avente maggiore anzianità di spalline appartenente all'arma regolatrice; e viceversa saranno promossi insieme con quelli dell'arma regolatrice, gli ufficiali delle altre armi aventi pari anzianità di spalline.

Art. 3.

In nessun caso gli ufficiali di cui si tratta potranno sorpassare, nel rispettivo ruolo, i colleghi che conseguirono lo stesso avanzamento a scelta prima del 31 dicembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **725.** — AVANZAMENTO STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 1588, concernente provvedimenti relativi all'avanzamento e allo stato degli ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254. sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Visto il R. decreto del 28 marzo 1915, n 358;

Visti i decreti luogotenenziali del 22 agosto 1915, n. 1293; del 14 novembre 1915, n. 1646; del 4 maggio 1916, n. 562; del 1° ottobre 1916, n. 1289;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto luogotenenziale del 24 giugno 1915, numero 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra, sono estese a tutte

le truppe, anche se dislocate fuori dai territori da considerarsi in istato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente, dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado per qualsiasi motivo, si applica il collocamento in riforma, anzichè il collocamento in congedo provvisorio, quando contino meno di quindici anni di servizio.

In conformità di quanto stabilisce il n. 1 dell'art. 7 del decreto luogotenenziale del 14 novembre 1915, n. 1646, la riforma viene applicata altresì a quegli ufficiali, che, dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado, non possono essere collocati in congedo provvisorio, perchè non idonei neanche ai servizi della riserva. Se però detti ufficiali contino venticinque anni di servizio saranno collocati a riposo.

Art. 2

L'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La sospensione del giudizio sull'idoneità all'avanzamento, per condizioni fisiche, di cui al paragrafo 155 del regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, n. 254, potrà essere protratta, nei casi di *infermità non proveniente da causa di servizio*, anche oltre la data sotto la quale all'ufficiale possa spettare l'effettiva promozione; però, l'ufficiale che venga in seguito dichiarato idoneo all'avanzamento, *non ricupererà*, all'atto della promozione, l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora fosse stato promosso a suo turno, ma avrà l'anzianità corrispondente alla data sotto cui, dopo la guarigione, sarà compilata la proposta d'avanzamento in suo favore.

Per l'ufficiale, pel quale venne emesso giudizio sospensivo all'avanzamento, per *malattia proveniente da causa di servizio*, la sospensione del giudizio potrà essere egualmente protratta, ed egli sarà promosso, non appena pronunziato in suo favore

giudizio di idoneità, riprendendo l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora fosse stato promosso a turno.

In entrambi i casi la sospensione del giudizio non dovrà protrarsi oltre *un anno* dalla data in cui all'ufficiale possa spettare la promozione a turno. L'ufficiale infermo per cause imputabili al servizio che, trascorso l'anno, sia dichiarato ancora non idoneo, e più tardi guarisca e diventi idoneo, avrà diritto a ricuperare *un anno* dell'anzianità perduta, a contare dal giorno in cui gli sarebbe spettata la promozione a turno.

Art. 3.

Per la durata della guerra e per l'anno solare successivo, agli effetti dell'azanzamento, si considereranno come effettuate, a partire dal 1° gennaio 1915, per ogni anno e per ciascun grado, nei singoli ruoli delle armi e corpi, un numero di promozioni corrispondenti alla media quinquennale, di cui all'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali, quale risultava a tutto il 1914.

Art. 4.

I tenenti commissari in servizio attivo permanente, provenienti dai concorsi indetti in base all'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358, e al decreto luogotenenziale 4 maggio 1916, n. 562, potranno, qualora esigenze di servizio lo richiedano, essere promossi capitani, ancorchè non abbiano compiuto il corso di commissariato presso la scuola di guerra, ma purchè abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio dalla nomina ad effettivi.

Art. 5.

Al decreto luogotenenziale n. 1289 del 1° ottobre 1916 sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

1° Nel secondo comma dell'art. 1, alla frase: « Gli ufficiali anzidetti acquisteranno il diritto alla promozione », aggiungere, subito dopo, l'inciso: « *salvo il disposto dei seguenti articoli 2, 3 e 4* »;

2° Abrogare, a tutti gli effetti, il secondo comma dell'articolo 2, e sostituirvi il seguente:

« *E perciò nessuno di tali ufficiali potrà in un'arma ottenere la promozione a scelta (anche se, per il procedimento indi-*

cato nell'art. 1 del presente decreto, ne sia venuto il turno), se non avranno conseguita tale promozione quelli aventi maggiore anzianità di spalline appartenenti all'arma regolatrice; e, viceversa, saranno promossi a scelta, insieme con quelli dell'arma regolatrice, gli ufficiali delle altre armi aventi maggiore anzianità di spalline, ai quali non sia ancora giunto il turno di promozione per effetto dell'anzidetto articolo 1 »

3° Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente « *Articolo 4* »:

« *Gli ufficiali delle dette categorie, i quali, per effetto di uno speciale andamento della loro precedente carriera, siano venuti o si verranno a trovare in un corso diverso da quello raggiunto dagli ufficiali della stessa arma di pari anzianità di spalline, promossi a scelta con andamento regolare, seguiranno le sorti degli ufficiali promossi a scelta del corso nel quale sono venuti comunque a trovarsi* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, addì 20 novembre 1916

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N **726.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori di amministrazione in congedo, per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 novembre 1916.

A modificazione della circolare n. 9 del *giornale militare* del corrente anno ed a mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i maggiori di amministrazione delle

categorie in congedo, per essere inscritti nel quadro suppletivo di avanzamento del corrente anno 1916, sia portato a tutto l'8 gennaio 1914.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 69ª, anno 1916, pag. 1740.

Nel sommario della circolare n. 666, dopo le parole: « non investiti di comando tattico » *aggiungasi* : « corrispondente al grado superiore »

Tale aggiunta deve pure farsi a pag. 1751, nel titolo della circolare stessa.

Prezzo della presente dispensa L. 0,55

(1554) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 71ª — 1916 — 2 dicembre

1916 NOVEMBRE 13. – N. 727. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo al soprassoldo giornaliero di servizio ai caporali e soldati nominati skiatori scelti . . . . . Pag 1876

» 27 – » 728. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di cavalleria . . . » 1876

» 30 – » 729. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quota di compenso agli allievi maniscalchi per ferratura quadrupedi . . . . . » 1881

1916 DICEMBRE 1°. – » 730. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione di indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra . . . . . » 1881

» 1° – » 731. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Documenti di avanzamento relativi ai tenenti commissari in servizio attivo permanente. . . . . » 1882

1° – » 732. — AVANZAMENTO. — Servizio di prima nomina degli ufficiali medici chiamati alle armi con decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469 » 1882

» 1° – » 733. — AVANZAMENTO — DISCIPLINA MILITARE. — Norme per la compilazione dei documenti caratteristici . . . . . » 1882

» 1°. – » 734. — AVANZAMENTO — Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento . . » 1883

» 1°. – » 735. — AVANZAMENTO. — Applicazione ai sottotenenti delle categorie in congedo del decreto luogotenenziale n. 1646, del 14 novembre 1915, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali . . . . . » 1885

» 1°. – » 736. — GIUSTIZIA MILITARE. — Composizione dei tribunali e delle commissioni d'inchiesta . . » 1886

» 1°. – » 737. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . » 1887

» 1°. – » 738. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari per gli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . » 1887

» 1°. – » 739. — TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali e di riserva . . . . » 1887

1916 DICEMBRE 1°. - N. 740. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio ai ragionieri di artiglieria in servizio quali straordinari presso l'amministrazione militare . . . . . Pag. 1888

1° — » 741. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato C, articolo 11, intorno alle tasse di bollo sui documenti per l'esonero dei militari . . . . » 1889

N. **727.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale relativo al soprassoldo giornaliero di servizio ai caporali e soldati nominati skiatori scelti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito;

DETERMINA

Ai caporali e soldati nominati skiatori scelti è esteso per tutta la durata della guerra il soprassoldo giornaliero di servizio di L. 0,05 di cui al n. 70 dello specchio III delle indennità eventuali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 13 novembre 1916.

Il Ministro MORRONE.

N. **728.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di cavalleria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 novembre 1916

1. Per la nomina a sottotenente di complemento è aperto presso la scuola militare di Modena un corso per 100 aspiranti all'arma di cavalleria.

2. Sono ammissibili al corso in parola:

a) i militari di cavalleria alle armi da almeno tre mesi compiuti nel giorno della presentazione della domanda;

b) i giovani nati nell'anno 1898;

c) gli allievi ufficiali di complemento di fanteria del corso che ha avuto inizio il 16 novembre presso la scuola militare.

La graduatoria degli ammissibili sarà compilata unicamente in base all'esito di un apposito esperimento di equitazione che sarà tenuto presso il comando della scuola suddetta.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) assumeranno a cura dello stesso comando l'arruolamento volontario per la durata della guerra, nel solo caso che in seguito all'esperimento suddetto, siano compresi fra i vincitori del concorso.

3. I 100 posti saranno così ripartiti: n. 30 posti ai concorrenti di cui alla lettera *a*) del n. 2 n. 40 posti ai concorrenti di cui alla lettera *b*) e i rimanenti 30 posti a quelli indicati nella lettera *c*).

I posti che non risultassero coperti in una categoria saranno attribuiti alle altre due in misura proporzionale.

4. Il corso suddetto avrà inizio il 15 gennaio 1917 e si prevede che la durata di esso possa estendersi fino a sei mesi.

5. Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza di liceo o d'istituto tecnico od altro titolo equipollente.

6. Per le modalità da osservarsi si rinvia alle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Il Ministro — MORRONE.

Distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ad uno speciale corso accelerato presso la Scuola militare (Modena) per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento dell'arma di cavalleria.

1. D'ordine del Ministro della guerra si notifica che per la nomina a sottotenente di complemento avrà inizio il giorno 15 gennaio p. v.

un corso per 100 aspiranti di cavalleria presso la Scuola militare di Modena.

2. Sono ammissibili al corso in parola:

a) i militari di cavalleria alle armi da almeno tre mesi compiuti nel giorno della presentazione della domanda;

b) i giovani nati nell'anno 1898;

c) gli allievi ufficiali di complemento di fanteria del corso che ha avuto inizio il 16 novembre presso la scuola militare

La graduatoria degli ammissibili sarà compilata unicamente in base all'esito di un apposito esperimento di equitazione che sarà tenuto presso il comando della scuola suddetta.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) assumeranno a cura dello stesso comando l'arruolamento volontario per la durata della guerra, nel solo caso che in seguito all'esperimento suddetto, siano compresi fra vincitori del concorso.

3. I 100 posti saranno così ripartiti: n. 30 posti ai concorrenti di cui alla lettera *a*) del n. 2, n. 40 posti ai concorrenti di cui alla lettera *b*) e i rimanenti 30 posti a quelli indicati nella lettera c).

I posti che non risultassero coperti in una categoria saranno attribuiti alle altre due in misura proporzionale

4. I concorrenti militari di 3ª categosia debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria, senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere il conseguimento del grado di sottotenente di complemento.

Non sono ammissibili al corso anzidetto i sottufficiali di carriera nè i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.

5. Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) del n. 2 saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio del corso.

6. I concorrenti al corso dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, la licenza di liceo o di istituto tecnico.

7. Il corso suddetto sarà iniziato il giorno 15 gennaio prossimo e si prevede che possa avere la durata di mesi sei.

8. Ultimato il corso, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine del corso

ma con opportune prove da farsi durante il corso stesso per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

6. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne saranno giudicati idonei e meritevoli.

10. Coloro che saranno ammessi al corso speciale presso la Scuola militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata del corso stesso.

11. Le domande di ammissione dei concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 2 dovranno *pervenire ai comandi di deposito o distretto entro il giorno 1° gennaio p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 1.35, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

Tutti i documenti, sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

12. Le domande di ammissione dei concorrenti di cui alla lettera *c*) del n. 2 dovranno essere presentate entro lo stesso termine al comando della scuola militare e saranno corredate dal solo titolo di studio

13. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, dopo un anno di regolare frequenza, presso gli istituti seguenti:

Scuola agraria annessa all'università di Pisa;

R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e del regio istituto agrario sperimentale di Perugia;

licenza del corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

licenza del corso superiore delle scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

licenza dell'istituto forestale di Vallombrosa;

certificato di ammissione alle scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia;

licenza della scuola di commercio annessa al regio istituto internazionale di Torino e della scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

licenza delle regie scuole medie commerciali;

licenza delle regie scuole industriali di 3° grado: Fermo regio istituto industriale; Foggia regio istituto industriale « S. Altamura »; Messina regia scuola industriale; Napoli regio istituto industriale « A. Volta »; Novara regia scuola professionale « Omar »; Reggio Calabria regia scuola industriale; Vicenza regio istituto industriale (A. Rossi »;

Licenza della 5ª classe, sezione industriale, dell'istituto tecnico di Bergamo;

14. Le domande potranno essere presentate e saranno accettate anche se mancanti di qualche documento. **Avvertasi però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.**

15. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al corso degli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *l*) del n. 2 sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale*, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

16. **Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nel corso allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto,**

N. **729**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quota di compenso agli allievi maniscalchi per ferratura quadrupedi**. — (Ispettorato ippico). — 30 novembre 1916.

A schiarimento della disposizione « Compensi agli allievi maniscalchi » contenuta nella circolare 650 del corrente mese, si fa presente che la quota di L. 0,005 per ogni giornata di presenza quadrupedi va detratta dalla somma complessiva spettante al maniscalco e quindi corrisposta all'allievo maniscalco per intero, se unico, o ripartita fra gli allievi se vari sono quelli addetti al servizio del maniscalco medesimo.

La concessione degli allievi maniscalchi, quando non sia altrimenti prescritta, dovrà essere commisurata alla forza quadrupedi affidata al maniscalco, e nella proporzione di un allievo per ogni 200 quadrupedi circa.

Il Ministro — MORRONE.

N. **730**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Spedizione di indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° dicembre 1916.

Con riferimento alla circolare n. 243 del 21 aprile corrente anno, con la quale veniva stabilito che gli oggetti appartenenti ai militari morti o dispersi in guerra possono essere spediti ai sindaci, per la consegna alle rispettive famiglie, dai depositi dei corpi e con piego raccomandato, in *esenzione di tassa*, o con pacco postale o ferroviario, con la relativa spesa a carico dell'amministrazione militare, viene disposto che qualora si tratti di colli che non possano essere inoltrati a destino con tali mezzi, i detti depositi hanno facoltà di eseguirne la spedizione per ferrovia a grande velocità, *in conto corrente*, presentando le prescritte richieste modello 444.

Il Ministro — MORRONE.

N. **731**. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Documenti di avanzamento relativi ai tenenti commissari in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° dicembre 1916.

In relazione al disposto dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n 1588 (circolare 725 del *giornale militare*), le autorità militari, alla cui dipendenza si trovano i tenenti commissari effettivi nominati col decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915 (dispensa 74 del *bollettino ufficiale*), dovranno subito compilare e far pervenire sollecitamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª, sezione 3ª) i documenti di avanzamento relativi ai detti ufficiali.

A tali documenti dovranno essere uniti un rapporto particolareggiato sul servizio prestato dagli ufficiali stessi ed una copia dello stato di servizio.

Il Ministro — MORRONE.

N. **732**. — AVANZAMENTO — **Servizio di prima nomina degli ufficiali medici chiamati alle armi con decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.** — (Ufficio sanitario). — 1° dicembre 1916.

Il Ministero determina che gli ufficiali medici chiamati alle armi per effetto del decreto luogotenenziale 21 aprile u s, n. 469, non debbano prestare alcun servizio di prima nomina.

Il Ministro — MORRONE.

N. **733**. — AVANZAMENTO — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per la compilazione dei documenti caratteristici.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° dicembre 1916.

Si confermano le disposizioni contenute nella circolare n. 884 del *giornale militare* 1915, relative alle speciali norme per la compilazione dei documenti caratteristici per la durata della

guerra; e si soggiunge che, in analogia a quanto fu prescritto al n. 3 di tale circolare, le note caratteristiche, per gli ufficiali per i quali esista la possibilità di compilarle, ed i rapporti di cui ai numeri 1 e 2 della circolare stessa, dovranno essere trasmessi al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il mese di gennaio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **734.** — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento.** — (Ufficio sanitario). — 1° dicembre 1916,

Le nomine ai gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello medico di complemento, per la durata della guerra, oltre il possesso dei requisiti *civili*, *morali* e *fisici* prescritti, debitamente accertati, saranno regolate dalle seguenti norme:

a) a sottotenenti medici:

i medici laureati da non oltre cinque anni:

b) a tenenti medici:

i medici con non meno di cinque anni di esercizio professionale;

c) a capitani medici:

1° i medici con non meno di quindici anni di ininterrotto esercizio professionale, riconosciuti idonei a covrire funzioni medico-militari inerenti al grado, dalla Commissione di cui alla lettera *f*);

2° i medici e chirurgi primari di un ospedale, importante a giudizio della commissione di cui alla lettera *f*), che abbiano conseguito il posto per pubblico concorso e che lo abbiano ricoverto almeno per un anno e che sieno riconosciuti idonei a covrire funzioni medico-militari inerenti al grado dalla Commissione di cui alla lettera *f*;

3° i medici provinciali;

4° tutti coloro che abbiano la libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche da non meno di due anni o, se da meno di due anni, abbiano dieci anni di esercizio professionale e che siano riconosciuti idonei a covrire funzioni medico militari inerenti al grado dalla Commissione di cui alla lettera *f*;

5° gli aiuti effettivi in organico di cliniche o istituti medico-chirurgici universitari, che non siano liberi docenti e dopo almeno due anni di ininterrotto effettivo servizio in tale qualità e non meno di dieci anni di esercizio professionale e che siano riconosciuti idonei a covrire funzioni medico militari inerenti al grado dalla Commissione di cui alla lettera *f*;

6° gli aiuti di ospedali, di notevole importanza a giudizio della commissione di cui alla lettera *f*), che abbiano conseguito il posto per pubblico concorso e lo abbiano ricoverto per almeno due anni di ininterrotto servizio e che abbiano non meno di dieci anni di esercizio professionale, e che siano riconosciuti idonei a covrire funzioni medico militari inerenti al grado dalla Commissione di cui alla lettera *f*;

d) a maggiori medici:

1° i professori straordinari delle Regie università (facoltà medico-chirurgiche);

2° i professori incaricati ufficiali stabili nella facoltà di medicina e chirurgia;

3° i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della sanità pubblica del Regno ed i medici provinciali di prima classe;

4° i medici o chirurgi muniti del diploma di libera docenza che siano direttori o primari di ospedali, di grande importanza a giudizio della commissione di cui alla lettera *f*, e che, nominati tali in seguito a pubblico concorso, abbiano esercitata la carica da non meno di due anni e che abbiano almeno dieci anni di esercizio professionale, e non meno di un anno di servizio militare, anche in qualità di assimilati, e che abbiano, durante tale periodo, dimostrato di poter covrire funzioni direttive militari;

5° i liberi docenti che siano aiuti effettivi in organico di cliniche o istituti medico-chirurgici universitari e che abbiano dieci anni di esercizio professionale, non meno di un anno di servizio militare, anche in qualità di assimilati, e che abbiano, durante tale periodo, dimostrato di poter covrire funzioni direttive militari;

6° i liberi docenti con non meno di quindici anni di esercizio professionale, che abbiano prestato almeno un anno di servizio militare, anche in qualità di assimilati, e che abbiano, durante tale periodo, dimostrato di potere covrire funzioni direttive militari;

e) a tenenti colonnelli medici:

1° i professori ordinari delle facoltà medico-chirurgiche delle Regie università;

2° il vice direttore generale della sanità pubblica;

3° i professori ordinari delle facoltà medico-chirurgiche delle università libere, che abbiano lodevolmente disimpegnati incarichi, importanti a giudizio della commissione di cui alla lettera *f*);

f) l'esame dei titoli presentati dagli aspiranti al grado di ufficiale di complemento sarà effettuato da una commissione composta dell'*f.f.* Ispettore capo della sanità militare, presidente; di un maggiore generale medico e di un membro civile da scegliersi a cura dell' ispettorato di sanità, tra le alte personalità delle facoltà medico chirurgiche, e di un ufficiale superiore medico, o capitano, con le funzioni di segretario.

La circolare n. 445 del *giornale militare* 1916 è abrogata.

Il Ministro — MORRONE.

N. **735**. — AVANZAMENTO. — **Applicazione ai sottotenenti delle categorie in congedo del decreto luogotenenziale n. 1646, del 14 novembre 1915, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° dicembre 1916.

A risolvere i varî quesiti che di frequente vengono rivolti al Ministero, circa l'avanzamento dei sottotenenti di complemento e di milizia territoriale e circa l'applicazione dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1646, (circolare 874 del *giornale militare* 1915), e ad evitare i ritardi che troppo spesso si verificano nella trasmissione dei documenti di avanzamento, il Ministero determina:

1° In dipendenza del citato articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 1915 e della circolare 434 del *giornale militare* c. a, debbono essere giudicati per l'avanzamento tutti i sottotenenti di complemento i quali contino nove mesi di grado, di cui quattro presso i comandi, corpi o servizi dell'esercito operante, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o no compiuto il servizio di prima nomina;

2°. Nel computo dei quattro mesi di servizio alle dipendenze dell'esercito operante, utili per poter concorrere all'avanzamento, in base al più volte citato art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 1915, circ. 874, deve tenersi conto anche delle assenze motivate da ragioni di servi-

zio, o causate da ferite o da malattia riconosciuta proveniente da cause di servizio, e deve del pari considerarsi valido il tempo eventualmente trascorso dagli ufficiali in licenza di convalescenza, per ferite riportate in guerra o per malattia contratta per causa di servizio;

3°. Nella colonna annotazioni delle specchio di proposta dovrà essere chiaramente indicato sotto quale data il sottotenente proposto per l'avanzamento abbia compiuto il prescritto servizio di quattro mesi alla dipendenza di comandi, corpi o servizi dell'esercito operante.

Il Ministro — MORRONE.

N **736.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Composizione dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° dicembre 1916.

Nell intento di assicurare il regolare funzionamento del servizio nei laboratori, nelle officine e negli altri stabilimenti per la produzione delle armi e munizioni, questo Ministero determina che i comandanti delle divisioni militari territoriali, nel compilare le liste dei designabili o sorteggiabili a giudici delle commissioni d'inchiesta e dei tribunali militari territoriali e speciali, omettano tutti gli ufficiali generali e superiori appartenenti a servizi tecnici ed addetti ai suindicati laboratori, officine e stabilimenti, dovendosi essi considerare, a tale effetto, come mobilitati, e quindi non residenti nel territorio della divisione.

I comandi di divisione, pertanto, disporranno che quelli, fra i predetti ufficiali, che, al momento della pubblicazione della presente circolare, si trovassero compresi nelle liste sopraindicate, ne siano senz'altro cancellati, avvertendo però che quelli già investiti della cognizione di una causa non possono cessare dall'ufficio di giudice se non dopo la definizione della causa stessa.

Il Ministro — MORRONE.

N. **737.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Ufficio sanitario). — 1° dicembre 1916.

A modificazione della precedente circolare n. 677 del *giornale militare* corrente anno il Ministero notifica che lo stabilimento balneo-termale di Acqui il quale doveva aprirsi il 3 dicembre, sarà invece aperto il 27 stesso mese, cioè all'inizio della 2ª muta invernale.

Restano pertanto invariate le susseguenti mute così come sono regolate dalla predetta circolare, e le modalità circa l'ammissione alle dette cure.

Il Ministro — MORRONE.

N. **738.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Accertamenti sanitari per gli ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° dicembre 1916.

Gli atti sanitari per gli ufficiali in servizio attivo permanente, feriti o ammalati, subiscono sovente un notevole ritardo, perchè, in conformità delle disposizioni contenute nelle circolari 78 e 388 del *giornale militare*, c. a., devono aver luogo dopo le pratiche necessarie per accertare se l'infermità dipende o non da cause di servizio.

Pur mantenendo in massima quelle disposizioni, il Ministero dà facoltà alle autorità militari di dar corso agli atti sanitari indipendentemente e *prima* degli accertamenti per la provenienza dell'infermità, in tutti quei casi in cui il rimandarli fa protrarre oltre misura i provvedimenti di stato.

Gli atti stessi dovranno essere sollecitamente inviati al Ministero, che stabilirà su di essi la posizione da darsi all'ufficiale, salvo, occorrendo, a modificarla allorchè gli verrà a risultare la provenienza o non da servizio, dell'infermità.

Il Ministro — MORRONE.

N. **739.** — TRASPORTI. — **Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali e di riserva.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° dicembre 1916.

A modificazione della circolare n. 643 inserta nel *giornale militare* dell'anno 1915, si rende noto che la concessione fatta

ai parenti poveri di militari ricoverati negli ospedali di riserva, di compiere gratuitamente il viaggio per recarsi a visitare i propri congiunti infermi — attualmente limitata a favore di *un solo* membro della famiglia del militare — viene estesa a *due persone* della famiglia medesima.

Inoltre per ottenere tale concessione non occorre più, come è stato finora, che il militare si trovi *in pericolo di vita*, ma è sufficiente che esso sia in *condizioni gravi*.

Rimangono inalterate tutte le altre norme stabilite al riguardo sia con la citata circolare, sia con quelle n. 119 e n. 260 del corrente anno.

Il Ministro — MORRONE.

N. **740** - TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio ai ragionieri di artiglieria in servizio quali straordinari presso l'amministrazione militare.** — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 1° dicembre 1916.

Con riferimento alla circolare n. 622, inserta sul *giornale militare ufficiale* del 1915, si comunica che, per accordi intervenuti fra il Ministero della guerra e la direzione generale delle ferrovie dello Stato, sono ammessi a godere della concessione speciale *C*, pei viaggi sulle ferrovie e linee di navigazione dello Stato, anche i ragionieri d'artiglieria, assunti in servizio temporaneo straordinario con stipendio annuo e con decreto ministeriale di nomina, tostochè sia compiuto l'anno dalla loro ammissione in servizio.

La qualifica di ragioniere sarà pertanto inscritta nella tabella n. 6 dell'elenco degli impiegati civili del Ministero della guerra ammessi a fruire della concessione speciale *C*, alla categoria « straordinari » (fascicolo 18 della *Raccolta*, disposizione n. 4).

In relazione a quanto precede, le autorità militari competenti sono autorizzate a trasmettere, nei consueti modi, al Ministero le richieste delle persone appartenenti alla categoria suindicata, intese ad ottenere i libretti (personali e di famiglia) facendo riferimento a questa circolare.

Il Ministro — MORRONE.

N. **741.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, art. 11 intorno alle tasse di bollo sui documenti per l'esonero dei militari.** — (Sottosegretariato armi e munizioni. 1° dicembre 1916.

A parziale scioglimento della riserva contenuta nell'ultimo capoverso delle norme esecutive del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, relativo a provvedimenti tributari, pubblicato nella circolare n. 714 del *giornale militare ufficiale*, corrente anno, si comunicano le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, art. 11 che, come è noto, va in vigore col 1° dicembre 1916.

Norme esecutive.

L'art. 11 dell'allegato *C* del decreto assoggetta a tassa di bollo, a datare dal 1° dicembre 1916, i documenti che, a termini del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dei decreti luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 887 e 13 aprile 1916, n. 401, e delle norme approvate con decreto del Ministero della guerra del 30 giugno 1915, e della circolare 2 agosto 1916, n. 489 *giornale militare ufficiale*, occorrono per le esonerazioni temporanee dall'effettivo servizio sotto le armi dei militari del Regio esercito e della Regia marina richiamati, o per l'assegnazione dei militari quali comandati o lasciati a disposizione per lavorare.

I documenti assoggettati a tassa sono quelli che si rendono necessari quando i proprietari o direttori di aziende, stabilimenti od imprese, incluse le aziende private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale, intendano di chiedere l'esonerazione temporanea del proprio personale, e di ottenere che i militari siano comandati o siano lasciati a disposizione per lavorare.

La tassa è stabilita in lire due per gli stampati mod. A e A *bis* (elenchi degli esonerandi) e per le lettere accompagnatorie prescritte per le domande di esonerazione, ed in lire una per i foglietti mod. E ed E *bis* (foglietti di esenerazione temporanea) rilasciati ai militari esonerati, anche per il rinnovo dell'esonero.

Le tasse si applicano su ciascun foglio di detti esemplari, lettere e moduli, e quindi saranno dovute per tutti gli esem-

plari di lettere accompagnatorie prescritte dalle norme sopraindicate.

Nessuna esecuzione è accordata dalle tasse in questione nel caso di povertà degl'interessati.

La tassa di lire due stabilita per le lettere accompagnatorie non si estende ai documenti probatori che le corredano. Per tali documenti resta fermo l'obbligo del bollo nel solo caso che si tratti di atti che vi erano soggetti dall'origine.

Nel caso di aziende proprie dello Stato non sarà da applicarsi la tassa di bollo di lire due per le richieste presentate al Ministero della guerra e per i relativi elenchi *A-bis*; saranno invece assoggettati a tassa di lire una i foglietti modello *E* ed *E-bis*, da consegnarsi ai militari lasciati presso le aziende medesime.

La tassa di bollo sui documenti anzidetti verrà corrisposta mediante applicazione di marche a tassa fissa per un importo corrispondente alle tasse dovute; le dette marche verranno annullate dalle competenti autorità militari con l'apposizione del bollo d'ufficio.

Le ditte richiedenti, se non possono esibire direttamente alle commissioni locali o comitati regionali le marche da bollo a tassa fissa d'importo corrispondente a lire una per ciascun esonerando, invieranno insieme con l'istanza un vaglia postale corrispondente a tante tasse di bollo di lire una, quanti sono i militari pei quali si chiede l'esonerazione, oltre la spesa di cent. 5 per tassa di quietanza del vaglia.

Le commissioni ed i comitati, una volta deciso in merito alle domande, acquisteranno le marche a tassa fissa da applicare ed annullare sui foglietti E ed E *bis*, e nel comunicare alle ditte l'esito delle istanze, restituiranno loro, mediante vaglia e sotto deduzione delle spese postali, le somme corrispondenti alle denegate concessioni.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1562) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 72ª — 1916 — 9 dicembre

1916 DICEMBRE 5. - N. 742. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale 5 ottobre 1916, n. 1569, per regolare la distribuzione della benzina nel Regno ed il controllo sulla importazione di essa e sul consumo da parte dei privati. Norme per l'applicazione del detto decreto . . . . *Pag.* 1891

CIRCOLARE N. **742.** DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale 5 ottobre 1916, n. 1569, per regolare la distribuzione della benzina nel Regno ed il controllo sulla importazione di essa e sul consumo da parte dei privati. Norme per l'applicazione del detto decreto.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto coi ministri della marina; dell'agricoltura; dell'industria, del commercio e del lavoro; dei lavori pubblici; delle poste e dei telegrafi e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, le quantità di benzina disponibili in paese saranno destinate a soddisfare, di preferenza, i

bisogni degli stabilimenti ausiliari, degli esercenti di servizi pubblici di trasporto, degli agricoltori ed industriali per i loro impianti di produzione.

Art. 2.

Le norme per assicurare l'economia del consumo da parte degli utenti considerati nel precedente articolo, e pel controllo del consumo, da parte dei privati, della benzina e della sua provenienza, saranno determinate con decreto del ministro della guerra, d'accordo con gli altri ministri competenti.

Art. 3.

L'inosservanza delle disposizioni predette sarà punita con l'ammenda fino a lire 3000, salvo le maggiori pene stabilite dalla legge per i fatti di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

Boselli.
Morrone.
Corsi.
Ranieri.
De Nava.
Bonomi.
Fera.
Sacchi.

Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale suddetto approvate con decreto ministeriale 1° dicembre 1916.

Art. 1.

La precedenza nella distribuzione della benzina disponibile nel Regno, detratta cioè la quantità occorrente ai servizi statali, viene accordata nell'ordine dato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1916; e quindi successivamente:

a) agli stabilimenti ausiliari;

b) agli esercenti dei servizi pubblici di trasporto;

c) agli agricoltori ed agli industriali per i loro impianti di produzione, con speciale riguardo a quelli che hanno forforniture per le pubbliche amministrazioni

Agli effetti del presente articolo sono da considerarsi come « ausiliari » anche gli altri stabilimenti che, attendendo a lavori interessanti il munizionamento, sono posti sotto la vigilanza dei comitati regionali di mobilitazione industriale e delle commisioni regionali di collaudo di artiglieria.

Art. 2.

Gli importatori e produttori di benzina sono tenuti a dichiarare, al 1° di ogni mese, al Ministero della guerra (sottosegretariato armi e munizioni), la consistenza di benzina in tutti i loro depositi.

Oltre a ciò gli importatori di benzina dall'estero saranno tenuti a segnalare preventivamente al suddetto Ministero i carichi viaggianti, indicandone la provenienza, la quantità, il porto di sbarco e la presumibile data di arrivo. Nel fare tali comunicazioni gli importatori preciseranno la quantità di benzina in viaggio, distinguendo quella che sarà disponibile agli effetti delle presenti norme da quella già riservata, per contratto, ai servizi statali e da consegnarsi nel mese in corso. I produttori nazionali indicheranno, invece, la quantità di benzina che ritengono di poter produrre nel mese in corso e quella effettivamente prodotta nel mese precedente.

Art. 3.

Presso il Ministero della guerra (sottosegretariato armi e munizioni) funzionerà una commissione permanente costituita dai rappresentanti dei dicasteri interessati, incaricata di addivenire alle assegnazioni della benzina ed ai provvedimenti per l'applicazione del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1916 e delle presenti norme.

La commissione avrà facoltà di sentire i rappresentanti degli importatori e produttori.

Art. 4.

I consumatori di cui all'art 1 per ottenere assegnazione di benzina, dichiareranno per iscritto il rispettivo fabbisogno pel secondo mese successivo, giustificandolo, precisando gli usi cui la benzina è destinata ed indicando la rimanenza alla data della richiesta:

a) gli stabilimenti ausiliari (o considerati come tali), ai comitati regionali di mobilitazione industriale della zona in cui trovasi lo stabilimento;

b) gli esercenti dei servizi pubblici automobilistici, sovvenzionati o non, o da piazza, ai rispettivi circoli ferroviari d'ispezione; gli esercenti di servizi automobilistici esclusivamente postali, alle direzioni provinciali delle poste;

c) gli industriali liberi, all'ispettorato dell'industria e del lavoro od alle Camere di commercio ed industria;

d) gli agricoltori, ai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura ed ai consorzi agrari cooperativi.

I detti comitati regionali di mobilitazione industriale, enti ed uffici accerteranno che le richieste corrispondano alle effettive necessità delle singole aziende.

Art. 5.

Ogni comitato regionale di mobilitazione industriale, entro la prima decade di ogni mese, dovrà far pervenire il riepilogo delle richieste avute, al comitato regionale di mobilitazione industriale di Genova, il quale, a sua volta, riassunti tali riepiloghi ne segnalerà le risultanze alla commissione permanente entro il 15 di ogni mese.

Similmente entro lo stesso termine di tempo faranno pervenire alla detta commissione le indicazioni dei fabbisogni, le

direzioni provinciali delle poste, gli ispettorati del lavoro e dell'industria, le camere di commercio ed industria i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura ed i consorzi agrari cooperativi.

I circoli ferroviari d'ispezione le faranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle ferrovie), entro la prima decade del mese.

Art. 6.

La commissione permanente, entro il 25 di ogni mese, tenuto conto della disponibilità segnalata dagli importatori e produttori (art. 2) e dei fabbisogni (art. 5), addiverrà alla ripartizione, assegnando una quota globale a ciascuno dei gruppi di consumatori di cui all'art. 1, fissando una quota di riserva e stabilendo i singoli quantitativi che ciascuna ditta importatrice e produttrice dovrà fornire.

La quantità lasciata a disposizione degli importatori e produttori per il libero commercio, sarà destinata a soddisfare di preferenza alle documentate esigenze dei pubblici servizi, secondo le richieste delle provincie, dei comuni e degli enti locali riconosciuti.

La stessa commissione dovrà dettare le norme per la equa distribuzione della benzina, di cui al comma precedente, fra tutte le provincie del Regno in rapporto ai rispettivi consumi.

Art. 7.

Il comitato regionale di mobilitazione industriale di Genova provvederà alla ripartizione della quota assegnatagli dalla commissione (art. 6) per gli stabilimenti ausiliari e considerati come tali, addivenendo, se del caso, a proporzionali riduzioni delle richieste ricevute a norma dell'art. 4.

Il reparto delle quote assegnate ai rimanenti gruppi di consumatori, verrà fatto personalmente dalla commissione permanente.

Art. 8.

Il comitato regionale di mobilitazione industriale di Genova indicherà agli importatori o produttori di benzina, gli stabilimenti ai quali ciascuno è tenuto a provvederla entro il mese successivo a quello della richiesta e la quantità massima che può essere concessa ad ogni stabilimento.

I comitati regionali di mobilitazione industriale, in base alle indicazioni ricevute da quello di Genova, rilasceranno agli stabilimenti le autorizzazioni di prelevamento. Il Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale per le ferrovie), le direzioni provinciali delle poste, gli ispettori del lavoro e dell'industria, le Camere di commercio ed industria, i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura ed i consorzi agrari cooperativi, ricevute le comunicazioni dalla commissione permanente (art. 7, capoverso 2°), procederanno all'assegnazione della benzina ai consumatori mediante autorizzazione di prelevamento dal deposito dell'importatore o produttore che da questo verrà indicato.

Art. 9.

Nei depositi di benzina dove sono consegnatari militari, questi invigileranno per la rigorosa osservanza delle disposizioni di cui alle presenti norme e segnatamente:

a) che nessuna somministrazione di benzina alle categorie di consumatori di cui all'art. 1, avvenga senza presentazione delle prescritte autorizzazioni;

b) che nessun invio ad altri depositi, aventi o non consegnatario militare, possa farsi senza la correlativa denuncia al consegnatario del deposito di partenza;

c) che nessuna somministrazione possa farsi ad enti non considerati nell'art. 1, od a privati, se non si addivenga, contemporaneamente, alla denuncia di questa somministrazione al consegnatario militare, identica a quella inserta nei registri prescritti dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 18 luglio 1915 n. 1112. I suddetti consegnatari segnaleranno ad ogni decade *immediatamente* al Ministero della guerra (Sottosegretariato armi e munizioni), i movimenti di cui alla lettera *c*.

Per i depositi dove non vi sono consegnatari militari, le comunicazioni di cui al capoverso precedente, saranno, invece, fatte dal comando dell'arma dei reali carabinieri del luogo, desumendo i dati relativi dai registri di cui al citato art. 6 del decreto luogotenenziale 18 luglio 1915.

Art. 10.

Gli importatori e produttori dovranno, al 1° e 15 di ogni mese, trasmettere al Ministero della guerra (Sottosegretariato armi e munizioni), una situazione da cui risulti, per ogni deposito od agenzia:

a) il movimento di entrata con le singole provenienze e la consistenza effettiva totale;

b) il movimento d'uscita distinto:

1° per le somministrazioni alle categorie dei consumatori di cui all'art. 1 delle presenti norme;

2° per le somministrazioni agli altri consumatori.

Le cessioni di benzina che i depositi o le agenzie facessero ai *rivenditori*, saranno considerate agli effetti delle presenti norme, come fatte a privati e quindi dovranno computarsi nella situazione di cui al punto 2°.

Art. 11.

Qualsiasi quantitativo di benzina assegnato ai termini delle presenti norme, deve essere utilizzato esclusivamente agli scopi per cui l'assegnazione è fatta, quali risultano dall'autorizzazione di prelevamento dai depositi. Per un'utilizzazione diversa occorre l'autorizzazione dell'ente od ufficio per il cui tramite ebbe luogo la somministrazione (art. 4).

Gli assegnatari sono tenuti a servirsene colla massima economia, compatibilmente coi bisogni dell'industria, del servizio e del lavoro cui devono provvedere.

Art. 12.

A chiunque abbia ottenuto assegnazione di benzina, ai termini dell'art. 1, è vietato di fare cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte della benzina ricevuta. È tuttavia consentito, coll'autorizzazione dell'ente od ufficio pel cui tramite ebbe luogo la somministrazione, di fare cessioni o prestiti, sempre però per i consumi privilegiati di cui all'art. 1.

Art. 13.

I comitati regionali di mobilitazione industriale, le direzioni provinciali delle poste, gli ispettori del lavoro e dell'industria, le Camere di commercio ed industria, i Circoli ferroviari d'ispezione, i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura ed i consorzi agrari cooperativi, sono tenuti a vigilare col concorso, occorrendo, degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sulla regolarità ed entità dei consumi di coloro cui, pel loro tramite, venne assegnata la benzina, per assicurare che ne facciano l'uso strettamente conforme ed indispensabile alla rispettiva azienda e allo scopo del rifornimento.

Art. 14.

Le infrazioni alle presenti norme, sia da parte degli importatori e produttori, che da parte dei consumatori e rivenditori, ono punite a termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1916, n. 1569.

La sanzione si applica anche ai consumatori che, allo scopo di procurarsi illecitamente benzina, abbiano dichiarato o dimostrato falsamente il loro carattere di appartenenza a talune categorie di cui all'art. 1, ovvero, se appartenenti a tali categorie, abbiano alterato il fabbisogno loro occorrente colla richiesta di cui all'art 4, e non potranno addurre a minorante il fatto che la loro richiesta sia stata approvata dall'ufficio competente.

Art. 15.

Disposizioni transitorie.

Fino a quando non sia provveduto alla prima assegnazione della benzina, secondo le presenti norme, gli importatori e produttori di benzina non potranno somministrare al pubblico, ferma la preferenza di cui al 2° comma dell'art. 6, più di un terzo della quantità disponibile, dopo dedotte le quantità da consegnare, nel frattempo, per contratto, alle amministrazioni statali e quelle spettanti agli stabilimenti ausiliari ed assimilati, secondo le consuete richieste del comitato regionale di mobilitazione industriale di Genova.

Coi rimanenti due terzi gli importatori e produttori soddisferanno alle richieste dei consumatori di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 1 e costituiranno una riserva, che non potrà essere minore di un quarto dell'intera disponibilità a norma del comma precedente.

Art. 16.

Le presenti norme andranno in vigore il 6 dicembre 1916.

Il Ministro - MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1569) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 73ª — 1916 — 9 dicembre

1916 OTTOBRE 1°. - N 743. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Relazione del ministro della guerra al Consiglio dei ministri per la requisizione di prestazioni d'opere personali. — Decreto luogotenenziale n. 1576, relativo alla requisizione di prestazioni d'opere personali . . . . . *Pag.* 1900

» NOVEMBRE 30. - » 744 — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia del raccolto 1916 . . . . . » 1904

» 30. - » 745. — SERVIZIO SANITARIO. — Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra . . . . . » 1906

» DICEMBRE 8. - » 746. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione dal contributo straordinario di guerra . . » 1923

» 8 - » 747. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi linguistici accelerati, per ufficiali, presso il R. Istituto orientale di Napoli. . . . . » 1924

» 8 - » 748. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di briglia per bardatura, per cavalli da ufficiale di cavalleria . . . . . » 1925

» 8. - » 749. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. - Parte II. Volume I. . . . . » 1926

» 8. - » 750. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. - Fornitura della carne alle truppe territoriali, per l'anno 1917 » 1926

» 8. - » 751. — SERVIZIO SANITARIO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 (circolare 679 del *giornale militare*, 1916). Provvedimenti per assicurare il servizio sanitario presso l'esercito mobilitato. . . . . » 1935

» NOVEMBRE 20. - » 752. UFFICIALI IN CONGEDO — AVANZAMENTO — Decreto luogotenenziale n. 1652, riguardante facilitazioni d'avanzamento e disposizioni varie di stato, relative agli ufficiali in congedo, durante la guerra . . . . . » 1939

N. **743.** SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Relazione del Ministro della guerra al consiglio dei ministri per la *requisizione di prestazioni d'opere personali.* — Decreto luogotenenziale n. 1576, relativo alla *requisizione di prestazioni d'opere personali.*** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 1° ottobre 1916.

Molte officine le quali, per la loro modesta importanza e per l'esiguo numero degli operai, non possono aspirare alla dichiarazione di « stabilimenti ausiliari » compiono tuttavia, il più delle volte per conto di stabilimenti maggiori, lavorazioni sussidiarie e complementari di sommo interesse per la produzione del materiale bellico necessario all'esercito e all'armata.

Esposte per altro alla concorrenza degli stabilimenti maggiori, queste officine si trovano spesso nella impossibilità di assumere e di trattenere anche l'esiguo personale di cui hanno bisogno e di eseguire quindi con la sicurezza e la puntualità necessarie le lavorazioni ad esse affidate.

Per rimediare a tale gravissimo inconveniente è sembrato opportuno estendere la facoltà di requisizione concessa alle autorità militari dal R. decreto legge n. 506, 22 aprile 1915, anche alle prestazioni d'opera del personale necessario al funzionamento di tali officine; e di assoggettare altresì il personale, in tal modo precettato, alla giurisdizione militare a cui è soggetto il personale degli stabilimenti dichiarati ausiliari.

A tale scopo mira e a tali concetti si informa lo schema di decreto che mi onoro di proporre.

Il Ministro — MORRONE.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto legge n. 506, del 22 aprile 1915, e il decreto luogotenenziale n. 1842, del 31 dicembre 1915;

Visto il R. decreto n. 993, del 26 giugno 1915, e il decreto luogotenenziale del 22 agosto 1915;

Ritenuto che è necessario assicurare in modo stabile la mano d'opera a quelle officine, le quali, pur non potendo per la loro limitata importanza, essere dichiarate « stabilimenti ausiliari », eseguono tuttavia lavorazioni sussidiarie e complementari di sommo interesse per l'amministrazione militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Di concerto coi ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e della marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le requisizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 506, 22 aprile 1915, possono avere per oggetto anche le prestazioni d'opere personali presso le officine che non possano essere dichiarate « stabilimenti ausiliari », ma a cui siano commesse lavorazioni, che interessino l'esercito e la marina.

Art. 2.

L'ordine di requisizione, oltre le indicazioni di cui all'articolo 4 del R decreto precitato, conterrà la determinazione della durata che le prestazioni richieste dovranno avere, e della mercede che dal proprietario dell'officina dovrà essere corrisposta alle persone precettate.

Art. 3.

Le persone che saranno assoggettate all'ordine di requisizione, di cui ai precedenti articoli, saranno soggette alla giurisdizione militare a termini dell'art. 8 del R. decreto n. 993 del 26 giugno 1915.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e per la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
SACCHI.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.

Norme esecutive per l'applicazione del Decreto luogotenenziale n. 1576, 1° ottobre 1916, relative alla *Requisizione di prestazioni d'opere personali presso le aziende che direttamente o indirettamente interessino l'armamento ed il munizionamento.*

Art. 1.

La requisizione di prestazioni d'opere personali, di cui al Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, può essere fatta per aziende non ausiliarie, o reparti delle medesime, che interessino direttamente o indirettamente l'armamento ed il munizionamento

Detta requisizione può aver luogo d'autorità od in seguito a domanda presentata al competente comitato regionale di mobilitazione industriale dalla azienda interessata, anche per il tramite delle commissioni di collaudo d'artiglieria o delle commissioni di vigilanza.

Art. 2.

Su richiesta scritta del comitato regionale di mobilitazione industriale le autorità militari di cui all'art. 1° del R. decreto n. 506 del 22 aprile 1915, emetteranno gli ordini di requisizione. Tale richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

L'ordine di requisizione è dato per iscritto, sotto forma di precetto personale, in cui deve essere indicato l'oggetto della prestazione richiesta, la persona che vi è assoggettata, il termine di tempo entro il quale deve essere soddisfatta, la determinazione della durata che la prestazione richiesta deve avere, l'azienda presso la quale la prestazione deve essere effettuata e la mercede che dal proprietario deve essere corrisposta alla persona precettata.

Detta mercede non potrà essere inferiore a quella che la persona precettata percepiva prima, dovrà essere in armonia con le retribuzioni locali in uso, per le stesse categorie di prestazioni d'opera.

Art. 4.

Le persone che sono sottoposte all'ordine di requisizione saranno soggette alla giurisdizione militare, a termini dell'art, 8 del R. decreto n. 993 del 26 giugno 1915 e per esse varranno, in materia disciplinare e penale, tutte le norme vigenti per il personale degli stabilimenti ausiliari.

Art. 5.

La sorveglianza disciplinare sulle persone soggette ad ordine di requisizione, verrà esercitata dai competenti comandi di divisione.

Art. 6.

Ogniqualvolta i comitati regionali di mobilitazione industriale riterranno opportuno, per qualsiasi motivo, procedere a revoca delle requisizioni, ne faranno richiesta scritta ai comandi di divisione, che disporranno in conformità.

Art. 7.

Tutte le questioni di carattere economico, saranno devolute al giudizio inappellabile dei comitati regionali di mobilitazione industriale.

Art. 8

Il precetto di requisizione non implica deroga alcuna alle norme generali in materia di esonerazione o di assegnazione di operai militari comandati o lasciati a disposizione.

Art. 9.

Ogni variazione che intervenga nei riguardi degli individui soggetti alle requisizioni, di cui sono oggetto le presenti norme, dovrà essere immediatamente notificata dalla ditta al Comitato regionale di mobilitazione industriale ed al competente comando di divisione.

Art. 10.

I comandi di divisione ed i comitati regionali di mobilitazione industriale, terranno una nota esatta ed aggiornata delle persone soggette a requisizione e addette a stabilimenti posti nel proprio territorio di giurisdizione.

Art. 11.

Tutto il personale dell'azienda o reparto precettato dovrà portare, sia in servizio che fuori, uno speciale distintivo costituito da una stelletta sovrapposta ad un dischetto metallico delle stesse dimensioni di quella in uso per gli stabilimenti ausiliari, ma coi tre colori, anzichè concentrici, in fasce verticali.

Il Ministro — MORRONE.

N. **744**. SERVIZIO DI COMMISSARIATO — **Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia del raccolto 1916.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 novembre 1916.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352 e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1739 ed a modifi-

cazione della notificazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, n. 162 dell'11 luglio 1916.

NOTIFICA:

Sono fissati da oggi, e sino al nuovo raccolto 1917, i prezzi massimi sottosegnati per il fieno e la paglia di frumento, che saranno effettivamente ritirati dalle commissioni di incetta dalla data della presente.

Fieno di 1° e 2° taglio di prato stabile:

pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato, al quintale lire 16;

pressato con apparecchio azionato dall'uomo, al quintale lire 15,25;

non pressato, al quintale lire 14.

Fieno di prato artificiale (erba medica, trifoglio pratense, lupinella):

pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato, al quintale lire 14;

pressato con apparecchio azionato dall'uomo, al quintale lire 13,25;

non pressato, al quintale lire 12.

Paglia di frumento:

pressata in balle, al quintale lire 7,25;

non pressata, al quintale lire 5,25.

I prezzi suddetti s'intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore ed hanno carattere di massimo non oltrepassabile.

Tali prezzi massimi si applicheranno soltanto nelle provincie o zone di provincie dove quelli delle libere contrattazioni abbiano raggiunto anteriormente alla data della presente, limiti ad essi sensibilmente superiori, risultanti da listini ufficiali o da altri sicuri accertamenti.

Per le altre provincie o zone di provincie le commissioni stabiliranno prezzi massimi locali, da valere fino al raccolto 1917, proporzionatamente inferiori, determinandoli in base ai prezzi del libero mercato accertati con le modalità del comma precedente.

In ogni caso, stabiliti i prezzi massimi locali in base ai criteri di cui sopra, quelli concreti da applicarsi alle singole partite dovranno fissarsi in relazione alla composizione botanica, al modo e tempo di fienagione e di conservazione e a quant'altro può influire sul valore alimentare del fieno.

A. — **Statistica sanitaria da eseguirsi presso i corpi o reparti di truppa, dipendenti sia dalle autorità mobilitate che dalle territoriali.**

1. *Mod. 906.* — La rilevazione con questo modello viene conservata, con le avvertenze e le specificazioni sotto indicate:

a) Delle varie edizioni del mod. 906, ora in distribuzione, *non devono essere usate quelle anteriori alla ristampa 1914.* Questa rimane in vigore fino a consumazione degli stampati, dopo di che sarà sostituita dalla ristampa 1917.

E' fatto obbligo alle varie autorità sanitarie militari, che non ne fossero fornite, di richiedere prontamente al reclusorio militare un numero congruo di tali stampati.

b) Detti modelli 906 devono essere compilati e trasmessi dai corpi, **non più saltuariamente dopo ogni fatto d'arme, ma periodicamente, e cioè ogni domenica**, comprendendo i feriti fino alle ore 24 del sabato.

Ciascun corpo o reparto riunirà i modelli, che ad esso si riferiscono, in un fascicoletto. Nel caso che durante la settimana non si sia avuto alcun ferito, si invierà un solo modello negativo.

c) Nel mod. 906 dovranno essere inscritti senza eccezione tutti i feriti di guerra, sia in combattimenti collettivi, sia in fatti d'arme isolati, od in altri incidenti provocati dal nemico. Il totale degli inscritti nei modelli 906 deve infatti rappresentare il totale dei feriti di guerra.

d) Nel caso che il ferito sia già stato visitato precedentemente presso altro corpo o reparto, l'ufficiale medico che compila il mod. 906 dovrà farne apposita menzione nella colonna delle annotazioni.

e) Le indicazioni relative ai feriti appartenenti a corpi diversi da quello, di cui fa parte l'ufficiale medico compilatore, dovranno essere riunite in un modello a parte.

f) Le sezioni di sanità, le infermerie, gli ospedali da campo e gli altri luoghi di cura, a cui pervengano direttamente feriti non ancora visitati nei posti di medicazione dei corpi o reparti, saranno tenuti ad elencarli nel mod. 906 con tutte le norme prescritte per i posti di medicazione.

Qualora detti luoghi di cura non fossero forniti del modello 906, dovranno farne immediata richiesta al reclusorio militare.

g) Nella colonna *operazioni eseguite* del mod. 906, l'ufficiale medico darà una delle indicazioni seguenti:

1. Sola medicazione.
2. Allacciatura.
3. Tracheotomia.
4. Incisione, sbrigliamento.
5. Estrazione di proiettili.
6. Estrazione di schegge.
7. Amputazioni (quali).
8. Altre operazioni (quali).

h) Nella colonna *regione colpita* del mod. 906, l'ufficiale medico compilatore darà una delle indicazioni seguenti:

1. Cranio.
2. Faccia (con particolare menzione delle ferite dell'occhio).
3. Collo.
4. Colonna vertebrale.
5. Torace (precisare l'organo presumibilmente leso).
6. Addome (precisare l'organo presumibilmente leso).
7. Bacino ed organi genitali esterni (precisare l'organo presumibilmente leso).
8. Arto superiore (precisare se spalla, o braccio, o gomito, od avambraccio, o articolazione radio-carpica, o mano, o dita).
9. Arto inferiore (precisare se anca, o coscia, o ginocchio, o gamba, o articolazione tibio-astragalica, o piede, o dita).

i) Agli effetti della classificazione secondo l'agente vulnerante, le bombe lanciate a mano, da aeroplani, o per mezzo di appositi congegni, sono parificate ai proiettili d'artiglieria. Così dicasi dei sassi, pietre, ecc, lanciati in seguito a scoppi di proiettili d'artiglieria, di bombe, ecc., fino alla ristampa della nuova edizione del mod. 906.

Fino a detta ristampa, si dovrà fare speciale menzione nelle annotazioni dei colpiti da gas asfissianti o da liquidi infiammati.

2. Il *modello 908* viene sostituito dal nuovo modello *A*, da trasmettere colle norme indicate nelle relative avvertenze (cfr. allegato 1).

3. Restano in vigore il registro delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche e il relativo specchio riassuntivo (med. 8 *ter* delle *Norme per la statistica sanitaria militare*) secondo i modelli contenuti negli allegati n. 7 ed 8 della *Raccolta delle*

disposizioni di carattere permanente relative al servizio sanitario (maggio 1916) emanata dalla Intendenza generale. Lo specchio riassuntivo dovrà essere trasmesso, così dai corpi mobilitati, come dai territoriali, non più semestralmente, ma trimestralmente.

B. **Statistica sanitaria da eseguirsi presso i corpi o reparti di truppa dipendenti dalle autorità territoriali o presso gli istituti militari di istruzione o il corpo invalidi e veterani.**

Restano in vigore le norme per la trasmissione dei documenti mensili 1, 2, 3, 5 *bis* e 6, e dei documenti annuali 10, 11 e 13 delle *Norme per la statistica sanitaria militare* (Edizione 1904 con le varianti 1916) con la sola differenza che così la copia della statistica sanitaria annuale per gli istituti militari di istruzione, come quella della statistica sanitaria mensile del corpo invalidi e veterani da far pervenire al Ministero della guerra (Reparto statistica, Ufficio sanitario), sarà trasmessa, anzichè per il tramite del comando del corpo d'armata territoriale, per quello della direzione di sanità di detto corpo d'armata.

C. — **Statistica sanitaria da eseguirsi nei luoghi di cura dipendenti sia dalle autorità mobilitate, che dalle territoriali.**

1. Tutti i luoghi di cura, e cioè le infermerie di qualunque specie, le sezioni di sanità, le ambulanze chirurgiche, gli ospedali chirurgici mobili, gli ospedaletti e ospedali da campo, gli ospedali di guerra, gli ospedali di tappa, gli ospedali di riserva (sia della sanità militare che delle associazioni di soccorso e le loro sezioni, *compresi i reparti militari degli ospedali civili*), i convalescenziari ed anche i posti di smistamento, i posti di soccorso, le ambulanze da montagna e le sezioni automobili della C. R., in quanto ricoverino presso di sè malati o feriti, sono tenuti a trasmettere:

a) il mod *B*, giornaliero (cfr. allegato 2), ed insieme le schede mod. 4 per i dimessi, mod. 5 per i morti e mod. 8 per le operazioni chirurgiche, riunendo le schede stesse sotto fascia;

b) i modelli *C*, *D*, *E* *F*, *G*, *H* mensili colle norme indicate nelle rispettive avvertenze (cfr. allegati 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

2. Nelle schede modelli 4, 5 e 8 è resa obbligatoria la denuncia delle successioni morbose e delle complicazioni.

3 Dette schede dovranno essere compilate così per i militari di truppa come per gli ufficiali.

4. Le associazioni di soccorso dovranno usare schede dello stesso tipo e formato di quelle della sanità militare, facendo eventualmente domanda dei relativi stampati alla direzione di sanità d'armata o di corpo d'armata territoriale da cui dipendono. Dette direzioni provvederanno a fornire le schede richieste in numero sufficiente.

5. Il riferimento alla nomenclatura nosologica deve venire indicato, non solo pei dimessi (scheda mod. 4), ma anche per i morti (scheda mod. 5).

Per quest'ultima scheda, il numero corrispondente alla nomenclatura nosologica dovrà essere segnato, sia a fianco della indicazione della malattia o lesione, per la quale il malato o ferito fu curato all'ospedale, sia a fianco di quella della malattia o lesione che fu causa della morte.

6. Viene mantenuta l'attuale nomenclatura colle specificazioni di alcune voci, indicate nelle tabelle allegate (cfr. allegato 1.1 .

7. I treni attrezzati della sanità militare ed i treni-ospedali delle associazioni di soccorso sono tenuti a trasmettere, dopo ogni viaggio, il mod. B_2 colle norme indicate nelle avvertenze (Cfr. allegato 3), unendovi le schede 5 per i morti e 8 per le operazioni chirurgiche.

8. I depositi di convalescenza e tappa invieranno ogni mese il mod. B_3 con le norme date nelle avvertenze (Cfr. allegato 4).

9. I reparti militari degli ospedali civili saranno tenuti a compilare gli stessi moduli degli stabilimenti sanitari militari entro gli stessi termini prescritti per questi.

10. Coll'adozione dei nuovi modelli **si intendono soppressi:**

a) il rapporto giornaliero n. 909 del catalogo, per le sezioni di sanità;

b) lo specchio giornaliero del movimento degli ammalati n. 457 del catalogo, per gli ospedali militari;

c) lo specchio riassuntivo mensile del movimento degli ammalati n. 467 *D* del catalogo mod. n. 7, pure per gli ospedali militari;

d) l'elenco nominativo dei militari gravi, di quelli pei quali fu tenuto consulto e dei morti avuti nell'ospedale durante il mese, attualmente compilato negli ospedali di riserva;

e) la statistica dei congelati, in quanto si desume dai nuovi modelli A e B_1;

f) lo specchio dei feriti di guerra secondo la gravità delle ferite, che attualmente si fa in alcuni ospedali, in quanto tali notizie si desumono già dai modelli A e B_1.

Oltre ai modelli allegati **restano in vigore:**

a) l'elenco nominative degli ammalati di tifo o di colera guariti o morti nei luoghi di cura. (Mod. 8 *bis* delle *Norme per la statistica sanitaria militare*, secondo il modello contenuto nell'allegato n. 9 della *Raccolta delle disposizioni di carattere permanente relative al servizio sanitario* (maggio 1916) emanata dalla Intendenza generale dell'esercito). Detto elenco è obbligatorio così per i luoghi di cura mobilitati, come per i territoriali;

b) l'elenco nominativo mensile dei mutilati ed accecati, secondo il modello contenuto nell'allegato n. 6 della *Raccolta delle disposizioni di carattere permanente relative al servizio sanitario*, emanata dall'Intendenza generale dell'esercito (maggio 1916). Detto elenco dovrà però comprendere, oltre ai mutilati e ai ciechi, **anche gli storpi, i muti, i sordi e i sordomuti.** Esso dovrà riferirsi, non a tutti i mutilati, ciechi, storpi, muti, sordi e sordomuti passati per l'ospedale o degenti in esso, **ma solo a quelli dimessi** durante il mese. Dovrà essere compilato **così dai luoghi di cura mobilitati come dai territoriali.**

c) l'estratto mensile del registro dei defunti mod. 476 del catalogo, prescritto con circolare del 13 ottobre 1916, n. 602 del *Giornale militare*. Detto estratto dovrà venire trasmesso, come per il passato, alla *Direzione generale leva e truppe* (*Divisione matricola, Ufficio stato civile in guerra*), *Ministero della guerra.*

•

D. — **Statistica sanitaria da eseguirsi nei luoghi di cura dipendenti dalle autorità territoriali.**

a) lo specchio movimento invalidi durante il mese. Detto specchio dovrà venire compilato alla fine del mese e trasmesso come per il passato all'*Ispettorato di sanità militare*;

b) le schede attualmente in uso per i mutilati, storpi e ciechi. Dette schede dovranno però essere compilate **solo per i militari dimessi** dagli stabilimenti militari di cura e trasmesse il 1° e il 15 di ogni mese.

Per la compilazione degli elenchi di cui alla lettera *a*) e delle schede, si intendono *dimessi* quei mutilati che sono

stati inviati alle loro case, oppure agli istituti di rieducazione o infine ad altri luoghi di cura diversi da quelli della sanità militare o delle associazioni di soccorso.

c) l'elenco nominativo dei militari mutilati o riformati per causa di guerra da assumersi come impiegati avventizi secondo il modello attualmente in uso. Naturalmente, perchè un militare sia compreso in questo elenco, devono concorrere, insieme col suo consenso, condizioni sulla natura della lesione o malattia e sullo stadio avanzato della cura, tali da far presumere che esso sia, entro breve tempo, atto ad assumere l'impiego per cui viene designato;

d) oltre a ciò restano in vigore i modelli annuali n. 9 e 12 delle *Norme per la statistica sanitaria militare*, edizione 1904 con le varianti 1916.

E. — **Statistica sanitaria da eseguirsi negli istituti di rieducazione professionale.**

Specchio della situazione quindicinale secondo il modello attualmente in uso. Detto specchio dovrà venire trasmesso come per il passato all'*Ispettorato di sanità militare*.

Avvertenze generali.

I. Tutte le autorità militari sanitarie, a cui devono pervenire i modelli statistici, hanno l'obbligo:

a) di invigilare sulla regolare compilazione e trasmissione dei modelli statistici, richiedendoli alle autorità sanitarie dipendenti, se non pervenissero entro il termine prescritto;

b) di dar comunicazione al Reparto statistica dell'ufficio sanitario presso il Ministero della guerra, qualora, malgrado tale sollecitazione, i documenti non fossero pervenuti entro i 15 giorni dal termine prescritto, oppure non fossero redatti secondo le norme stabilite.

II. Tutte le autorità sanitarie militari e delle associazioni di soccorso, qualora abbiano qualche incertezza riguardo alla compilazione degli specchi statistici o riscontrino inconvenienti nella loro rilevazione, sono tenute a darne avviso immediato al suddetto reparto.

III. Tutte le autorità sanitarie militari e delle associazioni di soccorso trasmetteranno **entro il 30 dicembre** a detto Reparto un elenco delle rilevazioni statistiche ad esse prescritte sino

ad ora da *autorità militari diverse dall'Ispettorato di sanità militare e dall'Intendenza generale dell'esercito*, allegando un esemplare per ognuno dei moduli richiesti.

Per l'avvenire, esse daranno sollecita comunicazione a detto reparto delle ulteriori rilevazioni che venissero prescritte da *qualunque autorità diversa dal Reparto stesso*, accompagnandola con un esemplare dei moduli relativi.

IV. Analoga comunicazione dovrà farsi dalle autorità sanitarie delle associazioni di soccorso, sia entro il **30 dicembre** per le rilevazioni sinora prescritte dalle associazioni stesse, sia in avvenire per quelle che dette associazioni eventualmente richiedessero.

V. I direttori di ospedali, i consulenti di armata e tutti gli altri ufficiali medici che, personalmente o con l'aiuto di personale dipendente, compiano speciali rilevazioni statistiche o ricerche scientifiche che implichino raccolta di dati, dovranno trasmettere al Reparto statistica una copia del piano delle loro ricerche e dei moduli usati, affinchè questo possa eventualmente giovarsi della loro particolare competenza.

Oltre a ciò, essi dovranno inviare a detto reparto due copie dei lavori dati alle stampe contenenti dati statistici, pur continuando a trasmetterne una copia all'Intendenza generale, sezione sanitaria.

VI. *Tutte le direzioni di sanità di corpo d'armata mobilitate e territoriali* si accerteranno con apposita circolare **entro il 20 dicembre** che le presenti istruzioni e gli elenchi contenuti nell'allegato 12 sieno venuti a cognizione di tutti i corpi o reparti e di tutti i luoghi di cura e uffici alle loro dipendenze, *esigendo dai dirigenti il servizio sanitario di ciascuno di essi assicurazione di ricevuta.*

VII. *Le disposizioni contenute nella presente circolare andranno in vigore a cominciare* **dal 1° gennaio 1917**, *tanto per le unità mobilitate, quanto per le territoriali.*

VIII. *Tutti i corpi, reparti od unità sanitarie tenuti alla compilazione di specchi statistici dovranno fare richiesta dei nuovi modelli prescritti da questa circolare alle autorità seguenti*: alle direzioni di sanità d'armata per i corpi ed unità mobilitati; alle direzioni di sanità territoriali per i corpi ed unità dipendenti dalle autorità territoriali; alla delegazione generale della C. R. I. o del S. M. O. di Malta per le dipendenti unità mobilitate; all'ufficio ospedali territoriali presso il Comitato centrale della C. R. I. per le dipendenti unità

territoriali; alle rispettive intendenze per i corpi di spedizione di Albania e di Salonicco.

L'ufficio di amministrazione dei personali militari vari è incaricato della distribuzione di detti stampati alle suindicate autorità, le quali, nel caso che non ne ricevessero un numero sufficiente, faranno pervenire le ulteriori richieste direttamente al suddetto ufficio.

Nel caso che detti modelli non siano ancora pronti in numero sufficiente o non vengano trasmessi in tempo, detti corpi, reparti od unità sanitarie provvederanno a tracciarli a mano od a riprodurli col poligrafo o con altri mezzi a loro disposizione.

IX. *Gli stampati dei modelli aboliti, di cui al n 10, saranno direttamente restituiti* al reclusorio militare

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO 11.

Sviluppo dell'elenco nosologico (n. 238, 239, 240) di cui a pag. 18 delle Norme per la statistica sanitaria militare (edizione 1904).

Ferite da taglio (n. 238) — Ferite da punta (n. 239)

Ferite d'arma da fuoco (n. 240)

I. — Regione colpita

(sviluppo comune alle ferite da taglio, da punta e da arma da fuoco).

A. — Cranio.
B. — Faccia.
C. — Colonna vertebrale.
D. — Collo.
E. — Torace non penetranti.
F. — Torace penetranti.
G. — Addome non penetranti.
H. — Addome penetranti.
I. — Bacino non penetranti.
J. — Bacino penetranti.
K. — Organi genitali esterni.
L. — Spalla.
M. — Braccio.
N. — Gomito.
O. — Avambraccio.
P. — Articolazione radio-carpica.
Q. — Mano.
R. — Dita della mano.
S. — Anca.
T. — Coscia.
U. — Ginocchio.
V. — Gamba.
W. — Articolazione tibio-astragalica.
Y. — Piede.
Z. — Dita del piede.

Ferite da taglio (n 238).

II. — Agente vulnerante.	III. — Caratteri della lesione.
I. Sciabola.	*a*) Semplice
II. Baionetta.	*b*) Con lesioni di vasi o di nervi.
III. Coltello o pugnale.	*c*) Con lesioni articolari.
IV. Altri agenti	*d*) Con lesioni viscerali.
	e) Con perdita di sostanza.
	f) Con complicazioni settiche
	g) Altre lesioni.

Ferite da punta (n. 239).

II. — Agente vulnerante.	III. — Caratteri della lesione
I. Lancia.	*a*) Semplice.
II. Sciabola.	*b*) Transfossa.
III. Baionetta.	*c*) Con lesioni di vasi o di nervi.
IV. Pugnale o coltello.	*d*) Con lesioni articolari.
V. Freccie da aeroplani.	*e*) Con lesioni viscerali.
VI. Altri agenti.	*f*) Con complicazioni settiche.
	g) Altre lesioni.

Ferite da arma da fuoco (n. 240).

II. — Agente vulnerante.	III. — Caratteri della lesione.
I. Fucile, moschetto o mitragliatrice (proiettile normale).	*a*) Contuse.
II. Fucile, moschetto o mitragliatrice (proiettile esplosivo)	*b*) A semicanale.
III. Pistola o rivoltella.	*c*) A canale cieco.
IV. Shrapnell.	*d*) A canale completo senza ritenzione di corpi estranei.
V. Granata.	*e*) A canale completo con ritenzione di corpi estranei.
VI. Bombe a mano.	*f*) Con fenomeni di scoppio.
VII. Bombarde o bombe lanciate da altri congegni.	*g*) Con lesioni di vasi o di nervi.
VIII. Bombe da aeroplani.	*h*) Con lesioni articolari.
IX. Proiettili indiretti.	*i*) Con lesioni ossee.
X. Altri agenti.	*k*) Con lesioni viscerali.
	l) Con perdita di parte.
	m) Con complicazioni settiche.
	n) Altre lesioni.

AVVERTENZE. — Questa specificazione dell'elenco nosologico serve alla compilazione delle schede n. 4-5. Quando la causa di morte (per la scheda n. 5) o la lesione per cui il militare viene dimesso (per la scheda n. 4) rientra in una delle voci contrassegnate dai numeri 238, 239, 240, il compilatore delle schede dovrà far seguire la designazione della ferita o causa di morte da quella della regione colpita, dell'agente vulnerante e dei caratteri della lesione secondo la classificazione suesposta. E, nel riferimento alla nomenclatura nosologica, aggiungerà al numero arabo, che corrisponde alla voce di detta nomenclatura, la lettera maiuscola corrispondente alla regione colpita, il numero romano corrispondente all'agente vulnerante e la lettera minuscola corrispondente al carattere della lesione.

Qualora la lesione presenti caratteri tali che la facciano rientrare sotto più di una voce della precedente classificazione (per es. ferita con perdita di parte e complicazioni settiche) si aggiungeranno più lettere minuscole corrispondenti alle voci rispettive.

Così, ad es., se un militare è morto in seguito a ferita da punta da baionetta penetrante all'addome con lesioni viscerali e complicazioni settiche, il riferimento alla nomenclatura nosologica nella scheda 5, sarà fatto con la formula 239 H III e f.

Analogamente, se un militare venga riformato per ferita da taglio da sciabola che gli recise 2 dita della mano con complicazioni settiche il riferimento alla nomenclatura nosologica sarà fatto colla formula 238 R I e f.

Infine, se un militare venga rinviato al fronte, guarito da una ferita a semicanale da palletta di shrapnell alla coscia, il riferimento alla nomenclatura nosologica nella scheda mod. 4 dovrà essere fatta con la formula 240 T IV b.

ALLEGATO 12.

Affinchè sia ben precisato il compito che, in ordine alle rilevazioni statistiche, spetta alle varie unità sanitarie, si allegano gli elenchi dei documenti che ciascuna di esse deve compilare o trasmettere.

Quando non è fatta esplicita menzione in contrario, si intende che detti documenti devono essere trasmessi, per via gerarchica, al *Reparto statistica, Ufficio sanitario, Ministero guerra.*

A. — **Ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario presso i corpi o reparti, dipendenti dalle autorità mobilitate.**

1. Mod. 906 (settimanale), da compilarsi e trasmettersi ogni domenica.

2. Mod. *A* (settimanale), da compilarsi e trasmettersi ogni domenica.

3. Specchio riassuntivo (Mod. 8-*ter* delle *Norme per la statistica sanitaria militare*) delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche (trimestrale).

B. — **Ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario presso i corpi o reparti, dipendenti dalle autorità territoriali.**

1. Mod. 906 (settimanale) da compilarsi e trasmettersi ogni domenica.

2. Mod. *A* (settimanale) da compilarsi e trasmettersi ogni domenica.

3. Rendiconto sanitario mensile dei corpi di truppa (Vedi *Norme per la statistica sanitaria militare*).

4. Schede individuali per gli individui ricoverati nelle infermerie di corpo (Vedi *Norme per la statistica sanitaria militare*) (invio mensile).

5. Tabelle nominative per gli individui di truppa morti fuori degli ospedali (Vedi *Norme per la statistica sanitaria militare*) (invio mensile).

6. Tabelle nominative per gli individui di truppa eliminati in seguito a rassegna (Vedi *Norme per la statistica sanitaria militare*) (invio mensile).

7. Specchio riassuntivo (Mod. 8-*ter* delle *Norme per la statistica sanitaria militare*) delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche (trimestrale).

8. Quadro numerico dei vaccinati e rivaccinati durante l'anno (Vedi *Norme per la statistica sanitaria militare*).

9. *In particolare per gli istituti militari di istruzione.* Statistica sanitaria annuale (Cfr. *Norme per la statistica sanitaria militare*).

10. *In particolare per il corpo invalidi e veterani.* Statistica sanitaria annuale (Cfr. *Norme per la statistica sanitaria militare*).

C. — **Ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario di tutti gli stabilimenti dipendenti dalle autorità mobilitate, che ricevono in cura malati o feriti** — (infermerie di qualunque specie, sezioni di sanità, ambulanze chirurgiche, ospedali chirurgici mobili della Croce Rossa italiana, ospedali ed ospedaletti da campo, ospedali di guerra delle associazioni di soccorso, ospedali di tappa, reparti militari degli ospedali civili, convalescenziari, ed anche posti di smistamento, posti di soccorso, ambulanze da montagna, sezioni automobili della Croce Rossa italiana ed ogni altra unità o stabilimento sanitario, in quanto ricoveri presso di sè malati o feriti):

1. Mod. B_1 (giornaliero) con annesse schede mod. 4-5-8.

2. Mod. *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* (mensili).

3. Elenco nominativo degli ammalati di tifo o di colera guariti o morti, secondo il mod. 8-*bis* delle *Norme per la statistica sanitaria militare* (mensile).

4. Elenco nominativo dei mutilati, storpi, ciechi, muti, sordi e sordomuti, *dimessi* (mensile).

5. Estratto mensile del registro dei defunti mod. 476 del catalogo (da inviarsi alla Direzione generale leva e truppe (Divisione matricola — Ufficio stato civile in guerra).

D. — **Ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario di tutti gli stabilimenti di cura dipendenti dalle autorità territoriali**:

1. Mod. B_1 (giornaliero) con annesse schede mod. 4-5-8.

2. Mod. *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* (mensili).

3. Elenco nominativo degli ammalati di ileotifo o di colera guariti o morti, secondo il mod. 8-*bis* delle *Norme per la statistica sanitaria militare* (mensile).

4. Elenco nominativo dei mutilati, storpi, ciechi, muti, sordi e sordomuti *dimessi* nel mese (mensile).

5. Estratto mensile del registro dei defunti mod. 476 del catalogo (da inviarsi alla Direzione generale leva e truppe (Divisione matricola — Ufficio stato civile in guerra).

6. Specchio movimento invalidi (mensile) Da inviarsi all'Ispettorato di sanità militare.

7. Schede per i mutilati, storpi, ciechi dimessi dai luoghi di cura (invio quindicinale).

8. Elenco nominativo dei militari mutilati o riformati per causa di guerra da assumersi come impiegati avventizi.

9. Statistica annuale degli individui sottoposti ad osservazione (cfr. *Norme per la statistica sanitaria militare*).

10. *In particolare per gli stabilimenti balneo-termali.* Quadro sinottico annuale delle malattie curate (cfr. *Norme per la statistica sanitaria militare*).

E. — **Dirigente il servizio negli istituti di rieducazione professionale:**

1. Specchio della situazione quindicinale (da inviarsi all'Ispettorato di sanità militare).

F. — **Ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario presso i depositi di convalescenza e tappa:**

1. Mod. *B* 3 (mensile).

G. — **Ufficiali medici direttori dei treni attrezzati e dei treni ospedale:**

1. Mod. *B* 2 (alla fine di ogni viaggio), con annesse schede mod. 5 e 8.

H. — **Capi uffici di sanità divisionale:**

1. Trasmissione dei Mod. 906 settimanali.

2. Riassunto dei Mod. *A* e trasmissione di detti modelli e loro riassunti (settimanali).

3. Riassunto per quindicina dei Mod. giornalieri *B* 1 e trasmissione di questi e dei rispettivi riassunti con annesse schede Mod. 4, 5 e 8.

4. Riassunto dei Mod. *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, e loro trasmissione mensile.

5. Riassunto degli specchi riassuntivi delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche (trimestrali) e trasmissione di detti specchi e riassunti.

6. Trasmissione degli elenchi nominativi degli ammalati di ileotifo o di colera guariti o morti (mensile).

7. Trasmissione degli elenchi nominativi dei mutilati, ciechi, storpi, muti, sordi e sordomuti dimessi nel mese (mensile).

I. — **Direttori di sanità di corpo d'armata mobilitato:**

1. Trasmissione dei Mod. 906 (settimanali).

2. Riassunto dei Mod. *A* e trasmissione di detti modelli e loro riassunti (settimanali).

3. Riassunto per mesi dei Mod. giornalieri *B* 1 e trasmissione di questi e dei rispettivi riassunti con annesse schede Mod 4, 5 e 8.

4. Riassunto dei Mod. *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* e loro trasmissione mensile.

5. Riassunto degli specchi riassuntivi delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche (trimestrali) e trasmissione di detti specchi e riassunti.

6. Trasmissione degli elenchi nominativi degli ammalati di ileotifo o di colera guariti o morti (mensile).

7. Trasmissione degli elenchi nominativi dei mutilati ciechi, storpi, muti, sordi e sordomuti dimessi nel mese (mensile).

L. — **Direttori di sanità di corpo d'armata territoriale:**

1. Trasmissione dei mod. 906 (settimanali).

2. Riassunto dei mod. *A* e trasmissione di detti modelli e loro riassunti (settimanali).

3. Riassunto per mesi dei mod. giornalieri *B* 1 e trasmissione di questi e dei rispettivi riassunti con annesse schede Mod. 4, 5 e 8.

4. Riassunto dei mod. *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* e loro trasmissione mensile.

5. Riassunto degli specchi riassuntivi delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche (trimestrali) e trasmissione di detti specchi e riassunti.

6. Trasmissione degli elenchi nominativi degli ammalati di ileotifo o di colera guariti o morti (mensile).

7. Trasmissione degli elenchi nominativi dei mutilati ciechi, storpi, muti, sordi e sordomuti dimessi nel mese (mensile).

8. Trasmissione dell'elenco nominativo dei militari mutilati o riformati per causa di guerra da assumersi come impiegati avventizi.

9. Trasmissione degli specchi del movimento invalidi (da inviarsi all'Ispettorato di sanità militare) (mensile).

10. Trasmissione delle schede dei mutilati, storpi e ciechi dimessi da luoghi di cura (quindicinale).

11. Riepilogo dei rendiconti sanitari mensili dei corpi di truppa e trasmissione di questi e del rispettivo riepilogo (mensile).

12. Trasmissione delle schede individuali per i ricoverati nelle infermerie di corpo (mensile).

13. Trasmissione delle tabelle nominative degli individui di truppa morti fuori degli ospedali (mensile).

14. Trasmissione delle tabelle nominative per gli individui di truppa eliminati in seguito a rassegna (mensile).

15. Riassunto dei quadri numerici dei vaccinati e rivaccinati durante l'anno e trasmissione di detti quadri e del loro riassunto.

16. Trasmissione della statistica sanitaria annuale per gli istituti militari di istruzione.

17. Trasmissione della statistica sanitaria annuale del corpo invalidi e veterani.

18. Trasmissione della statistica annuale degli individui sottoposti ad osservazione negli ospedali militari.

19. Trasmissione della statistica annuale delle malattie curate negli stabilimenti balneo-termali.

20. Trasmissione degli specchi della situazione quindicinale degli istituti di rieducazione professionale.

M. — **Direttori di sanità d'armata:**

1. Trasmissione dei modelli 906 (settimanale).

2. Riassunto dei mod. *A* e trasmissione di detti modelli e loro riassunti (settimanale).

3. Riassunto per mesi dei modelli giornalieri *B*-1 e trasmissione di questi e dei rispettivi riassunti con annesse schede mod. 4, 5 e 8.

4. Riassunto dei modelli *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* e loro trasmissione mensile.

5. Trasmissione dei mod. *B*-3 (mensile).

6. Riassunto degli specchi riassuntivi delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche (trimestrali) e trasmissione di detti specchi e riassunti.

7. Trasmissione degli elenchi nominativi degli ammalati di ileotifo o di colera guariti o morti (mensile).

8. Trasmissione degli elenchi nominativi dei mutilati, ciechi, storpi, muti, sordi e sordomuti dimessi nel mese (mensile).

9. Trasmissione dei modelli *B*-2 dei treni attrezzati e treni ospedale.

N. — **Intendenza generale (sezione sanitaria):**

2. Trasmissione settimanale dei modelli 906.

2. Trasmissione settimanale dei modelli *A* e loro riassunti.

3. Trasmissione mensile dei modelli giornalieri *B*-1 e dei rispettivi riassunti quindicinali e mensili con annesse schede mod. 4, 5 e 8.

4. Trasmissione mensile dei modelli *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* e dei loro riassunti.

5. Trasmissione del mod. *B*-3 (mensile) dei depositi di convalescenza e tappa.

6. Trasmissione trimestrale degli specchi riassuntivi delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche.

7. Trasmissione mensile degli elenchi nominativi degli ammalati di ileotifo o di colera guariti o morti.

8. Trasmissione mensile degli elenchi nominativi dei mutilati, ciechi, storpi, muti, sordi e sordomuti dimessi nel mese.

9. Trasmissione del mod. *B*-2 dei treni attrezzati e treni ospedale.

10. Statistica delle perdite.

11. Statistica dei ricuperi.

12. Altre statistiche eventuali ordinate, sia dall'Intendenza generale stessa, sia dal Comando Supremo.

N 746. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esenzione dal contributo straordinario di guerra.** — — (Segretariato generale — Ragioneria). — 8 dicembre 1916.

Essendo in corso la rinnovazione dei contratti, relativi alla fornitura dei viveri, per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1917, di cui alla circolare 722 del *giornale militare*, si richiama l'attenzione delle amministrazioni interessate sull'esenzione dal contributo di guerra ultimamente determinata dal Ministero delle finanze per le derrate, come venne fatto conoscere colla circolare n. 719.

Nella stipulazione pertanto dei relativi contratti dovrà essere tenuto presente che sui relativi pagamenti non sarà più trattenuto il contributo straordinario di guerra, ossia dovrà essere tenuto conto della cessazione, pei fornitori, di tale onere, nell'accettazione dei prezzi di fornitura.

Con l'occasione si avverte che:

a) L'esenzione di cui alla suaccennata circolare 719, s'intende estesa a tutte le derrate in genere, nel significato più largo della parola, incluso anche ciò che non è destinato direttamente all'alimentazione, come paglia, legna, carbone, ecc.

b) Analogamente alla norma seguita nell'imposizione del primo e del secondo centesimo di guerra, come pure nelle precedenti esenzioni, l'applicazione della nuova e più ampia esenzione dovrà esser fatta a tutti i pagamenti per cui l'ordine fu emesso con data non anteriore al 16 novembre 1916. Nel caso però di precedenti contratti, nei quali risulti esplicitamente che il contraente debba assoggettarsi al contributo in quanto che di tale onere venne tenuto conto nello stabilire il prezzo della fornitura, è evidente che non è il caso di applicare l'esenzione.

c) Per i generi, indicati nella circolare 658 del *giornale militare* corrente anno, il cui prezzo massimo venne fissato da speciali disposizioni governative, la data d'emissione degli ordini di pagamento per i quali comincia a decorrere l'esenzione, dovrà essere il 2 novembre 1916, giusta recente determinazione del ripetuto Ministero delle finanze, anzichè l' 11 stesso mese come era indicato in detta circolare.

Il Ministro — MORRONE.

N. **747**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi linguistici accelerati, per ufficiali, presso il R. Istituto orientale di Napoli**. — (Divisione stato maggiore). — 8 dicembre 1916.

Il R. Istituto Orientale di Napoli, si propone di tenere, a favore di ufficiali convalescenti, corsi accelerati di sei mesi delle seguenti lingue, le quali, dal punto di vista militare, presentano, attualmente, un particolare interesse: arabo letterario e moderno; albanese; turco; serbo; amarico e tigrino; greco moderno; russo; ed inoltre un più breve corso di ungherese.

Per gli ufficiali, non residenti in Napoli, questo Ministero consente che essi possano frequentare — a domanda — i corsi in questione, e conseguentemente ne disporrà il trasferimento, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano ufficiali inferiori in servizio attivo permanente;

b) siano temporaneamente inabili a servizi mobilitati, almeno fino a tutto giugno 1917, però, in base a visita medica, risulti presumibile *la loro guarigione completa*;

c) per precedente conoscenza di almeno una delle lingue, diano sicuro affidamento di trarre notevoli vantaggi dalla frequenza di un corso di soli sei mesi;

d) possano, contemporaneamente, essere utilmente impiegati presso un comando, corpo, o reparto di stanza in Napoli.

Le domande, debitamente annotate ed accompagnate da certificati comprovanti le cognizioni linguistiche possedute, dovranno pervenire per via gerarchica, a questo Ministero (Divisione stato maggiore — Sezione 1ª) non oltre il 25 dicembre corr.

Per norma, si avverte che il corso avrà inizio, presumibilmente, il 10 gennaio p. v., che la tassa d'iscrizione è di L. 50, e che le decisioni di questo Ministero, in merito alle ammissioni, sono inappellabili.

Per gli ufficiali residenti in Napoli, saranno date disposizioni da quel comando di corpo d'armata territoriale.

Il Ministro — MORRONE.

N. **748.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di briglia per bardatura, per cavalli da ufficiale di cavalleria.** — (Direzione generale di artiglieria). — 8 dicembre 1916.

In seguito a proposta del comando generale dell'arma di cavalleria, il Ministero ha determinato di adottare, per la bardatura per cavalli da ufficiale di cavalleria, introdotta in servizio con la circolare n. 599 del *giornale militare* del corrente anno, in sostituzione della briglia-cavezza (8ª-46), un nuovo tipo di *briglia per bardatura per cavalli da ufficiale di cavalleria*.

Le particolarità della nuova briglia risulteranno dai sunti descrittivi e dalle tavole di disegno dell'atlante del materiale di artiglieria, nonchè dalle varianti alla parte 1ª e 2ª del modello per gli inventari, che saranno pubblicate per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

Per effetto dell'adozione di cui tratta la presente circolare, la briglia-cavezza (8ª 46) e le singole parti di essa saranno, d'ora innanzi, classificate fra il *materiale vario* e conservate in servizio fino a consumazione.

Conseguentemente, tutte le amministrazioni interessate, dovendo procedere a nuovi allestimenti, o provviste, sia per mantenere a numero dotazioni già costituite, sia per eventuali bisogni, cui debbano provvedere direttamente, dovranno allestire od acquistare briglie del tipo ora adottato; si è perciò disposto che l'arsenale di costruzione di Torino invii, appena possibile, un campione della nuova briglia a ciascuno dei trenta depositi di cavalleria ed agli stabilimenti e direzioni di artiglieria.

E pertanto, nel senso sopra esposto, per quanto si riferisce alla briglia, s'intende modificata la succitata circolare 599, in relazione alla quale si dispone che gli ufficiali di nuova nomina, d'ora innanzi, hanno l'obbligo di provvedersi del nuovo tipo di bardatura per essi adottato (sella completa e briglia); e che gli ufficiali, che ne siano già provvisti, possono continuare a far uso in servizio dell'attuale bardatura di marcia fino a tutto il 1920.

Il Ministro — MORRONE.

N. **749.** - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio — Parte II. Volume I.** — (Direzione generale artiglieria). — 8 dicembre 1916.

Si è provveduto alla stampa di una nuova edizione del *Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio* Parte II. (Volume I, relativo ai materiali regolamentari delle prime tre categorie).

Resta pertanto abolita la edizione 1906.

Il prezzo del volume è di L. 6,00.

La distribuzione sarà effettuata dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con le stesse norme stabilite dalla circolare n. 296 del *giornale militare* dell'anno 1914.

I comandi, corpi ed uffici mobilitati, cui tale pubblicazione interessa, ne chiederanno quel numero di copie strettamente loro necessario, direttamente al predetto ufficio d'amministrazione.

Il Ministro — MORRONE.

N. **750** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura della carne alle truppe territoriali, per l'anno 1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 dicembre 1916.

Alla fornitura della carne per le truppe territoriali nel prossimo anno 1917 sarà provveduto nei modi e giusta le norme appresso indicate:

A) **Servizio nei capiluoghi di divisione.**

Sarà fatto di massima con somministrazioni di carne congelata, o refrigerata, di proprietà dell'amministrazione militare.

Allorquando debbasi, per mancanza di carne congelata, o per qualsiasi altro motivo, sospendere per un periodo di tempo relativamente lungo, e che verrà preventivamente indicato dal Ministero, la distribuzione della carne congelata, si prov-

vederà al servizio con fornitura di carne fresca proveniente dai buoi requisiti.

La distribuzione così della carne congelata come di quella fresca verrà eseguita direttamente dall'amministrazione, con mezzi e personale propri.

Qualora sieno per verificarsi in una o più località, per cause accidentali e impreviste, brevi interruzioni del servizio di distribuzione della carne congelata, si provvederà mediante acquisti diretti dal commercio in via economica, semprechè beninteso non sia possibile assicurare anche in tali eventualità il servizio con genere fornito dalle commissioni incetta bovini.

A tal uopo, le direzioni di commissariato prenderanno fin d'ora accordi con le commissioni d'incetta di corpo d'armata per stabilire quali debbono essere le commissioni provinciali, incaricate del rifornimento, il limite minimo di preavviso ad esse necessario per effettuarlo, e ogni altra incombenza che del caso.

Carne congelata.

Provvista. — Le richieste di carne congelata saranno, a cura delle direzioni e sezioni di commissariato fatte pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi, ufficio mobilitazione) cinque giorni prima della decade cui si riferiranno. Dovranno comprendere tutto il fabbisogno della rispettiva intiera divisione; la prima richiesta dovrà essere trasmessa il 20 dicembre 1916.

Le richieste indicheranno anche la località ove i quantitativi, per divisione, dovranno essere indirizzati.

Per la migliore conservazione della carne, le richieste stesse dovranno essere fatte possibilmente a vagoni completi (da 9 a 10 tonnellate) arrotondando le cifre dei fabbisegni.

Per norma si avverte che i frigoriferi dai quali sarà eseguita la spedizione della carne congelata alle divisioni, potranno essere i seguenti: Genova, Milano, Venezia, Spezia, Napoli, Taranto.

Nelle località dove esistono i frigoriferi dipendenti dall'amministrazione centrale, i quantitativi richiesti, potranno anche essere prelevati durante la decade.

Le direzioni e sezioni di commissariato dovranno interessarsi perchè i carri frigoriferi coi quali la carne giunse a

destinazione siano prontamente fatti ritornare ai luoghi di partenza dalle locali commissioni militari di linea.

Le direzioni e sezioni di commissariato dovranno riferire colla maggior sollecitudine tutti gli inconvenienti che dovessero lamentare nei riguardi del servizio ferroviario (ritardi negli arrivi — cattiva conservazione della carne — scarsa manutenzione e pulizia del materiale, ecc.).

I trasporti della carne dalla stazione ai frigoriferi dovranno essere fatti in carri coperti, evitando in modo assoluto che la carne venga bagnata dalla pioggia, o rimanga esposta direttamente ai raggi solari.

I quantitativi di carne congelata che l'attuale appaltatore del servizio — U. I. B. — avesse in rimanenza alla sera del 31 dicembre 1916 saranno dalle direzioni e sezioni di commissariato presi in consegna comunicando alla direzione di commissariato di Milano il peso relativo.

La conservazione di tali quantitativi potrà avvenire negli stessi frigoriferi ora in affitto alla U. I. B.

Conservazione. — Le direzioni e sezioni di commissariato dovranno assicurare lo spazio frigorifero necessario per la conservazione di un quantitativo di carne congelata bastevole per i bisogni delle rispettive divisioni, per almeno dieci giorni di consumo effettivo; avvertendo che i contratti d'affitto dei frigoriferi saranno basati sulle seguenti principali condizioni:

1° che la temperatura dei frigoriferi non superi mai i due gradi sotto lo zero anche durante le normali aperture delle celle;

2° che il prezzo d'affitto non sia superiore alle lire 3 per quintale-mese, prezzo che può ritenersi normale;

3° che l'impegno per l'amministrazione militare sia mensile, con facoltà alla stessa di disdirlo mediante preavviso di 15 giorni;

4° che l'amministrazione militare abbia la facoltà di sostituire nelle celle la carne fresca a quella congelata, quante volte fosse sprovvista di quest'ultima.

I contratti d'affitto dovranno essere trasmessi a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi, ufficio mobilitazione) per la loro approvazione.

La immissione ed il prelievo della carne congelata dalle celle dovranno sempre essere fatti col criterio che la prima carne entrata dovrà uscire per prima dal frigorifero. Ciò per ridurre il più possibile il periodo di permanenza della carne nelle celle. Se la carne dovesse tuttavia rimanervi per un pe-

riodo superiore ad un mese, dovrà essere rimossa, nella stessa cella, di guisa che quella che era più vicina al pavimento sia portata alla superficie.

La carne non dovrà essere accatastata per altezza maggiore ai tre metri, e fra ogni strato di quarti si collocherà un travicello dello spessore di centimetri 7 × 7 circa.

In ogni modo, si fa richiamo alle « Norme provvisorie per la conservazione della carne congelata » (circolare n. 5900) che quanto prima saranno rivedute, completate e tramutate in « Norme definitive ».

Distribuzione. - Dipenderà dalle direzioni e sezioni di commissariato l'estendere il servizio della carne congelata *anche ai presidi con forza minima;* al qual uopo si terrà presente *, che fin qui, durante il servizio ad impresa, la distribuzione della carne congelata fu eseguita a quasi tutti i presidi anche durante la stagione estiva.

Le spedizioni dai frigoriferi dipendenti dalle direzioni e sezioni di commissariato ai presidi dovranno essere eseguite a grande velocità, anche con treni diretti; con ferrovie locali e con qualunque altro mezzo rapido a disposizione.

Tali spedizioni dovranno essere eseguite per quantità non inferiori ad un quarto di bue.

Si dovranno avvertire i presidi che la carne congelata, se non è sottoposta a sbalzi di temperatura elevati (ciò che può avvenire nei mesi dall'ottobre al marzo) ha un periodo di durata maggiore di quello della carne fresca.

Controllo. — Alla fine di ogni mese le direzioni e sezioni di commissariato trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici amministrativi, ufficio mobilitazione) un elenco dei presidi da loro dipendenti con indicazione dei seguenti dati:

a) forza presente al primo giorno di ogni decade;

b) numero giornaliero delle razioni di carne distribuite, divise per carne congelata e carne fresca e relative peso globale.

Le direzioni e sezioni di commissariato che hanno l'incarico della distribuzione giornaliera ai presidi, dovranno trasmettere alla fine di ogni mese, ed allo stesso ufficio indicato, una situazione del movimento della carne congelata, dal quale risultino: la quantità di carne ricevuta dai frigoriferi centrali; quella distribuita ai singoli presidi; le rimanenze esistenti nei frigoriferi alla fine mese.

Le direzoni e sezioni di commissariato dovranno portare

in contabilità i pesi dichiarati dai frigoriferi centrali speditori della carne; le eventuali differenze che potessero rappresentare il calo durante il viaggio dovranno essere fatte risultare con verbali regolari, e denunciate nella situazione mensile, riservandosi questo Ministero di esaminare i singoli casi ed emettere, o meno, i relativi decreti di scarico.

Con le presenti disposizioni le direzioni e sezioni di commissariato restano facoltizzate a sospendere l'invio dei dati di cui alla circolare n. 19124 del 17 luglio 1916.

Carne fresca.

Nella eventualità sopra accennata di una sospensione del servizio con carne congelata per un periodo di tempo relativamente lungo, la fornitura con carne fresca dovrà svolgersi secondo le modalità seguenti:

In ogni presidio dovrà costituirsi una scorta sufficiente per far fronte al fabbisogno di almeno sei giorni di servizio.

A tale riguardo le direzioni e sezioni di commissariato indicheranno alle commissioni d'incette e requisizioni dei rispettivi comandi di corpo d'armata — con preavviso di dieci giorni — il numero dei bovini che occorre provvedere a ciascun presidio per costituire la scorta di cui trattasi. Dette commissioni di corpo d'armata provvederanno perchè la provvista dei bovini sia effettuata dalle commissioni d'incetta bovini che operano nella provincia in cui risiedono i presidi da rifornire.

Sarà cura delle commissioni incetta e requisizione di corpo d'armata di mantenere al completo tale scorta, in base alle richieste delle rispettive direzioni e sezioni di commissariate.

Tali richieste devranno rappresentare il fabbisogno di una quindicina e pervenire alle commissioni incetta puntualmente dieci giorni prima della quindicina cui si riferiscono.

Mantenimento e governo dei bovini nelle stalle di scorta.

All'alimentazione dei bovini ricoverati nei pubblici mattatoi sarà provveduto a cura dei consegnatari dei magazzini viveri divisionali, prelevando i foraggi occorrenti dai locali magazzini di distribuzione foraggio, dai quali sarà pure prelevata la paglia per lettiera, a meno che vi ostino speciali contratti di presidio, nel qual case la paglia dovrà essere fornita dalla

impresa. Pel governo del bestiame, saranno comandati, a turno alcuni militari delle compagnie di sussistenza, provvisti degli attrezzi necessari, da acquistarsi direttamente dal commercio.

Macellazione. — Sarà effettuata nei pubblici mattatoi seguendo le norme stabilite dai regolamenti municipali (peso, visita veterinaria, dazio, ecc.) affittando, se necessario, le celle di abbattimento già tenute dall'impresa. Gli attrezzi per la mattazione, qualora non siano forniti dal mattatoio, saranno acquistati a cura del consegnatario del magazzino viveri, cui spetterà pure di provvedere i carri chiusi adatti al trasporto della carne dal mattatoio ai locali di distribuzione.

Prodotti della macellazione — Si dovranno considerare due distinti prodotti e cioè:

a) Carne distribuibile alla truppa;

b) Sottoprodotti.

Carne distribuibile. — Si considera come distribuibile:

Il bue o la vacca, mozzo del capo alla prima vertebra cervicale, dei quattro piedi all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche per gli arti anteriori, e tarso metatarsiche per quelli posteriori, della coda tagliata a venti centimetri dalla sua origine; senza la pelle, vuoto affatto delle interiora e di qualsiasi organo e delle grascie interne dalla cavità della bocca all'ano, compresevi quelle che involgono il filetto ed il lombo.

Le grascie esterne attaccate ai muscoli e le ossa aderenti ed avvolte in questi, sono considerate e distribuite come carne.

La carne così definita sarà data possibilmente per nove decimi della quantità richiesta.

Si considerano come giunta: la testa spogliata della pelle, della lingua, delle corna, degli ossi del cranio (il frontale, l'occipitale, i due parietali, i due temporali, lo sfenoide e l'etmoide) e dei denti; il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e la mammella.

I filetti, la lingua, le cervella e le midolla spinali, potranno essere cedute a prezzo di mercato alle mense regolarmente costituite e con le modalità stabilite dai rispettivi comandi di presidio, o, in mancanza, vendute al comune commercio.

Calo della carne. — Si dovranno considerare due cali distinti e cioè: uno di mattazione e l'altro di distribuzione.

Il primo, conseguente al naturale prosciugamento della carne dopo la macellazione quando l'animale morto trovasi ancora appeso nel mattatoio, potrà, in seguito a ripetuti esperimenti, stabilirsi con una percentuale media, pesando i quarti di carne dopo 24 ore dallo scuoiamento, per accertarne il peso

reale dopo ultimato il dissanguamento ed il naturale prosciugamento della carne.

Per il calo di distribuzione il Ministero si riserva di stabilire la percentuale relativa dopo eseguiti opportuni esperimenti.

Sottoprodotti. — I sottoprodotti (trippe, code, zampe, unghie, corna, ecc.) potranno esitarsi giornalmente sul luogo ad appaltatori mediante apposite gare, o, qualora ciò torni più vantaggioso, cedersi senz'altro alle cooperative macellai che usualmente esercitano l'industria del ritiro ed impiego dei sottoprodotti dei mattatoi, salvo che le aziende municipali non ritengano più conveniente, con grande beneficio della popolazione povera, di acquistarli direttamente dalle direzioni e sezioni di commissariato.

Per l'esito del sangue, potranno stipularsi appositi contratti locali e così pure per il ritiro del letame, ove già per quest'ultimo non ne abbia diritto il fornitore presidiario della paglia da lettiera.

Gestione tecnica e contabile del servizio, sia per la carne fresca che per quella congelata — Sarà affidata agli attuali consegnatari dei magazzini militari di distribuzione viveri, in aiuto dei quali, ove occorra, potranno essere assegnati, a seconda dell'importanza, uno o due subalterni di sussistenza.

Detti consegnatari dovranno provvedere:

1° *per la carne fresca:* alle richieste del bestiame da macello, ricevimento e condotta alle stalle di sosta, allo stallaggio, mantenimento e cura dei bovini, alla macellazione e trasporto della carne dai pubblici macelli ai magazzini, alla vendita dei sottoprodotti, alla distribuzione della carne ed alla tenuta e resa dei conti nei modi prescritti dai vigenti regolamenti;

2° *per la carne congelata:* alle richieste come sopra è detto, al ricevimento e conservazione della carne nei frigoriferi, ai prelevamenti da questi e trasporto ai magazzini viveri, alle distribuzioni al presidio, alle spedizioni ai presidi esterni ed alla tenuta e resa dei conti relativi;

3° a riepilogare, tanto per la carne fresca che per quella congelata, la contabilità di tutti i presidi della rispettiva divisione, i cui magazzini viveri saranno, perciò, considerati come secondari o succursali di quelli principali dei capoluoghi di divisione ed i suoi consegnatari saranno considerati come fiduciari del consegnatario principale dei magazzini viveri divisionali.

B) **Servizio nei presidi con forza non inferiore ai 1000 uomini.**

Si svolgerà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei singoli comandi, e ad esso sarà provveduto nei modi stessi indicati alla lettera *A)* per i capoluoghi di divisione e cioè, di massima, con distribuzioni di carne congelata di proprietà dell'amministrazione; nel caso di sospensione per un tempo relativamente lungo (da indicarsi dal Ministero) delle somministrazioni di carne congelata, con carne fresca proveniente dai buoi requisiti e nei casi di brevi interruzioni della fornitura di carne congelata, con carne fresca proveniente dai buoi requisiti, o con acquisti dal commercio in economia.

Carne congelata. — Le richieste dei quantitativi necessari pel solo fabbisogno giornaliero saranno fatte alle direzioni o sezioni di commissariato, ove esistono i frigoriferi di distribuzione.

Questi procederanno alle spedizioni nel modo indicato in precedenza. Le eventuali piccole rimanenze saranno conservate, pel consumo del giorno successivo.

Tra le direzioni, o sezioni, e i comandi dei presidi, debbono essere presi accordi pel treno col quale sarà fatta usualmente la spedizione, in modo che il comando di presidio sappia l'ora dell'arrivo e possa provvedere all'immediato ritiro della carne.

Carne fresca. — Le richieste dei bovini, da parte dei comandi di presidio, dovranno essere fatte alle rispettive direzioni e sezioni di commissariato abbastanza in tempo perchè possano essere riepilogate assieme a quelle dei magazzini viveri divisionali e trasmettere alle rispettive commissioni d'incetta e requisizione di corpo d'armata almeno dieci giorni prima del fabbisogno.

Sarà cura dei singoli comandi di presidio di provvedere alla costituzione dei rispettivi magazzini viveri presidiari, tenendo presente la possibilità di poter riunire in un unico locale, tanto il servizio della carne quanto quello dei viveri ordinari.

Per la gestione del servizio sarà delegato apposito ufficiale (possibilmente d'amministrazione), il quale, oltre che dell'esecuzione del servizio, sarà pure responsabile della tenuta e resa mensile della relativa contabilità al proprio consegnatario del magazzino viveri divisionale.

Per il personale di truppa sarà provveduto, a cura dei comandi di presidio, scegliendo fra i soldati inabili alle fatiche

di guerra; e di professione macellai, ricorrendo solo in casi eccezionali alla compagnia di sussistenza del rispettivo corpo d'armata.

C) Servizi nei presidi minori

Anche nei presidi di forza inferiore ai 1000 uomini il servizio verrà fatto, di massima, con carne congelata direttamente distribuita. E in tal caso valgano le norme stabilite al paragrafo *B*).

Nei presidi in cui ciò non sia possibile e che verranno fin d'ora stabiliti dai comandi di corpo d'armata, e segnalati preventivamente al Ministero per la sua approvazione, si ricorrerà al sistema delle forniture locali, rimanendo a cura dei singoli comandi di presidio di addivenire alle relative aggiudicazioni e di stipulare apposite convenzioni.

Servizio in Sicilia

Al servizio nei presidi dell'isola sarà provveduto esclusivamente con somministrazioni di carne congelata, direttamente distribuita.

Dovranno quindi all'uopo seguirsi le norme indicate più sopra per tale genere.

Servizio in Sardegna

In tutti i presidi della divisione militare di Cagliari, la provvista della carne sarà fatta o da apposita impresa unica per tutti i presidi in base al vigente capitolato d'oneri (edizione 1914) o a giudizio del comando della divisione mediante convenzione da stipulare nei singoli presidi.

Servizio ai tiri, campi o manovre

Il servizio della carne ai tiri, campi o manovre verrà assunto direttamente dalla direzione di commissariato militare e disimpegnato a mezzo degli organi dipendenti.

Il Ministro — Morrone.

N. **751.** — SERVIZIO SANITARIO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 (circolare 679 del *giornale militare* 1916). — Provvedimenti per assicurare il servizio sanitario presso l'esercito mobilitato.** — (Ufficio sanitario). — 8 dicembre 1916.

I ministri della guerra e dell'interno, di comune accordo, hanno, in data 21 corrente, diramata ai comandi di corpo d'armata territoriali e alle prefetture del Regno, la seguente circolare relativa ai provvedimenti straordinari per assicurare il servizio sanitario presso l'esercito mobilitato.

Considerata l'importanza del documento, questo Ministero reputa opportuno dargli la massima diffusione, per conoscenza e norma di tutte le autorità dipendenti.

« Le esigenze, ognora crescenti, dei servizi presso l'esercito mobilitato richiedono la disponibilità di un maggior numero di ufficiali medici adatti per età e condizioni fisiche ai servizi della zona di guerra.

« Si è quindi riconosciuta la necessità di giovarsi a tal fine dell'opera di di quei medici, giovani e validi, rimasti ancora numerosi nel Paese o per ragioni di competenza professionale, o per speciali posizioni inerenti ai servizi civili, o perchè incorporati nella Croce Rossa e nel Sovrano militare Ordine di Malta.

Questo intento però deve essere raggiunto senza recare danno al funzionamento dei servizi sanitari civili.

A ciò provvede il decreto luogotenenziale del 12 novembre 1916, n. 1529, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 271 del 18 novembre corrente, col quale:

a) si dichiarano (art. 1) senza eccezione alcuna a completa disposizione del Ministero della guerra, per essere impiegati presso l'esercito mobilitato, tutti i medici obbligati a servizio militare delle classi 1884 e più giovani; si stabilisce, in conseguenza, che per tali medici nessuna indispensabilità per specialità professionale o per qualsiasi altro motivo sarà riconosciuta valida; e si revocano tutte le dispense e le esenzioni finora concesse, tanto in base al regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, quanto in applicazione del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 468, recante provvedimenti straordinari pel servizio sanitario militare;

b) contemporaneamente (art 2) si dispone che siano colmate, se necessario, le vacanze che per effetto di tale determinazione verranno a formarsi nei servizi civili degli ospedali, delle condotte, della Croce Rossa, del Sovrano Ordine di Malta e della sanità pubblica con sanitari tecnicamente idonei, ma più anziani e scelti preferibilmente fra quelli rimasti lungo tempo in zona di guerra.

In breve, il provvedimento si incardina su questi due concetti: che i medici giovani e validi devono essere nelle prime linee invece di quelli anziani e menomati fisicamente, che il congegno dei servizi sanitari civili non solo deve essere salvaguardato, ma sempre più e meglio integrato, sostituendo agli elementi giovani che man mano ne vengono allontanati, altri più anziani, ma riconosciuti non meno idonei tecnicamente.

* * *

L'art. 1 ha una portata militare di grande momento che lo imporrebbe di per sè sola a qualsiasi considerazione contraria, se anche non realizzasse un altro notevole beneficio generale pel suo profondo contenuto morale di equità e di giustizia, in quanto prescrive parità di obbligo per tutti i medici giovani e validi senza eccezione alcuna.

Ma esso, d'altra parte, investe l'organizzazione di servizi essenziali nell'interesse della sanità del Paese a cui è intimamente legata la sanità delle truppe. Servizi che, attraverso difficoltà, dopo i numerosi richiami alle armi, hanno potuto mantenere finora l'indispensabile assestamento.

Come, peraltro, la disposizione dell'articolo 1 risponde alla preminente importanza delle cennate finalità di interesse militare, così l'articolo 2 assicura i servizi sanitari civili.

Pel sicuro funzionamento dei quali la stessa natura dei particolari bisogni dell'amministrazione militare vale già, per sè sola, ad eliminare qualsiasi motivo di dubbio. Chè fine precipuo del provvedimento escogitato non è l'aumento di medici militari in genere, ma l'aumento di medici militari giovani per servizio dell'esercito mobilitato.

* * *

Ciò premesso, e con riserva di provvedere a parte per quanto concerne il personale della « Croce Rossa » e del Sovrano militare Ordine di Malta, occorre mettere partico

larmente in rilievo che l'attuazione del decreto di che si tratta nei riguardi del personale addetto al servizio sanitario civile, deve avvenire in modo da eliminare qualsiasi ragione di perturbamento, tanto per l'organizzazione del servizio di assistenza sanitaria o di profilassi delle malattie infettive, quanto per le conseguenze finanziarie delle amministrazioni pubbliche interessate.

Sotto il primo aspetta si preordina tutto un piano di cautele intese ad evitare qualsiasi tumultuarietà alla applicazione delle nuove disposizioni

Per l'applicazione, infatti, di queste si seguiranno le seguenti norme:

1. I comandi dei distretti militari di leva comunicheranno entro 30 giorni dalla data della presente circolare, i nomi dei medici che, in applicazione del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529, debbono essere precettati, al prefetto della provincia dove ciascun medico ha la sua residenza.

2. Ricevuta tale comunicazione, il prefetto esaminerà se il medico possa essere distolto dal suo ufficio senza danno del pubblico servizio, considerando se circostanze sopravvenute dopo l'esame rigoroso fatto a suo tempo a norma delle circolari del Ministero dell'interno 2 maggio 1916, n. 40400-1/1382, e 25 luglio 1916, n. 20400-1, abbiano rese non più indispensabile l'opera sua presso la pubblica amministrazione in cui presta servizio. In tal caso avvertirà il distretto che può disporre la precettazione, e il distretto provvedera senz'altro.

Quando invece il prefetto ravviserà che il medico da chiamare in servizio militare debba essere sostituito, ne farà domanda al Ministero della guerra (ufficio sanitario), avvertendone contemporaneamente il distretto militare.

Superfluo sarebbe raccomandare ai signori prefetti che nell'esercizio di questa delicata attribuzione mai devono discostarsi dai criteri di rigore indicati nelle citate circolari 2 maggio e 25 luglio 1916.

Al Ministero della guerra il prefetto comunicherà le generalità complete del sanitario; indicando altresì: l'amministrazione e la sede presso cui presta servizio; la natura dell'ufficio cui è addetto e le condizioni nelle quali il servizio si svolge in rapporto alle attitudini fisiche e alla preparazione tecnica che occorrono pel disimpegno dell'ufficio stesso; lo stipendio assegnatogli e le altre competenze eventualmente ciascuntegli; il distretto militare cui appartiene.

3. Il Ministero della guerra provvederà per la sostituzione con un ufficiale medico che possegga i necessari requisiti, ne darà comunicazione al prefetto e contemporaneamente inviterà il distretto militare a precettare il sanitario che dovrà essere sostituito.

La sostituzione sarà fatta contemporaneamente in modo da evitare soluzione di continuo.

Gli ufficiali medici comandati a servizio civile conserveranno la qualità di militari e continueranno a percepire le competenze del loro grado.

* * *

Tenuto conto poi dei motivi che hanno determinato il provvedimento in esame, e delle difficoltà finanziarie nelle quali non poche pubbliche amministrazioni si dibattono, il Ministero della guerra assume a proprio carico una maggiore spesa che alle provincie, ai comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza fosse eventualmente per derivare dall'applicazione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale, in confronto di quella ordinaria sostenuta.

Così che l'amministrazione militare continuerà a corrispondere le stipendio e le altre competenze, loro spettanti, agli ufficiali medici comandati in servizio presso i predetti enti, che rimborseranno della spesa il bilancio della guerra soltanto fino alla concorrenza dei fondi disponibili stanziati nei rispettivi bilanci, pei posti temporaneamente occupati dagli ufficiali stessi.

La relativa liquidazione sarà fatta a mezzo dei signori prefetti, che riceveranno dal Ministero della guerra l'indicazione della spesa che esso sarà per sostenere per ciascun ufficiale comandato; accerteranno la cifra disponibile sugli stanziamenti dei bilanci provinciali, comunali o di istituti di pubblica beneficenza, e della somma liquidata a debito delle singole amministrazioni cureranno il rimborso al Ministero della guerra.

* * *

Queste norme confermano la considerazione che più sopra si è espressa circa la niuna preoccupazione che l'applicazione del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 può e deve destare nei riguardi del sicuro funzionamento dei servizi sanitari civili.

Epperò, nel richiamare su tutto quanto precede la particolare attenzione dei comandi di corpo d'armata e delle prefetture, si esprime, più che l'augurio, la sicura fiducia che, mercè il premuroso interessamento per l'esatta applicazione delle norme stesse, per la parte di rispettiva competenza, le alte finalità di supremo interesse nazionale cui mira l'eccezionale provvedimento nell'interesse dell'assistenza sanitaria dei nostri valorosi combattenti, possono essere assicurate senza pregiudizio degli interessi, non meno vitali, del servizio sanitario civile, che il provvedimento stesso ha voluto contemporaneamente salvaguardare.

Il Ministro — MORRONE.

N. **752**. — UFFICIALI IN CONGEDO — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n 1652, riguardante facilitazioni d'avanzamento e disposizioni varie di stato, relative agli ufficiali in congedo, durante la guerra.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 706, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

561

aggiunt

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Visti i R. decreti del 4 dicembre 1898, n. 507; del 10 novembre 1910, n. 911; del 15 novembre 1914, n. 1249; del 31 dicembre 1914, n. 1431; del 10 gennaio 1915, n. 9; del 15 aprile 1915, n. 473; del 25 maggio 1915, n. 767;

Visti i decreti luogotenenziali dell'11 luglio 1915, n 1062; dell'11 luglio 1915, nn. 1083 e 1084; del 22 agosto 1915, n. 1293; del 12 settembre 1915, n. 1395; del 19 settembre 1915, n. 1456; del 26 settembre 1915, n. 1494; del 14 novembre 1915, n. 1646; del 31 dicembre 1915, n. 1842; del 21 aprile 1916, n. 466; del 18 maggio 1916, n. 666;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto luogotenenziale del 21 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale dell'11 luglio 1915, n. 1062, sono abrogate e sostituite dalle seguenti.

Per la durata della guerra, l'ufficiale in congedo di qualunque categoria, richiamato in servizio, il quale abbia prestato almeno quattro mesi di servizio presso comandi, corpi o servizi dell'esercito operante, potrà essere proposto per l'avanzamento insieme con gli ufficiali in servizio attivo permanente, di pari grado ed anzianità, con le stesse norme vigenti per questi.

Non fa impedimento alla proposta anzidetta la esclusione definitiva dall'avanzamento che fosse stata pronunziata a carico dell'ufficiale in tempo di pace.

A R T .2

Per la durata della guerra, l'Ufficiale in Con= gedo di qualsiasi categoria, richiamato in servi= zio da almeno un anno, che non faccia parte di co= mandi, corpi o servizi dell'esercito operante, potr essere promosso, sempre che idoneo, quando abbia ra giunto la metà della permanenza minima nel grado stabilita dall'Art.7 della Legge 2 luglio 1896 n°2

I Sotto Tenenti potranno essere promossi dopo I mesi di permanenza nel grado.

La promozione non potrà tuttavia aver luogo pri ma di quella degli ufficiali di pari grado e data di anzianità della stessa arma o corpo, tanto in se vizio attivo permanente, quanto delle Categorie in congedo a cui sia applicabile l'art.I del present decreto.

Fa eccezione a quanto precede il disposto dal p mo e secondo comma dell'Art.4 del Decreto Luotene ziale I8 maggio I9I6 N°666=

A R T. 3

Resta in vigore la disposizione dell'art.I0 del decreto Luogotenenziale N°666 del I8 maggio I9I6 alla quale è apportata la seguente aggiunta:

"Eguale concessione è fatta ai Sottotenenti delle anzidette categorie che possiedono titoli scientifici che, ai fini militari, si possono considerare tecnicamente equipollenti, conseguiti sia in Italia che all'Estero, e sulla cui equipollenza giudicherà inappellabilmente il Ministero; e ai sotto Tenenti di altre armi o corpi, di complemento o di milizia territoriale, laureati in Ingegneria o in possesso di titoli scientifici tecnicamente equipollenti, come testè si è detto e adibiti a servizi tecnici di artiglieria o del Genio. ""

A R T . 4°

Per la durata della guerra, l'ufficiale in congedo di qualsiasi categoria, non richiamato in servizio potrà essere promosso, se idoneo, quando abbia raggiunto la metà della permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo I6 della Legge 7 Luglio I896 n 254

All'Ufficiale in congedo di qualsiasi categoria che, richiamato in servizio dopo la mobilitazione generale, sia stato o venga ricollocato in congedo dopo compiuto almeno un anno di effettivo servizio, si ap=

plicherà, semprecchè idoneo, l'art.I o l'art.2 del presente decreto, a seconda del genere di servizio da esso prestato.

A R T.5

Per la durata della guerra agli ufficiali delle categorie considerate nell'art.2 del R.Decreto I5 novembre I9I4 nºI749, prorogato con l'art.2 del decreto Luogotenenziale 3I Dicembre I9I5, n I842 e negli art.I9 e 47 della Legge 2 Luglio I896 n 254 ed il secondo con la Legge 6 marzo I898 n 50, e con l'art. Iº del decreto Luogotenenziale 22 Agosto I9I5= n 1293, potranno essere concesse a turno di anzianit quando se ne dimostrino meritevoli per speciale di= stinzione, e sempre che il Ministero riconosca caso per caso la opportunità e la possibilità di affidar loro funzione del grado superiore, altre successive promozioni oltre quella consentita dalle disposizi in vigore.

Le proposte di avanzamento saranno trasmesse con le solite norme; il Ministero dedicerà inappellabil mente in merito all'accoglimento di esse.

A R T . 6°

L'Art.IO del Decreto Luogotenenziale n 1193 del 22 agosto 1915 è abrogato.

In deroga all'art.47 della Legge 2 luglio 1896, n 254 sull'avanzamento nel R.Esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n 50, per la durata della guerra gli ufficiali di complemento delle armi combattenti di qualunque provvenienza possono essere promossi fino al grado di Maggiore, semprechè abbiano idoneità ad incondizionato servizio=

Art. 7.

L'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, già incorso nell'esclusione definitiva dall'avanzamento in tempo di pace, il quale, in seguito a richiamo, abbia prestato non meno di un anno di effettivo servizio dopo la mobilitazione generale, e al quale non possa applicarsi il disposto dell'art. 1 del presente decreto, potrà essere ripreso in esame nei riguardi dell'avanzamento.

In tal caso la proposta d'avanzamento dovrà essere sottoposta, se si tratta di promozione al grado di colonnello o di generale, al giudizio della stessa commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, n. 466, la quale funzionerà per tali ufficiali da commissione di grado superiore.

Art. 8.

I sottotenenti e tenenti di milizia territoriale possono essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento, per merito di guerra; essi conserveranno, dopo il trasferimento, la stessa anzianità di grado che avevano come ufficiali di milizia territoriale.

Art. 9.

Per la durata della guerra gli aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale, eccettuati i sottufficiali, devono frequentare con buon esito un corso d'istruzione, che sarà volta a volta istituito in base a norme particolari dal Ministero impartite. Al termine del corso, coloro che avranno dimostrato di possedere le qualità e la capacità necessarie conseguiranno la nomina nell'ordine che sarà determinato dal punto di merito conseguito; gli altri rientreranno ai loro corpi o riparti.

A differenza dei requisiti richiesti nel paragrafo 2 dell'articolo 1 del R. decreto n. 507 del 4 dicembre 1898, per concorrere ai corsi d'istruzione anzidetti, gli aspiranti devono possedere la licenza liceale o di istituto tecnico o altro titolo equipollente, se desiderano conseguire la nomina a sottotenente di milizia territoriale nelle armi di fanteria e di cavalleria o nei corpi amministrativi (commissari, di sussistenza, di amministrazione); devono possedere i titoli di studio stabi-

liti dal decreto luogotenenziale n. 1456 del 19 settembre 1915, se desiderano conseguire la nomina a sottotenente di milizia territoriale nelle armi del artiglieria e genio.

È in facoltà del Ministero di variare, quando necessario, i titoli di studio richiesti agli aspiranti, e di dispensare dal corso d'istruzone quelle categorie di persone che crederà opportuno, ai fini generali.

Nulla è mutato circa il servizio per istruzione, della durata di un mese, da prestarsi dopo la nomina a sottotenente, a tenor dei §§ 5 e 6 dell'articolo 1 dell'anzidetto R. decreto n. 507 dele 1898.

Le nomine a sottotenente di milizia territoriale dei sottufficiali continueranno ad effettuarsi secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del citato R. decreto n. 507 del 4 dicembre 1898, mo ificato dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale n. 666 del 18 maggio 1916.

I sottotenenti di milizia territoriale dell'arma dei carabinieri reali sono nominati esclusivamente fra i marescialli dell'arma, anche se abbiano conseguito tale grado dopo il congedamento, e purchè abbiano ottenuto od ottengano, dal comando di legione, una dichiarazione comprovante che per condotta, qualità militari, morali, intellettuali e fisiche, sono meritevoli di coprire il grado di ufficiale.

Art. 10.

A modificazione di quanto stabilisce l'articolo 3 del R. decreto n. 767 del 25 maggio 1915, il limite superiore di età per la nomina ad « aspirante medico » è portato a 46 anni.

Art. 11.

Gli aspiranti ufficiali di complemento e gli aspiranti medici che conseguono la nemina per determinazione ministeriale, in base al disposto del R. decreto 25 maggio 1915, n 767, e del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084, saranno considerati come rivestiti dello stato di ufficiale, e perciò sarà loro fatto, a tutti gli effetti, il trattamento previsto dalle leggi sullo stato degli ufficiali.

Art. 12.

All'articolo 1 del decreto luogoteuenziale n. 1083 dell'11 luglio 1915 è apportata la seguente aggiunta:

« . . . . . »

d) gli ufficiali collocati in riforma che, in seguito a visita delle autorità sanitarie militari, siano giudicati idonei ».

All'articolo 2 dello stesso decreto n. 1083 del 1915 è apportata la seguente aggiunta:

« Però, per gli ufficiali di cui alla lettera *d*) del precedente articolo, gli accertamenti verranno fatti dalle autorità sanitarie militari, e il Ministero giudicherà inappellabilmente caso per caso ».

Art. 13.

Per la durata della guerra, all'art. 77 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali, è apportata la seguente aggiunta, dopo il comma *c*):

« . . . . . .

d) per non idoneità professionale e intellettuale alle funzioni del proprio grado, fermo sempre il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare ».

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico aventi spiccata capacità tecnico-automobilistica, riconosciuta dalle competenti autorità militari e della quale giudicherà inappellabilmente il Ministero, potranno essere promossi a grado superiore, anche senza che sia intervenuto l'accertamento della idoneità all'avanzamento nella propria arma. All'atto della promozione dovranno però essere trasferiti nella specialità treno di artiglieria.

La presente disposizione si applica anche agli ufficiali subalterni in possesso dei requisiti sopraindicati, che, a partire dalla mobilitazione generale, furono promossi al grado superiore senza essere sottoposti a prove che ne dimostrassero l'idoneità all'avanzamento nella propria arma.

Art. 15.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di conferire il grado di maggiore veterinario di complemento, per la durata della guerra, ai professori ordinari e straordinari di università o scuole superiori assimilate, della facoltà di veterinaria, assunti in servizio, anche se non soggetti a obblighi militari.

Le norme per il conferimento del grado saranno stabilite con decreto ministeriale.

Art. 16.

Tutte le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dalla data della pubblicazione del decreto stesso, a meno che non sia altrimenti stabilito da ciascuna di esse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello State, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

Prezzo della presente dispensa L. 0 55

(1569) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 74ª — 1916 — 13 dicembre

1916 DICEMBRE 3. - » 753. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1666, col quale viene determinato che le operazioni della leva della classe 1898 siano iniziate nel 1917 e vengono chiamati a nuova visita i riformati nella leva sulla classe 1896 . . . . . Pag. 1947

» 12 - » 754 — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896 . . . » 1949

» 12 - » 755. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1898 e per la nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896 . . . . . » 1952

Avviso . . . . . » 1977

N. **753**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1666, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1898 siano iniziate nel 1917 e vengono chiamati a nuova visita i riformati nella leva sulla classe 1896.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n 1497;

Visto l'art. 62 dello stesso testo unico:

Ritenuta l'opportunità di anticipare, per l'attuale stato di guerra, le operazioni della leva sulla classe 1898 e di procedere alla nuova visita di inscritti e militari stati riformati da non più di due anni e cioè entro il termine di cui al citato articolo 62;

Ritenuta del pari l'opportunità che la nuova visita degli inscritti abbia luogo avanti lo stesso consiglio di leva che ne pronunziò la riforma;

Udito il consiglio dei ministri.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1898 saranno iniziate nel prossimo anno 1917.

Quelli dei giovani stessi che verranno arruolati nella prima categoria saranno incorporati senza far luogo alla applicazione del citato articolo 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 2

Gli inscritti di leva stati riformati nella leva sulla classe 1896 sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva.

Sono del pari chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva tutti i militari, qualunque sia la classe a cui appartengano, stati riformati durante la leva sulla detta classe 1896 e cioè dal 1° settembre 1915 a tutto il 24 aprile 1916.

Quelli dei riformati di cui al presente articolo che nella nuova visita risulteranno idonei saranno arruolati per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita.

Sono beninteso esclusi dalla nuova visita tutti coloro che furono rivisitati e riformati in seguito alle visite di revisione effettuate in base al decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1166, sebbene la loro riforma sia stata pronunciata nel sopra accennato periodo di tempo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166 e quelle di cui all'articolo 1, secondo comma, dell'altro decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui negli articoli stessi.

Art. 4.

Con decreto del ministro della guerra saranno determinate le norme per l'esecuzione delle nuove visite di cui al precedente articolo 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **754.** — RECLUTAMENTO. **Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 4 del decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1666.

DECRETA:

Art. 1.

Sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva gli inscritti di leva stati riformati nella leva sulla classe 1896, qualunque sia l'infermità o l'imperfezione che motivò la loro riforma.

Sono del pari chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva i militari, qualunque sia la classe a cui appartengono e l'infermità o imperfezione che diede luogo alla loro dichiarazione di inabilità al servizio, che furono riformati in rassegna durante la detta leva sulla classe 1896 e cioè dal 1° settembre 1915 al 24 aprile 1916.

Art. 2.

Alla nuova visita di cui al precedente articolo 1 sono naturalmente esclusi tutti gli inscritti e i militari che furono rivisitati e confermati inabili in seguito alle visite di revisione ordinate con i decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166, e 16 gennaio 1916 n. 35.

Sono inoltre esclusi dalla nuova visita stessa i militari collocati a riposo per infermità dipendenti da cause di servizio o inviati in congedo assoluto per avere rinunziato al passaggio nel corpo dei veterani, essendo la posizione di costoro diversa da quella dei militari stati semplicemente *riformati* di cui all'articolo 2 del menzionato decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916

Art. 3.

Le operazioni per la visita e l'arruolamento dei riformati di cui al precedente articolo 1 si svolgeranno contemporaneamente alle operazioni della leva sulla classe 1898.

Art. 4.

Il termine utile per fare valere i diritti all'assegnazione in 2ª od in 3ª categoria dei già riformati residenti nel Regno, dichiarati idonei, scadrà con il giorno di chiusura della leva sulla classe 1898.

Lo stesso termine resta fissato per la prova dei diritti al l'assegnazione in 2ª o 3ª categoria dei già riformati residenti all'estero, qualora trattisi di diritti già perfetti alla data del 1° gennaio 1917, giorno fissato per l'apertura della leva.

Per la prova dei diritti sorti invece dal 1° gennaio 1917 fino al giorno di arruolamento, il termine utile, per i già riformati residenti all'estero, scadrà colla chiusura della leva sulla classe 1899.

Art. 5.

Per quei riformati chiamati a nuova visita a sensc del precedente articolo 1 che siano nati dal 1876 al 1895 e che nella nuova visita stessa risulteranno tuttora inabili al servizio militare tanto in modo assoluto e permanente quanto in modo temporaneo, salve, beninteso, che si tratti di malattie di carattere transitorio per cui sia sufficiente il rimando ad altra seduta, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma.

Per quelli invece *nati* nel 1896 che risulteranno inabili solo in modo temporaneo, i consigli di leva pronuncieranno la decisione di rimando alle sedute straordinarie che all'uopo si terranno nel mese di agosto 1917; da queste sedute, perdurando l'inabilità temporanea, potranno essere rimandati alle sedute straordinarie del giugno 1918.

I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella categoria che loro spetti per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, a cui saranno ascritti, e lasciati in libertà muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato.

Art. 6.

I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti.

La lista di tali renitenti sarà pubblicata alla chiusura della sessione della leva sulla classe 1898.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati al 1° agosto 1917 per dare loro il tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9 e 11 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto.

Roma, 12 dicembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **755** — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1898 e per la nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 dicembre 1916.

1. In relazione all' art. 1 del decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1666 questo Ministero ordina che le operazioni della leva sulla classe 1898 abbiano principio il 1° gennaio 1917.

In conseguenza, col 31 dicembre 1916 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1897, ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. In applicazione dell'art. 2 del citato decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916 e del decreto ministeriale del 12 stesso mese di dicembre, contemporaneamente alle operazioni della leva sulla classe 1898 i consigli di leva procederanno alla nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896.

Termini per le operazioni della leva e costituzione e convocazione dei consigli di leva.

3. La sessione della leva sulla classe 1898 resterà aperta dal 1° gennaio al 31 marzo 1917, riservandosi il Ministero di determinare a tempo opportuno la data in cui dovrà chiudersi la leva.

Le sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste di leva della classe 1898, per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe stessa e per la nuova visita dei riformati di cui al precedente n 2, si svolgeranno fra il 2 gennaio e il 28 febbraio 1917 (alla quale data dovranno essere ultimate anche nei circondari più popolosi) **senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi**: avvertendosi che per le eccezionali condizioni del momento, a questa disposizione **non potrà farsi nè chiedersi al Ministero deroga veruna. Delle infrazioni alla disposizione stessa saranno tenuti personalmente responsabili i rispettivi prefetti e sottoprefetti.**

I singoli consigli di leva saranno convocati ciascuno alla data che, entro i termini suddetti, sarà stabilita d'accordo fra i prefetti e sottoprefetti e i comandanti dei corpi d'armata territoriali, avvertendo che i consigli di leva che ultimeranno col 20 dicembre 1916 le operazioni della rivisita dei rifor-

mati nati dal 1876 al 1881, dovranno, senza che occorra fare variante alcuna nella loro costituzione, iniziare nello stesso circondario le operazioni della leva con la data del 2 gennaio prossimo. Per l'inizio delle sedute degli altri consigli di leva, i comandi dei corpi d'armata territoriali, dopo di aver dato la precedenza a quelli di cui sopra, si regoleranno nel modo che crederanno migliore, tenendo conto della possibilità di abbinare i consigli medesimi, giusta le norme consuete.

4. Affinchè le operazioni di visita ed arruolamento possano ultimarsi nel termine indicato nel precedente numero 3, questo Ministero dispone:

a) Poichè, come risulta dal citato decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1666, tutti gli arruolati in 1ª categoria saranno incorporati, anche in questa leva non avrà luogo la estrazione a sorte, e gli inscritti saranno contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva. In conseguenza, la verificazione definitiva delle liste di leva, anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il semplice controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni.

In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse nella seduta dal consiglio di leva, il presidente, a mente dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista e, all'occorrenza, provvederà in conformità del citato articolo di legge.

b) Saranno assegnati due ufficiali medici, oltre ai consigli di leva indicati nel § 8 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, anche ai seguenti:

Ancona, Arezzo, Barletta, Bergamo, Brescia, Caserta, Catania, Como, Cosenza, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, Messina, Modica, Monza, Novara, Perugia, Pisa, Salerno e Taranto.

c) Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo ed alla cui costituzione si dovrà provvedere con le norme di cui alla circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914.

A questi sette consigli di leva supplementari saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici, fatta

eccezione del consiglio di leva supplementare di Padova, a cui sarà destinato un solo ufficiale medico.

Nella tabella delle sedute si indicherà quali inscritti e riformati dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè quelli appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

d) In ciascuna seduta i consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico visiteranno 100 giovani, ed i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici ne visiteranno 200.

Per raggiungere questo numero potranno precettarsi per una stessa seduta inscritti e riformati appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti.

5. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti e sottoprefetti faranno aggiungere sulle liste di leva della classe 1898 gli inscritti di leve precedenti stati rimandati quali rivedibili o per altre cause alla leva ora detta.

I capilista della classe 1897, nati nel 1895, stati rimandati alle sedute straordinarie del giugno 1917 nell'attesa che sia per loro trascorso l'intero periodo della rivedibilità, a mente del n. 12 della circolare n. 212 del corrente anno, saranno aggiunti quali *rimandati* sulle liste della leva sulla classe 1898.

Se in occasione del loro esame personale insieme agli inscritti della classe 1898 saranno giudicati tuttora inabili temporaneamente verranno rimandati alle sedute straordinarie dell'agosto 1917, di cui al n. 13 della presente circolare nelle quali la loro sorte dovrà essere definita.

6. I prefetti e sottoprefetti inviteranno d'urgenza i sindaci a trasmettere subito i certificati di morte dei giovani nati nel 1898 che risultino deceduti: mentre il Ministero ha già provveduto perchè le capitanerie di porto trasmettano d'urgenza gli elenchi degli inscritti da cancellarsi dalle liste di leva di terra perchè appartenenti alla leva di mare.

7. Eseguite le aggiunte dei capilista, i prefetti e sottoprefetti determineranno il numero complessivo dei giovani chiamati alla leva della classe 1898 e dei riformati chiamati a nuova visita.

In base a questo numero, dal quale dedurranno un cifra a calcolo (10 per cento) di giovani che non si presenteranno perchè deceduti, residenti all'estero o per altre cause, i prefetti e sottoprefetti — tenendo presenti le disposizioni di cui al precedente n. 4, lettere *b*), *c*) e *d*) — calcoleranno il nu-

mero delle sedute occorrenti e lo comunicheranno d'urgenza ai rispettivi comandanti territoriali di corpo d'armata: i quali pure d'urgenza, determineranno in quali circondari le operazioni dell'esame personale ed arruolamento debbano, come nelle ultime leve, compiersi successivamente anzichè contemporaneamente, nonchè l'ordine di precedenza dei circondari così abbinati.

8. I prefetti e sottoprefetti tenendo poi conto degli inscritti deceduti e dei marittimi che dovranno essere cancellati dal consiglio di leva nella seduta di apertura della leva, nonchè degli inscritti e dei riformati che presumibilmente non si presenteranno, compileranno le tabelle delle sedute in guisa che a ciascuna di queste debbano presentarsi 100 giovani, ovvero 200 per i consigli di leva a cui saranno assegnati due ufficiali medici.

Nello stabilire l'ordine in cui dovranno chiamarsi i vari comuni alle operazioni di leva, i consigli di leva daranno la precedenza ai comuni pei quali sia più facile di precettare in breve termine i giovani chiamati.

Per ogni comune la visita degli inscritti della classe 1898 *dovrà precedere quella dei riformati* e quindi nella detta tabella si farà risultare chiaramente a quali sedute dovranno presentarsi gli uni e a quali gli altri, in modo che gli uffici comunali possano trarre dalla tabella stessa tutti i dati necessari per la regolare precettazione degli inscritti e riformati. Resta inteso che quando ciò sia necessario per raggiungere il numero prescritto di giovani da visitarsi giornalmente, potranno esaminarsi in una stessa seduta inscritti di leva e riformati di un medesimo comune ed anche di più comuni.

Nella detta tabella i riformati da precettarsi per le singole sedute, quando beninteso il loro numero superi per il comune la cifra di 110, dovranno essere distinti secondo la lettera dell'alfabeto per la quale principia il loro cognome.

9. L'ordine della leva, conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data del 20 dicembre 1916, ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia *immediatamente* pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale provvederà alla destinazione ai consigli di leva degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici, di quelli dei carabinieri reali e degli scritturali militari, confermando possibilmente le destinazioni già fatte in occasione della rivisita dei riformati nati dal

1876 al 1881, fatta solo eccezione per quelli che in tale circostanza non avessero fatto buona prova e per quei scritturali militari che fossero stati nel frattempo giudicati idonei alle fatiche della guerra.

Quando occorresse far luogo alla destinazione di altri scritturali militari, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè siano assegnati ai consigli di leva militari dichiarati inabili alle fatiche della guerra pei quali si presuma che la constatata inabilità a tali fatiche non potrà cessare prima della chiusura della sessione della leva e cioè prima del 31 marzo 1917.

10. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto, prescindendo, in via eccezionale anche per la leva sulla classe 1898, dal turno fra tutti i sanitari esercenti nel capoluogo del circondario di cui al § 59 del regolamento sul reclutamento, affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva al medico o ai medici che, per servizi precedentemente prestati presso il consiglio di leva o presso le truppe, abbiano, in confronto agli altri, una pratica speciale delle visite di leva.

Disposizioni procedurali.

11. Se, per eccezionali motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto. Resta però inteso che tale facoltà sarà consentita in via assolutamente transitoria ed in casi del tutto eccezionali.

12. I consigli di leva, oltre al testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, terranno presenti i regolamenti, le istruzioni e le circolari enumerate nel n. 6 della circolare n. 493 del 1914 relativa alla chiamata alla leva della classe 1895, nonchè, per quanto riguarda la cittadinanza, il n. 39 della circolare n. 629 del 1915 relativa alla chiamata della leva sulla classe 1896.

Si avverte però che per gli inscritti e riformati che subito dopo l'arruolamento da parte del consiglio di leva devono essere avviati al distretto, non occorre più che dall'ufficiale delegato in 1° sia compilato e spedito il ruolino mod. 14, come prescriverebbe il § 188 del regolamento sul reclutamento, giacchè per effetto delle modificazioni introdotte nella procedura di leva con la circolare n. 594 del 1912, l'ufficiale delegato in 1° ha ora obbligo, per gli inscritti nelle accen-

nate condizioni, di inviare contemporaneamente al distretto i fogli matricolari mod. 59 accompagnati dall'elenco nominativo degli inscritti medesimi, e quindi non è il caso di far luogo anche alla compilazione di un ruolino che equivarrebbe ad un duplicato dell'elenco predetto.

13. Gli inscritti appartenenti per età alla classe 1896 stati rimandati alla leva sulla classe 1898 quali rivedibili o per altre cause, ove nella visita a cui saranno sottoposti durante la sessione ordinaria risultassero tuttora inabili al servizio per infermità che non possono dar luogo alla riforma se non dopo trascorso l'intero periodo *biennale* della rivedibilità, non dovranno essere riformati, ma rimandati ad una o più speciali sedute straordinarie che a questo scopo si terranno nel mese di agosto 1917 e da queste, perdurando l'inabilità temporanea, alle altre sedute straordinarie del giugno 1918, affinchè possa così compiersi il periodo biennale suddetto. Se in queste ultime sedute verranno giudicati ancora inabili, saranno senz'altro riformati.

Eguale procedimento dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1896 che fossero visitati durante la sessione ordinaria.

Le speciali sedute straordinarie di cui sopra saranno a suo tempo fissate direttamente dai prefetti e sottoprefetti nel numero strettamente rispondente al bisogno e con le norme di cui ai §§ 66 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

14. L'accertamento della idoneità fisica degli inscritti della classe 1898 e dei riformati nella leva sulla classe 1896, dovrà essere eseguito con le norme in vigore, secondo le quali debbono esser arruolati anche gli uomini che al momento della visita si ritengono idonei soltanto ai servizi sedentari meno gravosi.

Relativamente alla destinazione a tali servizi sedentari dell'esercito, dovrà tenersi presente che anche per essa non si può prescindere dal possesso di determinate qualità fisiche necessarie a chiunque è chiamato ad esercitare funzioni militari: e perciò i consigli di leva dovranno astenersi dal procedere all'arruolamento di individui che, essendo sprovvisti di ogni attitudine fisica ad un qualunque servizio militare, debbono poi necessariamente essere eliminati al momento della loro chiamata alle armi.

Si avvertirà, segnatamente, che il giudizio di idoneità ai servizi sedentari va emesso specialmente quando le condizioni generali del soggetto, per debolezza di costituzione od oli-

goemia lievi, per leggera obesità, o per nevrosi cardiaca, pur non raggiungendo, a criterio dei periti, il grado richiesto per costituire motivo di inabilità assoluta o temporanea, rendono il soggetto inabile ad incondizionato servizio attivo, mentre dànno affidamento che egli possa disimpegnare un utile e continuato servizio sedentario. Parimenti a tali servizi possono essere assegnati gli individui affetti da infermità od imperfezioni di singoli organi ed apparecchi, per le quali non si è potuto definire, per la loro natura, il grado preciso, essendosi dovuto adoperare espressioni vaghe ed indeterminate di *grave*, *notevole*, *esteso*, *voluminoso*, ecc., come le cicatrici, le varici, l'idrocele cistico, il varicocele, la mancanza e carie di denti; sempre quando tali infermità o imperfezioni non raggiungano gli estremi indicati dall'Elenco, e non siano compatibili con un servizio incondizionato.

Invece, nelle forme morbose od imperfezioni che importano la riforma o rivedibilità qualunque ne sia il grado (come le ernie viscerali, i vizi organici di cuore, le fistole, la puntà d'ernia, il piccolo idrocele comunicante, gli incipienti vizi valvolari, la pericardite lieve), non si dovrà mai emettere giudizio di idoneità a servizi sedentari sol perchè le medesime si presentano in forma lieve od incipiente. Perciò questi individui debbono essere sempre dichiarati inabili secondo le prescrizioni dell'Elenco.

La designazione di idoneità per soli servizi sedentari dovrà farsi risultare sulla scheda personale, tanto nel parere del perito sanitario, quanto nella decisione di arruolamento: tale designazione dovrà poi essere riportata, in inchiostro resso, dall'ufficiale delegato in 1° sui fogli matricolari, subito dopo la variazione di arruolamento.

Si rammenta che l'abrogazione dell'art. 2 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare non importa la abolizione della misurazione del torace e della relativa inscrizione sulla scheda personale e sull'elenco nominativo.

15. Per gli inscritti e riformati ammessi a visita per delegazione, come pure per quelli da inviarsi in osservazione all'ospedale militare, i presidenti dei consigli di leva avranno particolare cura di prendere i provvedimenti necessari perchè possa esserne accertata con sicurezza la identità personale.

Devranno essere esclusi dalla facoltà di farsi visitare per delegazione gli inscritti e riformati che fossero assenti dal rispettivo circondario solo **occasionalmente**.

Si è rilevato poi che si verificano sovente ritardi notevoli nella esecuzione delle visite per delegazione, nelle partecipazioni del risultato delle visite stesse ai consigli di leva deleganti e nel riportare le relative annotazioni sulle liste di leva: ciò che, oltre al resto, reca non lieve turbamento alle operazioni della formazione dei ruoli matricolari e della chiamata alle armi. Si fa pertanto viva raccomandazione agli uffici di leva di aver cura che le pratiche per le dette visite per delegazione siano condotte a compimento con la maggiore possibile sollecitudine.

16. Per tutti indistintamente gli inscritti e i riformati arruolati, gli ufficiali delegati in 1° compileranno il foglio matricolare modello 59. Tale foglio dovrà quindi, come fu già avvertito in occasione delle operazioni della leva sulla classe 1897, essere compilato anche per gli assegnati alla 3ª categoria, restando così gli ufficiali stessi esonerati dall'obbligo di formare per gli arruolati in detta categoria il ruolo modello 57-*B*, il quale dovrà in conseguenza essere compilato dai distretti militari come si pratica per gli arruolati in 1ª e 2ª categoria.

17. Gli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva richiederanno i certificati penali degli inscritti e riformati arruolati in 1ª e in 2ª categoria, nonchè per quelli arruolati in 3ª.

Le relative richieste (compilate sui modelli prescritti con la circolare n. 228 del 1914, dei quali i comandi dei distretti forniranno subito gli ufficiali delegati) dovranno dagli ufficiali stessi essere inviate all'autorità giudiziaria giorno per giorno al termine di ciascuna seduta.

I prefetti e sottoprefetti, pertanto, prenderanno fin d'ora essi stessi accordi con i rispettivi presidenti di tribunale perchè i detti certificati penali siano trasmessi ai comandi dei distretti con la sollecitudine richiesta dalle attuali contingenze.

18. Alla chiusura della sessione della leva sulla classe 1898 i comandanti di distretto prenderanno accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati nelle tre categorie stati inscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva, corrisponda con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali.

L'accennato controllo dovrà essere rinnovato al termine del secondo periodo della leva.

Qualora in seguito al controllo di cui sopra venga a rilevarsi che per qualche militare non sia stato compilato il foglio matricolare, l'ufficio di leva trasmetterà una copia, debitamente autenticata, della relativa scheda personale al comando del distretto, il quale provvederà per la formazione del foglio matricolare mancante.

Inscritti della classe 1898 che trovansi già in servizio come arruolati volontari nell'esercito e nelle milizie volontarie.

19. Il Ministero avverte i comandi dei depositi e dei distretti che, come è accennato col n. 12 del manifesto allegato *A*, dal giorno 20 dicembre 1916, in cui sarà pubblicato il manifesto di chiamata alla leva, gli inscritti della classe 1898 non saranno più ammessi a presentare domanda per l'arruolamento volontario per la durata della guerra, fatta eccezione per coloro che saranno dichiarati ammissibili al corso aspiranti ufficiali di complemento di cavalleria di cui alla circolare n. 728 del *giornale militare* corrente anno.

Gli stessi comandi dei depositi dei corpi provvederanno poi d'urgenza perchè, in ottemperanza al disposto dei §§ 131 e seguenti del regolamento sul reclutamento, siano trasmessi ai sindaci gli elenchi mod. 8 e le copie dei fogli matricolari dei militari che, trovandosi in servizio in qualità di volontari, concorrono alla leva chiamata siccome nati nel 1898 o quali rivedibili o rimandati di classi precedenti.

Per quelli dei predetti inscritti e rimandati che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra, i comandi dei distretti militari trasmetteranno subito ai prefetti e sottoprefetti gli estratti del ruolo speciale prescritto dal n. 10 della circolare n. 368 del 1915. Analogamente provvederanno per gli ascritti alle milizie volontarie che hanno contratto l'arruolamento per la durata della guerra, assumendo servizio nelle milizie stesse.

Le copie dei fogli matricolari dei giovani arruolati volontari nella R. guardia di finanza saranno trasmesse ai sindaci dal comando della R. guardia medesima, anzichè dai distretti militari a cui i giovani stessi appartengono per fatto di leva.

20. Per gli inscritti della classe 1898 che risultino arruolati in qualità di volontari ordinari e di un anno, i consigli di leva provvederanno, come di consueto, perchè sul loro

conto sia pronunziata la decisione di: « *Già al servizio militare quale arruolato volontario ordinario (o di un anno)* ».

Per coloro che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra tanto nell'esercito quanto nelle milizie volontarie, la decisione da pronunciarsi sarà così formulata:

« *Arruolato in 1ª (2ª o 3ª) categ. senza visita perchè arruolato volontario per la durata della guerra giusta l'art 101 della legge, nel . . . . . (reggimento o reparto volontario)* ».

Per comunicare ai comandi dei distretti militari le decisioni di cui sopra, gli ufficiali delegati in 1° si varranno di appositi modelli 15 compilati con le seguenti formule matricolari:

Per gli arruolati in 1ª categoria:

« *Soldato di leva di 1ª categoria, classe 1898, distretto militare di . . . . . continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge, ma con l'obbligo di compiere la ferma di leva* ».

Per gli arruolati in 2ª e 3ª categoria:

« *Soldato di leva di 2ª (o di 3ª) categoria classe 18 . . . . distretto di . . . . . continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge* ».

I comandi di distretto cureranno che le variazioni stesse siano fatte riportare sui rispettivi fogli matricolari già impiantati dai corpi a senso del n. 9 della circolare n. 368 del 1915; e provvederanno perchè i militari nelle accennate condizioni siano eliminati con opportuna annotazione dai ruoli speciali mod. 57 *A* e 71 *A* per gli arruolati volontari per la durata della guerra di cui al n. 10 dell'ora citata circolare e riportati sui ruoli ordinari della classe e categoria a cui siano stati ascritti.

Disposizioni per la precettazione, la visita e l'arruolamento dei riformati.

21. Come risulta dall'art. 4 del decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916, e dagli art. 1 e 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 1916, sono chiamati a nuova visita tutti indistintamente gli inscritti e capilista appartenenti alla classe 1896 stati riformati dai consigli di leva nella leva di detta classe, nonchè i militari stati riformati in rassegna durante a leva stessa, *qualunque sia la natura della infermità o imperfezione che motivò la loro riforma.*

Conseguentemente, per tale nuova visita non occorre che gli uffici di leva circondariali provvedano alla compilazione di appositi elenchi dei riformati da rivisitarsi, dovendo all'uopo valersi delle stesse liste di leva della classe 1896 e delle relative schede personali, le quali dovranno essere completate con le indicazioni concernenti i riformati in rassegna in base alle comunicazioni che riceveranno dai distretti militari a senso del successivo n. 22.

Per i soli militari riformati in rassegna che appartengano a classi diverse da quella del 1896, gli uffici di leva circondariali compileranno un unico e complessivo elenco nominativo, facendo uso degli stampati prescritti per le liste di leva, e tale elenco sarà formato in base alle comunicazioni che saranno fatte dai distretti militari. L'elenco stesso porterà la seguente intestazione:

« *Militari delle classi dal 1876 al 1895 stati riformati in rassegna dal 1° settembre 1915 al 24 aprile 1916 da assoggettarsi a nuova visita a mente del decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916.* ».

Per i militari di cui trattasi, quando non esista la scheda personale a copertina, dovrà compilarsi la speciale schedina prescritta dal n. 2 della circolare n. 54 del 1916.

22. I comandanti dei distretti militari, appena ricevuta la presente circolare, faranno compilare, in duplice copia, gli elenchi nominativi, **distinti per comune**, dei militari, delle varie classi stati riformati in rassegna dal 1° settembre 1915 al 24 aprile 1916, esclusi, beninteso, quelli che furono *collocati a riposo* per infermità dipendenti da causa di servizio o furono inviati in congedo assoluto per avere rinunziato al passaggio nel corpo dei veterani, nonchè i già riformati confermati inabili nelle visite di revisione subite in forza dei decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166 e 16 gennaio 1916, n. 35.

Dovranno invece esservi compresi coloro che nelle visite di revisione furono giudicati idonei ed arruolati dai consigli di leva e che poi, nella posizione di militari alle armi, furono riformati in seguito a rassegna.

In detti elenchi i militari dovranno essere riportati in ordine di classe, avendo cura di distinguere in particolar modo i militari della classe 1896 da quelli delle classi precedenti, e ciò per facilitare il lavoro degli uffici di leva circondariali, i quali, come è detto nel precedente numero, mentre dovranno compilare uno speciale elenco complessivo per i militari delle

classi dal 1876 al 1895, si limiteranno, per quelli della classe 1896, a riportare sulle relative liste di leva la variazione di riformati in rassegna.

Degli accennati due esemplari di elenchi, uno dovrà essere rimesso, in piego raccomandato, al prefetto e sottoprefetto, e l'altro al sindaco del rispettivo comune.

23. I sindaci dei comuni, in base alle risultanze delle liste di leva comunali della classe 1896, nelle quali devono figurare le decisioni di riforma pronunciate dai consigli di leva, e in base alle comunicazioni che avranno ricevute dai distretti militari a senso del precedente n. 22 relativamente ai militari riformati in rassegna, procederanno, senza che occorra l'invio di particolari elenchi da parte della prefettura e sottoprefettura, alla precettazione di tutti gli inscritti e militari riformati durante la leva sulla classe 1896, seguendo, per ciò che riguarda la data della loro presentazione al consiglio di leva, l'ordine che sarà indicato nella tabella annessa al manifesto di chiamata alla leva.

24. I riformati dovranno presentarsi muniti della dichiarazione di riforma o del foglio di congedo assolute, che sarà ritirato al momento in cui verrà loro consegnata la scheda personale.

L'accertamento della loro idoneità fisica dovrà essere eseguito con le stesse norme di cui al precedente n. 14 avvertendo che per quanto riguarda la statura si applicheranno a tutti indistintamente i riformati le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 638, che fissò a metri 1.54 il limite minimo di statura per l'idoneità al servizio militare.

Nei casi previsti dal § 330 del regolamento sul reclutamento, i consigli di leva potranno mandare i già riformati in osservazione presso l'ospedale militare: ma per i riformati in seguito a rassegna che risultino tuttora inabili al servizio per infermità che dovrebbero accertarsi mediante osservazione nell'ospedale militare, i consigli di leva potranno confermare direttamente la riforma senza che occorra l'osservazione stessa.

25. I riformati che risiedono in circondario diverso da quello ove siede il consiglio di leva a cui devono presentarsi, possono essere ammessi a subire la nuova visita per delegazione dinnanzi al consiglio di leva del circondario in cui dimorano e con le stesse norme stabilite per gli inscritti di leva, salvo che la domanda potrà essere fatta in carta libera ed anche verbalmente. A quelli di essi che volessero invece recarsi al consiglio di leva del circondario ove nacquero non spette-

ranno nè il viaggio gratuito nè il rimborso del prezzo di viaggio.

26. I riformati che non potessero presentarsi al consiglio di leva perchè infermi, detenuti, ecc. dovranno essere rimandati, a seconda dei casi, ad una seduta successiva o a quella di chiusura stabilita pel 31 marzo 1917. Se anche in questa ultima seduta risultassero tuttora impediti a presentarsi saranno rimandati alla leva sulla classe 1899, avvertendo però che ove in tale leva fossero arruolati, il loro invio alle armi potrà effettuarsi soltanto nel caso che siano in quel tempo ancora alle armi gli uomini della loro classe di nascita.

27. Per i riformati nati dal 1876 al 1895 che risulteranno tuttora inabili al servizio militare tanto in modo assoluto e permanente quanto in modo temporaneo, salvo, beninteso, che si tratti di malattie di carattere transitorio per cui sia sufficiente il rimando ad altra seduta, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma, e consegneranno loro, in sostituzione di quella stata ritirata o del foglio di congedo assoluto una nuova dichiarazione di riforma, modello 26 del regolamento sul reclutamento, con la data della nuova visita.

Per quelli invece nati nel 1896 che risulteranno inabili solo in modo temporaneo, i consigli di leva pronuncieranno la decisione di rimando alle sedute straordinarie che, a senso del precedente n. 13 si terranno nel mese di agosto del 1917; da queste sedute, perdurando l'inabilità temporanea, potranno essere rimandati alle sedute straordinarie del giugno 1918.

28. I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella categoria che loro spetti per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, a cui saranno ascritti, fatta eccezione, beninteso, per quelli nati dal 1876 al 1881, i quali saranno tutti arruolati in 1ª categoria per le ragioni esposte nell'art. 3, del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916.

29. I riformati chiamati a nuova visita con la presente circolare non saranno ammessi a presentare domanda per nomina ad ufficiale di milizia territoriale, giacchè essi, per essere stati riformati da meno di due anni, non si trovano nelle condizioni volute dalle vigenti norme per poter aspirare alla detta nomina. I riformati nati dal 1876 al 1881 e quelli che saranno assegnati alla 3ª categoria potranno però presentare tale domanda subito dopo effettuato il loro arruolamento da parte del consiglio di leva, limitatamente, bene inteso, a quelle armi e a quei casi in cui le nomine siano ammesse.

30. Relativamente ai riformati che si trovassero in servizio come volontari, alle variazioni matricolari da usarsi per quelli che saranno arruolati e a tutti gli altri provvedimenti concernenti le decisioni dei consigli di leva e la inscrizione sui ruoli dei riformati idonei, i consigli medesimi e, per la parte che rispettivamente li riguarda, i comandi dei distretti militari e gli ufficiali delegati applicheranno le norme contenute nei numeri 25, 26, 27, 31, 32 e 35 della circolare n. 212 del *giornale militare* del 1916, riguardante la nuova visita dei riformati nati dal 1882 al 1885.

Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva ed ai riformati.

31. In conformità alla circolare n. 207 del corrente anno, si fa presente che tanto gli iscritti di leva quanto i riformati, per recarsi dai comuni di propria residenza al capoluogo del rispettivo circondario per la visita innanzi ai consigli di leva, e per farne ritorno, sono ora ammessi, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo esercitata dalla *Società italiana di ferrovie e tramvie* e sulle ferrovie esercite dalla *Società Veneta*, a viaggiare *gratuitamente* mediante la sola esibizione del precetto personale di presentazione.

Per tali viaggi non dovrà, quindi, rilasciarsi la richiesta mod. *B* (verde), di cui al § 103 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

Pei viaggi o pei percorsi che non possano effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, gli inscritti di leva potranno chiedere all'autorità comunale i corrispondenti mezzi, solo nel caso che siano riconosciuti indigenti, secondo le prescrizioni dei nn. 49 e seguenti della circolare 670 del 1911. Ove non concorra la condizione della indigenza, detti iscritti potranno soltanto ottenere il documento necessario per fruire sulle ferrovie non menzionate nella prima parte del presente numero, o sulle linee di navigazione, di quelle riduzioni che fossero stabilite pei trasporti militari.

I riformati, invece, avranno tutti diritto, pei viaggi o percorsi non effettuabili sulle ferrovie dello Stato, ai mezzi indicati nella predetta circolare 670, indipendentemente dalla loro condizione economica, giusta l'art. 8 del decreto ministeriale 21 gennaio 1916, richiamato dal decreto ministeriale del 12 dicembre 1916.

L'eventuale indennità di soggiorno, da concedersi secondo le norme della stessa circolare 670 del 1911, è subordinata alla condizione della indigenza tanto per gli inscritti di leva quanto pei riformati.

Assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria degli inscritti della classe 1897 e dei riformati che saranno dichiarati idonei.

32. I diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria di cui all'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè quelli esistenti all'apertura della leva cui gli inscritti concorrono o che sorgano durante la leva stessa, possono essere invocati nonostante lo stato di guerra.

33. I riformati chiamati a nuova visita e riconosciuti idonei al servizio militare potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, non solo per i titoli esistenti all'atto dell'arruolamento, ma anche per quelli che esistevano al tempo della loro leva o che in seguito siansi verificati in base alle leggi in vigore al momento del perfezionarsi di essi, quand'anche tali titoli più non sussistano.

A tale effetto i già riformati stessi dovranno considerarsi alla medesima stregua dei rimandati per legale motivo, anche per quanto riguarda il caso di assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria conseguite da loro fratelli nel frattempo, e perciò dovrà tenersi presente quanto è disposto dal § 434 delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

34. La prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria degli inscritti e dei riformati, dev'essere costituita, nei modi ordinari, presso i consigli di leva dei circondari nei quali essi trovansi inscritti sulle liste di leva.

Il termine utile per fare valere tali diritti scadrà, per i residenti nel Regno, colla data di chiusura della leva sulla classe 1898.

Si ricorda a questo proposito che, anche quando le domande di assegnazione in 2ª o 3ª categoria si riferiscano a militari già incorporati, i relativi documenti dovranno essere presentati ai consigli di leva per mezzo delle autorità prefettizie, anzichè pel tramite delle autorità militari.

35. I diritti di cui ai precedenti numeri possono farsi valere, dinanzi ai consigli di leva, anche per coloro che avessero assunto l'arruolamento volontario per la durata della

guerra, fermi rimanendo gli obblighi derivanti da tale arruolamento. Nessun diritto invece all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria può essere fatto valere a favore di coloro che avessero, dopo la riforma, contratto l'arruolamento volontario ordinario.

A riguardo, poi, degli arruolati nel corpo volontari italiani in Libia, si terranno presenti le disposizioni contenute nei numeri 15 e seguenti della circolare 492 del 1914.

36 I prefetti e sottoprefetti rivolgeranno speciali raccomandazioni ai sindaci, perchè provvedano colla massima sollecitudine alla compilazione e spedizione dei documenti prescritti per la prova dei diritti di assegnazione alla 2ª e 3ª categoria tanto degli inscritti che dei riformati (*dando però la precedenza a quelli necessari per la documentazione delle domande di assegnazione alla 3ª categoria*), in modo che gli interessati possano conseguire l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria nella seduta stessa in cui sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

I prefetti e sottoprefetti poi — se lo ritengano necessario per non intralciare il regolare funzionamento dei consigli di leva — potranno disporre che per coloro che chiederanno l'assegnazione anzidetta o completeranno la prova del relativo diritto soltanto dopo di essere stati arruolati, la nuova decisione in ordine alla assegnazione medesima sia pronunciata in una apposita seduta straordinaria da tenersi, senza l'intervento del perito sanitario nè degli interessati, *subito dopo il termine delle sedute ordinarie per l'intero circondario*. In questo caso, naturalmente, gli ufficiali delegati dovranno partecipare immediatamente al comando del distretto le nuove decisioni, affinchè possa tenersene conto in occasione della chiamata alle armi della classe.

37. Agli effetti dell'assegnazione alla 2ª o 3ª categoria per qualunque dei titoli previsti dalla legge, la morte di un fratello sotto le armi durante l'attuale guerra (anche se avvenuta in Libia) potrà essere dimostrata, ove gli interessati non siano ancora in grado di produrre un regolare certificato di morte, mediante produzione della lettera di partecipazione ufficiale dell'autorità militare, oppure di un estratto dell'elenco modello 148 del catalogo, che l'autorità comunale potrà chiedere al Ministero della guerra (divisione matricole)

A tale documento dovrà essere unita copia del foglio matricolare del militare defunto, da richiedersi dal comune ai singoli comandi di deposito di reggimento, alle direzioni, ecc. che la rilasceranno anche senza la variazione di morte.

Però le assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria concesse in base a tali documenti saranno revocabili, entro i termini indicati dal § 399 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, se non verrà prodotto dagli interessati copia conforme dell'atto di morte, desunta dai registri di stato civile.

A tal uopo gli uffici di leva terranno nota, in uno speciale registro, delle assegnazioni così accordate; e bimestralmente trasmetteranno al Ministero un elenco nominativo degli inscritti che le ottennero, con l'indicazione del nome del fratello morto sotto le armi e del corpo a cui era ascritto.

38. I militari mutilati durante l'attuale guerra e ricoverati in un istituto di rieducazione, debbono considerarsi come ammessi a far parte del corpo invalidi e veterani, agli effetti dell'assegnazione di un fratello alla 2ª categoria, in forza dell'articolo 66, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento, giusta il § 423 (2° comma) delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

39. Come è stato indicato con circolare 1036 del 18 marzo 1916, i consigli di leva, accertata l'esistenza del titolo, dovranno sospendere qualsiasi decisione sulle domande di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria fatte per titoli dipendenti dalla scomparsa di militari avvenuta nell'attuale guerra od in quella di Libia.

Gli uffici di leva trasmetteranno bimestralmente al Ministero un elenco degli inscritti e riformati arruolati in 1ª categoria, che avrebbero avuto diritto ad esenzione pel motivo anzidetto, tenendo presente quanto venne prescritto con la citata circolare.

Uguale elenco gli uffici di leva trasmetteranno agli uffici comunali interessati, perchè sia tenuto conto della posizione di detti militari per la eventuale concessione del soccorso giornaliero alle rispettive famiglie, con le norme che all'uopo verranno a suo tempo notificate.

40. Nessuna limitazione deve essere fatta dalle autorità al rilascio di copie di fogli matricolari, giacchè, potendo tali documenti servire a provare diritti dei riformati all'assegnazione in 3ª categoria per titoli che possono ora essere scomparsi, l'eventuale successiva condizione, in cui questi fratelli fossero venuti a trovarsi anche a senso dei §§ 412 e 415 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, non potrebbe nuocere all'esistenza dei diritti stessi.

41. I titoli di esenzione dal servizio di 1ª categoria che sorgessero posteriormente all'arruolamento dei già riformati costituiranno, giusta l'art. 2 del decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916, n. 368, titoli pel passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria e perciò dovranno ad essi applicarsi le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Siccome però quest'articolo limita il diritto a tali passaggi al tempo di pace, le relative domande non potranno aver corso se non quando sarà cessato lo stato di guerra.

42. Dalla ora detta limitazione dei diritti al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, consegue che non potranno essere accolte durante lo stato di guerra, nemmeno le domande di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria che fossero fatte in base all'art. 69 del detto testo unico, cioè in dipendenza della rinuncia di un fratello ad un proprio titolo al passaggio alla 2ª o 3ª categoria sorto durante lo stesso stato di guerra.

Servizio della leva all'estero.

43. Le operazioni della leva sulla classe 1898 avranno principio anche all'estero il 1° gennaio 1917, così come col n 3 della presente circolare, è stato disposto per il Regno: ed in relazione a ciò le rispettive autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe 1898 sino al 31 maggio 1917.

Quindi gli inscritti residenti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data del 31 maggio 1917 e presso il consiglio di leva del Regno non più tardi del 1° agosto dell'anno stesso.

44. In relazione al § 19 dell'istruzione pel servizio della leva all'estero, gli inscritti residenti all'estero, qualunque sia la località, potranno far valere i loro diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria entro tutta la leva sulla classe 1898 per i titoli già perfetti all'apertura di questa (1° gennaio 1917) ed entro tutta la leva sulla classe 1899 per i titoli che abbiano a verificarsi durante la leva sulla classe 1898.

45. Durante l'attuale stato di guerra nessun inscritto residente all'estero può fruire della dispensa provvisoria dal servizio militare. Le autorità consolari si limiteranno ad accertare l'esistenza delle condizioni che darebbero diritto alla dispensa

affinchè gli inscritti che trovansi in tali condizioni possano fruirne, quando sarà cessato lo stato di guerra.

Si richiama poi l'attenzione delle stesse autorità consolari e di quelle prefettizie e dei comandi dei distretti militari sulle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del *giornale militare* del 1916, relativa alle modificazioni all'istruzione della leva all'estero durante l'attuale stato di guerra.

46. I riformati chiamati a nuova visita con l'art. 2 del decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916 i quali si trovino all'estero, potranno subire la visita stessa presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, con le norme consuete ma tenute presenti le avvertenze di cui al n. 24. Essi dovranno presentarsi alle autorità medesime, o al consiglio di leva nel Regno entro gli stessi termini di tempo stabiliti dal precedente n. 43 per gli inscritti della classe 1898.

Per i riformati stessi valgono le disposizioni contenute nel precedente n. 45 e per quanto riguarda le esenzioni dal servizio di 1ª categoria le norme di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 12 dicembre 1916.

Nelle partecipazioni, mod. n. 3, delle decisioni prese in seguito ai risultati della nuova visita, le autorità consolari avranno cura di far chiaramente rilevare, nella prima pagina, che si tratta di riformati chiamati a nuova visita.

Renitenti.

47. I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti. La lista di tali renitenti da compilarsi distinta da quella referentesi agli iscritti della classe 1898 sarà pubblicata alla chiusura della sessione della leva della classe stessa

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° agosto 1917, per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari del luogo in cui risiedano, giusto il disposto dall'art. 9 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 richiamato dall'altro decreto ministeriale del 12 dicembre 1916.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero, saranno dichiarati renitenti.

Al termine di ogni seduta dei consigli di leva gli ufficiali dei carabinieri reali disporranno perchè gli inscritti e riformati dichiarati renitenti nella seduta stessa siano ricercati ed invitati a presentarsi subito al consiglio.

Dati relativi agli inscritti e riformati stati arruolati.

48. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della leva e della nuova visita, i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero con telegramma espresso un prospetto conforme all'allegato* B *che fa seguito alla presente circolare, con l'indicazione del numero degli inscritti e dei riformati arruolati nelle tre categorie.*

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.

Passaporti.

49. Giusta l'art. 11 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 richiamato dal successivo decreto ministeriale del 12 dicembre 1916, è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati chiamati a nuova visita.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO A.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1898

e chiamata a nuova visita degli inscritti e militari riformati nella leva sulla classe 1896

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto il decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1666.

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1898 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei goirni indicati nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva gli iscritti di leva stati riformati nella leva sulla classe 1896, qualunque sia l'infermità che motivò la loro riforma.

Sono del pari chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva i militari, qualunque sia la classe a cui appartengono e l'infermità che diede luogo alla loro dichiarazione di inabilità al servizio, che furono riformati in rassegna durante la detta leva sulla classe 1896 e cioè dal 1° settembre 1915 al 24 aprile 1916.

Sono naturalmente esclusi da tale nuova visita gli inscritti e militari che furono già rivisitati e confermati inabili nelle precedenti revisioni di riformati.

3. I predetti inscritti e militari riformati rileveranno dal precetto personale, che riceveranno dal sindaco, il giorno in cui dovranno presentarsi al consiglio di leva per subire la nuova visita. Quelli che non ricevessero tale precetto, si rivolgeranno in tempo utile al sindaco per conoscere la data della loro presentazione.

I riformati chiamati a nuova visita che senza legittimo motivo non si presenteranno nel giorno prefisso incorreranno nel reato di renitenza.

4. I giovani nati nel 1898 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

5. Gli inscritti della classe 1898 che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

La stessa facoltà compete ai riformati chiamati a nuova visita; ma per essi non occorre la domanda in carta da bollo.

6. Gli inscritti di leva ed i riformati, per recarsi al capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario per la visita innanzi al consiglio di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo esercita dalla *Società italiana di ferrovie e tramvie* e sulle ferrovie esercite dalla *Società veneta*, a viaggiare *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale di presentazione.

Pei viaggi e pei percorsi che non possano compiersi sulle ferrovie sovramenzionate, competono a tutti i riformati, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, i mezzi di viaggio, secondo le apposite norme e a tariffa militare, quando ciò sia concesso.

Agli iscritti di leva, invece, questi mezzi non si concederanno se non per assoluta indigenza: ove non concorra questa condizione, detti inscritti potranno soltanto ottenere dall'autorità comunale il documento necessario per fruire, sulle linee ferroviarie non esercitate dallo Stato o dalle Società sovramenzionate, o sulle linee di navigazione, di quelle riduzioni che fossero stabilite pei trasporti militari.

Quegli inscritti e quei riformati, poi, che siano assolutamente indigenti, potranno chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva.

7. Gli inscritti di leva e i riformati chiamati a nuova visita che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile.

I riformati dovranno, possibilmente, esibire la dichiarazione di riforma di cui siano in possesso.

8. Per quanto riguarda i diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, gli inscritti di leva e i riformati chiamati a nuova visita potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge

sul reclutamento consultando le « Avvertenze generali » riportate nel Precetto personale per presentarsi al consiglio di leva, o rivolgendosi all'autorità comunale.

9. I riformati chiamati a nuova visita terranno inoltre presente che essi potranno far valere non solo i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che loro spettino all'atto dell'arruolamento, ma anche quelli che avessero posseduto, anche in base a disposizioni legislative ora abrogate, al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non vi faccia ostacolo, a senso delle norme vigenti, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello.

I titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento non potranno da essi essere fatti valere durante lo stato di guerra.

10. Per poter ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria gli inscritti e i riformati dovranno rivolgersi ai sindaci dei rispettivi comuni, affinchè possano allestire al più presto i necessari documenti.

Quelli residenti all'estero aventi titoli all'esenzione dal servizio militare di 1ª categoria, potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

11. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti e i riformati possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

12. Dal giorno 20 dicembre corrente gli inscritti della classe 1898 non saranno più ammessi a presentare domanda per l'arruolamento volontario per la durata della guerra fatta eccezione per coloro che saranno dichiarati ammissibili al corso aspiranti ufficiali di complemento di cavalleria che si inizierà il 15 gennaio 1 17 presso la Scuola militare di Modena.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 20 dicembre 1916.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

TABELLA *indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli iscritti della classe 1898 e per la nuova visita dei riformati.*

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione.
31 marzo 1917

Seduta speciale per gli inscritti e riformati residenti all'estero.
1° agosto 1917.

ALLEGATO **B**.

Circondario di . . . . . .

PROSPETTO *degli inscritti e dei riformati stati arruolati nelle tre categorie nelle operazioni della leva sulla classe 1898 e nella nuova visita subita a senso del Decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916.*

	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA	
	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari
Inscritti della classe 1898						
Già riformati nella leva della classe 1896						
TOTALE per l'intiero circondario						

AVVISO.

***Giornale militare* e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1917.** — L'abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* che si pubblicherà nel prossimo venturo anno, dovrà essere limitato al solo 1° semestre.

Il prezzo d'abbonamento complessivo per il detto semestre, che venga chiesto da ufficiali ed impiegati dell'amministrazione della guerra, per mezzo del comando, corpo od ufficio da cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con richiesta modello 310 *bis*, è stabilito in L. 15.

La tipografia Voghera rimetterà, in un unico pacco, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, le dispense chieste in abbonamento col detto modello 310 *bis*: spetta allo stesso ufficio di farle pervenire agli interessati, per il tramite dei rispettivi comandi, corpi od uffici.

Il prezzo di abbonamento per tutti gli altri ufficiali ed impiegati, nonchè per i privati, che intendano associarsi alle predette pubblicazioni, per lo stesso semestre e riceverle direttamente è stabilito in L. 25, compresa l'affrancatura nel Regno. Essi dovranno rivolgere domanda alla casa editrice Voghera, via Po, n. 3, Roma, inviando contemporaneamente un vaglia postale di L. 25.

Non sono consentiti abbonamenti mensili, nè quelli riflettenti il solo *giornale militare* od il solo *bollettino ufficiale*.

Gli abbonamenti che venissero fatti dopo il mese di gennaio 1917 daranno diritto alle sole dispense arretrate dal primo del mese in cui gli abbonamenti stessi vengono contratti.

Per gli abbonamenti del secondo semestre del 1917, verrà pubblicata, a suo tempo, altro consimile avviso.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 15

1573 Roma, 1946 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 75ª — 1916 — 16 dicembre

1916 GENNAIO 2. N 7**54**. GIUSTIZIA MILITARE – DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n. 8, col quale il Governo ha facoltà di sottoporre alla giurisdizione militare gli addetti ai lavori ed alle imprese di carico e scarico nei porti del Regno . . . . . *Pag.* 1980

» NOVEMBRE 19 – » 7**57** – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1589, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917 . . . . . » 1982

» 19. – » 7**58** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1648, riguardante la proroga del termine stabilito dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063. . . . » 1983

» 23. – » 7**59**. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1620, col quale al capitolo n. 99-*quater* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è stanziata la somma di lire 7,000,000. . . . . » 1984

1916 DICEMBRE 3. – » 7**60**. DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1693, relativo al censimento delle pelli crude e conciate bovine ed equine e dei materiali concianti vegetali e minerali . » 1985

» 4. – » 7**61**. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1653, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, sono aumentati complessivamente di lire 500,000,000 . . . . . » 1990

» 7. – » 7**62**. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Dipendenza amministrativa e matricolare delle centurie di lavoratori . . . . . » 1992

» 7. – » 7**63**. – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1692, concernente provvedimenti per i quadri dei generali . . . » 1993

» 15. – » 7**64**. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle contabilità al Ministero e relativa corrispondenza ufficiale . . . . . » 1994

» 15. – » 7**65**. – AVANZAMENTO – UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma del genio . . . . . » 1995

1916 DICEMBRE 15. - N. 3666. DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme grigio verde e uniforme di combattimento . . . Pag. 1996

15. - » 3667. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. - Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato . . . . . » 2005

» 15. - » 3668. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per il genio Armi e tiro — Stima e misura delle distanze ». (Pubblicazione n. 188). » 2005

» 15 - » 3669. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Istituzione di una sezione staccata in Genova della direzione tecnica dell'aviazione militare. . . . . » 2006

» 15. - » 3670. — TRASPORTI. — Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti di materiali e merci . . » 2007

CIRCOLARE N. **756**. — GIUSTIZIA MILITARE DISPOSIZIONI VARIE — **Decreto luogotenenziale n. 8. col quale il Governo ha facoltà di sottoporre alla giurisdizione militare gli addetti ai lavori ed alle imprese di carico e scarico nei porti del Regno**. — 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il codice per la marina mercantile;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di regolare ed intensificare il movimento dei porti specialmente per quanto riguarda il carico e lo scarico delle merci nell'interesse della difesa dello Stato e dell'economia nazionale in generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi

ministri dell'interno, della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle finanze e di grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare soggetto alla giurisdizione militare, in tutto od in parte, il personale addetto al carico e allo scarico delle merci ed in genere al movimento commerciale dei porti, compresi gli imprenditori, dirigenti e sorveglianti ed in genere i preposti a dette operazioni.

Le norme per l'attuazione delle suindicate disposizioni sono date dal ministro della marina, di concerto con gli altri ministri proponenti.

Tali norme conterranno anche le disposizioni per la soluzione arbitrale delle controversie di lavoro che non siano già dalle leggi affidate ad altre giurisdizioni.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CORSI.
ZUPELLI.
CAVASOLA.
CIUFFELLI.
DANEO.
ORLANDO.

N. 757. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Decreto luogotenenziale n. 1589, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-17 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 99bis « Spese per la guerra » . . .	L.	270,000,000.—
» » 83. « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.» »		30,000,000.—
Totale	L.	300,000,000.—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **758**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 1648, riguardante la proroga del termine stabilito dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063**. — (Gabinetto del ministro). — 19 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato sino a due mesi dopo la guerra il termine entro cui dovranno rientrare in organico od essere eliminati dal servizio attivo permanente gli ufficiali generali destinati a comandi o servizi territoriali o collocati a disposizione in soprannumero a senso del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1916

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **759**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1629, col quale al capitolo n. 99 *quater*, dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è stanziata la somma di L. 7,000,000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 23 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capitolo n. 99-*quater*: « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc. » inscritto *per memoria* nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, sono stanziate lire sette milioni (7,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
CARCANO.
MORRONE.
COLOSIMO.

N. **760.** DISPOSIZIONI VARIE — **Decreto luogotenenziale n. 1693, relativo al censimento delle pelli crude e conciate bovine ed equine e dei materiali concianti vegetali e minerali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, n. 2248;
Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il R. decreto 25 aprile 1915, n. 565;
Visto il Nostro decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il Nostro decreto 1° agosto 1915, n. 1165;
Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il Nostro decreto 26 ottobre 1916, n. 1418;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Chiunque detenga pelli conciate o crude bovine ed equine e materiali concianti vegetali e minerali (con le limitazioni che appresso), a qualsiasi titolo, anche come sequestratario o depositario, deve denunciarne per iscritto la quantità, la qualità, la provenienza ed il luogo di deposito.

La denuncia dei materiali concianti minerali si intenderà limitata ai bicromati di soda e di potassa, e loro derivati e composti, escluse le quantità già in possesso di industriali non conciatori che ne facciano uso per le loro industrie; quella

dei materiali concianti vegetali non includerà il sommacco in foglia.

La denuncia dovrà essere presentata, in doppio originale, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nell'ufficio municipale del comune dove si trovano le pelli ed i materiali concianti e sarà ivi ricevuta dal sindaco o dall'ufficiale da esso delegato.

La merce viaggiante a quella data dovrà essere denunciata dal destinatario 24 ore dopo il ricevimento.

Art 2.

Il denunciante che eserciti l'industria della concia o rifinizione delle pelli indicherà la quantità di pelli e di materiale conciante che gli occorre come fabbisogno per due mesi sulla base del potenziale a suo tempo dichiarato, tenuto conto del quantitativo di pelli in lavorazione, che dovrà risultare dettagliatamente specificato nella denuncia, la quale perciò dovrà indicare tanto le pelli crude quanto quelle conciate o comunque in corso di lavorazione nei vari stadi, possedute alla data prevista dall'art. 1.

Quando i detentori fossero amministrazioni dello Stato, comuni od altri enti pubblici o istituzioni di pubblica beneficenza od assistenza, sarà da essi indicata la quantità di pelli e di materiali concianti direttamente destinata all'attuazione dei propri servizi o al raggiungimento dei fini dell'ente o istituzione medesima.

Non sono soggetti all'obbligo della denuncia i consumatori possessori di pelli conciate destinate alla confezione e riparazione di calzature, buffetterie, bardature, ed oggetti di selleria in quantità inferiore ai 100 chilogrammi complessivamente alla data suddetta.

Art. 3.

Il pubblico ufficiale, a cui le denuncie sono presentate, assumerà sollecitamente le informazioni che stimerà necessarie per controllare la esattezza di esse, e, quando abbia motivo di ritenere che le denuncie medesime non corrispondano a verità, procederà nei modi stabiliti dall'art. 5.

Un esemplare della denuncia ricevuta, accompagnato da un riepilogo, dovrà essere trasmesso, in plico raccomandato, entro

cinque giorni, alla direzione di commissariato militare del territorio di giurisdizione, e l'altro esemplare, con analogo riepilogo, al Ministero della guerra (direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) in Roma.

Art. 4.

Nessuna alienazione dei materiali, di cui all'art. 1, potrà potrà avvenire senza preventiva autorizzazione del Ministero della guerra.

Sono però esenti dall'obbligo di preventiva autorizzazione, ma debbono sempre formare oggetto di dettagliata denuncia da parte dell'alienante, non più tardi della fine di ogni mese, le quantità inferiori a:

kg. 50 per le pelli conciate e

kg. 100 per quelle in pelo e pei materiali concianti citati nell'art. 1.

Le esportazioni dal deposito denunciato delle materie di cui all'art. 1, anche senza alienazione, sono soggette al solo obbligo di denuncia entro i limiti di tempo indicati dal comma precedente.

Le autorizzazioni accordate dovranno formare oggetto di segnalazione fra gli uffici di commissariato militare cui compete la vigilanza dei singoli depositi.

L'arrivo delle pelli o dei materiali concianti formerà oggetto da parte del destinatario di speciale denuncia pel tramite del locale municipio, al quale incombe il dovere di trasmettere al competente ufficio di commissariato militare ed al Ministero della guerra nella forma prevista dall'art. 3.

Entro il giorno 10 di ciascun mese le direzioni di commissariato militare territoriale trasmetteranno al Ministero della guerra — Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — debitamente riepilogate le notificazioni dai comuni ricevute fino alla data del primo dello stesso mese conservando sotto la personale responsabilità dei singoli direttori gli originali delle denuncie stesse.

Art. 5.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 del codice di procedura penale, su richiesta del prefetto o del sottoprefetto o degli uffici di commissariato militare territoriale,

ovvero, dell'ufficio che ha ricevuta la denuncia, o anche di propria iniziativa, quando abbiano motivo di ritenere che siano state omesse le prescritte denuncie o che la quantità o specie delle pelli o dei materiali concianti siano diversi da quelli realmente esistenti, procederanno a visita nei luoghi ove sia stato dichiarato, o dove si ritenga che trovinsi depositati i detti materiali.

Gli agenti di polizia giudiziaria potranno procedere a tali visite soltanto in seguito a richiesta delle autorità indicate nel primo comma.

L'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria è sempre necessaria quando la visita sia fatta durante la notte.

Art. 6.

Chiunque ometta di fare le prescritte denuncie nei termini e forme stabilite, o le faccia inesattamente, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal codice penale, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire diecimila chiunque si rifiuti di adempiere agli ordini dati dall'autorità militare per la esecuzione del presente decreto, o comunque, impedisca od ostacoli tale esecuzione. Sarà pure ordinata, in danno del colpevole, la confisca delle pelli e dei materiali concianti.

Art. 7.

In caso di requisizione l'indennità da corrispondersi al detentore delle pelli e dei materiali concianti sarà quella risultante dai relativi calmieri, se esistenti, o pure stabilita nelle forme previste dall'art. 8 del R. decreto n. 506 in data 22 aprile 1915, quando non esista il relativo calmiere.

In tale senso intendesi modificato il secondo comma dell'art. 1 del nostro decreto n. 1569 in data 31 ottobre 1915, essendo in facoltà del Ministero della guerra di stabilire adeguati calmieri anche per le pelli crude o conciate nonchè pei materiali concianti.

Art. 8.

Il Ministero della guerra ha facoltà di emanare con appositi decreti ministeriali quelle disposizioni che si renderanno di mano in mano opportune, entro i limiti del presente decreto, nell'interesse degli approvvigionamenti dei materiali di cui all'art. 1.

Art. 9.

Tutte le spese di qualsiasi genere occorrenti pel funzionamento di tale servizio, comprese quelle del relativo ufficio, per l'approvvigionamento di pellami e calzature, saranno poste a carico del capitolo 99*bis* - spese per la guerra - dello stato di previsione del bilancio della guerra, per l'esercizio 1916 17 e dei corrispondenti per gli esercizi successivi, e pagate a mezzo delle direzioni di commissariato militare coi fondi che all'uopo saranno loro anticipati dal Ministero.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.
ORLANDO.
SACCHI.
MEDA.
CARCANO.
DE NAVA.

N. **761**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1653, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati complessivamente di lire 500,000,000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo 23. Corpi di fanteria — Ufficiali, ecc.	L.	3,000,000
Capitolo 24. Distretti di reclutamento — Ufficiali, ecc.	»	1,800,000
Capitolo 25. Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati, ecc.	»	8,200,000
Capitolo 29. Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, ecc.	»	1,200,000
Capitolo 30. Corpi e servizi del genio — Ufficiali, ecc.	»	600,000
Capitolo 32. Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, ecc.	»	600,000
Da riportarsi	L.	15,400,000

	Riporto L.	15,400,000
Capitolo 34. Carabinieri reali — Indennità eventuali	»	1,200,000
Capitolo 37. Corpo e servizio sanitario — Ufficiali medici, ecc.	»	2,000,000
Capitolo 38. Corpo e servizio sanitario Sottufficiali, ecc.	»	400,000
Capitolo 39. Corpo di commissariato e di amministrazione — Ufficiali, ecc.	»	600,000
Capitolo 40. Compagnie di sussistenza — Sottufficiali, ecc.	»	300,000
Capitolo 41. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute, ecc.	»	1 000,000
Capitolo 51. Indennità e spese per viaggi, ecc.	»	9,000,000
Capitolo 52. Indennità per servizi e posizioni speciali, ecc.	»	2,000,000
Capitolo 55. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari	»	10.000,000
Capitolo 57. Spese pel funzionamento delle scuole scuole e dei collegi militari, ecc.	»	2,600,000
Capitolo 59. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	»	3,000,000
Capitolo 63 Corredo alle truppe, ecc.	»	2,500,000
Capitolo 67. Casermaggio e combustibile per le truppe	»	1,200,000
Capitolo 83. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	»	65,000,000
Capitolo 99-*bis*. Spese per la guerra	»	383,800,000
	Totale L.	500,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **762.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dipendenza amministrativa e matricolare delle centurie di lavoratori.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 7 dicembre 1916.

Dal 1° gennaio 1917 tutte le centurie di lavoratori si costituiranno in distaccamenti autonomi, con giornale di contabilità e registro di cassa 64 R. A. propri. I conti delle centurie, da detta data, non dovranno cioè avere niente in comune coi conti dei reparti presso i quali le centurie prestano eventualmente servizio.

Le centurie provvederanno, ove del caso, a regolare con gli accennati reparti le eventuali differenze di cassa risultanti al 31 dicembre 1916.

Dal 1° gennaio 1917 tutte indistintamente le centurie preleveranno direttamente dalle competenti direzioni di commissariato i fondi necessari alla loro gestione, trasmettendo, non appena riscosse le anticipazioni, gli avvisi ricevuta modello 9 al rispettivo centro amministrativo, di cui appresso, al quale mensilmente dovranno inviare i loro conti, qualunque verrà ad essere la successiva dislocazione della centuria.

Tutte le centurie, tanto quelle che, tenendo già conti separati propri, ebbero occasione di trasmettere i loro conti ad un determinato centro quanto quelle che, pel fatto di non aver tenuto conti propri separati, non elessero ancora il proprio centro amministrativo, dovranno dal 1° gennaio 1917 in poi trasmettere i loro conti al centro che a ciascuna di esse verrà comunicato e che sarà quello corrispondente all'ente di formazione delle centurie.

Allorchè eventualmente le centurie sieno provvisoriamente riunite per formare « raggruppamenti » proseguiranno ciascuna a tenere conti propri da inviarsi al rispettivo centro amministrativo.

Tutte le centurie nella loro corrispondenza ed in tutti i documenti (compresa la richiesta di fondi da farsi alle direzioni di commissariato) dovranno sempre far seguire alla loro denominazione, l'indicazione del centro amministrativo dal quale dipendono.

Le centurie proseguiranno a trasmettere (direttamente o indirettamente con la contabilità dei reparti sopra accennati) i conti relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 1917 ai centri amministrativi ai quali ora li trasmettono.

Ciascuna centuria non più tardi del 15 dicembre 1917 farà conoscere a questo Ministero (Ragioneria) la sua dipendenza agli effetti della resa dei conti per il periodo di tempo anteriore al 1° gennaio 1917.

In conseguenza delle precedenti disposizioni dovrà considerarsi come *centro di mobilitazione* di ciascuna centuria il centro che provvide alla formazione della centuria stessa. Quindi tale centro dovrà, a decorrere dal 1° gennaio 1917, tenere in forza tutti i militari componenti la centuria, inscrivendoli su distinti ruolini. Sotto tale data dovranno aver luogo, pertanto, i trasferimenti di forza che si rendessero necessari.

I militari provenienti dalle centurie che comunque vengano a trovarsi disponibili presso i relativi centri di mobilitazione, costituiranno riserve di complemento per le centurie stesse e dovranno quindi essere segnalati in modo distinto periodicamente dai comandi dei centri di mobilitazione al Ministero della guerra (*direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*), con le modalità stabilite per le consimili segnalazioni relative alle riserve di complemento delle altre armi, corpi e specialità.

Il Ministro - MORRONE.

N. **763.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 1692, concernente provvedimenti per i quadri dei generali.** — (Gabinetto del ministro) — 7 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113, ed il Nostro decreto 23 marzo 1916, n. 340,

Udito il Consiglio dei ministri:
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre gli ufficiali generali indicati all'art. 1 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113 e dell'art. 1 del nostro decreto 23 marzo 1916, n. 340, potranno essere collocati a disposizione in soprannumero al ruolo dello stato maggiore generale stabilito dal R. decreto 29 dicembre 1910, n. 951:
6 tenenti generali,
10 maggiori generali.

Art. 2.

I predetti ufficiali generali avranno diritto alle indennità relative ai comandi od uffici che verranno loro affidati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **764** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trasmissione delle contabilità al Ministero e relativa corrispondenza ufficiale.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 15 dicembre 1916

Molte amministrazioni militari, nell'inviare ai competenti uffici di revisione di questo Ministero le contabilità ed i relativi documenti, spesso indirizzano alla ragioneria o includono in pacchi diretti alla ragioneria, pieghi che invece do-

vrebbero essere trasmessi o alla direzione generale revisione dei conti, come le contabilità in materia, oppure all'ufficio stralcio.

Siccome detti due ultimi uffici si trovano attualmente in località diverse da quelle degli altri uffici del Ministero, per evitare i possibili smarrimenti di corrispondenza ed il doppio lavoro di trasmissione, si richiamano le amministrazioni dipendenti alla stretta osservanza di quanto fu già disposto al riguardo con precedenti circolari: che cioè devono essere inviati a questo Ministero, con elenchi e con pacchi separati, le contabilità ed i relativi documenti che devono pervenire ad uffici diversi. L'indirizzo dovrà essere scritto con precisione e con carattere marcato anche sull'esterno dei pieghi o pacchi, in modo che i medesimi possano essere recapitati a chi di ragione senza bisogno di un preventivo esame.

Tali indirizzi sono i seguenti:

a) Ministero guerra — ragioneria.

b) Ministero guerra — direzione generale revisione conti.

c) Ufficio stralcio delle contabiltià militari presso la ragioneria generale dello Stato — Ministero del tesoro.

A scioglimento poi della riserva implicitamente contenuta nelle circolari 781 ed 879 del *giornale militare* del 1915, e tenuto conto dei lavori già assegnati a detto ultimo ufficio, al medesimo dovranno, d'ora innanzi, essere indirizzate tutte le risposte alle note d'osservazioni e la corrispondenza in genere relativa a regolarizzazione di spese e di documenti per gli esercizi finanziari 1913 914 e 1914 915, come pure le richieste di documenti relativi al 1913-914.

Il Ministro — MORRONE.

N. **765** — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma del genio**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 15 dicembre 1916.

Valendosi della facoltà concessagli dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 del *giornale militare*), il Ministero ha determinato di dispensare, fino a contrario avviso, dal frequentare il corso d'istruzione prescritto dal primo comma

dello stesso articolo, i militari che, riunendo gli altri requisiti prescritti, ed essendo forniti della laurea di ingegneria civile o industriale, o della laurea di chimica tanto pura quanto industriale, aspirino alla nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma del genio.

I comandi di distretto e di deposito potranno pertanto seguitare a dar corso alle domande dei militari che trovinsi nelle sopra esposte condizioni.

Il Ministro — MORRONE.

N. **766.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Uniforme grigio-verde e uniforme di combattimento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 dicembre 1916.

L'attuale foggia di *uniforme grigio-verde* per gli ufficiali sarà facoltativa fino a consumazione, non oltre però il 31 dicembre 1918, e dovrà, dal 1° febbraio 1917, negli ornamenti del bavero e nei distintivi di grado e di carica della giubba, essere uguale a quella *di combattimento*.

Durante lo stato di guerra, la sola uniforme obbligatoria è quella di combattimento, di cui alle circolari a stampa n. 24727 e 3414, rispettivamente dell'8 dicembre 1915 e 26 febbraio 1916.

In qualunque circostanza di tempo e di luogo, è pertanto ammessa la predetta uniforme di combattimento, che può essere sostituita da quella grigio-verde modificata come sopra è detto, eccetto che per gli ufficiali che sono in prima linea. Le altre uniformi, nella zona territoriale, rimangono facoltative.

Nella zona territoriale, l'ufficiale deve sempre essere armato di sciabola o di pistola.

Si riportano le disposizioni in vigore circa l'uniforme di combattimento per gli ufficiali, contenute nelle circolari sopraindicate ed in altre del Comando Supremo.

1. Con riserva di apportare le conseguenti varianti al regolamento sull'uniforme e di dare particolari disposizioni circa l'uso di alcuni oggetti di corredo, questo Ministero determina che in sostituzione dell'attuale uniforme grigio-verde degli ufficiali sia adottata l'uniforme di combattimento. con le seguenti norme :

2. *Uniforme di combattimento.* — L'uniforme di combattimento per gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali consta del berretto, della giubba, dei pantaloni e della mantellina o pastrano, di foggia e colore identici a quelli della truppa della rispettiva arma.

Gli ufficiali generali comandanti di brigata e gli aiutanti di campo fanno uso dell'uniforme della truppa presso la quale fanno servizio.

Gli altri ufficiali generali, gli ufficiali di stato maggiore ed in servizio di stato maggiore e gli ufficiali medici e veterinari fanno uso dell'uniforme da cavalleria (giubba, pantaloni e pastrano) e del berretto da fanteria.

Gli ufficiali dei bersaglieri o di cavalleria, quando non debbono portare il loro particolare copricapo, fanno uso di un berretto da fanteria.

Gli ufficiali commissari e contabili fanno uso dell'uniforme di fanteria.

3. *Giubba e pastrano.* — I distintivi di grado sulle giubbe e sui pastrani sono applicati ai bordi esterni e superiori delle manopole, come indica la tavola annessa, e consistono:

per gli ufficiali generali:

di una striscia di tessuto d'argento con stellette metalliche o di tessuto d'oro (e corona reale per i comandanti di corpo d'armata o ad essi equiparati);

per gli ufficiali superiori:

di stellette metalliche o di tessuto d'argento contornate da un galloncino di filato d'oro o d'argento, a seconda della rispettiva arma;

per gli altri ufficiali:

di stellette metalliche o di tessuto d'argento;

per gli aspiranti ufficiali:

di una stelletta di panno nero.

Gli ufficiali generali, comandanti di brigata, applicano al bavero della giubba le mostreggiature della rispettiva brigata; gli ufficiali di stato maggiore e quelli appartenenti a corpi, pei quali non esiste truppa, applicano le mostreggiature ora stabilite per l'attuale uniforme grigio-verde.

4. *Berretto.* — Al berretto sono applicati gli attuali distintivi di grado, senza varianti di foggia e dimensioni; essi saranno però tessuti in lana anzichè in seta.

Gli aspiranti ufficiali portano un filetto di lana nera.

Il fregio del berretto è identico a quello stabilito per la truppa della rispettiva arma e corpo. Per gli ufficiali dei ber-

saglieri e di cavalleria e per quelli appartenenti a corpi, pei quali non esiste truppa, il fregio sarà quello stabilito per il berretto dell'attuale uniforme grigio verde, ma tessuto in lana.

Non deve essere applicata la fascia di color rosso scarlatto per gli ufficiali generali e quella di color robbio per i comandanti di corpo o capi di servizio.

Gli ufficiali, i quali comunque prestano servizio in un'arma differente dalla propria, conservano sul berretto il trofeo dell'arma alla quale appartengono.

Il berretto dell'uniforme grigio-verde è facoltativo, eccetto che per gli ufficiali che sono in prima linea, fino a consumazione e non oltre il 31 dicembre 1918.

5. *Calzature.* — Con l'uniforme di combattimento gli ufficiali fanno uso di calzatura simile a quella della rispettiva truppa. E' per tutti ammesso l'uso delle fasce gambiere.

Per quelli a cavallo è ammesso l'uso di stivali o gambali.

Le calzature ed i gambali sono di cuoio naturale.

È ammesso fino a consumazione, non oltre il 31 dicembre 1918, l'uso delle calzature e di gambali di cuoio nero.

6. *Bufetterie e porto della pistola.* — Con la uniforme di combattimento ed in servizio armato, tutti gli ufficiali debbono fare uso delle bufetterie della truppa rispettiva; gli ufficiali di fanteria e del genio portano però una sola giberna; la pistola è infilata nel cinturino ed applicata sul dorso, esternamente alla giubba. Gli ufficiali delle altre armi portano la pistola, come la porta la rispettiva truppa.

Gli ufficiali generali comandanti di brigata e gli aiutanti di campo fanno uso delle bufetterie della truppa presso la quale prestano servizio.

Gli altri ufficiali generali, gli ufficiali di stato maggiore e quelli in servizio di stato maggiore fanno uso delle bufetterie da cavalleria

Con l'uniforme di combattimento l'ufficiale porta sempre, in qualsiasi circostanza, la pistola, salvo quanto è detto nel numero seguente.

7 *Uso della sciabola.* — Con l'uniforme di combattimento ed in servizio armato, gli ufficiali non portano la sciabola. Gli ufficiali di cavalleria la portano appesa alla sella. Nella zona territoriale, purchè non in servizio armato, è ammesso l'uso della sciabola anzichè quello della pistola.

8. *Uso del pastrano e della mantellina.* — Rimangono in vigore le disposizioni vigenti circa l'uso, da parte degli ufficiali, del cappotto, della mantellina da ufficiale e del pastrano da truppa.

Gli ufficiali generali e quelli di stato maggiore possono far uso con qualsiasi uniforme — esclusa quella di combattimento — del cappotto o della mantellina da ufficiale dell'arma di provenienza.

È ammesso, fuori della zona di guerra e non in servizio armato, l'uso, con qualsiasi uniforme, di qualunque mantellina o cappotto da ufficiale già regolamentari o facoltativi.

Il pastrano e la mantellina da truppa si potranno portare solo con l'uniforme di combattimento e quella grigio-verde modificata.

9. *Uso dell'impermeabile.* — L'impermeabile grigio-verde è quello ammesso con qualsiasi uniforme: l'attuale impermeabile nero potrà essere usato sino a consumazione, non oltre però il 31 dicembre 1918, nella zona territoriale, in quella delle retrovie e anche nel territorio delle operazioni, limitatamente però, in questo caso, all'interno degli alloggiamenti.

L'impermeabile nero non potrà essere portato nei servizi armati.

10. *Applicazione di tasche alla giubba di combattimento.* — È lasciata facoltà agli ufficiali di applicare esternamente alle giubbe da truppa quattro tasche, con disposizione analoga a quella stabilita per l'attuale giubba grigio verde, purchè poco appariscenti.

11. *Decorazioni.* — Con la giubba di combattimento e quella grigio verde modificata si portano i nastrini dell'ordine militare di Savoia, delle medaglie al valore e di quelle commemorative delle campagne di guerra. Salvo che per gli ufficiali che sono in prima linea, è facoltativo l'uso dei nastrini delle altre decorazioni nazionali e di quelle estere concesse dai governi delle nazioni nostre alleate.

12. *Distribuzione gratuita dell'uniforme di combattimento e delle bufetterie.* — L'uniforme di combattimento (n. 2) sarà distribuita gratuitamente, e per una sola volta:

a tutti gli ufficiali senza distinzione di arma o di corpo, che fanno parte dei comandi, intendenze, corpi e servizi mobilitati (esclusi gli ufficiali appartenenti ai depositi centrali);

agli ufficiali dei comandi, reparti e servizi che sono dislocati nelle piazze forti situate in territorio dichiarato in istato di guerra, per esclusive esigenze della difesa delle piazze stesse;

agli ufficiali che partono dai depositi e sono destinati ad una posizione nella quale hanno diritto all'uniforme di combattimento.

A tutti gli ufficiali che fanno servizio presso le truppe, sono date in consegna temporanea le bufetterie usate dalla truppa della rispettiva arma o corpo.

13 *Rinnovazione dell'uniforme di combattimento.* — La eventuale rinnovazione gratuita dell'uniforme di combattimento viene regolata secondo norme fissate dal Comando Supremo.

14. *Divisa di combattimento di tela.* — Gli ufficiali dei reparti mobilitati, sono autorizzati a sostituire alla divisa di combattimento di panno, una di tela della stessa stoffa e foggia di quella di tela della truppa rispettiva, applicandovi gli stessi distintivi prescritti per l'uniforme di combattimento.

Tale autorizzazione non è estesa a coloro che si allontanano per qualsiasi motivo, anche temporaneamente, dai reparti mobilitati, nè ai reparti del R. Esercito dipendenti dai comandi di dipartimento marittimo e militari marittimi, fatta eccezione della piazza di Venezia.

Nella zona delle operazioni la facoltà di cui sopra è limitata dalle stesse prescrizioni vigenti sull'uso della divisa di tela da parte della truppa.

Il prelevamento della divisa di tela potrà essere effettuato a pagamento presso i magazzini militari.

Si riportano inoltre le disposizioni contenute nelle circolari n. 16805 del 21 settembre 1916 e n. 16806 del 21 settembre 1916.

1° *Distintivi per gli ufficiali incaricati di un comando superiore.* — Gli ufficiali rivestiti per R. decreto, per determinazione del Comando Supremo o ministeriale, di una carica corrispondente al grado superiore, e che conseguentemente, a senso del § 4 della circolare 374 del *giornale militare* 1915, ne percepiscono le indennità, porteranno — nell'uniforme di combattimento — i distintivi sottosegnati:

a) tenenti incaricati del comando di compagnia, batteria o squadrone e capitani incaricati del comando di battaglione o di gruppo o rivestiti di cariche corrispondenti: le stellette d'argento, costituenti distintivo di grado sulle manopole, applicate sopra un dischetto di panno color robbio del diametro di cm. 3;

b) tenenti colonnelli incaricati del comando di reggimento, di raggruppamento, o rivestiti di cariche corrispondenti: le

stellette d'argento ed il galloncino, costituenti il distintivo di grado sulle manopole, applicati su un rettangolo di panno color robbio delle dimensioni di 85 mm. × 43 mm.; il trofeo del berretto filettato di panno color robbio;

c) colonnelli incaricati del comando di brigata o rivestiti di cariche corrispondenti: al berretto l'aquila ricamata in lana grigio-verde, al colletto le mostrine della brigata o dell'arma o del corpo di provenienza e le stellette d'oro; alle manopole i distintivi di generale, ma senza stella;

I colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio portano le stellette applicate su un rettangolo di panno color robbio ed il trofeo orlato come i tenenti colonnelli indicati al comma *b*).

I colonnelli incaricati del comando di brigata, aiutanti di campo effettivi od onorari di S. M. il Re e dei RR. Principi, conservano le stellette d'argento con cifre e corona.

d) maggiori generali comandanti di divisione o rivestiti di cariche corrispondenti: la stelletta d'oro costituente il distintivo di grado, montata sopra una stelletta di panno scarlatto, sopravanzante la stelletta d'oro di mm. 2; l'aquila del berretto orlata in panno scarlatto.

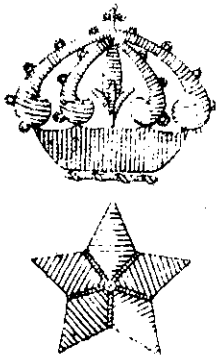
Nell'uniforme di panno nero, nulla è variato per quanto riguarda i *tenenti colonnelli* incaricati del comando di reggimento, di raggruppamento e di cariche corrispondenti, bastando a distinguerli la fascia di color robbio applicata sotto i distintivi del berretto.

Per i tenenti, capitani, colonnelli e maggiori generali incaricati di un comando superiore, valgono gli stessi distintivi sopra indicati per l'uniforme di combattimento, applicati in modo analogo alle controspalline della giubba ed al berretto, delle uniformi di panno nero.

2° *Distintivi per gli ufficiali aventi funzioni di stato maggiore* — Con l'uniforme di combattimento e con quelle di panno nero e grigio-verde modificata, gli ufficiali degli stati maggiori dei comandi di *grandi unità mobilitate e delle intendenze*, i quali esercitino funzioni di stato maggiore ed abbiano compiuta, in tutto o in parte, la scuola di guerra, oppure provengano dal corso pratico sul servizio di stato maggiore, porteranno applicata ad ambedue le maniche, a circa 20 cm. sotto la spalla, una stelletta sormontata da corona, in ricamo d'argento, conforme al disegno qui riportato

Tale distintivo è stabilito con l'unico scopo di rendere facilmente riconoscibili gli ufficiali che, senza appartenere al corpo di S. M. o senza essere comandati *in servizio di S. M.*

(ufficiali che hanno già un appariscente distintivo), debbono tuttavia, specialmente in combattimento, adempiere mansioni relative al servizio di S. M. L'ufficiale che cessa da tale posizione deve togliersi il distintivo.



Grandezza naturale

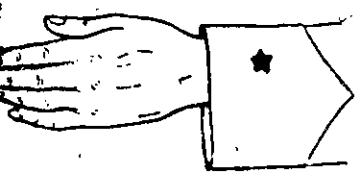
3° *Ufficiali di milizia territoriale* — L'uniforme di combattimento degli ufficiali di M. T. comandati presso corpi combattenti, diversi dai reparti di provenienza, è identica per foggia e distintivi a quella dell'arma e specialità d'arma presso la quale prestano servizio.

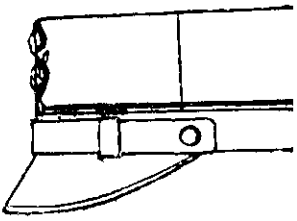
Gli ufficiali di M. T. destinati ai depositi *per far parte di truppe di complemento*, vestono la stessa uniforme di combattimento, o grigio-verde modificata, stabilita per l'arma e specialità presso la quale sono chiamati a prestare servizio. Conservano però sul berretto dell'uniforme grigio-verde modificata, il dischetto verde. Nulla è modificato per ciò che riguarda le altre uniformi.

Le disposizioni contenute nella circolare n. 379 del 1914, riguardanti la spada di combattimento ed il cinturone in cuoio grigio-verde, nonchè la circolare n. 78 del 1915 (distintivi di grado sul pastrano di panno grigio-verde) debbono intendersi abrogate.

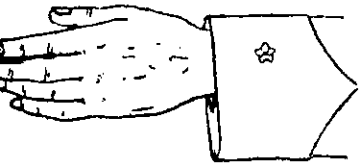
Il Ministro. — MORRONE.

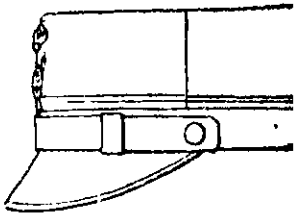
Aspirante





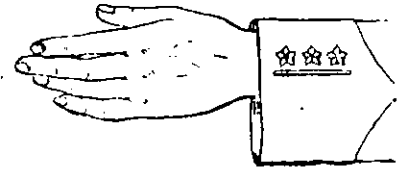
Sottotenente

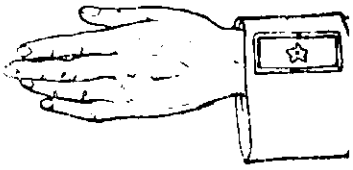




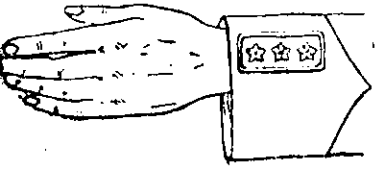
Maggio

1° Capitano

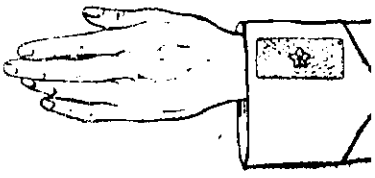




Colonnello



Maggior gener



N. **767.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — EQUIPACGIAMENTO. — **Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 dicembre 1916.

Dal 1º febbraio 1917 l'uniforme grigio-verde dei personali civili, assimilati di rango ai gradi di ufficiale, dovrà essere modificata conforme alle prescrizioni contenute nella circolare n. 766, conservando gli speciali distintivi e fregi stabiliti dalla circolare n. 167, del 1915.

Il Ministro — MORRONE.

N. **768.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni sul tiro per il genio « Armi e Tiro — Stima e misura delle distanze » (Pubblicazione n. 188).** — (Direzione generale del genio). — 15 dicembre 1916.

È stata pubblicata l'istruzione sul tiro per il genio « Armi e Tiro — Stima e misura delle distanze », che sostituisce il volume 2° delle istruzioni pratiche del genio, edizione 1900, che perciò rimane abolito.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personale militari vari, nel numero di copie sottosegnate:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi d'armata	»	6
Comando generale del genio	»	25
Comando generale dell'arma di cavalleria . . .	»	5
Ispettorato generale del genio	»	7
Ispettorato del genio militare per la marina. .	»	2
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione (mobilitati e territoriali)	»	2
Comandi del genio — Direzioni — Sottodirezioni — Uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	2

Direzione dell'officina di costruzione del genio	copie	n. 2
1° reggimento genio (zappatori)	»	100
2° » » (zappatori)	»	100
3° » » (telegrafisti)	»	50
4° » » (pontieri)	»	50
5° » » (minatori)	»	100
6° » » (ferrovieri)	»	100
Comando d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	2
Comando d'aeronautica (aviazione)	»	2
Istituto centrale aeronautica	»	2
Battagliene squadriglie aviatori	»	15
» scuole aviatori	»	10
» dirigibilisti	»	10
» aerostieri	»	10
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	2
Direzione tecnica di aviazione	»	2
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina	»	2
Comando di aviazione per l'artiglieria	»	2

I comandi, corpi ed uffici potranno richiedere all'ufficio di amministrazione di personale militari vari quel maggior numero di copie di detta istruzione che loro occorreranno per i bisogni dei reparti mobilitati.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.70.

Il Ministro — MORRONE.

N. **769**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Istituzione di una sezione staccata in Genova della direzione tecnica dell'aviazione militare.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 15 dicembre 1916.

Si porta a conoscenza delle autorità e dei corpi militari quanto appresso:

Allo scopo di provvedere alla vigilanza ed ai collaudi dei lavori di costruzione di apparecchi aerei è istituita una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare con sede in Genova.

Sia tecnicamente che amministrativamente essa dipenderà dalla direzione tecnica dell'aviazione militare con sede in Torino.

Il Ministro — MORRONE.

N. **770**. — TRASPORTI. — **Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti di materiali e merci.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 dicembre 1916.

Con riferimento alle circolari n. 375 e 480 inserte nel *giornale militare* del corrente anno, si fa noto che qualora le autorità militari si trovassero nella necessità di fare uso di documenti di viaggio e di trasporto che non siano del tutto conformi alle norme contenute nelle dette circolari e manchino, cioè, del contrassegno tipografico del reclusorio militare di Gaeta o delle altre tipografie ammesse, o della doppia numerazione a stampa o di qualche altro requisito prescritto, dovrà essere apposta su tali stampati una dichiarazione, indicante il motivo della difformità, sottoscritta dalla persona dalla quale il documento viene rilasciato.

Si avverte però che le autorità militari potranno far uso di tali stampati, non conformi alle prescrizioni, solo quando non sia stato ad esse possibile fornirsi di quelli regolari, e per il tempo strettamente necessario per procurarseli.

Con l'occasione si rammenta che gli stampati pei viaggi ed i trasporti *del tempo di pace* (libretti e fascicoli scontrini esclusi) sono distribuiti dal comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta e quelli valevoli solo per il *tempo di guerra* (di color rosa) dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma.

Le stazioni ferroviarie, dal 20 corrente, rifiuteranno i documenti non conformi alle dette disposizioni.

Il Ministro — Morrone.

(1) .....

Specchio settimanale dei militari ammalati e di quelli ricoverati in luoghi di cura

STATO E MOVIMENTO DE...

Settimana dal ..... al .....

Quadro I... ...

MALATTIE O FERITE	Casi di malattia o ferita verificatisi nella corrente settimana		Militari ricoverati in luoghi di cura per malattie o ferite verificatesi				ANNOTAZIONI (7)
			nella corrente settimana		nelle settimane precedenti		
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa	
Ferite o lesioni di guerra (*) — leggerissime (2)							(*) Indicare il numero dei casi di tetano..... Indicare pure quante ferite o lesioni di guerra interessano l'occhio..... (**) Di cui da liquidi infiammati: .....
Ferite o lesioni di guerra (*) — leggere (3)							
Ferite o lesioni di guerra (*) — gravi							
Ferite o lesioni di guerra (*) — gravissime (4)							
Lesioni traumatiche comuni							
Malattie dell'occhio — comuni							
Malattie dell'occhio — da cause infettive							
Malattie dell'orecchio							
Parotite							
Malaria							
Forme infettive intestinali (5)							
Forme infettive con manifestazioni cutanee (6)							
Peste bubbonica							
Manifestazioni cutanee [illegible]							
Veneree — Blenorragia e [illegible]							
Veneree — Ulceri molli e complicazioni							
Sifilide							
Scabbia, tigna							
Congelazioni — 1° grado							
Congelazioni — 2° grado							
Congelazioni — 3° grado							
Ustioni (**)							
Malattie per effetto di gas asfissianti							
Altre malattie dell'apparato respiratorio							
Malattie nervose							
Malattie mentali							
Altre malattie — di medicina							
Altre malattie — di chirurgia							
TOTALE							

Forza media (8): *Ufficiali* ..... *Truppa* .....

A ..... *li* ..... 19 ....

Il ..... medico

(9) .....

(1) Indicazione del corpo o reparto o deposito di convalescenza e tappa. — (2) Che permettono di rientrare subito al corpo. — (3) La cui guarigione è presunta entro 15 giorni. — (4) Con pericolo di vita. — (5) Ileotifo, paratifo, colera, dissenteria, enterite comune, ecc. Dovranno essere comprese anche le forme infettive intestinali, la cui natura non è ancora individuata. — (6) Vaiolo, vaioloide, varicella, morbillo, scarlattina, tifo esantematico, ecc. Dovranno essere comprese anche le forme infettive con manifestazioni cutanee, la cui natura non è ancora individuata. — (7) Nelle annotazioni l'ufficiale medico dovrà far menzione delle malattie non considerate nello specchio, qualora assumano particolare diffusione o gravità; dovrà pure specificare la natura delle forme infettive intestinali o con manifestazioni cutanee, e di quelle oftalmiche da cause ignote, qualora assumano carattere epidemico. — (8) La forza media di ciascun corpo o reparto sarà richiesta dall'ufficiale medico che compila il presente quadro al comando del corpo o del reparto, desumendola dall'allegato n. 12 al Servizio in guerra, parte I, colonne ufficiali (presenti) e truppa (presenti). Tale forza media sarà ottenuta dividendo per 7 i totali di dette colonne. — (9) Firma dell'ufficiale medico compilatore.

Circolare 30 novembre 1916, n. 745.

(1) .....

(2) .....

STATO E MOVIMENTO GIORNALIERO DEGLI AMMALATI NEI LUOGHI DI CURA

QUADRO I. *dal* ..... *al* .....

Malattie o ferite che i ricoverati presentano o hanno presentato	Erano ricoverati al mattino del	Entrati nel luogo di cura			Usciti dal luogo di cura										Restano ricoverati il mattino del		*Annotazioni*
		direttamente	da altri luoghi di cura	Totale	Trasferiti ad altri luoghi di cura (8)	Dimessi: rientrati in servizio (9)	Dimessi: in licenza di convalescenza	Dimessi: riformati (in aspettativa, ecc.) per infermità, ecc.	Morti	Totale							
	U T(7)	U T(7)	U T(7)	U T(7)	U T(7)	U T(7)	U T(7)	U T(7)	U T(7)	U T(7)					U T(7)		
Ferite o lesioni da guerra (*): leggere (3)																	(*) Indicare quante ferite o lesioni di guerra interessano l'occhio ..... Indicare pure il numero dei casi di tetano..... (**) Di cui da liquidi infiammati..... .....
Ferite o lesioni da guerra (*): gravi																	
Ferite o lesioni da guerra (*): gravissime (4)																	
Lesioni traumatiche comuni																	
Malattie degli occhi: comuni																	
Malattie degli occhi: da cause infettive																	
Malattie dell'orecchio																	
Parotite																	
Malaria																	
Meningite cerebro-spinale																	
Colera																	
Altre forme infettive intestinali (5)																	
Forme infettive con ma-																	

(1) .....

(2) .....

Trasporto degli ammalati fatto dai treni attrezzati e treni ospedali.

Quadro I.

MALATTIE O FERITE	Militari ricevuti dai luoghi di cura		Morti durante il viaggio		Annotazioni
	Uff.	Trup. (7)	Uff.	Trup. (7)	
Ferite o lesioni di guerra (*) — leggere (3)					(*) Indicare il numero dei casi di tetano
Ferite o lesioni di guerra (*) — gravi					
Ferite o lesioni di guerra (*) — gravissime (4)					Indicare pure quante ferite o lesioni di guerra interessano l'occhio
Lesioni traumatiche comuni					
Malattie dell'occhio — comuni					(**) Di cui da liquidi infiammati
Malattie dell'occhio — da cause infettive					
Malattie dell'orecchio					
Parotite					
Malaria					
Meningite cerebro-spinale					
Colera					
Altre forme infettive intestinali (5)					
Forme infettive con manifestazioni cutanee (6)					
Peste bubbonica					
Veneree — Blenorragia e complicazioni					
Veneree — Ulceri molli e complicazioni					
Veneree — Sifilide					
Scabbia, Tigna					
Congelazioni di — 1° grado					
Congelazioni di — 2° grado					
Congelazioni di — 3° grado					
Ustioni (**)					
Malattie dovute a gas asfissianti					
Tubercolosi polmonare					
Altre malattie dell'apparato respiratorio					
Malattie nervose					
Malattie mentali					
Altre malattie — di medicina					
Altre malattie — di chirurgia					
TOTALE					
Di questi:					
Mutilati					
Storpi					
Ciechi — da 1 occhio					
Ciechi — dai 2 occhi					
Dei feriti sono:					
Settici					
Asettici					

Quadro II.

CORPI	Militari ricevuti dai luoghi di cura		Morti durante il viaggio	
	Uff.	Trup.	Uff.	Trup.
TOTALE				
Esercito alleato				
Prigionieri				
Operai borghesi militarizzati				
.....				
TOTALE				

(1) Indicazione del numero del treno attrezzato o del treno ospedale. — (2) Itinerario e durata del viaggio. — (3) Da cui guarigione è presunta entro 15 giorni. — (4) Con pericolo di vita. — (5) Ileotifo, paratifo, dissenteria, enteriti comuni, ecc. Dovranno essere comprese anche le forme intestinali, la cui precisa natura non è ancora individuata. — (6) Vaiolo, vaioloide, varicella, morbillo, scarlattina, tifo esantematico, ecc. Dovranno essere comprese anche le forme infettive con manifestazioni cutanee, la cui precisa natura non è ancora individuata. — (7) Nella truppa dovranno essere eventualmente compresi gli operai borghesi militarizzati. Qualora ve ne siano, l'ufficiale medico compilatore farà accanto alla cifra della truppa un segno di richiamo e nelle annotazioni indicherà il loro numero.

Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra — Mod. H-4.

Giornale Militare Ufficiale.

Circolare 30 novembre 1916, N. 745.

Deposito di convalescenza e tappa di .....

Specchio del movimento mensile.

MALATTIA O FERITA che causò l'entrata in luogo di cura	PRESENTI il mattino del 1° del mese di ...		ENTRATI nel deposito		USCITI DAL DEPOSITO												MORTI		TOTALE USCITI		PRESENTI il mattino del 1° del mese di ...	
					Ricoverati in luogo di cura				Dimessi													
					per ricaduta nella stessa malattia		per altre malattie		rientrati in servizio		trasferiti ad altro deposito di convalescenza e tappa		in licenza di convalescenza		riformati in aspettativa o a riposo per infermità, etc.							
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T
Ferite o lesioni di guerra (1)																						
Malattie dell'occhio: comuni																						
Malattie dell'occhio: da cause infettive																						
Lesioni traumatiche comuni																						
Malattie dell'orecchio																						
Parotite																						
Malaria																						
Forme infettive intestinali: ileotifo																						
Forme infettive intestinali: paratifo																						
Forme infettive intestinali: colera																						
Forme infettive intestinali: dissenteria																						
Forme infettive intestinali: enteriti comuni																						
Forme infettive con manifestazioni cutanee: vaiolo																						
Forme infettive con manifestazioni cutanee: vaioloide																						
Forme infettive con manifestazioni cutanee: varicella																						
Forme infettive con manifestazioni cutanee: morbillo																						
Forme infettive con manifestazioni cutanee: scarlattina																						
Forme infettive con manifestazioni cutanee: tifo esantematico																						
Forme infettive con manifestazioni cutanee: altre forme																						
Peste bubbonica																						
Veneree: blenorragia e complicazioni																						
Veneree: ulceri molli e complicazioni																						
Veneree: sifilide																						
Scabbia, tigna																						
Congelazione di 1° grado																						
Congelazione di 2° grado																						
Congelazione di 3° grado																						
Ustioni (2)																						
Malattie dovute a gas asfissianti																						
Altre malattie dell'apparato respiratorio																						
Malattie nervose																						
Malattie mentali																						
Altre malattie: di medicina																						
Altre malattie: di chirurgia																						
TOTALE																						

U - *Ufficiali* — T - *Truppa*

ANNOTAZIONI.

.....

.....

.....

.....

A ....., *li* ..... *191*....

IL ..... MEDICO (3)

(1) Di cui interessanti l'occhio ..... — (2) Di cui da liquidi infiammati .....

(3) Firma dell'ufficiale medico compilatore.

AVVERTENZE.

Il presente specchio sul movimento generale viene compilato ogni mese dall'ufficiale medico più elevato in grado del deposito di convalescenza e tappa e inviato per via gerarchica in doppia copia all'Intendenza generale, che trattiene una copia e trasmette l'altra al *Ministero della guerra, Ufficio sanitario, Reparto statistica.*

Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra. ALLEGATO 5. Mod. C

Giornale Militare Ufficiale.
Circolare 30 novembre 1916, N. 745 (1).....

Malati di forme infettive dimessi dal luogo di cura durante il mese di.....

FORME INFETTIVE	MESI IN CUI LA MALATTIA SI È MANIFESTATA											Numero del di
	.....										.....	
Ilcotifo												
Paratifo												
Colera												
Dissenteria												
Tifo esantematico												
Vaiolo												
Vaioloide												
Varicella												
Morbillo												
Scarlattina												
Difterite												
Meningite epidemica												
Parotite												
Eresipela												
Tetano												
Cangrena gassosa												
Carbonchio												
Tubercolosi												
Malaria												
Sifilide												
Tracoma												
Scabbia												
Tigna												
Enteriti comuni												
TOTALE												

(1) Indicazione del luogo di cura.

(1) .....

Specchio dei militari affetti da malattie nervose dimessi nel mese di .....

		Malattie funzionali del sistema nervoso (Nevrosi)											Malattie organiche dei centri nervosi			Malattie dei nervi periferici				TOTALE GENERALE
		Nevrastenia	Nevrosi traumatiche	Nevrosi infettive e tossiche, malattia	Epilessia senza lesioni organiche	Corea	Tic convulsivo, miloclonia	Tetania	Anfinevrosi tridimensionali	Altre malattie nervose	Isteria	TOTALE	Malattie dell'encefalo	Malattie del midollo spinale	TOTALE	Nevralgie	Nevriti	Paralisi periferiche	TOTALE	
MILITARI provenienti dalla fronte	Già in servizio prima della mobilitazione	U																		
		T																		
	Entrati in servizio alla mobilitazione	U																		
		T																		
	TOTALE . . .	U																		
		T																		
MILITARI non provenienti dalla fronte	Già in servizio prima della mobilitazione	U																		
		T																		
	Entrati in servizio alla mobilitazione	U																		
		T																		
	TOTALE . . .	U																		
		T																		
TOTALE GENERALE . . .		U																		
		T																		

U = Ufficiali. — T = Truppa.
(1) Indicazione del luogo di cura.

Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra
Giornale Militare Ufficiale
Circolare 30 novembre 1916, n. 745

ALLEGATO 7.

Mod. 8

(1) .....

Specchio dei militari affetti da malattie mentali dimessi nel mese di .....

		Psicosi tossiche				Psicosi infettive			Psicosi da esaurimento			Psicosi da encefalopatie organiche				Psicosi epilettiche	Psicosi isteriche	Psicosi demenziale (demenza precoce)	Psicosi periodiche				Psicosi sistematizzate			Frenastenie - Arresti di sviluppo psichico	Totale generale
		Alcoolismo	Morfinismo	Pellagra	TOTALE	Deliri infettivi	Deliri postinfettivi	TOTALE	Amentia e confusione mentale	Psicosi nevrastenica	TOTALE	Paralisi progressiva degli alienati	Psicosi taboparalitiche	Psicosi arteriosclerotica	TOTALE				Mania	Lipemania	Pazzia maniaco depressiva	TOTALE	Dem. precoce Paranoemia	Paranoia Deliri sistematizz.	TOTALE		
MILITARI provenienti dalla fronte	Già in servizio prima della mobilitazione	U																									
		T																									
	Entrati in servizio alla mobilitazione	U																									
		T																									
	TOTALE . . .	U																									
		T																									
MILITARI non provenienti dalla fronte	Già in servizio prima della mobilitazione	U																									
		T																									
	Entrati in servizio alla mobilitazione	U																									
		T																									
	TOTALE . . .	U																									
		T																									
TOTALE GENERALE . . .		U																									
		T																									

U = Ufficiali — T = Truppa.
(1) Indicazione del luogo di cura.

Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra

Giornale Militare Ufficiale.

• Circolare 30 novembre 1916, n. 745.

Mod. F.

(1) .....

Mese di .....

Specchio dei provvedimenti medico-legali proposti nel mese

QUALITÀ del provvedimento medico-legale	Per infermità anteriori all'arruolamento		Per infermità posteriori all'arruolamento contratte in territorio dichiarato zona di guerra				Per infermità posteriori all'arruolamento contratte fuori territorio dichiarato zona di guerra			
			dipendenti da cause di servizio		non dipendenti da cause di servizio		dipendenti da cause di servizio		non dipendenti da cause di servizio	
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa
Licenza di convalescenza fino a 3 mesi										
Licenza di convalescenza superiore a 3 mesi										
Rivedibilità										
Riforma										
Collocamento in aspettativa per infermità										
Collocamento a riposo per infermità										
Collocamento in congedo provvisorio per infermità										
Totale . . .										

Il ..... medico (2)

.....

(1) Indicazione del luogo di cura.

(2) Firma dell'ufficiale medico compilatore.

ALLEGATO 9.

Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra MOD. G.

Giornale Militare Ufficiale.
Circolare 30 novembre 1916, n. 745

(1) .....

Specchio numerico relativo alla siero-profilassi antitetanica eseguita sui feriti di guerra dimessi dal suddetto luogo di cura

nel mese di .....

FERITI DI GUERRA	Numero dei feriti di guerra dimessi		*Annotazioni*
	TOTALE	Tra questi morirono	
Non sottoposti ad iniezione (*a*)			
Sottoposti ad iniezione lo stesso giorno della ferita			
Sottoposti ad iniezione nel giorno seguente .			
Sottoposti ad iniezione due giorni dopo . .			
Sottoposti ad iniezione dopo tre giorni o più.			
TOTALE dei sottoposti ad iniezioni (*b*) . . .			
Di questi sottoposti ad iniezione più volte .			
TOTALE dei feriti di guerra dimessi (*a* + *b*).			

Il ..... medico (2)

(1) Indicazione del luogo di cura.
(2) Firma dell'ufficiale medico compilatore .....

Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra.

Giornale Militare Ufficiale.

Circolare 30 novembre 1916 N. 745.

Mod. **H.**

(1) .....

Specchio numerico dei militari degenti in questo luogo di cura che risultano affetti da malattie veneree nel mese di .....

MALATTIE che i ricoverati presentano	Erano ricoverati il primo del mese di	Entrati nel luogo di cura						Usciti dal luogo di cura														Restano ricoverati l'ultimo giorno del mese di		Annotazioni
		direttamente		da altri luoghi di cura		Totale		Trasferiti ad altri luoghi di cura		Dimessi						Morti		Totale						
										rientrati in servizio		in licenza di convalescenza		riformati a riposo, o in aspettativa per infermità, ecc.										
	U T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T			U	T	
A) **Contratte presumibilmente in zona di guerra:**																								
Blenorragia e complicazioni — celibi																								
Blenorragia e complicazioni — ammogl.																								
Blenorragia e complicazioni — vedovi																								
Sifilide — celibi																								
Sifilide — ammogl.																								
Sifilide — vedovi																								
Ulceri molli e complicazioni — celibi																								
Ulceri molli e complicazioni — ammogl.																								
Ulceri molli e complicazioni — vedovi																								
TOTALE (*A*)																								
B) **Contratte presumibilmente fuori della zona di guerra:**																								
Blenorragia e complicazioni — celibi																								
Blenorragia e complicazioni — ammogl.																								
Blenorragia e complicazioni — vedovi																								
Sifilide — celibi																								
Sifilide — ammogl.																								
Sifilide — vedovi																								
Ulceri molli e complicazioni — celibi																								
Ulceri molli e complicazioni — ammogl.																								
Ulceri molli e complicazioni — vedovi																								
TOTALE (*B*)																								
TOTALE GENERALE (*A*) + (*B*)																								

U = Ufficiali — **T** = Truppa.

(1) Indicazione del luogo di cura.

Prezzo della presente dispensa L. **0, 15**

(4577) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 76ª — 1916 — 16 dicembre

1916 DICEMBRE 15. — » 771. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva . . . . . *Pag.* 2009

CIRCOLARE N. **771.** — RECLUTAMENTO — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 dicembre 1916.

1. Questo Ministero determina che col giorno 27 dicembre corrente si inizi la chiamata alle armi delle reclute provenienti dagli inscritti di leva nati negli anni dal 1876 al 1881 incluso, e dai militari nati negli anni medesimi stati riformati a tutto il 31 agosto 1915, i quali sottoposti a nuova visita a senso del decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1916, n. 1239, siano stati giudicati idonei ed arruolati dai consigli di leva.

Quelli dei suddetti inscritti e militari che fossero arruolati dai consigli di leva posteriormente alla data fissata per la presente chiamata, dovranno presentarsi isolatamente al distretto nel giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il loro arruolamento.

Presentazione delle reclute.

2. Le reclute che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva saranno assegnate insieme alle reclute del distretto cui si presentano. Questo dovrà, beninteso, dare subito partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione, indicando il corpo o centro cui la recluta è stata asse-

gnata. affinchè il distretto di leva possa inviare al corpo o centro stesso il prescritto mod. 59.

3. Le reclute che si trovano nelle colonie italiane potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

4. Le reclute che si trovano a disposizione dei comandi mobilitati come assistenti di operai borghesi, ecc. potranno essere trattenute nel medesimo servizio in qualità di militari, giusta disposizioni adottate dal Comando Supremo. I comandi mobilitati informeranno, beninteso, di tale provvedimento i distretti cui le reclute appartengono.

I distretti considereranno poi giustificato il ritardo alla presentazione di quelle reclute che, trovandosi a servizio dei comandi mobilitati come operai borghesi, indugeranno di qualche giorno a presentarsi e dimostreranno con documenti di essere stati in tale spazio di tempo trattenute dai comandi suddetti.

5. Con richiamo alle disposizioni impartite col n. 23 della circolare n. 581 del 1916, questo Ministero avverte che le reclute arruolate presso i consolati, sia dei paesi d'Europa e del bacino mediterraneo, che dei paesi transoceanici, dovranno presentarsi alle armi non oltre il 30 aprile 1917.

Rimane però sospesa fino a nuovo ordine la chiamata alle armi delle reclute di cui nella presente circolare, nonchè dei militari di qualsiasi classe, categoria e specialità finora richiamate che risiedono nei seguenti paesi: Olanda, Danimarca, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Australia, Iohannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore e Beira.

In conseguenza resta revocata la temporanea sospensione alla presentazione alle armi finora concessa alle reclute ed ai militari di tutte le classi, categorie e specialità residenti in Romania, in Russia, e nella Svezia-Norvegia, che dovranno perciò presentarsi alle armi non oltre il termine suddetto del 30 aprile 1917; ad eccezione di quelli fra essi che, essendo stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio fin dal tempo di pace, si trovino d'aver compiuto il 32° anno di età prima del 22 maggio 1915.

Accertamento della idoneità fisica.

6. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui le reclute sono state visitate dal consiglio di leva e quello in cui sono chiamate alle armi, la assegnazione di esse sarà fatta in massima in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo ad ogni buon fine che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse e quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

7. Le reclute le quali fossero **riconosciute idonee** soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere ugualmente assegnate ai corpi, avendo cura di ripartirle in equa misura fra i vari centri indicati nelle tabelle, in base ai loro requisiti professionali, per essere impiegate nei depositi, magazzini, laboratori, uffici, ecc. ecc., secondo la loro attitudine.

Resta inteso che coloro i quali fossero riconosciuti soltanto idonei pei detti servizi dopo la loro incorporazione, non dovranno sottoporsi a rassegna, ma dovranno continuare a prestare servizio nel corpo al quale furono assegnati.

Il giudizio di idoneità ai soli servizi sedentari emesso dai consigli di leva e risultante dal foglio matricolare, non vincola beninteso le autorità militari, le quali potranno anche far luogo alla destinazione della recluta ai servizi attivi, quando in una nuova visita medica, risulti accertata la sua idoneità a tali servizi.

E a tale proposito sarà opportuno che le reclute state designate dai consigli di leva siccome idonee ai soli servizi sedentari, siano tutte avvertite che tale designazione non dà loro alcun diritto di rimanere nella posizione di addette ai servizi medesimi.

8. Le reclute invece che, sia presso i distretti, sia presso i corpi, fossero riconosciute **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviate in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Manifesto.

9. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 19 dicembre 1916 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute.

10. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione alle armi delle reclute, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la massima rapidità e si compiano **al massimo entro cinque giorni** e perciò potranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno, al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di reclute.

Dispense dalla chiamata
per ragioni d'impiego ed esonerazioni temporanee.

11. Le reclute chiamate alle armi con la presente circolare, essendo inscritte sui ruoli di milizia territoriale, potranno ottenere la dispensa dalla chiamata alle armi in applicazione del regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, quale fu modificato da Regi decreti successivi.

A senso poi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916, le reclute predette, oltrechè fruire delle disposizioni contenute nel regolamento suaccennato, potranno eccezionalmente ottenere la dispensa dalla chiamata stessa anche quando siano funzionari od agenti di pubbliche amministrazioni, i quali, pure non rivestendo le qualifiche previste dagli *specchi* allegati al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 stesso anno), siano però dalla competente autorità ritenute *indispensabili* e *insostituibili*.

I funzionari ed agenti di cui sopra, per fruire della dispensa, devono appartenere alle stesse amministrazioni pubbliche cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al citato decreto ministe-

riale del 22 maggio 1915, avvertendo che siffatta dispensa può essere estesa anche a quelli appartenenti alle amministrazioni delle provincie e quindi, come è ovvio, anche ai presidenti delle deputazioni provinciali, nonchè ai maestri elementari — dipendano essi dalle provincie o dai comuni, — al personale direttivo ed insegnante delle scuole pareggiate ed al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura (direttori ed assistenti).

Ai funzionari ed agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato non sarà peraltro concessa una vera e propria dispensa, ma essi saranno invece considerati come *comandati* a prestare servizio presso l'amministrazione stessa.

12. I provvedimenti indicati nel precedente numero verranno adottati *volta per volta* dai distretti militari sulla esibizione di un certificato in cui, premessi la precisa qualifica di impiego che la recluta riveste, il nome e cognome, filiazione, anno e comune di nascita, comune in cui concorse alla leva e distretto militare, l'autorità competente dovrà riportare la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto attesta sotto la sua personale responsabilità che l'opera del suddetto funzionario (od agente) è *indispensabile* pel regolare funzionamento dell'ufficio cui è addetto e che inoltre egli è assolutamente *insostituibile*. (Grado, firma e bollo di ufficio) ».

Tale certificato dovrà, in massima, essere rilasciato dalla stessa autorità che per le singole amministrazioni è indicata negli *specchi* allegati al citato decreto ministeriale del 22 maggio 1915. Quando tale autorità non risulti dagli *specchi* stessi, il certificato sarà rilasciato dal sottosegretario di Stato per gli impiegati delle amministrazioni centrali (dai capi servizio per le ferrovie dello Stato), e dai rispettivi capi gerarchici (prefetti, intendenti di finanza, rettori di università, provveditori agli studi, capi divisione per i singoli servizi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc.) per gli altri impiegati.

Per gli impiegati postali, telegrafici e telefonici, il certificato sarà invece rilasciato e rimesso ai distretti militari dall'amministrazione centrale delle poste e porterà la firma del ministro o quella del direttore generale competente.

Per gli impiegati delle amministrazioni delle provincie, il certificato verrà rilasciato dal presidente della deputazione provinciale e sarà vistato per conferma dal prefetto. Il prefetto visterà per conferma, come è prescritto, anche i certificati rilasciati dai sindaci per gli impiegati comunali; per i mae-

stri elementari, però, il certificato dovrà invece essere vistato dal R. provveditore agli studi.

Pel personale delle cattedre ambulanti di agricoltura, il certificato dovrà essere rilasciato dal prefetto.

13. Per ottenere lo speciale trattamento di cui al precedente numero, il certificato dovrà essere presentato al comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi della recluta.

14. In base alla produzione di tale documento, i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute, inscrivendo nella loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Dispensato dalla chiamata perchè.....* (qualifica rivestita ed amministrazione presso la quale il militare è impiegato) *a senso dell'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916* ».

Per i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, invece, la variazione da inscriversi sarà la seguente:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a senso del n. 14 della circolare n. 771 del giornale militare 1916* ».

Alle reclute che sono funzionari od agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui sarà applicato il trattamento suddetto, verrà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del R. esercito.

15. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa, allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se la recluta rivesta una qualifica ovvero si trovi in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno) a meno che non si invochi la dispensa prevista dal precedente n. 11 e concorrano le condizioni stabilite per concederla.

16. A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire

tale dispensa dev'essere rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma, si avverte poi che la dispensa dalle chiamate alle armi prevista dallo specchio *F* anzidetto per *i ministri di culto* riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti, anche i *coadiutori titolari di beneficî civilmente riconosciuti.*

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbon produrre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma del subeconomo dei beneficî vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che la reclutа è investita di un vero e proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore, di cui si chiede la dispensa, abbia già ottenuto il regio *placet*, o almeno ne abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

17. In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'articolo 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso alle *reclute che siano addette alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 ***bis*** del tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e coman-*

dato a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 17 della circolare n. 771 del giornale militare 1916) li . . . . . ».

S'intende che, qualora la posizione delle reclute di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni delle reclute stesse, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

18. Le reclute che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 401 del 1916 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, possono, beninteso, esser ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915 e 240, 489 e 543 del *giornale militare* del 1916).

Permessi.

19. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere alle reclute, nella misura strettamente necessaria, *permessi* per ritornare ai rispettivi comuni, in attesa della partenza pei centri, ed *autorizzazioni a pernottare fuori caserma* a quelle di esse residenti nella città sede del distretto.

Alle reclute che, giusta il disposto del successivo n. 20, dovranno essere tenute a disposizione del Ministero sarà accordato un *permesso* della durata di *otto giorni*, a datare dal 31 dicembre 1916.

Pei viaggi delle reclute cui sono accordati i *permessi* di cui sopra, i distretti possono rilasciare le richieste mod. *B gialle* per fruire della tariffa ridotta; *ma il prezzo del biglietto dev'essere pagato dalle reclute.*

Assegnazione delle reclute.

20. I comandi di distretto faranno **subito** interpellare le reclute, non appena si presentino, per conoscere quale professione eserciti ciascuna di esse.

Segnaleranno quindi, telegraficamente al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Divisione 2ª leva*), **entro il giorno 1° gennaio 1917** il *numero* di coloro che risultino di mestiere *motoristi ed aggiustatori meccanici, elettricisti, armaioli, artificieri, tornitori in metallo*, escludendo beninteso da tale segnalazione coloro i quali avessero titolo alla *dispensa* od alla *esonerazione*.

La segnalazione dovrà farsi con *telegramma urgente*, così compilato:

«Tra reclute nate anni 1876 a 1881 sono n. . . . motoristi ed aggiustatori meccanici, n. . . . elettricisti, n. . . . . armaioli, n. . . . . artificieri, n. . . . . tornitori metallo».

Dette reclute saranno trattenute a disposizione del Ministero, il quale, avute tali notizie, indicherà successivamente a ciascun distretto a quali centri esse dovranno essere avviate.

21. I comandi dei distretti procederanno quindi alle seguenti assegnazioni per le quali *non si prescrive alcun limite di quota*:

a) saranno assegnate alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto, *tutte* le reclute nate negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 che comprovino con documenti autentici di essere laureati in medicina e chirurgia, farmacisti, dentisti diplomati, ministri di culti, ovvero di esercitare la professione di radiologo da non meno di due anni, oppure di essere addetti a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico addettovi, o a stabilimenti di disinfezione, nonchè coloro i quali siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore;

b) saranno inoltre assegnate alle compagnie stesse le reclute nate negli anni 1876, 1877 e 1878 di professione infermieri od inservienti di ospedali pubblici (escluse le cliniche private) *qualunque sia la durata dell'esercizio professionale* nonchè le reclute nate negli anni 1879, 1880 e 1881 che esercitino la professione di infermieri presso ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*) *da non meno di un biennio*;

c) saranno assegnate alla *compagnia automobilisti d'artiglieria* indicata per ciascun distretto dalla *tabella di reclutamento n. 29* (colonna relativa alle reclute), le reclute che producano la patente civile di conduttori d'automobili o di motocicli, rilasciata dalle prefetture del Regno;

d) saranno assegnate al *deposito del 3° reggimento genio* (*telegrafisti*) le reclute nate negli anni 1876, 1877, 1878, 1879,

1880 e 1881 di *professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti* o *guardafili* e tutte quelle che con *validi certificati dimostrino di conoscere in modo non dubbio la trasmissione telegrafica.*

I comandanti dei distretti appena avranno compiute le assegnazioni ai telegrafisti, segnaleranno al comando del deposito del 3° reggimento genio (*a Firenze*) mediante telegramma, il numero complessivo delle reclute destinate a tale servizio, e da esso riceveranno l'indicazione del centro, pel quale le reclute stesse dovranno essere fatte partire.

Nessuna delle reclute da assegnare ai telegrafisti dovrà dai distretti essere fatta sottoporre all'esperimento per l'accertamento delle condizioni visive.

Saranno escluse beninteso dalla assegnazione stessa le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare.

22. I comandanti dei distretti, *in conformità delle indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione* che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo del rispettivo comando di corpo d'armata territoriale, procederanno quindi all'assegnazione ai vari centri delle reclute che non si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti due numeri, tenendo ben presente la classe cui debbono appartenere per nascita le reclute da destinare a taluni centri, come dettagliatamente sarà indicato nelle tabelle anzidette.

Le esuberanze o le deficienze che si verificassero nel gruppo di contingente fornito dai nati negli anni 1879, 1880 e 1881 saranno ripartite in modo proporzionale esclusivamente fra i depositi di fanteria di linea indicati nelle tabelle medesime.

23. Compiute le assegnazioni di cui ai precedenti numeri, tutte le rimanenti reclute nate negli anni 1876, 1877 e 1878 verranno ripartite tra i *battaglioni o le compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto fa parte, per ricevervi l'istruzione militare

L'aliquota da assegnarsi a ciascun riparto sarà stabilita dai comandi di corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno prontamente il numero delle reclute predette che avranno all'uopo disponibili. *I comandi di corpi d'armata territoriali predisporranno fin d'ora quanto occorre affinchè tali assegnazioni abbiano luogo nel più breve spazio di tempo possibile.*

24. Per quanto riguarda i requisiti che le reclute debbono possedere per l'assegnazione alle varie armi e specialità val-

gono le norme contenute nei numeri 36 e seguenti della circolare 545 del *giornale militare* del ocrrente anno.

25. Le reclute da assegnarsi come *operai, qualunque sia il mestiere da esse esercitato, non dovranno essere sottoposte all'esperimento*, di cui al § 105 dell'istruzione complementare

I comandanti dei distretti procederanno alla scelta degli operai in base ai documenti che gli aspiranti dovranno produrre, limitando l'invio all'esperimento a quei pochi casi pei quali ciò fosse assolutamente indispensabile

Verificandosi deficienze nelle assegnazioni di qualche specialità di operai, queste dovranno essere ripartite proporzionalmente fra i vari centri, a cui secondo le tabelle i distretti debbono fornire gli operai stessi. e ciò allo scopo di non danneggiare troppo il reclutamento di una specialità in confronto alle altre.

Tutti coloro i quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalati in modo speciale al comando del centro cui furone assegnati, indicando per ognuno il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

26. I comandanti dei distretti procureranno di assegnare alla stessa arma o specialità in cui avevano già prestato servizio (semprequando siano comprese fra quelle cui debbone farsi assegnazioni nella presente chiamata) coloro i quali furono riformati dopo di aver iniziato il servizio militare, purchè beninteso abbiano conservata per esse la necessaria attitudine fisica. In caso diverso saranno assegnati ad altra arma e specialità nella quale, date le loro condizioni fisiche, possano prestare un utile servizio.

I provenienti dall'arma dei reali carabinieri o dal corpo della regia guardia di finanza dovranno essere assegnati alla fanteria.

A tale riguardo, si fa presente che per questi militari che furono riformati durante il servizio alle armi, i distretti dovranno formare un nuovo foglio matricolare, in cui trascriveranno anzitutto, desumendoli dai rispettivi ruoli, i dati relativi ai servizi anteriormente prestati e alla riforma conseguita in rassegna, e poscia la variazione riferentesi all'arruolamento effettuato nella nuova visita, quale risulta dal foglio matricolare inviato dall'ufficiale delegato in 1° al consiglio di leva.

27. In analogia al disposto del § 847 del regolamento sul reclutamento, le reclute provenienti dai già riformati che conseguirono nel R. esercito un grado di sottufficiale o di truppa durante il precedente servizio, lo riacquisteranno sempre

quando non lo abbiano perduto per retrocessione o per condanna.

Il conseguimento del grado deve risultare dal ruolo o dal foglio matricolare compilato prima della riforma, non essendo sufficiente l'indicazione del foglio di congedo.

La variazione relativa a tale riacquisto del grado deve essere riportata sul nuovo foglio matricolare di cui al precedente n. 26 dopo quella dell'arruolamento effettuato nella nuova visita ed essere così formulata:

« *Caporale (o sergente, ecc.) in analogia al disposto dal § 847 del regolamento sul reclutamento* ».

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

28. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenere la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Invio delle reclute ai centri di assegnazione.

29. L'invio delle reclute ai vari centri sarà iniziato il giorno 1° gennaio 1917 ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore territoriale (delegazione trasporti).

Per l'accompagnamento delle reclute ai centri cui sono assegnate, i comandi di divisione territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti o dai battaglioni di milizia territoriale che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

30. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai reparti stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Foglio di riconoscimento

31. Si prescrive che il foglio di riconoscimento che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione sia conforme al modello n. 2 allegato alla circolare 545 del *giornale militare* del corrente anno.

Certificati penali.

32 I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali già chiesti dagli ufficiali delegati siano in ordine prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi: se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendone, anche telegraficamente, il Ministero qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa intralciare le operazioni di assegnazione.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914.

Oggetti di corredo e viveri

33. Alle reclute di cui trattasi *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della gavetta e del cucchiaio da portarsi poi seco al corpo o centro cui verranno assegnate e della coperta da campo* alle reclute che dovranno allontanarsi dal territorio del corpo d'armata.

Esse terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutte sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

34. I comandi dei distretti provvederanno perchè, salvo casi assolutamente eccezionali, i viveri ed il pane siano sempre distribuiti in natura. In tali casi, se si dovranno corrispondere viveri in contanti, questi verranno pagati in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura; se si dovrà (sempre

eccezionalmente) corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti*.

35. *Di massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di *lire due*.

Norme amministrative.

36. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute chiamate alle armi con la presente circolare dovranno dai distretti essere osservate le norme di cui ai numeri 82 ed 83 della circolare 545 del *giornale militare* del corrente anno.

Imposta militare.

37. I comandi di distretto, a senso dell'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo delle reclute inscritte sui rispettivi ruoli, che, per effetto della presente circolare, saranno effettivamente incorporate nel R. esercito, o destinate ad un servizio militarizzato o ad un servizio di Stato per cui abbiano conseguito la dispensa.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

38. Alle famiglie bisognose delle reclute cui si riferisce la presente circolare potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750, stesso anno.

Rendiconto delle assegnazioni.

39. Ogni comando di distretto nel giorno 1° gennaio 1917 invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

«A tutto il giorno 31 dicembre 1916 assegnate reclute

provenienti dai riformati n. . . . ai battaglioni e compagnie di milizia territoriale e n. . . . ad altri centri.

« Rimaste al distretto di assegnazione n. . . . ».

Pel giorno 15 gennaio 1917 tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 e 1915), avvertendo di distinguere le reclute assegnate ai battaglioni e compagnie di milizia territoriale da quelle destinate ai centri di mobilitazione.

Le reclute assegnate al corpo aeronautico saranno dimostrate distintamente per mestiere.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO N. 8.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1876, 1877 1878, 1879, 1880 e 1881 arruolati dai consigli di leva in seguito a nuova visita.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute provenienti dagl'inscritti di leva nati negli anni 1876 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 e dai militari nati negli anni medesimi stati riformati a tutto il 31 agosto 1915, i quali in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono risultati idonei alle armi ed arruolati.

Esse dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Tutte quelle che saranno arruolate posteriormente alla presente chiamata dovranno presentarsi isolatamente a questo distretto appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

2. Si avverte, per opportuna norma che le reclute arruolate presso i consolati, sia dei paesi di Europa e del bacino mediterraneo, che dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi non oltre il 30 aprile 1917.

Per quelle però residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo rimane sospesa fino nuovo ordine la presentazione stessa.

3 Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

4. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non compreso nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B*, *color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre per viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa, in favore di militari.

5. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

6. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di

trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di L. 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, sempre che giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempre che questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

8. Coloro che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti quelli che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

Le reclute la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammesse a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono chiamate alle armi. Per le reclute invece, a favore delle quali, giusta le suddette istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà essere fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Si avverte infine che - a senso dell'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916, - potrà concedersi la dispensa dalla presente chiamata ai funzionari ed agenti di tutte le pubbliche amministrazioni, cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915, i quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli specchi stessi, siano però dalla competente autorità responsabile dichiarati *indispensabili ed insostituibili*. Tale dispensa eccezionale potrà essere estesa, alle condizioni suaccennate, anche agli impiegati delle amministrazioni delle provincie. Si rammenta, ad ogni buon fine, che tra le condizioni richieste per la concessione della dispensa, v'è anzitutto quella che il titolo relativo sia fatto valere presso il comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi.

9. Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le reclute che, in dipendenza dell'opera che esse prestano presso taluni determinati stabilimenti, imprese, aziende o servizi si trovino in condizioni di ottenere l'ammissione a tale trattamento. La concessione di siffatta esonerazione temporanea sarà beninteso subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

10. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50 — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

11. **Per nessuna causa saranno concesse proroghe alla presentazione; e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel presente manifesto di chiamata.**

12. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione delle reclute al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

Tutte le reclute arruolate dai consigli di leva dopo i giorni indicati nel presente manifesto, hanno l'obbligo di presentarsi isolatamente a questo distretto appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

. . . . addì 19 dicembre 1916.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute le quali ne facciano richiesta verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni ed inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(1577) Roma, 1916 — Tip. E. Veghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 77ª — 1916 — 22 dicembre

1916 DICEMBRE 21. - N. 772. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 2031

CIRCOLARE N. **772**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 dicembre 1916.

1. Per la nomina a sottotenente di milizia territoriale sono aperti:

a) presso la scuola di applicazione di fanteria di Parma un corso per 1200 aspiranti all'arma di fanteria;

b) presso l'accademia militare di Torino un corso per 150 aspiranti all'arma del genio.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili, sia per la scuola di Parma, sia per l'accademia militare, il Ministero si riserva di decidere *se ed in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di 3ª categoria, qualunque sia la classe alla quale appartengono;

b) i militari di 1ª e 2ª categoria appartenenti a classi che hanno fatto passaggio alla milizia territoriale;

c) le reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva.

Non sono ammissibili ai corsi anzidetti i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.

3. I corsi suddetti avranno inizio il 25 gennaio 1917 e si prevede che la durata di essi possa estendersi sino a sessanta giorni.

4. Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza di liceo o d'istituto tecnico e la licenza delle scuole normali o dei corrispondenti corsi magistrali.

5. Il Ministero si riserva la facoltà di ammettere in via eccezionale e limitatamente ai posti disponibili al corso di Parma anche quegli aspiranti che, sebbene sprovvisti del prescritto titolo di studio, diano, per i loro precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, sicuro affidamento di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e ben disimpegnarne le attribuzioni inerenti.

Al riguardo i comandi di deposito e di distretto si atterranno a quanto è prescritto nell'ultimo comma del n. 9 del seguente manifesto.

6. I concorrenti militari alle armi ammessi al concorso saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi.

I comandi di distretto sono inoltre autorizzati a lasciare in congedo fino all'inizio del corso quei richiedenti di cui alla lettera c) del n. 2 le cui domande si presentino di sicuro accoglimento.

7. Per le modalità da osservarsi, si rinvia alle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla presente circolare ed alla cui pubblicazione sarà provveduto senza indugio per cura dei comandi di distretto.

Il Ministro — MORRONE.

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a speciali corsi accelerati in Parma e presso l'accademia militare (Torino) per aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale delle armi di fanteria e del genio.

1. D'ordine del Ministro della guerra si notifica che per la nomina a sottotenente di milizia territoriale avranno inizio il giorno 25 gennaio 1917:

a) un corso per 1200 aspiranti all'arma di fanteria in Parma;

b) un corso per 150 aspiranti all'arma del genio presso l'accademia militare (Torino).

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di 3ª categoria, qualunque sia la classe alla quale appartengano;

b) i militari di 1ª e 2ª categoria appartenenti a classi che hanno fatto passaggio alla milizia territoriale;

c) le reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva.

Non sono ammissibili ai corsi anzidetti i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.

3. I concorrenti ai corsi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio,* la licenza di liceo o di istituto tecnico o la licenza delle scuole normali o dei corsi magistrali.

Il Ministero si riserva di ammettere in via eccezionale e limitatamente ai posti disponibili al corso di Parma anche quegli aspiranti che, sebbene sprovvisti del prescritto titolo di studio, diano, per i loro precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, sicuro affidamento di coprire con decoro il grado di ufficiale e ben disimpegnare le attribuzioni ad esso inerenti.

4. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che possiedano e producano titoli di studio superiori a quello minimo sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni al corso dell'accademia militare sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di studi matematici compiuti. I concorrenti all'accademia che in via subordinata accettino l'ammissione al corso di fanteria, debbono dichiarare ciò esplicitamente nella domanda di concorso, perchè altrimenti, qualora non ottenessero l'ammissione nell'accademia, resterebbero esclusi da entrambi i corsi.

5. I corsi suddetti saranno iniziati il giorno 25 gennaio 1917 e si prevede che la durata di essi possa estendersi sino a sessanta giorni.

6. I concorrenti militari alle armi ammessi al concorso saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi.

Saranno inoltre lasciati in congedo fino all'inizio del corso quei richiedenti di cui alla lettera *c*) del n. 2, le cui domande si presentino di sicuro accoglimento.

7. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di sottotenenti di milizia territoriale.

L'idoneità per la nomina al grado di sottotenente di milizia territoriale non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

8. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la Scuola e l'Accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

9. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi di deposito o distretto entro il giorno 15 gennaio p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire una, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero o di documenti attestanti una determinata posizione sociale che lasci presumere il possesso di una coltura sufficiente all'uopo, dovrà essere chiesta, caso per caso, dai depositi o distretti l'autorizzazione del Ministero della guerra, trasmettendo ad esso al più presto i documenti necessari;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio matricolare mod. 59 per gli aspiranti già alle armi o foglio di congedo illimitato provvisorio per quelli provenienti dai già riformati.

Tutti i documenti, meno quelli indicati alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere in data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

10. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, dopo un anno di regolare frequenza, presso gli istituti seguenti:

Scuola agraria annessa all'università di Pisa;

R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e del regio istituto agrario sperimentale di Perugia;

licenza del corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

licenza del corso superiore delle scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

licenza dell'istituto forestale di Vallombrosa;

certificato di ammissione alle scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia;

licenza della scuola di commercio annessa al regio istituto internazionale di Torino e della scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

licenza delle regie scuole medie commerciali;

licenza delle regie scuole industriali di 3° grado: Fermo, regio istituto industriale; Foggia, regio istituto industriale « S. Altamura »; Messina, regia scuola industriale; Napoli, regio istituto industriale « A. Volta »; Novara, regia scuola professionale « Omar »; Reggio Ca-

labria, regia scuola industriale; Vicenza, regio istituto industriale « A. Rossi »;

licenza della 5ª classe, sezione industriale, dell'istituto tecnico di Bergamo.

11. I comandi di deposito o di distretto invieranno le domande di ammissione, lo stesso giorno in cui saranno loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento, che dovrà essere successivamente inviato, direttamente ai comandi di corpo d'armata territoriale, e contemporaneamente richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta, ad assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, al più presto, direttamente al comando di corpo d'armata, cui viene trasmessa la domanda.

Si avverta però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.

12 L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devoluti ai comandi di corpo d'armata territoriali, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

13. L'invio a Parma e a Torino degli aspiranti che saranno ammessi alla scuola di Parma e all'accademia militare avrà luogo secondo le disposizioni che il Ministero si riserva di emanare.

. . . . . , *addì 27 dicembre 1916.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Prezzo della presente dispensa L. **0, 10**

(1580) Roma, 1946 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 78ª — 1916 — 23 dicembre

1916 DICEMBRE 3. — » 333. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto-legge luogotenenziale, numero 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti. . . . . Pag. 2038

» 7 — » 334. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale numero 1719, riguardante il reclutamento di capitani di stato maggiore per la durata della guerra — Norme relative . . . . . » 2042

» 10 — » 335. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1707, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, è aumentato di L. 365,000,000 . . . . . » 2044

» 10. — » 336. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito » 2045

» 14. — » 337. — CAVALLI. — Marchio di riconoscimento da applicarsi al quadrupedi del R. esercito. . » 2046

» 21. — » 338. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale relativo ai contratti per la provvista di patate del nuovo raccolto, per l'amministrazione militare . . . . . » 2047

» 22. — » 339. — CAVALLI. — Scelta e distribuzione di cavalli di agevolezza . . . . . » 2049

» 22. — » 340. — DISPOSIZIONI VARIE. — Oblazione per sussidi ad orfani di artiglieri. . . . . » 2050

» 22. — » 341. — GIUSTIZIA MILITARE. — Composizione dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta . . . . . » 2051

» 22. — » 342. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Richieste di pubblicazioni militari . . . . . » 2051

» 22. — » 343. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1917 . . » 2053

» 22. — » 344. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Esecuzione di contratti per fornitura viveri e paglia da lettiera, per l'anno 1917 . . . . . » 2054.

1916 DICEMBRE 23. — N. 785. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. - Norme per la compilazione delle proposte d'avanzamento per ufficiali delle categorie in congedo, in applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916. . . . . *Pag.* 2054

» 23. - » 786. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di sottufficiali di carriera a sottotenente in servizio attivo permanente. . . . . » 2056

CIRCOLARE N. **773**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto legge luogotenenziale n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti il relativo regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e i regolamenti speciali di tutte le amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra, le promozioni ai gradi di primo segretario, di primo ragioniere e ai gradi corrispondenti per tutti i posti che sono e che in detto periodo di tempo, si renderanno vacanti, nelle varie amministrazioni dello Stato, sono, a de-

roga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare, conferite agli impiegati del grado precedente, che ne siano conosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, così per buona condotta ed operosità, come per capacità, coltura e intelligenza.

Il giudizio di promovibilità deve trovare conferma nel complesso delle classificazioni riportate dall'impiegato nelle note informative.

I funzionari così promossi prenderanno posto dopo gli attuali primi segretari e primi ragionieri in confronto dei quali, però non sia stata fatta alcuna riserva di anzianità.

Art. 2.

Per ottenere la promozione ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti gli impiegati debbono avere l'anzianità di servizio richiesta dall'art. 5 del testo unico 22 novembre, 1908 n. 693, delle leggi sullo stato degli impiegati civili o dalle speciali disposizioni delle singole amministrazioni per essere ammessi all'esame di idoneità ai gradi predetti.

A tale promozione possono aspirare al loro turno di anzianità, considerato in confronto dei promovibili, anche i funzionari di categorie inferiori che abbiano titolo al passaggio alle categorie superiori, per effetto delle norme speciali delle singole amministrazioni, in base al disposto dell'art. 14 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756 e siano in possesso di tutti i requisiti all'uopo richiesti e dei diplomi accademici prescritti dalla legge sullo stato degli impiegati civili e dai regolamenti speciali anzidetti.

Art. 3.

Il giudizio di promovibilità deve essere dato sui singoli funzionari seguendo l'ordine di ruolo, all'atto che si verifichino le vacanze dei posti.

La dichiarazione di non promovibilità, emessa dal consiglio d'amministrazione nei riguardi di un impiegato, non pregiudica il diritto dell'impiegato stesso ad essere nuovamente scrutinato, secondo l'ordine di ruolo, quando, per il verificarsi di successive vacanze, debba provvedersi a nuove promozioni.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate per ciascun ruolo, soltanto dopo che sia esaurito l'elenco degli impiegati che abbiano acquisito il diritto alla promozione in seguito ad esame.

Coloro che ottennero la idoneità in un esame di concorso per merito distinto conseguiranno la promozione al loro turno di anzianità di ruolo, ai sensi dell'art. 16 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, in concorso coi funzionari riconosciuti meritevoli della promozione a norma del presente decreto.

Art 5.

Per i funzionari dell'amministrazione centrale del Ministero delle colonie, le promozioni ai gradi anzidetti, da effettuare con le norme del presente decreto, saranno conferite seguendo, l'ordine di ruolo e prescindendo dal numero degli anni di servizio prescritti dalla legge sullo stato degli impiegati civili.

Art. 6.

Le promozioni per idoneità che saranno effettuate a norma del presente decreto verranno conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compirono sei mesi dalla vacanza del posto. La decorrenza stessa non potrà però essere anteriore al 1° gennaio 1916.

Art. 7.

Il Decreto luogotenenziale 28 febbraio 1916, n° 182, è abrogato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
SONNINO
COLOSIMO.
ORLANDO.
SACCHI.
MEDA.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.
RUFFINI.
BONOMI.
ARLOTTA.
RAINERI.
DE NAVA.
FERA.
BISSOLATI.
BIANCHI.
COMANDINI.
SCIALOIA.

N. 774. AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1719, riguardante il reclutamento di capitani di stato maggiore per la durata della guerra. — Norme relative.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254. sull'avanzamento nel R. esercito e il regolamento per l'applicazione della medesima, e le relative successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni; e il R. decreto 3 settembre, n. 1199, per la prima applicazione di detta legge, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1914, n. 186, e 15 aprile 1915, n. 472, circa le norme per il reclutamento degli ufficiali del corpo di stato maggiore, e per il collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore;

Visti i decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1328, e 12 settembre 1915, n. 1395;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 699, col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito.

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Considerata la urgente necessità di provvedere al reclutamento di capitani di stato maggiore, per far fronte alle deficienze esistenti negli stati maggiori delle grandi unità mobilitate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, e senza pregiudizio di eventuali ulteriori corsi di perfezionamento, i capitani di stato maggiore potranno essere scelti tra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto con esito favorevole il secondo anno di corso della scuola di guerra, e non abbiano potuto compiere il terzo a causa della interruzione dei corsi stabilita nel 1914; ovvero, abbiano conseguita la promozione a scelta, per esami, da tenente a capitano (art. 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, art. 7 e 34 della legge 8 giugno 1913, n. 601, art 1 della legge 21 marzo 1915, n. 301) e frequentato con esito favorevole il corso pratico sul servizio di stato maggiore attuato presso l'esercito mobilitato;

b) abbiano prestato un anno almeno di effettivo e lodevole servizio, dopo la mobilitazione generale, presso comandi od uffici, per coprirvi funzioni del servizio di stato maggiore;

c) ottengano giudizio pienamente favorevole della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1328 del 26 agosto 1915.

Art. 2.

I capitani di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, che siano stati o saranno promossi maggiori durante il servizio presso i comandi od uffici, per coprirvi funzioni di stato maggiore, e che soddisfino a tutte le condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo stesso, saranno, per tutti gli effetti, considerati come maggiori provenienti dai capitani di stato maggiore.

Art. 3.

Gli ufficiali ammessi nel corpo di stato maggiore, in base agli articoli 1 e 2 del presente decreto, non avranno diritto all'avanzamento a scelta, con effetto retroattivo, da tenente a

capitano, stabilito dall'art. 1 della legge 301 del 21 marzo 1915, il quale sostituì l'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601; e neppure avranno diritto all'avanzamento a scelta, con o senza effetto retroattivo, da capitano a maggiore, previsto dall'articolo 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
MORRONE

N. **775**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1707, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, è aumentato di L. 365.000.000**. — (Segretariato generale — Ragioneria) 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato di lire trecentosessantacinque milioni (365,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
CARCANO
MORRONE.

N. **776.** – STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** (Direzione generale personale ufficiali). — 10 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 che dà un nuovo ordinamento al consiglio di disciplina per ufficiali del R esercito e della R. marina.

DECRETA:

Art. 1.

Il consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito è così composto.

COMPONENTI EFFETTIVI:

Tenente generale Mazza conte Francesco, *presidente*.
Tenente generale Druetti cav. Luigi, *membro*.
Tenente generale Recli cav. Giorgio, *id.*
Colonnello fanteria Pezzi cav. Luigi, *segretario*.

SUPPLENTI:

Tenente generale Mandile cav. Luigi, *membro*.
Tenente generale Ponza di San Martino nobile dei conti Ottavio, *id.*
Tenente generale Dogliotti cav. Eugenio, *id.*
Colonnello fanteria Gotelli cav. Giovanni, *segretario*.

Art. 2.

In assenza del presidente tenente generale conte Francesco Mazza assumerà la presidenza del consiglio di disciplina il tenente generale Druetti cav Luigi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1916.

MORRONE.

N. 777 — CAVALLI. — **Marchio di riconoscimento da applicarsi ai quadrupedi del R. esercito.** — (Ispettorato ippico). — 14 dicembre 1916.

A conferma di quanto venne disposto con circolare n 589-7786 diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, si prescrive che a tutti i quadrupedi riformati del R. esercito venga impresso sulla coscia sinistra, in modo ben visibile e duraturo, il marchio *Croce di Savoia*, della forma e dimensione uguale a quella descritta nella circolare n. 200 del *giornale militare* anno 1915.

Il Ministro — MORRONE.

N. **778**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale relativo ai contratti per la provvista di patate del nuovo raccolto, per l'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA:

Allo scopo di dare incremento alla produzione delle patate primaticcie, nelle provincie in cui tale coltura era consuetudinaria prima della guerra, e di facilitare la provvista di patate pel R esercito, da parte del commissariato militare:

DECRETA:

1. L'amministrazione militare, a mezzo delle direzioni di commissariato militare, acquisterà nei mesi di maggio, giugno e luglio 1917, il proprio fabbisogno di patate del nuovo raccolto, direttamente dai produttori ed alle seguenti condizioni:

2. Il prezzo che verrà corrisposto è il seguente:

Per consegne effettuate	Patate a pasta bianca	Patate a pasta gialla
dal 1° al 10 maggio	L. 18 al quintale	L. 20 al quintale
» 11 » 20 »	» 17 » »	» 19 » »
» 21 » 31 »	» 16 » »	» 18 » »
» 1° » 10 giugno	» 15 » »	» 17 » »
» 11 » 20 »	» 14 » »	» 16 » »
» 21 » 30 »	» 13 » »	» 15 » »
» 1° » 31 luglio	» 12 » »	» 14 » »

3. I prezzi sopra indicati s'intendono per merce al netto di tara, posta su vagone partenza, imballata in ceste da kg. 35 circa o in sacchi da 55 kg. secondo le disposizioni che le direzioni di commissariato daranno in tempo utile ai produttori.

In linea approssimativa le consegne saranno fatte in ceste fino alla metà di maggio, e in sacchi nel periodo successivo.

Per l'imballaggio, verrà corrisposto un indennizzo non superiore ai seguenti limiti: di L. 3 per ogni quintale di patate imballate, sia in ceste, che in sacchi da kg. 50, calcolando detto indennizzo sempre in ragione di quintale al netto da tara di merce consegnata.

Gl'imballaggi dovranno essere nuovi ed adatti allo scopo cui dovranno servire: le direzioni di commissariato potranno rifiutare le patate non imballate in ceste o sacchi convenienti.

4. Le patate dovranno essere in forma tonda, sane, sufficientemente mature, non tagliate, nè rose da larve, di grossezza non inferiore a 10 centimetri di circonferenza, imballate asciutte e pulite da terra

5. Tutti coloro che intendono coltivare patate da fornire nei mesi sopraindicati all'amministrazione militare, dovranno impegnarsi con regolare contratto di coltivazione, secondo apposito modulo che verrà consegnato, dietro richiesta, dalla direzione di commissariato militare nella cui giurisdizione si trova la provincia alla quale appartiene il coltivatore, o dagli enti di cui appresso. Della distribuzione e del ritiro dei moduli di contratto le direzioni predette incaricheranno anche i principali enti agrari, come cattedre ambulanti, comizi e consorzi agrari, casse rurali ecc. delle provincie interessate.

6 Ogni modulo conterrà l'indicazione della superficie che s'intende coltivare a patate e della produzione che si presume di ottenerne.

7. I moduli firmati dovranno essere restituiti alle direzioni di commissariato colla massima possibile sollecitudine ed in ogni caso non oltre il 31 gennaio 1917.

Le direzioni di commissariato terranno conto della data di arrivo dei contratti firmati, confermeranno quelli, in ordine di arrivo, sufficienti per raggiungere approssimativamente la produzione del quantitativo di patate assegnato a ciascuna direzione, e respingeranno tutti gli altri agli interessati, direttamente o col tramite degli enti incaricati della raccolta, secondo le modalità con cui l'impegno è pervenuto.

8. Le direzioni di commissariato stabiliranno a suo tempo tutte le modalità relative alla consegna della merce, e gli interessati dovranno attenersi a dette disposizioni, senza diritto di reclamo.

9. Le direzioni di commissariato restano incaricate del collaudo e del ricevimento della merce e vi provvederanno a mezzo di apposite commissioni. Esse provvederanno altresì al pagamento delle patate ricevute e collaudate.

10. Gli acquisti di cui al presente decreto verranno effettuati nelle seguenti provincie: Genova, Venezia, Firenze, Bologna, Pisa, Roma, Foggia, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Catania, Siracusa, nelle quali la coltivazione delle patate primaticce per l'esportazione era consuetudinaria prima della guerra.

Roma, addì 21 dicembre 1916.

MORRONE.
RAINERI.

N. **779.** CAVALLI — **Scelta e distribuzione di cavalli di agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 22 dicembre 1916.

Per ricostituire appositi nuclei di rifornimento di cavalli di agevolezza ad ufficiali non facenti parte di corpi presso l'esercito mobilitato, a senso delle circolare n 27 del corrente anno, questo Ministero determina che fra i cavalli a disposizione presso ogni deposito di reggimento di artiglieria (da campagna, pesante campale ed a cavallo) e di cavalleria sia scelto un gruppo di cavalli adatti allo scopo e scevri da difetti che possono menomarne l'attitudine.

Il numero dei cavalli da designare presso ciascun deposito per la distribuzione sarà di 15, e di essi 3 saranno classificati di 1ª categoria e 12 di 2ª o 3ª categoria, con le norme di cui nell'*Atto* 179 del 1899 ed alla circolare 606 del 1911.

Il prezzo di ciascun cavallo sarà fissato dal consiglio d'amministrazione in base al valore reale attuale, non tenendo conto del sopraprezzo derivante ora in commercio dalle anormali condizioni del momento

Fra i cavalli da designare d'agevolezza dovranno essere compresi, purchè conservino la necessaria attitudine, quelli che attualmente presso alcuni corpi sono ancora in distribuzione e quelli che fossero stati restituiti o ceduti da altri ufficiali.

I cavalli all'uopo prescelti saranno iscritti sul ruolo 175 *A*, con la indicazione del numero di matricola, nome, categoria e prezzo del cavallo e *non più tardi* del 10 gennaio p. v. il

Ministero attende che gli sia rimesso uno stralcio del ruolo medesimo indicante tutti i cavalli designati.

Si rammenta poi *con speciale avvertenza* che dovrà essere segnalata al Ministero volta per volta, e con semplice specchietto, la autorizzata ed eseguita distribuzione di ciascun cavallo con l'indicazione del nome del quadrupede e dell'ufficiale che ebbe a prelevarlo, nonchè notificate le restituzioni entro il periodo di guarentigia.

A differenza di quanto prescrive il n. 41 dell'*Atto* 179 del 1899, i cavalli ancora indistribuiti al 1° luglio p. v. non saranno radiati dal ruolo dei disponibili, ma continueranno a rimanere in distribuzione fino a nuovo ordine.

Il Ministro — MORRONE.

N. **780.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Oblazione per sussidi ad orfani di artiglieri.** — (Segretariato Generale. — Divisione personale del Ministero). — 22 dicembre 1916.

Nel dicembre del 1911, il marchese Carlo Morra di Montirocchetta, ex ufficiale di artiglieria, mise a disposizione del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro la somma di lire 8 mila, perchè fosse distribuita agli orfani dei valorosi nostri artiglieri (ufficiali e militari di truppa) caduti nella guerra libica, ma fino ad ora non si è avuta occasione di concedere che sette sussidi da lire 500 ciascuno, rimanendo così disponibile la somma di lire 4500, che, d'intesa col munifico donatore, dovrà ora essere ripartita in cinque sussidi di lire 900 ciascuno, da assegnarsi ad orfani di artiglieri caduti nella presente guerra.

Ciò premesso, per formulare le opportune proposte al Gran Magistero Mauriziano, questo Ministero invita tutti i comandi di deposito dei reggimenti di artiglieria delle varie specialità, a fargli conoscere — previ gli opportuni accertamenti da farsi pel tramite delle autorità municipali — inviando gli elenchi di proposta, anche se negativi, non oltre il 31 gennaio 1917, quali dei militari alle proprie dipendenze caduti sul campo abbiano lasciato degli orfani che possano concorrere alla assegnazione del beneficio suddetto, tenendo presente che le proposte di cui trattasi devono ispirarsi al

criterio di sovvenire, innanzi tutto, le famiglie di artiglieri che avessero maggior numero di orfani e in più tenera età.

A tal uopo si pregano i comandi interessati di voler corredare le proposte istesse della situazione di famiglia dei militari defunti.

Il Ministro — MORRONE

N. **781.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Composizione dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 dicembre 1916.

Le disposizioni della circolare n 736 del *giornale militare*, corrente anno, sono estese agli ufficiali generali e superiori addetti ai corpi tecnici del corpo aeronautico e precisamente allo stabilimento di costruzioni aeronautiche, all'istituto centrale aeronautico, alla sezione radiotelegrafica, agli uffici materiale dei battaglioni dirigibilisti ed aerostieri, alla direzione tecnica dell'aviazione, ai reparti di costruzioni edilizie di aeronautica.

I comandi di divisione pertanto disporranno che quelli, fra i predetti ufficiali, che, al momento della pubblicazione della presente circolare, si trovassero compresi nelle liste dei designabili e sorteggiabili a giudici delle commissioni d'inchiesta e dei tribunali militari, ne siano senz'altro cancellati, avvertendo però che quelli già investiti della cognizione di una causa non possono cessare dall'ufficio di giudice se non dopo la definizione della causa stessa.

Il Ministro — MORRONE.

N. **782.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Richieste di pubblicazioni militari.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 22 dicembre 1916.

Il Ministero ha rilevato che molte autorità militari rivolgono richieste di pubblicazioni al Comando Supremo, all'Intendenza generale, alle Intendenze di armata ed anche ai

comandi di grande unità, invece di dirigerle a questo Ministero, come è tassativamente prescritto dalla disposizione $^{3}/_{III}$ del fascicolo 9 della Raccolta. L'inosservanza di tale prescrizione, oltre che aumentare il già complesso lavoro d'ufficio delle predette autorità, cagiona una rilevante perdita di tempo per fare arrivare a destinazione le richieste stesse, e quindi un notevole e sempre dannoso ritardo nel ricevimento delle pubblicazioni da parte degli enti che le hanno domandate.

È pertanto intendimento di questo Ministero che tali infrazioni ad una tassativa prescrizione, abbiano senz'altro a cessare, e si richiamano le varie autorità militari alla stretta osservanza della predetta disposizione, in base alla quale tutte indistintamente le **richieste di pubblicazioni debbono essere rivolte al Ministero (Divisione stato maggiore e non ad altri uffici del Ministero stesso).**

Tali richieste debbono comprendere tanto le pubblicazioni diramate durante la guerra, quanto quelle di data anteriore, anche se pubblicate dal Comando Supremo, dal Comando generale dell'arma di cavalleria, da ispettorati vari ecc.

Si autorizzano le unità mobilitate, per risparmio di tempo, ad inviare tali richieste in un semplice esemplare; in casi eccezionali e di comprovata urgenza, le stesse unità potranno richiedere pubblicazioni a mezzo di telegramma.

Il Ministero confida che con questi provvedimenti siano eliminati i gravi inconvenienti ora riscontrati: se tuttavia, richieste di pubblicazioni dovessero continuare a seguire una strada diversa da quella prescritta, i comandi di grandi unità che eventualmente le ricevessero, **dovranno inviarle direttamente a questo Ministero, dopo di avervi cambiato opportunamente indirizzo**, prendendo, nello stesso tempo, i provvedimenti del caso verso i trasgressori delle presenti disposizioni.

Il Ministro - MORRONE.

N. **783.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1917.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 dicembre 1916.

Per norma delle autorità militari e civili ed allo scopo di evitare dubbi e quesiti intorno agli obblighi spettanti alle varie classi vincolate al servizio militare, questo Ministero crede opportuno rammentare quanto segue:

1. Giusta l'articolo 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497, perdurando lo stato di guerra, continua a rimanere sospeso il diritto all'invio in congedo assoluto ed al passaggio alla milizia mobile o territoriale.

Quindi, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1917 rimane, in massima, quale fu indicato al 1° gennaio 1916 con la circolare n. 934 del *giornale militare* 1915, salvo che fra le classi di leva ascritte all'esercito permanente occorre comprendere quelle del 1896 e 1897 (1ª e 2ª categoria) e a quelle ascritte alla milizia territoriale occorre aggiungere i militari di 3ª categoria delle stesse classi 1896 e 1897.

2 Si avverte inoltre che col 31 dicembre 1916 avendo termine, in conformità dell'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, la ferma dei militari di 1ª categoria della classe 1894 attualmente alle armi, dovrà sulla loro matricola inscriversi la seguente variazione:

« Trattenuto alle armi per mobilitazione, in base all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, dal 1° gennaio 1917 ».

Analoga variazione dovrà, benintesa, inscriversi sulla matricola dei militari di 2ª categoria di qualsiasi classe, a datare dal giorno successivo al sesto mese del loro effettivo servizio sotto le armi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **784**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Esecuzione di contratti per fornitura viveri e paglia da lettiera, per l'anno 1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 dicembre 1916.

Considerata l'impossibilità di rendere perfetta entro il corrente anno l'approvazione di tutti i contratti per la fornitura dei viveri alle truppe e della paglia da lettiera per l'anno 1917, questo Ministero, valendosi della facoltà concessa dall'art. 24 della legge 17 luglio 1910, n. 911, determina che la loro esecuzione abbia principio, per tutti i presidi, dal 1° gennaio prossimo anche se i corpi, direzioni, istituti, ecc. non avessero ancora ricevuto partecipazione della prescritta approvazione.

Qualora poi, per necessità di ripetere la procedura di aggiudicazione o per altre ragioni, alcuni contratti, coi nuovi fornitori, non potessero essere stipulati entro il 31 dicembre corrente, le relative forniture dovranno *cominciare ad avere corso col giorno successivo a quello della stipulazione dei contratti*, rimanendo fin d'ora i corpi, direzioni, istituti, ecc. autorizzati a provvedere ad economia i generi occorrenti, pel tempo dal 1° gennaio prossimo al giorno della stipulazione del contratto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **785**. AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Norme per la compilazione delle proposte di avanzamento per ufficiali delle categorie in congedo, in applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 23 dicembre 1916.

Perchè l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 del *giornale militare* c. a.) proceda regolarmente e con speditezza, il Ministero comunica alcune norme circa la

compilazione delle proposte d'avanzamento per gli ufficiali delle categorie in congedo a cui tali disposizioni si riferiscono.

1. Nella colonna « annotazioni » degli specchi di proposta d'avanzamento, le autorità compilatrici dovranno esplicitamente indicare:

a) in ogni caso, l'articolo del decreto luogotenenziale anzidetto, in base al quale viene fatta la proposta;

b) quando si tratti di applicare gli articoli 1 e 2, rispettivamente, la data in cui furono compiuti i quattro mesi di servizio presso l'esercito operante o l'anno di servizio in Paese;

c) in relazione al disposto dell'articolo 4, se al momento della compilazione della proposta l'ufficiale si trovi alle armi ovvero in congedo, e, in questo secondo caso, se abbia compiuto, ed in quale data, un anno di effettivo servizio dopo indetta la mobilitazione generale, e se lo abbia compiuto presso l'esercito mobilitato o nel territorio;

d) per gli ufficiali adibiti a servizio automobilistico, nei riguardi di quanto stabilisce l'articolo 14 quando non appartengano alla specialità *treno d'artiglieria*, se hanno compiuto, e in quale data, l'esperimento della durata di 15 giorni in un riparto di truppa mobilitato della propria arma, a tenore della circolare 655 del *giornale militare* c. a., ovvero quali sono i requisiti ed i motivi per i quali non si ritiene necessario l'esperimento stesso; quando si tratti di ufficiali proposti per l'avanzamento accelerato previsto dall'articolo 8 del decreto luogotenenziale del 4 novembre 1915, n. 1646 (circolare 874 del *giornale militare* 1915) e confermato dall'articolo 1 del citato decreto n. 1652 del 1916, o per quello previsto dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 666 del 18 maggio 1916 (circolare 346 del *giornale militare* 1916) e confermato dall'articolo 2 dello stesso decreto n. 1652 del 1916, se e in che data abbiano compiuto 4 mesi di servizio automobilistico in territorio definito dai bandi d'armata e se abbiano compiuto il prescritto esperimento nell'arma propria.

2. Per la retta applicazione dell'articolo 1 del citato decreto, si richiama l'attenzione delle autorità dipendenti sulla considerazione che lo speciale trattamento d'avanzamento, previsto da tale articolo per gli ufficiali delle categorie in congedo, potrà essere ad essi concesso soltanto quando abbiano dimostrato di possedere la piena idoneità all'avanzamento nel disimpegno di funzioni presso l'esercito operante.

Perciò, quando le proposte d'avanzamento per l'applicazione del ripetuto articolo sono compilate da autorità territoriali, a riguardo di ufficiali che, dopo aver prestati almeno quattro mesi di servizio presso comandi, corpi o servizi dell'esercito operante, siano comunque rientrati in paese, dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni contenute nella circolare 367 del *giornale militare* corrente anno, circa la compilazione per parte di autorità militari territoriali, dei documenti, d'avanzamento relativi a ufficiali che appartennero a enti mobilitati. L'autorità mobilitate, che ultime ebbero alla loro dipendenza l'ufficiale, devono essere esplicitamente interpellate in merito alla sua idoneità all'avanzamento, e le autorità territoriali che compilano le proposte devono, nella colonna « annotazioni » dello specchio dichiarare che il giudizio delle autorità mobilitate fu richiesto e indicare se è favorevole o contrario.

3 I documenti d'avanzamento dei sottotenenti a cui si applica l'art. 2 del ripetuto decreto luogotenenziale 1652 del corrente anno devono essere compilati e inviati al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) di mano in mano che gli ufficiali compiono i richiesti diciotto mesi di permanenza nel grado, purchè siano, beninteso, in servizio da almeno un anno, senza che occorra una speciale indicazione periodica di limiti di anzianità per l'inoltro delle proposte stesse.

Il ministro — MORRONE.

N. **786.** AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Nomina di sottufficiali di carriera a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 dicembre 1916.

Secondo il disposto dell'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915 (circolare 677 del *giornale militare*) e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1494 del 26 settembre 1915 (circolare 779 del *giornale militare*), e in base alle norme esecutive contenute nelle circolari 698 e 726 del *giornale militare* 1915, ed a quelle impartite dal Comando Supremo, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente i sottufficiali di carriera (da sergente

maggiore in su, esclusi i richiamati dal congedo) i quali contino non meno di tre anni di servizio da sottufficiale, abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso corpi e reparti dell'esercito operante, abbiano frequentato i corsi allievi ufficiali di complemente presso i reparti mobilitati e conseguita la nomina ad aspirante, e vengano riconosciuti meritevoli.

Per evitare che siano comunque dar neggiati sottufficiali di carriera che, pur in possesso degli altri requisiti, non possano aspirare alla nomina a sottotenente in servizio attivo perchè trattenuti in paese o addetti a comandi e uffici (non a corpi o reparti) in zona di guerra, le autorità militari territoriali e mobilitate, da cui essi dipendono, devono provvedere a disimpegnarli appena possibile e a inviarli a prestare servizio presso corpi o reparti dell'esercito operante.

La presente disposizione si estende anche ai sottufficiali delle colonie e territori ove esiste lo stato di guerra.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

1582) Roma, 1916 — Tip. E. Veghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 79ª — 1916 — 30 dicembre

1916 OTTOBRE 1°. - N. 382. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1403, col quale è concessa l'esenzione dalle tasse di successione dei militari morti in guerra e di qualunque altra persona uccisa dal nemico . . . . . *Pag.* 2060

1916 DICEMBRE 21 - » 388. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 595, col quale la carica di relatore presso i consigli d'amministrazione dei depositi reggimentali (esclusi quelli di cavalleria) è affidata all'ufficiale superiore che segue immediatamente il comandante del deposito . . . . . » 2063

» 21 - » 389. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasferimento agli stabilimenti militari di pena dei detenuti in attesa di giudizio. . . . . » 2061

» 24 - » 390. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1738, che proroga l'esercizio provvisorio per i bilanci 1916-917 . . . . . » 2065

» 25. - » 391. — SERVIZIO SANITARIO. — Schiarimenti circa le istruzioni per la statistica sanitaria di guerra » 2067

» 26. - » 392. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimenti . . » 2071

» 29. - » 393. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proroga di provvedimenti tributari . . . . . » 2072

» 29. - » 394. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze al personale dell'Associazione Italiana del Sovrano Militare Ordine di Malta. . . . . » 2073

» 29. - » 395. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la nomina ad ufficiale veterinario di complemento sulla base dell'art. 2 del R. decreto n. 683, del 29 aprile 1915, dell'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915 e dell'art. 15 del decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916. . . . . » 2073

1916 DICEMBRE 29 - N. 796. COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso di dazi doganali per cavalli di servizio degli ufficiali. . . . . Pag. 2075

» 29. - » 797. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Assicurate giacenti presso i comandi militari . . . . . » 2075

» 29. - » 798. DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 2076

» 29. - » 799. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la vendita delle pubblicazioni cartografiche dell'Istituto geografico militare . . . . . » 2077

» 29. - » 800. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (Edizione 1918) . . . . . » 2077

» 29 - » 801 SERVIZIO SANITARIO. — Profilassi antitubercolare nell'esercito. . . . . » 2078

AVVISO . . . . . » 2081

CIRCOLARE N **787**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1403, col quale è concessa l'esenzione dalle tasse di successione dei militari morti in guerra e di qualunque altra persona uccisa dal nemico.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri per la guerra, per la marina, per il tesoro e per la grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dalla tassa di successione, fino all'importo di lire diecimila imponibile, le quote nette devolute alla linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni:

1° dei militari e delle altre persone addette all'esercito ed all'armata morte in guerra;

2° dei militari e delle altre persone addette all'esercito ed all'armata morte per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra entro i dodici mesi precedenti alla morte;

3° di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità.

Quando il valore della quota netta ecceda le lire diecimila ma non lire trentamila, saranno dedotte dall'importo imponibile le prime diecimila lire e la tassa di successione verrà applicata sulla differenza in base alla aliquota ad essa corrispondente.

La denunzia delle dette successioni dovrà essere corredata di un certificato dell'autorità militare constatante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1°, 2° e 3°.

Saranno equiparati ai morti in guerra od a causa della guerra i militari dispersi e dichiarati assenti a norma del codice civile.

Art. 2.

Le tasse di successione già pagate sulle quote di eredità, che in virtù dell'articolo precedente ne sono esenti, saranno restituite su domanda degli interessati, da presentarsi entro tre anni dal pagamento della tassa.

Art. 3.

Il termine per la denunzia di tutte le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati e delle altre persone addette all'esercito ed all'armata morti in guerra è sempre di

un anno dal giorno della morte, salvo i maggiori termini contemplati in determinati casi dall'art. 79 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Art. 4.

Restano ferme le esenzioni di che all'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 180.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
MEDA
MORRONE
CORSI
CARCANO
SACCHI.

Avvertenze.

In relazione a quanto dispone il penultimo capoverso dell'art. 1 del decreto sopra riportato, si avverte che il certificato constatante la causa della morte, da rilasciarsi dall'autorità militare, dovrà essere compilato, pei morti sul campo, presso corpi mobilitati o presso unità sanitarie mobili, dalle autorità incaricate della compilazione del verbale e dell'atto di morte, giusta l'istruzione intorno agli atti di morte approvata con decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916; pei morti a bordo di navi, dall'ufficiale indicato dall'art. 396 del codice civile; per tutti gli altri, dal comando del presidio della località in cui è avvenuta la morte.

In ogni caso, l'autorità cui compete rilasciare il certificato deve regolarsi sulla base degli elementi di fatto che sono a sua cognizione e degli accertamenti che potranno essere eseguiti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **788**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Decreto ministeriale n. 595, col quale la carica di *relatore* presso i consigli d'amministrazione dei depositi reggimentali (esclusi quelli di cavalleria) è affidata all'ufficiale superiore che segue immediatamente il comandante del deposito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Considerata l'importanza assunta in seguito alla guerra dai depositi reggimentali e l'opportunità di esonerare dall'ufficio di relatore il comandante del deposito;

DETERMINA:

Articolo unico.

La carica di relatore presso i consigli d'amministrazione dei depositi di reggimento (esclusi quelli di cavalleria) è affidata, a datare dal 1° gennaio 1917, all'ufficiale superiore che segue immediatamente il comandante del deposito il quale conserva solo la carica di presidente del consiglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **789**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasferimento agli stabilimenti militari di pena dei detenuti in attesa di giudizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 21 dicembre 1916.

Dato l'attuale stato degli stabilimenti militari di pena, i Ministero determina che, a decorrere dal 1° gennaio 1917 e per tutta la durata della guerra, i sottufficiali, caporali e soldati tradotti alle carceri militari preventive o alle carceri civili, in attesa di giudizio, anzichè essere passati effettivi agli stabilimenti medesimi con le norme dell'art. 721 del regolamento d'amministrazione continuino a rimanere effettivi ai rispettivi corpi i quali li dimostreranno fra gli *assenti* e ne conserveranno i fogli matricolari.

In conseguenza, nel quadro 4 del giornale di contabilità, gli uomini suddetti che sieno tradotti alle carceri militari preventive saranno dai corpi compresi nella colonna « aggregati presso altri corpi » e quelli tradotti alle carceri civili saranno dimostrati nell'ultima colonna ponendovi apposita intestazione

I militari di cui si tratta saranno poi trasferiti agli stabilimenti militari di pena quando, per intervenuta condanna, debbano farvi effettivo passaggio, nel qual caso si farà luogo al movimento dei fogli matricolari a senso del § 79 del regolamento per le matricole.

Il pagamento della retta di mantenimento dei militari detenuti nelle carceri civili continuerà ad essere effettuato dal comando degli stabilimenti militari di pena alle imprese delle forniture carcerarie delle provincie del Regno; epperò i corpi dovranno dare immediata partecipazione al comando succitato del giorno di entrata e di uscita dei propri militari nelle carceri civili e di ogni altra variazione nella posizione degli stessi, affinchè quel comando possa provvedere con esattezza al controllo delle giornate di retta dovute alle imprese prima di disporne il pagamento.

Il Ministro — MORRONE.

N. **790**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 1738, che proroga l'esercizio provvisorio per i bilanci 1916-917.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 24 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917, autorizzato per il primo semestre dalle leggi 14 giugno 1916, n. 738, e 9 luglio stesso anno, n. 814, è prorogato, per i singoli stati di previsione, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge.

Avranno efficacia a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774, nel regio decreto 31 maggio 1916, n. 695 e nei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1812; 27 agosto 1916, nn. 1057 e 1058; 31 agosto 1916, nn. 1080 e 1090; 28 settembre 1916, n. 1238; 1° ottobre 1916, n. 1403; 18 ottobre 1916, n. 1332; 19 ottobre 1916, n. 1365; 9 novembre 1916, n. 1525 e 16 novembre 1916.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Agliè, addì 24 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

Boselli
Sonnino
Colosimo
Orlando
Sacchi
Meda
Carcano
Morrone
Corsi
Bonomi
Ruffini
Raineri
De Nava
Arlotta
Fera
Bissolati
Comandini
Scialoia
Bianchi

N. **791.** SERVIZIO SANITARIO. — **Schiarimenti circa le istruzioni per la statistica sanitaria di guerra.** — (Ufficio sanitario — Reparto statistica). — 25 dicembre 1916.

In ottemperanza al n. II delle « Avvertenze generali » della circolare n. 745 del *Giornale militare ufficiale*, 1916 (*Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra*), alcune autorità sanitarie militari e delle associazioni di soccorso hanno prontamente richiesto a questo Ministero chiarimenti sopra la compilazione di alcuni modelli prescritti con la suddetta circolare

Affinchè tutte le autorità sanitarie sieno al corrente delle soluzioni adottate da questo Ministero al riguardo, si emana la presente circolare, incaricando le direzioni di sanità dei corpi d'armata mobilitati e territoriali di assicurarsi prontamente che le disposizioni in essa contenute sieno pervenute a cognizione di tutti i corpi e reparti e di tutti i luoghi di cura ed altre unità sanitarie alle loro dipendenze.

Modello *B*-1 — (allegato 2 alla precitata circolare n. 745).

1. La classificazione per forme cliniche degli ammalati degenti, entrati, usciti e rimasti nei luoghi di cura, da eseguirsi nel quadro I del suddetto modello, deve essere fatta in base al carattere ed alla gravità che la ferita o malattia presentava al mattino del giorno a cui detto quadro si riferisce.

2. Nel caso che un ricoverato presenti contemporaneamente parecchie malattie, oppure ferite e malattie ad un tempo, egli verrà computato una sola volta secondo la forma clinica che presenta maggiore gravità o che appare prevalente. Nelle annotazioni verrà fatta apposita menzione di questi casi, indicandone il numero, le forme cliniche e le complicazioni.

3. Se, durante il giorno a cui si riferisce il modello, la ferita si fa più leggera o viceversa più grave, oppure se ad una forma clinica se ne aggiunge un'altra più grave, il ricoverato dovrà tuttavia, nel quadro relativo a quel giorno, rimanere classificato in base alla gravità della ferita o alla forma clinica che presentava al mattino. Nello specchio re-

lativo al giorno seguente, egli dovrà essere invece classificato in base al nuovo carattere manifestato dalla ferita o alla forma clinica che ha assunto maggiore gravità o carattere prevalente.

Il riscontro dell'ultima colonna del quadro I relativo ad un giorno con la prima colonna del quadro I relativo al giorno seguente, permetterà così di desumere la risultante delle eventuali variazioni nelle forme cliniche o nella gravità delle ferite sopravvenute durante la giornata.

Di tali variazioni tuttavia gli ufficiali medici compilatori sono tenuti a render conto dettagliato nelle annotazioni, ricordando le forme cliniche o la natura delle ferite per cui sono avvenute.

4. **Nelle annotazioni al quadro I il compilatore avrà cura di indicare il numero dei militari usciti ritenuti** *simulatori* **ed i provvedimenti presi al riguardo di essi.**

5. Nel quadro II i ricoverati non militari, o non ancora assegnati ad un determinato corpo, verranno classificati nello spazio al di sotto degli operai borghesi militarizzati, distinguendo le varie categorie.

Schede mod. 4, 5 e 8

(Allegati 4, 5 e 8 alle *Norme per la statistica sanitaria militare*).

1. La tabella mod. 5 dovrà essere compilata per tutti i morti negli ospedali, la scheda mod. 4 per tutti i dimessi e la tabella mod 8 per tutte le operazioni chirurgiche eseguite sui ricoverati in luoghi di cura, siano essi militari in attività di servizio nel R. esercito o nella R. marina oppure prigionieri di guerra, ufficiali in congedo, invalidi o veterani, inscritti in osservazione o infine guardie di finanza, di città, carcerarie e forestali, impiegati dello Stato, parenti d'inscritti di leva, ecc.

2. A schiarimento del comma *a* del numero 1 delle disposizioni della precitata circolare n. 745 relative alla *statistica sanitaria da eseguirsi nei luoghi di cura dipendenti sia dalle autorità mobilitate che dalle territoriali*, si fa presente che, a partire dal 1° gennaio p. v., **per i morti deve essere redatta la sola tabella nominativa mod. 5, mentre la scheda individuale mod 4 deve compilarsi per i soli ricoverati dimessi.**

MOD. *B*-2 (Allegato 3 alla precitata circolare n. 745).

1. La classificazione della gravità delle ferite e delle forme cliniche deve farsi in base ai caratteri che la ferita o la malattia presentava al momento in cui i trasportati vennero ricevuti in consegna dal direttore del treno ospedale o del treno attrezzato. Nel caso che un trasportato presenti contemporaneamente parecchie malattie, oppure malattie e ferite ad un tempo, si seguirà il criterio indicato al n. 2 dei presenti schiarimenti relativi al mod. *B*-1, facendo apposita menzione nelle annotazioni del numero di questi casi e delle forme cliniche e complicazioni rispettive.

MOD. *B* 3 (Allegato 4 alla precitata circolare n. 745).

1. La classificazione delle forme cliniche deve essere fatta in base alla forma clinica che il malato presentò durante la sua degenza nei luoghi di cura, quale si desume dai suoi documenti sanitari. Nel caso che il militare abbia presentato contemporaneamente parecchie malattie, oppure ferite e malattie ad un tempo, si seguirà il criterio indicato al n. 2 dei presenti schiarimenti relativi al mod. *B*-1, facendo apposita menzione nelle annotazioni del numero di questi casi e delle forme cliniche e complicazioni rispettive.

MOD. *C-D-E* (Allegati 5 6-7 alla precitata circolare n. 745).

1. I malati di forme infettive, nervose o mentali, dimessi dai luoghi di cura, dovranno essere computati in questi quadri anche se, oltre a dette malattie, presentino altre malattie o ferite di maggiore o minore gravità. In tal caso dovrà essere fatta apposita menzione, nelle annotazioni, del numero dei casi e delle rispettive forme cliniche.

MOD. *G* (Allegato 9 alla precitata circolare n. 745).

1. Nelle annotazioni, dovrà essere precisato il numero dei feriti che, oltre alle lesioni per cui subirono la iniezione, antitetanica presentavano anche altre malattie, indicando la forma clinica di queste.

MOD. *II.* (Allegato 10 alla precitata circolare 745).

1. Dovranno essere comprese in questo quadro anche gli affetti da malattie veneree che presentino pure altre malattie o ferite, precisando nelle annotazioni il loro numero e le forme cliniche rispettive.

MOD. 3 *bis*:

1. Nelle varianti alle *Norme per la statistica sanitaria militare* apportate con la circolare 265 del *Giornale militare* corrente anno, era stata omessa quella stabilita dalla circolare n. 60 del *Giornale militare* del 1909 circa la compilazione del mod. 3 *bis*. Il Ministero della guerra provvederà a riempire tale lacuna, avvertendo frattanto le dipendenti direzioni di sanità dei corpi d'armata territoriali che ad esse viene mantenuto **l'obbligo di compilare detto modello 3 *bis* con le norme prescritte dalla suddetta circolare.**

STATISTICA DEGLI OSPEDALI CIVILI CHE RICOVERINO MILITARI.

Gli ospedali civili che, pur senza avere uno speciale riparto militare, ricoverino militari malati o feriti, saranno tenuti a compilare gli stessi documenti statistici degli ospedali militari territoriali. *Le direzioni dei corpi d'armata territoriali, da cui detti ospedali civili dipendono, saranno tenute a far pervenire a loro conoscenza le disposizioni della presente circolare e di quella del 30 novembre n. 745 del* Giornale militare ufficiale *e di fornire altresì alle direzioni di detti ospedali tutti i modelli occorrenti.*

Avvertenze generali.

a) Nel caso che un ospedale abbia parecchie sezioni o reparti, *con distinti uffici di maggiorità*, ognuna di dette sezioni o reparti deve venire considerata, agli scopi statistici, come un luogo di cura a sè, e per ciascuna di esse devono venire compilati modelli separati.

Nel caso invece che i malati o feriti di uno stesso ospedale sieno distribuiti in locali staccati, i quali però non abbiano distinti uffici di maggiorità, tutti i malati o feriti devono venire considerati, agli scopi statistici, come ricoverati in uno stesso luogo di cura, e per essi dovrà essere compilato un unico modello.

b) I trasferiti dall'una all'altra sezione o reparto di un ospedale dovranno o meno essere computati nella colonna « trasferiti ad altri luoghi di cura » del quadro *I* del mod. *B*-1, a seconda che dette sezioni o reparti sono o meno considerati come luoghi di cura distinti, in base al criterio esposto alla lettera *a*).

Il Ministro — MORRONE.

N. **792.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trasferimenti.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 26 dicembre 1916.

Messo in raffronto la circolare n. 117 del *giornale militare* corrente anno col § 6 dell'istruzione amministrativa per le truppe in campagna questo Ministero determina quanto appresso:

1° Per la durata della guerra, e anche per gli ufficiali in congedo, il disposto del citato paragrafo avrà il suo pieno vigore, salvo agli effetti matricolari pei quali, i detti ufficiali, in caso di trasferimento, determinato dalle autorità militari dipendenti, saranno considerati come comandati fintantochè il trasferimento non risulterà nel *bollettino ufficiale*.

2° Avvenendo questo, esso avrà la decorrenza dalla data colla quale il trasferimento fu determinato dalle autorità militari dipendenti, e quest'ultime, non darà luogo a variazioni matricolari nè sulle stato di servizio nè sul libretto personale, finchè non sia pubblicato nel *bollettino ufficiale*.

3° Per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale pei quali durante la guerra il servizio di prima nomina si fonde con quello di mobilitazione, gli stati di servizio saranno restituiti al rispettivo centro di mobilitazione solo quando l'ufficiale cessi, per una ragione qualunque, dal servizio.

4° I trasferimenti di cui al n. 1 della presente circolare appena determinati dalle autorità militari saranno comunicati al Ministero per la loro iscrizione nel *bollettino ufficiale*.

5° Analoghe partecipazioni saranno fatte dalle autorità interessate per tutti quegli ufficiali, di cui alla circolare n. 155 del corrente anno, i quali per una qualsiasi ragione siano stati allontanati dalla fronte senza aver dato luogo, fino ad ora, ad alcun trasferimento sul *bollettino ufficiale*.

Il Ministro — MORRONE.

N. **793.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Proroga di provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 29 dicembre 1916.

Si avvertono tutte le amministrazioni militari, che, per effetto del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667 (*Gazzetta ufficiale* del 9 dicembre 1916, n. 289) è prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà pubblicata la pace ed, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia dei provvedimenti tributari pubblicati colle circolari n. 641, 659 e 660 del 1914, 796 del 1915 (modificata dalle disposizioni legislative di cui alla circolare n. 714 del 1916), 866, 907 e 923 del 1915 (modificate le ultime due dalla circolare 382 del 1916) ed infine colle circolari n. 310, 382, 574, 613, 658, 719 e 746 del 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **794** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITA'. — **Pagamento delle competenze al personale dell'Associazione Italiana del Sovrano Militare Ordine di Malta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1916.

Le disposizioni contenute nel § 2 della circolare n. 486 del 1915 sono estese al personale appartenente all'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

In conseguenza, il personale dell'associazione stessa, che si trovi in servizio presso comandi, corpi e stabilimenti dell'esercito, verrà soddisfatto delle competenze spettantigli (circolare 380 del corrente anno) a cura degli stessi comandi, corpi o stabilimenti militari, che dovranno contabilizzare poi tali spese, insieme con le proprie, a carico del bilancio della guerra, giustificandole con documenti analoghi a quelli prescritti per le competenze pagate ai militari dell'esercito.

Il Ministro — MORRONE.

N. **795.** — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la nomina ad ufficiale veterinario di complemento sulla base dell'art. 2 del R. decreto n. 583, del 29 aprile 1915, dell'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915 e dell'art. 15 del decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 dicembre 1916

I militari laureati in zooiatria, che aspirano alla nomina ad ufficiale veterinario di complemento in base all'art. 2 del R. decreto n. 583 del 29 aprile 1915, e posseggono titoli accademici per essere ascritti ad uno dei gradi contemplati dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, ne faranno domanda, per via gerarchica, al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

Le domande saranno corredate, oltre che dai documenti descritti nelle « norme esecutive » del R. decreto 583 sopra citato, anche dai titoli professionali.

Gli ufficiali veterinari, attualmente inscritti nei ruoli di complemento e di milizia territoriale, i quali posseggono titoli superiori al grado che rivestono, correderanno le loro domande con i soli titoli professionali

I professori ordinari e straordinari di università o scuole superiori assimilate presentemente alle armi o che, non avendo obblighi di servizio militare, desiderino di essere assunti in servizio col grado che, per la durata della guerra, loro compete in base all'art 15 del decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916, inoltreranno anche essi domanda al Ministero, corredandola coi documenti sopra indicati.

Le nomine ai gradi di sottotenente, tenente, capitano o maggiore saranno regolate dalle seguenti norme:

a) a sottotenente, i veterinari laureati da non oltre cinque anni;

b) a tenente, i veterinari con non meno di cinque anni di esercizio professionale;

c) a capitano, i liberi docenti delle università o scuole superiori assimilate, con non meno di due anni di docenza, o dieci anni di esercizio professionale, e i veterinari provinciali di 1ª e 2ª classe. Limitatamente ai bisogni che per la durata della guerra si produrranno nei servizi veterinari, bisogni dei quali il Ministero giudicherà inappellabilmente, il grado di capitano potrà essere concesso anche ai veterinari con non meno di quindici anni di esercizio professionale, con precedenza a coloro che hanno maggiore anzianità nel grado di tenente;

d) a maggiore, i professori ordinari e straordinari delle università o scuole superiori assimilate.

L'esame dei titoli presentati dagli aspiranti a grado di ufficiale veterinario di complemento sarà effettuato dalla stessa commissione costituita presso l'ispettorato di sanità, per l'esame dei titoli presentati dagli aspiranti a grado di ufficiale medico di complemento (circolare n. 734 del *giornale militare* 1916, lettera *f*), nella quale il maggior generale medico sarà sostituito dal colonnello veterinario capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria, e segretario sarà un ufficiale superiore veterinario o capitano.

La circolare n. 682 del *giornale militare* 1915 è abrogata.

Il Ministro — MORRONE.

N. **796**. — COLONIE, UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rimborso di dazi doganali per cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1916.

Questo Ministero, in seguito ad accordi intervenuti con quello delle Colonie, ha determinato che agli ufficiali metropolitani e del R. corpo di truppe coloniali in Libia, i quali nel viaggio di rimpatrio portino seco i propri cavalli di servizio (purchè gli ufficiali medesimi abbiano all'atto del rimpatrio il diritto all'indennità cavalli) sia rimborsata, unitamente alla spesa del trasporto di detti quadrupedi che è loro dovuta a carico dello Stato, anche la spesa sostenuta pel dazio doganale di esportazione stabilito dall'art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1915, n 1844.

Il Ministro — MORRONE.

N. **797**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Assicurate giacenti presso i comandi militari**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1916.

Ad evitare che le lettere assicurate giacenti presso i comandi ed uffici fuori della zona di guerra rimangano inesitate, perchè non potute consegnare ai destinatarî, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi si dispone che vengano restituite agli uffici postali locali. Dette assicurate però, prima di essere restituite agli uffici postali, dovranno essere poste in una seconda busta, da chiudersi con almeno cinque suggelli recanti l'impronta del bollo dei singoli comandi militari presso cui sono giacenti.

Sulla nuova busta si indicherà il nuovo peso del piego, si riporterà l'indirizzo *preciso* del destinatario, la destinazione primitiva, il numero dell'assicurata, il nome dell'ufficio postale di provenienza, col rispettivo numero se trattasi di succursale, la data della impostazione, desumendola dal bollo del predetto ufficio e l'importo del valore dichiarato *scritto in lettere e cifre*.

Naturalmente, giusta le istruzioni al riguardo or ora im-

partite, l'indirizzo del destinatario risulterà *identico* a quello che figura sulla assicurata da restituirsi alla posta, fermo però che se l'autorità militare conoscesse la nuova assegnazione o residenza dell'interessato, queste dovranno essere segnate *sulla busta esterna* dopo di avervi cancellato, con un tratto di penna, in modo da farle apparire sempre visibili, le indicazioni trascritte dal primitivo indirizzo.

E' inteso però che le disposizioni anzidette si riferiscono alle assicurate che sono dirette a militari presenti presso i comandi od uffici territoriali sino al momento in cui hanno sottoscritto l'avviso postale di arrivo modello 26 A e che non si sono potute consegnare per improvvisa loro partenza; giacchè quelle assicurate, per le quali i destinatari non abbiano potuto sottoscrivere il predetto avviso, o per le quali la firma da essi apposta su tale avviso — trattandosi di militari di truppa — non sia stata autenticata con quella di un ufficiale e col bollo del comando od ufficio da cui dipendevano, non dovranno essere consegnate dagli uffici postali e in ogni caso non dovranno essere accettate dai porta-lettere militari.

Con la circostanza ricordasi che è vietato l'invio dei valori ai militari in zona di guerra per mezzo di assicurate; sicchè, se quelle di cui sopra fossero da inviare a militari colà trasferiti, le assicurate stesse dovrebbero essere respinte ai mittenti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **798.** — DISPOSIZIONI VARIE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 dicembre 1916.

È stato pubblicato il volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il numero di copie per ciascuno di essi stabilito nello specchio che fa seguito alla circolare 475 del volgente anno.

Nell'intento di evitare disguidi postali e possibili ritardi nell'arrivo dei pieghi a destinazione, ogni richiedente dovrà indicare il preciso indirizzo da usarsi dal predetto ufficio nelle spedizioni dei volumi richiesti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **799.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per la vendita delle pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 dicembre 1916.

A modificazione delle disposizioni vigenti circa la vendita di pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare, questo Ministero determina che, nell'interno del regno, sia concesso l'acquisto di tutte le pubblicazioni cartografiche comprese nel catalogo del suddetto istituto geografico, ad eccezione di quelle che non sono poste in vendita, a senso del sopraindicato catalogo, e delle tavolette al 25000 e dei quadranti al 50000 nei quali sono rappresentate le coste.

Le limitazioni sopra indicate possono, a giudizio dell'autorità militare ed in via eccezionale, non essere applicate alle autorità ed uffici dello Stato, per esigenze del rispettivo servizio, e nel caso di lavori di pubblica utilità debitamente accertati e salve quelle garanzie che, volta a volta, riterrà di determinare l'autorità militare. In ogni caso, le motivate ed occorrendo documentate richieste relative dovranno essere indirizzate alla direzione dell'istituto geografico militare in Firenze e, se provenienti da comandi od uffici militari, trasmesse per tramite gerarchico.

Il Ministro — MORRONE.

N. **800.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Terza serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni.** — (Edizione 1913). — (Direzione generale artiglieria). — 29 dicembre 1916.

È stata pubblicata la predetta 3ª serie di varianti. — I comandi, corpi ed uffici, territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,05.

Il Ministro — MORRONE.

N. **801**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Profilassi antitubercolare nell'esercito**. — (Ufficio sanitario). — 29 dicembre 1916.

Sono istituiti nel territorio di ciascun corpo d'armata speciali *ospedali o reparti di accertamento diagnostico* destinati alla pronta e corretta identificazione delle lesioni tubercolari o presunte tali.

I suddetti ospedali o reparti di accertamento diagnostico saranno situati in località separata da altri edifici ospedalieri e cittadini, e possibilmente campestre e verranno forniti di tutti i mezzi che valgano a far pronunciare una diagnosi precoce e precisa, compresi gli apparecchi per le ricerche radiologiche.

Il personale addetto alla direzione dei detti ospedali o reparti sarà scelto fra ufficiali medici che abbiano una speciale competenza in materia e sarà coadiuvato da personale di assistenza possibilmente già edotto ed in possesso delle nozioni tecniche di assistenza ospedaliera di tale categoria di infermi.

Saranno inviati in osservazione ai suddetti ospedali o reparti:

1° *Tutti gli iscritti o militari* che, alla visita presso i consigli di leva o presso i distretti, risultino sospetti di forme incipienti, larvate o spente dell'infezione tubercolare, come lesioni ossee guarite, postumi di lesioni glandulari, esiti di pleuriti ecc., con speciale riguardo alle localizzazioni nell'apparato respiratorio.

2° *Tutti i militari* già incorporati nell'esercito che risultino, alla visita dei sanitari reggimentali, trovarsi nelle condizioni suddette.

A tale scopo sarà utile che, nell'occasione delle prescritte periodiche visite sanitarie, i medici dei corpi facciano oggetto di accurate indagini cliniche quegli individui che presentassero condizioni generali o locali autorizzanti il sospetto di una infezione tubercolare latente.

Dopo espletato il periodo di osservazione necessario per gli opportuni accertamenti, l'*iscritto* che risultasse affetto da infezione tubercolare in atto, dovrà essere dichiarato permanentemente inabile al servizio militare e riformato, segnalandolo alla locale autorità sanitaria civile.

Gli iscritti, invece, che risultassero affetti da forme di recente apparte dell'infezione, potranno essere dichiarati temporaneamente inabili e rimandati alle venture visite.

I militari che risultassero affetti da infezione tubercolare in atto, se ammalati in maniera da essere ritenuti difficilmente guaribili (cioè di forme diffuse, cavitarie e ad evoluzione rapida), verranno sottoposti a solleciti provvedimenti di riforma, e segnalati all'autorità civile per le eventuali provvidenze di assistenza e di profilassi di carattere individuale e sociale.

Quelli poi che risultassero affetti da forme polmonari incipienti o comunque curabili, verranno, a cura delle direzioni di ospedali da cui i reparti di accertamento dipendono, traslocati ai centri sanatoriali per militari che sono già istituiti od in via di creazione. Detti centri sanatoriali o sanatorii per militari, dovranno essere riconosciuti ed autorizzati dall'amministrazione militare, con convenzione approvata dal Ministero della guerra e saranno sottoposti alla sorveglianza tecnica delle locali direzioni di sanità del corpo d'armata nel territorio del quale sono istituiti, nonchè a quella dei rispettivi comitati regionali sanitari.

I rapporti fra l'amministrazione militare e gli enti civili da cui dipendono i centri sanatoriali sono regolati in linea di massima, dalle seguenti norme:

Gli enti, da cui lo stabilimento sanatoriale dipende, si assumeranno l'obbligo:

a) di ricevere e ricoverare nel sanatorio i militari tubercolosi che vi saranno inviati direttamente dai reparti di accertamento diagnostico dei corpi d'armata;

b) di provvedere a proprie spese ai locali ed alla loro manutenzione;

c) di provvedere agli arredi destinati alla giacitura dei ricoverati; alla suppellettile ospedaliera ed alla sua manutenzione;

d) di provvedere al completo mantenimento dei ricoverati ed alle medicine, oggetti di medicatura e presidii chirurgici che possono occorrere;

e) di provvedere il personale medico, gli infermieri, il personale civile di servizio, assistenza e sorveglianza.

Gli ospedali militari principali provvederanno, per ciascun sanaterio, con il quale abbiano stipulata la convenzione di cui sopra è cenno:

a) al pagamento della retta giornaliera pattuita per ogni

militare ricoverato, nonchè agli assegni giornalieri spettanti ai militari stessi a presentazione delle relative richieste documentate, da effettuarsi, con norme analoghe a quelle che si seguono in tutti gli ospedali civili, per i militari che vengono in essi accolti (art. 710 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi);

b) alla prima distribuzione ed alla sostituzione del corredo personale dei ricoverati.

La degenza dei militari ammalati nei centri sanatoriali non dovrà essere inferiore ad un periodo di quattro mesi, che potrà essere prolungato per altri due, su proposta dei medici dirigenti il sanatorio, da rivolgersi caso per caso, al locale direttore di sanità a cui è devoluta la decisione.

Tale proposta dovrà riguardare quegli infermi che si fossero notevolmente avvantaggiati dalla cura sanatoriale.

Al termine del suddetto periodo di degenza quadrimestrale o semestrale dovranno essere presi i provvedimenti medico legali che l'esame dei singoli casi, eseguito nel reparto di accertamento diagnostico del corpo d'armata, comporterà.

Si accederà cioè alla riforma con la relativa segnalazione all'autorità civile locale, allorchè l'infezione tubercolare risultasse, sebbene migliorata, ancora in attività; si invieranno invece, dopo le debite constatazioni, i guariti presso i rispettivi depositi reggimentali, onde utilizzarli permanentemente nei soli servizi sedentari, fino che durino i loro obblighi militari.

A prescindere dagli accertamenti e consecutive segnalazioni da parte delle direzioni degli ospedali o reparti di accertamento diagnostico, si dispone che, ogni qualvolta, nelle visite presso i consigli di leva, si addivenga al provvedimento di riformare un iscritto per infezione tubercolare conclamata, il caso debba essere denunziato alla autorità sanitaria civile locale.

Il Ministro — MORRONE.

AVVISO

***Rivista militare italiana* per l'anno 1917.** — Il prezzo d'abbonamento alla *Rivista militare italiana* è, per l'anno 1917, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e dei sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1916 1917.

Tali domande saranno compilate su apposita richiesta modello 310 a norma del n. 17 della disposizione 3/III fascicolo 9/R, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Per gli ufficiali che intendessero abbonarsi direttamente, valgono le norme di cui al n. 20 della disposizione predetta.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di abbonamento è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio, tanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni e di cambiamento di residenza negli abbonati, il corpo od ufficio cui l'interessato apparteneva, ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3, Roma.

N. **428.** — AVANZAMENTO — **Modalità per l'avanzamento eccezionale di talune categorie di ufficiali che prendono parte alle operazioni di guerra.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 7 luglio 1916.

Da alcuni quesiti pervenuti al Ministero risulta che vi è incertezza di interpretazione di alcune disposizioni in merito all'avanzamento eccezionale di talune categorie di ufficiali che prendono parte alle operazioni di guerra,

Si richiamano e confermano qui di seguito le disposizioni di cui trattasi.

1. *Passaggio di sottotenenti di milizia territoriale delle armi combattenti nel ruolo degli ufficiali di complemento* (art. 3 del decreto luogotenenziale 1494 del 26 settembre 1915 — circolare 779 del *giornale militare* 1915). Perchè il passaggio possa concedersi è necessario che i candidati abbiano prestato almeno 3 mesi di servizio effettivo, come ufficiali, presso corpi e reparti dell'esercito operante (esclusi uffici e comandi). Le sole estensioni ammesse nella applicazione del provvedimento si riferiscono ai sottotenenti di milizia territoriale che, mentre erano addetti a comandi, uffici, abbiano dato prova della loro attitudine militare prendendo parte ad azioni di guerra (articolo 4 dello stesso decreto); e alla concessione di considerare come valide, nel computo dei 3 mesi, le assenze motivate da ragioni di servizio o causate da ferite e da malattia riconosciuta proveniente da cause di servizio (art. 5 del decreto luogotenenziale n. 666 del 18 maggio 1916 — circolare 246 del *giornale militare* 1916).

La disposizione, per quanto si è detto, non si applica agli ufficiali che prestano servizio presso piazze in istato di resistenza.

Bisogna però avvertire che i 3 mesi di servizio anzidetto non devono essere computati come validi per un eventuale successivo trasferimento di ruolo a cui l'ufficiale aspirasse per conseguire, da subalterno di complemento, la nomina ad ufficiale effettivo, in applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, circolare 677 del *giornale militare* 1915.

2. *Riduzione della permanenza nel grado per i sottotenenti di qualunque categoria richiamati dal congedo* (art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915, circolare 873 del *giornale militare* 1915). Perchè ai sottotenenti richia-

mati dal congedo possa applicarsi la riduzione della permanenza nel grado a 12 mesi, ed eccezionalmente a 9, come ai sottotenenti effettivi, per conseguire la promozione, è necessario che essi contino almeno 4 mesi di servizio effettivo presso comandi, corpi e servizi dell'esercito operante. L'estensione della disposizione agli ufficiali delle piazze in istato di resistenza, che prima era ammessa nell'art. 2 del decreto luogotenenziale 1084 dell'11 luglio 1915 (circolare 570 del *giornale militare* 1915), venne poi eliminata con l'art. 8 del decreto n. 1646 citato.

Il Ministro — MORRONE.

N. **429.** AVANZAMENTO. — **Esperimento teorico-pratico per il passaggio degli ufficiali della specialità treno di artiglieria e del genio nelle rispettive armi.** — (Segretariato generale — Divisione Stato maggiore). — 7 luglio 1916.

In relazione al disposto dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale n. 666 del 18 maggio 1916 (circolare n. 346 del *giornale militare* 1916), e analogamente a quanto il Comando Supremo ha stabilito per i riparti e servizi dislocati in zona di guerra, il Ministero prescrive che l'esperimento teorico-pratico cui devono essere sottoposti gli ufficiali subalterni delle specialità treno di artiglieria e del genio, per conseguire il passaggio di specialità nelle rispettive armi, abbia luogo presso il corso accelerato allievi ufficiali di complemento che si sta effettuando presso l'accademia militare.

Gli ufficiali subalterni effettivi del treno di artiglieria e del genio, non dislocati in zona di guerra, che facciano domanda per conseguire il passaggio anzidetto, saranno ammessi a seguire il corso stesso come uditori secondo le ulteriori modalità che saranno stabilite dal comando del menzionato istituto; alla fine del corso saranno sottoposti, separatamente dagli altri allievi, agli esami stabiliti per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento nelle armi di artiglieria e del genio.

Le domande dovranno pervenire al Ministero — Direzione generale personale ufficiale, entro il 31 luglio 1916, corredate del parere delle autorità gerarchiche; gli ufficiali che ne sa-

3. Il Ministero della guerra provvederà per la sostituzione con un ufficiale medico che possegga i necessari requisiti, ne darà comunicazione al prefetto e contemporaneamente inviterà il distretto militare a precettare il sanitario che dovrà essere sostituito.

La sostituzione sarà fatta contemporaneamente in modo da evitare soluzione di continuo.

Gli ufficiali medici comandati a servizio civile conserveranno la qualità di militari e continueranno a percepire le competenze del loro grado.

*
* *

Tenuto conto poi dei motivi che hanno determinato il provvedimento in esame, e delle difficoltà finanziarie nelle quali non poche pubbliche amministrazioni si dibattono, il Ministero della guerra assume a proprio carico una maggiore spesa che alle provincie, ai comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza fosse eventualmente per derivare dall'applicazione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale, in confronto di quella ordinaria sostenuta.

Così che l'amministrazione militare continuerà a corrispondere lo stipendio e le altre competenze, loro spettanti, agli ufficiali medici comandati in servizio presso i predetti enti, che rimborseranno della spesa il bilancio della guerra soltanto fino alla concorrenza dei fondi disponibili stanziati nei rispettivi bilanci, pei posti temporaneamente occupati dagli ufficiali stessi.

La relativa liquidazione sarà fatta a mezzo dei signori prefetti, che riceveranno dal Ministero della guerra l'indicazione della spesa che esso sarà per sostenere per ciascun ufficiale comandato; accerteranno la cifra disponibile sugli stanziamenti dei bilanci provinciali, comunali o di istituti di pubblica beneficenza, e della somma liquidata a debito delle singole amministrazioni cureranno il rimborso al Ministero della guerra.

*
* *

Queste norme confermano la considerazione che più sopra si è espressa circa la niuna preoccupazione che l'applicazione del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 può e deve destare nei riguardi del sicuro funzionamento dei servizi sanitari civili.

Epperò, nel richiamare su tutto quanto precede la particolare attenzione dei comandi di corpo d'armata e delle prefetture, si esprime, più che l'augurio, la sicura fiducia che, mercè il premuroso interessamento per l'esatta applicazione delle norme stesse, per la parte di rispettiva competenza, le alte finalità di supremo interesse nazionale cui mira l'eccezionale provvedimento nell'interesse dell'assistenza sanitaria dei nostri valorosi combattenti, possono essere assicurate senza pregiudizio degli interessi, non meno vitali, del servizio sanitario civile, che il provvedimento stesso ha voluto contemporaneamente salvaguardare.

Il Ministro — MORRONE.

N. **752**. — UFFICIALI IN CONGEDO — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n 1652, riguardante facilitazioni d'avanzamento e disposizioni varie di stato, relative agli ufficiali in congedo, durante la guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 706, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

861

aggiunt